REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

VOLUME VENTESIMOQUARTO

CONTENENTE

NONE ADDIZIONI

OSSIA

AGGIUNTA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Emanate dal 27 Aprile 1859
al 25 Marzo 1860.

CON INDICE CRONOLOGICO

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NELL' EX-GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

FIRENZE

NELLA STAMPERIA REALE

1861.

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

A

ACATTOLICI — Militari

Volendo uniformarsi a quanto praticasi nell' Armata Sarda questo Ministero stima bene ed utile determinare: — 1. Che i Militari acattolici siano dispensati dallo intervenire alla messa nei giorni festivi, ed a quelle altre pratiche religiose cui assistono le Truppe alle quali appartengono. — 2. Che però essi debbono intervenire alle parate o riviste anche quando in tali occasioni abbia luogo alcuna funzione del culto cattolico. — 3. Che finalmente nei luoghi dove sia attuato l'esercizio di un

culto non cattolico, i Comandanti di Corpo procurino lasciare ai militari che appartengono allo stesso culto, il tempo necessario all'adempimento delle loro pratiche religiose per quanto il servizio lo permetta. (*Circ. de' 5 Genn.* 1860).

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI — Nuovo Ordinamento.

Sommario

1 — Il Governo Toscano: — Considerando come a noi corra grande obbligo di provvedere all'incremento delle Arti Belle che sono gloria della città nostra; Considerando come l'insegnamento nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze provvisoriamente rifor-

mato col Decreto dei 14 Novembre 1858 aspetti tutt'ora uno stabile riordinamento; — Decreta: — È istituita una Commissione incaricata di proporre sollecitamente l'ordinamento definitivo dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. (*Decr. dei 7 Giugno* 1859 *Art.* 1.)

2 — Sono membri di detta Commissione i signori March. Cav. Gino Capponi Presidente, Cav. Niccola Antinori, Profes. Emilio De Fabris, Prof. Emilio Santerelli, Prof. Luigi Mussini, Paolo Emiliani Giudici Segretario. (*Art.* 2.)

3 — Considerando che è particolare dovere di chi amministra la cosa pubblica in Toscana, già Madre e Maestra nelle Arti belle all'Europa, di provvedere al loro incremento; — Considerando che l'Accademia delle Arti del disegno, quale era costituita, in parte non corrispondeva al suo scopo; — Considerando che nell'epoca più gloriosa per l'Arte l'insegnamento libero produsse i più grandi Artisti che la Storia rammenti; — Considerando che il miglior modo di ottenere simili effetti sembra che sia l'accostarsi per quanto le mutate condizioni del tempo lo consentano a quella maniera d'insegnamento; — Decreta: (*Decr. 4 Gen.* 1860 *in pr.*)

4 — L'Accademia delle belle Arti del Disegno e costituita con le seguenti scuole: — Scuola di Disegno di figura, — Scuola speciale del Nudo, — Scuola di Archichitettura, — Scuola di Prospettiva, — Scuola di Ornato monumentale, — Scuola d'Incisione — Scuola d'Anatomia Pittorica, — Scuola elementare di Storia patria e sacra, nozioni di Geografia, e cenni intorno le Religioni e le costumanze dei popoli — Scuola d'Estetica, — Scuola di Storia universale. (*Art.* 1.)

5 — L'insegnamento superiore della pittura, della scultura, e dell'architettura sarà dato liberamente negli Studi degli Artisti, ad alcuni dei quali il Governo somministrerà locali capaci di ricevere i Giovani che gli presceglieranno a Maestri. (*Art.* 2.)

6 — L'Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno è or-

dinata per avviare i giovani nello Studio delle Arti, per incoraggiarli con premj, pensioni e posti di studio, durante il tirocinio degli studi superiori, e per rendere testimonianze di onore agli Artisti valenti chiamandoli a far parte del Corpo Accademico. (*Statuto del* 14 *Marzo* 1860 *Art.* 1.)

7 — L'Accademia è divisa in due Sezioni; la Sezione dell'Insegnamento, e del Corpo Accademico (*Art.* 2)

8 — Un Presidente governa ambedue le Sezioni (*Art.* 3.)

9 — Il Corpo insegnante, il Consiglio dei Maestri, e il Segretario della Presidenza appartengono alla Sezione dello insegnamento. (*Art.* 4.)

10 — Appartengono all'altra Sezione i Professori componenti il Corpo Accademico, il Consiglio Accademico e il Segretario del Corpo Accademico. (*Art.* 5)

11 — Le competenze di ciascuna delle due Sezioni sono regolate dal presente Statuto. (*Art.* 6.)

12 — L'Insegnamento che si dà nelle scuole dell'Accademia per i pittori, gli scultori e gli architetti è limitato alla parte elementare dell'arte. (*Art.* 7.)

13 — L'insegnamento superiore della pittura, della scultura e dell'architettura sarà dato liberamente negli *Studj* degli artisti, ad alcuni dei quali il Governo somministra locali capaci di ricevere i giovani che li prescelgano a maestri (*Articolo* 8.)

14 — Oltre i locali di che è fatto parola, il Governo intende e si riserba d'incoraggiare con altri modi lo zelo dei Professori che esso specialmente designa per lo insegnamento libero superiore. (*Art.* 9.)

15 — I giovani che avranno compito regolarmente il corso degli studi elementari nell'Accademia, potranno essere ricevuti in alcuno degli *Studj* dei Professori designati dal Governo. (*Art.* 10.)

16 — I Professori son liberi di accogliere o di rimandare gli scolari che gli richiedano dell'insegnamento superiore,

purchè espongano al Governo i motivi del loro rifiuto. (*Art* 11.)

17 — Le Scuole dell'Accademia sono le seguenti: — Disegno di figura; — Scuola di nudo; — Architettura; — Ornato monumentale; — Prospettiva; — Intaglio in rame; — Anatomia pittorica; — Elementi di Storia, Geografia, Mitologia e Costumi; — Storia universale; — Estetica. — L'accademia ha inoltre una Galleria di quadri antichi, una Galleria di statue, ed una Biblioteca. (*Art.* 12.)

18 — Non sarà ricevuto nelle scuole dell'Accademia alcuno, che non abbia già fatto prova nel disegno geometrico e nei primi elementi del disegno di figura e d'ornato (1). *Articolo* 13)

19 — La forma dell'esame d'ammissione è stabilita dal regolamento generale. (*Art.* 14)

20 — Il disegno di figura sarà fondamento agli studi tanto dei pittori e degli scultori, quanto degli architetti. (*Articolo* 15)

21 — La scuola del disegno condurrà i giovani dagli elementi di figura fino a ritrarre in contorno, con intelligenza e nettezza, dalle statue. (*Art.* 16.)

22 — Da un Aiuto del Professore di disegno saranno iniziati nel modellare in creta, specialmente quei giovani che si avviano per l'arte della scultura. L'esercizio del modellare sarà intrapreso durante il corso dei bassi-rilievi (*Art.* 17.)

23 — Il regolamento determinerà le norme con le quali si daranno gli esami per passare da una classe inferiore alla classe superiore nella scuola di disegno, e quelle da seguirsi per i corsi di prospettiva e di anatomia. (*Art.* 18.)

24 — La scuola sta aperta tutti i giorni feriali per le

(1) I primi elementi del Disegno si insegnano nelle Scuole Tecniche, ma possono anche apprendersi altrove.

prime due ore della sera nella stagione invernale, e dalle ore 7 alle 9 della mattina nella stagione estiva. (*Art.* 19.)

25 — Lo studio del nudo è aperto tanto ai Toscani, quanto agli artisti di qualunque paese, a norma delle disposizioni del regolamento. (*Art.* 20.)

26 — I Professori designati dal Governo per l'insegnamento superiore avranno dirittoad avere il nud o nel loro *Studio* per l'ammaestramento dei giovani allievi, per un tempo determinato dal regolamento. (*Art.* 21.)

27 — Il nudo, tanto disegnato, quanto modellato in creta, farà soggetto di concorso per ottenere delle piccole pensioni d'incoraggiamento, che verranno assegnate dal Governo. (*A.*22.)

28 — Per essere ammessi alla scuola di architettura dovranno i giovani saper disegnare correttamente dai basso-ri lievi in figura, e dar prova di conoscere l'aritmetica, l'algebra, la geometria, la trigonometria e la geometria descrittiva. (*Art.* 23.)

29 — L'insegnamento dell'architettura comprende l'analisi estetica e comparativa di tutta l'arte, dimostrata coi monumenti, ed ammaestra nelle leggi fondamentali nella composizione. (*Art.* 24.)

30 — Li scolari di Architettura dovranno frequentare al tempo stesso le scuole di prospettiva, di ornato monumentale e di matematica applicata all'arte delle costruzioni. (*Art.* 25)

31 — La scuola di architettura avrà una biblioteca particolare per uso esclusivo di essa, composta delle opere necessarie all'insegnamento, le quali saranno date in consegna al Professore che dovrà rivolgersi al Presidente dell'Accademia per proporre l'acquisto di quelle che mancano, osservando i limiti della dote che sarà assegnata alla biblioteca suddetta. (*Art.* 26.)

32 — La scuola di ornato monumentale è destinata a completare l'insegnamento che si riceve in questo ramo dell'arte nella scuola tecnica. (*Art.* 27.)

33 — In questa scuola si ammaestrano i giovani a ritrarre dal gesso e a comporre, e si pongono ad esempio i migliori modelli dell'arte decorativa monumentale di tutti i tempi. Gli alunni architetti si addestrano nello schizzare e comporre gli ornati secondo il diverso carattere delle architettoniche composizioni. (*Art.* 28.)

34 — La scuola sarà provvista dei modelli necessari all'insegnamento. (*Art.* 29.)

35 — Il Professore della scuola di ornato monumentale è Direttore della Scuola tecnica di disegno applicato alle arti industriali. (*Art.* 30.

36 — Saranno ammessi alla scuola di ornato monumentale gli alunni architetti e tutti coloro che con esame determinato dal regolamento, daranno prova di aver fatto il corso del disegno applicato alle arti industriali. (*Art.* 31.)

37 — Nella scuola di prospettiva s'insegnano le leggi della prospettiva lineare, delle ombre e dei riflessi, e le applicazioni di queste leggi alle arti del disegno. (*Art.* 32.)

38 — Per essere ammessi alla scuola di prospettiva dovranno i giovani conoscere il disegno delle prolezioni e degli ordini architettonici. (*Art.* 33.)

39 — Nella scuola d'intaglio in rame s'insegnano i metodi di incidere la figura, l'architettura e il paese. (*Art.* 34.)

40. Per esservi ammessi si richiede che i giovani siano bene istruiti nel disegno. (*Art.* 35.)

41 — I giovani ammessi a questa scuola alterneranno lo studio del disegno con quello dello intaglio. (*Art.* 36.)

42 — Nella scuola di anatomia pittorica si fa conoscere la struttura della macchina umana, in quanto è necessario allo scultore e al pittore. (*Art.* 37.)

43 — Per l'ammissione alla scuola di anatomia pittorica è necessario aver fatto il passaggio alla classe dei basso-rilievi nella scuola del disegno di figura. (*Art.* 38)

44 — Le lezioni di anatomia pittorica si danno dal Professore di anatomia descrittiva in S. Maria Nuova. (*Art.* 39.)

45 — Il Professore di storia, geografia, mitologia e costumi esporrà i fatti principali della storia degli Ebrei, dei Greci e degli Italiani antichi e moderni: descriverà gli usi di quei popoli; farà conoscere la mitologia greca e romana, quanto occorra per l'intelligenza dei soggetti trattati dagli artisti antichi; darà le notizie geografiche elementari necessarie alla intelligenza della storia, e farà cenno ai giovani del capo-lavori della poesia greca, latina e italiana, in modo da avviarli, per quanto è possibile a chi non si dà allo studio delle lettere, alla intelligenza dei grandi autori. (*Art.* 40.)

46 — Questa scuola è obbligatoria per quelle classi di alunni designate dal Regolamento. (*Art.* 41.)

47 — Il Professore da un corso di storia universale adattato agli speciali bisogni degli artisti. (*Art.* 42.)

48 — Il Professore di estetica dà un corso di storia dell'arte, e desume i principii di estetica dallo esame delle opere dei grandi artisti. (*Art.* 43)

49 — La scuola di storia universale e l'altra di estetica, istituite per utilità dei giovani artisti che attendono alle scuole superiori libere, non sono obbligatorie, e stanno aperte al pubblico. (*Art.* 44)

50 — La galleria dei quadri antichi è particolarmente destinata all'istruzione dei giovani che studiano l'arte. (*Art.* 45.)

51 — È permesso al pubblico di visitarla, come le altre gallerie dello stato. (*Art.* 46)

52 — Per poter fare gli studi in questa galleria è necessario chiederne in iscritto il permesso al Presidente dell'Accademia. (*Art.* 47.)

53 — La Galleria delle statue è parimente destinata alla istruzione degli alunni, e il regolamento determina i modi per esservi ammessi e le discipline da osservarsi. (*Art* 48.)

54 — La Biblioteca è particolarmente destinata all' uso dei Professori e degli scolari dell' Accademia. (*Art.* 49)

55 — È parimente aperta al pubblico. (*Art.* 50.)

56 — È posta sotto la vigilanza del Professore di storia universale, che porta il titolo di Bibliotecario; ma egli non ha l' obbligo di risiedervi per tutto il tempo che sta aperta. (*Articolo* 51.)

57 — Al Consiglio dei Maestri, e ai Professori di estetica e di storia, spetta proporre l' acquisto di quei libri, che siano necessari all' insegnamento nelle scuole. Il bibliotecario dovrà trasmettere le proposizioni al Presidente dell' Accademia, che dovrà ottenere l' approvazione del Ministro dell' Istruzione pubblica (1). (*Art.* 52.)

58 — I premi sono di due sorta; *minori* e *maggiori*. (*A.*53.)

59 — I premi minori sono *semestrali* e *annuali*. (*Art.*54.)

60 — Nelle scuole dell' Accademia si fanno i concorsi di emulazione per i premi *semestrali*, secondo le norme determinate dal regolamento. (*Art.* 55.)

61 — I concorsi *annuali* sono istituiti per ottare al godimento di piccole pensioni che dà lo Stato ad incoraggiamento dei giovani artisti. A questi concorsi sono ammessi tutti i Toscani, che non hanno compiti i 18 anni. (*Art.* 56)

62 — I concorsi han luogo per l' architettura, per il nudo disegnato e modellato, e per l' ornato monumentale. (*Art.* 57).

63 — Sono premi *maggiori* i triennali, e quelli per i posti di studio fuori di Toscana. (*Art.* 58.)

64 — I programmi per i concorsi triennali in architettura, pittura, e scultura, intaglio in rame, ed ornato monumentale, sono determinati nelle adunanze generali, con le norme prescritte dal regolamento, e nel più breve tempo, sono pubblicati per le stampe. (*Art.* 59.)

(1) La Biblioteca deve avere un carattere speciale: cioè deve principalmente servire a coloro che coltivano le arti del disegno.

65 — Alle opere richieste dal programma deve essere aggiunto: — per il concorso di architettura e per quello dell'ornato un bozzetto ex-tempore sopra un soggetto dato; — per la pittura, la prova di un'accademia dipinta, e un bozzetto extempore eseguito in disegno; — per la scultura, quella di una Accademia in basso-rilievo, e una composizione ex-tempore parimente in stile di basso-rilievo. (*Art.* 60.)

66 — Le norme da seguirsi in queste prove sono determinate dal Regolamento generale. (*Art.* 61.)

67 — Tre sono i posti di studio fuori di Toscana; e si conferiscono per concorso ad un pittore, ad uno scultore e ad un'architetto. (*Art.* 62.)

68. — Il concorso ha luogo ogni tre anni; e si compone di due modi di prove, quella per il concorso di ammissibilità, quella per il concorso definitivo. (*Art.* 63.)

69 — Al concorso *preparatorio*, sono ammessi tutti i giovani studenti, che non hanno oltrepassato l'età di anni 27. (*Art.* 64.)

70 — Al concorso *definitivo* non saranno ammessi più di tre concorrenti per ciascuna sezione, e saranno quelli dichiarati i più meritevoli nel giudizio sul concorso preparatorio. (*Art.* 65.)

71 — Le condizioni del concorso *preparatorio* sono le seguenti: — I pittori e scultori dovranno subire un esame di prospettiva, di anatomia, di elementi di storia; quindi, i pittori eseguiranno un'accademia del nudo dipinta, di altezza metà del vero, e gli scultori dovranno eseguire, nelle stesse dimensioni, un'accademia del nudo disegnata. — Gli architetti dovranno sostenere un esame di matematica e di prospettiva e dovranno disegnare dal vero, e senza prender misure, un monumento di architettura decorativa. (*Art.* 66)

72 — Nel concorso *definitivo*, i pittori dovranno eseguire una composizione ex-tempore, sulla quale dovrà poi esser condotto un bozzetto a olio nei modi indicati dal regolamento; e

l'accademia del nudo dipinta per il concorso preparatorio tornerà ad esser giudicata nel concorso definitivo. Gli scultori eseguiranno un'accademia modellata in basso-rilievo di altezza metà del vero, e disegneranno una composizione ex-tempore, sulla quale dovranno condurre un basso-rilievo. Gli architetti dovranno fare un ex-tempore, sul quale sarà condotto un progetto di architettura. (*Art.* 67.)

73 — Una Commissione eletta dal Presidente tra i componenti il Corpo Accademico da i temi per due concorsi. Il giudizio sul concorso preparatorio spetta alla Commissione: il giudizio sul concorso definitivo spetta a tutto il Corpo Accademico nei modi che son detti al § 4 (*Art.* 68.)

74 — Le discipline da osservarsi nei concorsi per i posti di studio sono determinate dal regolamento. (*Art.* 69.)

75 — I giovani premiati godranno di una pensione di Lire it. 2,000, quartiere e studio, per il tempo che si trattengono in Roma, e più una indennità per i titoli ricordati dal regolamento. Saranno obbligati a rimettere le prove di studio, di che è parola in esso regolamento, fra le quali, il pittore un quadro, e lo scultore una statua in gesso. (*Art.* 70.)

76 — Nel caso che le prove rimesse dai pensionati siano giudicate di merito distinto, il Governo acquisterà il quadro del pittore, commetterà allo scultore la esecuzione in marmo della statua, e allo architetto darà l'incarico di un progetto d'invenzione. (*Art.* 71.)

77. — Le opere che saranno presentate al concorso per i primi maggiori e per quelle annuali sono esposte all'esame degli Accademici Professori. (*Art.* 72.)

78 — Non sono ammesse in concorso quelle opere che non adempiono alle condizioni prescritte dal programma o dal regolamento. (*Art.* 73.)

79 — I Professori della sezione di pittura giudicheranno delle opere di pittura, di disegno, di ornato, d'incisione e di prospettiva (*Art* 74.)

80 — I Professori della sezione di scultura giudicheranno delle opere di scultura, di disegno di figura e di ornato. (*Articolo* 75.)

81 — I Professori della sezione di architettura giudicheranno delle opere di architettura, di prospettiva e di ornato. (*Art.* 76.)

82 — Gli Accademici professori nelle loro rispettive sezioni debbono consegnare il loro voto ragionato e firmato al Presidente nell' adunanza destinata al giudizio (*Art.* 77.)

83 — Il premio per i concorsi triennali è conferito a quello che nella respettiva sezione ha un maggior numero di voti. Nel caso di uguaglianza, l' Accademia risolverà con scrutinio segreto se il premio debba dividersi fra i due concorrenti, o se convenga di domandare al Governo i mezzi onde assegnarlo per intero ad ambedue. (*Art.* 78.)

84 — Tanto per la collazione dei posti di studio fuori di Toscana, quanto nei concorsi annuali per il conseguimento delle pensioni non sarà conferito premio se non a quello che riporti maggiorità assoluta di voti. (*Art.* 79.)

85 — Il risultamento del giudizio per i premi maggiori è reso pubblico colla stampa; ed è reso altresì pubblico un sunto dei voti emessi dai Professori. (*Art.* 80)

86. — Tutte le opere dei concorrenti restano esposte al pubblico per otto giorni dopo il giudizio. (*Art.* 81.)

87. — Un regolamento generale approvato dal Governo dirige i metodi per le ammissioni degli alunni per i passaggi alle diverse classi, per i concorsi e per i premi. Un regolamento disciplinare approvato dal Presidente risguarda l' ordine interno dell' Accademia. (*Art.* 82.)

88 — Non si può introdurre nel regolamento generale veruna modificazione o aggiunta senza l' approvazione del Governo. (*Art.* 83.)

89 — Il Corpo Accademico è composto di *Accademici Professori*, e di *Accademici di onore*. (*Art* 84.)

90 — Gli Accademici professori sono scelti tra quelli che esercitano con sommo merito le arti del disegno. Sono di due classi: *Residenti* e *Corrispondenti*. (*Art* 85)

91 — Può esser fatto Accademico di onore chiunque promuova o coltivi con decoro una delle arti del disegno. (*Articolo* 86.)

92 — L'ammissione ad Accademico professore si fa mediante una *nomina*, che due Professori, pure Accademici dell'arte medesima, presentano con biglietto un mese prima delle ordinarie adunanze, al Presidente, il quale con sua lettera circolare manifesta ai componenti il Corpo Accademico il cognome e nome e il grado del candidato, affinchè essi possano prendere le informazioni necessarie, e porsi in grado di dare con maturo consiglio il loro voto per l'ammissione. Allorchè il Presidente ne ha fatta la proposizione, ha luogo lo scrutinio fra gli Accademici professori della respettiva sezione, per decidere della idoneità del candidato. Per l'affermativa occorrono due terzi dei voti favorevoli. Ciò conseguito, il Candidato vien sottoposto al partito dello intero corpo, ed ottiene il grado accademico qualora riporti anche in questo secondo scrutinio due terzi di voti. Quante volte il numero dei Professori presenti non fosse divisibile per tre, e quindi non si potesse con esattezza determinare i due terzi dei voti richiesti, la frazione mancante dovrà intendersi a favore del candidato. (*Art.* 87.)

93 — Nella nomina degli Accademici professori è proibità l'*acclamazione*. (*Art.* 88.)

94 — Per l'ammissione ad Accademici di onore, basterà l'essere proposto da un professore o dal Presidente, e l'ammissione potrà aver luogo o per *iscrutinio* o per *acclamazione*. (*Art.* 89)

95. — Gli Accademici professori *residenti* sono 27; 9 della classe di architettura, 9 di quella di scultura, 9 di quella di pittura. Il numero degli Accademici professori *corrispondenti* è è illimitato. (*Art* 90.)

96. — Non potrà farsi la elezione di un nuovo Accademico professore, se non vi sia vacanza per morte o renunzia. (*Art.* 91.)

97 — Gli Accademici professori ora residenti, non ostante che il loro numero oltrepassi quello determinato dall' Art. 90, continueranno a fruire del titolo e delle attribuzioni di Accademici professori; ma non si potrà eleggere un nuovo Accademico residente che dopo la mancanza di due Accademici, fino a che il numero dei residenti non sia ridotto a 27. (*Art.* 92.)

98 — Ciascun Accademico ha un diploma, che dichiara la sezione alla quale egli appartiene, ed è firmato dal Presidente, contrassegnato dal Segretario e munito del sigillo dell' Accademia. (*Art.* 93.)

99 — Le adunanze sono *ordinarie* e *straordinarie.* (*Articolo* 94.)

100 — Le adunanze ordinarie si fanno per l' aggiudicazione dei premi, e v' intervengono i soli Accademici professori residenti. I Professori corrispondenti v'intervengono quante volte sono invitati dal Presidente. (*Art.* 95.)

101 — Le *straordinarie* hanno luogo quando interessi speciali inducano il Presidente a convocare il Corpo Accademico nella sua totalità, o in parte. (*Art.* 96)

102 — Le adunanze *ordinarie* degli Accademici professori sono sempre *generali*; le straordinarie possono essere anche parziali. (*Art.* 97.)

103 — Le adunanze generali non potranno formarsi se manchi il Presidente, e qualora gli Accademici non siano in numero almeno di 7 per sezione. (*Art.* 98)

104 — Le *parziali* saranno valide con la presenza del Presidente e di due terzi almeno degli Accademici invitati. (*Art.* 99)

105 — Tutte le adunanze devono essere *segrete.* (*Art.* 100)

106 — L' ultimo Accademico ammesso si presta alle incumbenze necessarie delle adunanze. (*Art.* 101.)

107 — Le adunanze sono convocate dal Segretario del Corpo Accademico a nome del Presidente, dal quale ne riceve l'incarico. (*Art.* 102.)

108 — Il Presidente ha la direzione di tutto ciò che riguarda l'Accademia, e non dipende da altri che dal Governo. (*Art.* 103.)

109 — Ha la facoltà di adunare il Corpo Accademico. (*Art.* 104.)

110 — Presiede alle adunanze del Corpo Accademico, ma senza voto, e ne espone il soggetto. (*Art.* 105.)

111 — Spetta ad esso il fare al Governo le proposizioni dei soggetti per gli impieghi vacanti; ma per la proposizione dei Professori incaricati di un insegnamento, sentirà e referirà il voto del *Consiglio Accademico.* (*Art.* 106.)

112 — Appartiene esclusivamente al Presidente l'amministrazione economica dell'Accademia. (*Art.* 107.)

113 — Il Consiglio Accademico dà il suo parere nelle cose sulle quali è consultato dal Governo, e su quelle di cui è detto nel presente Statuto. (*Art.* 108.)

114 — Si compone di 9 individui; tre per la pittura, tre per la scultura e tre per l'architettura. (*Art.* 109.)

115 — Tutti i professori Accademici possono essere eletti a far parte del Consiglio, ciascuno nella sezione alla quale appartiene secondo l'arte sua. (*Art.* 110.)

116 — Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno dal Corpo degli Accademici professori residenti, per mezzo di schede, sezione per sezione separatamente, e s'intendono scelti quelli che riuniscono più voti. (*Art.* 111.)

117 — L'ufficio dei componenti il Consiglio dura 3 anni; con questo però, che, alla fine di ogni anno, ne sia cambiato uno per sezione nel modo indicato dal regolamento. (*Art.* 112.)

118 — I componenti il Consiglio potranno esser rieletti per un altro triennio, dopo il quale avranno divieto per un anno (*Art.* 113)

119 — Ogni sezione ha un supplente, che è invitato nei casi d' impedimento di alcuno dei componenti la sezione stessa. (*Art*, 114)

120 — I supplenti saranno pur essi mutati ogni 3 anni. (*Art.* 115.)

121 — Affinchè le adunanze sieno legali è necessaria la presenza di sei consiglieri. Ma quando si tratti di affari che riguardino una sola sezione, il Presidente potrà interpellare solo quelli che appartengono a essa sezione. (*Art.* 116.)

122 — I pareri del Consiglio sono viuti a pluralità di voti. Nel caso di parità, il Presidente ne renderà conto in quei casi pei quali dovrà invocare una risoluziòne governativa. (*Art.* 117)

123 — Il Segretario registra e conserva gli atti del Corpo Accademico, e custodisce il sigillo della Accademia. (*Art.* 118.)

124 — Interviene alle adunanze, ma senza voto (*Art.* 119)

125 — Spetta ad esso il comporre un' orazione nella occasione della solenne distribuzione dei premi triennali; e qualora chieda di esserne dispensato, il Presidente propone al Ministro della pubblica istruzione la persona cui affidare un tale ufficio. (*Art.* 120.)

126 — Il Segretario del Corpo accademico è pure segretario del Consiglio accademico, e ne compila i processi verbali. Tiene i ruoli degli Accademici *Professori e di onore*. (*Art.* 121)

127 — Il Segretario della Presidenza ha le ingerenze amministrative, e tiene la corrispondenza del Presidente col Ministero. È pure Segretario del Consiglio dei maestri, e ne registra gli atti. (*Art.* 122)

128 — Provvede alle ammissioni degli alunni, invigila sulla condotta degli impiegati, sulla conservazione delle suppellettili dell'Accademia, e, per mezzo dell'Ispettore delle scuole, sulla disciplina. (*Art.* 123)

129 — Il corpo insegnante si compone dei Professori e degli aiuti. (*Art.* 124.)

130 — I quattro Professori insegnanti architettura, disegno, prospettiva e ornato, sono ciascuno indipendente nell'esercizio del loro insegnamento Ma poichè ciascuno dei predetti rami d'insegnamento si trova più o meno collegato con gli altri, così i quattro Professori formano nn Consiglio direttivo, che prende il nome di *Consiglio dei Maestri*. (*Art.* 125)

131 — Il Consiglio dei maestri propone i provvedimenti e le discipline onde possa procedere per la miglior via l'insegnamento. (*Art.* 126.)

132. — Il Consiglio si raduna ogni volta che uno o più dei suoi membri ne facciano richiesta al Presidente. (*Art.* 127.

133 — L'ispettore ha cura della esatta osservanza dei regolamenti disciplinari dell'Accademia. (*Art.* 128.)

134 — Invigila al buon ordine generale delle scuole, ed a quello delle gallerie dell'Accademia, dei chiostri della SS. Annunziata e dello Scalzo. (*Art.* 129.)

135 — Ha speciale incarico di regolare la condotta e il servizio dei custodi, dei modelli e degli altri inservienti; e di tutto rende conto al Presidente. (*Art.* 130.)

136 — Il primo custode, dipendente dall'Ispettore, ha la consegna e la responsbilità di tutta la suppellettile sì artistica che mobiliare dell'Accademia. Egli ha necessariamente l'abitazione nel locale dell'Accademia. (*Art.* 131.)

ACQUA POTABILE — V. Firenze: *Acqua potabile*.

AGRARIA.

1 — Considerando che in un Paese ove l'Agricoltura è l'arte più esercitata, sia necessario congiungere la scienza Agraria con la pratica; affinchè il migliore impiego del capitale e del lavoro non solo dia il maggiore prodotto, ma inoltre avvantaggi le condizioni morali e civili del possidente e del contadino. — Decreta: — È istituita in Firenze una Cattedra di Economia rurale. (*Decr.* 15 *Nov.* 1859 *Art.* 1.)

2 — Il Dott. Francesco Carega ne è nominato titolare col grado di Professore del R. Istituto Tecnico toscano. (*Articolo* 2.)

3 — Le lezioni saranno fatte nell'anno 1859-60 nelle sale del R. Istituto Tecnico toscano. (*Art.* 3)

4 — Gli Alunni dell'Istituto Tecnico e quelli del Liceo di Firenze che aspirano al conseguimento del Diploma di capacità in agrimensura, in tecnologia fisico-chimica, e respettivamente al grado di baccelliere, avranno l'obbligo di assistere alle lezioni di Economia rurale che sopra e di subir l'esame in questa disciplina. (*Art.* 4.)

5 — Considerando che allo scopo preso di mira con la Istituzione di una Cattedra di Economia Rurale in Firenze ampiamente provvede l'Istituto Agrario delle RR. Cascine dell'Isola. — Volendo ora uniformare il Liceo Fiorentino *agli* altri di Provincia. — Decreta: — Alla Cattedra di Economia Rurale istituita col Decreto del 15 Novembre 1859, viene sostituita una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino. (*Decr.* 26 *Gennaio* 1860 *Art.* 1.)

6 — Il titolare della Cattedra di che sopra avrà il grado di Professore del Liceo Fiorentino, e godrà lo stipendio annuo di lire millecinquecento. (*Art.* 2)

AGRARIO ISTITUTO — V. Istituto Agrario.

AGRONOMIA.

1 — Volendo a un tempo onorare l'Agricoltura e completare il R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze: — Decreta: — È aggiunta al R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze una sezione di Agronomia. (*Decr.* 10 *Marzo* 1860 *Art.* 1.)

2 — Fermo stante in ogni parte quanto è stabilito nei Decreti del 29 Novembre e 30 Dicembre 1859, il R. Istituto

agrario delle Cascine dell'Isola formerà la Sezione di Agronomia del R. Istituto di studi superiori di che al precedente articolo. (*Art.* 2.)

AIUTANTI DI CAMPO.

Per non distogliere di troppo gli Uffiziali chiamati a disimpegnare le funzioni di Aiutanti di Campo dallo esercizio di quanto concerne la istruzione pratica dell'Arma alla quale appartengono, e per lasciare ancora una via ad altri Uffiziali di godere quelle onorificenze che possono acquistarsi colla fiducia loro accordata da Uffiziali Generali, il Ministero della Guerra stima conveniente ed opportuno di prescrivere: — 1. Che la durata del servizio degli Aiutanti di Campo in questa loro qualità debba limitarsi ad un anno. — 2. Che la scelta di essi Aiutanti debba esser fatta dai Generali e Comandanti, che hanno diritto ai medesimi, nel Corpo o Brigate respettivamente comandati. — 3. Che gli attuali Aiutanti di campo debbano finire il loro servizio compiuto che abbiano l'anno ora per essi in corso, e tornare al corpo a cui appartengono. — 4. Che i Generali e Comandanti debbano fare per tempo a questo Ministero le loro proposizioni a favore di quegli Uffiziali cui bramassero destinare in surroga degli altri ai quali sia per scadere tale servizio. (*Circ. dei* 14 *Gennaio* 1860.)

ALABASTRO. — *Estrazione.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che i dazi elevatissimi imposti dal Decreto del 17 Dicembre 1854 sull'estrazione dell'alabastro greggio e abbozzato, dei lavori d'alabastro, e dell'ortaggio di ogni specie non nominata sono una manifesta violazione di quei principj di libertà commerciale, sui quali è basata la prosperità della Toscana: — Considerando che l'esperienza ha dimostrato i perniciosi effetti di

quei dazi; essendochè per questa causa il commercio degli anzidetti prodotti coll'estero è tanto scemato, che l'innalzamento del dazio ha arrecato una diminuzione anzichè un'aumento nell'entrata doganale: — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici. — Sentito il Consiglio dei Ministri. — Decreta. (*Decr. dei 5 Settembre* 1859 *in pr.*)

2 — Il dazio d'estrazione sull'alabastro greggio o abbozzato da lire tre il cento delle libbre, è ridotto a soldi dieci. (*Art.* 1.)

3 — Il dazio d'estrazione sui lavori d'alabastro da lire una il cento delle libbre, è ridotto parimente a soldi dieci. (*Art.* 2.)

4 — Il dazio d'estrazione sull'ortaggio di ogni specie non nominata da soldi cinque il cento delle libbre, è ridotto a due soldi. (*Art.* 3.)

ALLOGGI. — *Indennità.*

Il Ministro della Guerra volendo sciogliere alcuni quesiti mossigli di frequente circa alla indennità di alloggio, stima utile ed importante avvertire: — 1. Che la indennità di alloggio e mobilia, qual è indicata nella Tabella N. 13 delle disposizioni, istruzioni e tariffe de' 20 Dicembre 1859, debbono fruirla quelli Uffiziali ed Impiegati aventi il trattamento a seconda di esse tariffe, e che perciò è da escluderne chi dichiarò conservare gli antichi stipendi. — 2. Che i Sotto Uffiziali di qualunque grado, occupati a qualunque ingerenza, non han diritto alla nominata indennità, siccome quelli che debbono alloggiare nelle respettive caserme. Solo gli ammogliati, a'quali non possa assegnarsi una stanza nei quartieri militari, potranno essere indennizzati di L. 7. 84 al mese (L. 9. 6. 8) mercè in prima una dichiarazione del Corpo del Genio di non aver potuto provveder loro una stanza nei detti quartieri, di-

chiarazione ove appaia eziandio il visto del Commissario di Guerra. (*Circ. dei* 31 *Genn.* 1860.)

AMBULANZE MILITARI.

1 — Le Ambulanze Militari stabilite nei diversi Forti e Caserme dello Stato sono soppresse. (*Decr. dei* 3 *Maggio* 1859 *Art.* 1)

2 — Tutti i materiali ivi esistenti saranno consegnati alla Direzione dell' Amministrazione Militare. (*Art.* 2)

3 — Gl' Inservienti delle Ambulanze suddette passeranno al Corpo Sanitario. (*Art.* 3)

AMMINISTRAZIONE MILITARE. — V. COMMISSARIATO DI GUERRA, E MINISTERO DELLA GUERRA.

Nell' atto in che mi accingo a pubblicare all' Esercito le disposizioni sull' Amministrazione militare, approvate dal Governo con Decreto del 14 stante, ravviso non pur opportuno ma necessario richiamare l' attenzione della SV. Illustrissima su i principii che con le disposizioni stesse rimangono stabiliti, e che possono considerarsi siccome salde fondamenta su cui poggiar deve quell' ordinamento da me desiderato in tutta l' amministrazione medesima. — Dalla partizione degli offici incombenti al Ministero ed al nuovo Corpo del Commissariato di Guerra la SV. rileverà chiaramente come la Direzione dell' Amministrazione Militare cessi col primo Gennaio imminente di aver vita, e come appunto per questo, tanto i Commissariati quanto i Corpi vengano a tenere comunicazione diretta col Ministero della Guerra. — Siffatto innovamento di cose, tuttochè si debba per ora mandare ad effetto conservando gli antichi sistemi di contabilità, nondimeno è a riguardarsi siccome essenzialissimo ed utilissimo avvenimento nell' amministrazione dell' esercito, imperciocchè essa, e per la direzione

immediata del Ministero della Guerra e per le maggiori facoltà accordate ai Commissariati, procederà più franca e spedita, più conforme e più accomodata ai bisogni della milizia, e a mano a mano progredendo verso quella perfezione possibilmente maggiore, acquisterà sempre più quella stima e quella considerazione ond'è grandemente capace. — Il Ministero della Guerra mentre ha dovuto usare al nuovo Corpo del Commissariato tutta quella larghezza di attribuzioni necessaria ad assicurare sì la buona direzione dei servizi, sì il completo sindacato delle operazioni, ha voluto eziandio portare a quel grado di altezza, che le attribuzioni stesse concedono, i funzionari destinati a comporre esso Corpo. I quali il Ministero medesimo confida a ragione che operosamente ed in ogni parte corrisponderanno ai tanto gravi quanto delicati loro uffici, essendogliene arra valevole e la irreprensibile condotta, ed il molto zelo di cui han dato non dubbie prove fin quì. Ed è pur il Ministero anzidetto fiducioso ad un'ora che il personale incaricato della esecuzione dei servizi amministrativi, onde tratta il Capitolo nono delle preaccennate disposizioni, saprà anch'esso adempire alle non meno gravi ingerenze affidategli; e con la sua alacre operosità rendendo certa la felice riuscita dei servizi stessi saprà anco mostrar chiaramente che posson benissimo essergli attribuite facoltà maggiori delle presenti, secondo che collo svolgimento del sistema ora introdotto si ha in mente di fare. Da queste maggiori facoltà, ove sieno bene amministrate, emergeranno vantaggi sommi e all'erario e al benessere del soldato, ed infine lo esercito tutto, oltre che profittarne, raggiungerà viepiù quell'alto grado di reputazione che solo raggiungono gli eserciti capaci a bene amministrarsi da sè. — Ed a questo io mirando, a questo volendo con tutte le forze dell'animo pervenire, stimo opportuno significare solo una volta che, mentre sarò grato a coloro che daran mano al buono andamento dell'amministrazione militare, e mostreranno tenerla in pregio agevolandone lo studio ed aiutandone il per-

fezionamento, così saprò dirittamente sdebitarmi verso chi, o per non saperne o per altro, reputandola cosa accessoria nell'arte militare, volesse detrarre al suo merito. — Ma perchè giova supporre che non avrò luogo a muover querela d'inconvenienti siffatti, io mi accingo fidentemente a percorrere quella via di riordinamento per me tracciata, via che, ampliatasi da norme rettamente sicure, non può, come sopra è detto, non condurre a felicissimi resultati. — Che se per le vicissitudini trascorse non lievi ostacoli ci si parano innanzi, questi spronar ci debbono animosi alla meta; imperciocchè, se noi li superiamo, se tra mezzo ad essi conduciamo non pur normalmente le operazioni, ma e ne meglioriamo i sistemi, noi anco per questo lato aggiungeremo una alle tante e possenti prove di forza e di merito che abbiamo dato di potere degnamente sederci nella grande famiglia delle nazioni. — Fu un momento in cui a cagione degli innumerevoli movimenti inevitabili in un Esercito che dallo stato di pace passa repentinamente a quello di guerra, l'amministrazione militare si trovò sconvolta dalla piena di tante necessità e di tante operazioni alle quali non era minimamente preparata. Ora mi è lieto però soggiungere come, in grazia della non mai abbastanza lodata istituzione dei Depositi, resa vie più efficace da quella di un apposito Commissariato di Guerra, e mercè le cure che tutti ci siamo dati per riordinare e porre in evidenza la contabilità, che è lo specchio dell'amministrazione, potremo in breve dar conto al paese delle nostre gestioni, dimostrandogli chiaramente non pur lo ammontare delle spese, ma che è più, la cagione di ciascuna di esse. — È superfluo notare come al buon riuscimento della cosa occorra che i conti decorsi sieno ben tosto definitivamente assestati, e che quelli correnti sieno regolarmente tenuti. — Per questo appunto i Depositi rammentino, e già fu loro ordinato, che nel correr del primo trimestre del prossimo anno dovranno non solo aver completato l'assestamento della contabilità a tutto il 31 Dicembre, ma

averla liquidata eziandio, dacchè tenere in sospeso le gestioni è il massimo dei difetti dai quali un' amministrazione può essere sovvertita. — Ed i Signori Comandanti di Corpo eccitino i respettivi Comandanti delle Compagnie attive, primi fra gli Agenti della esecuzione dei servizi dell' amministrazione militare, a tenere in giorno i pochi registri che col sistema di contabilità in campagna sono loro affidati; così come ad esser pronti a trasmettere ai respettivi Depositi i debiti documenti tanto necessari a dar sesto alle cose. — Oltrechè raccomando loro di vigilare che ogni soldato sia munito del proprio libretto, e che questo sia tenuto al corrente, acciò e il soldato sappia ognora come viene amministrata la propria massa e si abbia all' occorrenza un mezzo di sicuro riscontro per verificare la contabilità in generale. — Raccogliendo il detto fin quì, il nuovo assestamento delle cose amministrative, già in gran parte iniziato, nè aprirà la via a scorgere più chiaro la dove è necessario il miglioramente, e l' amministrazione militare venendo dal lato suo ad acquistare largo campo a tutto vedere, a sindacar tutto, con sagace accorgimento renderà impossibile qualunque abuso. (*Circolare dei* 28 *Dicembre* 1859.)

AMNISTIA.

1 — Considerando che le condizioni di un Governo che raccoglie le universalità dei Cittadini nel pensiero supremo della indipendenza nazionale, lo pongono in grado di confermare la concordia degli animi tutti rivolti a quell' intento, facendo cessare gli effetti di ogni procedimento politico — Ha Decretato e Decreta: — È concessa amnistia a tutti coloro che si trovano prevenuti, accusati, condannati per delitti politici, o per trasgressioni al Regolamento di Polizia punitiva aventi del pari indole politica (*Decr.* 3 *Mag.* 1859. *Art.* 1.)

2 — Non sono compresi nella presente amnistia i preve-

nuti, accusati, o condannati per delitti o trasgressioni non aventi carattere politico, benchè concorrenti o connessi con delitto politco. (*Art.* 2.)

3 — I Tribunali e le Autorità competenti in ragione dei delitti o trasgressioni commesse, decreteranno sull' ammissione al godimento dell' amnistia. (*Art.* 3.)

4 — Niùn pregiudizio dovranno dal presente Decreto risentire i terzi che avessero diritto contro gli amnistiati a refezione di danni da farsi valere davanti ai Tribunali Civili. (*Art.* 4.)

5 — Un Decreto di Amnistia venne pubblicato dal Governo Provvisorio a favore di quegl' Individui, che furono accusati di delitti o trasgressioni politiche. Rimangono per conseguenza esclusi da quest' Amnistia i condannati, o prevenuti per cagione di delitti o trasgressioni comuni — VS Illustrissima sa che presso le nazioni più libere l' azione delle Leggi è più rispettata e forte che negli Stati governati dispoticamente; che il regno della libertà è il regno dell' ordine, e che l' indipendente e inviolabile esercizio del potere dei Magistrati è uno dei più grandi acquisti della moderna civiltà. Ogni rilassamento in proposito contradirebbe ai più urgenti bisogni del paese in questi giorni, nei quali l' Italia, non che voler rallentare i vincoli che sono necessario fondamento della Società, combatte per espellere il massimo principio di ogni disordine, la conquista degli stranieri, e il predominio di una Potenza, che con la forza ha per tanto tempo impedito l' ordinamento naturale e vero della nazione. — Pertanto alla esecuzione regolare del sopraccennato Decreto importa che VS. Illustrissima si ponga in grado di conoscere quali individui, appartenenti al suo Compartimento, possano invocare il benefizio dell' Amnistia, e il titolo del delitto per cui sono stati colpiti con pronunzia condennatoria o sotto la prevenzione del quale si sono allontati dalla Toscana. Sarà quindi cura di VS. di dare immediatamente alle competenti autorità di frontiera le istruzioni

e disposizioni opportune perchè, ove si presentassero individui non compresi nell' amnistia, sieno convenientemente avvertiti della vera loro situazione di fronte al Governo: situazione che li porta necessariamente o ad esser respinti dalla Toscana, o ad esser trattati secondo il disposto delle nostre Leggi, vale a dire ad esser posti in stato di detenzione, perchè possa aver luogo l' azione regolare della Legge: VS. potrà anche a tale oggetto, e in quanto possa occorrere, porsi in corrispondenza e in accordo con le altre Prefetture. — Il Governo Provvisorio richiama inoltre l' attenzione di VS. Illustrissima sopra l' arrivo e il movimento dei forestieri. Le istruzioni che esistono riguardo a questa materia vogliono esser especialmente osservati in quanto provvedono a quell' ordine che è necessario alla sicurezza sociale in qualunque forma di governo, e in qualunque tempo, e più in questo, nel quale anche quella parte d' Italia, che godeva delle franchigie costituzionali, limita temporaneamente l' esercizio di esse, per poter con più sicurezza raggiungere più alto scopo, l' indipendenza della nazione. — Perciò fa d' uopo vigilare sull' introduzione nel Territorio Toscano di Esteri privi di carte regolari, massimamente se si abbiano fondati timori che la loro presenza possa compromettere l' ordinato indirizzo della cosa pubblica. Ciò deve essere eseguito con modi lontani da ogni giusto rimprovero di vessazione o molestia non necessaria; ma nello stesso tempo l' azione del Governo deve essere ferma e decisa nel non permettere che nascano moti, nè di ritorno verso il passato, nè per indirizzarsi ad altra nuova via, fuori di quella che dal criterio e dal consenso della nazione oggi ne viene chiaramente additata. — VS. Illustrissima userà a riguardo dei Forestieri scevri da qualunque censura o sospetto quelle medesime facilitazioni che finora si sono praticate, specialmente riguardo al loro ingresso in Toscana dai luoghi situati in prossimità delle frontiere. La parola della Legge non può raggiungere il suo scopo senza le rette disposizioni dell' animo

e della mente di chi ha l'incarico e il dovere di applicarla con civile prudenza e fermezza. — Il Governo ha fiducia che l'opinione pubblica, non meno che il senno e l'opera di VS. Illustrissima, varranno a far sì che l'ordine e la libertà vadano di pari passo, come inseparabili appaiono questi due principii alla mente umana, se non è offuscata da triste passioni (*Circ. dei* 3 *Mag.* 1859.)

6 — Nella fausta occasione che la Maestà del Re VITTORIO EMANUELE accettò solennemente il voto deliberato dall'Assemblea del Rappresentanti della Toscana di far parte di un Regno forte sotto il di Lui Scettro Costituzionale; — Decreta: — È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale, o a condanna, o a pena per le trasgressioni di ogni maniera di cui siasi reso debitore fino al presente giorno, contemplate e punite sia dal Regolamento di polizia punitiva del 28 Giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore, o al medesimo sopravvenuti, eccettuato peraltro: — 1. la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la ritenzione per vendita, e la vendita di armi vietate di che nell'Articolo 87 del citato Regolamento del 1853; — 2. la delazione di dette armi vietate, quando sia connessa con un delitto; — 3. le trasgressioni contemplate dagli Art. 197 a 208 di detto Regolamento; — 4. quelle concernenti la regalia del tabacco; — 5. i contrabbandi di sale per imprese. (*Decr. dei* 6 *Sett.* 1859. *Art.* 3.)

7 — Chi intenderà di profittare del presente indulto, dovrà dentro il termine di un mese esibirne dichiarazione avanti il Tribunale competente. — A questo effetto durante il prefato termine resta sospeso ogni atto del processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione (*Art.* 4.)

8 — L'attuale indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese, all'interesse dei partecipanti alle multe, al rimborso delle spese processuali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni doganali, nè alla disposizione che pre-

scrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli strumenti serviti al contrabbando. (*Art.* 5.)

9 — Considerando che il solenne esperimento del suffragio universale avendo incontestabilmente consacrato l' assetto definitivo della Toscana, porge occasione al Governo d' aprire l' animo alla generosità senza pericolo dell' ordine pubblico, e di fortificare la concordia profittevole ai destini ormai inaugurati della Nazione, — Decreta: — Sono abolite tutte le procedure che per defezioni politiche si trovino pendenti fino al presente giorno presso l' Autorità Governativa coerentemente alla Legge del 16 Novenbre 1852 (*Decr.* 16 *Marzo* 1860. *Articolo* 1.)

10 — E condonata pienamente la pena a tutti coloro che furono già per le defezioni suddette condannati (*Art.* 2.)

ARCHIVIO DI GABINETTO.

1 — Visto il Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivi di Stato sull' Archivio di Gabinetto della cessata Corte Granducale; — Volendo provvedere alla custodia ed alla conservazione di questo particolare Archivio, ed aver notizia dei Documenti che contiene in conformità di quanto fu praticato per l' Archivio di Gabinetto della Corte Borbonica del già Ducato di Lucca, — Ordina quanto appresso: — L' Archivio di Gabinetto, che si trova ora riunito presso la Segreteria Intima della cessata Corte, passerà all' Archivio Centrale di Stato. (*Ord. Min.* 20 *Ottob.* 1859 *Art.* 1)

2 — La consegna di tutte le filze e carte, che lo compongono sarà fatta dall' Amministratore dei Palazzi e Ville dello Stato, al Soprintendente Generale degli Archivi con quelle formalità che da essi saranno reputate espedienti. (*Art.* 2)

3 — Il Soprintendente Generale degli Archivi, ricevute che avrà le suddette filze e carte, provvederà alla loro custodia, e ne farà esatto inventario da rimettersi al Ministero dell' In-

terno, il quale darà gli ordini opportuni sulla ulteriore destinazione di tali Documenti. (*Art.* 3.)

4 — Vista la Ordinanza ministeriale del 20 Ottobre con la quale venne prescritto che l'Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale fosse consegnato al Soprintendente Generale degli Archivi per essere custodito nell'Archivio centrale di Stato; — Vista la Officiale del Soprintendente generale degli Archivi del dì 24 Ottobre decorso in cui con nuovi argomenti convalidando quanto esponeva nel precedente suo rapporto citato nella medesima Ordinanza, scendeva nella conclusione che il suddetto Archivio di gabinetto non fosse da riunirsi all'Archivio centrale di Stato potendosi ritenere che contenga carte d'indole diversa da quelle che l'Archivio centrale è destinato pei regolamenti veglianti a ricevere; — Considerando che prima di portare ad esecuzione l'Ordinanza del 20 Ottobre decorso appariva utile il nominare una Commissione la quale si occupasse di esaminare l'indole delle carte che si custodivano nell'Archivio di gabinetto e di farne le convenienti separazioni. — Ordina quanto appresso: — Viene istituita una Commissione composta dei signori — Conte Demetrio Finocchietti Amministratore dei Reali Palazzi e Ville, e — Avvocato Tommaso Corsi, la quale farà l'inventario di tutte le filze e carte componenti l'Archivio di gabinetto della già Corte granducale, la classerà secondo i tempi a cui appartengono, e determinerà quali di esse possono inviarsi e rimettersi all'Archivio centrale di Stato, e quali custodirsi separatamente. (*Ord. Min.* 11 *Nov.* 1859 *Art.* 1.)

5 — L'esecuzione dell'Ordinanza ministeriale del 20 Ottobre decorso in quelle parti in cui non è modificata dalla presente, rimarrà sospesa fino a tanto che la Commissione non abbia eseguito il suo lavoro. (*Art.* 2.)

ARCHIVIO DI STATO IN PISA.

1 — Considerando come dopo aver dotate le Città di Firenze, Lucca e Siena di un Archivio di Stato, non può negarsi un tal decoro e benefizio a quella di Pisa, città di grandi memorie e di grandi monumenti, e che è sede della principale Università Toscana; — Considerando come sia conveniente l'assegnare all'Archivio Pisano un edifizio che corrisponda alla copia dei documenti ed alla loro sicurezza, non meno che alla dignità della istituzione e del paese; — Veduto il Rapporto del Prefetto di Pisa e del Soprintendente Generale agli Archivi dello Stato; — Decreta: — È istituito in Pisa un Archivio di Stato, a somiglianza di quelli già istituiti in Firenze, in Lucca e Siena; (*Decr.* 22 *Febb* 1860 *Art.* 1.)

2 — La Fabbrica che già servì all'Uffizio dei Fossi, e in cui ora risiedono la Sezione Amministrativa della Prefettura di Pisa, la Deputazione dei Fiumi e Fossi, ed il Corpo degli Ingegneri Compartimentali, è data al nuovo Archivio Pisano; (*Art.* 2.)

3 — All'Archivio di Stato in Pisa, costituito di tre Divisioni cioè: — Archivio Diplomatico, — Archivio della Repubblica, — Archivio della Città di Pisa durante il Principato, saranno riunite: — *a*) le pergamene sciolte, che si trovano negli Archivi o Istituti pubblici, applicando il Motuproprio Sovrano del dì 31 Dicembre 1778, che istituiva l'Archivio Diplomatico Fiorentino; — *b*) gli atti originali, e le deliberazioni e i carteggi degli Anziani di Pisa, che furono tolti dai Fiorentini nella prima e seconda soggezione della Repubblica Pisana, ed ora si conservano nell'Archivio Centrale di Stato in Firenze; — *c*) l'Archivio della Comunità di Pisa, tranne la parte moderna, che serve alla presente Amministrazione Municipale, a forma della Deliberazione di quel Magistrato del dì 15 Febbraio 1860; — *d*) l'Archivio della Prefettura, fino al 1814; — *e*) l'Archivio dell'Opera secolare della Primaziale,

a forma della Deliberazione Magistrale suddetta; — *f*) l'Archivio degli Spedali riuniti, lasciando all'Amministrazione quella parte che le sarà strettamente necessaria; — *g*) l'Archivio del Registro in quella parte che si referisce all'antica Gabella dei Contratti; — *h*) l'antico Archivio della Dogana; — *i*) l'Archivio del soppresso Ordine di S. Stefano. (*Art.* 3)

4 — Il Soprintendente Generale agli Archivi dello Stato proporrà in seguito quelle riunioni per le quali si possa meglio raggiungere l'intenzione del Governo, di costituire in Pisa un Archivio di Stato composto di tutti i Documenti storici che sono dispersi. (*Art.* 4)

ARCHIVIO DI STATO. — *Soprintendenza.*

Considerando essere razionale che gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue, come istituzioni che servono all'incremento degli studi storici ed artistici, siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, — Decreta: — La Soprintendenza Generale agli Archivi di Stato e la Direzione della Galleria delle Statue, passeranno, a datare dal 16 stante, dalla dipendenza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de'Lavori pubblici sotto quella del Ministero della Pubblica Istruzione. (*Decr.* 11 *Luglio* 1859.)

ARCISPEDALE DI S. M. NUOVA.

Il Ministero della Pubblica Istruzione — Ordina: — Che i Professori onorari dell'Arcispedale di S. M. Nuova debbono considerarsi per ogni effetto come Professori onorari del nuovo Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. (*Ordin. dei* 26 *Genn.* 1860.)

ARMATA. — V. Esercito.

ARNO. — V. NAVIGAZIONE.

ARRUOLAMENTO. — *Disposizioni diverse.* — V. RECLUTAMENTO — e VOLONTARII.

1 — Il Governo Provvisorio Toscano ha decretato e decreta: — Vengono restituiti frattanto in pieno vigore gli Articoli 2 e 11 dello Statuto fondamentale dal dì 15 Febbraio 1848 così concepiti: — ARTICOLO 2 — » I Toscani, qualun- » que sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto » della Legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi » dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egual- » mente ammissibili agli impieghi Civili e Militari. — ARTI- » COLO 11 — Le Leggi dell'Arruolamento militare sono ob- » bligatorie per tutti i Cittadini. (*Decr. dei* 30 *Aprile* 1859)

2 — Nella veduta di facilitare ai Coscritti destinati alle Bandiere il mezzo di affrancarsi dal Servizio Militare ogniqualvolta per le particolari circostanze si renda loro gravoso di assumerlo, e volendo sottrarli a quei gravi sacrifizi che la necessità non di rado ad essi impone in simili emergenze, — Decreta: — Quei Coscritti che bramano esonerarsi dal Servizio delle Armi potranno farlo mediante il versamento nella Cassa dell'Amministrazione Militare della somma di Lire duemilacento che servirà a provvedere un rimpiazzante. (*Decr. dei* 18 *Mag.* 1859.)

3 — Considerando come il contingente che doveva fornirsi all'Armata dal Reclutamento dell'anno corrente sia pressochè nella totalità passato alle Bandiere; — E ravvisando di altronde che lo scarso numero dei Coscritti che tuttora mancano a completarlo, è largamente compensato dai Volontari che con nobile entusiasmo da tutte parti accorrono ad ingrossare le file dell'Armata medesima; — Decreta: — I giovani compresi nel reclutamento del presente anno che si sono allontanati dalla Toscana per prender servizio in Piemonte, e combattere nella guerra dell'Indipendenza, e quelli che per al-

tre cagioni assentatisi non sono ora reperibili, verranno computati in diminuzione del contingente del respettivo Circondario, senza che i Coscritti che ad essi succedono in ordine di tratta siano chiamati a rimpiazzarli. (*Decreto dei* 30 *Maggio* 1859.)

4 — Il Decreto emanato il dì 12 del corrente mese di marzo fissando il numero d'uomini che debbono raggiungere in quest'anno le Bandiere nazionali, porge modo di compire senza indugio le operazioni del reclutamento. Altra volta mi credei in dovere di richiamare l'attenzione dei Gonfalonieri sulle ingerenze importantissime che la nuova Legge di reclutamento affidava alle Autorità municipali. Son certe che esse adempiranno con premura un incarico tanto geloso, e procederanno in tutto con la più scrupolosa giustizia. D'altronde il buono spirito delle popolazioni e le esenzioni che la Legge sanziona, faciliteranno d'assai l'applicazione, permettendo alle Deputazioni municipali di avere riguardo ad ogni sventura e ad ogni interesse degno di tutela. — Inoltre la durata del servizio attivo ridotta a cinque anni, mentre agevolerà le sostituzioni per cambio, non farà perdere al coscritto le consuetudini di famiglia o di lavoro; e compiuto il tirocinio della milizia, egli potrà tornare buono agricoltore e buon artigiano. È pur da notare che per la nuova Legge tutti i Cittadini sono obbligati al servizio militare in quella categoria in cui li pone la sorte, e questa eguaglianza universale rende men grave il tributo che esige la patria. Queste cose ho voluto notare alla SV. perchè aiuti a distruggere vecchi e nuovi pregiudizi, e mostri che non s'impongono al paese sacrifizi non tollerabili. Niuno saprebbe concepire un'Italia indipendente e libera senza armi proprie; e importa troppo di riparare agli errori dei Padri nostri che si condussero alle umiliazioni della servitù. — Lasciamo ai Governi antinazionali il presidio vergognoso delle masnade forestiere; la Italia, che si costituisce in Nazione vera, aspetta difesa efficace soltanto dagl'Italiani — Raccomando

quindi alle sollecitudini della SV. e della Deputazione municipale da lei presieduta, di provvedere in modo che tutte le operazioni del reclutamento si facciano nei termini assegnati, affinchè il compinto assetto dell'esercito non soffra ritardi. Se non è l'urgenza del pericolo che affretta, è certo il dovere che tutti abbiamo d'essere pronti ad ogni evento. La guerra non può meglio allontanarsi che col mostrare di non temerla. E questo noi Italiani dobbiamo fare. — Le Autorità municipali che per tanti modi si sono adoperate alla riuscita dell'impresa nazionale, saranno veramente benemerite della patria, se dopo aver raccolto i liberi suffragi dei cittadini spenderanno uguali cure nel coscrivere i soldati che debbono avvalorare e difendere il pubblico voto. (*Circ. dei* 17 *Marzo* 1860.)

ARTI BELLE — *Disposizioni diverse.*

1 — Considerando che in Toscana le arti belle furono sempre parte nobilissima della civiltà, e che un Governo Nazionale ha il dovere di proteggerle in quel solo modo che è degno di loro, chiamandole ad eternare i grandi fatti ed i grandi uomini, — Decreta: — A spese dello Stato saranno allogate agli Scultori e Pittori Toscani o Italiani domiciliati in Firenze, le seguenti opere d'arte: — *Opere di Scultura.* — 1. Due Statue equestri in bronzo che rappresentino una il Re Vittorio Emanuele, l'altra l'Imperatore Napoleone III da collocarsi in Firenze sulla Piazza dell'Indipendenza. I bassorilievi in marmo degli imbasamenti che esprimeranno fatti dell'ultima guerra, saranno allogati separatamente dalle Statue. — 2. La statua di Francesco Burlamacchi primo martire dell'unità Italiana, da erigersi in Lucca. — 3. La Statua di Sallustio Bandini fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena. — 4. La Statua di Leonardo Fibonacci instauratore degli studi algebrici in Europa, da erigersi in Pisa. — 5. Due Statue, una di Carlo Alberto, l'altra di Vittorio Ema-

nuele, da erigersi in Livorno. — *Opere di Pittura.* — 1. Quattro quadri storici figureranno altrettanti fatti gloriosi della Storia Italiana antica e moderna; e per questa l'uno mostrerà l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota la incompatibilità della Casa Austro-Lorenese, e l'altro il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degl'Inviati toscani che gli presentano il Decreto della unione della Toscana al Regno forte d'Italia. — 2. Quattro quadri di battaglie che riproducano le giornate di Curtatone, di Palestro, di Magenta e di S. Martino. — 3. Quattro quadri di costumi che rappresentino episodi militari dell'ultima guerra. — 4. Sei ritratti di Italiani illustri morti in questo decennio, che promossero cogli scritti il nazionale risorgimento: Vincenzio Gioberti, Cesare Balbo, Carlo Troya, Giovanni Berchet, Silvio Pellico, Giuseppe Giusti. — *Opere d' Incisione.* — 1. Al Professor Gustavo Bonaini è allogata l'incisione del ritratto di Vittorio Emanuele Re Eletto. — 2. Al Professor Filippo Livi è allogata la incisione del ritratto del poeta civile Gio. Battista Niccolini. (*Decr. dei* 23 *Sett.* 1859. *Art.* 1.)

2 — Le Statue, i Quadri storici e i Quadri di Battaglie si allogheranno per concorso sui modelli e bozzetti presentati all'Accademia delle Belle Arti di Firenze dentro due mesi dalla data del presente Decreto. I Quadri di costumi e i Ritratti si allogheranno direttamente ai pittori che ne faranno richiesta, sentita la Commissione, di che all'Articolo seguente. (*Art.* 2.)

3 — Per giudicare dei concorsi il Governo nominerà una Commissione, la quale oltre al giudizio artistico, stabilirà il prezzo e le condizioni di esecuzione dei Quadri e delle Statue, in seguito di che il Governo darà la Commissione. Per gli studi dal vero occorrenti per i Quadri di Battaglie sarà pagata ai Pittori una conveniente indennità non compresa nel prezzo del Quadro, (*Art.* 3)

4 — Considerando che il Decreto del dì 23 Settembre prossimo passato non provveda a incoraggiare tutti i rami

delle Arti Belle e singolarmente della pittura — Decreta: — Nella futura Esposisione della Società promotrice delle Belle Arti saranno acquistate dal Governo, sia nelle Sale della Società suddetta. sia negli Studi degli Artisti, sculture e pitture a olio di genere, non contemplate nel prefato Decreto, fino alla somma di lire italiane diciottomila. (*Decr. dei* 19 *Novem.* 1859. *Art.* 1)

5 — Inoltre sarà accordata la somma di lire italiane mille a chi presenterà il più bel lavoro di Litocromia, eseguito in Toscana, e sufficiente a dimostrare che quest'arte sia stabilita fra noi, e condotta al punto più alto in cui presentemente si può trovare all'estero. (*Art.* 2)

6 — Altra simile somma di lire mille italiane sarà erogata nell'acquisto di minuti lavori, come Incisioni, Acquerelli, Miniature ec., purchè pregevoli per singolar merito. (*Art.* 3)

7 — La Commissione nominata con Decreto dei 4 Ottobre passato per giudicare i Concorsi aperti dal Governo, proporrà al Ministero della Istruzione pubblica la scelta dei lavori da acquistarsi. (*Art.* 4)

ARTIGLIERIA — Costituzione

Sommario

Costituzione del Corpo R. di Artiglieria; num. 1 e seg.

Istruzioni sul riordinamento del Corpo suddetto

Del Comandante Superiore — Autorità ed attribuzioni; numero 15 e seg.

Carteggio dei Comandanti del Personale e del Direttore del materiale; num. 18.

Matricola degli Ufficiali; num. 19.

Assenza del Comandante Superiore; num. 20.

Del Direttore del materiale e dei Comandanti di Artiglieria da Piazza e da Campo; num 21 e seg.

Carteggio; num. 24.

Caso d'assenza; num. 25.

Autorità ed attribuzioni dei Comandanti l'Artiglieria da Campo e da Piazza; num. 26 e seg.

Carteggio; num. 28.

Passaggio dei sotto-ufficiali e soldati dell' Artiglieria da Campo all' artiglieria da Piazza e viceversa; num. 29.

Caso d'assenza dei Comandanti il Personale; num. 30.

Dei Comandanti locali di Artiglieria — Autorità ed attribuzioni; num. 31 e seg.

Carteggio; num. 33. e seg

Distaccamenti comandati da sotto-uffiziali in caso d'assenza dei Comandanti locali; num. 35 e seg.

Istruzione delle Guardie di Finanza e loro dipendenza dai Comandanti locali o di distaccamento; num. 38.

Carteggio dei Comandanti locali pel servizio del materiale; num. 39.

Brigate di Artiglieria — Autorità ed attribuzioni dei Comandi delle medesime; num. 40 e seg.

Carteggio; num. 42.

Promozioni; num. 43 e seg.

Mantenimento di numero nella Compagnia. Maestranze num. 47.

1 — Il Corpo Reale di Artiglieria s' intenderà costituito secondo gli specchi annessi al presente Decreto, di — uno Stato Maggiore del Corpo, — due Brigate da Campo di tre Batterie ciascuna, — due Brigate da Piazza di tre compagnie ciascuna, — una Direzione del Materiale e una compagnia Maestranze, — una compagnia Deposito (*Decr. dei* 21 *Genn.* 1860. *Art.* 1.)

2 — S' intendono aboliti i battaglioni Cannonieri Guarda Coste continentali, il di cui personale concorrerà alla formazione del nuovo Corpo di Artiglieria. — Il battaglione dei Cannonieri Guarda Coste Insulari, i posti di Castellani e di Tor-

rieri e quelli dei Cavalleggieri di Costa sono soppressi. — Le Guardie di Finanza, sul littorale dovranno alla occorrenza concorrere alla difesa del medesimo. (*Art.* 2.)

3 — La confezione delle buffetterie e coiami d'ogni specie non sarà più affidata all'Artiglieria, e ne assumerà l'incarico il magazzino di vestiario. — Il Corpo del Treno di Armata cesserà dall'attuale sua dipendenza dal corpo di artiglieria. — I Pompieri di Livorno e di Lucca vengono separati dal corpo di Artiglieria e saranno organizzati a cura dei Comuni respettivi in modo analogo ai Pompieri di Firenze. (*Articolo* 3.)

4. — La soppressione dei Cannonieri Guarda Coste Insulari, dei Cavalleggieri di Costa, dei posti di Castellani e di Torrieri, la confezione dei coiami per parte del magazzino del vestiario, e così pure la separazione del Corpo del Treno e dei Pompieri di Livorno e di Lucca dalla dipendenza dall'Artiglieria, saranno oggetto di ulteriori disposizioni di mano in mano che si presenterà l'opportunità. (*Art.* 4.)

5 — Lo Stato Maggiore comprenderà: (Specchio N. 1.) — 1. Comandante Superiore del grado di Tenente-Colonnello o Colonnello. — 1. Comandante delle due Brigate da Campo, del grado di Maggiore o Tenente-Colonnello. — 1. Comandante delle due Brigate da Piazza, del grado di Maggiore o Tenente-Colonnello. — 1. Direttore del Materiale, del grado di Maggiore. (*Art.* 5.)

6 — Verrà creato un Comitato Centrale il di cui ordinamento e funzioni saranno oggetto di speciali istruzioni (*Art.* 6.)

7. — Il Comandante Superiore avrà sotto la sua dipendenza il Materiale ed il Personale dell'Arma. (*Art.* 7.)

8 — Il Direttore del Materiale e i Comandanti dell'Artiglieria da Piazza e da Campo avranno autorità ed ingerenza nei respettivi rami di servizio a seconda delle istruzioni vigenti o di quelle che saranno emanate per cura del Ministero della Guerra. (*Art.* 8.)

9 — Sono istituiti Comandi locali a Livorno, Portoferraio, Orbetello e Piombino. — I Comandi locali di Livorno e di Portoferraio sono devoluti ai Maggiori Comandanti le Brigate di Artiglieria da Piazza. Quelli di Orbetello e di Piombino sono devoluti a due Comandanti di Compagnia da Piazza. — Dai Comandanti locali dipendono tanto il Materiale quanto il Personale dell' Arma nelle respettive Piazze, siccome sarà specificato nelle istruzioni. — La composizione dei Comandi e la forza dei distaccamenti che ne dipendono è stabilita dallo Specchio N. 6, il quale sarà modificato dal Ministero della Guerra a seconda dei casi. — Tutti i posti non menzionati nello Specchio N. 6, verranno disarmati, e presidiati, occorrendo, dalla Guardia di Finanza. (*Art.* 9.)

10 — Ogni Brigata di Artiglieria da Campo, e da Piazza sarà sotto gli ordini di un Maggiore. — Le Maestranze formeranno una sola compagnia dipendente dal direttore del materiale. — Il Deposito sarà formato in una sola compagnia; le sue funzioni saranno quelle determinate da speciali istruzioni. Dipenderà dal Relatore del Consiglio di Amministrazione di cui è caso nell'articolo seguente. — Gli specchi N. 2 3 4 e 5 determinano la formazione e la forza di ogni batteria e compagnia. (*Art.* 10.)

11 — Il Corpo Reale di Artiglieria avrà un solo consiglio di Amministrazione composto del — Comandante Superiore (Presidente) — Comandante l' Artiglieria da Campo, — Comandante l'Artiglieria da Piazza, — Maggiore Direttore del Materiale, — Direttore dei Conti, (Segretario.) — Le funzioni di Relatore saranno esercitate alternativamente di anno in anno dai due Comandanti dell'Artiglieria da Campo e da Piazza. (*Art.* 11.)

12 — Per le spese d' Uffizio del Comandante Superiore, dei Comandanti di Artiglieria da Campo, da Piazza e del Direttore del Materiale dovranno i Titolari conformarsi alle prescrizioni contenute nelle disposizioni, istruzioni e tariffe delle competenze militari del 20 Dicembre 1859 (§ 36) (*Art.* 12.)

13 — Il Comandante Superiore godrà di un soprassoldo annuo di L. 600 a titolo di rappresentanza. (*Art.* 13.)

14. Le paghe e vantaggi di cui deve essere provvisto il personale dell' Artiglieria consta dalle Tabelle (N. 4) pubblicate il 20 Dicembre 1859 (*Art.* 14.)

15 — Il Comandante Superiore avendo il Supremo Comando e la Superiore Direzione del Corpo R. di Artiglieria dovrà dare impulso a tutti egualmente i servizi dell' Arma ed invigilarne l' andamento onde ogni cosa proceda con regolarità ed armonia. — Egli compilerà di concerto co' Comandanti Superiori dell' Artiglieria da Campo e da Piazza gli stati caratteristici degli Uffiziali Superiori del Corpo, osservando le prescrizioni del Regolamento di disciplina e quelle della circolare N. 2 del 1.° Gennaio 1860 (Segretariato Generale) — Il Direttore del Materiale vi concorrerà per gli Uffiziali inferiori del Corpo. (*Istr. a seguito del Decr. dei* 21 *Genn* 1860. *sul riordinamento del R. Corpo di Artiglieria* § 1.)

16 — Tanto il Direttore del Materiale, quanto i Comandanti della Artiglieria da Campo e da Piazza riferiranno al Comandante Superiore ogni cosa notevole che avvenga sia nell' uno che nell' altro servizio. (§ 2.)

17 — Il Comandante Superiore nominerà fra gli Uffiziali del Corpo i membri delle Commissioni speciali a cui stimasse di affidare l' esame di alcuna questione concernente sia il Personale sia il Materiale del Corpo. — Il Carteggio col Ministero della Guerra per tutto ciò che concerne il servizio di Artiglieria sarà tenuto esclusivamente dal Comandante Superiore del Corpo. (§ 3.)

18 — Tutte le lettere d' Uffizio scritte al Direttore del Materiale e ai Comandanti del Personale dalle persone loro subordinate dovranno portare sulla sovra coperta » *Al Comandante Superiore* » coll' annotazione » *Materiale o Personale dell' Artiglieria da Campo o Personale dell' Artiglieria da Piazza.* » (§ 4.)

19 — La Matricola degli Uffiziali del Corpo sarà tenuta allo Uffizio del Comando Superiore. (§ 5.)

20 — In caso di assenza del Comandante Superiore sarà rimesso il Comando interinale all' Uffiziale Superiore più anziano fra i due Comandanti di Artiglieria da Piazza e da Campo. (§ 6.)

21 — Il Direttore del Materiale sarà capo del servizio del Materiale di Artiglieria; diramerà tutti gli ordini concernenti il Materiale di Artiglieria dello Stato, ed avrà sotto l'immediata sua autorità il Sotto-Direttore in Firenze, ed i Comandanti locali di Artiglieria per quanto concerne detto servizio nelle Piazze di Livorno, Portoferraio, Piombino e Orbetello. Ove il Direttore del Materiale fosse meno anziano di qualche Comandante locale gli ordini saranno emanati *d'ordine* del Comandante Superiore dell' Arma. (§ 7.)

22 — Egli veglierà pertanto sulla disciplina interna di ogni stabilimento, affinchè non s'introduca alcuna innovazione intorno ai metodi di fabbricazione stabiliti, nè si eseguisca alcun lavoro che da lui non sia stato ordinato ai respettivi Direttori e perchè l'esecuzione di quelli da lui ordinati proceda colla voluta regolarità, precisione ed economia, e secondo le migliori regole dell' arte e conformemente ai modelli, disegni e alle istruzioni approvate. (§ 8.)

23 — Veglierà acciò siano conservate a numero ed in buono stato le robe concernenti le dotazioni di materiale da guerra, delle piazze forti dei traini d'assedio e da campagna, dei Magazzini, degli Arsenali e di tutti i Depositi, che vengano ordinati dal Ministero; alla conservazione di disegni originali, modelli e campioni approvati dal Ministero, degli strumenti e bolli per collaudazione; non che alla custodia degli specchi di dotazione delle Piazze, della composizione dei traini d'assedio, di campagna e dei ponti militari; dei resultati degli esperimenti delle scuole di tiro, e finalmente a quella delle memorie e proposte concernenti il materiale. (§ 9.)

24 — Esso Direttore corrisponderà direttamente, a seconda delle istruzioni ricevute dal Comandante Superiore, co'Direttori degli Stabilimenti e Comandanti locali di Artiglieria ovunque ne senta il bisogno, ed occorrendo colle altre autorità militari ed anco colle civili amministrative. (§ 10.)

25 — In caso di assenza del Direttore ne farà le veci un altro Ufficiale Superiore residente in Firenze, a scelta del Comandante Superiore. (§ 11.)

26 — Il Comandante l'Artiglieria da Campo ed il Comandante l'Artiglieria da Piazza avranno sotto la dipendenza del Comandante Superiore, verso le Brigate poste sotto i loro ordini, tutte le attribuzioni analoghe a quelle dei Comandanti di Corpo fissate dal Regolamento di disciplina ora in vigore (§ 12.)

27 — Dessi dirameranno tutti gli ordini concernenti il Personale da loro dipendente e veglieranno al regolare andamento del servizio. (§ 13)

28 — Il Comandante dell'Artiglieria da Campo e quello dell'Artiglieria da Piazza corrisponderanno a norma dell'Istruzioni avute co' Comandanti delle frazioni di Artiglieria, distaccate nell'Interno; e co' Comandanti locali, co' Comandanti di Piazza; e colle autorità civili e militari per quanto concerne le loro attribuzioni. (§ 14.)

29 — I Comandanti dell'Artiglieria da Campo, ed i Comandanti dell'Artiglieria da Piazza concerteranno fra loro per i passaggi dall'una all'altra parte del Corpo. Dovranno sentire il parere de' Comandanti le Brigate. (§ 15.)

30 — I Comandanti Superiori dell'Artiglieria da Piazza e da Campo, residenti in Firenze, si surrogano vincendevolmente in caso di assenza. (§ 16.)

31 — I Comandanti di Artiglieria locali, sebbene appartenenti all'Artiglieria da Piazza, avranno il Superiore Comando del Materiale e del Personale di Artiglieria da Campo che si trovasse in una Piazza. (§ 17.)

32 — I loro ordini però relativi al personale di Artiglie-

ria da Campo saranno diramati per mezzo dei Comandanti la medesima i quali avranno il subordinato comando delle Truppe da loro dipendenti. (§ 18.)

33 — Tutto il Carteggio sì interno che esterno concernente il servizio del Materiale e del Personale dell'Arma e tutte le relazioni di servizio colle Autorità civili e militari della Piazza, spetteranno esclusivamente ai Comandanti locali di Artiglieria. (§ 19.)

34 — Però il carteggio riguardante il servizio interno, la disciplina, l'amministrazione ed istruzione dell'Artiglieria da Campo che trovasi a presidio nelle Piazze, sarà direttamente tenuto tra gli stessi Comandanti ed i Comandanti di Artiglieria da Campo; ma tale carteggio verrà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di Artiglieria (§ 20)

35 — Nelle Piazze in cui vi abbiano Distaccamenti di Artiglieria comandati da Sott'Uffiziali e non aggregati a Truppe d'Artiglieria comandate da Uffiziali, il Comandante locale di Artiglieria riunirà in se le attribuzioni del Comandante il Distaccamento. (§ 21.)

36 — I Comandanti locali di Artiglieria in caso di assenza saranno temporaneamente rimpiazzati nel Comando dall'Uffiziale più elevato in grado tra i presenti, ed in parità di grado dal più anziano, sia egli addetto al servizio del Materiale od a quello del Personale. (§ 22.)

37 — Le Compagnie da Piazza muteranno di presidio periodicamente, secondo le disposizioni date dal Ministero della Guerra. — I distaccamenti sul littorale saranno rilevati ad intervalli da regolarsi secondo le circostanze igieniche locali, od i bisogni del servizio. (§ 23.)

38. — Nei posti della costa presidiati dall'Artiglieria, questa avrà l'obbligo d'istruire nel servizio delle bocche a fuoco la Guardia di Finanza che vi fosse installata. — Per l'evenienza della difesa i Comandanti delle Piazze e Forti avranno sotto la loro dipendenza i posti limitrofi benchè presidiati to-

talmente dalle Guardie di Finanza, che per il loro servizio speciale continneranno però nell' attuale loro dipendenza (§ 24.)

39 — I Comandanti locali avranno carteggio coi Direttore del Materiale, residente in Firenze, ed a qnesti si dirigeranno per tutto ciò che concerne questo servizio. (§. 25.)

40 — I Comandi delle brigate di Artiglieria da Piazza e da Campo avranno sui loro dipendenti l' autorità de' Comandanti di Distaccamento, a tenore del Regolamento di Disciplina (§ 570 e 1196 e seguenti.) (§ 26)

41 — Essi adempiranno verso i propri Comandanti Superiori a tutti i doveri prescritti verso i Comandanti di Corpo, tenendo conto di quanto è stabilito per le relazioni co' Comandanti locali. (§ 27.)

42 — Il Carteggio che i Comandanti di Artiglieria da Campo e da Piazza hanno direttamente coi Comandanti dei Distaccamenti sarà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di Artiglieria (come all' Art. 13 § 20) (§ 28.)

43 — Le promozioni fino al grado di Foriere Maggiore inclusivamente sono fatte dai Comandanti respettivi nell' Artiglieria da Piazza da Campo e della Maestranza (§ 29.)

44 — Il Foriere e Sergenti contabili addetti al Materiale potranno esser tratti dal totale dell' Arma. (§ 30.)

45 — I Cannonieri di prima Classe saranno tratti d' ora innanzi da quelli di seconda Classe presenti sotto le armi, sia che qnesti appartengano alla categoria d' ordinanza, sia che appartengano alla categoria provinciale, per ordine di anzianità a cui non sarà derogato che in caso di demerito. (§ 31.)

46 — Le promozioni concernenti i Sott' Ufficiali addetti allo Stato Maggiore del Corpo saranno fatte dal Comandante Superiore tra i militari dell' Arma tutta, e ne sarà trasmessa copia al Deposito cui sono aggregati per l' opportuna variazione. (§ 32)

47 — La Compagnia Maestranze sarà mantenuta a numero con passaggi di cannonieri tratti dalle Batterie da Campo

e da Piazza scelti fra i più anziani e robusti, di buona condotta, e che abbiano i requisiti pel servizio speciale. — I Sott'Uffiziali saranno pure tratti dai Sott'Uffiziali del Corpo idonei al servizio proprio. (§ 33.)

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA.

Sommario.

sui due voti emessi dall' Assemblea nazionale nelle Tornate del 16 *e* 20 *Agosto*, num. 112.

Indirizzo del Governo al Re perchè accolga i voti della Toscana, num. 113.

Risposta di S. M. il Re, num. 114.

Proclama sull' accettazione dei voti della Toscana per parte del Re, num. 115.

Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri all' Assemblea Toscana, letto nell' Adunanza dei 7 *Novembre* 1859, num 116.

Rapporto del Deputato Galeotti Relatore della Commissione incaricata di riferire sulla Proposta del Governo sopra la nomina del Reggente, letto nell' Adunanza dei 9 *Nov.* 1859, num. 117.

Deliberazione dell' Assemblea, num. 118 119.

Memorandum del Governo della Toscana ai principali Governi di Europa relativo al voto dell' Assemblea Toscana nella Tornata del 9 *Novembre*, num 120.

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che tra i Pareri dati dalla Consulta al Governo avvi pur quello che debbasi attivare la Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 procedendo alla formazione immediata delle Liste Elettorali. — Considerando che tale Parere ha per scopo di provvedere il Paese di un' Assemblea di Rappresentanti la quale possa emettere un Voto legittimo sulla sorte definitiva della Toscana. — Considerando che le dichiarazioni fatte da S. M. l' Imperatore NAPOLEONE III. e quelle emesse nel Parlamento Inglese dai Ministri della Regina assicurano che si terrà conto dei Voti espressi nei modi legittimi dagl' Italiani. — Considerando che a questo solo provvedimento non si arresta il Governo il quale ha inviato e invierà Rappresentanti alle Corti di Europa per far valere i bisogni e i diritti della Toscana. — Considerando che tutto ciò resterebbe inutile se non fosse religiosamente conservato l' ordine pubblico, poichè qualunque siasi perturbamento

scemerebbe l' importanza del Voto da emettersi, e ci toglierebbe l' assistenza sia per parte del RE VITTORIO EMANUELE, il quale non mancherà di fare quanto potrà in favore nostro, sia per parte degli altri Potentati che non possono volere disgiungere l'assestamento dell' Italia dalla Pace Europea. — Decreta. (*Decr. dei 15 Lug.* 1859 *in pr.*)

2 — La Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 è applicata per la elezione dei Rappresentanti della Toscana che devono emettere il Voto sopra la sorte futura dello Stato. (*Art.* 1.)

3 — I Prefetti procederanno immediatamente a ordinare ai Gonfalonieri di formare senza ritardo le Liste Elettorali. (*Art.* 2.)

4 — Un successivo Decreto stabilirà tutto ciò che riguarda i termini, e le norme per una sollecita formazione delle Liste Elettorali. (*Art.* 3)

5 — Il Governo della Toscana — Visto il Decreto de' 15 Luglio corrente che ordina l' attivazione della Legge del 3 Marzo 1848. — Considerando che l' urgenza di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti obblighi ad abbreviare i termini assegnati dalla Legge del 3 Marzo 1848 per la formazione delle Liste Elettorali, ed a fare alcune variazioni e disposizioni volute dalle specialità del presente stato delle cose, — Decreta. (*Decr. dei* 16 *Lug.* 1859 *in pr.*)

6 — S' intende attivato con la Legge del 3 Marzo 1848 anco il Decreto del 26 Aprile dell' anno stesso. (*Art.* 1.)

7 — Il Gonfaloniere che presiede il Collegio Elettorale ai termini dell' Art. 53 della precitata Legge del 3 Marzo esercita il diritto di Elettore nel Collegio stesso. (*Art.* 2.)

8 — Entro otto giorni dal presente Decreto, i Gonfalonieri avranno formato le Liste Elettorali nei modi prescritti dall'Articolo 14 all' Art. 20 della Legge predetta. (*Art.* 3.)

9 — Il Possessore di Beni-Stabili che potrà esercitare il Diritto Elettorale in un luogo diverso da quello della sua dimora, dovrà rimettere una dichiarazione in scritto alla Can-

celleria della Comunità ove intende dare il suo Voto, ed una altra simile alla Cancelleria della Comunità ove ha la sua dimora, entro sei giorni dal dì della pubblicazione del presente Decreto: resta fermo in ogni rimanente il disposto dell'Art. 12 della Legge Elettorale. (*Art.* 4.)

10 — Le Liste appena compilate saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento, o al Sotto-Prefetto del respettivo Circondario nel termine di due giorni con le osservazioni dei respettivi Gonfalonieri. (*Art.* 5.)

11 — Entro quattro giorni i Prefetti e Sotto-Prefetti procederanno alla generale revisione delle Liste a loro trasmesse ai termini dell'Art. 21 della detta Legge. (*Art.* 6.)

12 — I Prefetti e Sotto-Prefetti compita tale revisione in detto termine, manderanno immediatamente le Liste purificate e corrette ai Gonfalonieri perchè esse siano affisse alla Porta degli Uffizi Comunitativi, a norma e per gli effetti voluti dagli Art. 23 e 24 della Legge Elettorale. (*Art.* 7.)

13 — Etro tre giorni dall'affissione delle Liste avrà diritto a ricorrere al Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura chiunque ne fosse stato escluso indebitamente, o inscritto inesattamente; e il Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura deciderà nel termine di tre giorni dalla presentazione del Ricorso. — A questo effetto speciale sarà formato in ogni Circondario di Sotto-Prefettura un Consiglio composto del Sotto-Prefetto, del Pretore e del Delegato del luogo di residenza del Sotto-Prefetto. (*Art.* 8.)

14 — Le decisioni dei Consigli di Prefettura o di Sotto-Prefettura saranno immediatamente affisse alla Porta della Prefettura o Sotto-Prefettura; e tale affissione terrà luogo di Notificazione. (*Art.* 9.)

15 — I Giudizi del Consiglio di Prefettura o di Sotto-Prefettura sono appellabili ai Tribunali di prima Istanza del luogo ove risiedono detti Consigli. (*Art.* 10.)

16 — L'appello dovrà essere fatto dentro due giorni, ac-

compagnato dai Documenti giustificativi e dovrà essere notificato dentro tre giorni tanto al Prefetto o Sotto-Prefetto, quanto alla parte interessata. (*Art.* 11)

17 — La Sentenza del Tribunale di prima Istanza terrà luogo di biglietto personale per essere ammesso alla votazione secondo l'Art. 47 della precitata Legge. (*Art.* 12)

18 — Due giorni dopo la spirazione del termine a pronunziare sui Ricorsi, il Prefetto e Sotto-Prefetto invieranno ai respettivi Gonfalonieri la Nota dei nomi da aggiungersi o correggersi nelle Liste Elettorali: dei quali nomi il Gonfaloniere formerà e affiggerà dentro due giorni una Lista supplementaria. (*Art.* 13.)

19 — Gli Articoli della Legge Elettorale sono abrogati nelle parti in cui siano contrari al presente Decreto. (*Art.* 14)

20 — Importando grandemente al Governo di facilitare il concorso degli Elettori alle elezioni, ingiunge alla SV. a proporre senza indugio quelle divisioni dei Collegi Elettorali del suo Compartimento in Sezioni di Collegio, che dopo i concerti presi con le Autorità Comunali saranno reputate più convenienti. Perchè poi tutte le osservazioni prescritte dalla Legge sieno compiute nei termini stabiliti, la SV. è autorizzata a valersi di tutti i mezzi necessari senza bisogno di altra preventiva domanda. — Il Governo confida nella SV. per essere secondato nelle sue intenzioni a questo proposito. Ella comprenderà quale atto saranno chiamati a compiere gli Elettori, e da questo potrà rilevare quanto importi che le cose siano condotte con sollecitudine e insieme con perfetta legalità. Ella adunque risponderà compiutamente alle esigenze del momento, se varrà a condurre le Elezioni nei termini stabiliti ed in mezzo alla calma che sola può farle autorevoli. — Tenga informato questo Ministero del procedimento delle operazioni preparatorie delle Elezioni nel suo Compartimento, e non esiti a prendere quei provvedimenti d'urgenza che valgano ad abbre-

viare le difficoltà e a togliere di mezzo gli ostacoli. (*Circ. del* 17 *Lug.* 1859)

21 — Il Governo della Toscana — Considerando che sia espediente l'accelerare quanto più si può le Elezioni dei Rappresentanti della Toscana senza pregiudicare le guarantigie competenti agli Elettori. — In aggiunta e modificazione del precedente Decreto del 16 Luglio. — Decreta (*Decr.* 22 *Lug.* 1859 *in pr.*)

22 — Le Liste elettorali saranno affisse dai Gonfalonieri entro il 25 del corrente mese alla porta degli Uffizi Comunitativi ove rimarranno fino al giorno delle elezioni a norma e per gli effetti degli Articoli 23 e 24 della Legge elettorale. (*Art.* 1.)

23 — La copia di queste Liste sarà trasmessa dai Gonfalonieri entro due giorni dall'affissione ai Prefetti e ai Sotto Prefetti, i quali avranno l'incarico entro due altri giorni di radiare i nomi di quelli che fossero stati condannati dalle Corti di appello, a tenore dell'Articolo 8 lettera (*g*) della Legge elettorale. (*Art.* 2.)

24 — È tolta la formalità della notificazione dell'appello de'ricorrenti esclusi al Prefetto e al Sotto Prefetto: e ciò in deroga parziale all'Articolo 11 del Decreto del 16 Luglio corrente. (*Art.* 3)

25 — I Tribunali di Prima Istanza decideranno sugli appelli entro il 5 di Agosto, a norma dell'Articolo 42 della Legge elettorale (*Art.* 4.)

26 — Il Ministro dell'Interno è autorizzato a fare con sua Ordinanza pel Compartimento di Grosseto quelle eccezioni che sono necessarie perchè l'applicazione della Legge e Decreti elettorali possa conciliarsi con le circostanze della Maremma. (*Art.* 5.)

27 — Ogni Elettore in più collegi che avrà fatta la dichiarazione prescritta dall'Art. 4 della Legge del dì 16 Luglio corrente, dovrà esibire il certificato di tal dichiarazione del

Cancelliere Ministro del Censo della Comunità dove ha rinunziato ad esercitare il diritto elettorale, per poter votare nel Collegio da Lui prescelto; Rimanendo così intieramente abrogato l'Articolo 12 della Legge del 3 Marzo 1848. (*Art.* 6)

28 — Il Governo della Toscana — Considerando che i Toscani sieno nella suprema necessità di deliberare sul definitivo assetto politico della Toscana; — Considerando che l'Assemblea convocata a questo solo oggetto non esprimerebbe abbastanza i legittimi voti del Paese quando fosse composta di Rappresentanti nel numero stabilito dalla Legge Elettorale del 3 Marzo 1848, la quale serve di base legale alle imminenti elezioni; — Considerando che un'altra ragione di crescere il numero dei Rappresentanti emerge da ciò che una sola è l'Assemblea che deve pronunziare un atto così solenne; — Considerando che raddoppiando il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Legge Elettorale si viene a comporre un'Assemblea proporzionata alla estrema importanza del suo mandato popolare, e sufficiente a dare le guarentigie che nei casi ordinari vengono da un Parlamento diviso in due Camere; — Considerando che oltre a questo importante aumento di Rappresentanti occorreva ancora di portare altre modificazioni alla Legge Elettorale, — Decreta: (*Decr. dei* 24 *Lug.* 1859 *in pr*)

29 — I Rappresentanti della Toscana verranno eletti per distretti o per sezioni collegiali nei modi che saranno indicati in appresso. (*Art.* 1.)

30 — Ogni Collegio di elettori nomina due rappresentanti. (*Art.* 2.)

31 — È tenuta ferma la divisione della Toscana agli effetti elettorali in distretti, e sezioni di distretto, nel modo tracciato nella tavola inserita nell'Articolo 2 della Legge Elettorale. (*Art.* 3)

32 — A cura del Gonfaloniere della Comunità che dà il il nome al Collegio elettorale, dovrà destinarsi un locale posto nel circondario della Comunità stessa, ove gli Elettori si re-

cheranno a rendere il voto. — Nelle Comunità urbane ove più sono i Collegi elettorali, il Gonfaloniere destinerà i locali per le adunanze di ciascun Collegio. (*Art.* 4.)

33 — Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente in un Collegio solo. (*Art* 5)

34 — Il Gonfaloniere del capoluogo del Collegio presiede questo, assistito da due Priori, o in mancanza loro da due Consiglieri municipali i più anziani di ufficio. (*Art.* 6.)

35 — Un Notaro nominato dal Gonfaloniere, o in sua vece il suo Segretario, disimpegna le funzioni di Segretario del Collegio elettorale e tiene il processo verbale. (*Art.* 7.)

36 — Nelle Città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno de' Priori o Consiglieri municipali per ordine di anzianità di ufficio. (*Art.* 8)

37 — I Priori o Consiglieri Municipali che assistono in ogni Collegio il Gonfaloniere, disimpegneranno gli ufficii di squittinatori. (*Art.* 9.)

38 — Nel giorno stabilito per l'elezione dei Deputati, i locali destinati alla votazione saranno aperti alle ore sei del mattino. Vi si troveranno presenti il Presidente del Collegio con gli altri componenti il Seggio e col Segretario (*Art.* 10.)

39 — Niuno avrà accesso nei luoghi destinati alla votazione, se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere del capoluogo del Collegio. — Potrà però esservi ammesso chi si presenta munito di una Sentenza dei Tribunali di Prima Istanza che lo dichiari far parte del Collegio. (*Art.* 11.)

40 — Nei luoghi delle adunanze del Collegio saranno affisse le liste elettorali di tutti i Collegi del distretto, non che le Leggi e i Decreti elettorali. (*Art.* 12.)

41 — Il banco della presidenza sarà collocato in guisa

che gli Elettori vi possano circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio. (*Art.* 13)

42 — Prossima al banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori a vista del seggio scriveranno il loro suffragio. (*Art.* 14)

43 — Sul banco della presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede. (*Art.* 15.)

44 — Ogni Elettore appena comparso, si presenterà al seggio della presidenza, vi deporrà il suo biglietto d'ingresso e riceverà una scheda aperta nella quale scriverà i nomi di due cittadini a cui intende di conferire il mandato di Rappresentante all'Assemblea Toscana. — Quando l'Elettore sia illiterato farà scrivere segretamente la sua scheda da persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il seggio. — Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata. (*Articolo* 16.)

45 — I Rappresentanti possono essere scelti tra gli Elettori nei diversi Collegi del distretto a cui l'Elettore appartiene, purchè abbiano compiuto l'età di anni 30, oppure tra quelli che sebbene non inscritti nelle liste elettorali del distretto hanno nel distretto una rendita imponibile non minore di L. 150; purchè siano Toscani, di età non inferiore ad anni 30, e non abbiano riportato condanne per delitti, non politici, a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza. (*Articolo* 17.)

46 — Il Segretario avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà in fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma. (*Art.* 18.)

47 — Dopo che l'Elettore avrà dato il suo voto, se vuol partire, il Presidente gli restituirà il biglietto d'ingresso, avvertendolo di ripresentarsi al Collegio la mattina immediatamente successiva per tornare a votare, nel caso che dalla prima votazione non si avessero elezioni. (*Art.* 19)

48 — Due almeno dei membri componenti il seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio. (*Art.* 20.)

49 — Alle otto pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del loro numero accertato sarà fatta menzione nel processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio. (*Art.* 21.)

50 — Aperta l' urna contenente le schede raffronterà il numero di queste col numero dei votanti. (*Art.* 22.)

51 — Il seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel processo verbale. (*Art.* 23.)

52 — Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio. (*Art.* 24.)

53 — Uno degli squittinatori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, e aperte le passerà al Presidente che ne farà lettura a voce alta. (*Art.* 25.)

54 — Il seggio radierà dalle schede i nomi inscritti oltre i primi due: non conterà le schede in bianco, non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l' individuo al quale vogliono applicarsi — Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel processo verbale. (*Art.* 26.)

55 — Uno degli squittinatori ed il Segretario tengono nota dello spoglio dello squittinio. (*Art.* 27.)

56 — Finito lo spoglio delle schede il Presidente le farà abbruciare, e renderà noto a quelli che sono presenti il risultato dello squittinio. Quindi dichiarerà se vi sia stato o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione. (*Art.* 28.)

57 — Quando sia concorso a dare il voto il terzo almeno degli elettori, sarà eletto quegli che riunirà la metà più uno dei voti dati. (*Art.* 29.)

58 — Se nel primo giorno non si ebbero elezioni, o fu eletto un solo Rappresentante, il Presidente pronunzierà i nomi

dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per essere proposti allo squittinio nel giorno successivo. (*Articolo* 30)

59 — Se l'elezione non ebbe il suo effetto per ambedue i Rappresentanti da eleggersi, i candidati da proporsi al secondo squittinio saranno i quattro che ottennero maggior numero di voti nel primo giorno. Se rimarrà ad eleggersi un solo Rappresentante, i candidati saranno i due che ottennero maggior numero di voti. I suffragi degli elettori nel primo caso non potranno esser dati che a due dei quattro candidati come sopra indicati, nel secondo, non potranno esser dati che all'uno dei due. (*Art.* 31.)

60 — La elezione in questo secondo squittinio sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti. (*Art.* 32.)

61 — Se vi sarà parità di voti tra coloro che nè ottennero il maggior numero nel primo squittinio, ancorchè siano più di quattro e respettivamente più di due, potranno essere tutti proposti al secondo squittinio. Anco in questo caso l'elezione sarà fatta alla semplice maggiorità di voti. (*Art* 33)

62 — Se il resultato del secondo squittinio porterà parità di voti tra due o più candidati, la sorte deciderà (*Art.* 34.)

63 — Il secondo squittinio procederà colle medesime norme indicate per il primo. Il Presidente del Collegio, pubblicato il resultato dell'elezione, dichiarerà chiuso il Collegio elettorale, e rimetterà alle Prefetture o Sotto Prefetture i processi verbali delle Adunanze e tutte le carte relative alle eseguite operazioni elettorali. (*Art.* 35.)

64 — Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'Adunanza. — Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'Adunanza e di tutto verrà fatto menzione nel processo verbale. (*Art.* 36.)

65 — Gli Articoli 85, 86, 87, e 88 della Legge Elettorale sono mantenuti in pieno vigore. (*Art.* 37)

66 — In modificazione degli Articoli 89 e 90 della Legge Elettorale, il Ministero dell'Interno avrà cura di tutelare come sarà conveniente la piena libertà dei Collegi elettorali e l'ordine pubblico. (*Art.* 38)

67 — L'Assemblea dei Rappresentanti è la sola Autorità competente per decidere sulla validità dell'elezioni e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità. (*Art.* 39)

68 — I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori, Delegati e i loro dipendenti in uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitato le loro funzioni dentro l'anno. (*Art.* 40.)

69 — Sono mantenuti in vigore gli Articoli 96 e 97 della Legge Elettorale, salvo che alla pena della detenzione nella Fortezza di Volterra da uno a tre anni minacciata nell'Articolo 96 è sostituita la pena della Casa di forza da uno a due anni. (*Art.* 41.)

70 — Sono eligibili all'Assemblea dei Rappresentanti quelli che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori, e quelli che presentemente sono Consultori di Governo. (*Art.* 42.)

71 — L'Articolo 93 della Legge Elettorale è abolito. (*Articolo* 43)

72 — Tutti i pubblici Impiegati i quali pagano una Tassa personale o di famiglia non inferiore alle Lire dieci hanno diritto ad essere inscritti nelle Liste Elettorali del luogo ove dimorano per ragioni d'impiego qualunque sia il tempo in cui si trovano in detto luogo. (*Decr. del* 28 *Lug.* 1859)

72 — Il tempo delle elezioni si avvicina ed il Governo sente troppo la necessità che esse riescano l'espressione piena e sincera della pubblica opinione, per rimanersi dal raccomandare alla SV. di darsi ogni impegno perchè il concorso degli elettori sia quale è richiesto dall'importanza del suffragio che dovranno emettere. Il Governo vuol lasciare intiera ai Cittadini la libertà nella scelta dei loro Rappresentanti, ma crede suo dovere l'ammonirli sulla gravità del mandato che sarà da

essi conferito agli eletti. Si tratta di far manifesti all' Europa i voti della Toscana sopra i suoi futuri destini, si tratta di far conoscere all' Italia quanto e come i Toscani vogliono essere Italiani. Qualunque sia per essere il valore che si darà a questi voti, è però certo che la loro autorità sarà tanto maggiore, quanto più spontanei e numerosi concorreranno gli elettori ai Collegi Elettorali. È questo un dovere civile che ognuno deve sodisfare secondo la sua coscienza, perchè da queste elezioni è interesse di tutti che esca veramente la voce del paese, e non la parola di un partito. Non è un Ministero che interroga gli elettori per saper se possiede la loro fiducia; ma è la patria che chiede il suffragio dei cittadini per recarlo là dove si libreranno le sorti dei vincitori e dei vinti, e si darà assetto alle cose d' Italia. Felicitiamoci di esser venuti a tempi in cui questi voti sono possibili ed hanno speranza di essere esauditi. Nel 1815 le parti furon fatte senza questi consulti di popoli; se oggi i popoli mai rispondessero all' invito, e non sapessero esprimere con tranquilla fermezza i desideri loro, sarebbero colpevoli ancorchè a quei desideri non si volesse far ragione, contro ogni nostra espettativa. — La SV. ponga ogni studio per far comprendere questi concetti ai suoi amministrati, e coi mezzo dei Gonfalonieri eccitì gli elettori a concorrere numerosi alle elezioni e ad intendersi fra loro sulla scelta dei Rappresentanti per impedire la dispersione dei suffagi. — Per assicurar poi la libertà delle elezioni con quell'unica forza pubblica che tutela senza sospetto, la SV. procurerà che per il giorno in cui saranno convocati i Collegi la Guardia Nazionale sia in grado di prestare il servizio nelle sale delle elezioni, affrettando per quanto è possibile il suo riordinamento nelle Città ove fu istituita — Fidando che la SV. voglia tenermi informato di tutto quello che si riferisce a queste elezioni, le quali sono ora il primo pensiero del Governo, mi pregio ecc. (*Circ.* 27 *Lug.* 1859)

73 — Il ricorso contro le radiazioni dalle Liste Elettorali

eseguite dai Prefetti o Sotto-Prefetti a norma dell' Art. 2 del Decreto del 22 Luglio corrente dovrà interporsi dagl' interessati avanti i Tribunali di Prima Istanza del luogo di residenza della Prefettura e Sotto-Prefettura entro il due Agosto prossimo. (*Decr. dei 28 Lug.* 1859 *Art.* 1.)

74 — I Tribunali di prima Istanza decideranno inappellabilmente sui medesimi entro il cinque d' Agosto osservati i modi e le forme prescritte dall' Art. 42 della Legge del 3 Marzo 1848. (*Art.* 2.)

76 — Il Decreto governativo del 16 Luglio corrente stabilisce che i ricorsi ai Consigli di Prefettura e di Sotto-Prefettura si faranno soltanto per iscrizioni irregolari e per esclusione indebita dalle liste. — Quali siano le irregolarità delle iscrizioni e quali l' esclusioni che danno diritto al ricorso è facile rilevarlo tostochè si ponga mente al disposto della Legge elettorale del 3 Marzo 1848 e della successiva del 26 Aprile detto che stabiliscono i modi di formazione delle liste, e i requisiti per essere elettori a titolo di possesso o di capacità. — Ha voluto il Governo non tener conto delle iscrizioni indebite che pur davano diritto al ricorso dei terzi in ordine alla Legge elettorale. Imperocchè gli è sembrato che molto difficile debba essere il caso di veder figurare tra gli elettori chi non ne abbia i requisiti, chiare essendo le disposizioni della Legge in proposito, e quando ciò fosse accaduto per qualche interpetrazione meno esatta della medesima, niuno inconveniente poteva derivare alla irregolarità dell' elezioni, le quali in una occasione così solenne, come la presente, di dover statuire sulle future sorti del paese acquistavano importanza dal più gran numero dei cittadini concorrenti a dare il voto. — Il Decreto del 16 Luglio corrente coll' Art. 3 ingiunge ai Prefetti e Sotto Prefetti di radiare dalle liste degli elettori i nomi dei condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza a tenore dell' Art. 8 lettera *g* della Legge elettorale. Ben si comprende che il Decreto limitandosi a richiamare

una sola parte dell' Art. 8 lettera *g* ha inteso di abolir l' altra con cui si privavano del diritto di eleggere anco i rei di delitto di falsità e di delitto contro la proprietà, comunque condannati a pene di competenza dei Tribunali di prima Istanza. Il successivo Decreto del 24 Luglio all' Art. 17 ha pur dichiarato che le condanne a pene di maggior competenza *motivate da delitti politici* non tolgono al Cittadino il diritto di essere eletto, e per conseguenza nemmeno quello di essere iscritti tra gli elettori. Le radiazioni ordinate dai Prefetti, o dai Sotto-Prefetti potendo difficilmente andar soggette ad errore ha creduto il Governo che non avesser bisogno della garanzia di un doppio ricorso, per ciò è stato dichiarato con Decreto di questo stesso giorno che gl' interessati ad insorgere contro le ordinate radiazioni si provvedessero direttamente per via di ricorso avanti i Tribunali di prima istanza entro il 2 di Agosto. — Resta che io rammenti a V. S. Illustrissima il disposto dell' art. 42 della Legge elettorale risguardante le forme, e i modi speditissimi di trattare, e risolvere le cause elettorali, le quali a norma dell' Articolo 4 del Decreto del 22 Luglio corrente debbono tutte risolversi entro il 5 di Agosto. Le copie delle sentenze dovranno rilasciarsi in carta libera senza il pagamento di alcun diritto entro il sei di Agosto al più tardi. (*Circ.* 28 *Luglio* 1859).

77 — I Collegi elettorali sono convocati per la mattina del dì 7 Agosto prossimo per la elezione dei Rappresentanti della Toscana. (*Dec.* 29 *Luglio* 1859).

78 — Il Ministro dell' Interno — Considerando che la popolazione di Grosseto e di altri luoghi di quel Distretto elettorale trovasi nella presente Stagione in gran parte di là assente, ed ha secondo il consueto, trasferito la sua dimora estiva a tale distanza dal Capoluogo del Distretto che anderebbe soggetta a disagio e spese non lievi per condursi allo stesso Capoluogo a fine di esercitare personalmente il suo diritto elettorale nei modi stabiliti dalle Leggi de' 3 Marzo 1848 e 24

Luglio cadente; — Considerando come di fronte alle speciali circostanze di questo e di altri Distretti della Provincia siano opportuni eccezionali provvedimenti diretti a facilitare le votazioni che debbono aver luogo per la imminente elezione dei Deputati; — Visto l'art. 5 del Decreto 22 Luglio corrente; — Sulle proposizioni del Prefetto del Compartimento di Grosseto; — Ordina: (*Ord. dei 29 Luglio 1859 in pr.*)

79 — Gli Elettori del Distretto di Grosseto che si trovino assenti da quella città, ove non possano o non vogliano trasferirsi personalmente nella città medesima per l'esercizio del diritto elettorale, sono autorizzati a dare il loro voto per mezzo di schede segrete, e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da Notaro. *Art.* 1).

80 — Tali schede dovranno esser fatte pervenire in Grosseto a quel Gonfaloniere presidente del Collegio elettorale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno stabilito per la elezione dei Deputati. (*Art* 2).

81 — Del detto giorno sarà prevenuto il Pubblico con Editto del Gonfaloniere presidente del Distretto, da affiggersi alle porte degli Uffizi Comunali del Distretto, e nei luoghi in cui sogliousi affiggere le Leggi e da pubblicarsi nel *Monitore Toscano* almeno tre giorni innanzi a quello anzidetto. (*Art.* 3).

82 — Quando dopo il primo debba farsi luogo al secondo squittinio, giusta gli Articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della detta Legge del 24 Luglio, dovrà del giorno in cui tale successivo squittinio avrà luogo, darsi preventivo avviso al Pubblico nel modo indicato dal precitato Articolo 3. (*Art.* 4).

83 — Il Distretto di Orbetello agli effetti elettorali viene diviso in due Sezioni Collegiali — Di Orbetello — Di Pitignano. — La prima comprenderà le Comunità di Orbetello, di Montargentario e del Giglio. — La seconda comprenderà le Comunità di Pitigliano, di Sorano e di Manciano. — Ciascuna di queste Sezioni nominerà un Deputato — Tutte

le operazioni relative allo squittinio saranno regolate nel modo prescritto dalla Legge. (*Art.* 5).

84 — Saranno applicabili per le Comunità dell'Isola del Giglio, di Montieri e di Gavorrano le Disposizioni fissate per il Distretto elettorale di Grosseto quanto al voto per mezzo di schede segrete. (*Art* 6).

85 — Il Presidente di ogni Collegio elettorale avvertirà gli Elettori — 1 Che essi devono eleggere due Rappresentanti per l'unico effetto di esprimere i Voti legittimi della Popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive; — 2 Che essi li possono eleggere tra tutti quelli che hanno titolo ad essere Elettori nei diversi Collegi del Distretto elettorale; — 3 Che essi li devono eleggere tra gli Elettori che hanno l'età di 30 anni compiti. (*Decr. dei* 2 *Agosto* 1859 *Art.* 1)

86 — Un esemplare del presente Decreto rimarrà affisso nel Locale delle Adunanze elettorali per tutto il tempo delle elezioni. (*Art.* 2).

87 — Volendo ovviare all'inconveniente della molta distanza in cui si trovano gli Elettori di vari Collegi posti nelle Campagne dal luogo destinato alla votazione, vien data facoltà ai Prefetti di suddivere i Collegi stessi in tante sezioni quante possano credersi sufficienti ad agevolare il concorso degli Elettori a dare il voto. (*Decr. dei* 2 *Agosto* 1859 *Art.* 2).

88 — La sede delle sottosezioni in cui sarà diviso il Collegio Elettorale dovrà essere nel Territorio di una delle Comunità che fa parte del Collegio diversa da quella ove si trova il Capoluogo del medesimo (*Art.* 2).

89. — Ogni sottosezione sarà presieduta dal Gonfaloniere della Comunità in cui essa ha la sua sede E il Gonfaloniere sarà assistito da due Priori o Consiglieri municipali ed avrà un Segretario scelto nel modo e per gli effetti voluti dagli Articoli 6, 7 e 9 del Decreto del 24 Luglio 1859. (*Art.* 3).

90 — Sono applicabili alle sezioni di Collegio gli Articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15. (*Art.* 4).

91 — Nei luoghi in cui i Collegi elettorali saranno stati suddivisi in sezioni il Presidente d'ogni sezione prima di restituire i Biglietti a forma dell'Art. 19 del Decreto suddetto avrà cura di notarvi in piè dei medesimi la comparsa dell'Elettore a cui il Biglietto appartiene, nella sezione da esso presieduta (*Art.* 5).

92 — Nelle sottosezioni la votazione durerà fino alle ore due pomeridiane. — Dopo la chiusura dello squittinio il Presidente procederà alle operazioni prescritte dagli Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Decreto de' 24 Luglio 1859 (*Articolo* 6).

93 — Finito lo spoglio delle Schede in ciascuna sottosezione il Presidente le farà abbruciare pubblicamente. Quindi esso, od alcun altro dei componenti il seggio a sua scelta, si recherà al capo-luogo del Collegio portando seco il processo verbale dell'adunanza elettorale, e il resultato dello squittinio. (*Art.* 7).

94 — Giunto al capo-luogo del Collegio il Presidente della sottosezione presenterà al Presidente del Collegio i documenti indicati di sopra. E il Presidente del Collegio sommando i resultati dello squittinio nelle diverse sezioni dichiarerà se vi è stata o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione. (*Articolo* 8).

95 — Le imminenti elezioni chiamano i Toscani all'esercizio della più alta prerogativa che abbia un cittadino in paese libero; lo statuire sui destini della Patria. Il Governo ebbe conforti autorevoli per aprire alla Toscana questa via di salute; e se l'Europa non vuol macchiare la pace con opere di violenza, e perpetuare in Italia le cause delle rivoluzioni, possiamo augurarci che sarà dato ascolto ai nostri voti. — Frattanto ogni cittadino faccia il dovere suo; e concorrendo alle elezioni, scelga Rappresentanti autorevoli che abbiano il coraggio di manifestare i legittimi voti del Paese: l'antica nostra

civiltà e la gravità delle condizioni presenti, impongono a tutti obblighi sacri, che niuno potrà disconoscere impunemente. — Il Governo che resse il paese fino a oggi, aiutandosi della mirabile disposizione degli animi a vincere difficoltà grandissime non mancherà al debito suo nel grande atto che la Toscana è per compiere. Lasciando ogni cittadino libero del suo voto nè proponendo candidati di sua scelta, il Governo vuole soltanto chè in questa grande occasione la Toscana si mostri degna di sè, e degna dell'Italia. Lo vuole, ed è dover suo di volerlo: e tutti coloro che osassero turbare la concordia degli animi in questo solenne momento sarebbero puniti dalla severità della Legge e dalla riprovazione universale. — Alle accuse maligne di anarchia e di violenza di parti, rispondano dunque i Toscani con una elezione ordinata e tranquilla, e con un fermo e concorde volere, sarà questa una vittoria civile, la quale avrà merito al pari di quelle riportate sui campi di battaglia. Non siano indarno gli esempi dei nostri Maggiori, che seppero col senno, colla parola, col sangue fortissimamente propugnare l'indipendenza e la libertà della Patria. — Il Governo riposa sicuro sul senno dei Toscani; e confida che le prossime elezioni porgeranno a Napoleone Imperatore un valido argomento per adempiere i suoi benevoli intendimenti verso l'Italia. — L'Europa desidera la pace; ma pace non avrà l'Europa se i legittimi voti ordinatamente espressi dagl'Italiani non saranno rispettati, nè vorrà l'Europa che questa sua elettissima parte, anzichè strumento possente della felicità universale, sia minaccia continua e perpetuo pericolo. (*Procl. dei 4 Agosto* 1859).

96 — L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata in Firenze per il giorno undici del corrente mese. (*Decr. dei 7 Agosto* 1859 *Art.* 1).

97 — Questa Assemblea ha per oggetto di esprimere i voti legittimi della Popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive. (*Art.* 2).

98 — Il Governo della Toscana — Considerando che a conservare la maestà e l'indipendenza dell'Assemblea dei Rappresentanti convenga la più severa disciplina nella parte della Sala destinata al Pubblico, la qual disciplina per le condizioni locali non potrebbe esser esercitata dal Presidente dell'Assemblea, cui solo spetta tuttociò che riguarda il mantenimento del buon ordine nella residenza dei Rappresentanti, Decreta: (*Decreto dei* 9 *Agosto* 1859 *in pr*).

99 — Un Commissario speciale nominato dal ministro dell'Interno eseguirà gli ordini superiori per il mantenimento della più stretta disciplina in quella parte della Sala che è assegnata agli spettatori. (*Art.* 1).

100 — Nessuno potrà entrare nei posti riservati e nei posti comuni senza esser munito di biglietto. (*Art.* 2).

101 — I biglietti per i posti comuni saranno distribuiti avanti l'apertura dell'Assemblea in un apposito luogo. (*Articolo* 3).

102 — Ogni spettatore, finchè starà nella Sala, dovrà rimanere assiso al suo posto (*Art.* 4).

103 — Qualunque segno di approvazione o disapprovazione sarà punito con l'espulsione immediata dalla Sala, col rinvio occorrendo alle Autorità competenti. (*Art.* 5).

104 — Signori Rappresentanti della Toscana — Il Governo della Toscana è lieto di trovarsi al cospetto dei Rappresentanti, legittimi del paese, nominati per liberi suffragi in una elezione condotta con tanta calma e concordia da fare onore ad ogni popolo che avesse ormai in costume gli istituti di libertà — La Toscana in questa occasione solenne non ismentì se stessa: il Governo si compiace di non aver posta indarno la sua fiducia nel senno dei cittadini. — A che siano le condizioni nostre, e quali voti oggi si richieda alla vostra saggezza, è a tutti manifesto, perchè il Governo non ha usato mai di nascondere alcuna cosa, nè di coprire artificiosamente il suo politico indirizzo. — Inoltre quando voi sarete per de-

liberare sulle sorti della patria, il Governo si farà un dovere pi sottoporre alla vostra considerazione le notizie particolari che potranno essere utili a rischiarare le opinioni. Intanto prima di affrontare l' avvenire gettiamo un rapido sguardo sul passato e sul presente — La guerra nazionale affrettata coi voti di tutti gli Italiani e resa possibile dal generoso concorso dell' Imperatore dei Francesi, privò la Toscana di una dinastia che vi regnava da più di un secolo. Non fu cacciata; ma di sua scelta essa preferì di correre la fortuna dell' Austria, con la quale aveva stretto patti di vassallaggio, piuttostochè seguire il paese, e soddisfarne il sentimento Nazionale. Non vi furono violenze; ma il Principe chiaritosi Austriaco, ed il paese volendo rimanere italiano, ciascuno prese la sua via. — Rimasto lo Stato senza Governo, il Municipio di Firenze provvide alla nomina di un reggimento provvisorio che presto ebbe i consensi di tutta la Toscana: e come gli sguardi e gli affetti erano volti al Re magnanimo, che apparecchiava sul Ticino le armi liberatrici, così egli fu spontaneamente invocato Dittatore con suprema potestà sulle cose civili e militari. Alte ragioni di Stato non consentirono fosse accettata la dittatura; ma sotto il protettorato del RE VITTORIO EMANUELE si costituì in Toscana un Governo regolare, che serbò il paese ordinato, e lo fece partecipare alla guerra dell' Indipendenza. Un Commissario del Re tenne il supremo potere e lo esercitò in benefizio dell' universale: quietando gli animi e dando reputazione al Governo. Una Consulta da lui nominata gli assicurò l' appoggio della pubblica opinione. Forte di questo appoggio. e ponendosi a capo del paese, anzichè procedere rimorchiato da lui, il Governo provvide alla Finanza con la emissione delle Cedole Comunali, riformò leggi, e preparò il riordinamento dello Stato sopra principii di libertà. — Splendide vittorie degli eserciti Italo-Franchi coronavano la nostra impresa; magnanime promesse e quali i popoli di rado son osi a udire, levarono alte le speranze degli Italiani. Una pace ino-

pinata, mossa da cagioni prepotenti che dobbiamo rispettare, ignorandole, ruppe i disegni, sconfortò gli animi; sebbene la parola solenne dell' Imperatore dei Francesi raffidasse che la causa Italiana non sarebbe per questo abbandonata — Gli effetti della pace non potevano non esser fatali alla Toscana e agli altri Stati dell' Italia centrale. Con la pace cessavano i protettorati del Re, ed il Commissario straordinario ebbe a partirsi da Firenze, lasciando l' autorità nelle mani di coloro che fino allora l' avevano esercitata sotto la sua dipendenza e col tacito consentimento dell' universale. — Il ritrarsi dei poteri politici per forze maggiori di loro è sempre un doloroso ed umiliante spettacolo e segna epoche critiche nella Storia degli Stati! La partenza del Commissario da noi ebbe tutt'altro carattere: fu trionfo di gratitudine e di speranza come l' addio di due amici che sperano di rivedersi. I Toscani intesero a meraviglia le cagioni di quella partenza, e senza alcun segno di turbamento si rassegnarono a questo necessario abbandono. — Nulla intanto aveva pretermesso il Governo che valesse a rischiarare la sorte dai preliminari di Villafranca riserbata alla Toscana. Innanzi che l' Imperatore uscisse d' Italia, un legato nostro gli esponeva i timori e le speranze che in noi combattevano, ed egli con franche e benevoli parole di due cose lo raffidava, che non sarebbero fatte inrervenzioni armate, e che ai voti legittimamente espressi sarebbesi usato riguardo. Eguali conforti si ebbero dal Re Vittorio Emanuele, il quale nel raccomandarci di serbare l' ordine interno e di non dar pretesti alle armi forestiere, concludeva, arditamente prendessero i popoli della media Italia esempio da lui, che chiuso in cuore ogni cruccio aspettava intrepido il compimento dei destini d' Italia — Animato da così solenni dichiarazioni, ripetute ai nostri legati a Parigi e a Londra, e non scoraggito da timidi consigli, il Governo pensò subito a convocare la Rappresentanza Nazionale, che interpetre dei pubblici voti, ne recasse l' espressione legittima all' Imperatore Napoleone arbitro della

pace e della guerra, ed a tutti quei potentati che intenderanno a dare stabile assetto alle cose d'Italia. — Come la Toscana abbia corrisposto alla giusta espettazione che di Lei si aveva in questo solenne momento, lo dice la concordia mirabile delle elezioni e la vostra stessa presenza in questo luogo tre giorni dopo che i vostri nomi furono proclamati nei Collegi Elettorali. La Guardia Nazionale in brevissimo tempo coscritta ed ordinata protesse la sacra libertà delle elezioni come sarà pronta a proteggere la libertà dei voti, che emetteranno i Rappresentanti del Paese. — Ecco quello che il Governo ha fatto appena ha potuto convincersi che a malgrado dei preliminari di Villafranca la sorte della Toscana e forse quella di tutta l'Italia centrale, poteva dipendere da noi. Anzi come per molti rispetti le condizioni degli Stati della media Italia molto si rassomigliano, ed a tutti è forse riserbata una stessa sorte, il Governo ha condotto pratiche per una Lega Militare, che accomuni le forze della difesa, e cominci a stabilire quella solidarietà nazionale, senza le quali gli sforzi dei singoli Stati riusciranno sempre manchevoli. Il nostro esercito, che se non ebbe la gloria, sopportò intrepido tutti i disagi della guerra, saprà dare valore alle promesse della Toscana, ed ove occorra combatterà le ultime battaglie della Nazionale Indipendenza. — Ma queste ed altre previdenze governative sarebbero state indarno, se il paese non avesse coadiuvato il Governo in modo più mirabile che singolare. Corrono ormai quattro mesi che la Toscana è retta da un Governo che trae la sua ragione d'essere dalla necessità delle cose, e che non si aiuta di forze che non gli vengano dalla pubblica opinione; e il paese non è stato mai più ordinato, più concorde, più unanime, in mezzo a tante e così spesse tentazioni di tumulti. Se noi, che occupiamo questi seggi sicuramente non invidiabili in così grave difficoltà di tempi, possediamo la fiducia dei nostri concittadini, siamo superbi di possederla, perchè ci fa forti ad operare il bene della patria. — La Rappresentanza Nazionale, conce-

dendoci il suo concorso, e legittimando in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il nostro mandato, ci crescerà l'animo per mantenere coraggiosamente il paese in una ferma espettativa. Ciò è tanto necessario nelle congiunture presenti, che se avremo virtù di preservare in un'attitudine che valga a conciliarci la stima e il rispetto dell'Europa, i voti che voi siete chiamati ad emettere, abbiamo fiducia che saranno ascoltati. In ogni caso noi avremo fatto il dover nostro, nè la posterità potrà farci rimprovero. Che la ragione e il buon diritto stiano dalla nostra parte; e si lasci pure alla violenza di compiere, se pure le sarà dato, l'opera sua. La violenza può distruggere, non edificare; nè è pace vera quella che lascia sussistere le cause dei conflitti fra popoli e governi. — Signori Rappresentanti, non ci sgomenti la nostra piccolezza di Stato, perchè vi sono momenti, nei quali anco dai piccoli si possono operare cose grandi. Ricordiamoci che mentre in quest' aula, muta da tre secoli alla voce di libertà, trattiamo di cose Toscane, il nostro pensiero deve mirare all'Italia. Il Municipio senza la Nazione sarebbe oggi un controsenso. Senza clamori e senza burbanza, diciamo quello che come Italiani vogliamo essere; e la Toscana darà un grande esempio, e noi ci feliciteremo di essere nati in questa parte d'Italia, nè comunque volgano gli eventi, dispereremo dell'avvenire della Patria nostra diletta. (*Messaggio del Presidente del Governo all'Assemblea, degli 11 Agosto* 1859).

105 — (1) La Commissione da voi eletta per l'esame della Proposta presentata dall'onorevole Deputato sig. Marchese Ginori Lisci, ha voluto conferire a me il grave onore di esserne il Relatore.

(1) Trattandosi di un fatto così grave, e solenne, come quello che mutò le sorti della Toscana, e la rese parte d'Italia, abbiamo voluto che figurassero in questo Repertorio gli Atti tutti che prepararono e compirono per parte del Governo l'opera grande ed ammirabile.

Vengo in suo nome a presentarvi il risultamento degli studi pacatamente istituiti. Vengo a dirvi la conclusione a cui ci hanno condotto, e le ragioni che ci hanno guidato.

La conclusione della Commissione vostra si è che la Proposta merita di essere approvata e adottata dall' Assemblea sì nella sostanza che nella forma.

Quanto alla sostanza, posso dire unanime il consentimento di tutte le Sezioni: non s'è levata una voce, non che per negare, neppure per mettere in dubbio la verità di quella incompatibilità assoluta che la Proposta v' invita a dichiarare e proclamare, della Dinastia Austro Lorenese coll' ordine e con la felicità della Toscana; e la conseguente impossibilità di richiamarla o riceverla a regnar nuovamente.

Tutte le Sezioni sono state concordi nel riconoscere questa incompatibilità e impossibilità, non solo per sentimento proprio, quanto per coscienza del sentimento generale del paese.

Le dichiarazioni che vi sono proposte, l' autorità vostra permetterebbe di sanzionarle e proclamarle senza espressione alcuna delle ragioni che stanno a giustificarle.

Ma se sarebbe sembrato incongruo un troppo esteso sviluppo, conveniente è sembrato che dire le ragioni sommariamente si dovesse. E sembrato alla Commissione, che la Proposta tenesse in ciò una giusta misura; per modo che la Commissione non v' ha indotto che poche e lievi modificazioni od aggiunte; dalle quali avrebbe creduto potersi e doversi anche astenere, se l' onorevole Proponente stesso non le avesse consentite e accettate come consonanti perfettamente col concetto e sistema della sua proposta.

Del resto i motivi che la Proposta contiene sono apparsi sufficienti a giustificarla.

E invero le ragioni della dichiarata incompatibilità si dicono completamente in poche parole, cioè:

Che i Toscani come naturalmente sono, così vogliono essere anco politicamente Italiani:

Mentre la Dinastia che regnò fino al 27 aprile, non è, e non vuole nè può essere che Austriaca.

Nelle sue considerazioni motive la Proposta non dice in sostanza che queste due cose.

Se non che vi aggiunge una compendiosa dimostrazione delle loro verità, enunciando sommariamente i fatti principali da cui risulta accertata. E alla Commissione vostra è sembrato che tale enunciazione non sia da notare di difetto: benchè si limiti a un tempo piuttosto recente e ristretto, e in sviluppi storici non si diffonda.

Il tempo che abbracciano le considerazioni giustificative della Proposta non risale che al 1848, e a qualche anno antecedente.

Con buona ragione è sembrato a noi che a questo limite si restringano: poichè avanti quel tempo si posson bene e cercare e trovare e segni per parte dei Toscani di nazionali aspirazioni, e segni altresì di tendenze austriache per parte della Dinastia che regnava. Ma questi non erano per così dire che germi del futuro dissentimento: nè come fatti costituenti incompatibilità fra Popolo, e Principe si potrebbero propriamente considerare. E conveniente luogo argomenti disputabili e di dubbio valore non potrebbero avere in un atto, come è quello a cui è per procedere l'Assemblea, e in cui deve mostrare fermezza insieme e moderazione, come conviene a chi è ispirato, come siamo e dobbiamo esser noi, da severo sì, ma schietto spirito di verità e di giustizia.

Il tempo in cui voglionsi cercare i fatti costituenti e provanti quello stato di cose, che la proposta dichiara, non è il tempo in cui la Nazionalità Italiana era un idea vagheggiata e un desiderio coltivato dalle menti più elette, e dagli animi più generosi.

È il tempo bensì in cui diventò sentimento universale del popolo, e dall'intelletto passando nella volontà, prese carattere vero d'attuale proposito.

Ed in questo tempo soltanto si può e si dee cercare fatti, e criterli decisivi per determinare a fronte del sentimento e proposito del paese, il sentimento e proposito della Dinastia che lo governava.

Ora, che fortemente, e universalmente, come la proposta dice, sia radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana e il proposito di costituirla e assicurarla, se non molto prima del 1848, nel 1848 bensì si fece manifestissimo; e i recenti fatti del corrente anno apertamente dimostrano, che quel sentimento e proposito per la decennale compressione non ha perduto nè d'estensione nè d'intensità: Si è fatto anzi più universale, e più energico.

Superfluo sarebbe ricordare particolarmente un'istoria che a tutti è nota. Opportuno è per altro notare, come la Proposta fa, ciò che è più caratteristico nel movimento nazionale di Toscana nell'occasione presente: massimamente per accertare come non sia apparenza artefatta per opera di sette, ma vero e reale sentimento del popolo: poichè ben lo accertano le considerazioni della Proposta, quando ricordano le migliaia dei volontari che l'animosa gioventù nostra d'ogni classe fornì all'esercito nazionale; e il concorso numerosissimo dei cittadini chiamati ad eleggere quest'assemblea: e la mirabile unanimità nella elezione dei Deputati che ha rinnuovato l'esempio di quella concordia con cui nel 1848 s'iniziò faustamente la grande opera del nostro nazionale riscatto; e finalmente l'ordine stesso, che perfettissimo si mantenne sempre e si mantiene senza apparato di forze, e non ostante l'ansietà grande degli animi per l'incertezza che pende sulle nostre sorti.

Il quale mantenimento d'ordine a che si deve mai se non al sapere d'esser retti da un Governo che ama, e vuole ciò che ama e vuole il paese; cioè il conseguimento, e l'assicurazione della desiderata libertà nazionale?

Se, per quanto breve materialmente, il tempo considerato

dalla Proposta, pure fecondo come è stato di grandi occasioni ed eventi, rende certo ed evidente l'universale e profondo sentimento e proposito dell'Italiana Nazionalità nel Toscani, basta altresì ancora e con non minore certezza ed evidenza a mostrare immutabilmente antinazionale ed austriaca la Dinastia che in origine fu di Lorena.

Ben è vero che nel 1848 anche la Dinastia si professava solennemente di spirito nazionale, e italiano; e molti suoi atti furono consentanei alle parole. — Ma ciò mentre conferma la italiana nazionalità nostra, ed è sanzione della legittimità sua, non fa che crescere gravità ed importanza ai fatti che poi sopravvennero a spiegare una mutazione assoluta nelle parole e nelle opere del Principe restaurato; e costituirono un sistema contrario ed ostile alla nazionalità; che il paese tanto più amava, quanto più la vedeva barbaramente conculcata.

Cercare indizi e segni di questa mutazione nel tempo intermedio fra le professioni nazionali del 1848 e i fatti susseguenti alla restaurazione del 1849 non è sembrato conveniente alla Commissione vostra, come non è sembrato all'autore della Proposta. Non d'individuali opinioni e giudizi, ma dell'opinione del sentimento e giudizio generale del popolo toscano deve essere testimone ed interpetre l'Assemblea. E la restaurazione con cui il popolo chiamava il fuggitivo Principe, a risalire sul Trono di Toscana come Principe Italiano e costituzionale, quale n'era disceso, provò apertamente che lo si credeva e sperava tuttavia costante e sincero nella già professata fede politica.

Fu certo un grande inganno; ma non fa mestieri cercarne le prove in atti anteriori, che anche di fronte a rivelazioni sopravvenute possono essere tuttavia dubitabili.

Esuberanza ve n'è nel fatti posteriori al 12 *Aprile* 1849. Dalla occupazione austriaca, con cui di tanta onta e di tanto danno fu ricambiata la lealtà dei Toscani, dalla occupazione austriaca del 1849 fino alla battaglia di Solferino la storia po-

litica della Dinastia, che credemmo nostra, è una serie d'atti che cospirano tutti a mostrarla non d'altro spirito animata, nè d'altro capace che austriaco.

Anche qui, come la Proposta così il Rapporto che ho l'onore di farvene, s'astiene dall'esposizione particolare di fatti che sono ormai di storica notorietà non solo in Toscana e in Italia, ma in Europa tutta.

Chiunque ne ricorra col pensiero la serie, può di leggeri notarne i caratteri giuridici e politici e morali che ebbero: e vedere come le dichiarazioni che or vi sono proposte, ne risultino non meno giuste che necessarie.

Giuridicamente considerati gli atti con cui la Dinastia si mostrò apertamente austriaca, presentano violazioni moltiplici del Diritto pubblico dello Stato.

Il chiamare e introdurre soldatesche straniere nel territorio era atto espressamente vietato dallo Statuto fondamentale. Gli Austriaci dichiararono di venire chiamati dal Principe, nè il Principe gli smentì: gli disse anzi e trattò come truppe ausiliarie.

L'abolire lo Statuto che aveva avuto irrevocabile sanzione, era rottura manifesta di pubblica fede; e che non aveva altra ragione che l'incompabilità di un regime costituzionale con un governo antinazionale.

Ricusare di assumere e sostenere la guerra che il popolo voglia, come voleva il nostro, per la sua nazionale indipendenza, che è sacro diritto riconosciuto e sanzionato da tutti, costituisce contravvenzione ad uno dei più essenziali doveri del sovrano ufficio di principe.

Abbandonare il paese, e riparare nel campo dei nemici della sua indipendenza, e starvi come alleato loro, è atto di ostilità che potrebbe anche di più grave nome qualificarsi.

È inutile dire come tali atti potrebbero secondo il diritto pubblico delle genti legittimare e giustificare l'insurrezione del popolo contro il Principe per privarlo del regno se tuttora re-

guasse. Ma poichè, come giustamente è detto nella proposta, il Principe stesso col suo volontario abbandono del paese spezzò di fatto quei vincoli che a lui lo legavano, non può dubitarsi nè che alcun legale ostacolo incontrino le proposte dichiarazioni, nè che altro occorra di fare, poichè si tratta ora non di detronizzare un Principe che regni, ma di richiamare o no sul trono chi non regnando più nè di fatto nè di diritto non è realmente altro che un pretendente.

Considerati politicamente gli atti della Dinastia decaduta dimostrano essersi ella siffattamente consacrata e vincolata all' Austria da rendersi indispensabile per sempre il sostegno suo; da ridursi perciò irreparabilmente sotto la sua dipendenza assoggettandole insieme il paese; e da dovere inevitabilmente seguire in qualunque evento il destino della sua dominazione in Italia.

Imperocchè fu chiarissimo che rinunziando scientemente e volontariamente alla fiducia e all' effetto del popolo, base di regno e fondamento di governo essa fece non altro che la forza materiale.

E per quanto s'avvisasse di tentare l' esperimento d' educazione e direzione austriaca pei soldati toscani, non potè mai la sua speranza riporre che nelle armi austriache o stanziate nel territorio, o vicine e libere di potere accorrere da qualunque luogo a sua difesa.

Ciò che siamo ora per dichiarare non è che natural conseguenza della condizione in cui di deliberato animo la Dinastia già nostra si pose e ostinatamente perseverò, sorda a ogni leale consiglio di chi fedele tuttavia al giuramento che altri infranse, non seppe separarsi dal Principe se non quando fu assolutamente certo che il Principe si separava dalla Patria.

Moralmente considerati gli atti della Dinastia austriaca nel decennio ultimo del suo regno presentano i seguenti caratteri:

Ingratitudine alla fidente lealtà del popolo; che della ope-

rata restaurazione non ebbe in ricambio che lo scorno e il danno di essere umiliato e smunto da soldatesche straniere e nemiche:

Insulti anco gratuiti al sentimento suo nazionale: come fu l'autorità concessa al soldato straniero di esercitare giurisdizione penale fra i cittadini e applicare pene infami; il vestire e portar quasi in trionfo le divise della straniera milizia che eran pur segno di straniero servaggio: gli scandali orrendi di S. Croce; e per ultimo lo andar nelle file nemiche per mera mostra di ostilità.

Incostanza finalmente di professione politica per variazioni inspirate soltanto da interesse benchè male inteso di Regno.

Così dopo il 1849 si proscriveva come sedizioso e si condannava come delitto ciò che per giusto e santo si era professato e proclamato nel 1848.

Così ultimamente nel 1859 prima alleanza austriaca, poi un apparente neutralità; poi una momentanea adesione alla causa nazionale; poi fuga nel campo nemico; e di nuovo alleanza austriaca. Ed ora si sente dire di redivivo amore per la nazionalità italiana: ora che la speranza di regnare in forza delle armi austriache si vede (così Dio voglia) svanita.

Il concorso di tante e sì potenti ragioni non solo fa che non sia da maravigliare che la contrarietà al ritorno della Dinastia Austro Lorenese sia generale e profonda in un paese offeso in tanti modi nel suo diritto, nella sua dignità, nel suo nazionale affetto e nel suo senso morale; ma quel che è anche più decisivo, non permette in modo alcuno nè alla prudenza degli uomini di stato, nè all'istintivo giudizio del popolo di concepire la lusinga non che la fiducia, che sia per esser sincera e costante la conversione che ora la Dinastia dopo tante variazioni venisse pur professando alla causa nazionale.

E dice con ragione la Proposta che nè Statuto nè ban-

diera tricolore non sarebbe da tanto che la Dinastia Austro-Lorenese potesse legare alla causa nazionale le sue sorti: le quali massimamente finchè la Casa Imperiale di Vienna conservi una provincia o uno Stato in Italia, non possono che rimaner legate alle sorti dell'Austria.

Spero, o Signori, che in questa esposizione delle ragioni che stanno a giustificare l'incompatibilità, che vi si propone di dichiarare, niente vi sia che abbia neppure l'apparenza di un odio che non perdona.

D'odio personale noi ci sentiamo libero l'animo affatto: altrettanto possiamo affermare del popolo nostro generalmente. Il contegno suo nobilissimo nello stesso dì 27 Aprile mostrò apertamente che le persone egli non odiava; ma anzi anche mentre mostravansi piuttosto ostili che amiche alla causa nazionale, ei sapea rispettarle.

Non altro nei passati regnanti odiammo e odiamo che la dominazione austriaca; di cui gli soffrimmo strumenti; e non possiamo non temere che dovremmo soffrirli di nuovo se ritornassero.

Nè è da parlare di perdono; il perdonare consiste nel non voler vendicarsi, nel non voler male a chi male ci fece. Ma altro è perdono, altro è fiducia. Non è una pena che intendiamo d' infliggere: non è una vendetta che intendiamo di fare. E denegazione di una fiducia, che l'esperienza rende impossibile nel presente, e che possibile non lascia prevedere nell'avvenire; lo che pure nella Proposta è dichiarato

Tanto siamo lontani da qualunque sentimento men retto e giusto, che non abbiam pensato a sopprimere ciò che la Proposta nota circa la benemerenza che la Dinastia, Lorenese, benchè imposta dalla forza, potè acquistare per riforme operate da alcuno dei suoi Principi.

Si sarebbe potuto sopprimere come meno opportuno rispetto alla questione politica e nazionale di che si tratta. Le benefiche riforme di cui possiamo lodarci e dobbiamo esser ri-

conosceuti, son più che altro economiche, giudiciarie, amministrative. Nè questo fu bene che la Dinastia ci facesse, in quanto era o perchè era Lorenese od Austriaca. Come Austro Lorenese non sappiamo vedere qual bene ci facesse mai; non così sarebbe difficile mostrare come dai suoi vincoli colla Casa Imperiale di Vienna ci venissero mali assai gravi; che con una Dinastia indipendente e Italiana si sarebbero evitati. Politicamente il regno e governo della Dinastia Austro Lorenese ebbe sempre questo carattere e proposito costante: togliere ogni freno e limite al poter regio; e renderlo onninamente assoluto.

Tuttavia i Commissari vostri facendosi organo dei rispettivi uffici hanno lodato il pensiero del Proponente, come quello che servirà a viemeglio mostrare la moderazione e la giustizia dell'Assemblea, e accertare che dalla decaduta Dinastia non altro ci divide che la causa nazionale: e come innanzi ho ridetto, il suo essere austriaca, e l'esser noi Italiani.

E questa è divisione profonda, e diversità e contrarietà inconciliabile, poichè ne dipendono due cose essenziali nell'ordine sociale delle nazioni: cioè la indipendenza da esterna dominazione, che sarebbe sempre in pericolo; e la pace pubblica interna che sarebbe impossibile a conservarsi.

Provvedere a queste cose è diritto, è dovere nostro per quanto è in nostro potere.

Sentì questo dovere e fu sollecita soddisfarvi come poteva la Consulta di Governo; concorrendo anche essa a far fede del sentimento pubblico e provarne la unanimità.

E voi, Rappresentanza vera del paese, vi provvederete più efficacemente adottando le dichiarazioni motivate che vi sono proposte.

Vi provvederete perchè se vi è cosa in cui i voti di un paese siano legittimi, se vi è cosa in cui rispettare si debbano è questa.

Non si tratta qui di tale o tal altro assettamento d'Italia

che in modo più o meno perfetto corrisponda al desiderio e concetto nostro di nazionale costituzione. Si tratta soltanto di non aver dominazione di casa d'Austria; si tratta d'evitare la più grande calamità che possa colpir la Toscana anco a senso di quelli, in cui il sentimento nazionale è meno vivo. Nessuno ha diritto d'esigere che noi consentiamo alla nostra rovina.

Non lo potrebbe neppure un Congresso delle grandi Potenze d'Europa; che è pure la sola autorità, che oggi eserciti il supremo arbitrio di statuire sull'incerto destino degli Stati minori, che si colleghi colla generalità dei politici interessi europei.

Ma per buona ventura coi generali interessi d'Europa l'interesse nostro nella presente questione non è in conflitto per niente, anzi è in perfetta concordia.

Se a noi interessa d'essere onninamente e sicuramente indipendente dall'Austria, interessa ancora all'Europa che cessi veramente una volta la usurpata preponderanza austriaca in Italia.

Se interessa a noi aver condizioni ragionevoli di pace pubblica e d'ordine interno, anche all'Europa interessa che Italia non abbia a esser sempre agitata da commozioni rivoluzionarie, capaci di turbare per facile contagio anche altri Stati.

E agevolmente deve intendere che contrariare il voto nostro, o non rispettare il nostro *Voto*, non altro sarebbe che traslocare quel centro e fomite di rivoluzione, che tanto desiderio si è mostrato di estinguere; non sarebbe che renderlo più pericoloso, poichè mancherebbe forza di armi straniere o presenti o vicine che lo potesser comprimere.

Non essendo pertanto da temere alcuno ostacolo in contrarietà d'interesse europeo, manca la sola ragione che possa trattenerci dall'esercitare secondo la chiara volontà del paese la nostra sovranità nazionale.

Trattenere non ci possono i vociferati *Preliminari* di Villafranca. Noi, qualunque essi siano quei preliminari non ob-

bligano; come obbligatori per noi non gli consenti, nè poteva nè chi ci rappresentava nella guerra nè altri.

Non ci debbono trattenere i consigli e le esortazioni, comunque premurose, che in nome di Napoleone III ci fa officiosamente la francese Diplomazia.

Ben vorremmo che in nome del magnanimo e generoso Imperatore dei Francesi ci si proponesse o chiedesse cosa possibile per potergli mostrare quanta gratitudine e riconoscenza con tutta Italia gli professi Toscana. Ma cosa inconciliabile colla salute nazionale, non v'è gratitudine o riconoscenza che possa farla un dovere.

Quando avrà conosciuto e ponderato tutte le ragioni che concorrono a rendere assolutamente incompatibile la casa d'Austria colla Toscana, l'Imperatore Napoleone non solo non si offenderà della renitenza nostra, ma rendendoci giustizia l'approverà egli stesso come necessaria prudenza e costanza lodevole.

Tanto più che a perorare la nostra causa non mancherà la voce benevola della Francia, che già parla pubblicamente a pro nostro per la bocca di tutti quelli che non servono ingenerosamente a intrighi di pretendenti.

Finalmente non ci deve trattenere il pericolo che la restaurazione invano consigliata o ci si imponga o ci si lasci imporre per forza. Di forza niuna minaccia ci venne fatta. Non abbiamo finora ricevuto da qualunque parte, che dichiarazioni rassicuranti. L'uso della forza altresì nelle attuali condizioni d'Italia si presenta moralmente impossibile. Non è pericolo quindi che si abbia a temere.

Ma avvenga che può; esercitare il diritto nostro è dovere, e se la giustizia degli uomini ci fallisse, dovremmo affidarci alla giustizia di Dio.

E dal canto nostro avremo fatto per ogni evento quanto è da noi, quando francheggiando il patriottismo di chi regge la cosa pubblica avremo sanzionato come volontà del paese

non potersi la decaduta Dinastia nè richiamare perchè torni, nè se tornasse a riceverla.

Terminata la lettura del suo rapporto il Deputato Andreucci ha proseguito dicendo:

Non mi resta che leggere la Proposta del Marchese Ginori-Lisci con le modificazioni da lui consentite. Eccone il tenore:

« Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla e di assicurarla.

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi e particolarmente coll' accorrere dei volontari alla guerra dell' indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all' Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio.

« Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell' ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell' animo di tutti.

« Considerando che la Casa Austro Lorenese imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il paese all' onta, e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo statuto fondamentale che abolì, e di accettare la bandiera tricolore italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fi-

ducia dei Toscani, nè ottenere questa morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo.

L' ASSEMBLEA

« Dichiara che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana: Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia — Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana.

L' ASSEMBLEA

DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Nella tornata del dì 16 Agosto 1859 a scrutinio segreto e all' unanimità su 168 votanti

106 — Considerando che gli avvenimenti di più anni, e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della Nazionalità Italiana, ed il proposito di costituirla e di assicurarla.

Considerando che questi sentimenti e questi propositi dimostrati per tanti modi, e particolarmente coll'accorrere dei Volontari alla guerra dell'Indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio.

Considerando che tuttociò è stato fatto, e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell'animo di tutti.

Considerando che la Casa Austro-Lorenese, imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana; e dopo la restaurazione del 12 Aprile 1849 sottoposto il Paese all'onta e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza, che dove anche professasse ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì, e di accettare la Bandiera Tricolore Italiana che apertamente osteggiò, ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa Nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani, nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo.

Dichiara che la dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 Aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente imcompatibile con l'ordine, e la felicità della Toscana:

Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia.

Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare, nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnare di nuovo sulla Toscana

Il Presidente dell'Assemblea
T. Coppi

I Segretari
Leopoldo Galeotti
Isodoro Del Re
Leopoldo Cempini
G. B. Giorgini

RAPPORTO

Sopra la proposta del Deputato Marchese Girolamo Mansi ed altri, e del Deputato Massei letto dal Deputato Profes. Giov. Battista Giorgini Commissario Relatore nella Tornata del 20 *Agosto* 1859.

107 — Incaricato di render conto a voi dell'esame istituito dalla Commissione vostra sulla proposta presesentata dall'onorevole Marchese Mansi, e sottoscritta dai signori Ugolino Conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, Principe Ferdinando Strozzi, Cav. Girolamo de' Rossi, Giovanni Guillichini, Niccolò Piccolomini, e su quella dell'avvocato Massei, io potrò essere breve.

E prima di tutto ho il piacere di annunziarvi, che l'onorevole deputato Massei, animato dal lodevole desiderio di agevolare i lavori dell'Assemblea, e di non turbare quella unanimità, che è la bellezza, e dalla quale in gran parte dipende l'efficacia e l'autorità delle nostre deliberazioni, si è di buon grado associato alla proposta collettiva che non differisce sostanzialmente dalla sua.

Lo studio della Commissione ha potuto per conseguenza limitarsi alla prima, che vi proponiamo di approvare, salve le poche emende che vi abbiamo fatte, le quali comechè investano piuttosto la forma che la sostanza, e tendano a schiarire e difinire il concetto dei proponenti, piuttosto che a modificarlo, non ci sembrano esigere una speciale giustificazione.

Questa proposizione è la conseguenza, la conferma e il compimento di quella che fu con tanto consenso d'animi e di suffragi approvata da voi nella vostra seduta del 16 Agosto.

E però molto opportunamente gli autori della proposta non credettero necessario di motivarla, o per dir meglio credettero di averla abbastanza motivata, col riferirsi, come fecero,

alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella precedente vostra risoluzione.

Il legame del quale io intendo parlare non era solamente formale ed estrinseco; non nasceva solamente da ciò, che avendo voi esclusa la Dinastia di Lorena, si rendeva necessario di provvedere altrimenti al Governo del Paese: parlo del legame che viene dalla intima e sostanziale unità del pensiero che le ha dettate.

Le ragioni della Proposta che furono con tanta ampiezza ed autorità svolte dal Relatore della prima commissione, mi dispensano oggi dall'obbligo di ricorrere qui la lunga serie dei fatti, i quali vàlgono a dimostrare come il desiderio dell'indipendenza, che parve già sublime utopia, e nobile tormento di poche anime elette, sia divenuto ormai un sentimento popolare predominante in Toscana come in ogni altra parte di Italia, e così il fatto capitale caratteristico del nostro tempo e del nostro Paese. In questo fatto sono tutte le ragioni di tutti i fatti, di tutte le attrazioni e di tutte le repulsioni, del morire e del nascere d'ogni vecchia e d'ogni nuova cosa, le ragioni delle commozioni passate come delle presenti, la necessità delle commozioni avvenire, che saranno sempre più profonde e terribili, e non avranno termine finchè questo sentimento non sia pienamente sodisfatto e rassicurato.

Il sentimento d'italianità implicava, esigeva l'esclusione della Dinastia Austriaca dal Trono della Toscana; il sentimento medesimo implica, esige l'unione della Toscana con quante più provincie Italiane potranno riunirsi sotto lo scettro di Casa Savoia Sono due conseguenze gemelle, uscite per così dire da una sola premessa.

Non è nostra intenzione rimettere qui in campo la questione astratta e teorica tra l'unità e la federazione, questione tanto disputata da nostri pubblicisti e statisti, e nella quale non si potrebbe mai giungere a conclusioni che non fossero disputabili. Lasciando da parte una tale questione, troppo va-

sta, troppo complessa, e diciamolo pure troppo accademica, per essere svolta davanti a questa Assemblea, la Commissione vostra ha creduto doversi partire piuttosto da un fatto certo e notorio, ricercare le ragioni di questo fatto, valutarne l'importanza pratica, e indicare le conseguenze che se ne possono ricavare per l'ordinamento definitivo del nostro Paese.

Il fatto del quale intendo parlare è la persuasione ormai prevalente in Toscana, che l'aggregazione dei piccoli Stati al regno Sabaudo sia la forma politica più consentanea ai bisogni della nazionalità, a quell'ordine nuovo vagheggiato da tutte le menti, invocato da tutti i voti e nel quale, quando che sia potrà finalmente quietarsi e posare l'Italia: a quell' Idea, che ordinatrice sovrana come le forze della natura, potrà sola formare gli atomi disgregati ed erranti all'atto di una vita nuova e potente.

Come questo concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia sia nato, e per quali eventi si sia in questi ultimi anni esteso e fortificato tanto, da immedesimarsi col sentimento della nazionalità, e non potere ormai da quello essere separato, è a tutti noto. Solamente avvertirò come l'idea della confederazione italiana, che era prevalente nel 1849, sia ora posposta, anzi rigettata universalmente. Fatto assai notabile, sebbene preveduto da tutti quelli che hanno osservati e meditati i fatti dei 10 anni intermedii. — E i fatti che a senso nostro spiegano una tale mutazione, sono in primo luogo l'esperienza del 1848, quando l'idea della Confederazione, sebbene acclamata dai Popoli e apertamente professata dai Principi Italiani, non potè attuarsi nè dare forma al movimento nazionale. Questa idea non potrebbe oggi ripigliarsi con auspicii migliori da che le diffidenze e le ripugnanze tra i Principi che dovrebbero collegarsi sono divenute vere incompatibilità, da che la pace ha lasciata sussistere la dominazione austriaca in Italia, nè dà speranza di vedere corretti gli abusi del Governo Clericale, e del regime teocra-

tico negli Stati del Papa; da che i Principi nostri, professando una politica antinazionale, rifintarono l'amore dei Popoli, che non vorrebbero ora in alcun modo soffrirne il ritorno, nè potrebbero mai aspettarsi alcun bene da loro. Poi la pietosa e nobile storia di Carlo Alberto guerriero, e martire dell'Indipendenza, che sul Duero moriva pensando all'Italia; e i dieci anni del nuovo regno, e finalmente sui campi di Palestro e e di san Martino la figura del Re, esultante nella gloia dei generosi pericoli, hanno così fattamente commosso il cuore e l'immaginativa del nostro popolo, ottenuto ai Principi di Savoia una così fatta fiducia, che si è andato di giorno in giorno scemando nella opinione dei Toscani quel concetto della confederazione, che era del resto troppo complesso, e nel tempo stesso troppo astratto o troppo sapiente perchè potesse mai divenire veramente popolare; che il nome di Vittorio Emanuele si è nell'animo di tutti indissolubilmente legato a quello di Italia.

Questo patto tra l'Italia e i Principi di Savoia non era nuovo nè impreveduto, era la conclusione inevitabile delle premesse state poste da tre secoli di storia italiana.

Tre secoli di dominazione straniera s'aggravano sopra l'Italia, e sono gli ultimi di una prima storia, di un primo risorgimento Italiano, precoce, splendido, ma caduco, perchè non ebbe quel compimento che salva e feconda le istituzioni, le operosità, le culture, voglio dire l'indipendenza. Così lungo que' secoli fu un continuo decadere, corrompersi, scemarsi, e farsi vie più straniero all'Italia d'ogni Stato Italiano: ma fu insieme un continuo ingrandirsi, ordinarsi, agguerrirsi, italianizzarsi del nuovo e virtuoso Piemonte, fu l'aprirsi con esso d'una seconda storia, d'un secondo e maggiore risorgimento Italiano.

Fra gli ozi, i lussi, le corruttele, le vili e scellerate politiche delle nostre corti, soli i Principi di Savoia si mescolarono a tutte le guerre italiane, esercitando quella virtù mili-

tare, che fu la prima perduta in Italia, causa di tutte l'altre in breve perdute, contrastando coll'armi il formarsi, l'ampliarsi di qualunque dominazione straniera in Italia, giovando all'Italia d'ogni palmo di terra che si aggiungesse al nostrale, che si scemasse al signore straniero.

Fosse pur questa ambizione, fosse politica di Casa Savoia, era bella ambizione, sapiente politica. E in quella ambizione, in quella politica fu l'Italia assai prima che ella fosse ne' pensieri e ne' voti degli Italiani. Questo pensiero, questo voto, questo diciamo pur sogno allora d'indipendenza non era anche nato, quando Emanuele Filiberto e poi Vittorio Amedeo II e poi di nuovo il Re Carlo Emanuele facevano trattati e leghe sempre con Francia, sempre per l'indipendenza d'Italia. E se l'ultimo di questi trattati, stupendi, invidiabili ancora in tempi tanto progrediti, fosse stato seguito d'effetto, l'Italia sarebbe ora da più d'un secolo sgombra di stranieri, signora di se medesima. Ma l'indipendenza è premio non dono; e gli Italiani d'allora non ne capivano il pregio, non avevano patito, operato, perdurato abbastanza, non se l'eran meritata.

Così cento lunghi anni aspettarono ancora i Reali di Savoia colla mano sull'elsa; aspettarono, che all'Italia rigenerata, degna finalmente e capace di maggiori destini si offrisse una nuova occasione d'indipendenza. E due grandi occasioni si offrirono all'Italia in poco più che dieci anni, e si combatterono due guerre, le prime guerre combattute per l'Italia in Italia, alle quali mancarono i fati, non i principi di Savoia; che ad ogni modo furono il più gran fatto, il primo fatto delle nuove storie Italiane. Così quella nobile stirpe associando i suoi destini ai destini della nazione, aspettava tardo, ma infallibile guiderdone, quella potenza che degnamente s'acquista col servire la Patria, e che è mezzo a più utilmente servirla. Così la più antica forse fra le case regnanti in Europa, non che invecchiata, è nel tempo stesso la più vegnente la più giovane di speranze, la più ricca d'anni avvenire.

Le antiche, e le nuove ragioni di fiducia bastano a dimostrare, come lo svolgersi, e il determinarsi che fece il sentimento Italiano nel concetto d' un forte Regno Sabaudo, procedesse da intrinseca virtù del concetto medesimo, non da opera, ed artificio di sette: rispondono a quelli che stimano potersi l' autorità de' grandi e pubblici fatti attenuare, assegnando loro segrete e minute cagioni: che distinguendo il sentimento nazionale dalla sua forma politica, quello asseriscono genuino, e sincero, questa dichiarano artefatta e posticcia. Nè importa a noi di sapere quali e quanti il pensiero del gran Regno Sabaudo avesse promotori, nè come e quanto operosi. Questo sappiamo, che nessuna idea, vera o falsa, funesta o benefica potè mai crescere, e dilatarsi nel mondo, la quale non fosse da pochi promossa, prima di essere accolta da molti, per divenire finalmente popolare e predominante. Sappiano parimente che nessuna idea da chiunque e in qualunque modo promossa non alligna, dove non trovi il terreno preparato, e l' ambiente propizio. Sappiamo che l' idea del gran Regno Sabaudo non si sarebbe così presto propagata, così fermamente radicata nelle menti, se non avesse meglio di ogni altra risposto a un sentimento reale, ed universale; se non fosse stata più congrua più confacente a quel sentimento di Italianità, che è il grande motore degli avvenimenti presenti e sarà del futuri. Per Vittorio Emanuele non sappiamo quanti abbiano cospirato, certo cospirarono i suoi fatti magnanimi: cospirarono quelli, che sedendo nei Consigli dei nostri Principi, non seppero eccitarli a seguire il nobile esempio.

Se il concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia, è la forma nella quale il sentimento nazionale tende ad attuarsi in Italia, quella forma non potrebbe esser negata, o violata nell' assetto definitivo della Toscana, senza andar contro al sentimento nazionale, senza lasciare la Toscana esposta al continuo pericolo di vedere offesa la sua indipendenza, turbato e sconvolto il suo ordine interno

Che la Toscana chiusa e ristretta in se stessa non potrà mai conseguire indipendenza solida e vera, apparisce dal fatto stesso della materiale sua piccolezza. Dopochè le grandi razze abitatrici di qnesta nostra Europa si furono agglomerate in grandi famiglie politiche, dopochè il principio monarchico prevalente in Europa, ebbe rinnite e strette in un fascio le forze dei grandi Stati, che il regime feudale aveva disgregate; dopochè le arti, e le culture Italiane propagatesi per tutto ci ebbero tolta la sola superiorità che ancora ci rimanesse, la condizione dei piccoli Stati Italiani divenne ogni giorno più abietta, e precaria. Insufficienti a se stessi, campo sul quale si combattono, e si permutano le rivali e cupide preponderanze dei grandi, non sono che un pericolo incessante per la pace del mondo.

Che la Toscana lasciata a se stessa, non potrebbe neanche esser certa di costitnirsi in modo atto ad assicurare l'ordine interno, apparisce dal fatto più volte accenuato, che il concetto, e il proposito della unione si è in Toscana identificato col sentimento Nazionale: dalla facile previsione che il movimento verso l'unità pronunziatosi in un modo così evidente e così risoluto durante l'ultima guerra non potrà arrestarsi: che la Toscana, e generalmente parlando i piccoli Stati dell'Italia media, attratti irresistibilmente dal nuovo e forte Regno Sabaudo, non si potranno tenere da esso disgiunti, senza una continna violenza, senza uno sforzo superiore ai mezzi dei loro deboli Governi, che il giorno dopo la loro restaurazione si troverebbero di fronte a difficultà, contro le quali non potrebbero alla lunga lottare se fossero abbandonati alle loro risorse.

In questa condizione di cose il maggiore vantaggio, che possa ancora sperarsi dalla ultima guerra, l'ordinamento che noi crediamo più atto a preservare l'Italia da imminenti commozioni, a preservare l'Europa dalle complicazioni e dai pericoli che ne sarebbero la conseguenza è quello che vi è proposto, e

che sarebbe un nuovo passo fatto dall' Italia verso quella unificazione politica, alla quale le moderne Nazioni d'Europa vanno debitrici della loro prosperità, e della loro grandezza.

Giustificato così il concetto fondamentale della proposta, io non crederei di avere adempito l'onorevole ufficio che mi fu imposto, qualora io non l'avessi difesa dall'accusa che gli si fa, di chiedere una cosa che sia impossibile ad ottenersi.

Interprete e testimonio di un sentimento prevalente in Toscana, la vostra Commissione non ha creduto dovere esaminare, se e quanto nelle presenti condizioni di Europa fosse dato sperare che il nostro voto sarebbe esaudito. A questa ricerca tutta diplomatica non aveva la Commissione vostra nè mandato, nè modo. Noi ci siamo qui riuniti per deporre di fatti presenti, non di eventi futuri, ed incerti; per dire quello che la Toscana vuole, e che noi benissimo sappiamo, non quello che l'Europa vorrà, e che noi non sappiamo, nè possiamo sapere, e forse l'Europa stessa non sa; per essere insomma ingenui e costanti affermatori dei voleri nostri, non indovini sagaci degli altrui. Ad esporre i giudizi nostri, e le nostre più o meno ragionevoli congetture intorno alle più o meno probabili deliberazioni altrui, non faceva mestieri la elezione popolare, il rito, e la solennità di questa Assemblea.

Col chiedere cosa che non ci fosse accordata noi non dobbiamo temere di rendere peggiore la condizione nostra, ed esporci al rischio di aver l'Europa meno benevola Il voto che vi si propone di pronunziare non ha nulla che possa offendere l'Europa, così nella sostanza come nella forma; nella sostanza, perchè noi non intendiamo usurpare i diritti di nessuno, ma rivendicare un sacro e incontrastabile nostro diritto; nella forma, perchè la nostra istanza non essendo in fondo altro che la espressione di un voto, riconosce e rispetta quell'arbitrio supremo, col quale l'Europa dovrà finalmente decider delle nostre sorti future.

E questo appunto ha voluto dire, e dice abbastanza la Proposta, raccomandando la nostra causa alla sapiente giustizia dell'Europa, ai sentimenti liberali del popolo e del governo inglese, e in un modo affatto speciale all'Imperatore Napoleone III: del quale protettore più potente più generoso non ebbe mai l'Italia, nè altra nazione in nessun tempo che ricordi la storia: al quale dobbiamo l'aiuto di quella nobile Francia che fu e sarà sempre d'ogni grande idea, colla parola e colle armi, meravigliosa propagatrice nel mondo. La sua spada non è spezzata, ma riposta nel fodero, e non è dire di quanta utilità ci potrà essere il suo patrocinio nei consigli dell'Europa.

Ad ogni modo quand'anche la giustizia degli uomini ci dovesse fallire, e il nostro suffragio non ottenesse l'effetto immediato che si propone, la vostra deliberazione resterà sempre come un grande atto nazionale, come una ragione di più per non disperare dell Italia, come una manifestazione solenne di quel sentimento nel quale gli Italiani, dopo essersi lungamente ignorati o insanguinati e vicenda, si riconobbero per fratelli, di quel sentimento che è sangue e vita, e giovinezza nuova infusa all'Italia, che Dio ha finalmente gettato, quasi germe di nuova edificazione tra le nostre secolari rovine.

L'ASSEMBLEA

dei Rappresentanti della Toscana nella tornata del 20 *Agosto* 1859 *a scrutinio segreto e all'unanimità su* 163 *votanti.*

108 — Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 Agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del paese secondo i bisogni della Nazionalità Italiana.

Dichiara esser fermo voto della Toscana, di far parte di

un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re VITTORIO EMANUELE.

Confida che il prode e leale Re il quale tanto operò per l'Italia, e protesse con particolare benevolenza il nostro paese, accoglierà questo voto.

Raccomanda la causa della Toscana alla generosa protezione, e all'alto senno dell'Imperatore Napoleone III, Magnanimo Difensore dell'Italiana Indipendenza.

Ripone speranza nella manifestata simpatia dell'Inghilterra, e nella sapiente giustizia della Russia e della Prussia.

Commette al Governo di procurare l'adempimento di questo voto nei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose italiane, e di referirne a suo tempo all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea
T. COPPI.

I Segretari
Leopoldo Galeotti
Isidoro Del Re
Leopoldo Cempini
G. B. Giorgini.

L'ASSEMBLEA

Dei Rappresentanti della Toscana nella tornata del dì 20 *Agosto* 1859 *all'unanimità su* 163 *votanti.*

HA DELIBERATO

109 — Di legittimare, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde continuino a governare il paese fino al definitivo assetto del medesimo.

Il Presidente dell'Assemblea
T. COPPI.

I Segretari
Leopoldo Galeotti
Isidoro Del Re
Leopoldo Cempini.
G. B. Giorgini.

110 — Il Governo della Toscana — Considerando che a procurare l'effettuazione dei voti espressi dall'Assemblea sia necessario intraprendere, e condurre le opportune pratiche diplomatiche per referirne poi alla medesima, — Decreta — L'Assemblea dei Rappresentanti è prorogata fino a nuova convocazione. (*Decr. dei* 20. *Ag.* 1859).

111 — L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana deliberò all'unanimità che la decaduta Casa Austro-Lorenese non poteva esser richiamata nè ricevuta a regnare nel nostro Paese, e che il fermo voto della Toscana è quello di far parte di un forte regno costituzionale sotto lo scettro del Re VITTORIO EMANUELE. Coll'emettere solennemente queste deliberazioni, il Paese esercitò il potere veramente sovrano, che ben di rado può esercitare un Popolo, quello di provvedere da se stesso alla sua esistenza politica, respingendo una Dinastia che ormai non può più meritare la sua fiducia, e invocandone una altra, che potendo sodisfare ai bisogni della nazionalità italiana, può felicitare i Toscani, e assicurare la pace d'Europa. — La esclusione perpetua dell'assolutismo Austriaco e l'acclamazione del principato costituzionale e italiano sono ormai le due basi del diritto pubblico del nostro Stato, certe e irremuovibili ambedue egualmente Nè è da credersi che la giustizia che presiede ai consigli delle grandi potenze possa non valutare la libera e legittima volontà di un Popolo civile, il quale cerca conservare la propria tranquillità in un ordine di cose, che assicura pure la tranquillità non solo d'Italia, ma d'Europa tutta. — Intanto finchè venga la nuova Dinastia, la Potestà Suprema dello Stato perdura nei presenti Reggitori i quali la ebbero legittimamente dall'elezione e ratifica del Paese quando per la terza ed ultima volta fu abbandonato da Casa di Lorena, la ebbero trasmessa dall'augusto Protettore, e l'hanno confermata da due voti di fiducia dell'Assemblea dei Rappresentanti, e da una solenne deliberazione di Essa, quando espressamente ed unanimemente statuì nella tornata del 20 ca-

dente che *legittimava in quanto ne sia d' uopo per l' avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato onde continuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo.* — Forte per questa universale conferma il Governo, mentre s' accinge sicuro a compiera il grave incarico che l' Assemblea gli commise, di procurare che gli altri Potentati accolgano i legittimi voti dei Toscani, deve e vuole fermamente mantenere la pubblica tranquillità, che accresce autorità a quei voti ed è fondamento al migliore assetto d' Italia. — Il Governo, che si gloria d' esser posto a guardia di un popolo sì civile da offrire l' esempio d' una gran rivoluzione che si compiè con la tranquillità della ragione e del diritto, si fa certo che ogni ordine di cittadini deve cooperare alla dignitosa espettazione dei supremi destini della Nazionalità Italiana. Qualunque dubbiezza sulla legittimità del Governo, e ogni esitanza a seguirlo nella strada aperta dal vero bene della patria comune, non solo sarebbe atto di ribellione alla Suprema Autorità dello Stato, ma sarebbe ancora atto di tradimento contro tutta la Nazione. Forse istigazioni esterne potrebbero eccitare a commettere disordini che non hanno interna cagione. Il Governo che sente quanto sia importante custodire intatto il deposito dell' ordine pubblico, non solo veglia, ma è risoluto a impedire e troncare qualunque macchinazione, a reprimere qualunque attentato, a punire qualunque siasi cospiratore e perturbatore, senza distinzione veruna di nascita, di grado, di ufficio. La Suprema Autorità e la Legge suprema della salvezza pubblica dovranno essere da tutti ugualmente ubbidite. Il Governo volge queste aperte e ferme parole a VS. Illustriss. perchè siano da Essa e dai suoi sottoposti tenute sempre presenti, affinchè ognuno respinga qualunque colpevole impulso contrario al dovere del cittadino e al diritto dello Stato. (*Circ. dei* 22 *Agosto* 1859).

112 — MEMORANDUM

indirizzato ai principali Sovrani dell' Europa sui voti emessi dall' Assemblea Nazionale nelle tornate del 16 e 20 Agosto.

Le cagioni che hanno prodotto in Toscana il movimento Nazionale del 27 Aprile, e le circostanze in mezzo alle quali si verificò l' abbandono dello Stato per parte del Principe allora regnante e di tutta la Famiglia granducale, sono oramai troppo note perchè sia necessario di qui ricordarle.

Ciò che qui importa di constatare si è la unanimità perfetta di tutti i Toscani nel sentimento Italiano, l' ordine meraviglioso serbato in tempi difficilissimi, la concordia dignitosa e costante di tutte le volontà sia nello scopo preso di mira, sia nei mezzi riputati più atti a conseguirlo. Questo da un lato ; dall' altro una tenacità insuperabile dapprima nell' avversare i desiderii più nobili e più legittimi della Toscana, e successivamente un disprezzo dei medesimi e della opinione Nazionale, spinto al punto di cercare asilo nel campo dei nostri nemici, e di combattere al loro fianco contro le armi italiane.

Questi fatti erano già conosciuti, allorchè giunse in Toscana la nuova della inattesa pace di Villafranca. Il paese ne provò grave sconforto, non solo perchè di fronte alle grandi speranze concepite ne sentiva detrimento la causa generale di Italia, ma anche perchè taluno degli articoli di quel patto ispirava il timore di una probabile restaurazione in Toscana della Dinastia di Lorena. Gli spiriti più calmi e più versati nelle materie politiche procurarono di calmare l' ansietà generale, ricordando le generose simpatie dell' Imperatore Napoleone III pei popoli Italiani, le sue nobili parole intorno al rispetto dei loro legittimi voti, e conchiudendone esser assurdo di temere che il Governo francese, il quale coll' associare alla guerra da lui combattuta l' armata Toscana sotto gli ordini di un Principe imperiale aveva sanzionato la esautorazione della Dinastia

Lorenese sanzionando il movimento che l'aveva rovesciata dal trono, volesse poi operare una restaurazione colla forza, o tollerare che altri la operasse. Queste savie parole furono ascoltate, ed il paese rientrò nella calma più completa, e tutti ripresero animo a non diffidare dei destini della patria. Ma non per questo era a dissimularsi che le nostre sorti future volgevano in grande incertezza. Cessava con la pace il protettorato di S. M. il Re di Sardegna, ed il Commissario straordinario abbandonava Firenze trasferendo la suprema autorità nel Ministero, nella guisa istessa che l'aveva in lui trasferita il Governo provvisorio col suo Decreto del dì 11 Maggio.

In così grave condizione di cose, il Governo della Toscana si penetrò immediatamente del dovere e della necessità di convocare la Rappresentanza Nazionale. La Carta costituzionale del 1848 rappresentava incontestabilmente sempre il diritto pubblico della Toscana, imperocchè non fosse menomamente dubbiosa la illegalità del Decreto granducale del 1852 che consumando un colpo di Stato, l'aveva abolita. Perciò fu stabilito che con la Legge del 3 Marzo 1848 dovesse procedersi alle elezioni. Era la Legge istessa abbastanza larga e liberale anco al momento in cui fu decretata; il successivo incremento della tassa di famiglia l'aveva resa in fatto più liberale ancora, aumentando in considerevole maniera il numero degli elettori. Questa Legge presentava eziandio l'altro vantaggio che essendo essa una emanazione del Governo granducale, i partigiani di questo, al di dentro come al di fuori, non avrebbero potuto rimproverarle di dare risultati non corrispondenti allo stato vero della pubblica opinione.

Tante e così importanti considerazioni determinarono il Governo della Toscana a convocare l'Assemblea ai termini della Legge elettorale del 3 Marzo 1848, anzichè decretarne una nuova. Poteva temersi da alcuno, ed altri forse sperava, che un popolo il quale trovavasi da lungo tempo disavvezzo da ogni atto della vita politica, ed era adesso chiamato a compierne

uno così grave in mezzo a circostanze capaci di eccitare ogni ansietà ed ogni passione, soccombesse alla prova. Ma il popolo toscano ne uscì invece con una luminosa prova di patriottismo e di senno. Ordine stupendo, affluenza grandissima di elettori, concordia delle elezioni, nomina di Rappresentanti che sono, chi per un riguardo chi per l'altro, la illustrazione della Toscana, dimostrarono eloquentemente all'Europa, come essa sia degna di quella indipendenza e di quella libertà che dalla giustizia dell'Europa reclama.

L'Assemblea nazionale regolarmente convocata, regolarmente riunita, e regolarmente deliberando, ha emesso due voti i quali non ne formano in sostanza che un solo, perchè riuniti corrispondono allo scopo della sua convocazione, provvedendo all'ordinamento definitivo del paese.

Essa ha emesso un primo voto, dichiarando irrevocabilmente finito in Toscana il regno della Dinastia Austro-Lorenese.

Essa ha emesso un secondo voto, dichiarando esser volontà del popolo toscano di far parte d'un forte Regno italiano sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele II.

Di ambedue questi voti crediamo necessario tenere partitamente parola, dimostrando non solo il diritto pienissimo che l'Assemblea nazionale toscana aveva di emetterli, ma le imponenti ragioni di politico interesse che ne raccomandano l'accoglienza alla saviezza di tutti i Governi.

Che la Toscana, abbandonata a se stessa e lasciata senza Governo, avesse il diritto di provvedere a se stessa e di eleggerne uno ed il più conforme ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi, è verità talmente intuitiva che non abbisogna di dimostrazione. Sarà sufficiente a tal'uopo un'autorità che nel caso presente non può incontrare obiezione, ed è quella dello stesso Granduca Leopoldo II. Questo Principe, nel suo Decreto del 12 Maggio 1848, deliberando l'aggregazione alla Toscana delle provincie di Massa, Carrara, Garfagnana e Lunigiana,

proclama solennemente il principio da noi invocato, e lo proclama fondandosi sui medesimi fatti e sulle stesse ragioni.

L'animo ostile di un Sovrano contro il paese da lui governato costituisce, secondo il gius pubblico di tutti i tempi e di tutti i popoli civili, un altro motivo gravissimo per privarlo dei diritti della sovranità. La sovranità è tutela di un popolo non è odio o guerra contro di lui. Di questo animo ostile della Dinastia Lorenese contro la Toscana non mancano pur troppo le prove. Belvedere, l'asilo cercato in Austria durante la guerra, Solferino, lo dicono abbastanza; lo dicono così altamente, che noi per amore di moderazione e per legge di convenienza rinunziamo ad insistere più a lungo su tale argomento. Che dire infine della violata fede chiamando nello Stato soldatesche forestiere, e rompendo con l'abolizione dello Statuto il patto fondamentale che insieme legava Principe e Popolo?

Ma se innegabile è il diritto dei Toscani di non più volere il regno della Dinastia lorenese, non meno evidenti sono le ragioni di politico interesse, non solo per loro quanto pure per la tranquillità generale dell'Italia e del mondo, le quali imperiosamente consigliano a tutti i Governi di Europa d'accogliere e sanzionare i loro voti. Le conseguenze di un ripristinamento della Dinastia lorenese in Toscana sarebbero politicamente così fatali, che ogni uomo di Stato non può a meno di rifuggirne sgomento. La condotta e le tendenze della Dinastia di Lorena durante l'ultimo decennio, e soprattutto i fatti compiutisi dal principio dell'anno fino a questo giorno, hanno elevato fra lei e la Toscana una barriera insuperabile. Se un Sovrano della Dinastia caduta ritornasse in Toscana, vi tornerebbe non è mestieri illudersi, con profondi ed invincibili rancori contro il paese intiero, ed avvolgendo nella sua avversione tutte le classi sociali, le più alte come le più umili. Il paese lo sa, e ricambierebbe tali sentimenti con sentimenti anco più ostili. Profonde animosità da una parte, incurabile diffidenza dall'altra; ecco quali sarebbero i vincoli fra governanti

e governati. Le ripugnanze poi e le divisioni personali renderebbero ogni governo impossibile. La Toscana diventerebbe il focolare della rivoluzione permanente, e ridurrebbe ad un sogno la pace d'Italia. Dove sarebbe del Governo restaurato la forza, dove il punto di appoggio, donde trarrebbe egli l'autorità ed i mezzi di governare? in ogni paese, ed allorchè si teme di agitazioni rivoluzionarie, custode naturale della pubblica quiete e natural difensore del Governo è l'esercito. Ma in Toscana è appunto l'esercito che più d'ogni altra classe di cittadini si trova compromesso di fronte alla Dinastia di Lorena; che più energicamente di tutte ha dimostrato di riprovarne la condotta antinazionale; che più di tutte ha attivamente contribuito alla sua caduta. Da ciò è facile argomentare quali ne sarebbero le tendenze e lo spirito. Bisognerebbe adunque che la Dinastia avesse ricorso ad eserciti ausiliari, ad interventi forestieri. E qui ricomincierebbe allora con più terribile intensità quella serie di violenze da una parte, di complotti rivoluzionari dall'altra, di oppressioni e di vendette, che hanno richiamato su questa misera Italia l'attenzione del mondo, e fatto sentire la necessità di porre un rimedio a tanti dolori.

Nè può trascurarsi di considerare che l'Austria, sebbene dalle vicende della guerra costretta ad aderire alla pace di Villafranca, non l'accetterà però mai di buon animo nè sinceramente. Essa starà sempre spiando l'occasione sia di ricuperare la Lombardia, sia di riprendere l'antica sua posizione nel rimanente d'Italia, profittando con questo intendimento di ogni complicazione europea che fosse per sorgere. Di già il linguaggio dei giornali più devoti a quel Governo non fa mistero di tali disegni. Quando questo accadesse, l'Italia dovrebbe di nuovo, e vorrebbe, fare un grande sforzo nazionale per mantenere gli acquisti dovuti al valore delle armi italo-franche alla prodezza di Re Vittorio Emanuele, ed alla possente e generosa cooperazione di S. M. l'Imperatore dei Francesi. Con una Dinastia austriaca in Toscana, eccoci tornati di nuovo al

27 Aprile. Ora nessuno può pretendere che un paese avventuri ad ogni istante i suoi destini e la sua prosperità al giuoco di una continua alternativa di rivoluzioni e di restaurazioni.

La questione che si agita adesso fra la Toscana e la Dinastia Lorenese si riduce a questi termini. Si tratta di sapere se il vinto potrà imporre la legge al vincitore; se un popolo civilissimo, che ha dato prova di tutte le virtù cittadine, dovrà esser sacrificato a chi mostrò di tenerle tutte in nessun conto; se l'ambizione e l'interesse d'una famiglia dovranno prevalere contro l'interesse e la volontà di due milioni d'uomini. L'Europa e la coscenza pubblica pronunzino.

Il Governo della Toscana, sebbene manchi in proposito di comunicazioni officiali, non ignora però che si darebbe nelle sfere diplomatiche una grande importanza ad un'asserta abdicazione di Leopoldo II, e ad un asserto programma del figlio Ferdinando, contenente larghe promesse d'istituzioni liberali e di politica italiana. A questa abdicazione ed a queste promesse si sono principalmente appoggiati i consigli di un Governo amico, onde non si rifiutasse la Toscana dal consentire una reintegrazione della caduta Dinastia. Per condiscendere a siffatti suggerimenti bisognava però che la Toscana avesse dimenticato tutta la sua storia degli ultimi tempi, e le tante violazioni della fede giurata; bisognava che avesse dimenticato essersi quella Dinastia tutta intiera infeudata talmente agl'interessi ed alle passioni dell'Austria da essersi resa incompatibile coi sentimenti e con gl'interessi del paese; bisognava finalmente che avesse dimenticato la presenza in Modena dello stesso Arciduca Ferdinando, ivi aspettando, pieno d'impazienza e di trepidazione, l'esito della battaglia di Magenta per ritornare in Toscana alla testa degli Austriaci se la battaglia fosse stata vinta da loro; bisognava per ultimo che fosse cancellato dalle pagine della storia il nome di Solferino. Singolare esempio, invero, di pubblica moralità sarebbe questo! Un principe che cerca asilo nel campo dei nemici del suo paese, che pugna contro di esso

al loro fianco, e che, quando gli alleati da lui prescelti sono vinti, dice a quei medesimi che ieri combatteva e di cui anelava la sconfitta. — Adesso io sono con voi. — Nè il sentimento della sicurezza nè quello della reciproca dignità poteva permettere alla Toscana di sottoscrivere questa umiliante capitolazione, strappata dalla disfatta e frutto di troppo tardi pentimenti.

Nel tracciare questo rapido quadro delle conseguenze che una restaurazione partorirebbe in Toscana, ci siamo astenuti dal contemplare la ipotesi che essa potesse venir compiuta con stranieri interventi. Ce ne siamo astenuti, perchè assicurazioni altamente autorevoli per diverse vie pervenuteci ne garantiscono non esser possibile tanta calamità; ce ne siamo astenuti perchè dopo gli avvenimenti verificatisi in Toscana da quattro mesi in poi, un intervento forestiero per ristabilire colla forza delle baionette un Arciduca d'Austria sopra un trono italiano sarebbe cosa siffattamente enorme, che il solo mostrare di preoccuparsene ci è sembrato non solo assurdo, ma stoltamente ingiurioso per un Governo amico.

Non ignora il Governo della Toscana che, rigettato ad escluso come impossibile il mezzo degli interventi, v'ha chi crede poter arrivare per altra strada al medesimo fine. In questo concetto si parla di non riconoscere il voto della Toscana e di abbandonarla, come si dice, a se stessa, fintantochè il suo stato di politica incertezza e tutte le conseguenze di questa non abbiano in modo qualunque ricondotto la bramata restaurazione. Sarebbe questo atto di giustizia? Sarebbe atto di politica prudenza? Noi abbiamo fermo e profondo convincimento che il piano non riuscirebbe, perchè la Toscana non mancherebbe a se stessa rimanendo ordinata e concorde; ma qualora accadesse per mala ventura il contrario, si è ben sicuri che l'agitazione della Toscana non si propagasse ad altre parti d'Italia e non diventasse motivo di nuove e terribili complicazioni? Si è fatta una guerra sanguinosissima per rendere all'Italia la

tranquillità e spegnere un fomite d'incessanti pericoli per la pace d'Europa, e si farebbe poi assegnamento sullo stato rivoluzionario di un paese Italiano per ricondurre una condizione di cose che racchiuderebbe in se il germe e la ragione necessaria di nuovi sconvolgimenti! Le Romagne, le provincie di Modena, quelle di Parma si trovano in posizione uguale alla nostra, e naturalmente si applicherebbe loro lo stesso sistema. Ecco dunque, se certe lusinghe venissero a verificarsi, nel bel mezzo d'Italia quattro milioni e più d'Italiani agitati dal disordine rivoluzionario, e l'Europa che indifferente, impassibile assiste a questo spettacolo. E se, ad onta di tutto ciò, i popoli si ostinassero nel non voler richiamare i Principi detronizzati, e il disordine diventasse anarchia, che farebbe l'Europa? Lascerebbe che l'anarchia consumasse tutti i suoi eccessi, e i popoli si dilaniassero? Interverrebbe? E in questo caso chi interverrebbe? Austria? Francia? Ambedue insieme? Ognuna di queste ipotesi è una politica impossibilità! Il Governo della Toscana perciò raffidato dal senno e dall'equità delle grandi Potenze, ha ferma fiducia che, ponderato pacatamente il sistema qui sopra discorso e ravvisatine gli effetti o inutili o disastrosi. Esse tutte si troveranno d'accordo nel giudicarlo impraticabile.

Ma dichiarando alla unanimità finito in Toscana il regno della Dinastia austro-lorenese, l'Assemblea Nazionale non aveva intieramente compiuto il suo ufficio, in quanto che non bastava un tal voto per provvedere all'ordinamento definitivo dello Stato. Perciò ha essa emanato un secondo voto unanime anch'esso, dichiarando esser volontà della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Già le Rappresentanze comunali interpetri dei pubblici desiderii, avevano in epoca non remota pronunziato un voto del tutto conforme. Le deliberazioni municipali relative a questo gravissimo argomento appartengono a 225 Co-

munità (*), fra cui si comprendono le Città di Firenze, di Livorno e le altre tutte più cospicue della Toscana. E per dare un idea della immensa maggiorità che un tal voto ha riunita, ci limiteremo a dire che sopra 1350 suffragi 1297 sono stati affermativi, e negativi soltanto 53. Il voto pertanto dell' Assemblea Nazionale ha già, come espressione della pubblica opinione, un precedente che ne pone in luce tutta la portata e tutto il valore.

Molte e potenti ragioni hanno ispirato questo voto, molte e potenti ragioni raccomandano alla saviezza dell' Europa di sanzionarlo.

Il carattere principale, anzi meglio diremo unico ed esclusivo, del movimento Italiano del 1859 è il sentimento della Nazionalità. — Ciò è così vero, che nessuna questione di forme governative interne è venuta questa volta, come sventuramente accadde nel 1848, a turbare lo slancio degl' Italiani per la conquista della Nazionale Indipendenza. Tutti i popoli Italiani hanno, al contrario, applaudito alla momentanea restrinzione delle libertà costituzionali in Piemonte, perchè hanno stimato questo savio provvedimento utile al buon andamento della guerra, scopo di tutti i loro pensieri.

Il voto proferito dall' Assemblea Toscana nella sua seduta del 20 di questo mese è soprattutto ispirato da questo sentimento di Nazionalità, ed ha in mira di sodisfarlo. Allorchè l'Austria conserva una forte posizione in Italia, allorchè questa posizione può diventare più temibile ancora se la Confederazione di cui è parola nei preliminari di Villafranca venisse a cou-

(*) 223 Comunità hanno deliberato adesivamente e comprendono, Abitanti . . . . N. 1,658,574
20 Comunità non hanno emesso veruna deliberazione . . . . » 138,148
1 Comunità ha deliberato negativamente . . . . . » 10,218

240-Popolazione della Toscana Abitanti . . . . . . N. 1,806,940

cludersi, si fa ad ognuno manifesta la necessità di costituire in Italia uno Stato forte, il più forte che nelle presenti circostanze si può. È per un lato necessità di difesa, per l'altro necessità di equilibrio, senza il quale la proposta Confederazione non sarebbe mai possibile. Che questo pensiero di affetto alla causa Nazionale e di patriottica previdenza abbia avuto gran peso nel voto emanato, e sia ora in tutte le menti così dentro come fuori dell'Assemblea, risulta chiarissimo da questa circostanza, che i partigiani dell'unione della Toscana al Piemonte si sono considerabilmente accresciuti dopo la pace di Villafranca. Mentre durava tuttora la guerra, e si aveva speranza che il Regno dell'alta Italia, cacciati del tutto gli Austriaci dalla Penisola, si sarebbe fatto forte anche del Veneto, l'autonomia toscana aveva i suoi difensori. Adesso sono spariti. Perchè? Perchè in Toscana il pensiero Italiano domina su tutti gli altri. Vi è forse chi ce ne fa rimprovero. Ma se nelle attuali contingenze avesse esternato la Toscana aspirazioni diverse, quei medesimi che trovano adesso il nostro desiderio intemperante, ci avrebbero rimproverato allora le nostre vecchie rivalità municipali, le nostre gare di campanile, concludendone che gl'Italiani sono incorreggibili e non degni di esser nazione.

Rafforzare il Piemonte, è, lo abbiamo già detto, necessità di difesa e necessità di equilibrio. Questo non è vero soltanto in un interesse Italiano, ma lo è del pari in un interesse Europeo. Finchè il Piemonte non sarà abbastanza forte da essere in grado di opporre all'Austria una seria resistenza, l'Austria sarà sempre tentata di attaccarlo. Gli ultimi avvenimenti non possono che avere accresciuto il sentimento dell'antica ostilità. L'Europa sarà sempre perciò in continua appressione di una nuova lotta in Italia; ed una lotta in Italia può compromettere un'altra volta la pace del mondo.

Come condizioue di equilibrio nell'interesse Europeo, la necesità di un incremento di forza al Piemonie apparisce manifesta, figurandosi il caso che la Confederazione progettata a

Villafranca si realizzi. Le tendenze di Roma e di Napoli sono conosciute; collegandosi con quei due Governi l'Austria, se il Piemonte non ha un gran peso da gettare nella bilancia contraria, può diventare un giorno padrona della Confederazione e disporre in un momento dato di tutte le forze dell'Italia congiungendole alle proprie. Allora non è più questione di equilibrio italiano, ma di equilibrio Europeo. Può ella la Francia, può ella la Prussia, possono esse le altre grandi Potenze accettare di buon animo la probabilità di questo pericolo?

Dopo tante agitazioni, dopo tanta incertezza la Toscana ha desiderio ardentissimo di tranquillità. La sua unione al Piemonte ne diventa la più certa e solida guarentigia: Siccome è ormai fuori di controversia che questa unione è consentanea al desiderio di tutti o quasi tutti i Toscani, così è fuori di dubbio che la soddisfazione universale renderà impossibile qualunque turbamento. Quello stato di perpetua agitazione più o meno latente, che, nelle varie provincie d'Italia, ha durato, e dura in alcune disgraziatamente pur sempre, come effetto di profondo dissenso fra le popolazioni e i Governi sparirà immediatamente in Toscana appena la Toscana sappia assicurate le sue sorti nelle mani di un Re potente e leale, che ha pienissima tutta la sua fiducia e la sua riconoscenza come quella di tutti i popoli Italiani.

Nè sarebbe giusto o sapiente di privare i Toscani dei vantaggi che vengono del far parte di un grande Stato. Ha ormai dimostrato l'esperienza che fuori delle grandi aggregazioni non può esservi per un popolo quel largo sviluppo morale o materiale che è uno dei caratteri distintivi della civiltà moderna. La Toscana ha fatto abbastanza per la civiltà del mondo, per aver diritto di non essere esclusa dal goderne adesso i benefizi. Non esercito, non marina, non diplomazia, languido commercio, languidissima industria, mancanza di movimento scientifico ed artistico; questi sono nel secolo decimonono i destini di un paese piccolo. Con qual diritto e con qual giustizia vor-

rebbe oggi rinchiudersi la Toscana in questo letto di Procuste? Altri e ragguardevoli vantaggi potremmo accennare, che la Toscana avrebbe fondato motivo di ripromettersi dall'entrare a far parte di uno Stato importante. E sarebbe sapienza dell'Europa e calcolo giudizioso non soffocare tanti germi fecondi di sviluppo morale e di prosperità materiale, perchè quella benefica solidalità che il progresso dei tempi ha dovunque creata farebbe sì che tutte le nazioni ne godessero il frutto.

Nell'emettere i suoi suffragi l'Assemblea toscana, dopo di avere espresse le particolari ragioni di speranza che dirimpetto a tutti i grandi Governi la confortavano a credere che i suoi voti sarebbero accolti e secondati, ha commesso al Governo di porre in opera ogni più efficace premura onde conseguirne l'adempimento, ed il Governo, incoraggiato dalle ragioni medesime, ha di buon animo accettato il gravissimo ufficio.

Egli confida, come l'Assemblea, che il prode e leale Re il quale tanto fece per l'Italia e protesse con particolare benevolenza la Toscana, non vorrà respingere l'omaggio di riconoscenza e di fede che un paese intiero lo scongiura di accogliere per la propria felicità e nell'interesse della patria comune.

Confida nella giustizia e nell'alto senno della Francia dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia.

Il magnanimo Imperatore dei Francesi, che con tanta generosità ha preso a difendere un popolo oppresso, che ha detto e gloriosamente provato coi fatti che Egli sarebbe stato dovunque era una causa giusta da difendere; la saggia e liberale Inghilterra; la Russia, di cui la politica elevata e piena di grandezza fa adesso l'ammirazione dell'Europa; la valorosa Prussia, che così nobilmente rappresenta in Germania il principio della nazionalità, non vorranno nè disconoscere nè conculcare il diritto di un popolo ordinato, tranquillo e concorde, il quale null'altro domanda che di provvedere alle proprie sorti nel modo che esso crede migliore per la sua pace e per la sua felicità.

Che se la giustizia umana ci facesse difetto, noi difenderemo con ogni mezzo i diritti e la dignità del paese contro qualunque aggressione. E se gli eventi ci riuscissero contrari, non ci mancherebbe mai il conforto di pensare che tutti, Popolo, Assemblea, Governo abbiamo fatto senza debolezza, come senza millanteria, il nostro dovere. Poi la coscienza pubblica e la storia giudicherebbero ove fosse il diritto, il senno civile, la temperanza: dove la ingiustizia, l'acciecamento, l'abuso della forza. (*Memorandum dei* 24 *Agosto* 1859).

113 — INDIRIZZO *del Governo al Re perchè accolga i Voti della Toscana.*

Maestà! — Un Voto unanime dell' Assemblea Nazionale, interpetre fedele dei sentimenti di tutto un popolo ha solennemente dichiarato esser volontà della Toscana di far parte di un Regno Italiano sotto lo scettro Costituzionale della Maestà Vostra. — Il Governo della Toscana, cui è stato commesso di implorare dalla benevolenza di V. M. la favorevole accoglienza di questo voto, ha accettato l'altissimo ufficio con quella gioia che dà l'adempimento di un gran dovere, quand' esso è in pari tempo la soddisfazione di un lungo e ardentissimo desiderio. — Maestà! se questo omaggio di fiducia e di devozione del Popolo Toscano non avesse altro scopo, nè dovesse avere altro effetto che quello di procurare alla M. V. un ingrandimento di Stato, noi potremmo dubitare del successo delle nostre preghiere; ma poichè il voto dell' Assemblea Toscana è ispirato dall' amore dell'Italiana nazionalità, ed ha in mira la grandezza e la prosperità della patria comune, ci conforta la speranza che il pensiero d' Italia prevarrà nel generoso animo Vostro sopra ogni altro pensiero, e che la M. V. si degnerà far lieta la Toscana della Sua Augusta adesione ai Voti che con tanta effusione di riconoscenza e di fede i legittimi Rappresentanti di Lei hanno espresso al cospetto del mondo· (*Indirizzo del Governo della Toscana, del* 31 *Agosto* 1859.)

114 — RISPOSTA *di S. M. il Re.*

Io sono profondamente grato al voto della Toscana, di cui voi siete gl' interpetri verso di me. Ve ne ringrazio e meco ve ne ringraziano i miei popoli. Accolgo questo voto come una manifestazione solenne della volontà del popolo toscano che, nel far cessare in quella terra, già madre della civiltà moderna, gli ultimi vestigi della signoria straniera, desidera di contribuire alla costituzione di un forte reame che ponga l'Italia in grado di bastare alla difesa della propria indipendenza. — L'Assemblea Toscana ha però compreso, e con essa comprenderà l'Italia tutta, che l'adempimento di questo voto non potrà effettuarsi che col mezzo dei negozianti che avranno luogo per l'ordinamento delle cose italiane. — Secondando il vostro desiderio avvalorato dai diritti che mi sono conferiti dal vostro voto, propugnerò la causa della Toscana innanzi a quelle potenze in cui l'Assemblea con grande senno ripose le sue speranze, e soprattutto presso il generoso Imperatore dei Francesi che tanto operò per la Nazione Italiana. — L'Europa non ricuserà, io spero, di esercitare verso la Toscana quell'opera ripartitrice che in circostanze meno favorevoli già esercitò in pro della Grecia, del Belgio e dei Principati Moldo-Vallachi. — Mirabile esempio di temperanza e di concordia ha dato, o Signori, in questi ultimi tempi il vostro nobile paese. — A queste virtù che la scuola della sventura ha insegnato all'Italia, voi aggiungerete, son certo, quella che vince le più ardue prove ed assicura il trionfo delle giuste imprese, la perseveranza.

115 — PROCLAMA *sull'accettazione dei Voti della Toscana per parte del Re.*

Toscani! — Il Re Vittorio Emanuele ha accolto i nostri voti e forte dei diritti che da questi gli derivano, pro-

pugnerà la nostra causa innanzi all' Europa. Con questo grande atto la Toscana torna ad essere terra Italiana senza vestigio di straniera signoria. — Dopo tanti secoli di divisioni e di discordia, le provincie della Penisola si riuniscono spontanee intorno al Magnanimo Difensore della Indipendenza d' Italia. I valorosi Abitatori delle valli subalpine, liberati i fratelli Lombardi, stringono la mano ai Toscani, e tutti si dichiarano figli di una medesima patria. La nostra antica cultura si unisce alla militare fortezza dei Piemontesi: ogni Gente Italica reca nei patrimonio comune le proprie ricchezze. Questo non è vassalIaggio di provincе, ma costituzione vera della nazione. — Felicitiamoci di esser tanto vissuti da vedere questo sublime spettacolo di concordia e goderne i primi frutti. Perseveriamo nei nostri sforzi, e prepariamoci ad ogni prova per assicurare il trionfo di una causa altrettanto giusta quanto gloriosa.

116 — MESSAGGIO *Del Presidente del Consiglio dei Ministri all' Assemblea Toscana letto nell' Adunanza dei 7 Novembre* 1859.

SIGNORI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Dacchè con le memorabili Deliberazioni del 16 e del 20 Agosto, Voi Rappresentanti legittimi della Toscana, esprimeste liberamente i suoi voti, le nostre sorti furono definite per quanto era da noi, ed il paese nostro cooperò così alla costituzione di quell' Italia, che da una guerra vittoriosa deve uscire nazione libera e forte. Il promuovere peraltro l' adempimento di quei voti, con tutti i fatti che non trascendevano il nostro potere, fu da voi lasciato al Governo, con una fiducia, che se per una parte eragli di grande onore, gl' imponeva dall' altra gravissimi doveri.

Per sodisfare al vostro mandato, cominciò il Governo dal fare omaggio dei voti della Toscana al Re Vittorio Emanuele.

Nè quello fu atto servile di vassalli, ma aperta dichiarazione di volere essere Italiani con Lui, auspice e duce della nazionale indipendenza. Meglio che il dominio di nuove province, si offriva al Re il modo di costituire la nazione secondo le ragioni dei tempi e gli affetti nostri. Quale accoglienza facesse il Re ai Legati della Toscana, non è d'uopo di rammentare, perchè le sue generose parole sono rimaste nel cuore di tutti, come vi risuonano ancora i plausi fraterni dei Liguri, dei Subalpini e dei Lombardi.

Fu quello, o Signori, un sublime spettacolo. L'Italia libera dalle oppressioni che mantenevano in lei le cause antiche di odio e di discordia, parve ridestarsi a vita nuova e sanzionare cogli entusiasmi popolari i voti espressi delle Assemblee.

L'Europa, spettatrice tutt'altro che indifferente dei nostri atti, non contraddisse al Re che ci riceveva nella comunione Italica, non contraddisse a noi che dichiarammo a viso aperto esser questo il volere nostro. Anzi tacitamente parve approvare il nostro senno, per il quale esplicandosi più largamente il concetto della pace, si dava modo di comporre le cose d'Italia in un assetto durevole.

I nostri Legati furono ugualmente ricevuti a Londra, a Berlino ed a Varsavia con manifesti segni di officiosa benevolenza; e quando si pensi che l'Italia fino a oggi non aveva voce in Europa altro che per mezzo de' suoi Principi, stranieri di sangue o d'animo, apparirà manifesto quanto siasi guadagnato di credito, e quanto l'Europa sia lontana dai concetti violenti che trovarono accoglienza un tempo a Lubiana e a Verona.

Lo stesso Imperatore dei Francesi, al quale con maggior fiducia, come al generoso soccorritore d'Italia, esponemmo i nostri voti e le nostre speranze, quantunque, secondochè lealtà voleva, si dicesse stretto dai patti di Villafranca, pure ci affidò che non avrebbe patito che ci fosse fatta violenza coll'armi, nè da stranieri nè da nostrani di straniero istinto, e ci

raccomandò di serbare l'ordine interno come suprema necessità. Così doppiamente smentiva coloro che lo predicavano ostile a noi perchè irrevocabilmente avversi alla restaurazione. L'Imperatore lo ha detto più volte, vuole la indipendenza di Italia, vuole assicurato nell'interesse della pace europea il suo ordinamento nazionale. Come potrebbe oggi esserci contrario, se questi grandi fini della sua magnanima impresa abbiamo comuni con lui, e gli offriamo il modo più semplice per conseguirli?

Fra le incertezze delle lunghe trattative di Zurigo e dell'Europa non peranche concorde, non ci venne meno il soccorso del Re Vittorio Emanuele, che aveva accolto i nostri voti e dato promessa di farli valere. Forte dei diritti che gli venivano dalla nostra offerta, egli li proclamò in faccia al mondo col *Memorandum* del 28 Settembre, e noi ci compiacemmo di non aver posto invano la nostra speranza nel gran campione di Italia.

Quest'atto del Re fu seguito da altri atti nostri più risoluti, consumati nel tempo di aspettazione che ci scorreva propizio. Svolgendo logicamente il concetto dell'unione deliberata, il Governo ha fatto quant'era in poter suo per attuarla. Si diede unità di comando all'Esercito della Lega; si intitolarono gli atti pubblici del nome del Re Eletto; si unificò la moneta, e si abolirono le Dogane fra le quattro Province unite, ultime reliquie materiali di divisione di Stati. Così alla grande idea politica dell'unione nazionale, si aggiunsero i simboli che la rappresentano, e gl'interessi che la fortificano, ponendo le vere fondamenta del Regno Italico che vuolsi costituire. La Croce di Savoja splende oggi gloriosa e riverita dalle Alpi al Rubicone, e dodici milioni d'Italiani hanno aperto un mercato ai loro prodotti naturali e manufatti da Culoz a Rimini.

Dirimpetto a questi grandi resultati civili ed economici, qual valore possono avere alcuni scapiti momentanei e transitorj? Dirimpetto a questa vita nazionale che ovunque si dif-

fonde piena e vigorosa, a che si riducono i miseri vanti della vita municipale, le cui glorie e le cui grandezze appartengono ad un passato che non può più ritornare? Se questi effetti si dovessero alla violenza di una conquista, non se ne potrebbe trar vanto, perchè la servitù che ne consegue muta in mali anco i beni. Ma di chi ci facciam servi noi, che divisi e piccoli, ci riuniamo in famiglia di Nazione per farci uniti e forti, onde essere padroni di noi stessi e delle cose nostre?

Queste verità bene furono apprese dal buon senso popolare, e il paese si è mantenuto tranquillo, a malgrado di alcuni tentativi fatti per suscitare tumulti. Nè queste provocazioni cessarono; ma il Governo conosce appieno le coperte vie per le quali si cerca commuovere gli animi deboli, e quando necessità urgesse, saprebbe come e dove agire senza rispetti. Il Governo sente di avere non solo la forza che viene dal consenso dei cittadini concordi con lui ne' desiderii e negl' intendimenti, ma quella forza ancora che viene dalla cittadina cooperazione; della quale è simbolo armato quella Guardia nazionale, che in brevissimo tempo si rese ammirabile per disciplina, solerzia, fermo contegno, destrezza nelle armi.

Il paese peraltro da questa sicurezza del Governo deve apprendere a mantenere la fiducia in se stesso, la fede nei propri diritti, e la imperturbabilità contro paure e sospetti irragionevoli. E donde mai potrebbero venirci serie cagioni di sgomento? Il Governo esercita ovunque la sua azione senza contrasto, e procede ad ordinare tutte le pubbliche istituzioni come si farebbe in tempi normali, quando il progresso interno è la principale cura di chi regge lo Stato.

La Finanza continua a non avere bisogni urgenti, sebbene l' Esercito raddoppiato e tenuto a soldo di guerra, ed alcune riforme amministrative importino necessariamente un soprappiù di spesa. Quando dovremo ricorrere al credito, lo faremo con prudente accorgimento, sicuri di non trovarlo sfruttato. L'opera nostra stenderà i suoi effetti benefici ad un lontano avvenire,

e se noi soli non bastiamo a sopportarne il dispendio, chi potrebbe farci rimprovero? Far distruggere ad una generazione il patrimonio delle venienti è follia; ma dividere fra loro i carichi di ciò che a tutte profitta, è giustizia.

Le sollecitudini del Governo per accrescere e meglio ordinare l'Esercito non si rallentano, e la Divisione Toscana si fa ammirare per disciplina e per compiuto assetto militare fra tutti i Corpi della Lega.

L'istruzione si va costituendo sopra basi larghe e principj liberali, e tra poco la Toscana non avrà nulla da invidiare, anco per questo rispetto, agli Stati più civili.

Alle Opere pubbliche, sia per parte dello Stato, sia per parte delle province, si è dato un grand' impulso, e le popolazioni troveranno ovunque nel lavoro produttivo i mezzi per supplire alle necessità della vita.

La Religione è rispettata e venerata, le proprietà tutte quante assicurate, i diritti delle persone garantiti.

Queste sono, o Signori, le condizioni del paese, queste le cure del Governo che oramai da sei mesi lo regge; e noi siamo alteri di poterle mostrare all' Europa e agli avversarj nostri.

In questo stato presente la Toscana potrebbe mantenersi quanto tempo fosse necessario, perchè fatta sicura da esterne violenze e concorde e tranquilla in se stessa, nulla ha che la tormenti e le faccia desiderare diversa sorte. Le difficoltà adunque per durare in una più lunga espettativa non deriverebbero da noi. Ma l' Europa non può vedere di buona voglia indefinitamente prolungarsi questo nostro stato precario, dal quale potrebbero pure derivare alla pace pubblica non pensati pericoli. Come noi abbiamo già rassicurato l' Europa sui tentativi anarchici, e sul buon uso che sappiamo fare delle libertà recuperate, dobbiamo anco su questo rassicurarla, che vogliamo rimanere in quell' ordine monarchico, nel quale oggi si trova costituita la maggior parte delle nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio di costituzione nazionale non si

muta, nè può trasformarsi in una minaccia all' ordine europeo. Conseguenti a noi stessi, procederemo risoluti nella nostra via colla dignità di popolo ordinato, libero e perseverante nei propositi ispiratigli dal diritto di provvedere alla sua quiete e al suo benessere, senza deflettere nel tempo stesso dal nostro Programma.

Noi abbiamo detto di volere unire gli Stati indipendenti d' Italia sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Lasciando però giudice Lui solo del tempo in che vorrà assumere personalmente l' autorità conferitagli, intanto chiediamo noi che in Suo nome la Regia potestà s' instauri fra noi per mezzo di un suo rappresentante, e l' Italia centrale, uscendo dai pericoli dei poteri temporanei, prenda le forme di quella monarchia nazionale che Ella si scelse per suo reggimento.

Tale è la proposta, o Signori, che dopo lunghe considerazioni presenta oggi il Governo al vostro esame nell' interesse della Patria. Invocando la Reggenza, non di un privato cittadino, nè di un Principe straniero, ma di uno dei prossimi congiunti del Re Vittorio Emanuele, al quale S. M. commise più d' una volta con piena fiducia la somma delle cose nel suo Regno, noi affrettiamo l' unione, ne anticipiamo i benefici effetti, removiamo le difficoltà del presente, assicuriamo l' avvenire. La Reggenza di un Principe di Casa di Savoia raffiderà al di fuori l' Europa monarchica, e consoliderà l' ordine al di dentro, incoraggiando i timidi, mantenendo in fede gli amici, sgomentando gli avversi.

Se questi argomenti hanno valore presso i Rappresentanti della Toscana, come l' ebbero presso il Governo, l' Assemblea nomini in Reggente S. A. il Principe Eugenio di Savoia Carignano. Confidiamo che la Maestà del Re Eletto, con la usata benevolenza verso di noi, non vorrà opporsi all' accettazione della Reggenza. Un tale Atto per parte nostra non solo apparisce conveniente ma ben anche opportunissimo. Non fu ambizione di Regno che spinse il nostro Re a stenderci una mano

amica. Non Egli conquistatore fortunato varcò le sue frontiere, ma noi distruggemmo le nostre e lo invocammo liberatore. Però come già gli chiedemmo di riposarci nel suo reggimento costituzionale, noi gli chiedamo oggi di rompere gl'indugi ed affrettare in quel modo che noi sodisfa ed altri non offende, l'unione dell'Italia indipendente. Siamo noi che nominiamo il Reggente come eleggemmo il Re, per impulso spontaneo della nostra coscienza di fare il bene del nostro paese. Così mentre l'Europa delibera sulla durevole pacificazione di se stessa, a noi non toccheranno le accuse di popolo incauto e solo; ma avremo i diritti di popoli ordinati per virtù propria e già congiunti per il bene di tutti a quella Monarchia Nazionale che sola può dare vero ordinamento all'Italia, e pace stabile al Mondo.

PROPOSTA.

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana coerentemente alla Deliberazione del 20 Agosto del corrente anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele*, intendeva conseguentemente adottare la Dinastia di Savoia, e lo Statuto Sardo del 4 Marzo 1848.

Considerata la risposta della prefata M. S. del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione:

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all'ordine definitivo che è nei voti e nelle speranze dei Toscani.

Nomina S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO a Reggente della Toscana perchè la governi in nome di S. M. il Re Eletto.

117 — RAPPORTO *del Deputato Galeotti Relatore della Commissione incaricata di riferire sulla Proposta del Governo sopra la nomina del Reggente.*

Signori Deputati — Incaricato dalla vostra Commissione di riferirvi ciò che essa pensi intorno alla Proposta del Governo di nominare in reggente della Toscana S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja, mi è grato manifestarvi prima di ogni altra cosa che tutti gli Uffizi furono concordi nell'approvare la sostanza della Proposta, e così lievi furono le difficoltà quanto alla forma, che salvo una semplice modificazione di parole, concordata dal Governo stesso, la Proposta ricomparisce oggi davanti a voi tale quale nell'ultima Adunanza vi fu presentata. Costatando adunque la opinione degli Uffizi, la vostra Commissione viene necessariamente a consigliarvi l'adozione pura e semplice della proposta stessa. — Il messaggio dell'onorevole Presidente dei Ministri con quella nobile e schietta semplicità che lo rende pregevole agli occhi nostri, vi ha già detto quali ragioni ebbe il Governo nel farsi iniziatore della Proposta. Nulla o poco di più sapremmo aggiungere. Quel poco che verrò dicendo in nome della vostra Commissione, non altro scopo avrà se non di riconoscere che le ragioni esposte dal Governo sono praticamente vere, e politicamente prudenti. — Corsero ormai più che due mesi dal giorno in cui quest'Assemblea pronunziò liberamente, ed in nome del Paese i suoi primi voti. Se alcuno ha mostrato di dubitare della libertà nostra, o della opinione vera della Toscana, il tempo già decorso ha dovuto convincerlo del contrario. Imperocchè se noi non fossimo stati liberi nel pronunziare quei voti, non sarebbeci mancato il mezzo di ricuperare la nostra individuale indipendenza: e se noi non avessimo rappresentato schiettamente il modo di essere e di sentire della grande maggioranza delle nostre popolazioni, il loro contegno non avrebbe tardato a smentirci. Ogni giorno che passò da quello in cui prendemmo

le prime deliberazioni fu di queste una nuova conferma; ogni giorno che passò ci offrì la prova che quelle erano le sole che convenissero alla salute della Patria, ed al nostro onore. — Da quel tempo le trattative di Zurigo per lungo e faticoso cammino sono riuscite a convertire in patti di pace i preliminari di Villafranca. Il contegno nostro in questo frattempo ha chiarito ormai gli amici, ed i nemici nostri, che quei preliminari, comunque migliorati alquanto, non bastano a raggiungere lo scopo della guerra, e bastano molto meno alle antiche e nuove necessità di Italia Quindi sappiamo già che al Trattato di Zurigo farà seguito il giudizio più indipendente più spassionato, più autorevole di un Congresso Europeo. Così quell'Italia non ha guari oppressa dall'Austria, ed anche troppo negletta dagli altri, comparirà davanti ad un Congresso colle sue secolari sventure, colle sue nobili aspirazioni, coi suoi dolori, colle sue speranze e colla recognizione che danno i fatti compiuti in questi sei mesi. Ed il Congresso dovrà occuparsi del nostro avvenire poichè ormai deve essere ferma persuasione di tutti, e convincimento universale che senza assicurare seriamente, ed efficacemente la nostra nazionale indipendenza, non può sperarsi nè la pacificazione d'Italia, nè il riposo dell'Europa. Il contegno solenne, disciplinato, ordinato, della nostra popolazione, ha dimostrato a tutti gli uomini di buona fede, che i nostri voti rappresentavano sinceramente la opinione del Paese. La persistente perseveranza in quei voti ha creata la necessità di un Congresso. — Noi tutti siamo stati testimoni dell'entusiasmo sincero del nostro popolo così nelle città, come nelle campagne all'apparire di ogni nuovo atto che fosse esplicazione successiva dei nostri voti. Noi tutti possiamo testimoniare la fiducia che la Toscana ripone negli uomini che da sei mesi ed in mezzo a tante difficoltà hanno regolate le nostre sorti. Noi tutti possiamo accertare che sebbene circondati da tanti pericoli, assaliti da tante tentazioni, tormentati da tante incertezze nulla è bastato per scemare negli animi la fede che

tutti abbiamo non dico solo nella giustizia della causa nostra, ma nel finale compimento delle nostre speranze. — Della convenienza diplomatica della Proposta non parve alla vostra Commissione che si potesse dubitare, tutte le volte che erasene fatto autore il Governo, che per i mezzi di cui dispone, per le notizie che ha, e per i molteplici interessi cui ha debito di provvedere è in grado meglio che l'Assemblea di giudicarne. — La Commissione crede piuttosto che l'Assemblea debba fermarsi ad esaminare principalmente la *sostanza* e la *forma* della Proposta. Ed in questo duplice aspetto la Commissione diresse appunto i suoi studii più accurati, e le sue considerazioni più scrupolose. — Quanto alla sostanza prima di ogni altra si presentava la quistione sul diritto dell'Assemblea di nominare un Reggente. Ma su questo punto non vi poteva essere e non vi fu divergenza di opinioni. — La Toscana prima per l'abbandono dei suoi Principi, epoi per la partecipazione avuta alla guerra d'indipendenza, avendo ricuperata la pienezza della propria sovranità, ha il diritto di provvedere da se stessa a quanto riguarda il proprio ordinamento, e la propria sicurezza, quindi l'Assemblea dei Rappresentanti eletta per esprimere i voti legittimi della popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive, è investita giuridicamente di ogni potere per qualsivoglia atto sia necessario ad affrettare, ed assicurare il compimento dei voti già espresssi. — Nè mancò nemmeno la vostra Commissione di considerare attentamente se questo atto nuovo che vi si propone, avesse la minima apparenza di contradire alle deliberazioni precedenti. La deliberazione del 20 Agosto esprimeva il *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.* Sua Maestà il Re Eletto nella sua risposta del 3 Settembre decorso alla nostra Deputazione accoglieva con lieto animo la nostra spontanea offerta, ed accettava i nostri voti. Ma gli accettava intanto per valersi del diritto che questa offerta gli conferiva a difendere la causa italiana, e noi davanti all'Europa. — A

questo si limitava il Re Vittorio Emanuele, poichè alieno, come esso è, da ogni ambizione personale, non voleva pregiudicare le ragioni dell' Europa, nè voleva preoccupare il campo del futuro Congresso. Ma intanto ci consigliava come prima e più necessaria virtù nei casi nostri, quella del perseverare. — Per la formula adunque della sua accettazione non venne a sparire la personalità della Toscana, nè venne a cessare la nostra sovranità. Tutti gli atti successivi che il Governo fece nella via della unione tracciata da noi, furono altrettanti atti di sovranità compiuti dalla Toscana per diritto proprio, e indipendentemente dalla volontà del Re, che rispetto a noi è il Re eletto, ma che fino a qui non fece atto di Regno, nè spiegò giurisdizione alcuna sulla Toscana. — Per conseguenza, a noi mancherebbe la facoltà di fare ciò che fosse contradizione o ritrattazione dei voti precedenti; ma abbiamo altresì pienissima autorità per qualunque atto che sia conferma, esplicazione, o assicurazione dei voti stessi. E come il Governo percorrendo questa via, sempre indipendentemente da qualunque cooperazione del Re eletto diede unità di comando all' esercito della Lega, intitolò gli atti pubblici in nome del Re, unificò la moneta, abolì le Dogane, e la grande idea della unione nazionale cercò di rappresentare coi simboli esterni, e di fortificarla per via degli interessi, così adesso indipendentemente dal Re eletto, e per volonta propria, possiamo nominare un REGGENTE nella persona di S. A. R. Il PRINCIPE EUGENIO di SAVOIA. — Esaurita in tal modo la questione astratta di gius, la vostra Commissione si fece carico di esaminare con fredda ponderazione, e maturato studio le ragioni che la Proposta stessa raccomandano alla vostra deliberazione. E le ragioni ci parvero gravissime sia rispetto alla politica interna, sia rispetto alle relazioni internazionali. — Ci assicurava il Governo nel suo Messaggio esser tali le condizioni della Toscana, che esso non diffidava, di poter durare senza pericoli nel provvisorio fino a che l' Anfizionato europeo avesse deciso intorno alle no-

stre sorti. Le assicurazioni del Governo, non erano nuove per noi, che conosciamo lo spirito delle popolazioni, le quali c' inviarono a questa Assemblea. — Era bello e nobile esempio l' aver durato fino in fondo, in questo ordine mirabile per disciplina e patriottismo, senza altri aiuti. Ma quella savia ed accorta antiveggenza politica che vuole prevenire i pericoli anche più remoti, non consentiva nè consente che troppo si faccia a fidanza colle mille eventualità che possono verificarsi nel maggior tempo che occorre, onde il Congresso abbia cominciata ed esaurita l' opera sua. Il provvisorio nel quale viviamo, comunque per le provvidenze governative offra tutte le possibili sicurezze alla tutela efficace non meno dell' ordine pubblico inalterabilmente mantenuto, che degli interessi sempre viemeglio promossi e custoditi, è pur sempre uno stato provvisorio. E quando particolarmente abbiamo da farla con gente (e non fra noi) incauta e poco avveduta che non rifugge da alcuna manovra, e da nessuno artifizio per indebolire la nostra fede, o per scemare il nostro credito, prudenza vuole e consiglia di compire un atto che dando al provvisorio una forma più stabile ma consentanea ai nostri voti, conterrà gli oppositori, affiderà sempre meglio i più timidi, appagherà il desiderio dei più ardenti, incoraggirà quanti siamo a perseverare nei nostri proponimenti. — Ma altre ragioni politiche di maggior peso si aggiungono ad avvalorare questa, che di per sè sola non basterebbe. — In primo luogo la proposta del Governo è una conferma solenne dei voti precedenti. Così noi torneremo a dire che non volendo sapere altrimenti di una dinastia assolutamente incompatibile colla pace del paese, persistiamo invece nel voto di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re eletto: poichè il Reggente sebbene nominato da noi è pure della dinastia di Savoia, e deve governare il paese colle forme e nelle condizioni in cui lo trova, cioè in nome di colui che scegliemmo per nostro Re. — In secondo luogo poi la proposta è una esplicazione necessa-

ria delle nostre deliberazioni. Data unità alle forze militari, unificati gl' interessi, presi i simboli del nuovo Regno, intitolati gli atti pubblici in nome del Re eletto, un principe di Casa Savoia che governi la Toscana in nome suo, è una conseguenza logica del già fatto, un anello di congiungimento un nuovo passo nella strada nostra, fino a che il Re Vittorio Emanuele nell' alta sua prudenza non creda giunto il giorno di assumere direttamente il Governo della Toscana esercitandovi di fatto quegli atti di sovranità che rispetto a noi già gli competono di diritto. — La Proposta adunque che noi raccomandiamo alla vostra deliberazione, ha il triplice vantaggio di assecurare il presente, di far sapere che siamo sempre fermi nei nostri voti, e di fare un nuovo atto della opera unificatrice. — Agli argomenti di politica interna altri e più gravi se ne aggiungono, che toccano le relazioni internazionali. — Noi siamo, o Signori, un piccolo Stato, che poco vale per la propria forza in Europa. La nostra forza vera sta nella reputazione di antica civiltà; sta nella giustizia della causa per la quale siamo pronti a dare se occorre vita e beni; sta nelle simpatie che abbiamo saputo meritarci col nostro contegno; sta nell' aver mostrato che sebbene allevati tra le tribolazioni del dispotismo, sebbene esposti ad ogni specie di seduzioni e di pericoli, pur non ostante eravamo capaci di fare da noi le cose nostre, e capaci di saper provvedere al Governo del Paese. — Il patrocinio del Magnanimo Imperatore dei Francesi nel quale persistè sempre e persiste inalterabile la nostra fede, ci assicurava dai nemici esterni, poichè egli che aveva vinto, egli che aveva autorità di dar legge, da ogni specie d' intervento ci assecurava. Ma questo patrocinio, sebbene di grandissima efficacia anche rispetto all' ordine interno, non sarebbe bastato a mantenerlo, se qui avessero abbondato malvagie o esagerate passioni o si fosse palesata debolezza di reggimento. L' aver conservato l' ordine interno è merito nostro, è merito cioè del senno ammirabile delle popolazioni, della vigilante fermezza del Governo, dell' aver compreso tutti, che nella no-

stra ordinata aspettativa stava il germe della pacificazione d'Italia. Il mantenimento dell'ordine interno sempre raccomandato da tutti ai nostri Inviati, è prima ed essenziale ragione delle simpatie che ci dimostra l'Europa, ed è prima ed essenziale condizione perchè l'Europa sanzioni i nostri voti. — La nomina di un Reggente sarà dunque una garanzia nuova data all'Europa che noi vogliamo l'ordine interno, che con ogni mezzo lo vogliamo mantenere, e che questo sarà anche meglio assicurato e mantenuto per tutto il tempo in cui dovremo durare nel provvisorio. — Ma vi è di più. Non mancano pur troppo coloro che per rapirci le simpatie ed il credito, ci gettano ogni giorno sulla faccia il nome e l'accusa di rivoluzionari; e con questa parola indefinita che desta il sospetto della diplomazia, e pone lo sgomento nei paurosi, non potendo farci il rimprovero dell'anarchia materiale, mirano ad incriminare la nostra fede politica, e le nostre intenzioni, quasi che i principii che noi professiamo siano in discordia coi principii sui quali oggi si asside l'ordinamento dell'Europa. Avrebbero gioito i nostri nemici di qualunque sintomo più lieve di disordine, e di quelli stessi che sono inevitabili nei paesi anche i meglio costituiti: ma esulterebbero anche di più per ogni remota manifestazione di principii che non fossero quelli della ortodossia politica la più rigorosa. — Noi non siamo rivoluzionari nè in pratica, nè in teoria. — Posti nelle più dure e più difficili circostanze in cui siasi trovato mai un popolo civile, noi abbiamo provvisto come meglio le forze lo consentivano al Governo del paese. Le tradizioni dei nostri padri ci hanno potuto suggerire le norme elementari dell'arte governativa, ma le patite sventure, ma la esperienza dolorosa di tanti anni, ma il senno pratico che la Provvidenza ci ha compartito, ma il fine che ci eravamo proposti, non ci consentivano nè di invocare un passato che è memoria gloriosa di storia, nè di correr dietro alle fallaci utopie. In faccia al nemico e fra i pericoli, onde eravamo circuiti, avevamo ben altra voglia, che di abbandonarci a pericolose illusioni, o di tentare incerti esperi-

menti. Quelli stessi che nell'ordine ideale potevano vagheggiare un diverso ordinamento furono i primi a dar prova di abnegazione, sacrificando nobilmente sull'altare della Patria le loro individuali dottrine. — Fermi così nel praticare, e difendere i principii sociali e civili sui quali riposano la famiglia, la società e lo stato, fummo fermi egualmente nel mantenere la fede nella monarchia costituzionale che fu sempre la fede della maggioranza dei Toscani. Alte ragioni di ordine dettarono la deliberazione del 16 Agosto; alte ragioni di ordine dettarono la deliberazione del 20 Agosto. Non fummo rivoluzionari quando dichiarammo la dinastia di Lorena imcompatibile colla pace del Paese, poichè Principi antinazionali che si erano chiariti anche troppo nemici nostri, e d'Italia, gli giudicammo sprovveduti di ogni autorità morale per conservare l'ordine del Paese. Molto meno eravamo rivoluzionari quando colla seconda deliberazione noi che vogliamo il Principato invocammo lo scettro Costituzionale di Vittorio Emanuele, che essendo il primo degli Italiani, meglio di ogni altro ha prestigio, ed autorità per adempire gli uffici di Re, governandoci con sapienza, difendendoci con valore. — Quelle due deliberazioni, erano adunque una protesta, ed una dichiarazione di principii. Ma questo non basta ad assicurare l'Europa che dubita della persistenza dei nostri propositi, e teme che la stanchezza ci possa trascinare malgrado nostro ad atti che sieno a danno suo. — La proposta adunque del Governo « ha « lo scopo precipuo (come ci disse il Messaggio) di rassicu- « rare l'Europa, che vogliamo rimanere in quell'ordine mo- « narchico, nel quale oggi si trova costituita la maggior parte « delle Nazioni civili, e darle garanzia che il nostro principio « di costituzione nazionale non si muta, nè può trasformarsi « in una minaccia all'ordine Europeo. » Questa assicurazione non potremmo fornirla migliore che invocando come nostro reggente un Principe di una delle più antiche e nobili stirpi, che mentre è congiunto con vincoli di stretta parentela col Re eletto, è anche conosciuto è stimato universalmente per il suo senno ci-

vile, per la sua prudenza governativa, per la Reggenza esercitata ripetutamente in nome del Re. — Nè basta ancora. Mentre l' Europa pensa a provvedere sulle nostre sorti, noi non possiamo, nè dobbiamo starcene neghittosi affidando la nostra fortuna all' opera altrui. Lungi da ogni vana iattanza come da ogni codarda debolezza, non dobbiamo perdere mai la coscienza del nostro diritto, come non dobbiamo nemmeno astenerci dall' operare virtuosamente e con senno, onde i nostri voti sieno vie meglio apprezzati e intesi. Ormai in tutti noi è radicato e profondo il convincimento che qualunque assetto, il quale non assicuri la nostra indipendenza, e non dia soddisfazione al sentimento nazionale, come non può ristabilire negli animi la fiducia, non può nemmeno dare garanzie nè a noi nè all' Europa di vera pacificazione. — La violenza potrebbe creare le apparenze della pace, ma non darebbe pace vera, ed oltre il danno delle permanenti agitazioni, saremmo anche certi ad ogni stormire di foglie di veder nuovamente lo scompiglio nel Paese, nuovi turbamenti in Italia, nuovi pericoli per la pace di Europa. Sarebbe questa la massima delle sventure per noi, che andiamo gridando pace, nè altro vogliamo se non che un assetto che su bene altre basi che su quelle del 1815, dia tranquillità a noi, ed agli altri, e ci renda sicuri, padroni e responsabili del nostro avvenire e della nostra prosperità. — Noi non vogliamo dettar leggi all'Europa, ma è bene che l'Europa, sappia che quanto facemmo ed operammo non fu capriccio puerile, nè effervescenza di passeggere passioni, ma freddo calcolo di un popolo, che è sempre il giudice più competente per determinare cio che meglio convenga alla propria natura, alle circostanze nelle quali si trova, ai pericoli cui vuol provvedere — L' Europa nella sua imparziale giustizia non puo dispregiare il nostro parere ed avrà luogo di persuadersi che noi cooperammo utilmente al suo riposo. — La Proposta di cui ci si consiglia l' accettazione avrà il pregio di mostrare al Congresso, quale sia l' assetto che noi reputiamo il migliore per assicurare efficacemente la pace d' Italia ; ed avrà il pregio

altresì di mostrare come noi nella nostra costante perseveranza operiamo assiduamente, onde l'assetto definitivo al quale aspiriamo, riveli sempre più anticipatamente nella sua pratica applicazione, e nei suoi felici risultamenti quella bontà, e quella eccellenza che avevamo istintivamente compresa, vagheggiandolo come espressione sincera delle nostre costanti aspirazioni e del sentimento nazionale. — La menzione espressa dello Statuto Sardo che stava già chiusa implicitamente nella nostra formula del 20 Agosto sta nella parte proemiale della proposta per denotare la nostra fede politica non incerta, nè equivoca, ma in ordine ad uno Statuto determinato e vi sta a manifestare altresì che lo Statuto Sardo è il vincolo che potenzialmente (sebbene non ancora in atto), lega noi, come le altre Provincie, che sono nella stessa condizione, al nuovo Regno Italiano; cui si estenderà progressivamente e col miglioramenti richiesti dai bisogni del nuovo regno, e operati coi mezzi costituzionali, la tutela rassicurante della libertà alla quale provvede. — La formola che si legge in fondo alla proposta *perchè la governi in nome di S. M. il Re Eletto,* altro non fa che spiegare il concetto fondamentale della Proposta stessa. La quale non è intesa già ad alterare il valore giuridico delle deliberazioni precedenti, ma a dar loro tutta la pratica applicazione che per noi e per atto nostro si poteva maggiore. — La Reggenza del Principe Eugenio di Savoia in nome DEL RE ELETTO altro non è, nè deve essere che un nuovo progresso nella via della unione a cui aspiriamo coi nostri voti, e colle nostre speranze. — Una sola osservazione mi resta a fare quanto alla forma. — Alle parole della proposta *adottare la Dinastia di Savoia e lo Statuto Sardo del 4 marzo 1848* vennero sostituite come più proprie le parole: *Chiamare la Dinastia di Savoia collo Statuto Sardo.* — Questo lieve mutamento che non turbava la economia del discorso, nè alterava affatto il concetto fondamentale della Proposta, suggerito alla vostra Commissione dalle osservazioni di alcuni uffici, fu senza

alcuna difficoltà consentito dal Governo. — La vostra Commissione mentre confida che S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia che tanto amore mostrò per l'Italia accetterà il nostro voto, si associa di lieto animo al Governo proponente, nell'esternare la fiducia *che la* MAESTA' *del* RE ELETTO *colla usata benevolenza verso di noi, non vorrà opporsi alla accettazione della Reggenza.* E come siamo sicuri che il vostro voto corrisponde plenamente ai desideri di tutta la Toscana, ci auguriamo altresì che sarà approvato dalla giustizia dei Potentati, e dalla pubblica opinione dell'Europa poichè alla fine dei conti, noi, usando del diritto che ci appartiene, non altro facciamo che provvedere, come meglio sappiamo e possiamo, alla salute della Patria nostra ed alla sicurezza di tutti.

118 — L' ASSEMBLEA *Dei Rappresentanti della Toscana nella Tornata del* 9 *Novembre* 1859 *a scrutinio segreto e all' unanimità meno un voto su* 165 *Votanti.*

Coerentemente alla Deliberazione del 20 Agosto del corrente Anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un Forte Regno Costituzionale sotto lo Scettro del* Re Vittorio Emanuele intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo; — Considerata la risposta della prefata Maestà Sua del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione, — Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all' Ordine definitivo che è nei voti, e nelle speranze dei Toscani; — NOMINA S. A. il principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente della Toscana, perchè la governi in nome di S. M. il Re eletto.

119 — L'ASSEMBLEA *Dei Rappresentanti della Toscana nella Tornata del* 9 *Novembre* 1859 *all' unanimità ha deliberato.*

Di chiamarsi sodisfatta dell'operato del Governo confermando i pieni poteri agli attuali Reggitori dello Stato, onde possono continuare a governare il paese fino all' arrivo del Reggente eletto.

MEMORANDUM

120 — L' Assemblea dei legittimi Rappresentanti della Toscana nella sua tornata del 9 di questo mese ha emesso una importantissima deliberazione, la quale può in sostanza considerarsi come la conferma e lo svolgimento logico dei due Voti precedentemente emanati.

La Reggenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è stata, sulla proposta del Governo medesimo, solennemente proclamata.

È questo un avvenimento meritevole della più grande attenzione, e che i Governi delle grandi Potenze non possono non accogliere con simpatia, poichè mentre esso prova da un lato la ferma perseveranza delle popolazioni toscane nei loro intendimenti e nei loro propositi, offre dall' altro all' Europa una luminosa guarentigia di ordine, dimostrando come le popolazioni istesse, anche in mezzo alle ansietà della loro posizione, rimangano fedeli al principio monarchico e pongano in opra tutti i mezzi riputati i più efficaci a prevenire e rendere impossibili le agitazioni rivoluzionarie.

Il valore politico di questo fatto notabilmente si accresce, allorchè si considera che una identica risoluzione è stata in pari tempo adottata da tutte quante le Assemblee nazionali degli Stati indipendenti d' Italia.

Così l' ardente questione dell' assestamento definitivo dell' Italia centrale va facendo ogni giorno un passo di più verso la sua soluzione. Ed ora che, firmata la pace a Zurigo, si annunzia a tal fine imminente un Congresso, il Governo della Toscana crede non senza utilità per la causa nazionale, e per quella più generale della quiete europea, di esporre anche una volta i motivi che della soddisfazione dei nostri voti fanno una condizione imprescindibile di tranquillità e di pace.

In questo concetto, occorre brevemente di ricordare che, non appena la nuova dei preliminari di Villafranca ebbe ri-

svegliato nei popoli dell'Italia centrale il timore di una restauzione degli antichi Governi, essi non indugiarono un momento a protestare altamente e con tutti i mezzi che da loro dipendevano, contro il pericolo che loro improvvisamente ed in modo inatteso sovrastava. È oramai un fatto acquisito alla storia la risoluzione pronta, vigorosa, unanime con la quale, quasi obbedendo ad un istinto di salvezza, gli Stati indipendenti d'Italia procurarono di provvedere ai loro destini fatti incerti dalla guerra, minacciati dalla pace. Convocarono senza ritardo le Assemblee nazionali, e queste dappertutto ed unanimemente votarono la decadenza degli antichi Principi, e l'annessione al Regno costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele; strinsero a comun difesa la Lega militare, ed ogni atto dipendente dalla loro iniziativa compirono, che portasse a pratica applicazione il voto destinato a congiungere i popoli della media Italia coi subalpini e coi lombardi. Con tanta costanza di propositi, e così attivamente operarono, che a quest'ora la decretata annessione può quasi considerarsi come di fatto eseguita. E sempre procedendo col medesimo intento, e desiderosi di conseguire e di affrettare la bramata unificazione, gli Stati indipendenti d'Italia hanno adesso concordemente eletto a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Una profonda convinzione ed una fermezza a tutta prova erano senza dubbio necessarie tanto pei Governi quanto pei popoli italiani onde perseverare, come essi han fatto, in queste determinazioni ed in questa condotta. Gli accordi di Villafranca avevano creato per S. M. l'Imperatore dei Francesi un debito di lealtà di assumere il patrocinio della causa delle Dinastie decadute; ed Egli francamente e sinceramente adempivalo. L'opera della Diplomazia francese nell'Italia centrale durante gli ultimi quattro mesi fu tutta rivolta a questo fine. Sono noti all'Europa intiera gli uffici premurosi e continui in vari tempi e sotto varie forme interposti dal Governo imperiale di Francia presso i Governi degli Stati indipendenti d'Italia; ma è

noto del pari che questi, malgrado il vivissimo loro desiderio di mostrare al magnanimo Imperatore dei Francesi tutta la loro gratitudine pei grandi servigi da Lui resi alla causa italiana, hanno dovuto con loro rammarico ripetutamente dichiarare di non poterne seguire i consigli.

Ma se ben si considera questa grave questione, se vi si porta un esame scevro di parzialità e di preconcetto, non potrà farsi a meno di convenire che l' attitudine degli Stati dell' Italia centrale è la più consentanea agl' interessi veri della Europa, e la più vantaggiosa alla tranquillità generale.

A due grandi risultati conduce infatti quest' attitudine loro; essa raggiunge e compie lo scopo che, per ragioni le quali a noi non è dato di penetrare o di giudicare, non ha compiuto la guerra, vale a dire la indipendenza d' Italia, contrappesando seriamente la dominazione e la influenza austriaca: essa associa indissolubilmente l' idea della nazionalità al principio monarchico, a quel principio nel quale la maggiorità degli Stati civili d' Europa si trova oggi costituita. Se la condotta degl' Italiani, se la soddisfazione dei loro voti non dovesse produrre altri effetti, questi soli ci sembrerebbero bastevoli per cattivare alla loro causa la simpatia, ed all' uopo l' appoggio di tutti i Governi illuminati.

D' altra parte importa non dimenticare che dal giorno in cui i preliminari di Villafranca furono consacrati, la questione ha progredito, ed ha preso un carattere che rende più scabrosa e quasi diremmo impossibile, qualunque soluzione che non sia quella della sanzione dei voti popolari A parte la gravità e l' autorità dei fatti compiuti, solenni e ripetute assicurazioni hanno oramai posto fuori di dubbio che le restaurazioni italiane non possono essere imposte colla forza. Escluso questo mezzo violento ed ingiusto, quale altro ne rimane per ottenerle? Evidentemente quello solo delle persuasioni e degli amichevoli consigli. Ma i quattro mesi decorsi altro non sono stati che un continuo esperimento di questo sistema. Esso non ha

riusciuto. I sentimenti dei popoli, la ferma loro convinzione che un ritorno, comunque eseguito, degli antichi Governi altro non avrebbe fatto che aprire una nuova èra di sconvolgimenti e di calamità, il sentimento di nazionalità ond'essi sono animati, hanno reso inutili tutti i tentativi a tale oggetto sperimentati. Se i voti delle popolazioni italiane non fossero stati, come taluno si compiaceva a diffondere, che l'effetto di una momentanaa e febbrile esaltazione, o il risultato di maneggi piemontesi, è manifesto per ogni persona di buona fede che una così lunga perseveranza durante un periodo di tempo tutto pieno di tremende incertezze e d'incessanti pressioni diplomatiche, non sarebbe stata umanamente possibile. Non il più lieve indizio di oscitanza, non la più piccola o isolata dimostrazione di simpatia a favore delle Dinastie spodestate è venuta in nessun paese d'Italia a porre in dubbio la sincerità e la fermezza della volontà de'popoli. Or dunque, la forza non ha da usarsi, il consenso pacifico delle popolazioni è dimostrato impossibile: a che quindi prolungare senza scopo e senza possibilità di risultato una condizione di cose, che mentre non giova e non può giovare ad alcuno, tiene in sospeso l'Italia e l'Europa, e può diventare col tempo il motivo e l'occasione di complicanze funeste? Il partito pertanto più logico, più giusto ed anche più prudente sarebbe quello di non differire più a lungo a riconoscere i voti degli Stati Indipendenti d'Italia, e ad accettarli nel diritto pubblico europeo. Ma per sottrarsi a questa conclusione che sarebbe la quiete d'Italia e torrebbe via una causa di allarme universale e di universale inquietudine, si spera forse nella nostra stanchezza e negli effetti dissolventi di una incertezza indefinitamente prolungata. Si è tanto parlato, segnatamente dai pubblicisti divoti alla politica austriaca, di questo sistema, si è con tanta persistenza convertito in minaccia per trionfare della volontà perseverante dei popoli, che noi crediamo di dovere una volta esaminarlo a fondo e con piena franchezza.

imporre ad un popolo tranquillo, ordinato, inoffensivo uno stato di cose repugnante ai suoi sentimenti, ai suoi interessi, alla sua dignità, ecco lo scopo: le ansietà dell' incertezza, i turbamenti interni, il disordine, forse la guerra civile, ecco i mezzi. Tutto ciò serbando l' apparenza di rispettare la libertà di questo popolo, e menando vanto al bisogno della generosa condiscendenza. Una politica così insidiosa troppo manifestamente offende il senso morale, perchè il Governo della Toscana possa credere che, dopo miglior riflessione, nessuna delle grandi Potenze possa farne il fondamento e la guida della sua condotta. Nè la moralità sola condanna una politica così poco leale. Stanno contro di lei la improbabilità della riuscita ed i suoi effetti politici. La condotta delle popolazioni italiane nei quattro mesi decorsi ci assicura di quella che esse terranno per l' avvenire. Esse sono troppo convinte che dalla loro costanza e dall' ordine severamente mantenuto dipende il successo della loro causa e delle loro aspirazioni, per cadere nell' agguato che lor si tendesse. Ma supponiamo per un momento che la loro costanza si affievolisca: supponiamo che la stanchezza, l' ansietà di uno stato precario, questa perpetua minaccia incessantemente sospesa sopra di loro partoriscano l'agitazione e il malcontento; che il malcontento e l' agitazione si traducano col tempo in disordine; che arrivati a questo punto un movimento incomposto di piazza o una sedizione militare operino la vagheggiata restaurazione. E poi? Un Governo sorto da queste cause e per queste cause, avrà egli serii elementi di tranpuillità e di durata? Qual è l' uomo di Stato, meritevole di questo nome, che oserebbe affermarlo? Chi non vede che persistendo tutte le cagioni del movimento attuale, paralizzate un momento da un concorso di circostanze accidentali artifiziosamente apparecchiate, che persistendo le diffidenze e le aspirazioni, i rancori e le speranze, la restaurazione d' oggi sarebbe disfatta dalla rivoluzione di domani? E allora che farebbe la Europa? Allora l' Europa si troverebbe fatalmente trascinata

alla necessità di quegl' interventi armati contro i quali adesso così energicamente protesta. E ciò dopo una guerra, e quel che più monta una guerra vittoriosa, fatta per sottrarre l' Italia alla oppressione forestiera e per restituirle la sua indipendenza! Così, sotto qualunque aspetto si consideri la questione, essa non porge razionalmente che un solo scioglimento. Ed allorchè il Congresso fra poco riunito dovrà emettere le sue decisioni e pronunziarsi fra i voti dei popoli e le pretensioni dei Principi spodestati, esso avrà da una parte la volontà concorde di molti milioni d' individui, i pericoli e i danni gravissimi dell' avversarla, gli immensi vantaggi del renderla soddisfatta, i fatti compiuti; dall' altra, unico contrappeso a tanta mole, esso avrà un' astrazione, il principio della legittimità.

Noi non vogliamo istituire discussioni speculative sul valore di questo principio, nè disputare del merito suo relativamente all' altro della sovranità popolare. Sappiamo bene che molto di rado le grandi questioni praticamente si risolvono in ragione di tali astrattezze; ma poichè il principio della legittimità è in sostanza l' argomento unico che possono invocare i nostri avversari, così ci sembra di gravissimo rilievo lo esaminare se questo principio sia talmente assoluto da non patire nè limite nè eccezione; e se esso debba trionfare dappertutto e sempre, anche in onta di ogni altro diritto e di ogni altro interesse.

Il primo fondamento di questo principio si è quello di contribuire potentemente a conservare l' ordine interno; secondo fondamento e quello di render più facile e più valida la difesa dello Stato contro gli attacchi del di fuori. Ma nel caso della Toscana, come in quello degli altri paesi d' Italia, queste ragioni essenziali del principio di legittimità si ritorcono intieramente contro i Principi detronizzati.

Tale è la fatalità della loro posizione, tali sono le funeste conseguenze dei loro precedenti, che come il riconoscimento della loro sovranità significherebbe la subiezioni forestiera, così

la loro presenza negli antichi dominii sarebbe il motivo e il segnale di perpetui sconvolgimenti. Nè può senza offesa della giustizia dimenticarsi che ai grandi diritti vanno congiunti i grandi doveri. Abbandonare un popolo senza governo, dopo avere vanamente tentato di sevire contro di lui; esporlo con questo abbandono a tutti i pericoli dell'anarchia; andare finalmente a combattere contro di esso nelle file dei suoi nemici, è questo forse l'adempimento dei grandi doveri di un Principe legittimo? Se durante l'ultima guerra di Crimea un Principe russo fosse andato a combattere contro la patria nell'esercito alleato, che si penserebbe di lui a Pietroburgo? Se un principe francese fosse andato nelle file dei russi, che se ne penserebbe a Parigi? Eppure questa è senza falsità e senza esagerazione la posizione della Dinastia austro-Lorenese di fronte al popolo toscano. Come adunque invocare il principio della legittimità, quando mancano tutti gli estremi che lo costituiscono e lo rendono rispettabile quando per di più quegli in di cui favore si invoca lo ha volontariamente abdicato conculcandone i doveri? La legittimità della Dinastia di Lorena è perita il 27 di Aprile a Firenze; è perita a Solferino è perita il giorno in cui, per legge di quella necessità che essa medesima eveva creata, si è a lei sostituito un Governo che ha prevenuto l'anarchia, ha mantenuto l'ordine, ha governato secondo la volontà nazionale, non trascurando di promuovere, anche in tempi difficilissimi, ogni sorta di progresso materiale e di morale sviluppo.

Il giorno adunque in cui il Congresso sarà chiamato a pronunziare sui pretesi diritti riservati nel trattato di Zurigo, può andare immune da ogni timore di avere ad offendere il principio della legittimità; esso non avrà innanzi a sè che degl'interessi austriaci. La grande, la vera preoccupazione del Congresso noi abbiamo fiducia che sarà quella di assicurare la indipendenza, e con la indipendenza la pace d'Italia. Questo gran resultato non potrà conseguirsi, noi lo ripetiamo anche una volta, se non riconoscendo e sanzionando i voti emessi

dagli Stati indipendenti della Penisola. Ogni altro partito sarebbe una sventura non solo italiana ma europea. All' appoggio di questa verità torna qui opportuno aggiungere una nuova considerazione a quelle superiormente dedotte.

Se disgraziatamente accadesse che le grandi Potenze riunite al Congresso si dichiarassero contrarie ai desiderii ed ai legittimi voti dei popoli italiani, ne risulterebbe necessariamente una di queste due eventualità. O il Piemonte, come noi crediamo e come tutti in Italia credono con noi, restando fedele all' idea nazionale, rifiuterebbe di aderire a una tal decisione e vi niegherebbe ogni assenso, ed ognun vede quali diplorabili conseguenze emergerebbero da questo fatto: apprensioni crudeli, nuovi conflitti, probabilmente nuova effusione di sangue, un avvenire insomma cupo, minaccioso, pieno d' infiniti pericoli. O il Piemonte, per un sentimento di eccessiva e mal calcolata prudenza, si associerebbe alla decisione proferita, e piglierebbe partito per la Diplomazia contro l' opinione e le aspirazioni dei popoli; e in tal caso il suo prestigio in Italia, la sua popolarità sarebbero irrevocabilmente perduti. Col prestigio del Piemonte perisce in Italia la fede nel principio monarchico. In momenti di questa gravità sarebbe puerile farsi illusioni. Il sentimento manarchico da cui sono animati i popoli italiani ha tutta la sua origine nella reverenza e nell'affetto che essi portano alla Dinastia di Savoia. E questa reverenza e questo affetto sono ispirati dalla universale e profonda convinzione che quella Dinastia augusta rappresenti lealmente e coraggiosamente l' idea nazionale. Di qui la sua forza e la sua immensa autorità. Ma di qui pure la impreteribile necessità di non evitare nè sacrifizi nè lotte per mantenere una così grande e nobile posizione. L' affezione entusiastica degl' italiani verso di Lei, e la loro illimitata fiducia si cambierebbero in sentimenti ben contrari il giorno in cui vedessero il Governo piemontese seguire una politica che essi sospettassero o debole o egoista. La circostanza istessa dell' acquisto della Lombardia divente-

rebbe il testo di terribili recriminazioni, delle quali i partiti estremi profitterebbero con instancabile ardore. Così il principio monarchico associato all'idea nazionale avrebbe spento in Italia lo spirito rivoluzionario, fatto sparire le sette; le decisioni del Congresso le farebbero rivivere e renderebbero allo spirito rivoluzionario una formidabile intensità.

Ecco adunque a quale funesta alternativa menerebbe una decisione del Congresso avversa ai voti degli Stati indipendenti d'Italia; o la probabilità gradissima di una nuova collisione di sangue, o un immenso discredito del principio monarchico con terribile eccitamento e con pericoloso contagio di tutte le passioni rivoluzionarie.

Rammenti l'Europa quali amare censure abbiano giustamente provocato i trattati del 1815 per aver disposto della sorte dei popoli a loro insaputa e senza il loro consenso. Il congresso del 1859 farebbe ben peggio, imperocchè mentre i trattati del 1815 disposero dei popoli non consenzienti, il Congresso del 1859 disporrebbe di popoli notoriamente riluttanti. Poteva nel primo caso allegarsi la ignoranza dei loro bisogni e dei loro sentimenti, ma una tale giustificazione sarebbe adesso inammessibile.

Consideri infine l'Europa le insuperabili difficoltà della esecuzione pratica di ogni determinazione che ci fosse contraria. Noi lo abbiamo già dichiarato, e declinando ogni intenzione di minaccia, dobbiamo oggi ripeterlo; se le decisioni del Congresso accoglieranno, come noi speriamo e sanzioneranno i nostri voti, noi ne saremo lieti come di un grande atto di giustizia, e riconoscenti all'Europa; se la sentenza ci sarà contraria, noi ci troveremo nella dolorosa necessità di non poterla accettare; ed attaccati, tenteremmo respingere, quantunque certi di soccombere, la forza con la forza. In tal guisa le Potenne intervenute al Congresso, disconoscendo i nostri diritti e rifiutandoci quella giustizia che ci è dovuta, si troverebbero in presenza di questo dilemma: o la mortificazione di vedere

le loro decisioni inattese ed ineseguite, o la necessità di commettere un mostruoso abuso di violenza riprovato dalla opinione e dalla coscienza del mondo intiero (*Memorandum dei 14 Nov.* 1859).

ASSICURAZIONI *contro i danni dell' incendi.*

Vista l' istanza avanzata dal Cav. Avvocato Nepomuceno Nuyts Direttore Generale della Società Reale di Assicurazione mutua contro gli incendi stabilita in Torino, con la quale domanda che venga quella Società autorizzata ad estendere in Toscana le sue operazioni; — Visti gli Statuti che regolano la detta Società, i quali nulla contengono che offenda l' ordine pubblico, nè le leggi veglianti in Toscana; — E visto il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione di Giustizia e Grazia), — Decreta: — Non è impedito alla Società Reale di Assicurazione mutua contro i danni dell' incendio, creata in Torino, di stabilire in Toscana una Agenzia per estendervi le sue operazioni, a condizione che la Società elegga domicilio in Toscana presso il suo Agente compartimentale, all'effetto di restare soggetta alla giurisdizione dei Tribunali esistenti nel luogo del suo nuovo domicilio nelle contestazioni che insorgessero tra le parti per l' esecuzione delle reciproche obbligazioni, e che le incumbenze attribuite dagli Statuti ai Giudici di Mandamento e ai Sindaci dei Comuni, debbano in Toscana essere esercitate dai Pretori e respettivamente dai Gonfalonieri. (*Decr. dei* 12 *Marzo* 1860).

ATTI DEL GOVERNO — *Pubblicità.*

Ha usato finquì il Governo di trasmettere ai Parrochi per mezzo delle Superiori Autorità Ecclesiastiche alcuni di quegli Atti che si volevano divulgati fra le popolazioni rurali più discoste dai centri delle Giurisdizioni politiche e civili. In que-

sti casi si raccomandava ai Parrochi stessi di affiggere alle porte delle Chiese gli Atti governativi, che loro venivano trasmessi, e di farne lettura accompagnata da conveniente esplicazione dopo la messa parrocchiale. Ho potuto convincermi, che queste raccomandazioni non sempre trovano quella corrispondenza che sarebbe nei desideri del Governo, tantochè manca sovente l' effetto di quella pubblicità che vorrebbesi per tal modo ottenere. — Persuaso, come sono, dei vantaggi che possono ricavarsi per assicurare la quiete pubblica, specialmente nelle Campagne, da una pronta ed universale cognizione di ciò che preme al Governo che tutti sappiano, e volendo valermi a ciò dei mezzi che sono in mio potere senza cercare cooperazioni volontarie di Autorità estranee che possono fallirmi appunto allora che sarebbero più necessarie, ingiungo alla S. V. Illustrissima, che quando riceverà Proclami o altre Dichiarazioni governative delle quali si vuole la maggior pubblicità possibile, oltre le solite affissioni nei Capiluoghi, ordini ai Delegati e Gonfalonieri del suo Compartimento, che valendosi dei Gendarmi, dei Cursori e delle Guardie Municipali, secondo le occorrenze, ne procurino l' affissione alla porta delle Chiese, o in altro luogo del pari cospicuo, in ogni Parrocchia del proprio Circondario. — Il Governo sarà sempre riconoscente a quei Parrochi, i quali vorranno illuminare i loro Popolani facendo note, e spingendo le disposizioni Governative, a vantaggio della quiete e della concordia pubblica; ma sapendo bene che il concorso a quest' opera, sebbene degna del loro Ministero, non può loro imporlo, ama meglio di rivolgersi alle Autorità politiche, le quali di concerto con le Municipali si daranno ogni cura di far giungere la parola del Governo in ogni angolo dello Stato, acciò la malizia dei fautori di parte non abbia modo di speculare sull' ignoranza delle Popolazioni lontane dai Centri e però dalla vera cognizione dei fatti e degli intendimenti Governativi. — Augurandomi anche in questo provvedimento di essere efficacemente secondato dalla S. V. Illustris-

sima, e lasciando al suo prudente arbitrio la scelta dei mezzi più atti a raggiungere lo scopo che le ho dichiarato, mi pregio ecc. (*Circ. dei* 29 *Maggio* 1859).

ATTI DEI TRIBUNALI — *Pubblicità*.

1 — Il Governo della Toscana — Visti gli Articoli 1041 del Regolamento di procedura civile, e 102 e 132 della Legge de' 7 Gennaio 1838. — Volendo dare una più estesa e più pronta pubblicità a quegli Atti dei Tribunali che finora sono stati inseriti nei due Giornali degli Atti giudiciarii — Decreta: (*Decr. dei* 31 *Maggio* 1859).

2 — I Giornali Giudiciarii per la inserzione degli avvisi degli Atti dei Tribunali nei Circondarii delle due Corti d' Appello di Firenze e Lucca sono aboliti. (*Art.* 1)

3 — Tutte le inserzioni che si facevano in quei Giornali a norma delle Leggi vigenti, dovranno d'ora innanzi esser fatte nel Giornale Officiale, previo il pagamento dei consueti diritti. (*Art.* 2.)

AVANZAMENTO MILITARE.

SOMMARIO.

Disposizioni generali e transitorie, num. 115 e segg.
Divisioni territoriali militari, num. 117.
Tabelle della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado degli Uffiziali rimandati innanzi ai medesimi, num. 118.

1 — Il Governo della Toscana — Considerando come sia da lungo tempo sentito il bisogno che le condizioni richieste per conseguire l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari, vengano determinate normalmente da una Legge, la quale facendone diritto, in genere, all'anzianità del servizio, offra simultaneamente il modo di schiuderne la via al merito che si distingue; — Considerando che nel provvedere al suaccennato bisogno, occorre pure di soddisfare all'altro che l'Esercito toscano vada a grado a grado assimilandosi con quello sardo, di cui dovrà formar parte, a tenore del Voto emesso dall'Assemblea nazionale. — Decreta : — (*Decr. dei* 21 *Ottobre* 1859 *in pr.*)

2 — Le condizioni richieste per l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari, ed il modo col quale l'avanzamento medesimo dovrà procedere, saranno per l'Esercito toscano quelle stesse stabilite per l'Esercito sardo dalla Legge organica del 13 Novembre 1853, e dalle successive Leggi del 20 Gennaio 1854, del 4 Aprile 1855 e del 30 Marzo 1856, le quali vengono annesse al presente Decreto come parte integrale del medesimo. (*Art.* 1.)

3 — A cura del Ministro della Guerra sarà compilato un Regolamento per la più retta applicazione delle Leggi suindicate. (*Art.* 2.)

4 — Nessuno può essere promosso ad un grado senza che costi idoneo a riempire gli uffici. — L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale Regolamento approvato con Decreto Reale. (*Decr. dei* 13 *Nov.* 1853 *Art.* 1.)

5 — Nessuno può essere nominato Caporale se non ha servito un anno come soldato. (*Art.* 2.)

6 — Nessuno può essere nominato Sott' Uffiziale se non ha servito un anno come Caporale (*Art.* 3)

7 — Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non sono applicabili agli Allievi dei Collegi militari, nè ai Capi musica, Capi operai, Sergenti Trombettieri e Tamburini maggiori. (*Art.* 4.)

8 — Nessuno può essere Sottotenente: — 1. Se non ha compito il diciottesimo anno di età; — 2. Se non ha servito due anni come Sott' Uffiziale in un Corpo dell' Esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagl' Istituti militari. (*Art.* 5)

9 — Nessuno può esser promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente. (*Art.* 6)

10 — Nessuno può esser promosso al grado di Capitano se non ha servito due anni come Luogotenente. (*Art.* 7.)

11 — Nessuno può esser promosso al grado di Maggiore se non ha servito quattro anni come Capitano. (*Art.* 8.)

12 — Nessuno può esser promosso al grado di Tenente-Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore. (*Art.* 9)

13 — Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente-Colonnello. (*Art.* 10)

14 — Nessuno può esser promosso a grado superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. (*Art.* 11)

15 — Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all' altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra. (*Art.* 12)

16 — Non può esser derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è: — 1. Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all' ordine del giorno, — 2. Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei Corpi in presenza del nemico. (*Art.* 13.)

17 — In ciascun Corpo dell' Esercito un terzo dei posti

vacanti di Sottotenente è conceduto ai Sott' Uffiziali del Corpo stesso. (*Art.* 14.) (V. num. 43.)

18 — I Luogotenenti sono nominati fra i Sottotenenti del respettivo Corpo per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta del Re, e due per anzianità. (*Art.* 15.)

19 — I Capitani sono nominati: — In tempo di pace fra i Luogotenenti di ciascun' Arma, due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta. — In tempo di guerra fra i Luogotenenti del respettivo Corpo, metà per anzianità e metà a scelta. (*Art.* 16)

20 — I Maggiori sono nominati, in tempo di pace, metà per anzianità fra i Capitani di ciascun' Arma, e metà a scelta fra i Capitani di ciascun' Arma e quelli dello Stato Maggiore; in tempo di guerra, a scelta fra i Capitani di ciascun' Arma e quelli dello Stato Maggiore. (*Art.* 17.)

21 — I Tenenti-Colonnelli ed i Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Uffiziali di grado immediatamente inferiore. (*Art.* 18.)

22 — Gli Uffiziali Generali sono nominati a scelta su tutto l'Esercito fra gli Uffiziali di grado immediatamente inferiore. (*Art.* 19.)

23 — I Sotto-Tenenti Guardie del Corpo del Re sono tratti dai Sott' Uffiziali aventi non meno di 15 anni di servizio, e sei anni di grado nelle Truppe di terra o di mare. — L'avanzamento ai gradi di Luogotenente e di Capitano ha luogo fra gli Uffiziali subalterni della Compagnia, giusta le norme che sono o saranno determinate per Decreto Reale. — Il primo Brigadiere ed il Brigadiere Furiere sono entrambi nominati a scelta o nei Brigadieri della Compagnia, o nei Capitani o Luogotenenti dell' Esercito, e sono promossi al grado di Capitano se già non l'abbiano conseguito. — Gli Uffiziali dei gradi superiori della Compagnia sono scelti nei varii Corpi dell' Armata, e concorrono per l'ulteriore avanzamento cogli

Uffiziali del grado loro e dell'Arma da cui provengano, secondo le norme divisate dagli Articoli 8, 9, 10 e 11. (*Art.* 20.)

24 — I Sotto-Tenenti dei Carabinieri sono tratti a scelta dai Marescialli d'alloggio del Corpo. — I Luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai Luogotenenti degli altri Corpi, e per un terzo dai Sotto-Tenenti del Corpo medesimo per ordine di anzianità. — I Capitani sono nominati fra i Luogotenenti del Corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel Corpo stesso. — I Maggiori ed i Tenenti-Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Uffiziali del grado immediatamente inferiore del Corpo. — I Colonnelli sono scelti fra i Tenenti-Colonnelli del Corpo, o fra i Colonnelli degli altri Corpi dell'Esercito. (*Art.* 21.)

25 — Nell'Artiglieria le promozioni dei Sott'Uffiziali a Sottotenente saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli Uffiziali subalterni dell'Arma provenga dalla classe dei Sotto-Uffiziali stessi. — La stessa norma si avrà pel Genio Militare relativamente agli Uffiziali subalterni dei Zappatori, un terzo dei quali si comporrà di Uffiziali promossi dalla Classe dei Sott'Uffiziali Zappatori. — Nelle suddette due Armi le promozioni a Luogotenente hanno luogo tra tutti i Sottotenenti dell'Arma respettiva, per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta e due per anzianità. — Il tempo passato alle Scuole di applicazione dagli Uffiziali dell'Artiglieria e del Genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di Sottotenente presso il respettivo Corpo, (*Art.* 22)

26 — I Capitani del Real Corpo di Stato Maggiore sono scelti fra gli Uffiziali dell'Esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito Regolamento per l'ammissione del Corpo medesimo. — Gli Uffiziali Superiori sono scelti fra gli Uffiziali del grado immediatamente inferiore del Corpo, o fra gli Uffiziali di grado uguale delle altre armi. (*Art.* 23.)

27 — I Capitani ed i Maggiori del Treno d'Armata sono

nominati fra gli Uffiziali del grado immediatamente inferiore nel Corpo stesso, seguendo le norme generali. — Il Comandante del Treno d'Armata può essere scelto fra gli Uffiziali del grado immediatamente inferiore nel Corpo stesso, o degli altri Corpi dell'Esercito. — In occasione di spiegamento od aumento del Corpo gli Uffiziali dei varii gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono esser tratti dagli altri Corpi dell'Esercito. (*Art.* 24.)

28 — Il Comandante della Compagnia Infermieri è tratto dal Luogotenenti della medesima ovvero dai Capitani o Luogotenenti degli altri Corpi. — In occasione di spiegamento od aumento del Corpo gli Uffiziali dei varii gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono esser tratti dagli altri Corpi dell'Esercito. (*Art.* 25.)

29 — Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento: — Lo Stato Maggiore delle Piazze, — Le Guardie Reali di Palazzo, — I Veterani. (*Art.* 26.)

30 — I posti che si rendono vacanti nello Stato Maggiore delle Piazze sono per quattro quinti assegnati ad Uffiziali dell'Esercito attivo i quali abbiano grado uguale a quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino venti anni compiuti di servizio e sei di grado. — L'altro quinto è dato ad Uffiziali del grado immediatamente inferiore, tratti dallo Stato Maggiore delle Piazze oppure ad Uffiziali di altri Corpi in servizio sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore conseguito da oltre sei anni. — Gli Uffiziali delle Piazze assediate o bloccate, e gli Uffiziali in servizio sedentario nelle Piazze medesime, sono durante questo tempo considerati come parte dello Esercito attivo. — I Guard'Armi sono tratti per tre quarti dai Sotto Uffiziali dell'Armata attiva, e per l'altro quarto da quelli del servizio sedentario. (*Art.* 27.)

31 — Le guardie semplici della Compagnia delle Guardie

Reali del Palazzo sono tratte dai Caporali dei diversi Corpi d'Armata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio. — Nell'essere ammessi nella Compagnia, essi divengono Sergenti. — Possono pure essere ammessi nella Compagnia, come Guardie semplici, Sergenti che abbiano sei anni di grado tra Sergente e Caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi divisate — Gli Uffiziali della Compagnia sono tratti da Militari di grado uguale degli altri Corpi, o di grado immediatamente inferiore della Compagnia medesima. (*Art.* 28.)

32 — Gli Uffiziali dei Veterani sono tratti dagli Uffiziali di grado uguale degli altri Corpi dell'Esercito. (*Art.* 29.)

33 — L'anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore. (*Art.* 30.)

34 — Nel servizio prescritto dagli articoli 2 a 12 non è computato quello che non siasi prestato negli Eserciti Nazionali. — Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto di avanzamento, sarà altresì dedotto: — 1. Il tempo durante il quale l'Uffiziale sia stato detenuto per effetto di una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della Legge penale; — 2. Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna; — 3. Il tempo scorso in servizio sedentario; — 4. Il tempo scorso in tal condizione che a tenore della Legge sullo Stato degli Uffiziali non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa; — Il tempo scorso in aspettativa dagli Uffiziali collocati in detta categoria in virtù della Legge sullo Stato degli Uffiziali o del Decreto Regio del 23 Luglio 1849 è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta Legge. — Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da Uffiziali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era

prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime. (*Art.* 31.)

35 — Durante la prigionia di guerra gli Ufficiali conserveranno i loro diritti di anzianità per l'avanzamento. — Nel caso previsto al N. 1 dell'art. 13 potrà loro concedersi un avanzamento per scelta. — In nessun caso però non potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri. (*Art.* 33.)

36 — L'avanzamento a scelta fino al grado di Maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai Capi di Corpo col concorso degli Ufficiali superiori e presentate ai Generali Ispettori, di ciò incaricati, per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte. (*Art.* 33)

37 — Gli Ufficiali che prestano servizio fuori dei Corpi possono dal Ministero essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti dei Capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e dietro le resultanze degli anteriori Stati caratteristici del Corpo a cui appartengono. (*Art.* 34.)

38 — Le norme da seguire per la compilazione di tali liste, secondo la specialità delle varie armi, saranno stabilite dal Regio Decreto di cui è menzione all'articolo primo. (*Articolo* 35.)

39 — Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di Corpo, od anco di Arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento per Corpo — Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal Regolamento citato all'articolo primo. (*Art.* 36.)

40 — Non posson in nessun caso esser conceduti gradi senza impiego, o fuori dei quadri dell'Esercito, nè gradi onorarii o gradi superiori all'impiego — Potrà soltanto in occasione di giubbilazione esser conceduto il grado immediatamente

superiore, purchè l'Uffiziale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado. (*Art.* 37.)

41 — Le promozioni degli Uffiziali sono tutte pubblicate mensilmente nel Giornale Militare ufficiale coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'Uffiziale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante, e del motivo della vacanza. (*Art.* 38)

42 — Sono abrogate le Leggi ed i Regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente Legge. (*Art.* 39.)

43 — Agli articoli 14 e 15 della Legge 13 Novembre 1853 sono sostituiti i seguenti: — Articolo 14. Un terzo dei posti vacanti di Sotto-Tenente nell'Armata attiva è conceduto in tempo di pace ai Sotto-Uffiziali dell'Arma respettiva, ed in tempo di guerra ai Sotto-Uffiziali del respettivo Corpo. — Art. 15. I Luogotenenti sono nominati fra i Sotto-Tenenti dell'Arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i Sotto-Tenenti del loro Corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianità di grado. (*Decr.* 29 *Genn.* 1854.)

44 — L'avanzamento ai gradi di Sotto-Tenente, di Luogotenente, di Capitano, nelle armi di Fanteria e di Cavalleria, avrà luogo per Arma così in tempo di pace come in tempo di guerra. (*Decr. dei* 4 *Apr.* 1855.)

45 — In tempo di pace e nelle Armi di Fanteria e Cavalleria l'avanzamento al grado di Tenente sarà devoluto ai Sotto-Tenenti nell'Arma respettiva, per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta. (*Decr. dei* 30 *Marzo* 1856)

46 — Il Governo della Toscana — Considerando che lo avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari è stato regolato con norme certe ed invariabili onde emanciparlo da qualunque arbitrio; — Considerando che non meno necessario sia lo stabilire per l'uffiziale le norme altrettanto certe ed invariabili onde garantirgli tutte le posizioni delle quali può trovarsi nel

corso della sua carriera. Decreta: (*Decr. dei* 24 *Dicembre* 1859 *in pr.*)

47 — Il grado conferito dal Capo dello Stato costituisce lo stato dell' Uffiziale. — Il grado è distinto dallo impiego. (*Articolo* 1.)

48 — L' uffiziale perde il grado per una delle cause seguenti: — 1. Dimissione volontaria accettata dal Capo dello Stato. — 2 Condanna a pena criminale. — 3. Condanna a pena correzionale pei reati privisti dal Codice penale militare. — 4 Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici, e della sorveglianza speciale della Polizia. — 5. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. — Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l' accettazione non sanzionata dal Governo di funzioni, pensioni ed onorificenze date dai Governi stranieri, e per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della guerra e della marina. — 6. Remozione per offesa al Capo dello Stato e per manifestazione pubblica di un' opinione ostile al Governo costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello stato, alle libertà garantite dallo statuto. — 7. Remozione per mala condotta abituale e per mancanza contro l' onore. (*Art.* 2.)

49 — La remozione ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della guerra e della marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina o di guerra. L'uffiziale remosso conserva l'assegnamento accordato agli uffiziali rivocati dall' impiego. (*Art.* 3.)

50 — Le posizioni dell' uffiziale sono: — 1. Il servizio attivo; — 2. La disponibilità; — 3 L' aspettativa; — 4. La riforma; — 5. La rivocazione; — 6. La giubbilazione. (*Art.* 4.)

51. — Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario. — È in servizio effettivo,

— 1. L'uffiziale appartenente ad uno dei quadri che costituiscono l'esercito di terra e l'armata di mare, o ad uno dei varii Stabilimenti, Uffizi, ed Istituti militari, il quale essendo provvisto d'impiego secondo i. respettivi quadri, vi presti l'opera sua sia in servizio attivo che in quello sedentario — 2. L'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione. (*Art.* 5.)

52. — La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego. — Tale posizione è assegnata per Decreto Governativo in seguito a decisione presa dal Consiglio dei Ministri, ed è d'ora in poi speciale agli uffiziali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo. (*Art* 6.)

53 — Il ricolloeamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Governo. (*Art.* 7.)

54 — L'aspettativa è la posizione dello uffiziale idoneo al servizio che sia fuori dei quadri dello esercito di terra o dell'armata di mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti Art. 5 e 6. (*Art.* 8)

55 — L'uffiziale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto del Governo per una delle seguenti cause: — 1. Scioglimento o riduzione di corpo. — 2. Soppressione d'impiego. — 3. Ritorno dalla prigionìa di guerra, quando, durante la medesima, l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego — 4. Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio. — 5. Infermità temporarie non provenienti dal servizio. — 6. Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale. — 7. Sospensione dall' Impiego. — Nel Decreto che prescrive il collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle indicate cause vi abbia dato luogo. — I motivi menzionati ai periodi 4 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto del Governo. (*Art.* 9)

56 — Nel caso di riduzione di corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo; e di preferenza: — 1. Gli uffiziali che ne facciano domanda. — 2. Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado. (*Art.* 10.)

57 — Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragioni di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da coloro che vi fossero da più lungo tempo; quando poi esistesse uguaglianza di data nella posizione, di aspettativa, il loro ritorno al servizio effettivo avrà luogo per ordine di anzianità di grado. — Quest'ordine di data per grado si conserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto allo avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa. — È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con suo Decreto quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare che i detti uffiziali hanno conservata l'idoneità per riprendere e proseguire il servizio effettivo. — Coloro che fossero con tal mezzo giudicati inabili al servizio effettivo, saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo. (*Articolo* 11.)

58 — Gli uffiziali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un'anno. — Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto. — Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli uffiziali contemplati in questo articolo po-

tranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine dell'anno sopra stabilito. (*Art.* 12.)

59 — Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, i quali, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, venissero richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle loro infermità, saranno giubbilati ovvero riformati, a tenore del Capo 5 della presente legge. (*Art.* 13)

60 — L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione dallo impiego con Decreto del Governo motivato sulla relazione del Ministro della guerra o della marina. — Incorre eziandio nella sospensione dallo impiego l'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena; salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'Art. 27. (*Art.* 14.)

61 — La sospensione dallo impiego contemplata al secondo periodo dell'articolo precedente non può durare più di un anno. — Durante questo anno il posto dell'uffiziale sospeso sarà conservato vacante. — Qualora però tale posto non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l'uffiziale sarà surrogato senza impedirgli di cuoprire altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno. (*Art.* 15)

62 — Qualora trascorra l'anno senza che l'uffiziale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina. — Tale Consiglio potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la rivocazione ai termini del seguente Capo 6 del presente titolo. (*Art.* 16.)

63 — L'uffiziale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione. — In questo caso il Consiglio terrà luogo per quello accennato al

precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate. (*Art.* 17.)

64 — I posti degli uffiziali ai quali sia continuata la sospensione dallo impiego oltre l'anno verranno rimpiazzati. — Gli uffiziali cui cessi tale sospensione prolungata saranno, per Decreto del Governo, ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni precedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degl'impieghi che si facessero vacanti nel loro grado ed arma; al quale effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetto Decreto. (*Art.* 18.)

65 — Nei corpi e nei gradi dove lo avanzamento abbia luogo per corpo, gli uffiziali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego (quando la soppressione o riduzione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno dalla prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dallo impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quelli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano. (*Art.* 19.)

66 — Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali occuperanno secondo le norme suddivisate gl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni. ((*Art.* 20.)

67 — Gli ufficiali in aspettativa i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se l'infermità sia invece conseguenza di ferite incontrate per

ragioni di servizio. Per tali circostanze sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13. (*Art.* 21.)

68 — Durante la disponibilità o l'aspettativa non possono gli uffiziali essere promossi a maggior grado. — L'avanzamento potrà essere conferito a quelli in disponiblità quando siano richiamati in servizio effettivo. Ancora quelli in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del capo terzo possono essere promossi; ma nel solo caso che essi vi abbiano diritto secondo la legge d'avanzamento. (*Art.* 22.)

69 — Gli uffiziali in disponibilità e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni del precedente cap. 4 possono far valere i loro diritti per la giubbilazione. — Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l'anzianità, l'avanzamento e la giubbilazione, come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'uffiziale apparteneva a questo od a quello, allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa —Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità del grado. — 1. L'anno trascorso in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio. — 2. Il tempo scorsò in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della governativa determinazione indicata nel secondo periodo dell'Art. 18. — 3. Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell'articolo 21. — Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, od il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio, e seguito da condanna. non è computato. (*Art.* 23.)

70 — Gli uffiziali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. (*Art.* 24.)

71 — La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo. — Il riformato gode di una pensione vitalizia corrispondente al suo grado ed alla durata del servizio effettivo dal medesimo prestato: Art. 11 del Regolamento sulle

pensioni. — La riforma si applica pure agli uffiziali riconosciuti inabili al servizio effettivo, ai termini del penultimo periodo dell' Art. 11. (*Art.* 25.)

72 — La riforma ha luogo per Decreto Governativo. Il Governo determina pure con suo Decreto le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e i modi che si dovranno osservare nel collocamento in riforma. (*Art.* 26.)

73 — La rivocazione dall'impiego è la posizione dell'uffiziale, il quale non avendo diritto alla giubbilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcune delle cause seguenti: — 1. Persistenza delle cause che diedero luogo alla sospensione dall' impego, a tenore del primo periodo dell' Art. 16. — 2. Sospensione recidiva, confermata ai termini dello stesso Art. 16. — 3. Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio, e contro la disciplina. — 4. Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo. — 5. Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell' Art. 2 per le mancanze contro l' onore. (*Art.* 27.)

74 — La rivocazione dall' impiego ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della guerra e della marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina o di guerra. (*Art.* 28.)

75 — La giubbilazione è la posizione ultima dell' uffiziale. — L' uffiziale giubbilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra. — La legge sulle pensioni militari, determina, i casi nei quali il militare ha diritto alla giubbilazione e le norme con le quali essa procede. — Il governo ha facoltà di giubbilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubbilazione Art. 13 del Regolamento sulle pensioni. (*Art.* 29.)

76 — Gli uffiziali riformati, revocati e giubbilati non sono

soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto del titolo primo della presente legge, per ciò che concerne il grado loro. (*Art.* 30.)

77 — La paga degli uffiziali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per legge. (*Art.* 31.)

78 — Gli uffiziali in disponibilità e gli uffiziali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno dalla prigionia di guerra, o per infermità temporarie, avranno ragione; — Se uffiziali generali o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga e delle indennità qualunque; — Se luogotenenti o sottonenti, ai tre quinti di essa paga. — Gli uffiziali, ai quali pel loro grado, arma, o corpo, erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione; — Se uffiziali generali, a due razioni di foraggio; gli altri ad una razione. (*Art* 32.)

79 — Gli uffiziali in aspettativa per sospensione d'impiego, avranno ragione; — Se capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e dell'indennità qualunque; — Se luogotenenti o sottonenti, alla metà della paga medesima. — Detti uffiziali avranno diritto inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate. (*Art.* 33.)

80 — Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia, andranno privi di ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere, ai termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro; dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'Art. 32. (*Art.* 34.)

81 — Gli stipendi ed altri assegnamenti degli uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati. — Ciò nelladimeno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori, fino alla concorrenza del quarto per gli uffiziali sino al grado di capitano inclusivamente; del terzo per tutti gli altri uffiziali di

maggior grado. — Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro, le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'uffizio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie » Al Valor militare » — Nel caso che gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa volessero profittare di quanto è prescritto dal 1. periodo dell'Art. 23, di far valere cioè i loro diritti per la giubbilazione, saranno autorizzati a presentarsi alla R. Corte dei Conti, la quale procederà all'aggiudicazione della pensione cui avessero titolo, sulla totalità dello stipendio assegnato annualmente dai Regolamenti al grado od ai gradi che potessero avere ricevuti negli ultimi tre anni del loro servizio attivo o sedentario, e ciò a tenore dello articolo 38 della vigente legge sulle pensioni militari. (*Art.* 35.)

82 — Gli uffiziali riformati che abbiano un servizio minore di tre anni compiti non avranno ragione a nessuna indennità. — Coloro per altro che contino un servizio dai tre anni compiti ai sei anni parimente compiti, avranno diritto ad una gratificazione corrispondente ad otto mesi dello stipendio assegnato al grado, col quale l'uffiziale venne riformato. (Vedasi l'Art. 12 periodo 2 della legge sulle pensioni militari.) (*Art.* 36.)

83 — Gli uffiziali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di sei anni, avranno diritto ad un graduale assegnamento annuo, conforme al disposto dall'art. 12 della legge sulle pensioni militari. (*Art.* 37.)

84 — Gli uffiziali rivocati avranno ragione ad un'assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od a quello assegnamento che loro spetterebbe, a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati. (*Art.* 38.)

85 — Le pensioni e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensioni di ritiro, retti con le norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi, in cui cessa od è sospesa la pensione me-

desima. — È pur retto con le medesime norme, ed è sospeso nei casi stessi suindicati, l'assegnamento temporaneo di cui è parola nell'articolo 36. (*Art.* 39.)

86 — L'ammontare delle pensioni di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari del 22 Decembre 1851. (*Articolo* 40)

87 — I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 28, di questa legge si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'uffiziale sottoposto al Consiglio, conforme alle tabelle annesse alla presente legge. — Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'uffiziale ha il diritto di ricusare un membro senza addurre i motivi, purchè ne faccia, entro due giorni da quello del ricevuto avviso, la dichiarazione in scritto al suo Comandante di divisione. — In questo caso il Comandante la divisione surrogherà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi uffiziali. (*Art.* 41)

88 — I Consigli di disciplina per lo esercito di terra sono di due specie: — 1. Consigli di disciplina reggimentali. — 2. Consigli di disciplina di divisionali. (*Art.* 42.)

89 — I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo stato maggiore del medesimo, per deliberare intorno ai fatti apposti agli uffiziali subalterni di esso corpo. (*Art.* 43.)

90 — I Consigli di disciplina divisionali sono formati al capo-luogo di divisione militare territoriale, di uffiziale in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati o residenti nel territorio della Divisione, e di preferenza nel capo-luogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dallo impiego. — Essi deliberano intorno ai fatti seguenti: — 1. Agli uffiziali superiori o Capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella Divisione. — 2. Agli uffiziali subalterni appartenenti ad un corpo, stato maggiore, istituti militari, e generalmente ad un quadro qualunque

dell' esercito, il quale, o per la sua formazione o per altra circostanza, non possa somministrare il Consiglio reggimentale. — 3. Agli uffiziali subalterni in aspettativa residenti nella Divisione. — 4. Agli uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo periodo dell' Art. 60. — 5. Agli uffiziali subalterni dei Carabinieri reali. (*Art.* 44.)

91 — Ove nella Divisione militare, dopo fatta l' applicazione del disposto del seguente Art. 53, non fosse un numero di uffiziali sufficienti a formare il Consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente legge, ne sarà riferito al Ministero della guerra, il quale disporrà onde si completi il Consiglio con uffiziali i più anziani di egual grado della guarnigione del capo-luogo della Divisione più prossima. (*Art.* 45.)

92. — I Consigli di disciplina per l' armata di mare siedono nel luogo di residenza del Comando del R. Marina; e sono di due specie: — 1. Consigli di disciplina ordinari, — 2. Consigli di disciplina superiori. (*Art.* 46.)

93 — I Consigli di disciplina ordinari sono composti di uffiziali del corpo a cui appartiene l' uffiziale posto sotto Consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità di uffiziali del corpo vengono surrogati uffiziali di altro corpo della R. Marina. — Questi Consigli deliberano intorno agli uffiziali subalterni in servizio effettivo nei corpi della R. Marina. (*Articolo* 47.)

94 — Il Consiglio superiore di disciplina è composto di uffiziali dei corpi della R. Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati ed a preferenza di quelli residenti nel luogo ove siede il comando della R. Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d' impiego, ed è chiamato a deliberare intorno agli uffiziali superiori o capitani dei corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non che intorno agli uffiziali subalterni in aspettativa degli stessi corpi. (*Art.* 48.)

95 — Ove nel luogo di residenza del Comando della R.

Marina, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente Art. 53, non vi fosse un numero d'ufficiali sufficiente a formare tanto un Consiglio ordinario, quanto il Consiglio superiore, detto comando della marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con ufficiali i più anziani di egual grado altrove stanziati o residenti. (*Art.* 49.)

96 — Qualora poi pel grado e l'anzianità dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, o per mancanza di altri ufficiali, non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con ufficiali dell'esercito di terra, ai termini degli Art. 44 e 45. (*Art.* 50)

97 — Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali generali, tanto dell'esercito di terra che dell'armata di mare, sono formati di ufficiali generali in servizio effettivo e in disponibilità od in aspettativa, per deliberare intorno ai fatti apposti ai Maggiori generali o Luogotenenti generali. — Gli ufficiali generali di un'armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli ufficiali generali dell'altra, nel solo caso in cui non ve ne sia sufficiente numero in quella. (*Art.* 51.)

98 — Non possono far parte dei Consigli di disciplina. — 1. I congiunti od affini dell'ufficiale, sui fatti del quale devesi deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile. — 2. Gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio. — 3. I Comandanti del corpo o della compagnia cui l'ufficiale appartiene, ed il relatore del Consiglio di amministrazione per l'ufficiale che vi fosse addetto o come membro o come ufficiale contabile; e per gli ufficiali dell'armata di mare, il Comandante della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale, non che il Luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bastimento. (*Art.* 52.)

99 — In caso di mancanza di uno o più ufficiali del grado prescritto dalle tabelle per la composizione dei Consigli di disciplina, gli ufficiali mancanti saranno rimpiazzati da altri del

grado respettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo. Qualora ciò non sia possibile, si dovrà risalire agli uffiziali del grado respettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio, un' Uffiziale inferiore o meno anziano di grado di colui che vi è sottopposto. — In caso d' impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli uffiziali mancanti, saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado; ed in difetto, nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo. (*Art.* 53.)

100 — Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un uffiziale dei Carabinieri reali, o del battaglione Cannonieri insulari, o del corpo sanitario, dovrà in ogni caso farne parte un uffiziale del corpo respettivo. — Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un cappellano, o ad un veterinario, dovrà far parte di esso un Cappellano od un veterinario. — Per l' effetto di questo articolo potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario un uffiziale sanitario od un veterinario di altro corpo. (*Art.* 54.)

101 — Con Decreto reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l' applicazione del presente capo. (*Articolo* 55)

102 — I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della guerra, e marina, secondochè trattasi di uffiziali dell' una o dell' altra armata: e ciò dietro rapporto uffiziale indirizzato al detto Ministro, ed anche senza preventivo rapporto. — I rapporti sono fatti sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza, dai Comandanti di corpo, o dai Comandanti territoriali da cui l' uffiziale dipende, se trattasi di uffiziale dello esercito di terra; dal Comando della marina se trattasi di uffiziali dell' armata di mare. — La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa; o d' ufficio da uno dei superiori dell' uffiziale che essa concerne. — L' uffiziale, qualunque ne sia il grado, che riceve una lagnanza deve in-

dirizzarla per la via gerarchica al Ministro della guerra e marina. (*Art.* 56.)

103 — Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della guerra ordinerà al Comandante la respettiva Divisione militare territoriale di convocare il Consiglio; e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo. — Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario, o superiore, quest' ordine sarà dato dal Ministro della guerra e marina al Comando della Marina, mediante l' ugual comunicazione di documenti. — Se si tratta di un uffiziale in aspettativa per sospensione dall' impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi, non che le informazioni ricevute per quel periodo di tempo dalle Autorità civili e militari sulla sua condotta e sul suo stato fisico. — Se si tratta di un uffiziale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza. (*Art.* 57.)

104 — Chi convoca il Consiglio designa i membri del medesimo ai termini del precedente articolo 41; nomina a Relatore uno fra i membri, che dovrà esser sempre di grado superiore a quello dell' Uffiziale sottoposto a consiglio; trasmette al Presidente, per esser quindi rimessi al Relatore i documenti ricevuti dal Ministero; indica a ciascun membro il giorno, l' ora, il luogo, ed il motivo della convocazione: ordina all' uffiziale imputato di presentarsi al Consiglio. — L' uffiziale soggetto all' inchiesta riceve pure dal Relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti o documenti: e può presentarne o richiederne dei nuovi all' udienza o prima. (*Articolo* 58.)

105 — Quanto ai Consigli per gli uffiziali generali, gli incombenti assegnati dall' articolo precedente al Comando della divisione ed al Comando della marina saranno adempiti direttamente dal Ministro della guerra e della marina. (*Art.* 59.)

106 — Radunato il Consiglio, il Presidente fa chiamare

l' uffiziale lvi sottoposto, ed invita il Relatore a leggere l'ordine di convocazione del medesimo, gli articoli 2 3 11 16 25 27 28 di questa legge, e tutti i documenti relativi al procedimento. — Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte: e ne sono udite le attestazioni. — I membri del Consiglio, e l'uffiziale soggetto all' inchiesta, possono per organo del presidente avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni. — Finalmente l' uffiziale di cui si tratta porge le sue osservazioni. — Il Presidente consulta i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati: nel caso affermativo, egli fa ritirare l' uffiziale oggetto dell'inchiesta ; ed in caso contrario continua l'esame — Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunziata seduta stante, a meno che trattisi di un fatto accaduto in altra Divisione militare, e che l'uffiziale soggetto all' inchiesta appartenga all' esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l'affare sia trattato da un Consiglio residente nella Divisione militare ove il fatto ebbe luogo — Per gli individui appartenenti all' armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando della regia marina, e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il Presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all' uopo necessari. (*Art.* 60)

107. — Ove l' uffiziale imputato non si presenti, nè faccia constare il suo legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l' assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

108 — Terminata l' inchiesta, e ritiratosi l' uffiziale che ne fu oggetto, il Presidente, secondo i casi e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

Per la rimozione

» 1 Il Sig. . . . . è egli nel caso di essere
» rimosso per offesa al Capo dello Stato?

» 2 Per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla
» monarchia costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello
« Stato?

» 3. Per manifestazione pubblica ostile alle libertà gua-
» rentite dallo Statuto?

» 4. Per mala condotta abituale?

» 5. Per mancanza contro l'onore?

Per la sospensione.

» 1. Il Sig. . . . . in aspettativa per sospensione
» dall'impiego da oltre un anno, è egli nel caso di essere con-
» fermato in tale sospensione?

» 2. Il Sig. . . . . in aspettativa per sospen-
» sione dall'impiego, è egli nel caso di essere confermato *in*
» tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensio-
» ne prolungarsi oltre l'anno?

Per la rivocazione

» 1. Il Sig. . . . . in aspettativa per sospen-
» sione dall'impiego, è egli nel caso di essere rivocato per
» persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospen-
» sione?

» 2. Il Sig. . , ... in aspettativa per sospen-
» sione recidiva confermata, è egli nel caso di essere rivocato
» dall'impiego?

» 3. Il Sig. . . . . è egli nel caso di essere rivo-
» cato per negligenza abituale?

» 4. Per mancanza grave in servizio?

» 5. Per mancanza grave contro la disciplina?

» 6. Per matrimonio contratto senza l'autorizzazione
del Governo?

7. Il Sig. . . . . condannato per oltre sei mesi di
carcere con sentenza del . . . . è egli nel caso di essere
rivocato. (*Art.* 62.)

109 — Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessuna altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo. — Il Presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni, quanti sono i motivi che a tenore di questa legge danno luogo alla rimozione, alla sospenzione od alla rivocazione. — I membri del Consiglio voteranno sopra a ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso di anzianità. — La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio. (*Art.* 63.)

110 — Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della guerra o della marina, insieme col relativi documenti. (*Art.* 64.)

111 — Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse. — Il Consiglio è sciolto di pieno diritto, tosto che abbia espresso il suo parere sull'affare per cui è stato convocato. (*Art.* 65.)

112 — In tempo di guerra il Comandante in capo di un esercito, ed i Comandanti dei corpi distaccati, hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina e di sottoporvi gli uffiziali da essi dipendenti. — Un Decreto reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente legge al caso di guerra. (*Art.* 66.)

113 — Il Comando di una Divisione navale all'estero, sì in tempo di pace che di guerra, potrà convocare a bordo un Consiglio di Disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente legge; ed ove l'uffiziale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni, e nella prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando superiore della marina, al quale dovranno pure essere trasmessi i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della marina. — Nella stessa guisa detto Comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina, quando la for-

mazione del medesimo sia possibile. In caso diverso gli uffiziali che vi dovrebbero essere sottoposti saranno inviati al luogo di residenza del Comando superiore della marina, per essere chiamati colà davanti al Consiglio. (*Art.* 67.)

114 — Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell'uffiziale. (*Art.* 68.)

115 — Le disposizioni della presente legge saranno ancora applicabili ai Cappellani, agli uffiziali di sanità militare, ai veterinari, ed a tutti gli altri impiegati la cui carica, a tenore di speciali regolamenti, corrisponde ad un grado militare secondo il grado a cui gli uni e gli altri sono assimilati. (*Articolo* 69.)

116 — Gli uffiziali che attualmente appartengono a categorie, o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, continueranno a rimanersi nella loro condizione attuale, finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni. — Gli ora detti uffiziali, e gli uffiziali prima d'ora collocati in disponibilità, finchè rimarranno nell'attuale loro posizione non che gli uffiziali riformati prima della promulgazione della presente legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti, secondo le leggi preesistenti

117 — Per l'applicazione della presente legge, il territorio della Toscana viene considerato come formante due Divisioni militari territoriali composte come appresso.

PRIMA DIVISIONE MILITARE

Firenze — Capo-luogo

Compartimento di Firenze
detto di Arezzo
detto di Siena.

SECONDA DIVISIONE MILITARE

Livorno — Capo-luogo

Compartimento Lucchese
detto Pisano
Governo di Livorno
Governo dell' Elba
Compartimento Crossetano, comprese le Isole dell' Arcipelago Toscano. (*Decr. d. in fine*).

118 — TABELLE *Della composizione dei consigli di disciplina secondo il grado degli Uffiziali rimandati innanzi ai medesimi.*

ESERCITO DI TERRA

TABELLA PRIMA

CONSIGLI REGGIMENTALI

Sottotenenti.

1 L' uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, *Presidente.*
1 Capitano
1 Luogotenente
2 Sottonenti

Luogotenenti

1. L' uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, *Presidente*
1 Maggiore
1 Capitano
2 Luogotenenti.

TABELLA SECONDA

CONSIGLI DIVISIONALI

Sottotenenti, Luogotenenti, o Capitani.

1 Maggiore generale, *Presidente*
1 Luogo-tenente Colonnello
1 Maggiore
1 Capitano
1 Uffiziale del grado stesso dell' uffiziale chiamato innanzi al Consiglio.

Maggiori

1 Maggiore generale, *Presidente*
1 Colonnello
1 Luogotenente Colonnello
2 Maggiori

Luogotenente Colonnello

1 Maggiore generale, *Presidente*
2 Colonnelli
2 Luogotenenti Colonnelli

Colonnello

1 Luogotenente generale, *Presidente*
2 Maggiori generali
2 Colonnelli

ARMATA DI MARE

TABELLA TERZA

CONSIGLI ORDINARI E SUPERIORI

Guardia marina di prima classe o, Sottotenenti

1. L'uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del corpo, o quello uffiziale superiore designato dal Comando della Regia Marina, *Presidente*

1 Luogotenente di Vascello di prima o secondo classe, o capitano.

1 Sottotenente di Vascello o luogotenente

2 Guardia marina di prima classe o sotto-tenenti.

Sottotenenti di Vascello o Luogotenente

1. L' uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, o quello uffiziale superiore designato dal Comando della marina, *Presidente*

1 Capitano in seconda di Vascello o Maggiore.

1 Luogotenente di Vascello di prima o seconda classe o Capitano

2 Sottotenenti di Vascello o Luogotenenti

Luogotenenti di Vascello di prima o seconda classe, o Capitani

1. L' uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del corpo, o quell' uffiziale superiore designato dal Comando della Marina, *Presidente*

2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori

2 Luogotenenti di Vascello di prima o seconda classe o Capitani

Capitani in seconda di Vascello o Maggiori

1 Contrammiraglio, o Maggiore generale *Presidente*
1 Capitano di Vascello di prima o seconda classe, Colonnello
1 Capitano di Fregata, o Luogotenente colonnello
2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori

Capitani di Fregata o Luogotenenti Colonnelli

1 Contrammiraglio, o maggior generale, *Presidente*
2 Capitani di Vascello di prima o seconda classe, o Colonnelli
2 Capitani di Fregata o Luogotenenti Colonnelli

Capitani di Vascello di prima o seconda classe, o Colonnelli

1 Vice Ammiraglio o luogotenente generale, *Presidente*
2 Contr' Ammiragli, o Maggiori generali
2 Capitani di Vascello di prima e seconda ciasse o Colonnelli

COMUNE ALLE DUE ARMATE

TABELLA QUARTA

CONSIGLI PER GLI UFFIZIALI GENERALI

Maggior generale o Contr' Ammiraglio

1 General d'armata, o Ammiraglio, *Presidente*
2 Luogotenenti generali o Vice-ammiragli
2 Maggior generali o Contr' Ammiragli

Luogotenente generale o Vice Ammiraglio

1 Generale d'armata o Ammiraglio, *Presidente*
2 Luogotenenti generali o Vice-ammiragli

AZIENDA DEL VESTIARIO MILITARE — *Personale.*

Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto dei 24 Decembre decorso che stabilisce provvisoriamente il personale dell'Azienda del Vestiario Militare; — Considerando che quel personale non è sufficiente per riparare alle accresciute esigenze del relativo servizio; — Decreta: — Il Personale dell'Azienda del Vestiario Militare, che prenderà d'ora innanzi la denominazione di R. Magazzino delle Merci consterà di: — Un Direttore Contabile al quale è assegnata l'annua paga di Lire Italiane quattromila cinquecento, oltre l'annua indennità di Lire Italiane settecentocinquanta per l'alloggio e di Lire Italiane duegentocinquanta per i mobili — Un Contabile di prima classe — Un Contabile di seconda classe, al quale è assegnata, oltre le altre competenze secondo le vigenti tariffe, l'annua paga di Lire Italiane duemilaquattrocento. — Tre Aiutanti Contabili di prima classe. — Due Aiutanti Contabili di seconda classe. — Due Aiutanti Contabili di terza classe. — Due Aiutanti Contabili di quarta classe. — (*Decr. dei* 6. *Febbraio* 1860)

B

BAGNI PUBBLICI — *Loro attivazione.*

1 — Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze, inerendo ad una Risoluzione del Ministero dell'Interno in data de'7 andante, la quale approva l'attivazione di un pubblico Bagno provvisorio, mediante l'uso delle cautele richieste dalla sicurezza e dalla decenza, rende noto le seguenti disposizioni. (*Notif. degli* 11 *Luglio* 1859 *in pr.*)

2 — Dal dì 13 del corrente mese fino a che la stagione lo consenta, vien destinato ad uso di Bagno provvisorio per gli Uomini, che ne potranno profittare dal levar del Sole alle ore 9 di sera, lo spazio del Fiume Arno, che dalla Pescaia di S. Niccolò si estende verso le Mulina di detto nome, delimitato però come all'Articolo 3. (*Art.* 1.)

3 — Per lo stesso giorno e per lo sterso tempo è destinata ad uso di Bagno provvisorio per le Donne, la porzione del Fosso Macinante che è stata a tale oggetto coperta di tende, nel tratto del Fosso medesimo che percorre il terreno di proprietà dello Stato, tra la Via S. Salvadore ed il nuovo Lungarno. (*Art* 2.)

4 — Si avrà accesso al Bagno per gli Uomini, dall'uscio corrispondente in Arno e sul piazzale delle Travi, fuori e presso la Porta S. Niccolò. Detto Bagno è circoscritto dalla Pescaia, dalla piaggia ghiarosa nel lato di Mezzogiorno, e da corde raccomandate a pali infitti nell'alveo, per li altri due lati; e inoltre diviso con le stesse corde e pali, in una sezione superiore per l'esercizio del nuoto, ed in nna sezione inferiore per le semplici immersioni. (*Art.* 3)

5 — Tutti i ricorrenti in questo bagno dovranno introdurvisi dalla sezione inferiore, e soltanto coloro che in questa avranno mostrato di saper nuotare, potranno dalle Guar-

die della Barca di soccorso, posta tra l'una e l'altra Sezione esser fatti passare in quella superiore. (*Art.* 4.)

6 — L'ingresso al Bagno delle Donne si avrà dalla piccola porta rispondente sulla Via S. Salvadore; per tutto il tempo della bagnatura resta vietato agli Uomini d'introdursi nel circuito del Bagno formato da muro dalla parte del Lungarno, e nel rimanente da palancato. (*Art.* 5)

7 — Tanto nel Bagno degli Uomini che in quello delle Donne non potranno oltrepassarsi i limiti sopraindicati; e dovrà ciascuno spogliarsi e rivestirsi entro i padiglioni a tale scopo inalzati presso i bagni medesimi, restando a chiunque vietato di mostrarsi senza vesti fuori dell'acqua e fuori di detti spogliatoi, eccettuato il breve passaggio che separa quella da questi. (*Art.* 6.)

8 — Resta assolutamente proibito dalla attivazione dei suddetti bagni provvisori, cioè dal dì 13 andante, di bagnarsi tanto di giorno che di notte, ed in qualsiasi maniera, in ogni altra parte del Fiume Arno, dal Ponte sospeso fuori di porta S. Nicccolò fino agli scali del Pignone, come pure nel resto del Fosso macinante entro le Mura della Città. (*Art.* 7)

9 — Delle inosservanze alle prescrizioni contenute nella presente Notificazione, sarà conosciuto sommariamente nel respettivo Circondario dai Delegati di Governo dei Quartieri S. Spirito e S. Maria Novella, i quali dovranno reprimerle con la carcere fino ad otto giorni, e ciò indipendentemente dalle pene più gravi da decretarsi dal Tribunale Ordinario, ove i fatti cadano sotto la censura dell'Art. 53 del Regolamento di Polizia punitiva. (*Art.* 8.)

BANCA NAZIONALE TOSCANA — *Facoltà d'istituire succursale, e regolamento per le medesime.*

1 — Il Governo della Toscana — Visto l'Articolo 142 dello Statuto della Banca Nazionale Toscana, stato approvato

col Decreto del 30 Dicembre 1857, dove fra le altre cose si deferisce al Consiglio Superiore di essa Banca di prescrivere, salva l'approvazione del Governo, le norme direttive, e di regolare i rapporti con la Banca Madre delle sue Sedi Succursali, o affiliate da aprire nelle diverse città dello Stato; — Visto il progetto di Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, discusso e deliberato dal predetto Consiglio Superiore nella sua adunanza « ottava » tenuta in Livorno nel 26 dello scorso mese di Luglio; — Sulla proposto del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici; — Sentito il Consiglio dei Ministri: — Decreta: — (*Decr. dei 4 Agosto* 1859 *in pr.*)

2 — Il Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana, deliberato dal Consiglio superiore nella sua adunanza del 26 Luglio dell'anno corrente, è, e rimane approvato; con dover formar parte integrale dello Statuto, già approvato col Decreto del 30 Decembre 1857. (*Art.* 1)

3 — Il predetto Regolamento s'intenderà promulgato mediante la inserzione nel Monitore Toscano, e col deposito di una copia firmata dall'Avvocato del Governo da farsi nelle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza di Firenze e Livorno. (*Art.* 2.)

4. — Il Consiglio superiore della *Banca Nazionale Toscana* estende alle Succursali l'azione e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto per le Sedi principali. (*Regol. per le succursali della Banca Nazionale Toscana, approvato con Decreto dei 4 Agosto* 1859 *Art.* 1.)

5 — La Sede principale di Firenze, esercita un'immediata direzione sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti Fiorentino, Senese e Aretino. La Sede principale di Livorno, la esercita sulle Succursali, che vadano a stabilirsi nei Compartimenti di Lucca, Pisa e Grosseto. — Le Sedi principali si valgono a quest'effetto anche d'Ispettori. (*Art.* 2)

6 — Le deliberazioni del Consiglio Superiore sono comu-

nicate alle Succursali dal Direttore della Sede principale, da cui dipendono. (*Art.* 3)

7 — Le Succursali non possono mettersi in corrispondenza diretta, nè fare operazioni fra loro, senza permesso della Direzione della Sede principale. Esse però si tengono in conto corrente con ambedue le Sedi principali per i pagamenti e per l'esazioni, che sieno per farsi l'una per l'altra. (*Art.* 4)

8 — Le operazioni delle Succursali sono le medesime che per le Sedi principali. Ma il Consiglio superiore può restringerne la sfera, imporne limiti di tempo e di modo, come gli spetta di stabilirne le competenze. (*Art.* 5.)

9 — L'azionista della *Banca Nazionale Toscana* può iscriversi anche alla Sede succursale: e l'Azionista residente all'estero può nominarvi il suo domiciliatario. (*Art.* 6.)

10 — In caso di trasporti dal Registro, da una all'altra Sede, la Succursale corrisponde con la sua Sede principale per le prescrizioni di che agli Articoli 13 e seguenti dello Statuto. (*Art.* 7.)

11 — La Succursale comunica l'Elenco dei suoi Azionisti con tutti i cambiamenti alla Sede principale: dove si custodiscono i titoli di corredo insieme al Registro Generale. (*Art.* 8.)

12. Le Succursali si amministrano da un Direttore, e da un Aiuto Direttore, a nomina del Consiglio Superiore della *Banca Nazionale Toscana*. Essi riuniscono nelle Succursali le ingerenze deferite dallo Statuto al Direttore, a nomina del Governo, e alla Direzione per le Sedi principali. (*Art.* 9.)

13 — Nelle operazioni il Direttore è per altro assistito da due Assessori; con dovere l'Ammissione o il rifiuto dell'operazione sempre dipendere da una Deliberazione collegiale. In mancanza d'uno degli Assessori, il Collegio si completa dall'Aiuto Direttore. (*Art.* 10.)

14 — La nomina d'uno degli Assessori è deferita al Collegio dei Priori del Municipio locale; e la nomina dell'altro

Assessore ai dodici più forti Azionisti inscritti alla stessa Sede succursale. — Gli Assessori si rinnuovano ogni anno, ma possono essere confermati. (*Art.* 11.)

15 — Un Censore a nomina del Governo sorveglia l'Amministrazione, e l'andamento della Succursale. — Ei riunisce tutte le attribuzioni ordinarie e straordinarie deferite dallo Statuto ai Censori. — Il Censore comunica col Consiglio Superiore per l'organo dell'Avvocato del Governo. (*Art.* 12.)

16 — Il Direttore deve possedere almeno cinque Azioni, il suo Aiuto, gli Assessori e il Censore devono possederne almeno due. (*Art.* 13.)

17 — Il Direttore come il Censore possono sollecitare dall'Avvocato del Governo la convocazione del Consiglio Superiore, tanto per disaccordi fra loro, o con la Direzione della Sede principale, quanto per denunziarvi abusi o irregolarità o proporvi provvidenze. — L'Avvocato del Governo, riconosciuta la congruità della convocazione, invita al Consiglio anche il Direttore, e il Censore, che sulle proposizioni interessanti la loro succursale, vi rendono voto deliberativo. E allora in modificazione agli Articoli 123 e 124 dello Statuto per la legalità del Consiglio, i presenti dovranno almeno essere otto (*Art.* 14.)

18 — La Deputazione per formare il Castelletto si compone del Direttore e suo Aiuto, dei due Assessori, del Censore, e di due Membri a nomina del Collegio dei Priori del Municipio. (*Art.* 15.)

19 — Il Castelletto della Succursale è trasmesso alla Sede principale che potrà sempre modificare in meno il fido respettivamente assegnato. (*Art.* 16.)

20 — In modificazione dei §§ 2 e 3 dell'articolo 90 del Regolamento interno, i fidi per 20 e più mila Lire assegnati al Castelletti delle succursali, si terranno aperti per quattro quinti alla succursale e per un quinto alla Sede principale da cui essa rileva. Potrà disporsi altrimenti; come potrà una parte

di fido del Castelletto della Succursale essere spesa all' altra Sede principale, dietro preventiva intelligenza fra le Direzioni delle due Sedi principali. Di questa preventiva intelligenza ricorrerà sempre il bisogno, perchè possa alla Succursale spendersi tutto o parte del fido assegnato al Castelletto di una delle Sedi principali. (*Art.* 17)

21 — Il Consiglio Superiore nomina gli Impiegati delle Succursali su proposizione del Direttore Locale, e sentito il Censore. Le proposizioni del Direttore, e le informazioni del Censore si raccolgono e presentano in Consiglio dal Direttore della Sede principale con le sue osservazioni. (*Art.* 18.)

22 — Il Cassiere della succursale deposita almeno cinque Azioni e presta una cauzione d' almeno settemila Lire. Fin di principio egli indica persona di sua fiducia, che in caso d' impedimento, o di assenza lo rappresenti a tutte sue spese, rischio e pericolo. Essa dovrà essere approvata dal Direttore, e dal Censore; con restarne informato anche il Direttore della Sede principale, che provocherà nei congrui casi dal Consiglio i provvedimenti che potessero trovarsi opportuni. (*Art.* 19.)

23 — La succursale comunica giornalmente alla sua Sede principale lo stato di Cassa con distinguere i denari e i biglietti. Settimanalmente vi aggiunge l' ammontare distinto delle operazioni combinate. La Direzione della Sede principale, può richiedere la Succursale della sua situazione e d' ogni schiarimento e notizia, se, e quando lo trovi opportuno. (*Art.* 20.)

24 — Ogni sede principale misura la riserva e la disponibilità del suo, e dallo stato di Cassa delle Succursali dipendenti. La sede principale provvede la Succursale del denaro e dei biglietti che le possono occorrere, come ne trae a seconda del movimento degli affari. (*Art.* 21.)

25 — La succursale trasmette il proprio bilancio alla sede principale, da cui dipende, in tempo da non disturbare i termini prescritti dallo Statuto alla compilazione del Bilancio generale della Banca. La sede principale rivede, verifica e tra-

duce il bilancio delle sue succursali, nel Bilancio generale della Banca. (*Art.* 22.)

26 — Il Direttore, il suo Aiuto e il Censore hanno una gratificazione sugli utili ottenuti dalla succursale in una proporzione che il Consiglio Superiore determina allo stabilimento di ogni succursale. Agli Assessori vengono distribuite tante medaglie di presenza a quanti Collegi sono intervenuti. (*Articolo* 23.)

27 — Il Consiglio nomina il Direttore, e l'Aiuto sulla proposizione del Direttore della Sede principale. Dopo conosciuta questa nomina, il Municipio elegge l'Asssesore i due Componenti la Deputazione del Castelletto; e per ultimo si deviene alla nomina dell'Assessore deferita ai 12 più forti Azionisti iscritti alla Succursale. (*Art.* 24.)

28 — Fra più possessori di egual numero d'azioni decide la sorte. L'estrazione si fa dal Censore presente il Direttore. — Il Censore invita a domicilio i dodici azionisti in giorno e ora fissa nella Sede della Banca. Vi presiede la riunione e vi rende voto. — La presenza di sette, compreso il Presidente, basta per la legalità della rinnione. Quando non possano aversi, sia per difetto d'inscritti, sia perchè non rispondano all'invito, provvede il Consiglio. — Ogni presente ha diritto a proporre un Candidato; e rimane eletto chi raccolga la maggioranza relativa dei voti. — Nel rimanente si applicano a queste Adunanze gli articoli 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 180 e 181 dello Statuto. (*Art.* 25.)

29 — Il Consiglio superiore può sempre chiudere le succursali, che non dieno utili, purchè previa l'approvazioue del Governo. (*Art.* 26.)

30 — Allo stralcio delle succursali provvede il Consiglio superiore della Banca. (*Art.* 27.)

31 — In tanto in quanto non si riscontrino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento si applicano alle succursali gli articoli tutti dello Statuto e del regolamento interno, già pubblicati per la *Banca Nazionale Toscana.* (*Art.* 28)

32. Il consiglio superiore può sempre indurre al regolamento interno le varianti che a proposizione della Sede principale sia per reputare adattate alla Succursale che ne rileva. (*Art.* 29.) .

33 — Il R. Governo della Toscana — Visto l'art. 142 dello Statuto per la Banca Nazionale Toscana sulla istituzione di Sedi succursali o affiliate a detta Banca nelle Città dello Stato, dove non si aprivano le due sedi principali di Firenze e Livorno; — Visto il Regolamento generale per le succursali della Banca Toscana, approvato col Decreto del 4 agosto 1859; — Viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale le Banche di Sconto di Siena, Pisa e Lucca, combinate al seguito delle deliberazioni prese dal Consiglio superiore della Banca Nazionale, nelle Tornate 9.ª e 10.ª del 27 Ottobre, e 13 Dicembre 1859 da una; e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli azionisti del 19 Giugno 1858 e 6 Ottobre 1859, approvate per Ordinanza del 6 Gennaio 1860 per la Banca di Siena; sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli Azionisti del 5 agosto 1858 e 16 Gennaio 1860, approvate la prima, con risoluzione del 23 Marzo 1859, e la seconda, per Ordinanza del 19 Gennaio 1860, per la Banca di Pisa: e sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli Azionisti del 20 Maggio 1858 e 7 Decembre 1859, approvate per Ordinanza del 30 Decembre detto, per la Banca di Lucca; Decreta: (*Decr. dei* 23 *Gennaio* 1860 *in pr.*)

34 — La Banca Nazionale Toscana è autorizzata a stabilire tre succursali che una in Siena, un'altra in Pisa e una terza in Lucca, col privilegi e con le norme dei suoi Statuti e Regolamenti; e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i Rappsesentanti delle tre Banche già esistenti in dette Città, con le *Convenzioni* annesse al presente Decreto; quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero qui trascritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della Nazionale che per gli Azionisti delle già Banche di Siena, Pisa e

Lucca, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca Nazionale. (*Art.* 1.)

35 — Il presente Decreto e le Convenzioni annesse, si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel Monitore. — Una copia firmata dall'Avvocato Regio tanto del presente Decreto che dello Statuto, e regolamenti generali della Banca Nazionale, sarà depositata nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Siena, Pisa e Lucca, unitamente a copia delle Convenzioni con la Banca Senese nella Cancelleria del Tribunale di Siena, delle Convenzioni con la Banca Pisana nella Cancelleria del Tribunale di Pisa, e delle Convenzioni con la Banca Lucchese nella Cancelleria del Tribunale di Lucca. (*Articolo* 2)

36 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto del 23 Gennaio 1860 sulla istituzione di tre Sedi succursali della Banca Nazionale toscana, che una da aprire in Siena, una in Pisa, e una in Lucca; — E viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale la Banca di Sconto di Arezzo combinate al seguito della deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale toscana nella sua tornata undecima del 14 febbraio 1860 da una, e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nella generale adunanza degli azionisti aretini del 22 luglio 1858 approvate per Ordinanza del dì 17 marzo andante, — Decreta — (*Decr. dei* 18 *Marzo* 1860 *in pr.*)

37 — La Banca Nazionale toscana è autorizzata a stabilire una succursale in Arezzo coi privilegi e con le norme dei suoi Statuti e regolamenti, e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i rapprerentanti della Banca già esistente in detta Città con le Convenzioni annesse al presente Decreto: quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero qui trascritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della Nazionale, che per gli Azionisti della già Banca di Arezzo, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca Nazionale. (*Art.* 1.)

38 — Il prerente Decreto e le Convenzioni annesse si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. Una copia firmata dall' Avvocato Regio, tanto del presente Decreto che dello Statuto e dei Regolamenti generali della Banca Nazionale, sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, unitamente a copia di dette Convenzioni. (*Art.* 2.)

BANCA TOSCANA DI CREDITO, PER LE INDUSTRIE ED IL COMMERCIO D' ITALIA.

SOMMARIO

Dell' Assemblea Generale; num. 98 e segg.

Modificazione agli Statuti; num' 112 e segg.

Della fine, scioglimento e liquidazione della società; numero 115 e segg.

Delle questioni tra i soci e del modo di deciderle; numero 119 e segg.

1 — Il R. Governo della Toscana — Veduta la domanda avanzata dai Signori Marchese Lorenzo Ginori Lisci, Marchese Luigi Ridolfi, cav. Filippo Matteoni, M. A. Bastogi e figlio, cav. Vincenzo Ricasoli, Comm. Isacco Sonnino, Zaccaria della Ripa, e professore Angiolo Vegni per ottenere l' approvazione degli Statuti di una Banca di Credito che si propongano di fondare in Firenze. — Decreta — È approvata la formazione della Società anonima sotto il titolo di *Banca Toscana di credito per le industrie ed il Commercio d' Italia*; e sono ugualmente approvati gli Statuti di essa annessi al presente Decreto. (*Decr. dei* 12 *Marzo* 1860.)

2 — È istituita in Toscana una Società Anonima la quale si chiamerà: — *Banca Toscana di Credito per le industrie ed il Commercio d' Italia*. (*Art.* 1.)

3 — La società avrà la sua sede in Firenze. Potrà istituire delle case succursali nei luoghi ove fosse riconosciuta la utilità di farlo, o collegarsi con altri stabilimenti congeneri della Italia. (*Art.* 2.)

4 — La società intenderà costituirsi il giorno della stipulazione dell' atto pubblico conforme dispone l' Articolo 40 del Codice di Commercio. — Durerà trent' anni e goderà ad ogni effetto dei privilegi concessi dalla legge commerciale alle Società Anonime. — Potrà con voto della Adunanza generale essere prorogata per altri trent' anni. (*Art.* 3.)

5 — Niuno degli Amministratori della società e sue succursali sarà personalmente responsabile, come è disposto dall' Articolo 32 del Codice di Commercio. (*Art.* 4.)

6 — Le operazioni della società consisteranno progressivamente, e nell'ordine che verrà determinato dal Consiglio Direttivo; — Nel prendere e dare a sconto cambiali o pagherò muniti almeno di due firme di scadenza non superiore a cinque mesi, ed esigibili nelle città dello Stato ove la società ha sede o succursali, od ove esistano banche di sconto. — Nel comprare o vendere Cambiali per piazze estere. — Nel dare anticipazioni con interesse sopra a fondi pubblici Italiani, o altri titoli di credito sullo Stato, e sulle varie Comuni del Regno: sopra azioni ed obbligazioni di Società Anonime costituite per imprese industriali: sopra azioni ed obbligazioni di quelle per le strade ferrate costruite o da costruirsi nelle varie provincie Italiane. — A fare imprestiti allo Stato ed altre operazioni di credito col medesimo e con le Comunità, o prendere una parte di essi per ritenerli o cederli ad altri. — Ad aprire soscrizioni per imprestiti pubblici, o altri, e per riunire capitali alle Società industriali. — Ad acquistare azioni od obbligazioni di società Anonime industriali. — A prendere e conservare nelle proprie casse a titolo di deposito effetti e carte di valore di ogni specie. — A procurare l'incasso o il pagamento di tagliandi di Società per frutti o dividendi, e di altri crediti per conto di terzi, a prendere somme in conto corrente, ed eseguire operazioni bancarie con ogni città dello Stato e dell'Estero. — E generalmente a fare ogni operazione di banca e cambio prese nel più lato significato. (*Art.* 5.)

7 — Il pegno dei valori costituito con la società sarà validamente posto in essere con la tradizione dei titoli ad essa, ed il rilascio al debitore di analoga dichiarazione contenente l'inventario di essi; e ciò nonostante ogni diversa disposizione delle leggi civili. La banca ha la esecuzione parata per le cambiali da essa scontate comunque emesse da non negozianti. (*Art.* 6.)

8 — Il capitale effettivo della Banca sarà di quaranta mi-

lioni di lire nuove rappresentato da ottantamila Azioni di cinquecento lire. (*Art.* 7.)

9 — Le azioni saranno nominali o al portatore a scelta dei richiedenti. Verranno estratte da un registro a matrice. Avranno un numero progressivo, il bollo della società, e saranno firmate da due Membri del Consiglio Direttivo (*Art.* 8.)

10 — Le azioni al portatore si trasmettono con la semplice tradizione del titolo a forma dell'articolo 35 del Codice di Commercio. — Le azioni nominali si trasmettono con la gira sul titolo, e con la iscrizione sui registri della società a forma dell'art. 36 dello stesso Codice. (*Art.* 9.)

11 — La emissione si eseguirà unicamente alla pari, nei modi e tempi che appresso: — Alla costituzione della Società ventimila — Le altre sessantamila verranno emesse nei modi ed alle condizioni seguenti. (*Art.* 10.)

12 — I versamenti sulle ventimila azioni della prima emissione si faranno per decimi. — Il primo all'atto di essa. — Il secondo tre mesi dopo di essa. — Quando il bilancio annuo offrirà il sette per cento sulle somme incassate con i primi due versamenti, tenuto a calcolo il tempo in cui furono operati, allora il Consiglio Direttivo potrà ordinare il terzo e quarto versamento. Non potranno chiedersene più di due in un anno con intervallo di tre mesi tra l'uno e l'altro. — Quando in un bilancio successivo si verificherà la condizione che sopra per i quattro versamenti fatti, più un mezzo per cento di riserva, allora potranno chiedersi il quinto e sesto, sempre nei termini notati pel terzo e quarto, e così per i versamenti successivi fino al pagamento integrale della prima emissione — Quando però gli utili del bilancio raggiungessero il dieci per cento almeno, allora il Consiglio potrà chiedere anco più di due versamenti in un anno. (*Art.* 11.)

13 — I versamenti saranno segnati sopra una ricevuta provvisoria nominale che verrà rilasciata all'azionista. Essa sarà munita della firma di due membri del Consiglio e del

Cassiere, e del bollo della Società. — La consegna delle azioni sarà fatta contemporaneamente all' incasso dell' ultimo versamento. (*Art.* 12)

14 — I soscrittori della prima emissione sono obbligati personalmente fino al secondo versamento inclusive e non oltre. (*Art.* 13.)

15 — Ogni ritardo ai versamenti delle Azioni dà diritto alla società al frutto su di essi del sei per cento in anno, computabile dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito. (*Art.* 14.)

16 — In mancanza dei versamenti all' epoche determinate il numero del certificato o certificati che saranno in mora, verrà pubblicato nel Monitore Toscano. — Quindici giorni dopo questa pubblicazione, senz' alcuna citazione, intimazione o formalità giudiciaria qualunque, la società potrà, previo il riservo di ogni altro suo diritto, far vendere l' azione o azioni all' incanto a tutto rischio del possessore moroso. — I certificati venduti saranno nulli e ne verrà rilasciato uno nuovo agli acquirenti. L' azionista così espropriato avrà tempo tre anni dal giorno della vendita per reclamare il retratto di essa al quale potesse aver diritto. Spirato questo termine ogni somma retratta cede a vantaggio della Società. (*Art.* 15.)

17 — Terminato l'incasso completo della prima emissione, e quando il capitale raccolto, renda, approvato che sia il bilancio annuale, il sette per cento, e mezzo per cento di riserva, potrà dall' adunanza generale essere ordinata la emissione delle rimanenti sessantamila azioni. — Questa emissione si eseguirà in rate parziali di diecimila azioni ritirandone il valore integrale all' atto della consegna dei titoli. — Non potrà emettersene in un' anno che una sola rata, e le successive saranno sempre emesse alla condizione dei profitti che sopra all' ultimo bilancio. (*Art.* 16.)

18 — Il portatore di cinque azioni della prima emissione avrà diritto a due azioni delle successive alla pari. In ogni

emissione il Direttore, i Reggenti e i Vice-Reggenti, i Censori, il Commissario Regio e il Consultare legale avranno ognuno la prelazione per N. 100 azioni. — Quelle azioni che rimarranno libere pel non uso delle accennate prelazioni saranno vendute dal Consiglio nel modo che crederà conveniente a benefizio della Società. (*Art.* 17.)

19 — Il possesso di un azione porta seco di pieno diritto completa adesione agli statuti della società, ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Azionisti. (*Art.* 18,)

20 — I diritti ed obblighi inerenti alle azioni seguono i titoli in qualunque mani passino. (*Art.* 19.)

21 — Gli azionisti non sono obbligati se non fino alla concorrenza della somma impiegata nella società; al di la di quella è proibito ogni appello di fondi. (*Art.* 20.)

22 — Le azioni sono indivisibili. Per ogni azione la società non riconosce che un solo proprietario. Gli eredi, creditori, o aventi diritto di un azionista singolo dovranno farsi rappresentare da un solo individuo. Non potranno sotto verun pretesto provocare apposizioni di sigilli sui beni e valori della società, domandarne la divisione o licitazione, nè mescolarsi nell'esercizio dell'amministrazione, ma dovranno per regolare i loro diritti riferirsene ai conti ed inventari della Società approvati a forma dei presenti Statuti. (*Art.* 21.)

23 — La società potrà emettere tanti buoni di cassa al portatore che nel loro complesso rappresentino un valore triplo a quello del capitale effettivamente versato. (*Art.* 22.)

24 — L'importare di questi buoni farà debito alla società per tutta la durata di essa e sei mesi dopo l'assunzione dello stralcio. (*Art.* 23.)

25 — In caso di liquidazione della società, a qualsivoglia epoca e per qualunque causa avvenga, l'ammontare dei Buoni che saranno in circolazione sarà prelevato sull'attivo sociale e depositato in verghe metalliche o specie nella Depositeria di Firenze per servire al rimborso di essi. (*Art.* 24.)

25 — I buoni saranno di cinque sorte cioè: — di lire 50, 100, 200, 1000, 5000. — Avranno il bollo a secco della società e la firma del Direttore, di un reggente e del Cassiere. Saranno distinti con un numero progressivo per ogni sorte. — Del numero e valore di detti Buoni in circolazione sarà tenuto nell'ufficio della società esatto registro. (*Art.* 25.)

27 = Niuno può essere tenuto a ricevere i buoni della società. (*Art.* 26.)

28 — La Cassa della società baratta giornalmente i propri buoni con l'equivalente integrale in contanti senza detrazioni di sorte. È aperta a tal uopo tutti i giorni non festivi dalle ore dieci antimeridiane alle ore quattro pomeridiane. (*Articolo* 27.)

29 — Di ciascuna qualità di Buoni saranno formati altrettanti volumi a matrice dalle quali verranno staccati. La matrice avrà il numero corripondente. (*Art.* 28.)

30 — I volumi contenenti le matrici dei buoni si conserveranno dal Direttore nell'Archivio della società sotto chiave per servire agli opportuni riscontri nel caso di sospetto di contraffazione. (*Art.* 29.)

31 — I buoni saranno emessi in ragione della emissione del capitale. — Alla prima emissione i buoni relativi saranno classati in tanti pacchi del valore di Ln. cinquecentomila ciascuno. — Ogni pacco sarà chiuso e sigillato col sigillo particolare del Commissario del Governo, del Direttore della Banca e di uno dei reggenti a ciò destinato. — Saranno posti in uua cassa di ferro a tre chiavi, quali saranno custodite una per ciascuno dei tre individui ricordati. La cassa resterà in custodia della Società (*Art.* 30.)

32 — All'appello di ogni versamento sarà posto a disposizione del Consiglio direttivo il numero di buoni per una somma corrispondente a quella determinata all'art. 22, il qual Consiglio potrà di tutti o di porzione far la consegna al cassiere o lasciarli nella Cassa a tre chiavi se non crederà doversene valere. (*Art.* 31.)

33 — I pacchi saranno chiusi e riposti e respettivamente estratti, alla presenza degl' individui designati all' articolo 29 e di un Notaro che ne farà processo verbale. (*Art.* 32.)

34. Tostochè i Buoni di Cassa sieno forniti di tutte le formalità prescritte, sarà diligentemente sigillato e chiuso nella Cassa dei depositi il rame servito per la impressione ed arsa la carta avanzata. — Questa operazione si farà dal Consiglio Direttivo alla presenza del Commissario del Governo e di un Notaro che ne farà processo verbale. (*Art.* 33.)

35 — Nell' emissioni successive i Buoni saranno di nuovo impressi col rame conservato e chiusi nel sistema indicato agli Articoli 29 e 31. Il Consiglio Direttivo gli porrà in circolazione in proporzione del bisogno della Cassa con le forme prescritte all' Articolo 30. — Il rame sarà chiuso come è prescritto per la prima emissione. (*Art.* 34.)

36 — La rappresentanza legale della Società risiederà in un Consiglio Direttivo composto di un Direttore, un Sotto-Direttore e nove Reggenti. Vi saranno inoltre tre Vice-Reggenti per supplire i Reggenti impediti. (*Art.* 35.)

37 — La superiore amministrazione degli affari della Società apparterrà al Consiglio Direttivo; l' esercizio degli atti esecutivi spetterà ad un Consiglio esecutivo composto del Direttore e di tre reggenti di turno, come sarà detto in appresso. (*Art.* 36.)

38 — La direzione e amministrazione della società sarà subordinata alla vigilanza di un Commissario del Governo e di tre Censori ai quali incomberà di fare osservare rigorosamente i presenti Statuti. (*Art.* 37.)

39 — I diversi funzionari che sopra saranno nominati dai Soci nei modi dichiarati nel presente Statuto. — Per questa prima volta però saranno nominati dai promotori con approvazione del Governo. (*Art.* 38.)

40 — Niuno dei funzionari che sopra potrà farsi rappresentare da procuratore. (*Art.* 39.)

41 — Qualora alcuno degli Ufficiali della Società, se negoziante mancasse al commercio o sospendesse semplicemente i pagamenti, e se non negoziante fosse in noto dissesto, s' intenderanno immediatamente cessate le di lui attribuzioni. (*Art.* 40.)

42 — Il Direttore avrà lo speciale incarico della immediata esecuzione di tutte le deliberazioni dei Consigli e delle adunanze generali; sarà affidata essenzialmente ad esso l' amministrazione interna ed economica dello stabilimento, e la vigilanza in ogni parte del servizio. (*Art.* 41.)

43 — Non potrà fare alcuna operazione senza il voto dei reggenti di turno del Consiglio direttivo, secondo le respettive competenze. (*Art.* 42)

44 — Spetterà al Direttore la scelta degli impiegati subalterni che sottoporrà all' approvazione del Consiglio direttivo, e di consenso con esso ne fisserà gli stipendi — Determinerà con egual consenso le discipline interne, che riguardano le scritture i registri, ed il buon ordine dell' uffizio. (*Art.* 43.)

45 — Tutti gli atti, cambiali, gire e generalmente ogni obbligazione scritta della Società sarà firmata dal Direttore e da uno dei Componenti il consiglio esecutivo. (*Art.* 44.)

46 — Il Direttore dovrà esser sempre reperibile all' Uffizio della Società in tutti i giorni ed ore in cui sarà aperto. (*Art.* 45.)

47 — In caso d' impedimento del Direttore o di sua momentanea assenza consentita dal Consiglio Direttivo, ne farà le veci il sotto-Direttore. — In caso di morte del Direttore sarà tosto convocata l' Adunanza generale per la nomina di un nuovo. (*Art.* 46.)

48 — Il Direttore starà in carica per la durata della Società; potrà peraltro emettere in ogni tempo la sua renunzia e l' assemblea generale dimetterlo. — In caso di renunzia non potrà abbandonare la carica fino alla nomina del nuovo. (*Articolo* 47.)

49 — Lo stipendio del Direttore sarà fissato dal Consiglio

in una somma annua di lire nuove, oltre le rate di utili di che in appresso. (*Art.* 48.)

50 — Il Sotto-Direttore dovrà aiutare il Direttore nel disimpegno delle di lui funzioni. — Dovrà surrogarlo in tutti i casi di assenza. — Il suo stipendio sarà egualmente determinato dal Consiglio. (*Art.* 49.)

51 — Verificandosi la vacanza dell'Ufficio di Direttore o Sotto-Direttore, l'Assemblea generale procede a surrogarli. La elezione ha luogo alla maggiorità di voti. (*Art.* 50.)

52 — I Reggenti, vice Reggenti e Censori saranno eletti a maggiorità di voti per mezzo di schede dall'Adunanza generale. (*Art.* 51.)

53 — I Reggenti e vice-Reggenti saranno eletti con unica scheda di dodici nomi. I nove che riporteranno voti maggiori saranno Reggenti e gli altri tre Vice Reggenti. (*Art.* 52.)

54 — Al terminare del primo anno dopo la loro nomina saranno estratti a sorte quattro Reggenti e due Vice Reggenti i quali usciranno di carica e saranno surrogati da altri eletti dall'assemblea Generale. — I rimasti usciranno di carica l'anno successivo, e così di seguito. — I Censori saranno cambiati ogni anno. — Non è impedito nominare alle diverse cariche gl'individui che n'escano. (*Art.* 53.)

55 — Qualora il numero dei Vice-Reggenti o per supplenza resa ordinaria o per altro motivo, o quello dei Censori fosse ridotto a uno, sarà convocata l'Adunanza generale per nominare i mancanti. (*Art.* 54.)

56 — Verificandosi negli squittini parità di voti, la estrazione a sorte di coloro che hanno voti eguali determinerà la preferenza. (*Art.* 55.)

57 — Se un Reggente di turno senza ragioni si asterrà per tre giorni consecutivi dall'adempimento del suo ufficio, perderà *ipso facto* la sua carica, che sarà occupata da altro Reggente: a questo subentrerà in attività a tutti gli effetti nel

Consiglio direttivo un vice-Reggente eletto nel modo che sopra. (*Art.* 56.)

58 — Se un Reggente del Consiglio direttivo senza giuste cause, o per assenza da Firenze, non interverrà per tre volte consecutive alle adunanze cui è chiamato, perderà la carica e sarà surrogato per estrazione a sorte da un vice-Reggente. (*Art.* 57.)

59 — Il Consiglio direttivo è investito dalla società dei più ampli poteri. — Nominerà e revocherà sulla proposizione del Direttore gli impiegati della Società. — Formerà una commissione nel suo seno per fare un castelletto per gli individui ammessi allo sconto delle Cambiali e pagherò. — Autorizzerà o arresterà per modo di massima, e senza entrare nei dettagli 1. la negoziazione attiva o passiva dei recapiti coll'estero. 2. le sovvenzioni sopra a valori pubblici e di Società private di qualsivoglia specie, gl'imprestiti ed operazioni con i Governi e con le Comuni, sia per ritenerli come per cederli; lo acquisto di azioni di società industriali costituite e da costituirsi, e l'apertura di soscrizioni in loro favore; di carte di valori di ogni specie; l'accettazione della commissione di riscuotere tagliandi di azione, e di riscuotere crediti; accetterà o ricuserà, sempre in massima, l'apertura di conti correnti e di ogni operazione bancaria coll'estero — Prescriverà l'impiego del fondo di riserva e di ogni altra somma disponibile. — Autorizzerà le contestazioni giudiciali nelle quali la Società abbia interesse come attrice o come convenuta. — Avrà facoltà di stralciare, compromettere, transigere sopra ogni contestazione, sulla quale per la sua gravità fosse richiamato dal Consiglio direttivo. — Sottoporrà all'Assemblea Generale, ricorrendone il caso le proposte per la modificazione degli Statuti, la emissione delle Azioni, lo scioglimento e la proroga della Società; le sottoporrà altresì i bilanci per l'approvazione e le proposte pel pagamento dei dividendi. (*Art.* 58.)

60 — Occorrendo dover trattare affari fuori di Firenze il

Consiglio potrà delegare i suoi poteri, o quella parte di essi occorente per quella operazione o operazioni singole, ad uno dei reggenti. — I poteri saranno specificati nella procura. (*Articolo* 59.)

61 — Il Consiglio direttivo dovrà adunarsi ogni volta che il bisogno lo richieda, ma sempre ogni quindici giorni almeno. — Una volta al mese dovrà tenere un' adunanza speciale con i Censori per esaminare e rivedere le operazioni fatte dal Consiglio esecutivo nel mese precedente. — In questa adunanza i Reggenti di turno ed il Direttore non daranno voto, lo daranno i Censori. (*Art.* 60.)

62 — Il Consiglio direttivo potrà essere convocato straordinariamente, ogni volta che lo esigeranno le circostanze sulla richiesta del Direttore, o di ciascuno degli individui che ne fanno parte, o dei Censori, o dei Commissario del Governo. (*Art.* 61.)

63 — Le deliberazioni del Consiglio direttivo non saranno valide se non con la presenza di sette membri votanti almeno. — Nella prima seduta nominerà un Presidente ed un Segretario per tutto l' anno. (*Art.* 62.)

64 — Le votazioni si vinceranno alla maggiorità. — Verificandosi nelle votazioni del Consiglio parità di voto il Presidente avrà doppio voto. (*Art.* 63.)

65 — Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte ad un protocollo speciale; a ciascuna di esse dovrà apporre la firma il Presidente ed il Segretario. (*Art.* 64.)

66 — Tre dei Reggenti a turno mensuale formeranno in unione col Direttore il Consiglio esecutivo. I primi ad entrare in carica saranno destinati dal Consiglio direttivo. (*Art.* 65.)

67 — Il Consiglio esecutivo è permanentemente in azione e regola le operazioni giornaliere della Società con le attribuzioni di che nell' art. 36. — Per deliberare dovranno intervenire almeno tre dei suoi membri. In caso di parità di votanti il Direttore ha doppio voto. (*Art.* 66.)

68 — Le deliberazioni del Consiglio esecutivo sono trascritte ad un protocollo speciale, al quale volta per volta oltre la firma del Direttore sarà apposta quella di un Reggente di Turno. (*Art.* 67.)

69 — Per alternare regolarmente la cooperazione dei Reggenti al Consiglio esecutivo, alla fine di ciascun mese uno di essi uscirà di carica per essere surrogato da altro per estrazione a sorte. Per il primo e secondo mese i Reggenti che escono saranno scelti dalla sorte, nel progresso dovrà essere sempre surrogato mese per mese il più anziano in carica. (*Articolo* 68.)

70 — Se per la sopravvenienza di gravi cause da giustificarsi al Consiglio direttivo uno o più Reggenti di turno fossero impediti dall'esercizio delle loro incombenze, saranno temporariamente suppliti da uno o più degli altri Reggenti a scelta del Consiglio; uno o più dei vice-Reggenti prenderà in tal caso nell'intervallo il posto dei supplenti nel Consiglio direttivo mediante estrazione a sorte. (*Art.* 69.)

71 — Le operazioni della Società a cura del Consiglio esecutivo saranno giorno per giorno regolarmente registrate, e di questa forma all'ultima adunanza ne sarà reso esatto conto al Consiglio direttivo. (*Art.* 70.)

72 — I Censori dovranno portarsi a turno tra loro almeno una volta la settimana all'uffizio della Società per prender cognizione dell'andamento degli affari. A tale effetto saranno loro fornite dal Direttore, dai Reggenti di turno e dal cassiere tutte le informazioni occorrenti con la esibizione ancora del portafoglio e di ogni registro relativo all'Amministrazione ed alla contabilità, onde porsi in grado di fare su ciò una esatta informazione nelle adunanze ordinarie di ogni mese. (*Art.* 71.)

73 — I Censori riuniti avranno l'obbligo di fare almeno ogni tre mesi ed il giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e biglietti esistenti nella cassa, e delle cam-

biali e valori esistenti in portafoglio. Simile riscontro sarà fatto alla presenza di due Azionisti, i quali firmeranno come testimoni il relativo processo verbale. — Se il tutto apparirà regolare, il processo verbale sarà consegnato alla prima adunanza al Consiglio direttivo. — Verificandosi irregolarità, abusi o mancanze, dovranno immediatamente convocare il Consiglio direttivo, il quale prenderà i provvedimenti suggeriti dalla urgenza, e ne darà conto a suo tempo all'adunanza generale. — Nei casi più gravi potranno gli stessi Censori, sentito il Commissario del Governo, convocarla espressamente. (*Art.* 72.)

74 — Essendo stabilite delle Succursali, uno dei Censori a turno dovrà visitarle almeno ogni tre mesi, chiedere tutti quegli schiarimenti e giustificazioni che reputerà opportune, e fare il riscontro di cassa, e referire su tutto al Consiglio direttivo. — Saranno in questi casi rimborsati delle spese di viaggio. (*Art.* 73.)

75 — I Censori avranno a titolo d'indennità, per il loro concorso alla Società e per la revisione del Bilancio, una somma che sarà stabilita dal Consiglio, e da ripartirsi tra loro a perfetta parità. (*Art.* 74.)

76 — Il Consiglio direttivo nomina fra gli Azionisti un Cassiere della Società, e ne determina l'annuo stipendio. — Il Cassiere dovrà essere statista. (*Art.* 75)

77 — In caso di legittimo impedimento del Cassiere o di momentanea assenza consentita dal Consiglio direttivo, potrà farsi rappresentare dal Sotto Cassiere che egli nominerà al suo entrare in carica, e che funzionerà sotto la sua personale responsabilità. (*Art.* 76.)

78 — Il Consiglio direttivo stabilirà le regole per avere il giornaliero rendiconto di conti e stato di cassa, delle quali regole sara affidata al Consiglio esecutivo la rigorosa osservanza. (*Art.* 77.)

79 — Il portafoglio della Società sarà custodito in una cassetta di ferro chiusa a tre chiavi diverse, e situate nell'interno

della cassa del denaro contante; una delle chiavi si terrà dal Direttore, un'altra da un Reggente di turno, e la terza dal Cassiere. La cassa del contante sarà custodita con eguali cautele. (*Art.* 78.)

80 — Il Commissario del Governo presso la Società è incaricato di prender cognizione delle operazioni di essa col diritto di assistere con voto consultivo alle Adunanze del Consiglio direttivo, di quello esecutivo e degli Azionisti, non meno che alle deliberazioni che faranno i Censori. — Potrà in esse fare quelle osservazioni e provocare quelle misure che apparissero convenienti al buon andamento della impresa. (*Art.* 79.)

81 — La Società avrà un Consultore legale, che dovrà sempre assistere alle Sedute del Consiglio direttivo, alle Adunanze generali, e prestare il suo ufficio quante volte ne sarà richiesto. — Egli è il difensore della Società nelle contestazioni giudiziarie che potessero insorgere. (*Art.* 80.)

82 — Se il Consiglio dirigente troverà opportuno ed utile di stabilire in alcuna città dello Stato delle Casse Succursali, ne farà la proposta all'Assemblea generale specificando i limiti dell' azione loro. (*Art.* 81.)

83 — Se l'Assemblea crederà di approvarne la formazione nominerà i rappresentanti di esse, che non potranno essere meno di due, scelti possibilmente tra i reggenti e vice-reggenti, ma sempre con le qualità e garanzie di questi. (*Art.* 82.)

84 — Il Consiglio direttivo farà il Regolamento per le Succursali, e determinerà le ulteriori garanzie che dovranno dare i rappresentanti preposti alla Direzione. (*Art.* 83.)

85 — Le cauzioni da darsi dai diversi funzionari sono: — Per il Direttore il possesso in proprio nome di 50 Azioni. — Per il Sotto Direttore, i Reggenti, e vice-Reggenti, il possesso come sopra di 20 Azioni. — Per i Censori il possesso come sopra di 10 Azioni. — Per il Cassiere il possesso di 50 Azioni, ed una garanzia di lire nuove 15,000 in denaro o

Azioni della Società, o pegno di valori a prezzo da convenire, o ipoteca reputata valida. (*Art.* 84)

86 — Le Azioni delle quali si richiede il possesso nei diversi funzionari saranno inalienabili per tutto il tempo in cui essi rimarranno in ufficio e sei mesi dopo. — La Banca avrà su di essi il privilegio del pegno nei casi previsti dall'art. 31 della Legge del 2 Maggio 1836. — Coteste Azioni saranno custodite come i depositi nella cassa della Banca. (*Art.* 85)

87 Ogni anno il Consiglio direttivo farà compilare per mezzo degli scritturali il bilancio della Società. — In esso sarà reso conto dello Stato Attivo e passivo di essa, delle operazioni fatte, dei lucri conseguiti, delle perdite sopportate, della emissione dei biglietti, dello stato del portafoglio e dei vari valori che vi si contengono, della cassa e dei recapiti in circolazione, tenuti sempre celati i nomi dei debitori. (*Art.* 86.)

88 — Il bilancio firmato dai Componenti il Consiglio direttivo sarà sottoposto alla revisione dei Censori, che vi apporranno il visto. (*Art.* 87.)

89 — Una Copia del Bilancio come sopra approvato sarà depositata alla Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, ove tutti gl'interessati potranno vederlo. Un ristretto dei resultati principali di esso sarà rilasciato a stampa agli azionisti che ne faranno dimanda giustificando la loro qualità. (*Art.* 88.)

90 — La pubblicazione del bilancio sarà fatta non più tardi del 20 Maggio di ciascun'anno. — Comprenderà i lavori di un'anno dal 1. Gennaio al 31 Decembre. Il solo primo bilancio per conguaglio di epoche comprenderà più o meno di un'anno, secondochè le operazioni della Banca avranno vita sul cadere o sull'incominciare dell'anno. (*Art.* 89.)

91 — Saranno dedotte dagli utili: — Tutte le spese ordinarie di amministrazione. — Un mezzo per cento ragguagliato sul Capitale effettivo, come fondo di riserva. (*Art.* 90.)

92 — Sarà prelevato sugli utili netti di ogni bilancio un dodici per cento, qnale apparterrà per un decimo al Commissario nominato dal Governo, e gli altri nove decimi si divideranno a parità tra i reggenti ed il Direttore. (*Art.* 91.)

93 — Le spese di prima montatura della Banca saranno repartite egualmente sui primi trenta bilanci. (*Art.* 92.)

94 — Il reparto degli utili così appurati avrà luogo ogni anno entro il mese di Giugno. — Non potrà eseguirsi sinchè non sia ordinato dall'Adunanza generale previa l'approvazione del Bilancio. (*Art.* 93.)

95 — Il fondo di riserva composto del mezzo per cento rilasciato ad ogni bilancio sarà distribuito solo al trentesimo bilancio. Questa distribuzione avrà luogo ancorchè la Società durasse oltre il trentennio. In tal caso, eseguita la distribuzione tra i Soci, si tornerà a prelevarlo nei bilanci successivi per un nuovo trentennio. (*Art.* 94)

96 — Il fondo di riserva è destinato alla garanzia del capitale sociale non degli utili. Dovrà quindi spendersi nel solo caso in cui per conseguenza di perdite il Capitale venisse intaccato. (*Art.* 95.)

97 — Il fondo di riserva sarà impiegato a parte dal Consiglio direttivo, possibilmente in rendite dello Stato. (*Art.* 96.)

98 — L' Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci Azionisti. — Si comporrà di tutti Soci portatori di 20 Azioni. (*Art.* 97.)

99 — Per assistere all' Assemblea Generale i portatori di 20 Azioni dovranno farne il deposito alla sede della Società cinque giorni innanzi l'Adnnanza; e quivi riceveranno un Biglietto di ammissione nominale e personale. (*Art.* 98.)

100 — Niuno può rappresentare un Azionista se non è Socio esso stesso. La forma della procura è determinata dal Consiglio d' Amministrazione. I mandati dovranno esser presentati alla stessa epoca del deposito delle azioni. Non si può

delegare dopo ricevuto il biglietto di ammissione all' Assemblea. (*Art.* 99.)

101 — Il Presidente ed il Segretario del Consiglio elettivo rivestono le stesse cariche nell' Adunanze generali dei Soci. (*Art.* 100.)

102 — I due più forti azionisti presenti saranno chiamati all' ufficio di squittinatori. (*Art.* 101.)

103 — Perchè l' Adunanze siano valide i Soci presenti dovranno rappresentare il decimo del Capitale emesso almeno. — Non verificandosi in una prima adunanza il numero voluto dall' Articolo precedente, l' Assemblea sarà aggiornata a dieci giorni; ed in questa seconda riunione la votazione sarà valida qualunque sia il capitale rappresentato. (*Art.* 102.)

104 — Gli azionisti hanno diritto a dare un voto ogni venti azioni. — Un solo individuo non può aver più di 30 voci, nemmeno per procura, qualunque sia il numero delle azioni che possiede. (*Art.* 103)

105 — Tutte le deliberazioni dell' Adunanza generale per le quali non sia stabilita una diversa votazione nel presente Statuto, si vincono alla maggiorità dei voti dei presenti. (*Articolo* 104.)

106 — Le deliberazioni dell' Assemblea resulteranno da processi verbali trascritti in uno speciale protocollo e firmati dal seggio. — La Carta di presenza di tutti i membri presenti dopo letta in adunanza, sarà firmata dal seggio, farà parte del processo verbale e rimarrà unita alla minuta di esso. (*Articolo* 105.)

107 — L' Assemblea generale si riunirà di diritto ogni anno nell' ultima metà di Dicembre per la rinnuovazione delle cariche, e nella prima metà di Giugno per l' approvazione del bilancio. — Potrà essere convocata straordinariamente quando il Consiglio direttivo lo creda opportuno. (*Art.* 106.)

108 — L' Assemblea generale sentirà il rapporto del Consiglio direttivo sulla situazione degli affari sociali. — Sentirà

egualmente le osservazioni dei Censori e del Commissario del Governo. — Discuterà, approverà o rigetterà i bilanci. Ordinerà il pagamento dei dividendi. — Nominerà il Presidente, i Reggenti i vice-Reggenti ed i Censori. — Delibererà sulle proposte del Consiglio direttivo circa i versamenti e le nuove emissioni di Capitali per aumentare il fondo sociale. — Delibererà egualmente sulla creazione di Casse succursali, sulla proroga della Società, sullo scioglimento e liquidazione di essa, e sulle modificazioni che occorresse fare agli Statuti. — Delibererà infine sovranamente su tutti gli interessi della Società; e conferirà con le sue deliberazioni al Consiglio direttivo i poteri necessari per i casi non previsti. (*Art.* 107.)

109 — L'ordine del giorno sarà preparato dal Consiglio Direttivo. Vi figureranno le proposizioni che intende fare il Consiglio, e quelle che fossero state comunicate ad esso, dieci giorni innanzi la riunione dell'Assemblea, munite della firma di dieci Azionisti aventi voto nella medesima. — Niun soggetto non compreso nell'ordine del giorno potrà esser posto in discussione. (*Art.* 108.)

110 — Le deliberazioni dell'Assemblea generale, qualunque ne sia il soggetto, saranno obbligatorie per i Soci anco non presenti, i quali non potranno nè insorgere contro di esse, nè tornare a portare in disputa, nemmeno dinanzi i Tribunali, le cose in quelle discusse e decise. (*Art.* 109.)

111 — Per giustificare di fronte ai terzi le deliberazioni prese dall'Assemblea sarà prodotta la Copia di esse certificata conforme dal presidente. (*Art.* 110.)

112 — L'Assemblea generale ha sola il diritto di modificare i presenti Statuti sulla proposizione del Consiglio Direttivo. — La proposta relativa dovrà essere, come le altre proposizioni, posta all'ordine del giorno. (*Art.* 111)

113 — Le deliberazioni sulle modificazioni agli Statuti dovranno vincersi con due terzi di votanti. (*Art.* 112.)

114 — Se le modificazioni saranno accolte dall'Assemblea

il Consiglio Direttivo avrà l'incarico di procurarne l'approvazione dal Governo (*Art.* 113.)

115 — La società avrà il suo termine: — Per lo spirare di trenta anni della sua durata, se non sarà confermata dall'Adunanza generale. — Per lo spirare dei sessant'anni se sarà stata confermata. — Per lo scioglimento ordinato dall'Assemblea degli Azionisti nei casi di che in appresso. (*Art.* 114)

116 — Se nel bilancio annuo, esaurita anco la riserva, si verificherà un danno di quindici per cento sul capitale versato, l'Adunanza generale delibererà se debba liquidarsi o no la Società. — Se il danno giungesse al quarto del capitale, la società sarà di diritto in liquidazione, e si procederà allo stralcio. (*Art.* 115.)

117 — Se durante tre anni consecutivi il frutto da dividersi non oltrepasserà il tre per cento, si potrà procedere alla liquidazione, sentita però l'Adunanza generale sul rapporto del Consiglio, che dovrà sanzionarla con tre quarti di voti. (*Articolo* 116)

118 — Per qualunque ragione cessi la Società, l'Assemblea generale sulla proposizione del consiglio direttivo determinerà il modo della liquidazione. (*Art.* 117.)

119 — Ogni contestazione che potesse nascere tra i Soci e la Società sarà decisa da tre arbitri inappellabilmente, e senza ricorso in cassazione. — Gli arbitri saranno scelti uno per parte, ed il terzo dal Tribunale. — Gli arbitri non potranno scegliersi che in Firenze, comunque la disputa potesse riferirsi ad alcuna succursale. (*Art.* 118.)

120 — I Soci che avranno delle contestazioni, saranno obbligati ad eleggere domicilio in Firenze. Mancando farlo, saranno validamente citati coll'affissione degli atti alla porta del Tribunale di Prima Istanza. (*Art.* 119.)

BANDIERA NAZIONALE.

Il Governo della Toscana — Decreta — Tanto per l' Esercito quanto per la Marina da guerra e mercantile, unica bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la bandiera tricolore Italiana. — I tre colori Nazionali saranno disposti in liste verticali nell' ordine seguente: il verde all' asta, il bianco in mezzo, il rosso fuori. (*Decr. degli* 11 *Maggio* 1859.)

BASTIMENTI — *Stagliatura.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che l' attual sistema di stagliatura è di aggravio al commercio dei Bastimenti Toscani, siccome quello che è diverso nei punti di misurazione adottati dalle principali Potenze marittime, i quali danno per risultato un minor numero di tonnellate; e volendo far godere ai naviganti i vantaggi che da un identico e pariforme metodo di stagliatura derivano — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, Decreta (*Decr. dei* 20 *Luglio* 1859 *in pr*)

2 — La capacità o portata dei Bastimenti a vela e a vapore tanto nazionali che esteri verrà d' ora innanzi determinata in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LUNGHEZZA

PER UN BASTIMENTO A UN PONTE.

Di testa in testa alla linea del ponte, cioè dalla poppa alla prua della coverta (internamente,)

PER UN BASTIMENTO A DUE PONTI.

Aggiungere alla prima lunghezza quella che si prenderà dalla ruota di poppa alla ruota di prua sul tavolato del secondo ponte, e sommare le due lunghezze, dividendone il prodotto per metà onde averne la lunghezza media.

LARGHEZZA

Al baglio maestro o nella maggior larghezza del Bastimento.

Per i Bastimenti a fasciamento interno stabile, da una superficie all' altra di esso fasciamento.

Per quelli di fasciamento amovibile o senza, fra i due bordi interni.

ALTEZZA

Alla linea della maggior larghezza.

PER BASTIMENTO A UN PONTE.

Dal disotto del tavolato di coverta, senza avere riguardo alla scassa dell' albero, nè ai travicelli del ponte, al di sopra del tavolato del pagliolo.

PER BASTIMENZO A DUE PONTI.

Dal di sotto del tavolato di coverta come sopra, a quello del corridoio, e dal di sotto di questo al pagliolo. (*Arcolo* 1.)

3 — Queste tre dimensioni si esprimeranno in metri e loro frazioni decimali, e quindi moltiplicando l' uno per l' al-

tro tali prodotti, se ne dividerà il resultato pel numero 3. 80, ed il quoziente indicherà il numero delle tonnellate del Bastimento. (*Art.* 2.)

4 — La stagliatura dei Bastimenti a vapore si praticherà nello stesso modo, ma dal numero delle tonnellate che sarà per resultarne si dedurrà il 40 per cento per lo spazio occupato dalla macchina e accessori. (*Art.* 3)

BELLE ARTI V. ARTI BELLE — *Disposizioni diverse.*

BENEFIZI VACANTI — *Economia* *V.* CONCORDATO *numeri* 5 *e segg.*

BENI APPARTENENTI A PATRIMONI CLERICALI — V. CAPANNORI — *Ordini diversi, num.* 6.

BIBLIOTECA MARUCELLIANA.

Il R. Governo della Toscana — Considerando essere antico desiderio degli studiosi che la Libreria Marucelliana non resti più a lungo chiusa in servigio del pubblico per maggior tempo che ogni altra biblioteca, — Decreta — La Libreria Marucelliana starà aperta tutti i giorni, escluse le consuete vacanze, dalle ore 9 della mattina fino alle ore 3 pomeridiane da Novembre a tutto Aprile, e fino alle ore 4 negli altri mesi. (*Decr. dei* 25 *Novembre* 1859.)

BIBLIOTECHE.

Il Governo della Toscana — Considerando che per l'Articolo 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848 una copia di ogni scritto stampato in Toscana deve, nel tempo e termine e sotto le comminazioni ivi stabilite, consegnarsi alla Biblioteca principale del Capo-luogo della Prefettura. — Con-

siderando che questa disposizione restò in gran parte senza effetto, per non essere stato ordinato che la consegna di questa copia si facesse a chi per suo ufficio ha il mandato di fare eseguire la Legge. — Considerando che la Biblioteca Magliabechiana, che è la principale di Firenze, a differenza delle Biblioteche provinciali, serve non solo agli abitanti di Firenze, ma serve a tutta la Toscana, la cui gioventù da ogni provincia qui accorre per cagione di Studi, e per il tirocinio necessario alla abilitazione in diverse professioni. — Considerando che deve riuscire aggravio ben lieve per gli Stampatori di tutta Toscana il consegnare, oltre la Copia delle opere da essi pubblicate per la Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, una copia ancora per la Biblioteca Magliabechiana. — In correzione ed ampliazione dell'Art. 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848. Decreta — Di ogni scritto stampato in Toscana sarà dovuta una copia alla Biblioteca principale del Capo-luogo della Prefettura, ed altra copia sarà dovuta dalle Stamperie fuori della Capitale alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze. Ogni Stampatore dovrà fare la consegna di dette copie al procuratore del Governo presso il Tribunale di prima Istanza del Circondario, nel quale lo Stampatore risiede, entro dieci giorni da quello della pubblicazione. — In caso di ritardo lo Stampatore soggiacerà ad una multa di Lire trenta per ciascuna copia non consegnata. — Non è fatta innuovazione alcuna quanto ai Periodici, in ordine ai quali gli obblighi dei Stampatori rimangono quali sono per la legge del 17 Maggio 1848. (*Decr. dei 15 Luglio* 1859.)

BIENTINA (Padule di) — *Ordini relativi ai terreni essiccati, e bonificati, ed alla loro divisione in preselle*

SOMMARIO

1 — Il Regolamento approvato con Ordinanza del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici del 27 Dicembre prossimo passato e col quale vengono tracciate le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi che ne abbiano il diritto a forma del Decreto de' 18 Marzo 1853 dei terreni che anderanno a resultare bonificati per la essiccazione del Lago e Padule di Bientina, avrà a tutti gli effetti forza e valore di Legge. (*Decr. dei 3 Gen.* 1860)

2 — È aprrovato il Regolamento annesso alla presente Ordinanza col quale vengono stabilite le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi, che ne abbiano il diritto a forma del Decreto suddetto, dei Terreni che anderanno a risultare bonificati per la essiccazione del Lago e Padule di Bientina. (*Ord. dei* 27 *Dec.* 1859. *Art.* 1.)

3 — Il Prefetto di Pisa, mediante un Commissario speciale di nomina governativa, e di concerto col Direttore delle

opere di essiccazione del Lago e Padule suddetti, provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza. (*Art.* 2.)

4 — Decorsi otto giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Gonfaloniere della Comunità di Bientina inviterà per mezzo di Editto tutti coloro che ai termini degli Articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 Marzo 1853 possono essere compresi fra i Concessionari delle Preselle, a presentare le respettive istanze. Saranno ammessi a conseguire la presella che sarebbe spettata al loro Genitore, i figli maschi di chiunque aveva al 10 Aprile 1852 i requisiti prescritti dal Decreto suddetto, e sia morto prima della pubblicazione della lista di che al successivo Articolo 17, comunque non abbiano l'età stabilita dall'Articolo 5, e purchè giustifichino di esser poveri e di avere continuato dopo la morte del Padre l'industria di pescatore o rivenditore di pesce da lui esercitata. (*Regol.* 27 *Dic.* 1859. *Art.* 1.)

5 — Nell'Editto suddetto si stabiliranno i giorni e le ore nelle quali saranno ricevute le predette istanze, procurando che decorra un termine non minore di giorni otto da quello dell'affissione dell'Editto, al primo fra i giorni designati. (*Articolo* 2)

6 — Le istanze che sopra dovranno presentarsi nella Cancelleria e Uffizio del Censo di Vicopisano, e queste in doppio originale. Il Cancelliere restituirà alla parte interessata uno di detti originali dopo di avere ivi attestata la esibita; prendendo nota di questo in apposito Registro (che sarà cartolato e dovrà esser parafato dal Pretore locale) con numero d'ordine corrispondente a quello da riportarsi nella esibita. Questo Registro dovrà chiudersi giorno per giorno, e nell'ultimo dovranno intervenire alla chiusura di esso (che avverrà nell'Ave Maria della Sera) il Pretore, il Gonfaloniere del Comune di Bientina, ed il Cancelliere Ministro del Censo suddetto. Il Registro così chiuso dovrà la stessa sera esser trasmesso alla Prefettura di Pisa per ivi restare depositato. — Per tale rice-

vimento d'istanze è stabilito il termine di rigore di giorni quindici, non compresi fra questi quelli festivi d'intiero precetto. (*Art* 3.)

7 — Chiuso il Registro nel modo che sopra, saranno consegnate al Gonfaloniere tutte le istanze e relative giustificazioni (*Art.* 4.)

8 — Le istanze da presentarsi a forma del precedente Articolo primo enuncieranno il nome, cognome, nome del Padre del richiedente, e la condizione di Pescatore, o battelio, cioè rivenditore di pesce; e dovranno essere accompagnate: 1. dai documenti constatanti la povertà; 2. dalla fede di nascita, dalla quale si rilevi che il richiedente aveva al 10 Aprile 1852 l'età di 18 anni compiti; 3. dal Certificato del Parroco che attesti essere il concorrente originario di Bientina, o ivi dimorante stabilmente dal 10 Aprile 1849 in poi (*Art.* 5.)

9 — Il Magistrato comunale procederà a scegliere fuori del suo seno una Commissione che pronunzi sulle istanze predette e coerentemente al successivo Articolo 9. Questa Commissione sarà composta di otto individui; ed il Magistrato nominerà altri quattro supplenti per il caso di impotenza nei primi ad assistere alle adunanze della Commissione stessa. Ai suddetti otto individui si aggiungeranno tre Legali a nomina del Prefetto di Pisa. (*Art* 6)

10 — Questa Commissione così composta di undici individui, tutti con voto deliberativo, deciderà dell'ammissione o rigetto delle istanze presentate, a pluralità di voti e per squittinio segreto I Decreti di esclusione dovranno essere sommariamente motivati. (*Art.* 7.)

11 — Il Prefetto di Pisa prescegliera fra i componenti suddetti quello che dovrà presiedere la Commissione, e chi dovrà far le funzioni di Segretario e compilare il relativo verbale. (*Art* 8.)

12 — La Commissione dovrà dichiarare relativamente ad ogni istanza; — 1. Se consta della povertà. — 2. Se il ri-

chiedente ha esercitato la pesca o la rivendita del pesce dal 10 Aprile 1849 in appresso. — 3. Se è originario del Comune di Bientina o ivi domiciliato fino dal 10 Aprile 1849 in appresso. Le istanze saranno esaminate con l'ordine cronologico indicato nel Registro di esibita. (*Art.* 9.)

13 — Non dovrà fra i pescatori o battelli essere considerato povero chiunque possieda beni immobili che abbiano una rendita imponibile di L. 150 almeno al netto dei Canoni Livellari. Peraltro potrà la Commissione per escludere la povertà fondare la sua convinzione, non solamente sul possesso di beni immobili, ma ancora sopra il godimento di rendite o lucri di qualunque altra specie. (*Art.* 10.)

14 — Le Adunanze della Commissione saranno costituite legalmente quando siano presenti cinque Membri nominati dal Municipio e due Legali. Qualora per l'impedimento di alcuni dei componenti nominati dal Municipio la Commissione non si trovi in numero sufficiente per deliberare, potranno i Membri presenti invitare alla Adunanza uno o più supplenti secondo il bisogno. Alla sostituzione peraltro dei Legali impediti provvederà la Prefettura di Pisa (*Art.* 11.)

15 — Occorrendo per l'esame che sopra diverse sedute, al termine di ciascuna di esse sarà chiuso il verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. (*Art.* 12.)

16 — Oltre alle prove che verranno dedotte dai richiedenti, la Commissione, quando lo creda, potrà domandare gli opportuni schiarimenti a chi e come crederà più opportuno non curato in tal caso l'ordine cronologico della risoluzione delle Istanze. (*Art.* 13.)

17 — Compiuto il giudizio sulle istanze predette, compilato il processo verbale di chiusura firmato come sopra, viene questo consegnato al Gonfaloniere con tutte le carte e documenti relativi. Dopo di che la Commissione si ritiene sciolta a tutti gli effetti. (*Art.* 14)

18 — Il Gonfaloniere pubblica allora con Editto i nomi

degli individui inclusi e degli esclusi dalla concessione delle preselle, e rende ostensibili nella residenza Comunitativa per giorni otto consecutivi, esclusi quelli festivi d' intiero precetto e in ore determinate, i motivi di esclusione, e ne rilascia copia gratuitamente agli interessati. (*Art.* 15.)

19 — Entro quindici giorni da quello nel quale avverrà la pubblicazione delle liste degli inclusi e degli esclusi, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti il Consiglio di Prefettura di Pisa dai Decreti della Commissione che accordano o negano l' ammissione. I ricorsi dovranno essere esibiti alla Segreteria della Prefettura suddetta. (*Art* 16.)

20 — Dopo la decisione del Consiglio di Prefettura, che non è sottoposta ad alcun rimedio ordinario e straordinario resta irretrattabilmente stabilito il numero ed il nome degli ammessi, ed a cura del Gonfaloniere di Bientina si pubbblica la lista definitiva degli aventi diritto al conseguimento delle preselle. (*Art.* 17.)

21 — Il Consiglio Generale del Comune di Bientina col mezzo dell' Ingegnere Comunale designerà sul terreno tutte le strade che reputerà conveniente aprire nel terreno già padule specialmente avuto riguardo all' appresellamento, ed il Magistrato sempre col mezzo dell' Ingegnere comunale sceglierà i 264 quadrati agrari a forma del Decreto de' 18 Marzo 1853 sopraccitato nel modo che crederà il più utile per il maggiore interesse della Comunità, per disporne previa approvazione superiore ed aprire le fosse di scolo. (*Art.* 18.)

22 — Appena certificato irretrattabilmente il numero delle persone, come all' Art. 17, il Gonfaloniere con opportuno Editto in coerenza all'Art. 1. richiamerà in uno o più giorni certi tutti coloro che convivono insieme, a dichiarare se vogliono in un sol corpo le preselle dovute a diversi individui di una famiglia. (*Art.* 19.)

23 — Nei giorni ed ore designate il Gonfaloniere e due

Priori con intervento di un Notaro riceveranno tali dichiarazioni, e ne sarà compilato apposito verbale. (*Art.* 20)

24 — La dichiarazione che sopra dovrà essere emessa da tutti gli individui aventi diritto: e se qualcuno sia assente dovrà essere rappresentato da un Procuratore munito di regolare mandato. Il silenzio fa ritenere la volontà presunta di volere la presella distinta. (*Art.* 21)

25 — Emessa la dichiarazione che sopra, e chiuso l'ultimo verbale, non sarà ricevuta veruna istanza; ed il Magistrato commetterà all'Ingegnere Comunale il progetto delle preselle, ed in tante categorie quante ne occorra per dare piena esecuzione alle dichiarazioni di che nei precedenti Articoli. (*Art.* 22.)

26 — Nella formazione delle preselle l'Ingegnere terrà per norma il valore fondiario, e non la estensione superficiale, e ne compilerà la pianta con le occorrenti numerazioni. (*Articolo* 23.)

27 — La pianta suddetta sarà resa ostensibile agli interessati in un periodo di giorni otto, e verranno ricevute tutte le osservazioni che da essi venissero fatte in scritto: sulle quale osservazioni, sentito il parere dell'Ingegnere pronunzia irrevocabilmente il Magistrato. (*Art.* 24.)

28 — Deciso sulle osservazioni di che nel precedente articolo, il Magistrato anche contemporaneamente dichiarerà eseguibile il progetto, e subito a spese della Comunità verranno divise le preselle da fosse campericcie, onde non avvenga confusione di confini. (*Art.* 25)

29 — Appena dichiarato eseguibile il progetto d'appresellamento ed aperte le fosse divisorie le preselle, il Magistrato destinerà il giorno e l'ora della estrazione, la quale verrà eseguita nella Chiesa Parrocchiale di Bientina. (*Art* 26.)

30 — La estrazione verrà fatta alla presenza del Collegio dei Priori e di un Notaro che si rogherà del processo verbale. (*Art.* 27.)

31 — Saranno ammessi ad assistere alla estrazione soltanto gli individui aventi diritto alla presella, ma non verrà concessa ad essi per qualsiasi ragione la parola, e saranno remossi coloro che turbassero la quiete della seduta. (*Art.* 28.)

32 — Saranno preparate due Urne; in una delle quali saranno pubblicamente posti tanti numeri progressivi, cominciando dalla unità, quante saranno le preselle di una Categoria, e nell'altra saranno collocati i nomi di tutti gli aventi diritto a conseguire una di quelle preselle. (*Art.* 29.)

33 — Il Gonfaloniere estrarrà dalla prima urna il numero della Presella che verrà subito registrato nel verbale, e quindi estrarrà dalla seconda urna il nome dell'individuo cui tocca in sorte, e così si continuerà a compiere la estrazione. Quando una data categoria si componga di una sola presella perchè un solo sia l'individuo, o più individui ma che abbiano prescelto l'ottenere una presella riunita, non ha luogo in questo caso l'estrazione. I numeri indicativi le preselle dovranno essere in cifre arabe, ma ripetuti in tutte lettere. (*Articolo* 30.)

34 — Terminata la estrazione della prima Categoria, si procederà con lo stesso sistema alla imborsazione ed estrazione delle categorie successive finchè non sia compita l'assegna di tutte le preselle. (*Art.* 31.)

35 — Il verbale della estrazione verrà chiuso e firmato dalla Magistratura e dal Notaro. (*Art.* 32.)

36 — Nei giorni successivi ed al più presto ed a cura del Gonfaloniere (e se è possibile a dieci individui per volta) si procederà alla stipulazione di un pubblico istrumento, col quale retrotraendosi al giorno della estrazione, si cederà agli aventi diritto il pieno dominio della respettiva presella, descrivendo le preselle respettive che si cedono con titolo gratuito. (*Art.* 33.)

37 — Ogni cessionario si obbligherà dal giorno della estrazione in perpetuo di corrispondere le imposte regie e co-

munitative di Fiumi e Fossi come pure la Tassa di Bonificamento e qualunque altra gravezza che potesse in avvenire essere imposta per qualunque titolo o causa. La spesa dell' atto e la copia a ciascuno assegnatario sarà a carico della Comunità concedente. (*Art.* 34.)

38 — Terminata la stipulazione dei Contratti verranno depositate presso il Cancelliere Ministro del Censo di Vicopisano le fedi pro-decima all' effetto che vengano eseguiti gli addaziamenti in conto degli Acquirenti, e per questa prima operazione il pubblico Erario non percipcrà verun diritto. (*Articolo* 35)

39 — La Direzione del pubblico Censimento al più presto accampioncrà le superficie occupate dalle strade, fosse di scolo, e addazzierà tutto il terreno che col prosciugamento del Lago addiviene produttivo, in testa dei respettivi proprietari. Sarà presa nota poi nell' arruoto descrittivo, e all' appoggio degli indicati contratti, del titolo per quale essi posseggono il fondo che in conto loro si addazia. (*Art.* 36.)

40 — Eseguiti i reparti della rendita imponibile verranno richiamati i Concessionarj a rimborsare respettivamente alla Comunità quanto possa aver pagato per Dazi ed altre imposizioni dal dì dell' estrazione delle preselle in poi. (*Art.* 37.)

41 — Appena pubblicato il presente Regolamento il Magistrato potrà procedere con i proprietari privati a quelle permute delle proprietà Comunali palustri che stimerà più utili per riunire in un sol corpo il possesso; e così per ottenere una più regolare formazione delle preselle, strade, e fossi di scolo. Ove non sia conciliabile la permuta, potrà il Comune espropriare il fondo che occorra colle regole tracciate dagli articoli. 30 31 32 33 della più volte citata Legge del 18 Maggio 1853 (*Art.* 38)

42 — Tali permute verranno approvate dal Consiglio di Prefettura di Pisa; e quando per concludere la detta permuta il Magistrato concedesse una maggiore estensione di Suolo, ri–

cevendone in conguaglio, o un prezzo, o una corresponsione annua, sempre da approvarsi dal detto Consiglio di Prefettura in tal caso il Magistrato, quando sceglierà i dugentosessantaquattro quadrati agrari di che all' Art. 13 del citato Decreto del 18 Marzo 1853 dovrà imputare in conto dei medesimi la estensione in più ceduta ai permutanti, onde non venga a diminuirsi ai poveri concessionari delle preselle la estensione ad essi dovuta. (*Art.* 39.)

43 — Tutte le spese ed onorari di ogni specie che occorreranno per portare ad effetto l' appresellamento dovranno posare a carico della Comunità. (*Art.* 40.)

44 — Le preselle saranno formate appena che la Direzione generale delle opere del Bonificamento di Bientina dichiari la convenienza di eseguirle, avuto riguardo allo stato delle opere avanzate di essiccazione, onde il giudizio peritico sopra il valore dei terreni da concedersi abbia elementi al più possibile certi ed immutabili per la depressione delle Acque. (*Articolo* 41.)

45 — Qualora dopo la pubblicazione della lista di che nell' Art. 17 avvenga la morte di qualche Concessionario, saranno ammessi a succedere nella presella che sarebbe spettata al defunto, i suoi eredi e successori secondo le norme prescritte dalle patrie Leggi vigenti in proposito. (*Art.* 42.)

46 — Qualunque sia la estensione della presella, si intende consegnata a corpo e non a misura, e contro il Comune non potranno giammai intentarsi dispute sia per confini, sia per pretese servitù, dovendosi intendere trasferito il dominio come spetta al cedente con titolo grazioso e gratuito, e senza alcuna responsabilità e garanzia d' evizione per parte del cedente medesimo. (*Art.* 43)

47 — In tutto quello e quanto concerne la esecuzione del presente Regolamento dovrà usarsi carta senza bollo, e senza formalità di Registro. Peraltro i pubblici Istrumenti di che al precedente Art. 33 verranno esarati nella carta consueta vo-

luta dagli Ordini e per una volta solamente saranno permesse in carta libera le Copie Autentiche di detti Contratti soltanto per ogni Concessionario. (*Art.* 44.)

48 — Perchè tutto il procedimento ordinato dal presente Regolamento resulti con la dovuta pubblicità, tutti i verbali, e le deliberazioni della Commissione e del Magistrato che sopra verranno trascritte in un duplice Registro esente dal Bollo, che dopo la estrazione sarà depositato uno nell'Archivio della Cancelleria e Uffizio del Censo di Vicopisano, e l'altro nella Prefettura di Pisa. (*Art.* 45.)

49 — Il Ministro delle Finanze — Visto il rapporto della Commissione istituita col Decreto del 27 Gennaio 1860; — Riconosciuta indispensabile la separazione immediata delle acque chiare della Pianura pisana a destra dell'Emissario di Bientina, proposta nel Rapporto di che sopra. Ordina — Sarà escavato nella Sezione meridionale della Pianura pisana un nuovo fosso, il quale prenderà la *fossa chiara* al punto in cui adesso si ricongiunge coll'emissario di Bientina, e la condurrà ad influire nel Calambrone vicino al mare. (*Ordin. dei* 10 *febbraio* 1860 *Art.* 1.)

50 — L'ingegnere in capo pel servizio idraulico nel compartimento pisano compilerà con la massima sollecitudine il relativo Progetto particolareggiato, uniformandosi alle istruzioni, che gli verranno date dalla Commissione nominata col Decreto del 27 Gennaio. (*Art.* 2.)

51 — Il Ministro delle Finanze — Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del 27 Gennaio 1860. — — Ordina — Saranno immediatamente aperte le cateratte alla tura della Serezza vecchia, onde per questa fare provvisoriamente scolare in Arno le Acque del padule di Bientina, salvo i diritti dei terzi. (*Ordin. dei* 10 *Febb.* 1860.)

52 — Il R. Governo della Toscana — Vista la domanda presentata dal Dottor Pietro Francesconi e Compagni, diretta ad ottenere in affitto per cinquanta anni i terreni di proprietà

dello Stato che rimarranno prosciugati per l'essiccazione del padule di Bientina; — Considerando che la società progettata dai richiedenti merita di esser favorita e promossa, come quella che, mentre sarebbe intesa ad aprire un vasto campo alla industria agraria, dovrebbe assoggettarsi pure a tutte le condizioni e cautele che al R. Governo sembrasse opportuno prescrivere per ragioni di pubblica igiene: — Decreta — (*Decr. dei* 14 *Marzo* 1860 *in pr.*)

53 — Ai Dottor Pietro Francesconi e Compagni è concessa facoltà di istituire sul lago di Bientina sia nel suo stato attuale, sia nel progressivo suo prosciugamento, gli studi occorrenti per formare e presentare nel termine di mesi sei da oggi, un progetto particolareggiato e completo nei suoi rapporti agrari economici e igienici dell' affitto domandato. (*Articolo* 1.)

54 — Se al termine di sei mesi i concessionari non avranno presentato al R. Governo, unitamente agli studi di che sopra, una Società già costituita composta di agronomi e di capitalisti che siano per tradurre in fatto essi studi, i Concessionari stessi si intenderanno decaduti. (*Art.* 2)

BORGO S. LORENZO. — *Regolamento speciale di Polizia.*

1 — È proibito di occupare in qualunqne modo, e d'ingombrare anche precariamente il pubblico suolo ed aria nella Terra di Borgo S. Lorenzo. — Quindi i Venditori di Merci, Salumi ed altri generi indistintamente non potranno ingombrare nella più piccola parte le Strade, Marciapiedi e Piazze nell'interno di detta Terra, con Barigilioni ed altri recipienti, Banchi, Baracche, o cose simili, dovendo ciascuno servirsi per la vendita dei propri generi delle respettive Botteghe. — Nelle Strade però di Malacova e del Corso, sarà permesso ai soli Venditori di Telerie, panni, cotoni, lane, fili, canape, ed altro di simili genere, di metter fuori delle Botteghe le mostre dei generi,

dentro uno spazio non maggiore di un braccio, partendo dalla facciata della Bottega, salvo il disposto del successivo Art. 4. (*Notif. dei* 3 *Nov.* 1859 *Art.* 1.)

2 — Nei giorni di Mercato e Fiere sarà permessa la temporaria occupazione della Piazza detta del Mercato per la vendita dei sottigliumi, mercanzie ed altri generi, osservate le appresso prescrizioni: — Dovrà sempre restar libero il passo per mezzo di detta Piazza per uno spazio non minore di braccia nove in larghezza; dovranno pure restar liberi in tutta la loro estensione i marciapiedi lungo le Case: — I Venditori non potranno porre i loro Banchi o Baracche, se non dal punto ove detta Piazza cominciando dalla parte detta il Canto, presenta la larghezza non minore di braccia 13 d'inghiarato fra le guide dai Marciapiedi laterali fino alla deviazione della Strada detta lo Sdrucciolo del Paci sul lato destro: — Lasciata sempre libera la strada suddetta potranno ricominciarsi i Banchi in linea degli altri, dal principio dell'Orto Dallaj fino alla Casa Rivola e sul lato sinistro nell'intervallo dalla vecchia Casa Dallaj alla Loggia dei Cereali, e dalla stessa Loggia dal lato opposto fino al Canto, restando sempre libera la facciata della Loggia suddetta, e libera pure la Piazza per la lunghezza sopra accennata. — Il posto ove dovranno collocarsi i Banchi è quello che sarà designato da Pietrini che s'infiggeranno sul suolo. La larghezza dei Banchi non dovrà eccedere le braccia due, e fra un Banco e l'altro dovrà lasciarsi la distanza di un braccio onde non sia impedito il libero passo. Potranno mettersi coperte o tende, o formare una Tettoia sopra i Banchi o Baracche, all'altezza non minore di braccia quattro dal suolo, purchè detta Tettoia o coperta non oltrepassi la larghezza di braccia quattro. — Niuno potrà a suo arbitrio fissare Pietrini sul suolo, nè porre Banchi fuori dei punti designati nella detta Piazza, nè prendervi posto di propria autorità senza licenza in scritto del Gonfaloniere il quale la rilascierà, designando il posto conveniente sempre sulla linea

dei Pietrini esistenti. — Coloro che godono attualmente del diritto di fare in detta Piazza del Mercato il loro Banco ove esistono i Pietrini, sono mantenuti nel loro diritto, ma non possono variar posto, nè cederlo ad altri senza il permesso in scritto del Gonfaloniere, e tanto gli uni quanto gli altri dovranno darsi in nota al Municipio, onde sia loro rilasciato detto permesso. — Nel Municipio sarà tenuto a quest'oggetto un Registro. (*Art.* 2.)

3 — I Proprietari di Banchi e Baracche che avranno occupata la Piazza del Mercato o Fiera, hanno l'obbligo di remuoverli appena terminato o questa o quello, onde l'effetto sia che la Piazza medesima alle ore 24 di sera resti affatto libera da simili ingombri (*Art.* 3.)

4 — Chiunque verrà in occasione di Mercati o Fiere, o in qualunque altro tempo dell'Anno erigere, fuori della propria Bottega, Banco, o alzar Baracca o Tenda, dovrà premunirsi del permesso in scritto del Gonfaloniere, salvo quanto è disposto nel precedente Art. 1. — È in facoltà del Gonfaloniere rilasciare permessi di erigere Banco o Baracca anche fuori delle località contemplate nei precedenti Articoli quando lo creda conveniente. (*Art* 4.)

5 — In modificazione del disposto nell'Art. 1. restano assegnate le seguenti località per la vendita e deposito dei generi o oggetti che appresso. — Per il Bestiame Vaccino o Bovino il Piazzale detto dei Buovi, tanto al di sopra che al di sotto della strada di mezzo detta di S. Andrea, con che peraltro la strada medesima, non meno che l'altra di S. Lucia, non siano occupate da detti Bestiami neppure momentaneamente. — Per il Bestiame Cavallino, Somarino e Lanuto il Poggio detto di Manino. — Per il Bestiame Porcino il tratto del nuovo Piazzale dal così detto Canto d'Annibale fino alla Casa Calzolai a contatto del muro di cinta dei Beni Campani — Pei Pollami, Uova ec. la Piazza detta di Zeti, dalle respettive parti di essa, lasciando libero il transito al Pubblico nel

mezzo per uno spazio non minore di braccia nove, e libere del pari le imboccature delle Strade che mettono in detta Piazza. — Per le Cipolle, Agli, Porri, Cipollini, ed altri generi di Postimi, Poponi, Cocomeri, Cavolo ed altro Erbaggio, la suddetta Piazza di Zeti e precisamente tutto il tratto che si stacca dalla Loggia e percorre la Casa vecchia Dallaj. — Per i Cereali, Legumi ec. il Loggiato in piazza del Mercato. — Per i Marroni e Farina di Castagne, lo spazio interposto fra la cantonata della Casa Fei e lo sdrucciolo del Paci, lasciando libero lo spazio del selciato che vi percorre; — Per i Cuoiami, Scarpe, Funi, Ferri lavorati, Coltelli, sottigliumi ed altro, la Piazza del Mercato, che dovrà occuparsi dai Venditori nel modo e colle prescrizioni di cui sopra all' Art. 2. — Per la vendita dei Combustibili di qualunque specie la porzione della Piazza detta del Poggio lungo le mura dell' Orto Romanelli, con che resti libero il transito della Strada detta dei Fossi, quanto dei Vicoli che dalla Strada del Corso conducono sul Poggio medesimo, e la Strada pure che dal Poggio conduce alla Cancelleria. — Per la vendita dei Bozzoli la Loggia del Mercato dei Cereali nello spazio che verrà assegnato; — Per la vendita dell' Erba ed altri Foraggi per le Bestie la Piazza detta di Castelvecchio con che restino libere le strade che vi danno accesso. — La Piazzetta detta della Cancelleria Comunitativa è destinata per la vendita giornaliera al minuto degli Erbaggi e frutte di ogni specie, ed in queste sono compresi anche i Poponi e i Cocomeri che si smerciano al minuto. — Detta Piazza dovrà occuparsi dalle parti laterali, lasciata libera la lunghezza della Strada attuale selciata, e lo spazio occorrente per l' accesso alle respettive abitazioni, al quale oggetto saranno assegnati e destinati al richiedenti i posti per lo spazio che dovranno occupare da riconoscersi con appositi segni, e la occupazione potrà estendersi dal principio di detta Piazza dalla Via del Corso fino alla linea della Casa del Sig. Francesco Oimi. — A detti venditori sarà indicato il modo e

metodo per alzare il Banco e formare Baracche, le quali però non potranno esser permesse che lungo il muro delle Carceri. — La Piazzetta detta di Via Porciaia, confinata da Monti, Poggiali, e Chiesa d'Olmi, è destinata per la vendita del Pesce e dei Salumi. — I posti ai Richiedenti saranno assegnati dal Gonfaloniere (*Art.* 5.)

6 — Restando assolutamente vietato di eseguirla in altro qualsiasi luogo o modo, la vendita di Agnelli, Capretti ed altra Carne macellata dovrà farsi, da coloro che non hanno Bottega aperta nella Piazza detta il Poggio in quella parte che partendosi dalla Casa detta del Ranzi percorre le Case dei Parenti, fino alla Casa Lombardi, lasciato però libero il transito della Strada dei Fossi. (*Art.* 6.)

7 — Ciascuno dei venditori prenderà il posto che gli verrà assegnato dal Gonfaloniere, al quale dovrà rivolgersi pel relativo permesso. — Le contravvenzioni al disposto nei precedenti Articoli si puniscono con una multa da due a dieci Lire. (*Art* 7.)

8 — Niuno potrà lasciare o trattenere, salvo il tempo necessario per il carico o discarico, nelle Strade, Piazze ed in altri pubblici luoghi del Paese, tanto nei giorni di Mercato e Fiera, quanto in tutti gli altri giorni, Barrocci, Calessi, Carri, Carrozze, Tregge, sia con Bestie attaccate o senza. — Bensì potranno, convenientemente assicurate, lasciarsi e trattenersi. — 1. Nella Piazza di Zeti dalla parte di mezzogiorno — 2. Nella Piazza di Castelvecchio — 3. Lungo la Strada Vecchia di S. Lucia, ed anco nella stessa Piazza nel più largo di Essa in modo però che resti libera la Strada Provinciale che vi passa in mezzo, e libere rimangano le cantonate e marciapiedi delle Case Rivola, Cappelli, e Berti, e Rimesse o Stalle Rivola, o purchè vi resti spazio occorrente per accedere alle Case o Botteghe — 4 Nella Piazzetta, e resedi del Pozzino. — 5. Nella Piazzetta dei Fossi, cioè in faccia alle Case Maganzi dalla parte però soltanto delle Case Marchesini. — 6. Nella

Piazzetta destinata all' Art. 5 per la vendita del Pesce, ad eccezione dei giorni ed ore in cui abbia luogo la vendita stessa. (*Art.* 8.)

9 — I depositi di Calcinacci od altre simili materie non potranno farsi in Strade, Piazze e Vicoli del Paese, ma dovranno di mano in mano essere trasportati nel luogo o nei luoghi che saranno indicati dall' Ufizio del Gonfaloniere, restando anco proibito lo scarico nel Fiume Sieve e nel Torrente Cale, e bene inteso che le materie scaricate e depositate debbano essere sparse e diligentemente distese a cura di coloro che ne imprenderanno il deposito. — I contravventori agli Articoli surriferiti soggiaceranno ad una multa dalle 5 alle 30 lire. (*Art.* 9.)

10 — Le imposte di porte, finestre e botteghe già costruite ed esistenti da aprirsi esternamente, dovranno a cura dei proprietari tenersi bene aperte, rasente alle pareti, in modo che non diano ingombro, e non riescano d' inciampo ai passeggieri sotto la pena dalle due alle sei lire. (*Art.* 10.)

11 — Ogni volta si verifichi il caso di qualche rovina istantanea nelle pubbliche Strade, e proveniente dalle Fabbriche dei privati sarà cura del proprietario di farnele sgombrare entro le 24 ore, alla pena mancando di una multa dalle 5 alle 25 lire più le spese della remozione che verrà fatta eseguire a diligenza della Comunità. (*Art.* 10.)

12 — Resta proibito di gettare e depositare all' esterno delle respettive Case ed Abitazioni, Botteghe ec. le spazzature, le ripuliture di stanze ed altro sulle pubbliche Vie, Piazze e Vicoli del Paese. — Sarà bensì permesso il deposito delle spazzature ed altro sulle dette Strade, Piazze e Vicoli, lungo il recinto delle respettive abitazioni o stabili, o marciapiedi, dalla mezza notte a ore 6 antimeridiane dal 1. Maggio a tutto Ottobre, e dalle ore 11 di sera alle ore 8 di mattina dal 1. Novembre a tutto Aprile, restando a cura dello Spazzino Comunitativo di remuoverle. (*Art.* 12.)

13 — È vietato di fare scolare nelle Piazze e Strade interne ed esterne del Paese gli spurghi delli Acquai, e ogni altra sostanza lurida e fetente, dovendo introdursi nelle Fogne gli scoli di qualunque specie, eccettuate le acque piovane che cadono dai tetti; ma sarà permesso però di annaffiare davanti alla propria Casa o Bottega in tutte le Ore del giorno. — I contravventori alle disposizioni dei precedenti due Articoli incorreranno nella multa da 2 a 15 Lire e nella immediata remozione delle menzionate materie (*Art.* 13)

14 — Il nuovo Piazzale dei Bestiami, meno il posto assegnato pel giuoco della Palla, le Piazze di Zeti e di Mercato, meno che nei giorni di Mercato e Fiera, la Piazza del Poggio, meno i tratti destinati ad altri usi, quella di Castelvecchio e quella del SS. Crocifisso, e le Strade dei Fossi, di Paliano, e la Strada vecchia di S. Lucia, però dalla Casa Lapi in poi, sono i luoghi destinati per distendervi l'Erbe e Fieni da seccare. — Il Greto del Fiume Sieve è destinato per asciugarvi pelli fresche e lane. (*Art.* 14.)

15 — Chiunque si valesse di altro Locale agli oggetti che sopra incorrerà nella multa da 2 a 15 lire e sarà obbligato alla immediata remozione delle citate materie. (*Art.* 15.)

16 — Sotto la multa di Lire due a Lire sei è proibito a chiunque di fermarsi e trattenersi presso o attorno ai Pozzi e Cisterne pubbliche del Paese a vender frutta, erbaggi, ed ogni altro genere, di esercitarvi Arte qualunque e di lavorare qualsiasi oggetto (*Art.* 16)

17 — Niuno sotto la stessa pena potrà attingere acqua in detti Pozzi e Cisterne con Vasi di legno o di coccio o d'altra specie, ad eccezione delle mezzine o secchie di rame, quando però queste ultime servano ai soli usi domestici. (*Articolo* 17.)

18 — Chiunque arreca danni ai Pozzi, Fonti e Cisterne pubbliche e loro appartenenze, sia in Borgo S. Lorenzo come in altri luoghi della Comunità incorre in una multa da 10 a

Lire 20 ed è tenuto alla refezione delle spese pel necessari risarcimenti. (*Art.* 18.)

19 — È proibito di ammazzare e macellare Bestie di qualunque specie fuori del pubblico Ammazzatoio esistente nel Locale detto di Paliano, e i Macellari e chiunque altro dovranno uniformarsi a ciò che è prescritto nel Regolamento del 20 Gennaio 1846 il quale resta nel suo pieno vigore. (*Art.* 19.)

20 — Niuno potrà esporre in vendita Carni macellate, se non munite del Bollo che giustifichi di averle macellate al pubblico Ammazzatoio. (*Art.* 20.)

21 — E resta poi proibito ai Macellari di trasportare ai respettivi Macelli, Bestie grosse o piccole, come non siano già pulite dal ventri e da altre Interiora, e di fare nell'interno del Macello o in altre stanze contigue depositi di grasso o sevo animale, qualora non si tengano i locali chiusi e custoditi in modo da impedire esalazione nociva al Pubblico e ai vicini abitanti alla pena di una multa da sei a 15 Lire. (*Art* 21)

22 — In occasione di caduta di Nevi, ed appena sia cessato di nevicare, sarà obbligo di ogni proprietario o locatore di Stabili ricorrenti sulle Piazze, Strade e Vicoli del Paese, di spalarla o farla spalare e spazzare per tutta la lunghezza di fronte alla propria Casa od abitazione ed ammontarla nel mezzo della Strada. — E dovrà pure remuovere o far remuovere dai tetto i diaccioli che vi si siano formati, tostochè vi venga intimato dall' Autorità Governativa — L' Autorità Municipale potrà far procedere a tutte loro spese alla spalatura e remozione da essi trascurata. — La remozione poi della Neve ammontata sarà a carico del Comune quando e dove lo creda conveniente. — I Contravventori al suddetto Articolo incorreranno in un multa da due a sette Lire. (*Art.* 22.)

23 — Ai Carradori, onde possano scaldare i Cerchioni, nei giorni fuori di Mercato e di Fiera, resta assegnata la Piazza di Zeti, e lo spazio di Piazzetta, fra il Tabernacolo di Laterina ed i luoghi di comodo del Maganzi, e sempre nella parte più

larga, lasciando nelle facoltà del Gonfaloniere di permetterlo in altri luoghi, ove non arrechi incomodo al Pubblico. — Ai Funai restano assegnati; — Lo spazio del Mercato delle Bestie che partendosi dalla Via di Porciaia, lungo il Muro dell'Orto Goretti, conduce alla Casa Martini. L'altro spazio degli Animali neri dalla parte opposta al Locale del giuoco della palla, lasciando però sempre libero e spazioso il transito ai Passeggieri, Barrocci ec. ed alle respettive abitazioni, e sempre che se ne chieda l'opportuno permesso al Gonfaloniere, che lo darà anche in altri locali, quando lo creda conveniente. — I contravventori ai precedenti due Articoli soggiaceranno ad una multa da 2 a 10 Lire. (*Art.* 23.)

24 — Sotto la pena di una multa da 2 a 7 Lire è proibito ai Manescalchi e Fabbriferrai, che non abbiano comodo adattato chiuso in proprio, di ferrare Cavalli, Muli ed altre Bestie nelle Pubbliche Strade e Piazze del Paese; e presso o davanti le loro Botteghe situate in dette Strade e Piazze, ma dovranno fare simile operazione nell'interno delle Stalle e Rimesse, o in quei luoghi più remoti del Paese, e fuori di qualunque pericolo o danno ai viandanti. (*Art* 24.)

25 — Nella multa da 2 a 6 lire incorreranno coloro che strigliano o puliscono Cavalli, o Muli o altre Bestie nelle pubbliche Strade, e fuori delle Stalle e Rimesse, situate nei luoghi più frequentati e di maggior transito dei viandanti e più specialmente nelle Strade. (*Art.* 25.)

26 — Per il Giuoco delle Boccie o Pallottole resta assegnata la porzione del nuovo Piazzale del Bestiame, che partendosi dal confine della Concia già Monti percorre il muro dell'Orto Squarcini, e giunge alla Zanella di fronte alle Case Lapi, come pure quello spazio di detto nuovo piazzale, destinato per il Mercato degli animali neri, lungo il muro del possesso Campani, restando però vietato tanto nel primo che nel secondo locale in tutti i giorni di Mercato e Fiera. — Per il Giuoco della Palla o Pallone è assegnato il Piazzale del Mer-

cato dei Buoi fino a nuova disposizione salvi i diritti a favore dei terzi per i guasti e danni che loro derivassero dal fatto dei giuocatori, e ritenuto che il giuoco non potrà intraprendersi prima delle ore 5 e nei giorni di Mercato o Fiera, finchè non sia cessata detta Fiera o Mercato. — Per il Giuoco della Ruzzola, Rullone e Forma restano destinate le appresso località. — La Via detta degli Orti o Via Tonda che staccandosi dall'argine del Torrente Cale, presso la Casa rurale Fabbri e Maganzi giunge al fiume Sieve. — Quella pure che staccandosi dalla prima, e lambendo i Terreni lavorativi dei Signori Maganzi, Martini e Goretti, giunge alla provinciale Mugellana presso il Tabernacolo di Ripa. — La Strada detta di Collina, o antica Strada di Romagna, che partendosi da Paliano conduce a S. Giovanni Maggiore. — La Strada che dal Ponte Rosso conduce a Luco. — La Strada che dal Campo Santo conduce a Piazzano. La Strada vecchia di Ronta e la Strada che porta alla Chiesa vecchia di Ronta, e finalmente la Strada che partendosi dalla Faentina conduce a Mucciano. — I contravventori al disposto del precedente Articolo incorrono in una multa da 2 a 7 lire. (*Art.* 26)

27 — Delle trasgressioni al presente Regolamento conosceranno i Tribunali Ordinari, e per ciò che riguarda l'applicazione delle multe nel medesimo stabilite, la responsabilità dei terzi e il trattamento dei recidivi, saranno osservate le Leggi generali dello Stato. (*Art.* 27.)

BRIGADIERI DEI CARABINIERI **RR.** — *Uffiziali di Polizia Giudiziaria.*

Il R. Governo della Toscana — Decreta: — Vien dichiarato che i Brigadieri dei Carabinieri Reali rivestono la qualità di Uffiziali di Polizia giudiciaria nel modo stesso e a tutti gli effetti che le Leggi ed Ordini in vigore attribuivano ai Sergenti effettivi ed onorarj del cessato Corpo di Gendarmeria. (*Decr. dei* 5 *Nov.* 1859.)

C

CACCIATOTI VOLONTARI DI COSTE E FRONTIERA — *Soppressione.*

1 — Il Governo della Toscana Decreta — I tre Battaglioni dei Cacciatori Volontari di Costa, e i tre Battaglioni dei Cacciatori Volontari di Frontiera a datare dal primo Giugno sono soppressi. (*Decr. del* 1 *Giugno* 1859 (*Art.* 1.)

2 — Gli Uffiziali tanto in attività quanto aggregati sono posti in stato di ritiro. (*Art.* 2.)

3 — Il Vestiario e l'Armamento sarà ritirato a cura dei respettivi Comandi di Battaglione nel più breve tempo possibile sotto la loro responsabilità, e quanto al Vestiario lo passeranno nei Magazzini che saranno indicati dal Direttore dell'Amministrazione Militare: e l'Armamento lo consegneranno alle Piazze più vicine ove esista però una Sotto-Direzione del Materiale d'Artiglieria per restarvi a disposizione del Generale Comandante l'Esercito. (*Art.* 3)

4 — Il Governo della Toscana — Considerando che nelle circostanze eccezionali in cui versa l'Italia conviene ritenere le forze vive militari ad alimentare l'armata combattente, e che non è perciò conveniente di moltiplicare i distaccamenti; — Considerando per altra parte esservi dei forti, delle coste marittime e dei luoghi ove sono Istituti penitenziari che non si possono sguarnire affatto di forza armata, Decreta (*Decr. dei* 6 *Luglio* 1859 *in pr.*)

5 — In tutti quei luoghi ove i Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera non vennero peranco sciolti ne sarà sospeso il licenziamento sino a nuova disposizione. (*Art.* 1.)

6 — Da questo giorno cesserà quindi per essi di aver forza di Legge il Decreto del 2 Giugno scorso che ordinava lo scioglimento preaccennato. (*Art.* 2.)

7 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che per l'incremento dato all'armata, e per il riordinamento testè avvenuto del R. Corpo d'Artiglieria, ne è concesso, oltre al servizio in Campagna, supplire a tutti i bisogni della guarnigione e della Costa Marittima; — Considerando che per tal guisa sono venute a mancare le cause, onde nel 6 Luglio del decorso Anno si volle sospeso il licenziamento dei Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera in tutti quei luoghi ove non erano stati per anco disciolti, — Decreta — (*Decreto dei* 6 *Febbr.* 1860 *in pr.*)

8 — La soppressione dei Cacciatori Volontari di Costa e di Frontiera, ordinata con Decreto del 1 Giugno 1859, e quindi parzialmente sospesa con successivo Decreto del 6 Luglio di detto Anno, sarà immediatamente portata ad effetto dovunque e con le condizioni tutte dal detto Decreto stabilite. (*Art.* 1.)

9 — A cura dei Comandanti delle Piazze già investiti del Comando dei prenominati Cacciatori Volontari, si procederà a ritirare il Vestiario e l'Armamento delle Compagnie che vanno ad essere definitivamente disciolte, per consegnare il primo al R. Magazzino delle Merci in Firenze, ed il secondo alla sotto Direzione del Materiale d'Artiglieria in Livorno. (*Articolo* 2.)

CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO — *Nuovo Regolamento.*

1 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto del dì 26 Decembre 1859, che estende a tutto gennaio 1860 l'ufficio dei componenti l'attuale Camera di Commercio di Livorno, e stabilisce che un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera; — Visto il

Progetto di Regolamento compilato dalla presente Camera di Commercio fino dal Decembre 1858. — Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione di Giustizia e Grazia); — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Decreta — (*Decr. dei* 9 *Genn.* 1860 *in pr.*)

2 — Il Regolamento della Camera di Commercio di Livorno annesso al presente Decreto è approvato, ed avrà forza di Legge. (*Art.* 1)

3 — Il predetto Regolamento si intenderà promulgato mediante l'inserzione nel Monitore Toscano, e col deposito di una copia firmata dai Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e di Giustizia e Grazia, nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Livorno. (*Art.* 2)

4 — La Camera di Commercio della città di Livorno sarà composta di venti Deputati e di un Presidente. (*Regol. per la Camera di Comm. di Livorno dei* 9 *Genn.* 1860 *Art.* 1)

5 — I Deputati della Camera saranno nominati dal Governo sopra due liste di eligibili proposte dalla stessa Camera di Commercio, e dal Municipio di Livorno: ciascuna lista conterrà un numero di eligibili doppio del numero dei Deputati da nominare. Ne è però Deputato di diritto il Direttore della Banca nazionale eletto dalla Camera; egli quindi non deve essere inscritto nelle liste degli eligibili, nè va soggetto alle condizioni espresse nell'art. 8. (*Art.* 2.)

6 — L'ufficio di Deputato come pure quello di Presidente, dura quattro anni. — La Camera si rinnuova per quarti uscendone ogni anno cinque Deputati. (*Art.* 3.)

7 — Dentro il corrente gennaio, l'attuale camera di commercio e il Municipio di Livorno, formeranno per votazione a schede, due liste di quaranta eligibili ciascuna. Il Governo, scegliendo tra le persone proposte nelle due liste, nominerà venti Deputati, tra i quali nominerà il Presidente. (*Art.* 4.)

8 — Nel mese di Novembre del corrente anno e dei due

successivi, saranno estratti a sorte cinque fra i Deputati di questa prima elezione, il cui ufficio cesserà col finire dell'anno. Gli ultimi rimasti della prima elezione ne usciranno alla fine dell'anno quarto; e così negli anni successivi usciranno sempre d'ufficio quelli che avranno compito il quadriennio. (*Art.* 5.)

9 — Nello stesso mese di novembre di ogni anno la Camera di Commercio e il Municipio formeranno due liste di eligibili uniformandosi al disposto dell'Art. 1 e per mezzo di S. E. il Governatore di Livorno le rimetteranno al R. Governo. (*Art.* 6.)

10 — Mancando per qualsiasi causa uno dei Deputati prima che spiri il suo quadriennio, il Governo ne nominerà un altro in sua vece, scegliendo tra le due ultime liste degli eligibili proposti dalla Camera e dal Municipio. L'ufficio del deputato nominato in tal caso spira col quadriennio lasciato interrotto dal suo antecessore. Nel modo stesso si procederà nel caso che venga a mancare il Presidente prima che il suo quadriennio sia spirato. (*Art.* 7.)

11 — Hanno le qualità necessarie per essere Deputati, sempre che abbiano domicilio fisso in Livorno da cinque anni almeno. — *a*) I banchieri e scontisti. — *b*) I proprietari di grandi Stabilimenti industriali. — *c*) I negozianti. — *d*) I proprietari di navi. — *e*) I banchieri e negozianti che da non oltre quindici anni si sono ritirati dagli affari commerciali. — *f*) Gli amministratori di strade ferrate. (*Art.* 8.)

12 — Il numero dei Deputati scelti fra i proprietari di grandi stabilimenti industriali e di navi, gli ex-banchieri ex-negozianti e amministratori di strade ferrate non potrà oltrepassare il terzo dei membri che compongono la Camera. (*Art.* 9.)

13 — Non potranno essere elettti Deputati 1. i falliti, 2. coloro che abbian subita una condanna per un atto contrario alla probità o al buon costume, e in generale per ogni delitto di competenza delle Corti Regie e dei Tribunali di prima istan-

za. Se il fallimento o la condanna accadono posteriormente all'elezione, il Deputato cessa immediatamente dal suo ufficio. (*Art.* 10.)

14 — I falliti diverranno eligibili tostochè si sieno riabilitati coll'integrale pagamento delle somme da essi dovute ai loro creditori conforme dispone l'Art. 605 del Codice di Commercio, o cinque anni dopo l'omologazione della concordia. In questo ultimo caso sarà necessario che ottengano la grazia sovrana. (*Art.* 11.)

15 — Non potranno essere contemporaneamente Deputati padre e figlio, due fratelli, e due Soci di una medesima ragione commerciale. (*Art.* 12.)

16 — Cesseranno di far parte della Camera quei Deputati, che per tre volte consecutive non intervenissero alle adunanze senza addurre motivi di legittimo impedimento. (*Articolo* 13.)

17 — La Camera avrà un Vice-Presidente: il suo ufficio dura un anno. Mancando il Presidente egli ne esercita le funzioni, ed in tal caso, altro Deputato scelto dalla Camera esercita quelle di Vice-Presidente. (*Art.* 14.)

18 — In una delle adunanze del mese di Novembre di ogni anno la Camera nominerà un Camarlingo scelto tra i Deputati. — La Camera avrà inoltre, un Segretario, ed un Vice-Segretario eletti dalla Camera stessa fuori dei suoi componenti. (*Art.* 15.)

19 — Il Segretario, o in assenza di esso il Vice-Segretario, assisterà a tutte le adunanze e ne compilerà i processi verbali. — Il Segretario è incaricato specialmente di tenere in buon ordine e conservare l'Archivio della Camera come pure di mantenere la disciplina fra gli impiegati della medesima. — Il Segretario ha l'obbligo di fare gli estratti dai Registri della Camera quando fossero richiesti. Questi estratti non potranno mai esser fatti o consegnati al richiedente senza il visto del Presidente. Quando questi estratti risguardano la

Camera o siano domandati dal R. Governo o dal Tribunali, saranno esenti da qualunque spesa. Quando poi vengano richiesti da privati, questi dovranno dare al Segretario un emolumento che sarà determinato dalla Camera. (*Art.* 16.)

20 — La Camera ha facoltà: — *a*) di fare al Governo tutte quelle proposizioni, o esprimere quelle opinioni, o dare quelle informazioni che reputa possano giovare al commercio o alla industria. — *b*) di nominare un Direttore alla Banca nazionale secondo ne dispone il suo Statuto. — *c*) di nominare quattro dei componenti la commissione incaricata della formazione del *Castelletto* secondo l' Art. 95 dello Statuto della Banca Nazionale. — *d*) di proporre a S. E. il Ministro delle Finanze le persone a cui convenga dare il libro per l' esercizio della professione di pubblico Mezzano. — I richiedenti dovranno dirigere le loro Istanze alla Camera, la quale raccoglierà notizie esatte sulla loro probità e abilità, e li sottoporrà, ove lo creda utile, ad un esame. — *e*) di fare lo squittinio annuale dei Mezzani in presenza di S. E. il Governatore e del Direttore della Dogana di Livorno. — *f*) di nominare annualmente e munire di un certificato, dopo avere avuto le necessarie notizie sulla loro probità dal Delegato e dal R. Procuratore, e dopo averli sottoposti ad un esame, i periti di mercanzie, e di navi, ai quali soltanto, e non ad altri, potranno esser commesse dal Tribunale di prima Istanza di Livorno le perizie nelle questioni commerciali. — La nomina dei periti dovrà esser fatta dalla Camera nel mese di Novembre di ogni anno: e l' elenco dei periti deve esser rimesso al Tribunale di prima Istanza di Livorno dentro la prima decade di dicembre al più tardi. — *g*) di emettere certificati o dichiarazioni, o pareri, quando vengano richiesti dai privati, o dai Tribunali, o dal Governo intorno agli usi e consuetudini commerciali, come pure circa la Interpretazione che il Commercio di Livorno è solito dare alle frasi, o formule di contratti, patti e convenzioni di qualsiasi specie. — *h*) nelle cause commerciali del

circondario del Tribunale di Livorno, sarà in facoltà dei litiganti scegliere tre Deputati della Camera di Commercio dando ad essi facoltà d'estaglio e stralcio, e rinunziando a qualunque appello e rimedio ordinario e straordinario. — Essi giudicheranno ex bono et equo senza alcuna formalità. Le spese di giudizio non potranno oltrepassare le italiane lire cento e staranno a carico dei litiganti in parti uguali. — *i*) di soprintendere alla polizia delle stanze dei pubblici pagamenti e dar loro quell'ordinamento che crederà migliore. — *k*) di informare il R. Governo circa la probità e l'attitudine dei postulanti l'ufficio di Custode dei grani. — *l*) di esercitare un alta sorveglianza sopra le caravane privilegiate dei facchini nei limiti e nei modi prescritti dai Regolamenti. — *m*) d'imporre ogni anno agli esercenti il commercio, l'industria, o la professione di Mezzano, le tasse necessarie per sopperire alle spese di mantenimento della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti. — Queste tasse saranno sottoposte all'esame di S. E. il Ministro delle Finanze, e dopo ottenutane l'approvazione, la Camera godrà del privilegio fiscale o braccio regio per l'esazione delle medesime contro i renitenti o morosi. (*Art.* 17.)

21 — Le attribuzioni ed ingerenze del Presidente sono: — *a*) di rappresentare legittimamente la Camera, — *b*) di convocarla, — *c*) di presiedere a tutte le adunanze, — *d*) di proporre gli affari sui quali discutere, o le questioni da risolvere, — *e*) di distribuire le ingerenze fra i Deputati; i quali non potranno ricusarle a meno che la Camera a pluralità di voti segreti non approvi le ragioni addotte del rifiuto, — *f*) di dare il doppio voto in caso di parità di voti per l'approvazione o disapprovazione di qualunque proposizione. — *g*) di presiedere il Consiglio superiore della Banca nazionale adunato in Livorno, — *h*) di licenziare i commessi ed inservienti della camera e delle stanze dei pubblici pagamenti coll'assenso del Vice-Presidente, o in mancanza del medesimo di un Deputato. (*Art.* 18.)

22 — Le adunanze della Camera sono ordinarie, e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno tenute ogni quindici giorni, le straordinarie ogniqualvolta il Presidente lo creda necessario, o cinque Deputati lo richiedano. Il Deputato che non possa intervenire ad una adunanza deve darne avviso per iscritto al Presidente. (*Art.* 19.)

23 — L'avviso per le adunanze ordinarie dovrà esser partecipato ai Deputati tre giorni avanti l'adunanza (*Art.* 20.)

24 — Alla legalità delle deliberazioni della camera è necessario il concorso di undici votanti almeno, e che la deliberazione sia approvata dalla maggiorità dei voti. Il voto è segreto. (*Art.* 21.)

25 — È però necessario il concorso di diciotto votanti, e di due terzi di voti dati ad una stessa persona: — *a*) per la formazione della lista dei nuovi eligibili in rimpiazzo dei cinque che escono d'Ufficio al cessare dell'anno; — *b*) per la nomina del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario e del Camarlingo: — *c*) per la nomina dei quattro componenti la Commissione del Castelletto, secondo l'art. 17; — *d*) per la nomina dei Periti; — *e*) per proporre la concessione del libro di pubblico Mezzano; — *f*) per la nomina delle Commissioni di che nell'art. 29. (*Art.* 22.)

26 — Le nomine saran fatte per schede segrete. Quando nelle nomine del Vice-Presidente, del Segretario, e del Vice-Segretario, e del Camarlingo, alla prima votazione nessun candidato avrà ottenuto i due terzi di voti, si passerà ad una seconda votazione, nella quale saranno messi a partito soltanto i due candidati che hanno ottenuto un numero di voti maggiore degli altri. Se nè anche nella seconda votazione due terzi di voti saran dati alla stessa persona, i due candidati saran messi a partito in altra adunanza. Qualora nè anche in questa si abbia il resultato voluto, la nomina sarà fatta dal Governo che sceglierà tra tutti i candidati che hanno avuto dei voti nella prima votazione. (*Art.* 23.)

27 — Lo stesso metodo indicato all'articolo precedente sarà seguito nella nomina delle Commissioni, e nella formazione della lista degli eligibili. Se alla prima votazione i due terzi di voti dati ad una stessa persona non si hanno per più d'uno dei posti da cuoprire, si faranno tante votazioni separate quanti sono i posti rimasti scoperti. I due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti saran messi a partito pel primo dei posti rimasti scoperti, il non eletto sarà riammesso ai voti per un altro posto insieme con quello che dopo lui ne ha avuto il numero maggiore nella prima votazione, e così di seguito finchè la Commissione o la lista d'eligibili sarà formata. (*Art.* 24.)

28 — Tre giorni avanti le convocazioni ordinarie sarà depositato nella sala delle adunanze della Camera il programma degli affari da trattare, e questo programma sarà firmato dal Segretario col visto del Presidente, affinchè i Deputati possono prenderne cognizione. — Si dovranno trattare nelle adunanze quelli argomenti soltanto che siano indicati nel programma. (*Art.* 25)

29 — Nessun Deputato prenderà la parola prima d'averla domandata al Presidente, nè potrà prender la parola più di tre volte sullo stesso argomento. (*Art.* 26)

30 — Ogni Deputato potrà fare delle proposizioni alla Camera. Però perchè la proposizione sia discussa e votata dalla Camera è necessario che sia appoggiata da quattro Deputati compreso il Proponente. Tranne i casi di urgenza da decidersi dalla stessa Camera, ogni proposizione farà parte del programma di una delle adunanze successive a quella in cui è stata fatta. (*Art.* 27.)

31 — I Deputati intervenuti all'adunanza hanno diritto ad una medaglia di presenza. (*Art.* 28.)

32 — In una delle adunanze del mese di novembre la Camera nominerà quatro commissioni composte ciascuna di tre Membri. — La prima per formare il bilancio di previ-

sione dell'anno che segue, ripartire per l'anno stesso le tasse di che all'art. 17, (*m*) e compilare il rendimento di conti dell'anno che va a spirare. Essa sottoporrà i suoi lavori con un rapporto al voto della Camera. A questa Commissione apparterrà il Camarlingo. — La seconda per prendere in esame tutti gli affari che riguardano i Mezzani e le caravane privilegiate dei Facchini. — La terza per sorvegliare specialmente al buon ordine delle stanze dei pubblici pagamenti, e per mantenervi il Regolamento in vigore. — La quarta per raccogliere notizie e informazioni che la Camera giudicasse necessarie per la piena trattazione degli affari. (*Art.* 29.)

CANALE MACINANTE — *Libertà di navigazione.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che le ragioni espresse nel Decreto de' 27 Dicembre 1859, le quali indussero a restituire alla sua piena libertà la navigazione pel fiume Arno, e pel fosso o canale fra Pisa e Livorno, e ad abolire intieramente le tasse che venivano per l'avanti percette, ricorrono anco quanto alla navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa, — Decreta: (*Decr. dei* 12 *Gen.* 1860 *in pr.*)

2 — La navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa, è restituita alla sua piena libertà e conseguentemente sono intieramente abolite le tasse che ora si percipono al Porto detto delle gondole in Pisa. (*Art.* 1.)

3 — Ogni ordine e consuetudine che vincolassero la ridetta navigazione, e che potessero essere in contradizione al presente Decreto sono abrogate (*Art.* 2.)

CANNONIERI GUARDACOSTE CONTINENTALI.

1 — I due Battaglioni Cannonieri Guarda Coste Continentali dipendono provvisoriamente, e sul piede eccezionale di

Guerra direttamente dall' Autorità superiore Militare. (*Decr. del* 1. *Mag.* 1859 *Art.* 1.)

2 — La squadra degli operai e l' Amministrazione del Materiale sono provvisoriamente aggregate al 1. Battaglione Cannonieri Guarda Coste Continentali. (*Art.* 2.)

3 — L' attual Compagnia da Piazza è disciolta (*Art.* 3)

4 — Le quattro Batterie costituiranno un Reggimento, la composizione del quale e data dal quadro annesso. (*Art.* 4.)

5 — Il trattamento degli Uffiziali e della Truppa sarà quello stabilito dalle tariffe approvate con Decreto de' 30 Dicembre 1853 ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i Cavalli tanto dello Stato quanto particolari, assegnati per ciascun grado col quadro organico. (*Art.* 5.)

6 — Lo stipendio del Chirurgo, e del Veterinario di prima Classe e uguale a quello del Chirurgo Maggiore di Gendarmeria. (*Art.* 6)

CAPANNORI — *Ordini diversi.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando come siano già portate a compimento le Operazioni Catastali per la Comunità di Capannori nel già Ducato di Lucca, secondo le regole pel Catasto della Toscana: — Decreta (*Decr. del* 5 *Ottobre* 1859 *in pr.*)

2 — Il Catasto della Comunità di Capannori comincerà ad avere esecuzione il primo Gennaio 1860. (*Art.* 1.)

3 — Dal primo Gennaio 1860 i nuovi proprietari, per qualunque titolo di beni stabili, saranno obbligati di fare le volture di detti beni nei termini prescritti dalle Leggi. (*Art.* 2.)

4 — I domini diretti dei beni Livellari impostati per intiero al dominio utile, hanno diritto di fare iscrivere sui Campioni il titolo del loro dominio. (*Art.* 3)

5 — Le Aziende dello Stato e gli Stabilimenti pubblici, le Comunità ed i Luoghi Pii, dovranno eseguire la predetta

iscrizione a tenore delle Notificazioni del 10 Novembre 1835 e del 21 Ottobre 1837. (*Art.* 4.)

6 — È abolita nella Comunità di Capannori ogni esenzione fin qui goduta da beni appartenenti a patrimonii clericali, a congrue parrocchiali ed a benefizi ecclesiastici, e solo debbono intendersi dispensati dal pagamento delle gravezze pubbliche le Canoniche abitate dai Sacerdoti aventi cure di Anime, i Camposanti, le Chiese, i Campanili, le Fortezze e i Conventi di Mendicanti, i quali vivano esclusivamente di questua. (*Art.* 5.)

7 — Tutte le Leggi ed Ordini vigenti in Toscana nei rapporti Censuarii debbono essere applicate al Catasto della Comunità di Capannori, rimanendo conseguentemente abrogate tutte le disposizioni ed Ordini che nella materia Catastale sono state fin qui in vigore per detta Comunità. (*Art.* 6.)

8 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto dei 5 Ottobre prossimo passato, che ordina nel primo Gennaio milleottocentosessanta l'attivazione del Catasto nella Comunità di Capannori, compresa nel già Ducato di Lucca: — Visto l'Art. 3 § 7, e l'Art. 46 della Legge dei 26 Febbraio 1848: — Decreta: — A datare dal primo Gennaio milleottocentosessanta, e limitamente al territorio della Comunità di Capannori, dovrà intendersi surrogata alla trascrizione, tenuta provvisoriamente ferma dalla Legge dei 26 Febbraio 1848 nella Città e territorio di Lucca, la voltura estimale tanto per gli effetti ipotecarj, come per quelli della prescrizione, a norma della Legge del 2 Maggio 1836, e delle Leggi successive. (*Decr. dei* 26 *Dec.* 1859.)

CAPPELLA DEL PALAZZO PITTI — *Sua Chiusura* — VEDI CORTE GRANDUCALE — *Disposizioni diverse.*

CARABINIERI — *Istruzioni per l' accasermamento.*

1 — In ogni luogo di stazione dei Carabinieri sarà destinato un locale apposito per servire loro di Caserma. (*Istr. dei* 23 *Ag.* 1859.)

2 — La Caserma deve essere situata in luogo sano ed il più adattato per la sorveglianza del Paese, e specialmente del passeggio, esente da ogni comunicazione con genti estranee libera, apparente, e per quanto è possibile provvista di due uscite. (*Istr. dd.*)

3 — Il locale della Caserma verrà somministrato a cura e a spese della Comunità nel di cui Territorio prestano servizio i Carabinieri per i quali deve servire. — La somministrazione degli oggetti di casermaggio e la fornitura dei letti fa carico all'Amministrazione Fiscale, e respettivamente all'Amministrazione Militare. — Ma tanto all'una che all'altra provvede l' Autorità Municipale per interesse delle dette Amministrazioni Fiscale e Militare, e salvo il diritto di rivalsa su di esse per ogni spesa cui dovrà essere anticipata. — A cotesto oggetto si terrà aperto tra loro analogo conto corrente. — L' Autorità Municipale provvede anche alle riparazioni che possono occorrere. (*Istr. dd.*)

4 — Ogni qualvolta viene stabilita una Stazione in una Comune, o che trattasi di un cambiamento autorizzato di Caserma, il Comandante della Luogotenenza si reca sul luogo per riconoscere di concerto con l' Amministrazione Comunale, il locale che fu proposto. (*Istr. dd.*)

5 — Deve la Caserma contenere in ragione della Forza fissata per la Stazione i seguenti locali. — Una camera da letto con cammino, ed una stanza ad uso d' Uffizio pel Comandante la Stazione. — Una camera per ogni due Carabinieri, e se ammogliati due camere per ciascuno, ed una di riserva per i Carabinieri di rinforzo o di passaggio nella Stazione. — Gli ammogliati avranno alloggio separato. — Una

stanza per mangiare. — Una cucina adattata. — Una sala di custodia pei detenuti, ed una sala di disciplina. — Un pozzo o fontana provvisto vi quanto occorre per attingere l'acqua, ed un luogo comune. (*Istr. dd.*)

6 — Per le Stazioni di Cavalleria dev'esservi inoltre una Scuderia, capace pel numero dei cavalli proporzionato alla forza della medesima, ed una o due piazze per quei Carabinieri che possono essere di passaggio o di rinforzo. — Un sito attiguo per il letame, un locale sufficiente a contenere la provvista dei foraggi per un mese; una stanza per riporre gli effetti di bardatura e selleria, e finalmente un'abbeveratoio conveniente per i Cavalli. — Le Caserme devono essere provviste dei seguenti oggetti: — Un letto da una persona per ogni individuo, o da due per gli ammogliati. I letti saranno quelli in uso alla Truppa, o pure composti di un fusto di ferro con saccone ripieno di paglia, una materassa ed un capezzale ripieni di lana, due coperte di lana e quattro lenzuoli di lino. — In ogni camera una tavola ed una panca da sedere, una rastregliera per l'armamento, e le necessarie tavole sopra i letti sulle quali possano collocarsi gli effetti di vestiario ed i sacchi o valigie. — Una lampada ed una granata di saggina. — Tutte le caserme avranno un armadio o cassettone destinato a riporre la biancheria da tavola e da letto. — L'alloggio del Comandante la Stazione avrà inoltre: — Quattro sedie. — Una tavola con cassettino a chiave e un armadio a chiave per li Archivi e Registri. — Per la stanza per l'ordinario, una tavola grande e le panche, o seggiole per sedere. — Per la tavola: — Tre tovaglie. — Due salviette per ogni individuo. — Quattro piatti di terra bianca. — Tre piatti piccoli per ogni individuo. — Un bicchiere per ogni individuo. — I recipienti necessari di legno e di vetro per conservare il vino. — Per la cucina: — Una secchia per attingere l'acqua. — Un paiolo. — Una marmitta ed una casseruola. — Un ramino. — Una padella per friggere. — Un gratta cacio. — Una

colltella per la carne. — Un romaiolo. — Un forchettone. — Un colabrodo di rame. — Un mortaio di marmo con pestello di legno. — Molle e paletta per il fuoco. — Un catino per lavare i piatti. — Un tagliere di legno, ed una tavola. — Un lume, una pala e due granale. (*Istr. dd.*)

7 — La Scuderia dovrà essere lastricata e possibilmente a volta, ed oltre alle greppie, rastrelli, colonne, batti-fianchi, e conche necessarie, sarà provvista di una lanterna a vetri, una pala, un forcone, due scopi, una carretta per il concio, una cassa per la biada per ogni cavallo, ed un vaglio. — Nella Selleria dovranno esservi le rastregliere, i cavalletti per le selle e briglie. (*Istr. dd.*)

8 — La stanza di disciplina come quella di custodia avranno un pancaccio proporzionato al locale, i secchi necessari per uso dei detenuti, ed una coperta; nella stanza di custodia vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene affisse al muro. (*Istr. dd.*)

9 — Queste camere devono essere situate nel luogo della caserma il più facile a sorvegliarsi ed assicurate nella solidità del muro e delle porte, e col mezzo di una inferriata alle finestre, le quali come le porte non devono aver mai visiva verso le contrade, od in luogo esterno alla caserma. (*Istr. dd.*)

10 — Gli effetti di casermaggio devono essere tutti in buono stato e puliti; ne sarà redatto un inventario in doppio originale firmato dall' Amministrazione Comunale e dal Comandante della Stazione che gli riceve, per rimanere presso ciascuno di essi, e servir pure di inventario in caso di traslocazione del Comandante suddetto, da consegnarsi al Sotto-Uffiziale rimpiazzante con quelle variazioni, che saranno successivamente eseguite. (*Istr. dd.*)

11 — Nel caso di cambiamento del Sotto-Uffiziale Comandante, farà quello che lo rimpiazza una esatta visita a tutti gli effetti di casermaggio, e trovato tutto in regola apporrà la sua firma in calce dell' Inventario. (*Istr. dd.*)

12 — Se egli troverà qualche oggetto mancante o degradato, lo noterà sopra il foglio stesso, e ne renderà quindi inteso con analogo rapporto il Comandante la Luogo Tenenza per l'opportuno rimpiazzo a carico del Sotto-Uffiziale che parte. — Senza questa formalità tutte le mancanze o degradazioni saranno a carico del Sotto-Uffiziale subentrato. (*Istr. dd.*)

13 — I lenzuoli saranno regolarmente cambiati due volte al mese in tempo d'Estate, ed una in tempo d'Inverno. (*Istruzioni dd.*)

14 — La paglia dei pagliericci rinnnovata ogni Anno, le materasse rifatte ogni Anno, e le scope rinnuovate ogni sei mesi. — La paglia delle stanze di custodia e sala di disciplina sarà rinnuovata a richiesta del Comandante di stazione, ogni qual volta lo crederà necessario. (*Istr. dd.*)

15 — La porta della Caserma dev'essere sicura, e munita di chiave e catenaccio. I telai delle finestre muniti di vetri, e di ferriate se al pian-terreno, e verso la contrada. (*Istr. dd.*)

16 — L'Ufficiale incaricato di stabilire una Stazione osserverà che il locale proposto si componga come sopra è descritto, riferendone in caso contrario ai suoi Superiori, perchè vi sia provvisto, ed allorchè sarà il locale riconosciuto idoneo, dovrà procurare, che vengano tosto somministrati tutti gli effetti di casermaggio prescritti. (*Istr. dd.*)

17 — Occorrendo rimpiazzare oggetti di casermaggio il Comandante della Stazione potrà indirizzarsi all'Autorità Comunale, ed incontrando difficoltà dovrà riferirne al Comandante la Luogo Tenenza il quale promuoverà le opportune disposizioni presso la Prefettura, ed avrà secondo il caso ricorso ad i suoi Superiori. (*Istr. dd.*)

18 — Non possono indirizzarsi alle Amministrazioni Comunali i Comandanti delle Stazioni per le riparazioni, ed innuovazioni che occorreranno al locale delle Caserme; ma dovranno sempre dirigersi al Comandante della Luogo Tenenza il quale verificata sul luogo la necessità della cosa farà come

sopra le opportune richieste alla Prefettura, ed in caso di difficoltà, o che si trattasse di cambiamento di locale ne riferirà ai di lui Superiori. (*Istr. dd*)

19 — Cade sotto la stretta responsabilità dei Comandanti delle Stazioni la conservazione del locale, mobili ed oggetti di caserma; gli Uffiziali nelle loro girate devono verificare se le degradazioni che vi rileveranno, possano essere imputabili a negligenza per parte dei medesimi. (*Istr. dd.*)

20 — Il bene del servizio esige che gli Uffiziali siano alloggiati nella stessa Caserma occupata dalla stazione di loro residenza; in caso però di assoluta impossibilità sarà cura delle Amministrazioni Comunali di provvedere loro un alloggio nel locale più prossimo. (*Istr. dd.*)

21 — Gli Uffiziali avranno ciascuno un alloggio proporzionato al loro grado secondo i regolamenti delle altre Truppe, ovvero una corrispondente indennità pecuniaria, se non che i Comandanti di Divisione avranno diritto a due stanze che una per l'Uffizio l'altra per il magazzino della Divisone, e gli altri Uffiziali una stanza per uso di Uffizio oltre quelle assegnate loro dai regolamenti. Gli Uffiziali devono pure avere una Scuderia particolare o corrispondente indennità. (*Istr. dd.*)

22 — La Caserma e casermaggio che serve attualmente al Deposito del Corpo sarà a carico totale dell'Amministrazione Militare. — Le Caserme attualmente in uso potranno esser conservate fino al termine delle respettive scritte quando siano atte a contenere il personale assegnato, come potranno essere conservati gli oggetti di Casermaggio attualmente in uso, quando fossero sempre in grado di servire. (*Istr. dd. in fine.*)

CASCINE.

1 — L'Illustrissimo Sig. Cav. Conte De Cambray Digny Direttore generale dell'Amministrazione dei possessi dello Stato in esecuzione delli Ordini del Governo della Toscana parteci-

patigli dal Ministero dell'Interno con dispaccio del giorno scorso, rende note al pubblico le seguenti disposizioni. (*Notif. dei* 2 *Agosto* 1859 *in pr.*)

2 — È proibito a chiunque — *a*) d'introdursi con cavalli nelle praterie delle Cascine dell'Isola, nelle Viottole lungo l'Arno dette delle Alzaie, e Parterre di fronte al Palazzo delle Cascine stesse e nelli Stradelli destinati al passeggio dei pedoni. — *b*) ai pedoni di passeggiare nei Viali che sono destinati ai Cavalli. — *c*) e d'introdurre in tutto il perimetro delle dette Cascine cani sciolti di qualunque specie. (*Art.* 1.)

3 — Egualmente è proibito di guastare ornati, incidere alberi, piante, virgulti, e danneggiare siepi e ripari di qualunque sorta. (*Art.* 2.)

4 — I Contravventori al disposto dell'Articolo 1 incorreranno nella multa di una Lira per ognuna delle trasgressioni contemplate nei §§ *a b c*. (*Art.* 3)

5 — Le contravvenzioni all'art. 2 saranno punite con una multa di Lire due. (*Art.* 4.)

6 — Tanto le une come le altre anderanno a profitto del Reclusorio dei Poveri in Firenze e potrannno essere pagate immediatamente nelle mani dei Carabinieri, o di alcuna delle Guardie delle Cascine predette destinate a coadiuvarli, quando i contravventori non preferiscano di essere accompagnati alla respettiva Delegazione, la quale, previa sommaria verificazione e contestazione, procederà ad applicare, ove sia luogo, le penalità stabilite nei predetti Art. 3 e 4. Quando il pagamento della multa incorsa si effettui dai contravventori in mano di una Guardia rurale delle Cascine dell'Isola, questa è obbligata per ordine Ammiuistrativo a rilasciarne ricevuta. (*Art.* 5.)

7 — Viene rammentata la esatta osservanza degli Articoli 83 e 84 del Regolamento di Polizia Punitiva de'20 Giugno 1853 in materia di giuoco. (*Art* 6.)

8 — E vengono altresì rammentate le disposizioni con-

tenute nel Decreto del dì 10 Luglio corrente sulla viziosa mendicità. (*Art.* 7.)

CASTIGO — *Compagnia di*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando essere conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di Gastigo istituita col Decreto del 9 Marzo 1856, debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espiare nello stabilimento carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso, Decreta — (*Decr. dei* 9 *Settembre* 1859 *in pr.*)

2 — La durata della pena della Compagnia di Gastigo, fino a tanto che i Militari la espieranno nello stabilimento Carcerario delle Murate, sarà loro abbreviata della metà. (*Articolo* 1.)

3 — Questa metà potrà venire alleviata ancora nei casi e nei modi previsti dall' Art. 10 del Decreto del 9 Marzo 1856 tuttavolta che i prenominati Militari l'abbiano espiata per due terzi, (*Art.* 2.)

CATASTO V. CAPANNORI — *Ordini diversi.*

CATTEDRE — *Concorsi.*

1 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che la miglior guarentigia della idoneità degli insegnanti sia l'esperimento del loro intelletto e del loro sapere per mezzo di concorsi pubblici, i quali stimolano gli studiosi, allontanano il sospetto di favore, e abituano il popolo al retto vivere civile che ha base nella libertà dei giudizi. Decreta — (*Decr. dei* 31 *Genn.* 1860 *in pr.*)

2 — Le Cattedre dei Licei e dei Ginnasi saranno conferite per concorso, il quale verrà eseguito un mese almeno dopo l'annunzio fattone nel *Monitore Toscano* (*Art.* 1.)

3 — I concorrenti presenteranno dieci giorni avanti quello del concorso la loro domanda al Ministro della pubblica Istruzione se vaca una Cattedra Liceale, o al Gonfaloniere della Comunità sd vaca una Cattedra Ginnasiale. (*Art.* 2.)

4 — Il Ministro della pubblica Istruzione nominerà tre Professori per esaminare i Candidati. (*Art.* 3)

5 — L'esame consisterà: — 1. In uno interrogatorio, — 2. In una risposta ad un tema fatta in iscritto, — 3. In una lezione orale sopra un tema proposto 24 ore avanti l'esame. (*Art.* 4.)

6 — Gli esaminatori trasmetteranno al Ministro della pubblica Istruzione un rapporto sopra ciascun esame. (*Articolo* 5.)

7 — Nel conferire la Cattedra sarà valutato ogni titolo di preferenza, come servigi resi nell'insegnamento, scritti pubblicati, e altre simili prove di capacità. (*Art.* 6)

8 — Il Governo può nominare senza concorso un Professore per meriti conosciuti e non ordinarii. (*Art.* 7.)

CAUSA PIA.

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che il sistema fin qui praticato dal Ministero degli affari Ecclesiastici, nel risolvere le domande di autorizzazione a restrizioni o radiazioni e surroghe delle iscrizioni di ipoteche generali o certe o eventuali, iscritte da Cause Pie e da Corpi Morali dal Ministero stesso dipendenti, induce inutile complicanza di lavoro e conseguente perdita di tempo, senza aggiungere in sostanza maggiori guarentigie quanto alla cautela, la quale in ultima analisi è sempre rinviata all'esame ed all'approvazione della competente Pretura Locale; — Considerando

dall' altra parte che dette domande sono di pura forma, per esser sempre ristrette nei termini di un diritto che la Legge astrattamente accorda, nè possono essere respinte, se non quando recano pregiudizio all' interesse del creditore; e questo pregiudizio appunto non può essere riconosciuto da quel Ministero, ma deve esserlo soltanto dai Tribunali; Considerando pertanto che miglior provvedimento sia quello di rinviare per via di precetto legislativo le sopraenunciate dimande alla giurisdizione volontaria dei Pretori locali per conoscere se vi sia o no il pregiudizio del creditore e per decretare in conseguenza; esonerando il Ministero degli Affari Ecclesiastici di eccitare quella giurisdizione volta per volta che tali domande fossero prodotte; — Decreta (*Decr. del* 2 *Luglio* 1859 *in pr.*)

2 — Le competenti Preture Locali d' ora in avanti esercitando la volontaria giurisdizione che loro è attribuita dalla Legge, conosceranno di tutte le domande per radiazione, restrizione e surroga d' inscrizioni ipotecarie nell' interesse della Causa Pia e dei Corpi Morali dipendenti dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, senza bisogno di eccitamento alcuno per parte del Ministero stesso, e risolveranno dette domande emettendo le dichiarazioni di ragione nella forma propria degli Atti di giurisdizione volontaria. (*Art.* 1.)

3 — I Conservatori delle Ipoteche saranno tenuti ad eseguire le relative risoluzioni dei Pretori. (*Art.* 2.)

4 — Il Governo della Toscana — Considerando che la tutela dello Stato sugli impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica si deve esercitare in primo luogo nel verificare la quantità del Capitale da impiegarsi, e in secondo luogo nel riconoscere le sicurezze legali dell'impiego; — Considerando che la Circolare del 4 Dicembre 1847, la quale regola questa doppia tutela deve essere posta in armonia col Decreto dei 2 Luglio 1859; — Decreta (*Decr. dei* 5 *Sett.* 1859 *in pr*)

5 — Resta in piena osservanza la Circolare del 4 Dicembre 1847 dovendo il Ministero degli Affari Ecclesiastici preliminarmente e specialmente verificare e determinare la quantità del danaro che le Congregazioni Religiose, i Rettori dei Benefizi tanto Parrocchiali quanto semplici, e in genere gualsivoglia altro Luogo o Causa Pia Ecclesiastica sarà per impiegare o rinvestire. (*Art.* 1.)

6 — In adempimento del Decreto del 2 Luglio 1859 le competenti Preture Locali conosceranno delle guarentigie da adibirsi pel cauto impiego e rinvestimento. (*Art.* 2.)

7 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che le rendite della Causa Pia saranno più sicure e più regolarmente pagate, quando i capitali ne siano investiti sotto la guarentigia della fede pubblica dello Stato; — Decreta (*Decr. dei* 26 *Genn.* 1860 *in pr.*)

8 — Ogni Capitale della Causa Pia all'occasione di rinvestimento, dovrà essere impiegato nell'acquisto di Rendite nominative accese sul Libro del Debito Pubblico Toscano, al saggio fissato volta per volta dal Ministero delle Finanze. (*Art.* 1.)

9 — In eccezione all'Art 2, del Decreto del 25 Gennaio 1860 che costituisce la Rendita tre per cento garantita dal Governo del Re, le Rendite Nominative, di che nel precedente Articolo del presente Decreto, potranno avere frazioni di Lira Italiana, purche siano in diecine di centesimi, ed escluse le frazioni di diecina. (*Art.* 2)

CECOLINE — *Pesca delle medesime.*

L'Illustrissimo Sig. Cav. Conte Luigi Guglielmo De Cambray Digny, Direttore generale della R. Amministrazione dei Possessi dello Stato in Toscana, rende pubblicamente noto come in ordine ad analoga Risoluzione del Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, comunicatagli con Dispaccio del

Ministero stesso del 28 Novembre caduto, la Pesca delle Ceciline, fin ora compresa nel Provento affittato da questa R. Amministrazione a Giovanni Giannotti sotto il titolo di « *Pesca nella Burlamacca e fosse contermini* » cessa di far parte del Provento istesso, rimanendo sottratta alla privativa dell' Affittuario, competentemente indennizzato, e dichiarata libera per tutti, salva l' osservanza delle discipline di pulizia che sono in vigore o che saranno stabilite dall' Autorità Governativa. (*Notif. dei* 17 *Dicembre* 1859.)

CEDOLE COMUNALI. — *Creazione, e norme.*

1 — Il Governo della Toscana. — Considerando che nello stato presente di guerra siano utili tutti quei provvedimenti, che posson mettere la Finanza in grado di disporre prontamente delle sue rendite; — Considerando che risguardo all'introito della Tassa Prediale questo intento può ottenersi senza aggravio dei singoli contribuenti e delle Comunità che hanno per legge il carico della percezione e del pagamento della Tassa Prediale alla Depositeria; — Visto il Decreto di questo stesso giorno, che determina la Tassa Prediale del 1860 in Lire sei milioni e trecentomila; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Decreta: (*Decr. dei* 9 *Giugno* 1859 *in pr.*)

2 — Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate ad emettere tante Cedole Comunali, quante corrispondano nel loro valore totale alla somma di Lire seimilioni da esse dovuta a conto del secondo semestre di Tassa Prediale del 1859 e del primo del 1860. (*Art.* 1.)

3 — Queste Cedole Comunali saranno al Portatore, saranno fruttifere a due centesimi di Lira al giorno per ogni cento Lire, frutto equivalente al sette e trenta centesimi per anno. (*Art.* 2)

4 — Il pagamento delle Cedole Comunali, e dei loro frutti è garantito col prodotto della Tassa Prediale del 1859 e 1860 e solidalmente dalla Finanza Toscana, a cui esclusivo e definitivo carico stanno i frutti. (*Art.* 3.)

5 — Le Cedole Comunali saranno divise in sei Categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote della Tassa prediale nella Depositeria. (*Art.* 4)

6 — Il pagamento delle Cedole di ciascuna Categoria sarà fatto dalla Depositeria in Capitale e frutti, un mese dopo la scadenza del bimestre al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili

Categoria 1.ª	al dì 30	Settembre	1859
» 2.ª	al dì 30	Novembre	detto
» 3.ª	al dì 31	Gennaio	1860
» 4.ª	al dì 31	Marzo	detto
» 5.ª	al dì 31	Maggio	detto
» 6.ª	al dì 31	Luglio	detto (*Art.* 5.)

7 — Il Frutto delle Cedole cessa alla loro scadenza. (*Art.* 6.)

8 — Le Cedole saranno di L. 100, L. 500, e L. 1000 divise nel seguente modo.

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1000	2000	L. 2,000,000.
» di » 500	4000	» 2,000,000.
» di » 100	20,000	» 2,000,000.
	26,000	L. 6,000,000. (*Art.* 7.)

9 — Le Cedole Comunali avranno un numero progressivo dal numero uno al numero ventiseimila, porteranno un

bollo a secco, la firma del Direttore dei Conti della Depositeria, e del Camarlingo della Comunità, dalla quale la Cedola è stata emessa. (*Art.* 8.)

10 — La vendita delle Cedole sarà fatta sia dal Camarlinghi delle Comunità, che dalla Depositeria Generale. (*Art* 9)

11 — Le Cedole Comunali saranno ricevute in pagamento della Tassa Prediale cominciando dal bimestre che scade al 31 Agosto 1859. (*Art.* 10.)

12 — Ogni Possidente che acqnistasse delle Cedole di qualsiasi Comunità, ha facoltà di darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi Comnnità in pagamento delle quote di Tassa Prediale da lui dovute. (*Art.* 11.)

13 — Le Comunità sono autorizzate ad acquistare e negoziare le Cedole Comunali a somiglianza di qualsiasi privato Cittadino. (*Art.* 12)

14 — Il Governo della Toscana. — Volendo dare immediata esecuzione al Decreto del dì 9 del corrente Giugno, risguardante le Cedole Comunali, considerando che per la stampa di dette Cedole, e per munirle delle firme necessarie richiedesi qualche tempo; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; — Decreta: — (*Decr. dei* 10 *Giug.* 1859 *in pr.*)

15 — Il Direttore dei Conti della Depositeria Generale in Firenze, ed i Camarlinghi Comunitativi negli altri luoghi, riceveranno, a contare dal dì 13 del corrente Giugno, le domande di coloro che volessero fare acquisto delle Cedole Comunali. (*Art.* 1.)

16 — I richiedenti dovranno sottoscrivere un foglio nel quale dichiarano la quantita delle Cedole che si obbligano di acquistare, quale scadenza proferiscano, e quale serie, cioè se quelle di Lire 100 o quelle di Lire 500 o pur di Lire 1000. Dovranno inoltre a titolo di garanzia e principio di pagamento versare un decimo del valore totale delle Cedole, per le quali si obbligano, all' atto della sottoscrizione. (*Art* 2)

17 — Il frutto sulle Cedole comincia a decorrere dal primo Luglio 1859. (*Art.* 3.)

18 — Il Ministro delle Finanze, Del Commercio e dei Lavori pubblici. — Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 9 e 10 Giugno 1859 relativi alla emissione delle Cedole Comunali; — Ordina: — A partire del dì 15 Luglio corrente, i Sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali; sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dependenza restano respettivamente tuttavia a dare o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, secondochè si sono verso l'una, o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette. (*Ordin. dei* 12 *Lug.* 1859.)

19 — Il Governo della Toscana — Considerando l'esperienza aver provato, che le Cedole Comunali pel sicuro impiego dei Capitali senza soverchio aggravio della Finanza, e per il servigio che prestano alla circolazione dei valori, han tanto incontrato l'aggradimento dei Capitalisti, che la prima emissione delle medesime non è bastata a sodisfare tutte le domande; — Considerando che per provvedere nelle attuali condizioni della Toscana alle spese più urgenti sia sempre preferibile fare una seconda emissione di Cedole Comunali, anzichè gravare di nuove imposizioni il paese; — Considerando che è un vantaggio rendere più semplice e più sollecita la formazione materiale delle Cedole, quante volte la garanzia resti la stessa; — Visto il Decreto del dì 9 del decorso Giugno che determinava in Lire Sei Milioni e Trecentomila la Tassa prediale del 1860; — Visto l'altro Decreto dello stesso giorno che autorizza la emissione delle Cedole Comunali per Lire 6,000,000, delle quali L. 3,000,000 sono a conto della Tassa prediale del secondo semestre del 1859, e L. 3,000,000 a conto della Tassa del primo semestre 1860; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

— Sentito il Consiglio dei Ministri: — Decreta (*Decr. dei* 27 *Lug.* 1859 *in pr.*)

20 — Le Comunità dello Stato. ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate a fare una seconda emissione di Cedole Comunali, per la somma totale di Lire Tre Milioni dalle stesse Comunità dovute a conto del secondo semestre del 1860. (*Art* 1.)

21 — Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di Tre categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote di Tassa prediale nella Depositeria. (*Art.* 2.)

22 — Il pagamento delle Cedole di ciascuna Categoria sarà fatto dalla Depositeria in Capitale e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre, al quale la Cedola si riferisce Di modo che le Cedole saranno pagabili.

Categoria 1.ª al dì 30 Settembre 1860.
Categoria 2.ª al dì 30 Novembre 1860.
Categoria 3.ª al dì 31 Gennaio 1861. (*Art.* 3.)

23 — Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di L. 500 e di L. 1000 divise nel seguente modo:

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1,000	1,000	L. 1,000,000
Cedole di L. 500	4,000	L. 2,000,000
	5,000	L. 3,000,000

(*Articolo* 4.)

24 — Per facilitare la formazione delle Cedole Comunali di questa seconda emissione, ogni Comunità autorizzerà il Ca-

marlingo della Comunità di Firenze a sottoscrivere invece del proprio. (Art. 5.)

25 — Tutte le altre disposizioni e tutte le garanzie, condizioni, e vantaggi stabiliti a favore delle Cedole Comunali emesse col Decreto del dì 9 del decorso Giugno, si estendono e sono applicabili alle Cedole Comunali emesse in forza del presente Decreto. (*Art.* 6.)

26 — Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici — Visti gli Articoli 10 e 11 del Decreto del dì 9 Giugno 1859 che prescrivono: — » (Articolo 10). Le Cedole » Comunali saranno ricevute in pagamento della Tassa pre- » diale incominciando dal bimestre che scade al 31 Agosto. » » — (Articolo 11.) Ogni Possidente che acquistasse delle Ce- » dole di qualsiasi Comunità, ha facoltà di darle indistinta- » mente al Camarlingo di qualsiasi Comunità in pagamento » delle quote di Tassa prediale da lui dovute. » — Volendo remuovere ogni dubbio risguardante la pratica esecuzione del disposto di quelli Articoli, — Ordina: — (*Ordin. dei* 19 *Ag.* 1859. *in pr.*)

27 — A cominciare dal bimestre di Tassa prediale, che scade al 31 Agosto 1859 saranno ricevute in pagamento delle quote di Tasse scadute, le Cedole Comunali di qualsiasi scadenza. (*Art.* 1.)

28 — Al portatore di Cedole Comunali, che paga colle medesime la sua quota di Tassa prediale, sarà dal Camarlingo Comunitativo computato il frutto delle Cedole sino al giorno della scadenza della quota di Tassa da lui in tal modo pagata. (*Articolo* 2.)

29 — Il Camarlingo è tenuto a ricevere in pagamento della Tassa le Cedole Comunali, soltanto sino a un valore, computando il capitale e il frutto, che sia pari a quello della quota di Tassa dovuta, o inferiore allo stesso. (*Art.* 3.)

30 — Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici — Visto il Decreto del Governo della Toscana

del dì 27 Luglio 1859 relativo alla seconda emissione delle cedole Comunali, — Ordina: — A partire dal dì 6 Settembre corrente, i sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali della seconda emissione, sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dependenza restano respettivamente tuttavia a dare, o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, secondochè si sono verso l'una o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle Ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette. (*Ordin. dei* 3 *Sett.* 1859.)

CENSURA TEATRALE

1 — Il R. Governo della Toscana. — Considerando come in ogni paese civile il Teatro nazionale voglia esser tenuto in onore, inalzandolo alla dignità di Scuola popolare; — Considerando come la censura teatrale per riuscire efficace voglia essere esercitata da un Collegio imparziale ed autorevole che adempia l'ufficio suo nell'interesse della pubblica morale e del decoro dell'arte; — Ordina — (*Ordine del* 1. *Feb.* 1860 *in pr.*)

2 — La censura teatrale sarà d'ora innanzi esercitata da una commissione composta come segue: — Prof. Filippo Berti — Conte Mario Carletti — Giuseppe Aiazzi. (*Art.* 1.)

3 — Nessun componimento drammatico potrà esser prodotto sulle scene senza il permesso della Commissione da rilasciarsi nelle forme consuete. (*Art.* 2.)

4 — La Commissione potrà riprendere in esame anche i componimenti drammatici che furono approvati in passato, libera di revocarne l'approvazione o d'indurvi quelle correzioni che reputerà convenienti. (*Art.* 3.)

5 — La Commissione è autorizzata a proporre al R. Governo quei modi che reputerà più opportuni a meglio compire l'ufficio affidatole. (*Art.* 4.)

6 — Presso tutti i popoli civili il Teatro fu sempre con-

siderato come scuola popolare efficacissima, dalla quale possono derivare buoni e pessimi insegnamenti, secondo che l'arte drammatica è ossequente ai principii morali, o presta incauto alimento alle più abiette passioni. Da ciò la necessità di una disciplina severa esercitata da una autorità rispettabile, che mantenga il decoro del Teatro nazionale, ed impedisca che si abbassi fino a divenire corruttore di costumi e della pubblica morale. -- Tali considerazioni mi hanno indotto ad istituire una Commissione di censura, la quale prendendo in esame tutte le opere drammatiche prima che siano prodotte sulle scene, ne faccia imparziale giudizio, escludendo tutti quei componimenti abortivi di cui l'arte non si gloria, e lo stesso uditorio spesso si vergogna. — Non è un sindacato politico che si chiede alla Commissione, ma una tutela efficace per tutto ciò che è sacro e rispettabile nel concetto di tutti gli uomini onesti. Però la Commissione è veramente una Magistratura sociale che usa l'autorità deferitale dal Governo per un fine alto e nobile, e senza alcun rispetto ai partiti. Tanta è, a mio avviso, l'importanza di questo ufficio, che se la S. V. ha dato prova di buon volere accettandolo, io credo di averle testimoniato quale stima faccia del suo ingegno e della sua rettitudine col designarla ad esercitarlo. — Sarebbe per me malagevole il dare alla Commissione di censura teatrale particolari istruzioni. La garanzia del sapiente e coraggioso adempimento del suo mandato sta nella dottrina e nell'animo delle persone che la compongono. Io vorrei che il Teatro nazionale aiutasse l'opera del risorgimento italiano, educando le moltitudini a quel patriottismo che innalza gli uomini fino al sacrifizio di se stessi, e non si pasce di vane declamazioni, e non si ispira a passioni selvaggie. Vorrei che ritemperasse i costumi, ravvivasse le storiche tradizioni, eccitasse alle virili opere. Il Dramma e la Tragedia presentino pure la lotta delle umane passioni, ma il delitto non veste le apparenze della virtù, nè si chiami eroismo il dispregio di ogni legge. La Commedia usi pure il flagello

del ridicolo contro i vizi codardi e le astute ipocrisie, ma sappia che anche il ridicolo ha limiti che non può varcare impunemente. Le credenze religiose, gli affetti di famiglia, i doveri civili, ed altri nobili sentimenti sui quali la società riposa, vogliono il rispetto di tutti. Più si vede un popolo proclive a pascersi di futilità, ed a volgere in riso ogni cosa, e più deve educarsi a considerare quanto di serio ha la vita, e quanto vi ha di rispettabile in tutte le generose aspirazioni dell'uomo. Non c'illudiamo: i forti fatti derivano dai forti convincimenti, e l'amore di patria è una virtù che esige la fede in molte altre. Per noi italiani, il combattere le tendenze corrompitrici del Teatro sarebbe una necessità politica, quando pur non fosse un obbligo morale. La libertà non alligna ove non sia severo il costume, ed altamente sentito il dovere. Ricordiamoci degli Ateniesi, i quali perderono libertà e indipendenza allorchè consentirono di vedere esposti sulle scene ai ludibrii del popolo la virtù di Socrate e il culto dei Numi. — Questi pensieri ho voluto accennare alla S. V. non per dirle cose che Ella non sappia, ma per indicarle con quali intendimenti vorrei esercitato il suo ufficio. Se la Commissione sodisfarà a quello che per me si vorrebbe, confido che il pubblico e gli stessi Autori Drammatici le daranno approvazione, perchè ai facili successi di opere improvvisate per blandire le passioni del tempo preferiranno la gloria durevole dei lavori meditati per migliorare le società. Così salvando le ragioni della morale si provvederà anche al decoro dell'Arte, la quale mi sembra che quanto più si scosta dal vero e dal buono tanto più smarrisca il concetto del bello, e precipiti in quei traviamenti dai quali la Letteratura e la Nazione rimangono insieme corrotte. (*Circ. del* 1. *Feb.* 1860.)

CHIUSI — *Dogana*

Il Cavaliere Amministratore Generale delle RR. Dogane e

Aziende riunite, in coerenza della Risoluzione del Ministero delle Finanze, del Commercio ec., in data del 31 Ottobre ultimo scorso rende noto al Pubblico, che la Dogana di Chiusi resta abilitata allo sfogo delle Bullette di transito sotto le discipline fissate dalle Leggi ed Ordini veglianti, dispensando per ora gli Intestatori delle Bullette medesime dall' obbligo di esibire all' Uffizio emettente il Responsale della Dogana Estera di Città della Pieve. (*Notif. degli* 8 *Nov.* 1859.)

CLERO SECOLARE CATTOLICO

1 — È istituita una Commissione per presentare al R. Governo una proposta di reparto fra i Sacerdoti del Clero Secolare Cettolico di tutte le rendite Ecclesiastiche, seguendo le norme che verranno stabilite con successivo Decreto. (*Decr. dei* 20 *Feb.* 1860 *Art.* 1.)

2 — La Commissione dentro il futuro mese di Agosto trasmetterà al R. Governo la nota di tutti i Parrochi semplici, la congrua dei quali non giunge a italiane lire ottocento all' anno: ed il Governo somministrerà loro il supplemento, fino a che non sia decretato il definitivo reparto delle rendite Ecclesiastiche. (*Art.* 2.)

3 — Sono nominati a comporre la detta Commissione i Signori — Gargiolli Girolamo Commendatore e Consigliere di Stato; — Gasbarri Giuseppe Cav. Direttore del Debito Pubblico; — Puccinelli Antonio Cav. Direttore del Censimento, — Bianchi Don Brunone Canonico della Basilica Laurenziana; — Belli Don Alessandro, Abate della Badia di Firenze, — Mazzuoli Cav. Fausto Professore di Giurisprudenza Civile nell'Istituto degli studi superiori in Firenze. (*Art.* 3.)

CODICE PENALE MILITARE

Sommario

Sanzione del Codice Penale militare: num. 1 segg.

DEI REATI E DELLE PENE.

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.

1 — Vittorio Emanuele II. ec. — In virtù dei poteri straordinari a Noi conferti dalla legge 25 Aprile 1859: — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: (*Decr. del* 1 *Ottobre* 1859 *in pr.*)

2 — Il Codice penale militare da pubblicarsi in conformità dell'articolo 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione col 1 gennaio 1860. — Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessantacinque sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice. (*Art.* 1.)

3 — Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal Ministro della Guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata dal Ministro suddetto. (*Art.* 2.)

4 — La pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. *Art.* 3.)

5 — Gli stipendi, le indennità, e spese d'ufficio del personale giudiziario militare saranno con Regio Decreto ulteriormente determinati. — Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del

Governo, comandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. (*Art.* 4.)

6 — Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare. (*Cod. Pen. Milit. Art.* 1.)

7 — Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represse in conformità di Regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, sempre chè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione o in sè stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato. (*Art.* 2.)

8 — Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato. — Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. — Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 115 e 116, riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena. — Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna. (*Art.* 3.)

9 — Le pene che dai Tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti. — 1. Morte col mezzo della fucilazione nel petto; — 2. Reclusione militare; — 3. Carcere militare; — 4. Dimissione; — 5. Remozione dal grado; — 6. Sospensione dall'impiego. (*Art.* 4.)

10 — Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono: — 1. La morte col mezzo della fucilazione nella schiena; — 2. Lavori forzati a vita; — 3. Lavori forzati a tempo; 4. Reclusione ordinaria; — 5. Degradazione militare; — 6. Destituzione. — Nulla di meno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a termini del Codice

penale comune da Tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell' art. 2 della legge 20 Marzo 1854 sul Reclutamento dell' esercito. (*Art* 5.)

11 — Le pene dei numeri 4 e 6 dell' articolo 4, e del numero 6 dell' art. 5 sono applicabili ai soli Uffiziali; quella del numero 5 del citato articolo 4 ai soli sott' uffiziali e caporali. (*Art.* 6.)

12 — La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell' articolo 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4 allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell' alinea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, e saranno respettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice (1). (*Art.* 7.)

12 — La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione. — Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune. (*Art.* 8.)

14 — La reclusione militare consiste nell' essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro: esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati. — Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la remozione dal grado. (*Art.* 9.)

15 — La pena della reclusione militare sarà dagli Uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite. — Quando la detta pena sia inflitta

(1) Codice penale, articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 59, 60, 74.

per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione. — Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione. (*Art.* 10.)

16 — La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà: — 1. Da un anno a due; — 2. Da due anni a tre; — 3; Da tre anni a cinque; — 4. Da cinque anni a sette; — 5. Da sette anni a dieci; — 6. Da dieci anni a quindici; — 7. Da quindici anni a venti. (*Art.* 11.)

17 — Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai Regolamenti stabiliti. — Gli Uffiziali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati. (*Art.* 12.)

18 — Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli Uffiziali, e dalla remozione nei sott'uffiziali e caporali. La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà: — 1. Da due mesi a quattro; — 2. Da quattro mesi a sei; — 3. Da sei mesi a nove; — 4. Da nove mesi ad un anno. (*Art.* 13.)

19 — La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado. (*Art* 14.)

20 — La remozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato. (*Art.* 15.)

21 — La sospensione è una privazione temporaria dell'impiego: essa è pena accessoria del carcere militare e della reclusione militare. (*Art.* 16.)

22 — La degradazione è considerata come pena accessoria e produce: — 1. L'incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego; — 2. La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del dritto alle medesime pei servizi antecedenti. (*Art.* 17.)

23 — La destituzione produce la perdita del grado e

delle decorazioni. — L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare. (*Art.* 18.)

24 — La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il Tribunale da cui emani. — Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione e remozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie. (*Art.* 19.)

25 — Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell' articolo 4, sarà : — 1. Dalla pena della morte alla reclusione militare ; — 2. Dalla reclusione militare al carcere militare. — Per le pene contemplate nell' articolo 5 il passaggio sarà invece : — 1. Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita ; — 2. Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo ; — 3. Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria. — Le pene puramente accessorie della degradazione militare e della sospensione dall' impiego, non che le pene della destituzione, della dimissione e della remozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti. (*Art.* 20.)

26 — Se pel concorso di circostanze attenuanti dovesse discendersi oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista nel num. 4 dell'articolo 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare : — 1. Da tre anni a due ; — 2. Da due anni ad uno ; — 3. Dal minimo della reclusione militare al carcere militare. (*Art.* 21.)

27 — Tranne l' eccezione di cui nell' articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell' articolo 4 ad altra fra quelle dell' articolo 5, o viceversa (*Articolo* 22.)

28 — Non si potrà mai ascendere per via di graduazio-

ne alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima. — Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado. (*Art.* 23.)

29 — In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dai gradi indicati. — Nei casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i Tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado respettivamente. (*Art.* 24.)

30 — Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza. — Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento. — Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del Calendario gregoriano. (*Art.* 25.)

31 — Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio militare fissato dall'assento. — Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena. — La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione prima del giudizio; gli Uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione. (*Art.* 26.)

32 — Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo

quando la proprietà ne appartiene al condannato. — Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai Tribunali ordinari. (*Art.* 27.)

33 — Nel caso di condanna da pronunciarsi dai Tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a termini delle leggi 25 Maggio 1852 sullo stato degli ufficiali e 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell' esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare. — Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali. (*Art.* 28.)

34 — Nel caso di nullità dell' assento o di incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 Marzo 1854, scoperta posteriormente all' ammissione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemPlati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i Tribunali sì ordinari che militari applicheranno senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi, in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati. — Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti : — 1. Alla reclusione militare, non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo ; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici ; — 2. Alla destituzione, dimissione e remozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordi-

nario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell' articolo 62 del Codice penale comune. — Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario. (*Art.* 29.)

35 — Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanzia il Corpo al quale il condannato apparteneva. (*Art.* 30.)

36 — È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' autore. (*Art.* 31.)

37 — Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti di tali esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado. — Questo tentativo si considera come reato mancato. (*Art.* 32.)

38 — Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all' autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell' atto alla consumazione del reato. — Questo tentativo si considera come reato tentato. (*Art.* 33)

39 — Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l' esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante. — Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad al-

cun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. (*Art.* 34.)

40 — Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati. (*Art.* 35.)

41 — Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell' attentante, si punisce l' atto eseguito, quando costituisca per sè stesso uno speciale reato. (*Art.* 36)

42 — Nel caso che più persone concorrano all' esecuzione di un reato, sono agenti principali: — 1. Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato; — 2. Coloro i quali con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo; — 3. Coloro che concorreranno immediatamente con l' opera loro all' esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo. (*Art.* 37.)

43 — Sono complici: — 1. Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato; — 2. Coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l' uso che si destinava di farne; — 3. Coloro che, senza l' immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato, nei fatti che lo avranno agevolato o consumato. (*Art.* 38.)

44 — Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato. — Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso. — Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze. (*Art.* 39.)

45 — Nei reati contemplati negli articoli 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272 il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati, il più elevato in grado fra i

medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo. — In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando. (*Art.* 40.)

46 — Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applichera la sola pena a vita. (*Articolo* 41.)

47 — Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anui venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni. — Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni. (*Art.* 42.)

48 — Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà eslusivamente l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse. — Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque. — Nel concorso poi di reati importanti il solo carcere militare ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni. (*Art.* 43.)

49 — Concorrendovi colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate (*Articolo* 44.)

50 — Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degradazione ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici. — Se invece, colla reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, a termini dell'alinea dell'art. 5, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare, aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 43 (*Art.* 45)

51 — Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a Tribunali diversi ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi respettivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, 44 e 45, e le norme ivi determinate. — Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza. (*Art.* 46.)

52 — Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena. (*Art.* 47.)

53 — I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione. — Se il recidivo non avrà ancora per intiero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno, nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sen-

tenza, le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati. (*Art.* 48.)

54 — È considerato recidivo colui, che dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai Tribunali militari, che dai Tribunali ordinari, commetterà altro reato. — I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva. (*Art.* 49.)

55 — Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo. (*Art.* 50)

56 — Il militare, che avrà compita l'età di anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice. — In tutti i casi in cui dal presente Codice pell'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammissione al servizio militare per via di assento o di nomina. (*Articolo* 51)

57 — Al minore di anni 18 e maggiore di 16, la pena sarà diminuita di uno o due gradi. (*Art.* 52.)

58 — Il minore di anni 16 e maggiore di anni 14 sarà nito nel seguente modo: — Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena d'anni 20 di reclusione ordinaria; — Se incorso nella pena di morte, colla pena d'anni quindici di reclusione militare; — Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con 10 anni di reclusione ordinaria; — Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria; — Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare; — Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi. (*Art.* 53.)

59 — Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qua-

lunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182. 186, 187, 188, 189, 260 e 265. (*Art.* 54.)

60 — Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 183 e 190. (*Art.* 55.)

61 — Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione. — Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere. — Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei Capi del Titolo 2 del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale. (*Art.* 56.)

62 — Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni, o col carcere militare. (*Articolo* 57.)

63 — Sempre chè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse, non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado. (*Art.* 58)

64 — La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato. (*Art.* 59.)

65 — I reati e le pene si estinguono: — 1. Colla morte del reo: — 2. Coll'espiazione della pena; — 3. Colla grazia sovrana; — 4. Colla prescrizione (*Art* 60.)

66 — La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati

a vita. — Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni 20 a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa secondo le circostanze. — L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato. (*Art.* 61.)

67 — Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza. — L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso reato. (*Art.* 62.)

68 — Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza. — Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi. (*Art.* 63.)

69 — Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincierà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo. (*Art.* 64.)

70 — La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo. (*Art.* 65.)

71 — Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contradittorio nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o nò acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza. (*Art.* 66.)

72 — Nei reati di diserzione si seguiranno le norme sta-

bilite nell' art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell' azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l' estinzione della stessa pena. — Pei sotto-uffiziali, caporali e soldati, la prescrizione comincierà a decorrere dopo anni cinque che avrebbero compiuto il loro servizio. — Per gli Uffiziali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato. — Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l' età d' anni 50. (*Art.* 67)

73 — Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile. (*Art.* 68.)

74 — La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione la quale comincierà a decorrere dall' ultimo reato, salvo il disposto dall' art. 67. (*Art.* 69)

75 — La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo. (*Art.* 70.)

76 — Sarà reo di tradimento è punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo stato. (*Art.* 71.)

77 — Sarà punito colla stessa pena il militare, che: — 1. Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l' esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni viveri o danaro; — 2. Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell' esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d' ordine o di campagna, il segreto del posto, di

una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari; — 3. Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre; — 4. Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa che si rannodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file; — 5. Esporrà con un fatto od ommissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere; — 6. Ricuserà di prestar obbedienza, nello scopo di tradire, all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga o si sarà tenuto a parte fuori della mischia. (*Art.* 72)

78 — Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunquesiasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'art. 71. — Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non potere recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi. (*Art.* 73.)

79 — Il militare che senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte dell'art. 73 pervengano al nemico, e se questi con tai mezzi ottenne istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito secondo

la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore di anni cinque. — La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal numero 5 del citato articolo 72. (*Art.* 74.)

80 — Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata sarà punito colla reclusione militare non minore di anni quattro. — Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati. (*Ar.* 75.)

81 — Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque. (*Art.* 76)

82 — Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare: — 1. Che si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico; — 2. Che avrà, per favorire il nemico ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare anche senza esservisi introdotto; — 3. Che avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali. (*Art.* 77,)

83 — Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al numero 1 dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo di suo travestimento era incolpabile. (*Art.* 78.)

84 — Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai

Tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel servizio nemico o per gente ribellata al Governo. — Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi. (*Art.* 79.)

85 — Il militare che avrà un comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso officiale della pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte. (*Art.* 80.)

86 — Il comandante militare che avra senza necessità, con atti ostili non approvati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte qualora in dipendenza di quegli atti ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona. — Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da grave provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi. — Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati. (*Art.* 81.)

87 — Qualora il comandante militare con atti non approvati dal Governo, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque; ove siavi stata grave provocazione, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. — Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare. (*Art.* 82.)

88 — Saranno puniti di morte il Comandante che cederà

una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli Uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima. — L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal Regolamento pel servizio di piazza, e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa. — Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il Comandante e gli Uffiziali potranno essere puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere. (*Art.* 83)

89 Il Comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero che avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell' arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte. (*Art.* 84.)

90 — Incorrerà nella stessa pena qualunque generale od uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall' onore. (*Art.* 85.)

91 — Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione. (*Art.* 86.)

92 — Sarà punito di morte il Comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione se-

parerà la sorte propria o degli uffiziali da quella del soldato. (*Art.* 87)

93 — Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte. — Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire. — Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali. — Nondimeno gli Uffiziali o militari graduati, che fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o remossi. (*Art.* 88)

94 — Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare. (*Articolo* 89.)

95 — La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un dosto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa. — Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare. (*Art.* 90.)

96 — La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile, secondo i casi, ad anni sette. (*Art.* 91.)

97 — La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui

nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze. (*Art.* 92.)

98 — I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto. (*Art.* 93.)

99 — Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazioue abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza di una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico. — In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estensibile a dieci. (*Art.* 94.)

100 — In tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno. — Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi se Uffiziale, alla reclusione militare per tre anni. (*Art.* 95.)

101 — Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque. (*Art.* 96.)

102 — Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà punito col carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione

militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie. (*Art.* 97.)

103 — Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi. — La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandante. — La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, la quale, se Uffiziale, potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre. (*Art.* 98.)

104 — Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito, o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque. — Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze. (*Art.* 99.)

105 — Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi, o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'Esercito o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento. — Qualora non vi sia stato o non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi. (*Art.* 100)

106 — La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra, o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci. — Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare. (*Articolo* 101.)

107 — In tempo di pace il militare, che, incaricato di recare nn ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni. — Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare. (*Art.* 102.)

108 — Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, Aiutanti di campo, Uffiziali dello Stato Maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggieri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti. — In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire. (*Art.* 103.)

109 — Qualunque rifiuto di obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Esso sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei. — Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare. — Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine, — I richiami dovranno pre-

sentarsi alle Autorita superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamentl. (*Art.* 104.)

110 — Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini del loro capi. — Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni. — Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto di obbedienza o di insubordinazione. (*Art.* 105.)

111 — Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi. (*Art.* 106.)

112 — Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi contemplati dall'articolo 105, in numero di quattro o più si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusiona militare, estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo. — L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena, quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei. (*Art.* 107.)

113 — Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito secondo la gravità del caso ed il di lui grado nella milizia, col carcere

militare, ovvero colla reclusione militare estensibile ad anni cinque. — Incorrerà nella stessa pena il militare che quantunque non presente al fatto, non ne avrà informata l' Autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia. (*Art.* 108.)

114 — Sarà punito di morte il militare che in qualunque siasi modo forzerà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezzza dell' esercito, o di una piazza assediata, o di altro posto militare, o quella di parchi di artiglieria, cassa militare, viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio. — Se tuttavia con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell' esercito, piazza o posto sovraindicati od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare. — Se il reato è commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze attenuanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno od anche al carcere militare non minore di mesi sei. (*Art.* 109.)

115 — Il militare che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito secondo le circostanze col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari benchè a mano non armata. — Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinqne a dieci anni. — Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza. (*Art.* 110.)

116 — I militari colpevoli d' attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni. — Se l' attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano ar-

mata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni, se sono invece commessi a mano non armata si puniranno col carcere militare da due a sei mesi. (*Art.* 111.)

117 — Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscano altro più grave reato. (*Art.* 112.)

118 — Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minaccie contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione. (*Art.* 113.)

119 — Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi. (*Art.* 114.)

120 — Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è Uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale. — Non di meno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci. — Ove le vie di fatto contro sott'uffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte. — Se le vie fatto a danno di un superiore di qualunque grado importeranno omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato. — L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'alinea dell'art. 126. (*Art.* 115.)

121 — Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pe-

na sarà diminuita da uno a tre gradi. — Tuttavia se si tratterà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; qualora sia stato commesso in rissa o nell' impeto dell' ira in forza di provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alinea dell' articolo 126. — La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l' avesse provocata. (*Art.* 116.)

122 — Nel caso previsto dall' articolo precedente le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all' omicidio e punite colle pene corrispondenti. — Se la morte dell' offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi. — In tempo di guerra si osserverà il disposto dell' articolo 238. (*Art.* 117.)

123 — Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minaccie a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie. — Sono armi proprie quelle da fuoco od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa. — Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare. (*Art.* 118)

124 — La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell' uccisore o dell' offenditore. — La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata ed incontrata, quand' anche un tale disegno

fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione. — L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla sia per esercitare contro di essa atti di violenza. (*Art.* 119.)

125 — Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minaccie in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è Uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni. (*Art.* 120)

126 — Qualora i mentovati insulti o minaccie avessero avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi. (*Art.* 121.)

127 — Allochè gli insulti o minaccie di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era Uffiziale; quando invece il superiore fosse sott'uffiziale o caporale, si applicheranno pene disciplinari. (*Art.* 122)

128 — Vi sarà reato d'insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado al punto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto. (*Art.* 123.)

129 — Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minaccie di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all'art. 120. (*Art.* 124.)

130 — Non si avrà insubordinazione nei casi previsti dagli articoli 613, 614, 615 del Codice penale comune. — I

reati contemplati dagli articoli 604 e 607 dello stesso Codice saranno puniti col Carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni cinque di reclusione militare. (*Art.* 125.)

131 — L' ubbriachezza del colpevole, quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione. — Quando però la provocazione costituisca un reato ai termini degli articoli 154, 161 e 164 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi. (*Art.* 126)

132 — Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione. (*Art.* 127.)

133 — L' assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott' ufficiale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza. — In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del Corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata. — In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse. — Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare. (*Art.* 128.)

134 — Il sott' ufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque

giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore. (*Art.* 129.)

135 — La diserzione all' interno sarà punita col minimo della reclusione militare. (*Art.* 130.)

136 — La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni: — 1. Nel caso di recidiva nello stesso reato; — 2. Se il disertore era di servizio armato; — 3. Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti oppure se fu commessa scalando le mura d' una fortezza; — 4. Se fu commessa asportando il cappotto o pastrano. (*Art.* 131.)

137 — La stessa pena sarà d'anni tre estensibile a sette: — 1. Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione; — 2. Se il disertore era di sentinella, o capo di posto; — 3. Se avrà asportato armi da fuoco od abdotto un cavallo. (*Art.* 132)

138 — Se la diserzione è commessa da sott' uffiziali o caporali, o da chi sta scontando una delle pene di cui nei numeri 2 e 3 dell' art. 4, o da un recidivo a termini dell' articolo 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi fino a due anni. — Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione. (*Articolo* 133.)

139. — Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 131 e 132 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno. — Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall' articolo precedente ove in essa concorra uno o più delle circostanze medesime. (*Art.* 134.)

140 — La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni. — Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la

maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici. (*Art.* 135.)

141 — In tempo di pace l'Uffiziale che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene o presso di cui è comandato potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare. (*Art.* 136.)

142 — L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente nel tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a 24 ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque. (*Art.* 137.)

143 — L'uffiziale che senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso di cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual dissertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra secondo il caso. (*Art.* 138.)

144 — Se l'Uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre, in ambo i casi, la destituzione. (*Art.* 139.)

145 — Se l'Uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di gnerra incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare, da sette a qnindici. (*Art.* 140.)

146 Qualora un uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni dieci a quindici di reclusione militare; e da quindici a venti in tempo di guerra. (*Art.* 141.)

147 — Allorchè un militare sarà reo di diserzione all' estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll' aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunziata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta. (*Art.* 142.)

148 — Sarà considerato disertore all' estero, a termini dell' articolo precedente, il militare che colpevole dell' assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore. (*Art.* 143.)

149 — La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll' aumento di un grado se in tempo di pace, e coll' aumento di due gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi — Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione (*Art.* 144.)

150 — Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore. — Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l' avrà provocata, consigliata o favorita il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere. (*Art.* 145)

151 — Il militare che diserterà, asportando o dopo aver

altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il Corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. — Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni. (*Art.* 146.)

152 — Se la diserzione contemplata nell' articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo Capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto — Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore di anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci. (*Articolo* 147.)

153 — Le guardie del palazzo e gli invalidi rei di diserzione all' interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti da per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicati le pene per quel reato stabilite. — Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo Capo prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico. (*Art.* 148.)

154 — Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un' Autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall' anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta. (*Art.* 149.)

155 — Il militare che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà instigato e tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice incorrerà nel reato di subornazione. (*Articolo* 150.)

156 — Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione. — Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 34, 37 e 39. (*Art.* 151.)

157 — Il militare che senza autorizzazione o legittimo motivo assumerà o riterrà un comando, ovvero qualunque comandante militare che senza una speciale missione, autorizzazione o necessità avrà ordinato un movimento di truppe, saranno puniti colla reclusione militare estensibile ad anni cinque. (*Art.* 152.)

158 — Nei casi preveduti dall'articolo precedente, qualora vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite. (*Art.* 153.)

159 — Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni. — Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 238, 239, 240 e 241 saranno respettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite. — Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. (*Articolo* 154.)

160 — Il militare che costringerà l'albergatore a dargli

più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati. (*Art.* 155)

161 — Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o di una consegna commetterà senza autorizzazione o necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esse, nelle pene stabilite dall'art. 154. — Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari. (*Art.* 156.)

162 — Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità farà uso delle sue armi, e ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 238, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli articoli 239 e 240, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati. — Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici. — Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando. (*Art.* 157.)

163 — Le ferite e percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cogionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre. (*Art.* 158.)

164 — Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai respettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni. — Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'Autorità

superiore militare del luogo. — Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia. (*Art.* 159.)

165 — Il sott' uffiziale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni. — In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati. (*Art.* 160.)

166 — È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei Tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all' oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolorosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all' indizio di detti reati. (*Art.* 161.)

167 — Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand' anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi, previa la degradazione — La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione. (*Art.* 162.)

168 — Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d' assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato diminuita però da due a tre gradi; nulla

di meno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare. — Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi. (*Art.* 163.)

169 — Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. — Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari. — Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferta in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest'articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare. — Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato di insubordinazione prevista dagli articoli 120, 121 e 122, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze. (*Art.* 164.)

170. — Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili sarà punito colla reclusione

ordinaria. — La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio, o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest' articolo. (*Art.* 165.)

171 — Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo. (*Art.* 166.)

172 — Chiunque appartenga al Corpo sanitario militare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascierà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie o infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare. — Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio. — Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due. (*Art.* 167.)

173 — Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 165 e 166, andrà soggetto alle pene respettivamente stabilite dagli stessi articoli. (*Art.* 168.)

174 — Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nel-

l'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni estensibili alla reclusione ordinaria. (*Art.* 169.)

175 — I militari che conscii delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 165, 168 e 169, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite le quali potranno essere diminuite di un grado. (*Articolo* 170.)

176 — Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene nell'articolo precedente stabilite, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, corpi od individui militari. (*Articolo* 171.)

177 — Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare. (*Art.* 172.)

178 — Il militare che investito di funzioni amministrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, semprequando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà

mai essere minore di anni cinque se il danno ecceda le lire cinquecento. — Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari. (*Art.* 173.)

179 — Sarà punito conformemente al precedente articolo ed in proporzione del danno arrecato il militare che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare. (*Art.* 174.)

180 — Il militare incaricato di provvisioni somministranze od imprese per conto d'un servizio militare qualunque che lo avrà dolorosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque estensible ai lavori forzati a tempo. — Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi. — Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei estensiblle ad anni tre dell'accennata pena. (*Art.* 175.)

181 — Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenentl all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od In qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesl sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre. (*Art.* 176.)

182 — Il militare che investito od incaricato di un comando o dl funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati,

la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni quattro di reclusione militare. (*Art.* 177.)

183 — La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o di regolare e fare pagamenti. (*Art.* 178.)

184 — Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione militare la pena sarà della reclusione ordinaria. (*Art.* 179.)

185 — Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foragggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette. — Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità. (*Art.* 180.)

186 — Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale a nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusioue ordinaria, od anche dei lavori forzati estensibile ad anni quindici. — A dette pene andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocevoli. (*Art.* 181.)

187 — Il militare che scientemente avrà amministrato foraggi guasti, corrotti od alterati sarà punito colla reclusione ordinaria. — Alle stesse pene di cui nell'art. 180 soggiace-

ranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell'esercito. (*Art.* 182.)

188 — Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un beneficio, sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare. (*Art* 183.)

189 — Il militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato. (*Art.* 184.)

190 — Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se Uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale o caporale. (*Art.* 185)

191 — Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è Uffiziale. (*Art.* 186.)

192 — Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci. (*Art.* 187.)

193 — Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa

pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione. — La pena di morte avrà luogo previa la degradazione. — Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi. (*Art.* 188.)

194. — I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi. — Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a qnello del corrotto. (*Art.* 189.)

195 — Se la corruzione è solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari, autori di qnesto tentativo, saranno puniti col carcere militare. (*Art.* 190.)

196 — Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione. (*Art.* 191.)

197 — Se il danno derivato dalle falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre Capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi. (*Art.* 122.)

198 — I militari che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti a cose o persone militari senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei. (*Art.* 193.)

199 — Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonio avanti lo stesso Tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare. — Potrà tuttavia secondo i casi essere punito con pene disciplinari. (*Art* 194.)

200 — Il militare che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all'autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a mesi sei. (*Art.* 195.)

201 — Incorrerà nella stessa pena qualunque Uffiziale del Corpo sanitario militare che non notificherà all'autorità militare, da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbia prestati i soccorsi dell'arte. (*Art.* 196.)

202 — Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, date in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei. — La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti. — Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli di reati sovraindicati a semplici pene disciplinarie, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci. (*Art.* 197.)

203 — In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due. — Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo. (*Art.* 198.)

204 — Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare

non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare. (*Art.* 199.)

205 — Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque. (*Art.* 200.)

206 — Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque. (*Art.* 201.)

207 — Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazionni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 199, o negli arsenali e in qualsivogliano officine o magazzini destinati anche momentaneamente ad usi militari sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni. — Ove trattasi del furto contemplato nell'art. 200 si applicherà la detta pena da tre anni a sette. — Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquecento, o sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati. (*Art.* 202.)

208 — Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado. (*Art.* 203.)

209 — I condannati per furto dai Tribunali ordinari o militari a pene che non li escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare. — Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'art. 162 della legge 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito. (*Art.* 204.)

210 — I furti contemplati dall'art. 199, le truffe non accompaganate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, o le

non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque. — In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni. (*Art.* 205.)

211 — Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza. (*Art.* 206.)

212 — Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifizi ed opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque (*Art.* 207.)

213 — Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nelle pene dall'articolo precedente stabilite. (*Art.* 208.)

214 — Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli. (*Art.* 209.)

215 — Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque; — Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due. (*Art.* 210.)

216 — Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare (*Art.* 211.)

217 — Il militare che avrà pubblicamente portato assise,

distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare. (*Art.* 212.)

218 — Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se uffiziale, ed in quella del carcere militare se è sott'uffiziale, caporale o soldato. (*Art.* 213.)

219 — In tempo di pace allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune. — In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze. — Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia. — In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei Tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene col medesimo inflitte. (*Art.* 214.)

220 — Se persone estranee alla milizia incorreranno nel reato di subornazione, previsto dall'art. 150, saranno punite come se fossero ree di tentativo del reato che volevano far commettere. (*Art.* 215.)

221 — Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè il reato che il subornatore tendeva a far commettere fosse punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione. (*Art.* 216.)

222 — Le persone estranee alla milizia che avranno concorso ad un reato di diserzione saranno sottoposte alle pene

per tale reato inflitte col presente Codice. — Prendendo per base queste pene, la subornazione sarà punita in conformità dell'art. 215 (*Art.* 217.)

223 — Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno. — Sarà sottoposto alla stessa pena colui che in tempo di guerra avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore. — Le disposizioni di quest'articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote col disertore. (*Art.* 218.)

224 — Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tal valore. — Questa ultima pena sarà sempre applicata da chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse. (*Art.* 219.)

225 — Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall' art. 78 sarà punita in conformità del medesimo. (*Art.* 220.)

226 — Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l'incarico di cui negli articoli 100 e 101, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi. (*Art.* 221.)

227 — Qualora persone estranee alla milizia concorrano

con militari nei reati previsti negli articoli 105, 109, 110 e 111, e nel reato d'insubordinazione contemplato negli art. 115 e 120, esse andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi. — Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisse reato punito con pene maggiori, a termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate. (*Art.* 222.)

228. — Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale. (*Art.* 223.)

229 — Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite nell'accennato Decreto Reale. (*Art.* 224)

230 — L'applicazione delle stesse leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo. (*Art.* 225.)

231 — Allorchè il territorio di una divisione o sottodivisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a minore distanza di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare, essere considerato in Istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione. (*Art.* 226)

232 — Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in stato di difesa. (*Art* 227.)

233 — L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani Reale Decreto in contrario. (*Art.* 228.)

234 — Quando sarà dichiarato lo stato di guerrà preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dell'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi. (*Art.* 229.)

235 — Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non sono espressamente determinate, avuto riguardo al tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo. (*Art.* 230.)

236 — Il generale comandante in capo ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sieno in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando. (*Art.* 231.)

237 — Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio sarà punito di morte previa la degradazione; nondimeno se la casa od edifizio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. — Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca. (*Art.* 232.)

238 — Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni

degli oggetti contemplati nell' articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità per cui ne possa venire danno all'esercito, ad una parte di esso od allo Stato. — Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. — Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte di oggetti di scienze od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all' uso cui erano destinati. — Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni. (*Art.* 233)

239 — L' omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita. — L' omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione. — Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, di infanticidio, di venefizio, o quando l' omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, se è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l' impunità degli autori o complici degli stessi reati. (*Art.* 234.)

240 — L'omicidio commesso nell' impeto dell' ira in seguito di provocazione sarà punito col lavori forzati da dieci a vent' anni. (*Art.* 235.)

241 — Se la provocazione fu fatta con percosse o con minaccie a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi, avuto riguardo all' indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi. (*Art.* 236.)

242 — L' omicidio commesso per eccesso nella propria

difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare. (*Art.* 237.)

243 — Le ferite e percosse per cui segua la morte entro i cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colle pene dell' omicidio respettivamente avanti stabilite. (*Art.* 238.)

244 — Le ferite e le persosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni. — Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l' uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci. (*Art.* 239.)

245 — Allorchè le ferite e le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l' uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l' aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni. (*Art.* 240)

246 — Se nei casi previsti nell' articolo 239 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore mai d' anni quindici; nei casi invece contemplati nell' articolo precedente s' incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette estensibile al minimo dei lavori forzati. (*Art.* 241.)

247 — Qualora le ferite e le percosse di cui negli articoli 239 e 240 siano state commesse in rissa o nell' impeto del-

l'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque. (*Art.* 242.)

248 — Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre. — Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà la detta pena da due anni a sette. — Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'articolo 242, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari a termine dell'articolo 159. (*Art.* 243.)

249 — Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque. (*Art.* 244.)

250 — Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a termini dell'articolo 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa. (*Art.* 245.)

251 — Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare. (*Art.* 246.)

252 — Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità

legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa (*Articolo* 247.)

253 — Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiasi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato. (*Art.* 248)

254 — La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque. — Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci. — Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero respettivamente per le circostanze di quel fatto incorsi o per altri speciali reati. (*Art.* 249)

255 — Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona. — Lo stupro si considera sempre violento: — 1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni; — 2 Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. — Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite e percosse, potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione: questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata; anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'articolo 238. (*Art.* 250)

256 — Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque. (*Art.* 251.)

257 — Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette. (*Art.* 252.)

258 — La pena sarà dei lavori forzati a tempo ove il ratto segua in un chiostro di monache: (*Art.* 253)

259 — I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all' articolo 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte. — Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o sia stata presentata querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati. (*Art.* 254.)

260 — Il colpevole di crassazione, o di rapina di denari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione. — Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minaccie nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi. (*Art.* 255)

261 — Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senza ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte. (*Art.* 256.)

262 — Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all' esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo. (*Articolo* 257.)

263 — Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque. — Se il reato fu commesso con minaccie o violenze, la pena non sarà mai minore di anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato. — Se il reato fu

commesso per lucro personale sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio. (*Art.* 258.)

264 — Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari. — L' uffiziale che, potendolo, non l' avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare susseguita dalla dimissione. — Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione. (*Art.* 259)

265 — Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque estensibile ad anni sette se il colpevole è Uffiziale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati. (*Art.* 260)

266 — Il furto previsto dall' art. 199 sarà punito secondo i casi o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 200 e 201 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l' aumento di pena prescritto coll' articolo 230. — Il furto di cui nell' art. 202 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado. (*Art* 261.)

267 — Sarà punito colla reclustone ordinaria non minore di anni sette il furto commesso: — 1. Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone seco lui conviventi; — 2 Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui che da l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa; — 3. Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcainolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità; — 4. Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cni sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego. (*Art.* 262.)

268 — Sarà applicata la stessa pena: — 1. Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità; — 2. Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia; — 3. Se seguì in luogo destinato al culto pubblico. (*Art.* 263.)

269 — Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado. (*Art.* 264.)

270 — I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni. — Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria. — La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso. (*Art.* 265.)

271 — Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci. — Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo. (*Art.* 266.)

272 — Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimone che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimone dovrà sempre eseguirsi previa degradazione. — Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi. (*Art.* 267.)

273 — Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pene minori

di quelle accennate nell' art. 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria. (*Art.* 268)

274 — I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene respettivamente stabilite nel tre precedenti articoli. (*Art.* 269.)

275 — I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti del quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni. (*Art.* 270.)

276 — Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori od altri complici nel reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatta violenza. (*Art.* 271.)

277 — I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte. — Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata. — I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio. (*Art.* 272.)

278 — Alla stessa pena andranno soggetti gli uffiziali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano. (*Art.* 273.)

279 — La giustizia penale militare sarà amministrata: — 1. Da commissioni d'inchiesta; — 2. Da Tribunali militari territoriali; — 3. Da Tribunali militari presso le truppe concentrate; — 4. Da un Tribunale Supremo di guerra. (*Articolo* 274.)

280 — In ogni capo-luogo di divisione militare territoriale vi sarà un Tribunale militare permanente. — Potrà esso venire pure instituito nei capo-luoghi di sotto divisione mili-

tare, e quando non lo sia, la giurisdizione in tali suddivisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di quella divisione militare che verrà designata per apposito Decreto Reale. (*Articolo* 275.)

281 — Il Tribunale militare sarà composto da un Colonnello, od in difetto da un Luogotenente-Colonnello Presidente, e da cinque Giudici, due dei quali almeno saranno Uffiziali Superiori e gli altri Capitani. — Mancando il Presidente l'uffiziale di grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci. — La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli art. 281 e 292. (*Art.* 276)

282 — Presso ogni Tribunale militare saranno designati tra gli Uffiziali Superiori o Capitani quattro Giudici supplenti salvo che il servizio della giustizia ne consigliasse un maggior numero. (*Art.* 277.)

283 — Per la validità delle deliberazioni del Tribunale militare è necessario il còncorso dei sei Giudici che lo compongono. — Mancando alcuno di essi si chiameranno invece uno o più dei supplenti. — Il Presidente potrà inoltre chiamare uno o più dei medesimi ad intervenire alle sedute del Tribunale. Non potranno tuttavia prender parte alla votazione, tranne che a titolo di complemento, stante un impedimento qualunque sopraggiunto ai Giudici ordinari. (*Art.* 278.)

284 — Un Capitano ovvero un Uffiziale subalterno compierà presso ogni Tribunale militare le funzioni di istruttore; potranno essere scelti fra gli Uffiziali in ritiro. — Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli Uffiziali. (*Art.* 279.)

285 — Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più Sostituti: si l'uno che gli altri dovranno essere laureati in legge. (*Art.* 280.)

286 — Presso ogni Tribunale militare vi sarà una commissione d'inchiesta composta da un Uffiziale Superiore Pre-

sidente e da due Capitani. — Due altri Capitani saranno destinati per rappresentarli in qualità di supplenti. (*Art.* 281.)

287 — I Giudici dei Tribunali militari e delle Commissioni di Inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli Uffiziali in servizio effettivo. (*Art.* 282.)

288 — Ciascun Tribunale militare avrà un segretario ed uno o più Sostituti, i quali dovranno pure esercitarne le funzioni presso l'Istruttore, il Pubblico Ministero e la Commissione d'inchiesta. (*Art.* 283.)

289 — Le nomine degli Uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'Avvocato fiscale militare e dei suoi Sostituti, dei Giudici delle Commissioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con Decreto Reale. — In egual modo saranno nominati i Segretari e loro Sostituti. (*Art.* 284.)

290 L'officio dei Giudici o supplenti è permanente e dura un biennio dalla data della nomina: essi possono essere rieletti. — Tuttavia cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sotto-divisione, o fossero promossi a grado superiore, od incorsi nella sospensione o privazione del grado. — Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i Giudici o Supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito. (*Art.* 285.)

291 — Tutti i Giudici delle Commissioni d'inchiesta, dei Tribunali militari e del Tribunale Supremo di guerra, non che il Segretario ed i suoi Sostituti, e gli Uffiziali istruttori ed il Pubblico Ministero presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzioni ed a porte chiuse, il giuramento, in conformità dell'articolo 360; il Presidente nelle mani del Tribunale, e gli altri Uffiziali nelle mani del Presidente stesso. — La formola sarà la seguente: — » Giuro di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e » le altre leggi dello Stato, e di adempiere lealmente e da uo-

» mo d' onore alle funzioni di . . . . . . — Si farà del tutto constare con apposito verbale. (*Art.* 286.)

292 — Nessuno potrà far parte di una Commissione di inchiesta o di un Tribunale militare qualunque se non ha compiuto l' età di anni 25. (*Art.* 287.)

293 — Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una Commissione d' inchiesta o nei summentovati Tribunali militari, nè esercitare le funzioni del Pubblico Ministero, nè concorrere all' istruzione coloro : — 1. Che saranno tra loro parenti od affini insino al grado di zio e nipote inclusivamente; — 2. Che saranno parenti od affini coll' accusato insino al quarto grado inclusivamente ; — 3 Che nei cinque anni preceduti al giudizio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all' imputato ; o che avranno attualmente od avranno avuto nei sei mesi preceduti una lite civile coll' imputato ; — 4. I creditori o debitori dell' imputato o della parte offesa ; — 5. Gli eredi presuntivi o donatari dell' imputato ; — 6. Il militare che in qualsiasi modo sia stato offeso o siasi tentato di offendere col reato ; gli Uffiziali della compagnia a cui appartiene l' incolpato ; gli Uffiziali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato. (*Art.* 288.)

294 — L' Uffiziale che abbia concorso all'istruzione, o chiunque abbia deliberato come Giudice su di un reato, non potrà più far parte per quel procedimento, nè di un Tribunale militare, nè del Tribunale supremo di guerra. (*Art.* 289.)

295 — I difensori potranno essere scelti fra i Capitani e gli Uffiziali subalterni che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli Avvocati patrocinanti ; potrà anche essere scelto l' ufficio dell' Avvocato dei poveri. (*Art.* 290.)

296 — Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per De-

creto Reale presso il Generale comandante delle stesse truppe, uno o più Tribunali, secondo le basi colle precedenti disposizioni stabilite. — In questo caso le funzioni del Pubblico Ministero e del segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate ai Capitani od uffiziali subalterni. (*Art.* 291.)

297 — Dovendosi sottoporre a giudizio un Uffiziale qualunque, il Tribunale militare sarà composto secondo il grado dell' accusato, in conformità della tabella seguente :

Grado dell' Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Uffiziali subalterni	Maggior Generale	Un Colonnello o Luogotenente-Colonnello Due Maggiori Due Capitani
2. Capitano	Maggior Generale	Due Colonnelli o Luogotenenti-Colonnelli Tre Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente Generale	Due Maggiori Generali Tre Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli
4. Luogotenente Colonnello	Luogotenente Generale	Tre Maggiori Generali Due Colonnelli
5. Colonnello	Luogotenente Generale	Cinque Maggiori Generali
6. Maggior Generale	Generale	Tre Luogotenenti Generali DueMaggiori Generali anziani all'accusato
7. Luogotenente Generale o Generale.	Generale	Tre Generali Due Luogotenenti Generali

(*Art.* 292.)

298 — Il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà nella capitale. — Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli Uffiziali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di Uffiziali residenti nella divisione. — Essi per ogni processo saranno estratti a sorte dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziate in Torino. — Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali Generali designati nei numeri 6 e 7, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunqne parte dello Stato. — In difetto di uffiziali Generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi nel grado immediatamente inferiore. (*Art.* 293)

299 — Nella formazione dei Tribunali militari, di cui all'art. 292, saranno pure eletti due snpplenti, secondo le norme ivi stabilite. (*Art.* 294)

300 — L'Istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta, il Segretario del Tribunale militare residenti in Torino eserciteranno presso di essi le rispettive loro funzioni. — Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall'Istruttore del luogo del commesso reato o dagli Uffiziali contemplati nell'art. 330 (*Art.* 295.)

301 — Il Tribunale Supremo di guerra avrà sede nella capitale, e sarà composto di un Presidente militare e di otto Giudici, tre militari, tre Consiglieri di Stato e due Presidenti di Classe o Consiglieri della Corte di Appello. — Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i consiglieri di Stato e della Corte di Appello. (*Art.* 296)

302 — Il Presidente non potrà essere di grado minore di Luogotenente Generale. I Giudici militari saranno Uffiziali Generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro. — In mancanza del Presidente supplirà l'Uffiziale più anziano. (*Art.* 297.)

303 — Per la validità delle deliberazioni del Tribunale Supremo di guerra basterà il concorso di tre Giudici, militari, compreso il Presidente, e di quattro non militari. (*Articolo* 298.)

304 — Le funzioni del pubblico Ministero saranno presso il Tribunale Supremo di guerra esercitate da un Avvocato Generale Militare e da due o più Sostituti (*Art.* 299.)

305 — Il Tribunale Supremo di guerra avrà un Segretario con due o più Sostituti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all' Uffizio dell'Avvocato Generale. — Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale Supremo, non che quelle dell' Avvocato generale, del Segretario e dei loro Sostituti saranno fatte per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Guerra, previo concerto col Ministro dell'Interno quanto ai Giudici da nominare fra i Consiglieri di Stato, e col Guardasigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i Presidenti e Consiglieri della Corte di Appello. — L'uffizio di Giudice conferito colle nomine suddivisate è permanente e durerà finchè gli eletti o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina. (*Art.* 300.)

306 — Potrà essere scelto a difensore avanti al Tribunale Supremo di Guerra o l' Avvocato dei poveri od uno degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, o alla Corte di Appello sedente nella capitale. (*Articolo* 301.)

307 — Sono soggetti alla giurisdizione militare: — 1. Tutti i militari appartenenti all'esercito di qualunque grado tanto in servizio attivo che sedentario; — 2. Gli Uffiziali in disponibilità od in aspettativa; — 3. Gli Invalidi incorporati; — 4. Tutti gli individui che sono per legge assimilati ai militari; — 5. I disertori; — 6. I militari che stanno scontando le pene previste dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4. — Continueranno ad essere soggetti a questa giurisdizione i mi-

litari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartenessero più alla milizia. (*Articolo* 302.)

308 — Gli Ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio. — Ogni altro militare od assimilato ai militari vi è sottoposto, ancorche goda di una licenza temporaria dalla data dell' assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto. (*Art.* 303.)

309 — I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare. — Tuttavia, quanto ai sotto-uffiziali, caporali, soldati, o loro assimilati, non s' intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all' autorità locale del domicilio loro. — I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare, dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti. (*Articolo* 304)

310 — Le disposizioni del presente Codice saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullità dell' assento o la loro incapacità. (*Art.* 305.)

311 — Sono parimente soggette al presente Codice le truppe appartenenti all' armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra. — Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari marittime le truppe appartenenti all' esercito di terra durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto. (*Art.* 306.)

312 — La cognizione di un reato appartiene al Tribunale militare del luogo in cui fu commesso. — Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all' esercito di terra

ed altre all' armata di mare, la cognizione ne spetterà al Tribunale o militare o marittimo, del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato. (*Art.* 307)

313 — Se il luogo del commesso reato non è conosciuto sarà preferito il Tribunale militare nel di cui distretto seguì l' arresto dell' imputato, a meno che dal fisco di altro Tribunale militare fosse già stato rilasciato mandato di cattura. (*Art.* 308)

314 — Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al Tribunale militare del luogo del reato consumato. (*Art.* 309.)

315 — Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione. — La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura. (*Art.* 310)

316 — Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di Tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel Tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati, sarà stato commesso. — Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell' interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l' Avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all' Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra. Questo Tribunale designerà chi dovrà conoscerne. — Lo stesso si farà allorchè in una divisione o sotto-divisione militare, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il Tribunale militare. (*Art.* 311.)

317 — Ove il reato sia seguito all' estero, ne conoscerà il Tribunale, nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell' imputato o ne seguirà l' arresto. (*Art.* 312.)

318 — In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità,

sarà la causa deferta al Tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado. (*Art.* 313.)

319 — Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia niegata, sarà di competenza del Tribunale militare nella di cui giurisdizione seguì il di lui arresto, consegna o spontanea costituzione. — Se l'identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al Tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato. — Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al Tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione. — Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia il richieda, trasmettere gli atti col suo parere all'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il Tribunale che dovrà giudicare. (*Art.* 314.)

320 — Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più Tribunali militari, la decisione di esso apparterrà al Tribunale Supremo di guerra. — Qualora invece il conflitto sorga fra Tribunali o militari o marittimi, o fra un Tribunale militare o Magistrato ordinario, la decisione sarà in tali casi devoluta alla Corte di Cassazione. (*Art.* 315.)

321 — Allorchè in uno o più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gl'imputati spetterà ai Tribunali o Magistrati ordinari. (*Art.* 316.)

322 — Se un militare avrà commesso uno o più reati militari ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al Tribunale o Magistrato ordinario. — Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato

o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il Tribunale militare, e se pronuncierà condanna di detta pena, quella stabilita dal gius comune s'intenderà assorbita. (*Art.* 317.)

323 — Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a Tribunali militari, qualora siano tutti respettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i Tribunali militari conosceranno dell'altro reato. (*Art.* 318.)

324 — Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'art. 46. (*Art.* 319.)

325 — Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario. (*Art.* 320.)

326 — I Carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile, avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo Reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria. — I Carabinieri Reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato. (*Art.* 321.)

327 — Il Tribunale Supremo di guerra è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari. — Lo stesso Tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi

di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari. (*Art.* 322.)

328 — Vi sarà luogo a ricorso in nullità: — 1. Allorchè non sarà stata osservata alcuna delle disposizioni di questo Codice, che giusta l'articolo 307 è prescritta sotto pena di nullità; — 2. Se non siasi pronunziato su di una requisitoria dell'Avvocato fiscale militare, o su di una istanza dell'accusato o del difensore, o non siasi con la definitiva sentenza statuito su tutti i capi delle conclusioni dai medesimi prese la decisione dei quali fosse necessaria per la giustificazione del giudicato; — 3. Se il fatto apposto all'accusato non era punibile, giusta il presente Codice, o avea cessato di esserlo; — 4. Quando la sentenza che pronunciò non esservi luogo a procedere, abbia per fondamento la mancanza di una legge penale che per altro esistesse; — 5. Nel caso in cui la sentenza abbia violato la legge o sulla natura del reato, o sulle sue circostanze, o nell'applicazione della pena; — 6. Per contrarietà di sentenza o violazione della cosa giudicata. (*Art.* 323.)

329 — Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza in ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicata. (*Articolo* 324.)

330 — L'Avvocato Generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari dello Stato, e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei Giudici o degli addetti al pubblico Ministero, od all'istruzione giudiziaria militare, ne farà denuncia al Tribunale Supremo di Guerra, il quale sentito in voce o per iscritto l'incolpato, farà al Ministero della Guerra quella proposizione che ravviserà necessaria. (*Art.* 325.)

331 — Gli Istruttori manderanno all' Avvocato Generale militare ad ogni mese lo stato delle cause, e i Segretari quello delle sentenze in quella forma, e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L' Avvocato Generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie. (*Art* 326.)

332 — L' Avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del Tribunale militare dove esercita le sue funzioni: — 1. Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice; — 2. Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause; — 3. Di far eseguire le ordinanze di istruzione e le sentenze del Tribunale militare; — 4. Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate. (*Art.* 327.)

333 — Spetta all' Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l' esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del Titolo XI, Libro III del Codice di procedura criminale. (*Art.* 328.)

334 — L' azione penale pei reati militari è sempre pubblica e sarà esercitata d' uffizio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l' azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai Tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull' azione penale. (*Art.* 329)

335 — In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l' Istruttore non può in sull' istante procedere, sarà supplito: — 1. Dai Comandanti, Maggiori ed Aiutanti di piazza; — 2. Dai Comandanti dei Corpi, del distaccamenti e di posto; — 3. Dagli Uffiziali dei Carabinieri Reali e dai comandanti le loro stazioni; — 4 Dagli Uffiziali della polizia giudiziaria contemplati nell' art. 44 del Codice di procedura

criminale. — Gli Uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest' articolo avranno, nell' esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel numero 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura criminale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi. (*Art.* 330.)

336 — Nel caso di concorrenza fra i diversi Uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado uguale al più anziano. — In difetto di essi, dovranno subentrare gli Uffiziali della polizia giudiziaria accennati al num. 4 dello stesso articolo. (*Art.* 331.)

337 — Sarà cura di tutti i menzionati Uffiziali di ricevere le denuncie, o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso; dovranno assumere informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire, tanto a carico, quanto a favore dell' imputato, ed essendovi traccie apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accertarle, anche per mezzo di periti. — Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali sottoscritti dalle persone intervenute all' atto, e da due testimoni, esso sarà inoltre sottoscritto a piè di ciascun foglio dall' Uffiziale che vi avrà proceduto. (*Art.* 382.)

338 — Se l' Uffiziale che procede agli atti dell' istruzione preliminare lo crede conveniente potrà proibire a chicchessia di uscire ed allontanarsi dalla casa o luogo ove si stenda il verbale, prima che lo stesso sia chiuso. — Il contravventore a quest' ordine qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all' autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la di lui contravvenzione, dovrà sotto-

porio a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa. — Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all' armata di mare, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico Ministero presso il Tribunale competente perchè venga sottoposto alle pene dalle respettive leggi stabilite. (*Art.* 333)

339 — Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli intervenuti all' atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale (*Articolo* 334.)

340 — Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale all' Istruttore o all' Avvocato fiscale militari, o in difetto di essi ad altro fra gli Uffiziali enumerati nell' articolo 330. — In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinare la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici. (*Art.* 335.)

341 — La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall' Uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione. — La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell' articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto, e sarà annessa alla denuncia. (*Art.* 336.)

342 — Le deposizioni e perizie, di cui nell' articolo 332, saranno giurate tranne quando siano ricevute da alcuno degli Uffiziali della polizia giudiziaria militare, menzionati nei numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 330 o da quelli compresi nel numero 4 dello stesso articolo, che in conformità del Codice di procedura criminale non possono in simili circostanze far pre-

stare giuramento. — Ove le deposizioni e perizie per le sovra esposte ragioni non fossero state confermate col giuramento sarà questo prestato innanzi all' Uffiziale Istruttore, od a quell' Autorità giudiziaria che sarà all' uopo delegata (*Art.* 337.)

343 — Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell'abitazione dell'imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli Uffiziali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni. (*Art.* 338)

344 — Se l' imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene o nella sua abitazione o dimora è presente od è in istato di arresto, egli potrà assistervi, o indicare una persona per rappresentarlo. (*Art.* 339.)

345 — Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l' autorità militare si dirigerà per mezzo di requisitorie, alle autorità competenti, che vi dovranno prontamente aderire e procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali (*Articolo* 340.)

346 — Le stesse regole si osserveranno dall'autorità civile o marittima, relativamente agli stabilimenti militari, ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi, tuttavia eseguire l' arresto dell' imputato, che da alcuna delle autorità suddette fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall' autorità competente. (*Art.* 341.)

347 — Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e striscie di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l' Uffiziale procedente e i testimoni. — Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l' Uffiziale procedente vi unirà una carta bianca,

improntando nel luogo dell' unione il suo sigillo e descrivendone l' impronto. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in un luogo sicuro. — Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale. (*Art.* 342.)

348 — L' imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 332, 338 e 342 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le striscie di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale. (*Art.* 343.)

349 — Nel caso di flagrante reato, qualunque Uffiziale incaricato degli atti dell' istruzione preliminare procederà o farà procedere all' arresto degli individui sottoposti al Tribunali militari in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell' arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità e i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l' autorità competente. (*Art.* 344)

250 — È un flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso. — Sono riputati flagrante reato il caso in cui l' imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato. (*Art.* 345.)

351 — Fuori del caso di flagrante reato il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all' esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall' autorità giudiziaria competente. (*Art.* 346.)

352 — Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all' Istruttore presso il Tribunale militare competente,

alla di cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati. (*Art.* 347.)

353 — Se dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all' Istruttore o all' Avvocato fiscale presso il Tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove. (*Art.* 348.)

354 — Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti. (*Art.* 349.)

355 — Allorchè un imputato sarà presentato all' Istruttore, egli dovrà subito interrogarlo. (*Art.* 350.)

356 — Se gli atti già compilati in conformità del Capo precedente fossero mancanti od irregolari, l' Istruttore, o d'ufficio o sull' istanza dell' Avvocato fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti. (*Art.* 351.)

357 — L' Uffiziale Istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e deverrà all' interrogatorio degli imputati. (*Art.* 352.)

358 — La citazione dei testimoni militari, sia che appartengano all' esercito o all' armata di mare, si farà per semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all' istruzione ai rispettivi capi delle persone citate. — Esso dovrà contenere: — Il nome dell' Istruttore o Giudice delegato avanti il quale il testimone deve presentarsi; — Il nome e cognome del testimone; — Il giorno, l' ora ed il luogo della comparizione. — Copia di questo avviso sarà intimata d' ordine del capo surriferito, il quale invierà all' uffizio precedente l' attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del Corpo, l' avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri

reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine. — Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura criminale. — Le respettive forme come sopra prescritte saranno pure osservate per la citazione dei periti. (*Art.* 353.)

359 — Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un Uffiziale di sanità od altrimenti, che qualche testimone si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'art. 379. (*Art.* 354)

360 — Il militare citato nelle forme prescritte dall'articolo 353, che non si presenterà o non produrrà scusa legittima, potrà, da chi procede all'istruzione, con mandato di arresto essere tradotto innanzi a lui per farvi la sua deposizione: egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll'articolo 194. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all'armata di mare, l'Uffiziale Istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a lui per lo scopo sovra indicato; potrà inoltre trasmettere verbale della sua non comparizione al pubblico Ministero presso il Tribunale competente affinchè sia punito in conformità di legge. (*Art.* 355.)

361 — Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare loro giudizio. — Se i periti sono militari saranno puniti in conformità dell'articolo 195. (*Art.* 356)

362 — Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimone sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvacondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvacondotto sarà accordato dal Tribunale militare e dal Tribunale o Magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato

per cui il testimone è condannato, od è sottoposto a processo. — Se contro il testimone è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvacondotto dall'Uffiziale Istruttore. — Il salvacondotto prefiggerà il tempo necessario al testimone pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato, ed ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere. (*Art.* 357.)

363 — I testimoni saranno esaminati separatamente. — Prima dell'esame il testimone presterà il giuramento di dichiarare con sincerità quanto sa intorno al fatto e di dire tutta la verità. (*Art.* 358.)

364 — I testimoni sì dell'uno che dell'altro sesso dovranno avere l'età di 14 anni compiti. Coloro che fossero minori di detta età potranno essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento. (*Art.* 359.)

365 — Il giuramento sarà prestato dal testimone stando in piedi, colla destra sovra i santi evangeli alla presenza dell'uffiziale di istruzione, previa seria ammonizione che da questi sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni. — I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze. — Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore. (*Art.* 360.)

366 — Il testimone che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento. (*Art.* 361.)

367 — Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti affini, ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata. (*Art.* 362.)

368 — Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle gli zii,

i nipoti o gli affini negli stessi gradi dell' imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti. — Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri imputati o coaccusati. (*Articolo* 363.)

369 — Le persone indicate nell' articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell' atto. (*Art.* 364.)

370 — Chiunque sia stato incaricato della difesa di un imputato di un reato militare, non sarà obbligato a deporre su quei fatti di cui non abbia cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell' esercizio del proprio ministero. — Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici-chirurgi od altri Uffiziali di sanità, agli speziali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informarne le Autorità Superiori. (*Art.* 365.)

371 — I denunzianti ed i querelanti non possono mai essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell' accusato nell' interesse della sua difesa. (*Art.* 366.)

372 — I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando

la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno (*Art.* 367.)

373 — Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni. (*Articolo* 368.)

374 — All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di fargli dai medesimi riconoscere e dare in proposito tutte le opportune indicazioni. — Agli oggetti riconosciuti o sulle bande che li distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi. (*Art.* 369.)

375 — È vietato di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui. (*Art* 370.)

376 — Se l'imputato ricuserà di rispondere all'Uffiziale Istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione all'Avvocato fiscale militare che ne deferirà alla Commissione d'inchiesta. — Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronuncia sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'articolo 458. — Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'Uffiziale Istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto. — La Commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'articolo 394 (*Art.* 371.)

377 — Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, chi procede

all' istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità simulate, si passerà oltre all' istruttoria del processo; di tutto sarà fatta menzione. (*Art.* 372.)

378 — Gli atti d' istruzione saranno scritti dal Segretario a dettatura del procedente. — Nel caso di mancanza o d' impedimento del Segretario e dei suoi Sostituti, potrà l' Uffiziale Istruttore farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire. — Le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritte senza abbreviazione dal Segretario. (*Art.* 373.)

379 — L' atto sarà letto dal Segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l' atto sarà egualmente firmato dall' Uffiziale Istruttore, dall' Avvocato fiscale militare qualora siavi intervenuto, e dal Segretario: si farà del tutto menzione nell' atto stesso. — Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell' atto stesso. — Ciascun foglio degli atti originali d' istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli Uffiziali sovraindicati e dal Segretario. (*Art.* 374.)

380 — Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell' atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni. — Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura. (*Art.* 375.)

381 — Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si po-

trà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato. — Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate. (*Art.* 376.)

382 — Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra sessione; senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi. (*Art.* 377.)

383 — Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo. (*Art.* 378.)

384 — Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti di istruzione, fuori del luogo di residenza dell'Istruttore, potrà questi richiedere l'Uffiziale Istruttore nel luogo dove risiede ed in ogni altro luogo i Giudici mandamentali. — Appena adempiuti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante chiusi con sigillo. (*Articolo* 379.)

385 — Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'Uffiziale Istruttore ne informerà l'Avvocato fiscale militare pella sua rappresentanza. — La Commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso Avvocato fiscale al Ministero della Guerra. (*Art.* 380.)

386 — Se un testimone nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sovra un fatto di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'Uffiziale Istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite. — Se l'avvertimento rimane inefficace se ne estenderà verbale il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione. (*Articolo* 381.)

387 — Durante il corso dell' istruzione l'Avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell' interesse della giustizia. — Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti di istruzione ove lo creda conveniente. (*Articolo* 382.)

388 — Ove l' imputato non sia già detenuto per l' appostogli reato e dalle iuformazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l' uffiziale Istruttore rilascierà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico Ministero. — Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo dove deve essere eseguito e sarà notificato all' imputato, cui se ne darà copia. (*Art.* 383.)

389 — Qualora siavi dubbio sull' identità della persona dell' imputato dovrà l' Uffiziale Istruttore procedere all' atto di recognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L' imputato sceglierà fra di esse il suo posto. — Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità. (*Art.* 384.)

390 — Se l' imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone. — Ciascuna di esse sottoscriverà l' atto che la risguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli; di ciò sarà fatta menzione. (*Art*, 385.)

391 — Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno all' art. 384, e se ne farà parimente menzione nell' atto. (*Art.* 386.)

392 — Si farà sempre constare del contegno tenuto du-

rante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo. (*Art.* 387.)

393 — Se alcuno degli Uffiziali intervenienti all'istruzione non intende la lingua o l'idioma dell'imputato o della persona chiamata ad esamé, ovvero se altro di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, prenderà un interprete al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare fra coloro che non parlano lo stesso linguaggio, e di non rivelare il segreto. — L'interprete dovrà aver compluto il diciottesimo anno, ne potrà mai essere scelto fra gli Uffiziali intervenuti nell'atto, nè tra i giudici o testimoni della causa. (*Art.* 388.)

394 — Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'Istruttore nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso. — Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il Segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'Istruttore; queste saranno presentate al sordo muto, il quale a seguito di ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto. — Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto. (*Art.* 389.)

395 — I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'Interprete. (*Art.* 390.)

396 — L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 388 e 389, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusa. — Qualora l'uffiziale Istruttore e il pubblico Ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusa, si procederà all'atto mediante l'interprete nominato; ma la Commissione d'inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'articolo 401, prenderà in esame la proposta ricusa, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete. (*Art.* 391)

397 — È proibito ad ogni Uffiziale della polizia giudiziaria ed ai Segretari che intervengono negli atti di istruzione il rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pel Segretari. — In tale caso, sulle requisitorie dell' Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra, potrà l' ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro Tribunale militare. (*Art.* 392.)

398 — L' estratto di assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell' istruzione formale. (*Art.* 393.)

399 — Compiuta l' istruzione l'Uffiziale Istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dell' Avvocato fiscale militare, dovrà fare senza ritardo, relazione della causa alla Commissione d' inchiesta. (*Art.* 394.)

400 — Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l' imputato, o l' azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Commissione d'inchiesta lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento, e se l' imputato fosse stato arrestato, ordinerà il di lui rilascio; esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dall' articolo 406 concesso all'Avvocato fiscale militare per fare opposizione alla sentenza suddetta, se pure l' imputato non è detenuto per altra causa. (*Art.* 395)

401 — L' imputato riguardo al quale la Commissione di inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza d' indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che non sopravvengano altre prove a suo carico. (*Art.* 396.)

402 — Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all' esame della Commissione d' inchiesta, sono

però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa Commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità. (*Art.* 397.)

403 — Nel caso suddetto l' Uffiziale Istruttore coll' intervento e colle conclusioni dell' Avvocato fiscale militare farà nuova relazione della causa alla Commissione d' inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione. — Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l' Uffiziale Istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l' imputato quantunque fosse già stato messo in libertà a termini dell' articolo 395, purchè vi siano conclusioni conformi dell' Avvocato fiscale. — L'Uffiziale Istruttore quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla Commissione di inchiesta la relazione prevista nell' art. 394. (*Art.* 398)

404 — Se poi il fatto dedotto avanti la Commissione di inchiesta costituisce un reato di competenza ordinaria o dei Tribunali marittimi, la Commissione d' inchiesta ordinerà la immediata trasmissione degli atti al pubblico Ministero presso il Tribunale competente. (*Art.* 399.)

405 — Se la Commissione d' inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato militare, ma di competenza di un altro Tribunale militare, ordinerà l' invio degli atti all' Avvocato fiscale del Tribunale competente. (*Art.* 400)

406 — Qualora la Commissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del Tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncierà l' accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell' imputato allo stesso Tribunale. — Ove l' imputato non trovisi in istato d' arresto, la Commissione d' inchiesta rilascerà ordinanza di cattura che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà la pronta sua esecuzione. (*Art.* 401.)

407 — Ove nel corso dell' istruzione siano insorte divergenze tra l' Avvocato fiscale e l' Istruttore, la Commissione di

inchiesta provvederà. Qualora la Commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione indicando gli atti che giudicherà necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare. — Appena eseguiti i nuovi incombenti la procedura dovrà essere riferita alla stessa Commissione. (*Art.* 402.)

408 — Alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'Avvocato fiscale nè l'Uffiziale Istruttore. — La deliberazione con l'assistenza del Segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'Avvocato fiscale, e proseguirsi senza interruzione sino a suo termine: ove siano necessarie più sessioni esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi. (*Art.* 403)

409 — Le sentenze della Commissione d'inchiesta saranno scritte dal Segretario e dovranno: — 1. Indicare il nome, cognome, ed il grado di ciascun Giudice, il nome cognome, soprannome, il nome del padre, l'età il luogo di nascita e il grado dell'imputato, il Corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora; — 2. Contenere almeno per riassunto le conclusioni dell'Avvocato fiscale, la pronuncia ed i motivi di essa colla sottoscrizione di ciascuno dei Giudici e del Segretario. — Qualora con la sentenza della Commissione d'inchiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'articolo di legge che deve essere applicato. (*Art.* 404.)

410 — La sentenza della Commissione d'inchiesta, che pronuncia l'accusa dell'imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal Segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'art. 412. (*Art.* 405.)

411 — Qualora la Commissione d'inchiesta abbia statuito non esservi luogo a procedere contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare non più tardi del giorno successivo alla pronuncia della Commissione d'inchiesta potrà farvi opposizione. — L'atto d'opposizione, unitamente a tutte le carte del procedimento, saranno trasmessi alla Commissione di revisione d'inchiesta sedente in Torino. (*Art.* 406.)

412 — La Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di un Maggiore Generale e di due Uffiziali Superiori, ed inoltre di due supplenti dello stesso grado. Per la loro nomina e durata in ufficio si osserveranno le disposizioni degli articoli 282, 284, 285, 287, 288, e 289. — Prima di entrare in funzioni, dovranno prestare il giuramento contemplato dall'art. 286. (*Art.* 407)

413 — Se l'imputato fosse Uffiziale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta dei tre Uffiziali generali più anziani in attività di servizio residenti in Torino, i quali saranno convocati per ordine del Ministro della Guerra. (*Art.* 408.)

414 — Le funzioni di Segretario presso le Commissioni di revisione d'inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Torino. (*Art.* 409.)

415 — Non potranno far parte della commissione di revisione d'inchiesta i Giudici del Tribunale militare di Torino, nè quelli del Tribunale Supremo di guerra. — Niuno degli Uffiziali che avrà fatto parte della Commissione di revisione d'inchiesta potrà essere giudice di quel procedimento. (*Articolo* 410.)

416. Se l'opposizione dell'Avvocato fiscale militare è accolta, la Commissione di revisione d'inchiesta pronuncierà la sua sentenza in conformità dell'ultimo alinea dell'art. 404 ed anche secondo i casi in conformità dell'alinea dell'articolo 401 e dell'articolo 402. — Qualora l'opposizione sia ri-

gettata, sarà immediatamente notificata all' imputato ed eseguita la sentenza della Commissione d' inchiesta. (*Art.* 411.)

417 — Nell' atto stesso che il Segretario darà copia all' accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal Presidente del Tribunale militare. — Dichiarerà pure all' accusato, che gli è facoltativo di prendere visione nella Segreteria, per mezzo del suo difensore degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l' istruzione. — Di quanto è prescritto in quest' articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall' accusato e dal Segretario. Se l' accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale, il quale sarà inoltre sottoscritto da due testimoni. (*Art.* 412)

418 — Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o difensori saranno scelti dal Presidente del Tribunale militare. (*Art.* 413.)

419 — Il Segretario significherà sull' istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all' Avvocato fiscale militare. — Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, e l' accusato, dovrà sceglierai nuovamente come sopra un' altro difensore. — Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà essere punito con pene disciplinari, gli Avvocati patrocinanti, colle pene di cui nell' art. 568 del Codice di procedura Criminale. (*Art.* 414.)

420 — Il difensore prenderà visione nella Segreteria di tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: prenderà inoltre visione dei corpi

di reato e d'ogni altro oggetto allo stesso relativo. — Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'Avvocato fiscale militare, indicando con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato (*Art.* 415.)

421 — L'Avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esamiuati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa. — Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'Avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusa dei Giudici o di oggezione contro i testimoni a carico, che possano competere all'accusato. — I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal Presidente del Tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga. (*Art.* 416.)

422 — Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, se ne hanno, la professione e il loro domicilio o dimora. (*Art.* 417.)

423 — Le notificazioni ordinate cogli articoli 414, 415, e 416 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'uffizio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascierà attestazione alla parte sulla di cui istanza la notificazione fu fatta: si

l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta. (*Art.* 418)

424 — Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle respettive istanze del difensore e dell'Avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al Presidente del Tribunale militare, il quale, previo concerto col Generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni. — La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore 24 ore prima dell'apertura del dibattimento medesimo; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'art. 353. (*Art.* 419.)

425 — Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al Presidente un ricorso per far prorogare il termine. — Il Presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata; egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio (*Art.* 420.)

426 — Il Presidente del Tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento. — Egli è rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quo' mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione. (*Art.* 421.)

427 — Egli può parimenti, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza si dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato. — I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti. (*Art.* 422.)

428 — Le udienze del Tribunale militare saranno pubbliche. — Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico Ministero potrà richiedere ed il Tribunale ordinare anche d' uffizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse. — L' ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento. (*Art.* 423.)

429 — L' Avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell' accusato. Ove questi non compaia, ne sarà in sull' istante eletto uno in sua vece dal Presidente. (*Art.* 424.)

430 — L' accusato comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri. — Il Presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il Corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire. (*Art.* 425.)

431 — Il Segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa. — Dopo questa lettura lo stesso Avvocato fiscale esporrà il soggetto dell' accusa e poscia il Segretario darà lettura delle liste dei testimoni sia a carico che a difesa. (*Articolo* 426.)

432 — L'Avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all' esame di un testimone che non fosse stato compreso nelle liste. — Gli stessi potranno pure opporsi all' esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati. — Tanto l' Avvocato fiscale militare che l' accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusa dei Giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall' art. 416. — L' Avvocato fiscale militare, lungo il corso del dibattimento, farà inoltre, nell' interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle instanze che ravviserà vantaggiose per la

difesa. — Il Tribunale militare dovrà immediatamente deliberare sovra ciascuna di queste opposizioni; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. (*Art.* 427.)

433 — Le requisitorie dell' Avvocato fiscale militare, e le instanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse (*Art* 428)

434 — Ogniqualvolta il Tribunale militare non accoglierà le richieste dell' Avvocato fiscale militare o le instanze del difensore; l' istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il Tribunale Supremo di guerra. (*Art.* 429.)

435 — Il Presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possano nè vedere nè sentire ciò che si fa nella sala d' udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame. (*Art.* 430.)

436 — Quando un testimone citato non comparirà, il Tribunale militare, dopo avere sentiti il pubblico Ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un' altra udienza. — Dopochè il Tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rivocare la sua ordinanza, se riconosce che l' esame del testimone non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto. (*Art.* 431.)

437 — Se a motivo della non comparizione d' un testimone il Tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che sieno occorse per quella udienza, saranno a carico del testimone non comparso, il quale, colla

stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull' istanza dell' Avvocato fiscale militare condannato a pagarle, eziandio coll' arresto parsonale. — Il Tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimone non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato. — Quand' anche la causa non sia stata rimandata, se il testimone non comparso è militare incorrerà nelle pene stabilite coll' art. 194; se invece è estraneo alla milizia sarà condannato ad un' ammenda non minore di lire dieci, ed anche ad una multa non maggiore di lire cento. (*Art.* 432)

438 — La via dell' opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimone condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e l' opposizione sarà ricevuta, se il testimone giustifica che fu legittimamente impedito, o che l' ammenda o multa contro lui pronunciata può essere diminuita. (*Art.* 433.)

439 — Se qualche testimone si trova nell' impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi Giudici, sia l' Uffiziale Istruttore od il Giudice di mandamento, nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima disposizione scritta. — L' accusato potrà farsi rappresentare nell' atto dell' esame del testimone; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che gli competono. — Sarà data lettura all' udienza della deposizione del testimone ricevuta nel modo suddetto. (*Art.* 434.)

440 — Se il Giudice od altro Uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l' impedimento allegato è finto o che non è tale da porre il testimone nell' impossibilità di

comparire all'udienza, ne informerà tosto il Presidente del Tribunale militare, il quale potrà far tradurre il testimone all'udienza per mezzo della forza pubblica. — Il Tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del Giudice od Uffiziale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto. — Le disposizioni di questo art. e del precedente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che è prescritto dall'art. 432. (*Art.* 435)

441 — Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti o se il Tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimone, ha ordinato che si debba procedere oltre, il Presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro secondo l'ordine stabilito dall'Avvocato fiscale militare. — Se vi saranno più accusati, si sentiranno prima i testimoni, che avranno deposto sopra i reati loro comuni, e quindi quelli che avranno deposto sopra i reati soltanto relativi ad alcuno di essi, a meno che speciali circostanze suggerissero altrimenti. — Dopo l'esame dei testimoni prodotti dall'Avvocato fiscale l'accusato farà sentire quelli di cui avrà notificata la lista sia sopra i fatti menzionati nell'atto di accusa, sia per attestare che egli è persona proba e d'irreprensibile condotta. (*Art.* 436.)

442 — Le disposizioni degli art. 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 388 e 389, le quali ragguardano alla qualità dei testimoni, al modo di esaminarli, al giuramento che debbono prestare, alle formalità che debbono precedere l'esame ed al divieto di ricevere la testimonianza di alcuno di essi, sono applicabili ai testimoni che debbono essere sentiti nel dibattimento. — Apparterrà però al Presidente del Tribunale militare, dove i testimoni si debbono esaminare, l'accordare il salvocondotto menzionato al citato art. 357. (*Art.* 437.)

443 — La nullità derivante dall'esame di un testimone il quale non potesse, a termini del precedente articolo, nè es-

sere chiamato a deporre, nè obbligato a fare la sua deposizione dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al Tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione. (*Art.* 438.)

444 — Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanderà al testimone, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell' atto di accusa: domanderà in seguito all' accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimone, o fare osservazioni. (*Art.* 439.)

445 — Il testimone non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l' accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del Presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa. — Il Presidente potrà parimenti domandare al testimone ed all' accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità. — L'Avvocato fiscale militare ed i Giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente. (*Art.* 440)

446 — Si potrà addivenire al confronto dei testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali. (*Art.* 441.)

447 — Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nella sala d' udienza sino a che il Tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti. — Il Presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d' ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri. — I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato. (*Art.* 442.)

448 — I testimoni presentati dall' Avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell' art. 416. (*Art.* 443.)

449 — I testimoni presentati da ciascuna delle parti non potranno mai interpellarsi l'uno l'altro. (*Art.* 444.)

450 — Il Presidente potrà avanti, durante o dopo l'esame di un testimone, far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato. (*Art.* 445.)

451 — Nel corso dell'esame o dopo di esso il Presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo eccitera a rispondere personalmente se li riconosca. — Egli farà parimente presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario. (*Art.* 446)

452 — È vietato di dare lettura della deposizione scritta di un testimone, salvo quando si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dai Regi Stati, o dei quali sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimone. (*Art.* 447.)

453 — Se dai risultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimone appare falsa, il Tribunale militare potrà sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, fa porre immediatamente il testimone in istato di arresto. — Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimone imputato, dal Presidente e dal Segretario. Se il testimone o non sappia, o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione. — Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, a cui sarà pure consegnato il testimone arrestato. (*Art.* 448)

454 — Nel caso preveduto dal precedente articolo po-

tranno l'Avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il Tribunale militare ordinare, anche di uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza. (*Art.* 449.)

455 — Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa sessione, sarà continuato nella sessione successiva. Il Presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni. (*Art.* 450.)

456 — Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il Tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e quanto ai nuovi fatti si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice. — Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa alla nuova imputazione. — Ove i nuovi fatti e le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 311, 313, 316. 317, 318 319 e 320, il Tribunale militare rimanderà la causa al Tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute. (*Art.* 451.)

457 — Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli era apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il Tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno istanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto. — In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico Ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate, purchè venti-

quattr' ore prima dell' udienza prefissa siasi dalla parte che vuo'e presentarli significata la lista contemplata negli articoli 416 e 417. (*Art.* 452.)

458 — Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni respettive alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno l' Avvocato fiscale militare ed il difensore, i quali svolgeranno le ragioni che impugnano o confermano l' accusa. — L' accusato ed il suo difensore potranno rispondere: la replica sarà pur permessa all' Avvocato fiscale militare, ma l' accusato ed i suoi difensori avranno sempre gli ultimi la parola. (*Art.* 453.)

459 — L' Avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni colle indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l' articolo di legge di cui avrà chiesta l' applicazione. — Sì l' uno che l' altro di questi riassunti sarà respettivamente sottoscritto, e dal Segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso. — Dopo di ciò il Presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato. (*Art.* 454.)

460 — Il Segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei Giudici e dell' accusato, i nomi e cognomi dell' Avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpetri e dei periti, il giuramento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncierà egualmente le richieste che l' Avvocato fiscale militare o l' accusato avessero fatte all' oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell' accusato, e dell' Avvocato fiscale, e degli ordini dati dal Presidente o dal Tribunale, e trascri-

verà in intiero le ordinanze che fossero emanate. — Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. (*Articolo* 455.)

461 — Terminato il dibattimento il Tribunale militare accompagnato dal suo Segretario si ritirerà in camera di consiglio per deliberare. — L'Avvocato fiscale militare non assisterà alla deliberazione, come non potrà neppure intervenirvi alcuno dei Giudici supplenti, tranneché fosse necessario per la validità della deliberazione medesima. — Ove non siavi camera di consiglio, il Presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione. (*Art.* 456.)

462 — Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa sessione: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella sessione immediatamente successiva. (*Art.* 457.)

463 — Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato od il suo difensore avranno proposto alcuna fra le questioni preliminari previste dagli articoli 371 e 415 alinea, il Presidente lo sottoporrà, prima d'ogni altro esame, alle deliberazioni del Tribunale militare — Le questioni accennate dovranno inoltre, ove occorra, essere esaminate e risolute d'ufficio. (*Art.* 458.)

464 — Successivameete, e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il Presidente proporrà al Tribunale le questioni seguenti: — 1. Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte; — 2. Se in dipendenza del dibattimento emergano circostanze aggravanti ed attenuanti; — 3. Qual sia la disposizione del presente Codice che lo punisca. (*Art.* 459)

465 — Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Giudice inferiore di grado, od a grado eguale, dal Giudice meno anziano. — I Giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il Presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione. (*Art.* 460.)

466 — Se l'accusato è dichiarato colpevole, il Presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto

alla pena. — Tutti i Giudici dovranno votare su di tale applicazione qualunque sia stata la loro opinione sulle questioni precedentemente decise, a termini degli art. 458 e 459. (*Articolo* 461.)

467 — Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso più favorevole all'accusato. — Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza di voti, i Giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza. (Art. 462)

468 — Se il Tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non essersi fatto luogo a procedimento; lo stesso avrà luogo, se l'azion penale è prescritta, od in altro modo estinta. — Se il Tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà. (*Art.* 463.)

469 — Nei casi previsti dall'articolo precedente il Tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo la spirazione del giorno successivo, tranne che non sia altrimenti ordinato dal pubblico Ministero. (*Art.* 464)

470 — L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto. (*Art.* 465.)

471 — La sentenza ordinerà la rimessione a chi di diritto di tutti gli oggetti stati sequestrati. — Ciò nondimeno la restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa

in nullità, senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi fu dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata. (*Art.* 466.)

472 — L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'Amministrazione e del Corpo. (*Art* 467.)

473 — Compiuta la votazione, il Segretario stenderà la sentenza — Essa conterrà: — 1. Il nome, cognome e grado dei Giudici intervenuti a profferirla; il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di sua nascita, il grado, il Corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora; — 2. Il riassunto della sentenza d'accusa; — 3. La menzione della lettura della sentenza di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti il pubblico Ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola; — 4. I motivi su cui la sentenza è fondata; — 5. La dichiarazione dei fatti e delle circostanze aggravanti od attenuanti che li hanno accompagnati, e se l'accusato ne fu l'autore o complice; — 6. La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi luogo a procedere colla trascrizione degli articoli della legge applicati; — 7. La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata; — 8. La sottoscrizione dei Giudici e del Segretario. (*Art.* 468)

474 — La sentenza sarà pronunziata in pubblica udienza dal Presidente ad alta voce coll'assistenza dei Giudici che l'hanno proferita, in presenza dell'Avvocato fiscale militare e dell'accusato; il Presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti. — Il condannato e l'Avvocato fiscale potranno, du-

rante il giorno successivo, ricorrere in nullità al Tribunale Supremo di guerra. — Il Presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà. — Nei casi contemplati negli articoli 498 e 499 la significazione della sentenza sarà fatta dal Segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea. (*Art.* 469)

475 — Il Segretario stenderà verbale della pronunciazione della sentenza e farà menzione delle formalità che si saranno osservate. — Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. — Il Segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. (*Art.* 470.)

476 — Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 29, avrà omesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare o del condannato. — Lo stesso si osserverà dai Tribunali ordinari, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29 avanti citato. (*Art.* 471)

477 — La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità. — In questo caso se la dimanda viene rigettata, la sentenza del Tribunale militare sarà eseguita. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore 24 da computarsi dalla notificanza della reiezione, che sarà fatta al condannato dal Segretario di quel Tribunale. (*Art.* 472)

478 — L'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti pell'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al Ministero della Guerra ed al comandante del Corpo, a cui il condannato ap-

parteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione. (*Art.* 473.)

479 — Appena spirato il termine fissato dall' art. 510 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del Presidente, saranno comunicati ad uno fra i Giudici non militari, che fanno parte del Tribunale Supremo di guerra, perchè assuma le funzioni di Relatore. (*Art.* 474.)

480 — La causa potrà essere chiamata innanzi al Tribunale Supremo dopo cinque giorni, da che gli atti saranno distribuiti al Relatore, tranne il caso in cui nell' interesse della disciplina militare il Presidente non creda necessario di fissare un termine più breve. (*Art.* 475)

481 — Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei Giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze sono applicabili al Tribunale Supremo di guerra. (*Art.* 476.)

482 — Se il difensore del detenuto comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni; l'Avvocato generale darà le sue conclusioni, il difensore avrà sempre l' ultimo la parola. (*Articolo* 477.)

483 — Il Tribunale Supremo di guerra, senza l'intervento od assistenza dell'Avvocato generale e del Segretario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte questioni di nullità. — Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Relatore e procedendo in ragione inversa del grado ed a grado eguale, dell' anzianità. — La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal Presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei Giudici che in quell'udienza comporranno il Tribunale, dell' Avvocato generale e del Segretario. (*Art.* 478.)

484 — Se la sentenza sarà dal Tribunale Supremo di guerra annullata per incompetenza, s' ordinerà il rinvio della causa al Tribunale competente. — Se invece il fatto apposto

al condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà immediatamente posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa. (*Art.* 479.)

485 — Se l'annullazione fu profferta per qualunque altro motivo, la causa sarà dal Tribunale Supremo di guerra trasmessa al Tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un altro Tribunale militare. — In nessun caso i Giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo. (*Art.* 480)

486 — Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il Tribunale militare designato per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento la sua sentenza sulla dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice. (*Art.* 481.)

487 — Se l'annullazione fu pronunciata per l'inosservanza di forme, la nuova procedura incomincierà a partire dall'atto annullato. — Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero. (*Art.* 482)

488 — In tutti i casi di annullamento di una sentenza dovrà il Tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto dal Tribunale Supremo di guerra deciso. (*Art.* 483.)

489 — Allorchè il Tribunale Supremo di guerra avrà rejetto un ricorso in nullità, l'Avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore 24, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda all'esecuzione di essa. — Se invece il Tribunale Supremo di guerra avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà nel termine sovra indicato mandata al

predetto Avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all' Avvocato fiscale presso quel Tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata. (*Art.* 484.)

490. — Se l' imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia. — Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità del procedimento. (*Art.* 485.)

491 — La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di affissione di essa alla porta principale del Tribunale militare, a quella della casa di solita ed ultima abitazione dell'accusato, ed ove egli appartenga ad un Corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso Corpo ha la sua dimora. (*Art* 486.)

492 — Spirato il termine menzionato nell' art. 485, si procederà al giudicio in contumacia. — Niun difensore potrà presentarsi per l' accusato contumace. — Tuttavia se per mezzo d' un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nell' impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il Tribunale militare, sentito l' Avvocato fiscale militare, potrà accordare all' accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l' accusato provasse che l' allegato impedimento non sia ancora cessato. (*Art.* 487.)

493 — Il Tribunale militare, in camera di consiglio farà leggere dal Segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza della Commissione d' inchiesta e le relazioni della pubblicazione di essa. — Se tutte le forme della legge prescritte saranno state osservate, l' Avvocato fiscale militare

conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà. — Successivamente il Tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncierà sull'accusa. (*Art.* 488.)

494 — La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art 469. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'art. 486; copia di essa sarà inoltre trasmessa al Comandante del Corpo cui apparteneva il condannato per essere posta all'ordine del giorno, ed ove non appartenesse a Corpo determinato, sarà trasmessa al Sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima sua residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni. (*Art.* 489.)

495 — I diversi atti di pubblicazione contemplati agli art. 486 e 489 saranno fatti nei modi determinati nell'art. 353. (*Art* 490.)

496 — L'accusato che sarà stato assoluto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto. (*Art.* 491.)

497 — Il solo Avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali. (*Art.* 492.)

498 — La contumacia di un accusato non sospenderà, nè si tarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti. (*Art.* 493.)

499 — Con la sentenza contumaciale si potrà secondo i casi ordinare la rimessione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di rappresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico Ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente teminata.

— Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale. (*Art.* 494.)

500 — Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace. — La sentenza contro di lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa non che gli atti anteriori conserveranno nondimeno tutto il loro effetto. — Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile. (*Art.* 495.)

501 — La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal Presidente; e nel tempo in cui il Tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal pubblico Ministero. Tuttociò che essi prescriveranno pel mantenimento dell' ordine sarà in sull' istante e puntualmente eseguito. — Essi potranno a tale effetto richiedere la forza militare. (*Art.* 496)

502 — Chiunque assisterà alle udienze sarà senz' armi e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo. — In caso di trasgressione il Presidente od il pubblico Ministero, nel tempo previsto dall' articolo precedente, ammonirà e farà anche uscire i tragressori dalla sala di udienza, se lo crederà conveniente. Ove questi resistano a'suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per 24 ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale di udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico Ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui avea la polizia dell' udienza. (*Art.* 497.)

503 — Se l'acccusato profferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni, o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il Presidente potrà prescrivere che sia ricondotto nelle carceri e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore. — La stessa disposizione sarà applicata all'accusato che si sarà opposto con la forza alla di lui traduzione avanti il Tribunale militare. Di questo rifiuto ne consterà per mezzo della relazione che ne sarà fatta da chi comanda la forza militare incaricata della traduzione (*Art.* 498.)

504 — Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, e che per giusti motivi non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del di lui difensore; ma terminata ciascuna udienza il Segretario del Tribunale militare darà a ciascuno degli accusati, che non saranno comparsi, lettura del verbale del dibattimento. — Gli accusati nel termine di ore 24 potranno comunicare al Tribunale le loro osservazioni, e non si è che dopo la spirazione di questo termine che potrà pronunciarsi la sentenza. (*Art.* 499.)

505 — Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente; — 1. Se l'autore di esso è militare, qualunque siasi il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il Presidente o, in sua assenza, il pubblico Ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al suo giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'incolpato e l'Avvocato fiscale militare, non che il difensore il quale sarà stato scelto dall'incolpato, o che in difetto verrà nominato dal Presidente. — 2. Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato di gius comune, il Presidente o in difetto il pubblico Ministero ne ordinerà pure l'arresto si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i Giudici del Tribunale ove esso sia occorso in loro presenza, oppure dal pubblico Ministero.

Questo verbale unitamente all' imputato sarà consegnato all' autorità competente. (*Art.* 500)

506 — I difensori che nell' esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei Giudici od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal Presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell' art. precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge. (*Art.* 501.)

507 — Allorchè un condannato da un Tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essersi evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il Tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il Corpo cui appartiene. — Se non appartiene ad alcun Corpo, sarà tradotto avanti il Tribunale militare che avrà pronunciata la di lui condanna: e nel caso in cui questo Tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdiz'one del quale seguì l' arresto. (*Art.* 502.)

508 — L' Uffiziale Istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, affine di verificare l' identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga. (*Art.* 503.)

509 — Se l' arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell' Uffiziale Istrutture e a diligenza dell' Avvocato fiscale militare tradotto al luogo dal quale si èvase, od a quello cui era destinato. (*Art.* 504.)

510 — Se l' arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l' Uffiziale Istruttore procederà alle informazioni per accertare l' identità della persona, e le trasmetterà all' Avvocato fiscale militare. — Il Tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza della persona arrestata i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell' Avvocato fiscale: e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la di lui identità, e lo rinvierà al

luogo dal quale si era evaso, od a quello cui era destinato. — Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell' arrestato. (*Articolo* 505.)

511 — Contro le sentenze profferite sulla ricognizione dell' identità della persona potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrersi in nullità. (*Art.* 506.)

512 — Le disposizioni contenute negli articoli 337, 358, 360, a 366 inclusivamente, 370, 372, 384, 385, 386, 388, 389 390, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 424, 445, 447, 431 prima parte, 455, 456 primo alinea, 468, 485, 499, e 509, dovranno essere osservate sotto pena di nullità. — Vi sarà inoltre nullità se non fossero state osservate le regole concernenti la costituzione e riunione delle Commissioni o revisioni di inchiesta, e dei Tribunali militari, la competenza, la pubblicità delle udienze, la libertà della difesa ed i termini alla medesima concessi, e la pubblicazione delle sentenze. (*Art.* 507.)

513 — La dichiarazione di ricorrere in nullità, prescritta dall' alinea dell' art. 469, dovrà farsi al Segretario del Tribunale militare dalla parte condannata o dall' Avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal Segretario. — Qualora la parte condannata non possa o non voglia sottoscrivere, il Segretario ne farà menzione. — Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dal difensore della parte condannata. — Essa da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato. (*Art.* 508)

514 — Il Segretario dovrà immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattr' ore, notificare per copia, secondo i casi all' Avvocato fiscale, ovvero al detenuto, la dichiarazione di ricorrere in nullità. — La copia come sovra consegnata al detenuto, gli sarà inoltre letta dal Segretario. — Lo stesso Segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al Tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal Presidente del mentovato Tribunale. — Di

questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale che sarà sottoscritto in conformità dell' articolo precedente. (*Art.* 509)

115 — I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove essi nol fossero, oppure si volessero variare od accrescese, dovrano nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati o dall' Avvocato fiscale, o dall' accusato, o dal di lui difensore, al Segretario del Tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla di lui sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente con tutti gli atti della causa, all' Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra. — L' Avvocato generale notificherà al difensore eletto dal detenuto presso il Tribunale Supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dòvrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte: ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall' assumere il confertogli mandato, ne sarà eletto un altro in sua vece dal Presidente del Tribunale Supremo di guerra. — Tanto l'Avvocato generale, che il difensore potranno anche all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti. (*Art.* 510.)

516. — Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l' esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri. (*Art.* 511.)

517 — Le sentenze dei Tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi ed in conformità degli art. 619, 620, 621, 623, 624 e 626 del Codice di procedura criminale, salve le modificazioni seguenti: — 1. L' ordine di procedere alla revisione emanerà dal Ministro della guerra, il quale lo trasmetterà all' Avvocato generale militare; — 2. L' instanza sarà promossa innanzi al Tribunale Supremo di guerra, il quale se ravviserà esservi luogo a revisione, rinvierà la causa a un

Tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato. (*Art.* 512.)

518 — L'Avvocato generale presso il Tribunale Supremo di guerra potrà in qualunque tempo denunciare a quel Tribunale le sentenze dei Tribunali militari che fossero state pronunciate con aperta violazione di legge perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate. — Ove il Tribunale Supremo di guerra annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della di lui decisione sarà dallo stesso Avvocato generale trasmessa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui fosse emanata, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento. (*Art* 513.)

519 — Le sentenze del Tribunale Supremo di guerra potranno nell'interesse della legge, essere denunciate alla corte di Cassazione dall'Avvocato generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della Guerra o da quello di Grazia e Giustizia. — La Corte di Cassazione pronuncierà a classi unite. (*Art.* 514.)

520 — In tempo di guerra l'esercito o quella parte di esso che è in campagna, sia fuori dei confini dello Stato, sia nei luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli articoli 224, 225 e 226, saranno sottoposti a Tribunali militari composti di Giudici che verranno secondo i casi estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice. — Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali. (*Art.* 515)

521 — I Tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze. — Essi saranno nominati dal Generale Comandante in capo, in difetto dai Comandanti le divisioni, o le frazioni di truppe distaccate poste in condizione eccezionale, quand'anche siano

desunte da corpi e da armi diverse, o dal Comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra. (*Articolo* 516.)

522 — I Giudici dei Tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti; nondimeno occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal Comanadnte le truppe, presso le quali il Tribunale militare è stabilito. (*Art.* 517.)

523 — Presso ciascun Tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'art. 516 uno o più Uffiziali Istruttori, un Avvocato fiscale militare, e un Segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari. (*Art.* 518.)

524 — Nei procedimenti da sottoporsi al Tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà Commissione d'inchiesta. — L'atto di accusa sarà formulato dall'Avvocato fiscale militare. — L'imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli Uffiziali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore a quello di Capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal Presidente. (*Art.* 519.)

525 — In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare; — 1. I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un ingerenza presso gli Stati Maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all'esercito o ad un corpo di esso; o che saranno tenuti a prestazioni di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi; — 2. Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso; — 3. I prigionieri di guerra. (*Art.* 520.)

526 — Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole di reati di tradimento, spionaggio, suborna-

zione ed arruolamenti, e di quelli preveduti dagli art. 229, 232, 233 e 237. — Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 232 233 la giurisdizione militare sarà soltanto competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque dell' esercito o di una parte di esso. (*Articolo* 521.)

527 — Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all' esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l' esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell' articolo 520, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime. (*Articolo* 522.)

528 — Qualora i funzionari addetti all' esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado. (*Art.* 523.)

529 — Le persone soggette ai Tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell' esercito o le circostanze lo richieggano ad essere giudicate da quel Tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato. (*Art.* 524.)

530 — Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell' esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla giurisdizione dei Tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne apparterrà a quel Tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal Comandante in Capo. (*Articolo* 525.)

531 — Innanzi i Tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di pro-

cedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni. (*Art.* 526.)

532 — L'ordine di procedere all'istruzione emanerà dall'Autorità militare superiore presso di cui esiste il Tribunale. — Se l'incolpato è un Uffiziale generale, l'ordine non sarà dato che dal Generale in capo il quale dovrà tosto informarne il Ministro della Guerra. (*Art.* 527.)

533 — Emanato l'ordine di procedere all'istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali; le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti il Tribunale militare che deve giudicare. (*Art.* 528.)

534 — Qualora il Comandante il quale ordinò l'istruzione della causa, giudicasse per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l'invio al Tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, potesse compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva le deposizione giurata con intervento dell'Uffiziale superiore più elevato in grado, ovvero il più anziano dopo il Comandante del Corpo a cui appartiene il testimone: detto Uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza. (*Art.* 529.)

535 — I termini assegnati all'Avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del Presidente essere ristretti a seconda delle circostanze. (*Art.* 530.)

536 — Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al Comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale se la credera oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al Generale Comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune. — In caso lo stesso Comandante darà gli ordini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'Avvocato fiscale militare. (*Art.* 531.)

537 — Qnalora non siasi potuto procedere all' arresto dell' imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudizio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l' Autorità superiore militare, nell' interesse della disciplina, creda necessario un tale giudizio. (*Art.* 532)

538 — Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire qual testimone o di deporre o di adempiere gli offici di perito o di interprete, potrà essere punito dal Tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare. (*Art.* 533.)

539 — Allorchè in tempo di guerra uno dei Comandanti indicati nell' art. 516 alinea ravviserà indispensabile di dare nell' interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un Tribunale militare straordinario purchè il titolo del reato importi la pena di morte e l' imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio. (*Art.* 534.)

540 — Il Tribunale militare straordinario sarà composto del Presidente e di cinque membri, esclusi l' Uffiziale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto. (*Art.* 535.)

541 — Sara Presidente l' Uffiziale il più elevato in grado dopo quello che convoca il Tribunale militare straordinario. — Saranno Giudici cinque Uffiziali dei gradi stabiliti pei Tribunali militari a partire dai più anziani. — In loro mancanza saranno sostituiti altri Uffiziali più anziani dei gradi immediatamente inferiori. (*Art.* 536.)

542 — Spetta all' autorità che convoca il Tribunale militare straordinario di scegliere fra gli Uffiziali chi dovrà adempiere le funzioni d' istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di pubblico Ministero; un sotto-uffiziale sarà scelto per Segretario; (*Art.* 537.)

543 — I Tribunali militari straordinari non potranno

convocarsi in quei luoghi ove esistono Tribunali militari in tempo di guerra; questi ultimi ne faranno le veci (*Art.* 538.)

544 — Innanzi ai Tribunali militari straordinari si osserverà il disposto dell'art. 519. (*Art* 539.)

545 — Allorchè sarà convocato il Tribunale militare straordinario, l' Istruttore, Uffiziale militare e il Segretario designati presteranno il giuramento innanzi al Presidente dello stesso Tribunale di fedelmente adempiere le respettive loro funzioni. (*Art.* 540.)

546 — L'Istruttore notificherà la nota dei Giudici all' imputato il quale senza obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del Presidente. — Al Giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso Presidente per ordine di anzianità. (*Art.* 541.)

547 — Convocato il Tribunale militare straordinario, e raccolta la truppa sotto le armi, i Giudici prenderanno posto innanzi ad essa nell'ordine indicato pei Tribunali militari. (*Art.* 542.)

548 — Il Presidente ed i Giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialità e giustizia secondo la loro coscienza e le veglianti leggi. — Tradotto l'imputato assistito dal difensore, il Presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enuncierà il reato di cui è imputato. — Datasi dal Segretario lettura degli atti, il Presidente procederà all'esame di ciaschedun testimone, cui deferirà il giuramento e deverrà quindi all'interrogatorio dell'accusato. — Potranno i Giudici e l' Uffiziale fiscale militare fare all'accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al Presidente. — L'accusato e il difensore potranno richiedere il Presidente perchè faccia al testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa. — L' Uffiziale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali. — L'accusato ed il difensore avrano sempre gli ultimi la parola. (*Art.* 543)

549 — Occorrendo, sia nell'istruzione, che nel giudizio, il caso di valersi di un interpetre, si osserveranno le disposizioni degli articoli 388 e 389. (*Art.* 544.)

550 — Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, il Fisco militare, il Segretario ed il difensore si ritireranno, ed il Tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza. — Essa dovrà contenere: — 1. I nomi, cognomi, qualità e grado dei Giudici, dell'Ufficiale fiscale militare, del difensore e dell'Imputato; — 2. Il fatto di cui era accusato; — 3. La dichiarazione della di lui innocenza o della di lui reità, coll'indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto; — 4. La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato; — 5. In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata. — La Sentenza sarà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. (*Art.* 545.)

551 — Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà ad un rullo di tamburi o suon di tromba ricondotto avanti il Tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal Presidente. (*Art.* 546.)

552 Di tutte le operazioni relative all'art. 542 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero da uno dei Giudici designato dallo stesso Presidente per redigerlo. (*Ar.* 547.)

553 — Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi. — Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'Avvocato fiscale militare presso il Tribunale militare in tempo di guerra che sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non fosse stato convocato il Tribunale militare straordinario. (*Art.* 548.)

554 — La giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di guerra e dei Tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito o parte di esso si tro-

verà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà che dal punto in cui rientrerà nello Stato. (*Art.* 549.)

555 — Le cause vertenti innanzi ai Tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari il di cui corpo sia conservato, saranno immediatamente rimesse all'Avvocato fiscale del Tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso corpo sarà sanzionato; se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al Tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, e ove esso sia seguito all'estero, al Tribunale militare territoriale più vicino. — Se insorgessero conflitti o difficoltà, il Tribunale Supremo di guerra designerà il Tribunale che dovrà giudicare. (*Art.* 550.)

556 — Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra. (*Articolo* 551.)

557 — I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice nell'atto in cui esso dovrà osservarsi, saranno trasmessi all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne. — Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente. (*Art.* 552.)

558 — Se, pel reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella con la nuova legge imposta, sarà sempre al colpevole, applicata la pena più mite. (*Art.* 553.)

559 — È abrogato il Codice penale militare del 1840, e per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi e i regolamenti in vigore. (*Art.* 554.)

V. qui appresso, *pag.* 384 *e segg.*

CODICE PENALE. — *Correzioni.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che mentre la Consulta di Stato sta esaminando la proposta di parziale

riforma del Codice penale, sembra opportuno di correggar fin d'ora l'articolo 70 del Codice stesso, il quale stabilisce il tempo della custodia legale dell'imputati da non detrarsi dal tempo della pena in una misura alquanto eccessiva — Decreta: — (*Decr. dei* 5 *Settembre* 1859 *in pr.*)

2 — L'articolo 70 del Codice penale viene modificato e corretto nel modo che appresso: — « Esiste prolungamento di custodia legale quando la medesima eccede lo spazio — *a*) di tre mesi nelle cause spettanti alla giurisdizione delle Corti d'appello; — *b*) di un mese nelle cause spettanti alla giurispizione dei Tribunali di prima istanza; — *c*) di cinque giorni nelle cause spettanti alla giurisdizioni dei Tribunali minori. » (*Art.* 1.)

3 — Il tempo del prolungamento della custodia legale si detrae dal tempo della pena restrittivamente determinata a norma dell'articolo 69 del Codice stesso. (*Art.* 2.)

4 — Queste disposizioni si applicano anco alle procedure pendenti. (*Art.* 3.)

5 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto del Governo provvisorio del 30 Aprile 1859 che abolisce la pena di morte. — Visto il Rapporto della Commissione, creata dallo stesso Governo col Decreto del primo Maggio di detto anno, all'effetto di rivedere il Codice penale comune. — Considerando che abolita la pena di morte per i delitti contemplati dal Codice penale vigente era necessario ricomporre la graduazione di tutte le pene, che si legge nell'art. 13 del detto Codice e mitigare alcun poco il rigore di esse: — Decreta: — (*Decr. dei* 10 *Genn.* 1860 *in pr.*)

6 — Gli articoli 13, 14 e 19 § 2 del Codice penale toscano sono abrogati. (*Art.* 1.)

7 — Gli articoli 13, 15, 16 e 17 del detto Codice vengono sostituiti i seguenti. (*Art.* 2.)

Art. 13. § 1. Le pene comuni sono

a) l'ergastolo

b) la casa di forza
c) la carcere
d) l'esilio
e) la multa
f) la riprensione giudiciale.

§ 2. In tutti i casi nei quali il Codice penale comune minaccia la pena di morte, viene a questa sostituita la pena dell' ergastolo.

§ 3. Ove il detto Codice minaccia la pena dell' ergastolo a questa è sostituita l' altra della casa di forza dai ventuno ai venticinque anni.

Art. 15. § 1. Ogni condannato all' ergastolo lavora nella sua cella, e rimane per il corso dei primi dieci anni in segregazione continua dagli altri condannati: negli altri successivi è ammesso a lavorare in compagnia ad altri condannati sotto la disciplina del lavoro, e del silenzio; nella notte dimora segregato nella sua cella: quelli peraltro che hanno toccato il settantesimo anno, godranno della menzionata mitigazione, ancorchè non abbiano incominciato a subire la pena, o non l' abbiano scontata per un decennio: questa mitigazione non ha luogo, o è differita, o interrotta nei casi contemplati dall' art. 78.

§ 2. La pena dell' ergastolo è perpetua, e si sconta nell' Isola dell' Elba.

§ 3. Il condannato all' ergastolo soggiace in perpetuo alla piena interdizione.

Art. 16. § 1. Ogni condannato alla casa di forza lavora nella sua cella, e rimane separato continuamente dagli altri condannati per la metà del tempo penale, purchè questa metà non ecceda dieci anni. — Nell' uno e nell' altro caso il condannato compirà il tempo della pena, lavorando il giorno in comune con altri condannati sotto la disciplina del lavoro e del silenzio; e restando la notte segregato nella sua cella: quando esso abbia toccato il settantesimo anno di età, godrà

di questa mitigazione del lavoro in comune durante il giorno, ancorchè non abbia o incominciata o compita la metà, o il decennio respettivamente del tempo penale.

§ 2. La pena della casa di forza non può essere minore di anni tre, nè maggiore di anni venti; nei soli due casi previsti dall' art. 13 § 3 si estenderà ad anni venticinque.

§ 3. Quando non eccede sette anni è divisibile in semestri, altrimenti è divisibile in anni.

§ 4. Il condannato alla Casa di forza soggiace durante l' espiazione del delitto alla piena interdizione, ma conserva il diritto di far testamento

Art. 17. § 1. Ogni condannato alla carcere lavora di giorno in comune con gli altri condannati sotto la disciplina del lavoro e del silenzio: nella notte rimane segregato nella sua cella.

§ 2. La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di quattro Anni: in tutti i casi per altro nei quali per le disposizioni del Codice è aggravata, l'aggravamento sarà ridotto di una terza parte.

§ 3. Se la pena della carcere non eccede tre mesi, è divisibile in giorni: da tre mesi a tre anni è divisibile in mesi: da tre anni in poi è divisibile in trimestri.

§ 4. Quando la carcere non eccede i tre mesi, sarà sofferta nelle prigioni pretoriali; altrimenti nelle prigioni centrali.

CODICE PENALE MILITARE. — *Revisione e correzioni.*

1 — Il Codice penale civile, il Codice penale militare ed il Regolamento organico e di procedura dei Tribunali criminali militari devono esser sottoposti a revisione. (*Decr. del* 1 *Maggio* 1859 *Art.* 1.)

2 — Una Commissione composta dei Signori — Prof. Giuseppe Puccioni Vice-Presidente della Suprema Corte di Cas-

sazione. — Prof. Avv. Gio. Battista Giorgini. — Avv. Adriano Mari. — Capitano Aud. Scipione Fortini. — Capitano Dott. Gio. Battista Masini. — è incaricata di proporre sollecitamente le riforme che saranno il resultato della revisione. (*Articolo* 2.)

3 — Il R. Governo della Toscana — Veduto il Decreto del 7 Decembre 1859 col quale venne instituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni e le aggiunte al Codice militare per gli Stati di S. M. il RE di Sardegna che viene attuato in Toscana, a fine di porlo in armonia col sistema penale toscano; — Veduto il Rapporto della Commissione suddetta; — Considerando che il Codice militare toscano del 9 Marzo 1856, ed il Regolamento organico per i Tribunali militari, del 12 Agosto di detto anno, non possano rimanere ulteriormente in vigore senza offesa della moderna civiltà; — Considerando che il Codice penale militare sardo debba esser pubblicato ed applicato in Toscana; sì perchè essa fa parte del Regno di S. M. il RE VITTORIO EMANUELE, sì perchè provvede convenientemente alla giustizia punitiva dell'esercito; — Considerando peraltro che occorrono modificazioni temporarie alla legge e alla procedura sarda, rispetto alla scala penale e agli Stabilimenti penali conservati in Toscana, — Decreta: (*Decr. dei 4 Febb.* 1860 *in pr.*)

4 — Il Codice penale militare toscano del 9 Marzo 1856, ed il Regolamento organico e le diverse procedure per i Tribunali militari toscani del 12 Agosto dello stesso anno, sono e rimangono abrogati. (*Art.* 1.)

5 — È attuato anco in Toscana il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele del primo Ottobre 1859, con gli schiarimenti, modificazioni e variazioni che appresso. (*Art.* 2.)

6 — Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 119, 125, 275, 280, 283, 290, 295, 296, 297, 300, 301, 303, 305, 319, 320,

328, 330, 337, 360, 374, 379, 382, 393, 406, 408, 409, 414, 434, 495, 512, 514, 550, 551, 552, 553, 554, vengono sostituiti i seguenti: (*Art.* 3.)

Art. 4. § I. Le pene militari sono:

1. La morte.
2. L'ergastolo.
3. La Casa di forza.
4. La carcere penitenziaria di secondo grado.
5. La detenzione nella Linguella di Portoferraio.
6. La carcere militare.
7. La dimissione.
8. La remozione dal grado.
9. La destituzione.
10. La degradazione militare.
11. La sospensione dall'impiego.

§ 2. La pena di morte potrà infliggersi soltanto contro i rei di delitti militari in tempo di guerra, nei casi previsti dal Codice penale militare.

§ 3. In tutti i luoghi nei quali il Codice penale militare sardo commina una specie di pena determinata negli articoli 4 e 5, ma non compresa tra quelle stabilite di sopra, dovrà sostituirsene alcuna delle surriferite secondo le norme seguenti:

In luogo e vece della pena di morte minacciata ai delitti militari commessi in tempo di pace, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a vita, dovuta per delitti militari in tempo di guerra, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo; ed ai delitti minacciati della indicata pena dei lavori forzati a vita, avvenuti in tempo di pace, sarà inflitta la pena della Casa di forza da ventuno a venticinque anni.

In luogo e vece della pena dei lavori forzati a tempo, subentrerà la Casa di forza dei gradi superiori agli anni cin-

que, e si estenderà agli anni venti secondo la gradazione che appresso; e nei gradi inferiori da uno a cinque anni subentrerà la detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Alla reclusione ordinaria succederà la detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Tutte le altre pene, fin qui non rammentate, avranno la loro applicazione come è disposto nel suddetto Codice penale sardo.

Art. 5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

La morte con fucilazione nella schiena.

L'Ergastolo e la Casa di forza, succeduti ai lavori forzati a vita e a tempo; la detenzione nella Linguella di Portoferraio, sostituita alla detta Casa di forza nei gradi non superiori agli anni cinque, e alla reclusione ordinaria; la degradazione militare e la destituzione.

I Tribunali militari nell'applicare ai militari le pene come sopra sostituite, dovranno specificatamente indicare nella sentenza a quali pene corrispondano del Codice Sardo.

Art. 6. Le pene della sospensione, della dimissione, e della destituzione dall'impiego sono applicabili ai soli ufficiali; e la pena della remozione del grado risguarda i soli Sotto-Ufficiali e Caporali.

Art. 7. La pena di morte riserbata soltanto ai delitti militari commessi in tempo di guerra, sarà eseguita mediante fucilazione alla schiena, se è congiunta all'altra pena della degradazione; e con la fucilazione nel petto negli altri casi. La condanna a detta pena di morte, sì nell'un caso come nell'altro, produrrà per ministero della legge la piena interdizione del condannato.

Art. 8. La pena dell'Ergastolo sostituita alla pena di morte per i reati militari o comuni, commessi in tempo di pace, sarà eseguita com'è prescritto all'articolo 15 del Codice penale comune corretto e modificato con Decreto del Real Go-

verno del dì 10 Gennaio 1860, e produrrà i medesimi civili effetti.

Art. 9. La pena della Casa di forza sostituita come sopra a quelle dei lavori forzati a tempo ed a vita, sarà eseguita come è prescritto dall' enunciato Codice penale comune all'articolo 16, modificato e corretto come sopra, e produrrà i medesimi civili effetti.

Sarà graduata nel modo seguente:

Da sei a otto anni;
Da nove a undici anni,
Da dodici a quattordici anni,
Da quindici a venti.

Nei casi nei quali la Casa di forza è sostituita ai lavori forzati a vita non potrà esser di minor durata di ventun anno, nè maggiore di anni venticinque.

La pena suddetta della Casa di forza in ogni caso sarà congiunta all' altra della degradazione.

Art. 10. La pena del carcere penitenziario di secondo grado, è la stessa che la carcere in comune di giorno con la disciplina del silenzio, e separata di notte, di che tiene proposito il Codice penale comune, corretto e modificato come sopra agli articoli 15 e 16.

Questa pena è sostituita all' altra della reciusione militare prescritta dal Codice penale militare sardo, e sarà graduata come segue:

1. da un anno a due,
2. da due a tre anni,
3. da tre anni a cinque,
4. da cinque a sette anni,
5. da sette a dieci anni,
6. da dieci anni a quindici,
7. da quindici anni a venti, e porterà sempre la remozione dal grado.

Questa pena sarà dagli Ufficiali di qualunque grado scon-

tata in una delle fortezze della Toscana, e sotto le discipline da apposito Regolamento stabilite.

Quando la pena suddetta sia inflitta per un tempo non eccedente gli anni tre vi sarà annessa la sospensione. Se oltrepassa l'indicata misura di tempo vi sarà annessa la dimissione.

Art. 11. La pena della detenzione nella Linguella di Portoferraio, sarà destinata a surrogare la pena dei lavori forzati a tempo non superiore a sei anni, e sarà nel seguente modo graduata:

Da un anno a due,
Da due anni a tre,
Da tre a quattro anni,
Da quattro a cinque anni.

Nei limiti annuali che sopra potrà diminuirsi, o crescersi anche per trimestre. Lo stabilimento per il Decreto Regio del 9 Marzo 1856, destinato alla soppressa pena della Compagnia di Gastigo, sarà con speciale regolamento adattato alla indole della detta pena di detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Art. 26. Il tempo della pena determinato con sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, e il carcere sofferto nella pendenza del Giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in sconto del servizio militare fissato dalla capitolazione.

Cesserà ogni diritto alla paga per il militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un Sotto-Ufficiale, Caporale o soldato, produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione anteriore al giudizio. Gli Ufficiali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

Art. 28. I Tribunali dalla legge chiamati a giudicare i militari, tanto per delitti militari, quanto per delitti comuni, applicheranno sempre ai militari suddetti le pene militari. Ma ove si trattasse di Casa di forza e tempo, di detenzione nella

L'nguella di Portoferralo, o di carcere militare, queste pene verranno diminuite per i delitti muniti di un quinto. Se la carcere militare così ridotta fosse minore di due mesi, sarà scontata nelle carceri reggimentali.

Art. 29. Nel caso di nullità dell' arruolamento definitivo o di incapacità del reclutato al servizio militare scoperta posteriormente, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso un delitto militare in tempo di guerra o sieno in esso implicate, i Tribunali tanto ordinari quanto militari, applicheranno senza distinzione di persone la pena della fucilazione nel petto nei casi nei quali questa pena è dal presente Codice stabilita. Ma se ricorresse il caso della fucilazione alla schiena, invece di questa sarà al non militare inflitta l' altra sopra indicata.

Alla destituzione, dimissione, o remozione del grado pronunziate come pene principali, sarà sostituito per i non militari, il carcere ordinario prescritto dal Codice penale comune non minore di mesi tre, nè maggiore di due anni.

Art. 30. Le sentenze portanti pene di morte, o di ergastolo saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo ove furono pronunziate, ed in quello ove stanzia il corpo a cui il condannato apparteneva.

Art. 40. Nei casi contemplati agli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 249, 256, e 272 il militare gradnato, o se vi sono fra loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, sieno, o non sieno conosciuti, purchè abbia preso parte al fatto, o siasi volontariamente astenuto dall' adoprare ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

Art. 42. Nel concorso di più reati portanti a pene temporie di diversa specie si applicherà la più grave aumentata di un grado.

Art. 43. Se fosse creduto necessario per uno o più reati, di passare al grado massimo della pena più grave in vista del concorso in uno o più individui di più delinquenze, potranno i Tribunali far passaggio alla specie prossima, applicandone il grado minimo: e se si trattasse della Casa di forza, potrà la durata aumentarsi di anno in anno, secondo le circostanze dai ventuno ai venticinque anni e non più oltre.

Art. 44. Concorrendo con le pene del carcere militare, e della detenzione nella Linguella di Portoferraio quelle della destituzione, o della dimissione, queste ultime saranno simultaneamente applicate.

Art. 45. Nel concorso di più reati punibili con diverse pene temporarie alle quali sia annessa la degradazione, si applicheranno le regole tracciate all'articolo 43, ma le pene saranno aumentate di un grado, purchè per altro la pena della Casa di forza non oltrepassi i venticinque anni.

Art. 49. È considerato recidivo colui che per un delitto tentato o consumato con dolo fu condannato con sentenza passata in cosa giudicata, e tornò a tentare o consumare come agente principale o complice un altro delitto della medesima specie, dentro gli spazii di tempo prescritti dall'articolo 83 § 1 del Codice penale comune. toscano. Le misure disciplinari precedentemente adottate contro l'imputato non danno luogo a recidiva.

Art. 51. Il militare che avrà compita l'età di anni 18, al tempo del commesso reato, soggiace alle pene ordinarie stabilite nel presente Codice.

In tutti i casi nei quali dal presente Codice per l'applicazione delle pene è considerata l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'arruolamento definitivo al servizio militare, sia per gli effetti della coscrizione, come per surroga o cambio, o per nomina regia.

Art. 52 Al militare minore di anni diciotto, invece della pena capitale nei casi nei quali dal presente Codice, è minac-

ciata e dell'altra dell'ergastolo, sarà applicata la Casa di forza dai quindici ai venti anni; nelle pene temporarie sarà diminuita di uno o due gradi di fronte a quella dovuta al maggiore di età.

Art. 53. Il Militare maggiore di anni quattordici e minore di anni sedici sarà punito come segue:

Se è incorso nella pena capitale previa degradazione, colla pena della Casa di forza per anni dodici;

Se è incorso nella stessa pena capitale senza degradazione, colla stessa pena della Casa di forza per anni dieci.

Se è incorso nella pena dell'ergastolo, colla detta pena della Casa di forza per anni sette.

Se è incorso in qualunque altra delle pene temporarie prescritte dal presente Codice ai maggiori di età, saranno applicate quelle che immediatamente succedono nella scala penale stabilite nell'antecedente articolo 4, diminuite di due gradi.

E se è incorso nella pena del carcere militare, sarà punito con misure disciplinari.

Art. 57. Quando la pazzia, l'imbecillità, il furore, o la violenza non giungano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione criminosa, i Tribunali potranno discendere a quella specie di pena inferiore che sia proporzionata al grado d'imputabilità dell'azione stessa.

Art. 64. Il corso della prescrizione dell'azione penale avrà il suo principio dal giorno del commesso reato, e non verrà interrotta che dalla sentenza condannatoria contro reo presente o contumace, tostochè la sentenza stessa sia stata pronunziata avanti che il termine stabilito dalla legge sia decorso.

Art. 65. Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono referibili tanto ai casi nei quali non sia stato cominciato il processo, quanto agli altri in cui questo sia stato intrapreso, o compiuto, come pure a tutti quei delinquenti che avessero preso parte diretta o indiretta al reato, e che si trovassero contemplati nella sentenza condannatoria.

Art. 119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, o in qualunque modo, sia tratto nelle insidie colui che fu ucciso, o altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell' uccisore, o offensore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione di attentare ad una persona, determinata, o anche indeterminata che sarà trovata, o incontrata, quando anche un tal disegno fosse dipendente da qualche eventualità o da qualche condizione.

L' aguato consiste nello appostare per maggiore o minore tempo in uno o in diversi luoghi, una persona sia per ucciderla, sia per esercitare su di essa atti violenza.

Art. 125. Non si avrà insubordinazione nei casi d'omicidio, di ferite e percosse quando sono ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità, o allorchè sono imposte dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso, o d'altrui, o anche dal pudore a cui sia stata fatta violenza.

Nei casi di necessità attuale di legittima difesa sono compresi; 1 l' omicidio le ferite le percosse che si sieno verificate nell' atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte della casa, dell' appartamento, o loro dipendenze; 2 se hanno avuto luogo in atto di difesa contro gli autori di furti, o di saccheggi eseguiti con violenza.

Saranno puniti col carcere militare non minore di sei mesi, estendibile ad anni due di detenzione nella Linguella di Portoferraio surrogata alla reclusione militare i seguenti reati.

1. L'omicidio volontario commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

2, L'omicidio suddetto commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di ambidue nell' atto che li sorprendano in stupro, o adulterio flagrante.

Art. 275. Nei due capi-luoghi di divisione territoriale militare di Firenze e di Livorno stabiliti con Decreto del 30 Decembre 1959, e nel quadro organico del primo detto al Decreto stesso unito, vi sarà un Tribunale militare permanente.

Nei casi nei quali fosse creduto necessario per il regolare e sollecito andamento della giustizia militare, o per qualunque altra grave causa di delegare il procedimento ed il giudizio ad altro Tribunale militare l' Avvocato generale militare denunziesà al R. Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione l' andamento del fatto, esponendogli i motivi tendenti ad autorizzare il sopra notato provvedimento; ed il R. Procuratore genarale ne referirà immediatamente alla detta Corte. Nel caso che questa risolva per l' affermativa invierà la causa ad un Tribunale che le sembrerà opportuno di designare, tanto che sia quello del capo-luogo dell' altra divisione militare, quanto che se ne crei uno nuovo in una delle residenze di un Comando militare; ed in questo ultimo evento il Governo nominerà il personale necessario per comporlo.

Art. 280. Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più Sostituti; sì l' uno come gli altri saranno abilitati agli impieghi maggiori.

Art. 283. Ciascun Tribunale militare avrà un Segretario e, anche qualora vi sia bisogno, uno o più Sostituti tutti laureati in legge ed abilitati agli impieghi minori. Essi dovranno esercitare ancora le loro attribuzioni presso l' ufficiale istruttore e la Commissione d' inchiesta.

Art. 290. Gl' imputati potranno scegliere i loro difensori tra i Capitani ed uffiziali subalterni in attività di servizio che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli Avvocati, o Procuratori di ruolo addetti alle Corti, e quanto a questi ultimi anche ai Tribunali di prima Istanza esistenti nel Compartimento ove risiede il Tribunale militare.

Quando poi non abbiano nominato difensore, il Presidente lo sceglierà fra gli Avvocati o Procuratori che sopra.

Art. 295. L' ufficiale Istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d' inchiesta e il Segretario del Tribunale militare residenti in Firenze, eserciteranno presso il Tribunale militare di cui sopra le respettive loro funzioni.

Nulladimeno gli Atti della istruzione preliminare saranno fatti dall'Istruttore del luogo del commesso reato, o dagli uffiziali tutti di Polizia giudiziaria contemplati nell' art. 330.

Art 296. Il Tribunale supremo di Guerra avrà sede in Firenze e sarà composto di nove Giudici, cioè di un Presidente militare, e di otto Giudici: tre militari, tre Consiglieri di Stato e due vice Presidenti o Consiglieri della Corte di Appello di Firenze.

Saranno inoltre nominati cinque Supplenti; due militari e tre da eleggersi fra i Consiglieri di Stato e della Corte di Appello.

Art. 297. Il Presidente non potrà potrà essere di grado inferiore di Luogotenente Generale.

I Giudici militari compreso il Presidente saranno scelti fra gli ufficiali generali in attività di servizio, in disponibilità, o in ritiro. In mancanza del Presidente supplirà il militare più anziano.

Art. 300. Il Tribunale supremo di Guerra avrà un Segretario con uno o due Sostituti aventi i requisiti voluti dall' art. 283, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all' uffizio dell'Avvocato Generale.

Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale Supremo non che quelle dell' Avvocato Generale, del Segretario, o suo Sostituto, saranno fatte per Decreto del R. Governo sulla proposta del Ministro della Guerra, previo concerto col Ministro di Giustizia e Grazia quanto ai Giudici da scegliersi fra i Consiglieri di Stato e i Consiglieri della Corte d'Appello di Firenze.

L'ufficio dei Giudici nominati come sopra è permanente, e durerà finchè gli eletti non sieno destinati ad altre funzioni fuori di Firenze, od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

Art. 301. Saranno scelti a difensori avanti il Tribunale supremo di Guerra gli Avvocati addetti alle Corti Regie della Toscana.

Art. 303 Gli ufficiali ed i loro assimiliati, ancorchè si trovino in congedo temporario, sono sottoposti alla giurisdizione militare, dalla prestazione del loro giuramento fino alla cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare, o assimilato ai militari, è sottoposto alla giurisdizione suddetta, ancorchè goda di un congedo temporario, dalla data del suo definitivo arruolamento fino a quello dell'ottenuto congedo assoluto.

Art. 305. Le disposizioni che sopra saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè dopo si scuopra la nullità dell'arruolamento definitivo, o la loro incapacità.

Art. 319. Ove concorrono reati di competenza ordinaria ad altri di competenza militare fra loro non connessi, ciascuno dei quali sia punibile di pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso, la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere posteriormente dei medesimi, e punirli in conformità dell'art. 46.

Art. 320. Qualora le pene alle quali anderebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

Se poi si tratterà dei reati connessi, il solo Tribunale ordinario giudicherà contemporaneamente degli uni e degli altri.

Art. 328. Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare che proferì la sentenza di condanna, di comunicare

al Tribunale suddetto in solenne udienza i Decreti di grazia o o di commutazione di pene, onde abbiano esecuzione.

Art. 330. In qualunque reato militare ove l'Istruttore militare non possa sull'istante procedere, deverranno agli atti di istruzione preliminare;

1. I Comandanti Maggiori ed Aiutanti di Piazza;

2. I Comandanti dei Corpi, dei Distaccamenti e di posto;

3. Gli uffiziali dei Carabinieri e i Comandanti le loro stazioni:

4. Gli ufficiali di Polizia giudiciaria menzionati nell'articolo 9 del Decreto del 22 Novembre 1849 sulle procedure criminali.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni avranno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 337. Le deposizioni dei testimoni e le perizie di che nell'articolo 332, saranno giurate solamente quando vengano ricevute dall'Istruttore militare, o dal Giudice di istruzione e dai Pretori nella loro qualità di ufficiali della Polizia giudiciaria.

Art. 360. Il giuramento sarà prestato dal testimone cattolico in ginocchio, sopra l'immagine di Gesù Crocifisso avanti l'uffiziale d'istruzione.

I Sacerdoti della Religione cattolica giureranno toccandosi il petto.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti i più temuti delle loro credenze.

Ogni testimone prima di prestare il giuramento deve essere ammonito dal Presidente sulla importanza dell'atto, e sulle pene minacciate dalle leggi contro i falsi testimoni.

Art. 374. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara e intelligibil voce, sottoscritto dalla persona esaminata, dopochè avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte, e sarà pure firmato dall'Uffiziale istruttore e dal Segretario.

Se la persona esaminata non sa scrivere, dovrà sottose-

gnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell' atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d' istruzione sarà inoltre sottoscritto dall' Ufficiale Istruttore e dal Segretario.

Art. 379. Occorrendo di procedere all' esame dei testimoni o ad altri atti d' istruzione fuori del luogo della residenza dell' Istruttore, potrà questi richiedere altro Istruttore, o i Pretori civili e criminali non residenti nei luoghi ove esiste Tribunale militare.

Art. 382. Durante il corso della istruzione l' Avvocato fiscale militare o suo Sostituto, prenderanno cognizione della procedura e faranno quelle Requisitorie che crederanno convenienti nell' interesse della giustizia.

È vietato ai detti Avvocato fiscale militare e suo Sostituto di intervenire agli atti di istruzione formale.

Art. 393. L' estratto dell' arruolamento definitivo, lo stato dei pregiudizi e delle punizioni sofferte dall' imputato, e la copia autentica delle sentenze condennatorie da esso riportate faranno sempre parte della istruzione formale.

Art. 406. Qualora la Commissione di inchiesta abbia statuito non esser luogo a proceder contro dell' imputato, l' Avvocato fiscale militare, non più tardi del giorno successivo alla pronunzia, potrà farvi opposizione esponendo i motivi ai quali crede appoggiarla.

L' atto di opposizione unitamente a tutte le carte del procedimento saranno trasmessi alla commissione di revisione sedente in Firenze.

Art. 408. Se l' Imputato fosse Ufficiale generale la Commissione di revisione d' inchiesta sarà composta di tre Ufficiali generali più anziani in attività di servizio residenti in Firenze, i quali saranno convocati d' ordine del Ministro della Gueera.

Art. 409. Le funzioni di Segretario presso la Commissione di inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Firenze o suo Sostituto.

Qualora sia luogo a ricorrere nell' interesse della Legge dalle sentenze della Commissione d' inchiesta che sopra si osserverà l' art. 514.

Art. 414. Il Segretario significherà subito al Difensore la nomina che sarà contemporaneamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato senza addurre giusti motivi; in questo caso se la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, l' accusato dovrà scegliersi nuovo Difensore o farsene assegnare altro di Uffizio.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà esser punito con pene disciplinari, e gli Avvocati, o Procuratori, saranno sottoposti al disposto delle veglianti discipline in materia.

Art. 434. Se qualche testimone si trova nella impossibilità di comparire per infermità, od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione, o uno dei Giudici, o l' Ufficiale istruttore, o un Pretore civile e criminale nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L' accusato potrà farsi rappresentare nell' atto dell' esame del testimone, o dal suo difensore, o da persona rivestita di suo speciale mandato.

Sarà data lettura in pubblica udienza della deposizione del testimone ricevuta come sopra.

Art. 495. Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito sul merito della causa, e farà le sue difese, come se non fosse stato contumace. La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di lui nelle forme ordinarie.

Gli atti di procedimento e la pronunzia di accusa non

saranno rinnuovati, salvo all'accusato il diritto di fare esaminare nuovi testimoni.

Art. 512. Le Sentenze dei Tribunali militari non potranno essere sottoposte a revisione, se non che nei casi, e con le norme stabilite dalla vegliante giurisprudenza dei Tribunali toscani.

La revisione deve essere richiesta mediante speciale istanza del condannato, o esso defunto, dai suoi genitori, figli o fratelli come pure dai suoi eredi ; la detta istanza sarà esibita al Segretario dell' Uffizio d' Istruzione militare, e conterrà specificatamente i fatti su i quali si appoggiano le domande del richiedente, i nomi, cognomi, età e dimora dei testimoni da esaminarsi, e il deposito dei documenti che credonsi capaci a far prova.

L' Ufficiale istruttore del luogo ove è stata proferita la sentenza di cui si chiede la revisione, procederà alla regolare verificazione dei fatti esposti nella suddetta istanza e passerà quindi, accompagnate da un rapporto scritto, le carte tutte relative all' affare all' Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra. Questo le comunicherà con le sue conclusioni scritte al Tribunale supremo, il quale si riterrà esservi luogo alla revisione, rinvierà la causa ad un Tribunale militare diverso da quello che ha pronunziata la sentenza da rivedersi ; se negherà la revisione non potrà questa nuovamente proporsi senza appoggio di nuovi e concludenti fatti.

Art. 514. Le Sentenze del Tribunale supremo di Guerra potranno nell' interesse della legge essere denunziate alla corte suprema di Cassazione dal R. Procuratore generale presso la medesima, qualora gli sia ordinato dal Ministro della Guerra o da quello di Giustizia e Grazia.

La Corte suprema pronunzierà a Camere riunite.

7 — Sarà pubblicato per via di stampa il preindicato

Codice penale militare sardo nella sua integrità, e si porrà in testa al medesimo il presente Decreto. (*Art.* 4)

8 — La pubblicazione del Codice e Decreto predetti si farà con inserirli in uno, o più numeri del *Monitore Toscano* e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria di ciascuno degli Auditori militari, ad ogni Comando di Piazza e di Corpo, alla Cancelleria di ogni Tribunale di prima istanza e ad ogni Pretura ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale durante il corrente mese di Febbraio affinchè tutti possano prenderne cognizione. (*Art.* 5.)

9 — Le cause attualmente pendenti tanto in prima istanza quanto in appello relative a delitti e trasgressioni minacciate di pene non militari, saranno rinviate ai Consigli di disciplina perchè vi siano esaminate e risolute — Le Cause criminali contro militari per delitti minacciati di pene militari attualmente pendenti nella istruzione, o presso la sezione d'invio, o dalla medesima risolute e non peranche portate al pubblico giudizio, saranno passate nel primo caso all'Ufficiale istruttore, nel secondo alla Commissione d'inchiesta, e nel terzo al Tribunale militare territoriale del luogo ove è avvenuto il delitto perchè sieno condotte a termine secondo il procedimento tracciato dal Codice penale militare sardo modificato come sopra. — Le Cause criminali pendenti avanti il già consiglio supremo militare saranno riassunte avanti il Tribunale supremo di Guerra. (*Art.* 6.)

10 — Il Codice suddetto con le modificazioni e disposizioni che sopra avrà piena esecuzione in Toscana dal primo giorno del Marzo prossimo futuro. (*Art.* 7.)

COLLE — V. Preture.

COMANDI MILITARI DI PIAZZA.

1 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che

per la esatta applicazione di alcune Leggi militari, e pel migliore andamento dei servizi concernenti la sicurezza generale si renda necessario che la giurisdizione dei Comandi di piazza non sia ristretta entro il perimetro delle Città nelle quali hanno sede, ma che estendendosi relativamente nei Territori compartimentali, venga in complesso poi ad esercitarsi su tutto il territorio dello Stato; — Considerando che per raggiungere siffatto scopo, convenga fin d'ora stabilire in modo certo ed invariabile, il reparto dei preindicati Comandi militari, e il quadro organico del personale per ciascuno di essi; — Considerando che per l'applicazione di quelle Leggi, nelle quali si accennasse al reparto della Toscana in Divisioni territoriali, giovi frattanto, ed a questo esclusivo effetto, fissare delle medesime quale ne sarebbe il numero, e la respettiva estensione, — Decreta — (*Decr. dei* 30 *Dicembre* 1859 *in pr.*)

2 — I Comandi militari delle Piazze saranno considerati come centri di azione per la esecuzione delle Leggi militari, e quindi l'autorità dei medesimi si estenderà nel Compartimenti, nei Circondari Governativi, e nelle Comuni respettivamente indicate nel quadro organico, che forma parte integrale del presente Drcreto, e onde la Toscana viene considerata come distinta in due Divisioni territoriali. (*Art.* 1.)

3 — Ciascuno dei preindicati Comandi avrà il personale assegnatogli nel quadro organico succitato, ed eserciterà le proprie attribuzioni, secondo le istruzioni in proposito dettate dal Ministro della Guerra, ed alle quali pure con questo Decreto è data forza di Legge. (*Art.* 2.)

4 — Nei passati tempi i Comandi delle Piazze venivano considerati come posti di riposo. — Oggi la libertà, che ravviva tutte le istituzioni, doveva pure esercitare la sua benefica influenza sopra quella dei Comandi di Piazza. — Di qui la ragione del Decreto del 30 Dicembre ultimo scorso, e delle istruzioni che vi vanno annesse — Per esso Decreto i Comandi Militari di Compartimento, di Circondario e di For-

tezza sono divenuti tanti centri di azione, che sotto lo impulso diretto del Ministero debbono svolgere il sistema militare del paese. — Così l'azione dell'autorità militare, consertata in bell'armonia con quella delle politiche e municipali autorità, spandendosi coi suoi benefici effetti su tutta la Toscana contribuirà a che la singolare civiltà di questo paese si renda più pregiata e bella perchè fortemente costituita. — Si penetrino i Comandanti delle Piazze della elevatezza di posizione cui li ha restituiti il succitato Decreto. — Siano sempre strumenti di vicendevole aiuto alle autorità politiche e municipali, perchè cumulate le forze possa il paese raggiungere la meta sospirata della sua nazionale ricomposizione. — Siano l'esempio di ogni militare virtù, imprimendo ovunque un impulso ed un carattere militare nell'esercizio delle loro funzioni, acciò sia questo fra le popolazioni lo specchio fedele della organizzazione di una bene ordinata milizia. — Emanando nei loro centri di azione gli ordini che derivano da questo Ministero, curino la esatta applicazione di quelli e penetrandone lo spirito ne siano gli interpetri verso coloro che debbono eseguirli. — Tutori dei diritti e delle discipline militari, ne procurino la soddisfazione sempre, e singolarmente nelle operazioni della coscrizione ed in quelle che attenessero ai provvedimenti della sicurezza generale; ma non confondano mai la indipendenza militare con l'antagonismo; che antagonismo non può aver più luogo fra cicili e militari, da che tutti intendono all'interesse della Nazione e del Re che la personifica. — Il Ministero della Guerra molto ha dato ai Comandanti predetti, ma molto attende da loro. — Quindi ciascuno di essi ricordi che oltremodo delicate essendo le proprie attribuzioni, tenue non è perciò la gravezza e la importanza della propria responsabilità. — Oltrechè il Ministero non può non avvertire, che se alcun Comandante non rispondesse alla missione affidatagli, sia dal lato del militare servi-

zio, sia dal lato politico, egli dovrebbe usare contro di lui la massima severità. (*Circ. dei* 13 *Genn.* 1860.)

COMIZI TOSCANI

SOMMARIO.

Proclama ai Toscani. — num. 61.

1 — Il R. Governo della Toscana — Visti i Decreti del 20 Gennaio, coi quali furono promulgati in Toscana lo Statuto Costituzionale e la Legge Elettorale del Regno di Sardegna; — Visto il Decreto di S. M. il Re VITTORIO EMANUELE, col quale sono convocati pel 25 Marzo corrente i Collegi elettorali al fine di eleggere i Deputati al Parlamento Nazionale; — Considerando che prima della riunione del Parlamento Nazionale è necessario che la Toscana abbia un assetto definitivo: — Considerando che l'Assemblea Toscana nel dì 20 Agosto 1859 deliberò con suffragio unanime la unione alla Monarchia Costituzionale di Casa Savoia; — Considerando che ad avvalorare i voti dell'Assemblea giova ora il consultare direttamente il Popolo toscano con ogni ampiezza di forme legali, ed anche in confronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sicurtà che qualunque sia il voto popolare esso sarà rispettato e fatto rispettare; — Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei voti precedenti, e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale; — In virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea per il compimento dei suoi voti Decreta — *Decr. del* 1 *Marzo* 1860 *in pr.*) .

2 — Il Popolo Toscano è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 Marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti proposte: — *Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele,* — ovvero — *Regno Separato* (*Art.* 1.)

3 — Sono chiamati a dare il voto tutti i Toscani che hanno compiuti i 21 anno e che godono dei diritti civili. (*Articolo* 2.)

4 — I Gonfalonieri ed i Collegi dei Priori prima del giorno 11 Marzo formeranno una lista di tutti gli individui domiciliati nella Comunità da sei mesi, e che abbiano compiti

gli anni 21. — A questo effetto invieranno alle Parrocchie comprese nella respettiva Comunità persone di loro fiducia per eseguire lo spoglio dei libri nello stato di anime di ciascuna Parrocchia. — Gli Accattolici che sono cittadini toscani anderanno personalmente a darsi in nota all'Uffizio comunale del luogo ove dimorano. — Per gli Israeliti le Cancellerie delle Università trasmetteranno le note degli individui che si trovano nelle condizioni richieste per dare il voto, ai Gonfalonieri delle Comunità nelle quali dimorano. (*Art.* 3.)

5 — Coloro che non essendo iscritti sulle Liste faranno constare di avere le condizioni contemplate nell'articolo 2 saranno ammessi alla votazione. (*Art.* 4.)

6 — Il suffragio sarà dato per schede a scrutinio segreto. (*Art.* 5.)

7 — Lo Scrutinio sarà aperto nel Capoluogo di ogni comunità nei due giorni sopraindicati 11 e 12 Marzo dalle ore 8 del mattino sino alle 5 della sera. — I Gonfalonieri per mezzo di notificazioni da affiggersi ad ogni Parrocchia ecciteranno i cittadini a rendere il loro Voto. (*Art.* 6)

8 — I Gonfalonieri hanno facoltà di dividere il Collegio in quel numero di Sezioni che crederanno conveniente. (*Articolo* 7.)

9 — I Gonfalonieri incaricheranno cinque Consiglieri comunali o in mancanza di essi cinque probi Cittadini, di presiedere ciascuna delle Sezioni. — Due almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da Segretari da loro nominati. (*Art.* 8)

10 — Ogni votante deporrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formula : — *Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele,* — ovvero in quest'altra — *Regno Separato.* — Le schede portanti un'altra qualsiasi formula sono nulle. (*Art.* 9.)

11 — Il votante prima di deporre la sua scheda nel-

l' Urna dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti il Seggio, o dal Segretario. (*Art.* 10.)

12 — Alle ore 5 pomeridiane del giorno 11 Marzo l' Urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri Presidenti l'adunanza i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei Sigilli durante la notte. (*Art.* 11.)

13 — In ambedue i giorni i Consiglieri comunali Presidenti l' Adunanza faranno l' atto verbale dello scrutinio. (*Articolo* 12.)

14 — Chiuso lo scrutinio del giorno 11 Marzo, le Urne suggellate insieme coi Processi verbali saranno accompagnate da due almeno dei Consiglieri alla Pretura, nella cui giurisdizione civile è compresa la Comunità, e saranno consegnate al Pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti. (*Art.* 13.)

15 — Gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Soldati voteranno nelle respettive località alla presenza di un Consiglio composto di tre Uffiziali più elevati in grado, e di due Uffiziali i meno anziani nel grado inferiore. Chiuso lo scrutinio, l'Urna suggellata insieme coi Processi verbali, accompagnata da due Uffiziali almeno, sarà trasportata alla Pretura, nella cui giurisdizione civile accade la votazione, per gli effetti di che all'articolo 13. — Gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Soldati che sono in campagna voteranno nel modo stesso. Il resultato dello scrutinio, col Processo verbale dell' adunanza sarà trasmesso dal Generale Comandante la nona Divisione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze dentro il dì 14 Marzo. — I RR. Carabinieri, i Soldati e RR. Guardie di Finanza distribuiti in picchetti voteranno alle singole Comunità dove risiedono. (*Art.* 14).

16 — I Pretori trasmetteranno immediatamente il Processo verbale da loro firmato, che constata il resultato della votazione, al Prefetto e Sotto Prefetto nel Compartimento, i

quali li trasmetteranno immediatamente al Presidente della Corte Suprema di Cassazione di Firenze. (*Art.* 15.)

17 — Il giorno 15 successivo la Corte di Cassazione, ricevuti i Processi verbali portanti i resultati degli scrutini parziali, ne farà lo spoglio generale in seduta pubblica coll' assistenza del Pubblico Ministero, e lo trasmetterà immediatamente al Ministro di Giustizia e Grazia. (*Art.* 16.)

18 — Tutte le Leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali a fine di garantire l'ordine e la libertà del voto, sono applicabili alle convocazioni presenti. (*Art.* 17.)

19 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Decreto del dì primo del corrente Marzo col quale il popolo Toscano è convocato a dichiarare mediante suffragio nel dì 11 e 12 di detto mese la sua volontà sulle due Proposte nel Decreto medesimo indicate. — Decreta — (*Decr. dei due Marzo* 1860 *in pr.*)

20 — Gl' impiegati regi o comunali aventi i requisiti voluti dal Decreto suindicato, e in generale tutti quelli che esercitano un pubblico ufficio, potranno dare il voto nel luogo ove dimorano per ragione dell' uffizio medesimo, qualunque ne sia il tempo. (*Art.* 1.)

21 — I giovani che per ragione di studio si trovano lontani dal luogo del loro domicilio, potranno egualmente votare in quello ove occasionalmente dimorano. (*Art.* 2.)

22 — Tutti quelli che per causa di lavoro si trovano nelle Maremme toscane potranno votare nelle Comunità o sezioni di Comunità, in cui dimorano. (*Art.* 3.)

23 — I Gonfalonieri, e i Consiglieri Municipali che faranno parte del Seggio nelle diverse Comunità o Sezioni di Comunità, sono autorizzati a votare nel luogo ove risiederanno il giorno del voto quantunque non abbiano ivi nè domicilio nè dimora. Lo stesso è disposto per le altre persone contemplate nell' art. 8 del mentovato Decreto. (*Art.* 4.)

24 — Tutti quelli che al giorno della votazione, di che nel Regio Decreto del primo del corrente mese, si trovino addetti alle lavorazioni della Strada ferrata Aretina, della Centrale Italiana e della Centrale Senese, potranno dare il loro voto i primi nella Comunità del Pontassieve, i secondi in quella di Porta al Borgo presso Pistoia, gli ultimi nelle Comuni di Asciano o di Rapolano (*Decr. dei* 5 *Marzo* 1860.)

25 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che la distanza d'alcune Preture del Compartimento Grossetano dal Capo-luogo, e la mancanza di pronti mezzi di comunicazione, possano rendere sommamente difficile al prefetto di quella Provincia d'effettuare, entro il 14 del corrente mese, la trasmissione di che nell'articolo 15 del R. Decreto del dì primo del mese stesso. — Decreta: (*Decr. dei* 6 *Marzo* 1860 *in pr.*)

26 — I Pretori di Arcidosso, S. Fiora, Castel del Piano, Cinigiano, Pitigliano, Manciano, Massa Marittima, Giuncarico e Montieri, invieranno col mezzo della Posta il verbale costatante il resultato della votazione del respettivo Circondario al Prefetto di Firenze, che immediatamente li trasmetterà al Presidente della Suprema Corte di Cassazione. (*Art.* 1.)

27 — Per tutte le altre Preture del Compartimento Grossetano sarà osservato il disposto dell'articolo 15 del prefato Decreto del dì primo marzo corrente. (*Art.* 2.)

28 — Il R. Governo della Toscana — Decreta: — Veduti gli articoli 6 e 11 del Decreto del 1 Marzo 1860, — Nelle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena lo scrutinio del giorno undici di marzo verrà protratto fino alle ore otto pomeridiane. (*Decr. dei* 10 *Marzo* 1860.)

29 — Il Decreto del 1 Marzo convoca il Popolo Toscano nei Comizj per esprimere direttamente con voto solenne, quel che l'Assemblea dei Rappresentanti ha per ben due volte con unanime suffragio deliberato, e quello che in tante forme e in tante occasioni hanno costantemente ripetuto i Corpi Municipali antichi e nuovi. — Non è per noi che si chiede oggi la

riprova del suffragio universale ond'esser fatti sicuri se tale veramente sia la volontà nazionale, perchè dovunque si volgiamo, appariscono segni manifesti della ferma e costante risoluzione del popolo a voler far parte di un Regno grande italiano, e ad aver per capo quel Re che ne ispira la più gran reverenza e pei sacrifizi fatti a pro dell'Italia, e perchè discendente da un illustre stirpe che ha sempre immedesimato gl'interessi dinastici con quelli della Nazione. — La quiete, l'ordine mirabile, la corcordia piena che è sempre esistita tra il Governo e il Popolo, deriva dalla chiara coscienza che questi ha di sentirsi condotto verso la meta cui aspira per divenir grande e potente, e conquistare quella vera indipendenza politica, senza la quale tutti gli altri beni della civiltà sono fragili e caduchi, perchè non garantiti contro la oppressione straniera. — Ma noi dobbiamo ancora una volta sodisfare ai desiderii dell'Europa, che essendo avvezza da secoli a vedere gl'Italiani divisi, sembra conservare un qualche dubbio circa alla nostra volontà di costituirsi liberi mediante l'unione. — Il Suffragio universale mira a dileguare ogni possibile dubbio ed a persuadere tutti, che appunto per amore dell'indipendenza nazionale noi vogliamo far parte della Monarchia Costituzionale del Re Italiano. La divisione ci fece schiavi; la unione ci dee render liberi e padroni di noi stessi. — Ogni uomo onesto non può rimanersi indifferente in tal congiuntura nella quale si decideranno irrevocabilmente le sorti della patria comune. — Gl'interessi più vitali delle famiglie e della società sono in compromesso; dipende da noi l'uscire dalle incertezze nelle quali viviamo da dieci mesi per giungere dopo tanti travagli e fatiche ad ordinarsi fortemente. — Spera il Governo che i Cittadini d'ogni grado e d'ogni partito reputando l'estensione un atto d'animo basso e non curante il pubblico bene, correranno in folla a gettare nell'Urna il loro suffragio. — Molto più si affida che tal dovere compieranno tutti gl'Impiegati dello Stato i quali hanno fin quì dato mano con lode e

zelo indefesso a costituire il nuovo ordine di cose. — Liberi di votare in quel modo che detta loro la coscienza, essi sapranno anco in questa occasione comprendere di quale importanza sia che i Funzionari pubblici prestando la opera loro al Governo nell'interesse del Paese, partecipino a quegli atti che l'Autorità Suprema ordina per la comune salvezza. Un doppio motivo li spingerà dunque a rendere il voto; l'amore della Patria, e il decoro del pubblico servizio. — Voglia non pertanto la S. V. Illustrissima portare a cognizione dei Magistrati e Colleghi suoi, non che degli impiegati d'ogni classe dipendenti dal suo Dicastero la presente Circolare affinchè non ne ignorino il contenuto. (*Circ. dei* 3 *Marzo* 1860.)

30 — Toscani! — Or compie un anno le armi di Piemonte e di Francia si scontrarono in guerra con quelle d'Austria, perchè cessato una volta il predominio di questa in Italia, fosse assicurata colla nostra Indipendenza la pace d'Europa. — La Convenzione di Villafranca non raggiunse intero questo scopo. — L'Italia Centrale abbandonata a se stessa da chi non poteva più governarla, concorse alla guerra; e questa immaturamente troncata, intese che per non perdere tutti i benefizi dell'occasione e della vittoria, bisognava fare un regno forte, riparo al presente, tutela delle cose conquistate in futuro. — I Popoli legittimamente rappresentati deliberarono con saviezza pari al diritto, e con tutta la risoluzione pari alla necessità, la formazione di un forte Regno Italiano sotto lo Scettro Costituzionale di S. M. VITTORIO EMANUELE. — A fronte di questa grande opera, unica nella storia della Civiltà gli arbitri dell'Europa riconobbero giusto di non usare la forza, e la dichiarazione del non intervento fu il primo omaggio reso alle Nazioni risorte. — Sembrava però che un Congress osu questo nuovo giure dovesse compir l'opera ristauratrice d'Italia e pacificatrice d'Europa: ma ogni studio per riunire il Congresso tornò vano. L'Inghilterra e la Francia allora misero innanzi opportune proposte. Con queste mentre si ricono-

sceva il nostro diritto a costituirci liberamente, si mostrava desiderio di una solenne conferma dei voti già legittimamente e liberamente emessi. — Intanto il Re Leale e Magnanimo decretava di aprire il Parlamento. — I Popoli dell'Emilia e della Toscana avean già stabilito di voler far parte di questo gran Comizio Nazionale, e colla Legge del Nuovo Regno erano state preordinate le elezioni dei Deputati per formare uno Stato solo e una difesa comune. — Ma prima di entrare in questo gran Comizio, è buon consiglio che diano prova con un atto nuovo di coscienza politica, in faccia a Dio e agli Uomini, di aver votato l'Unione per diritto, per senno, per. utilità, per suprema legge di salute Nazionale. — Non già che a dar quest' ultima prova fossero tenuti, poichè nessuno può ragionevolmente dubitare che nel tempo, nel quale si sono formate le Grandi Nazioni, le memorie municipali tanto ci abbiano ottenebrata la mente da farci disconoscere i vantaggi dell'essere riuniti per centuplicare l'antica civiltà, per profittare in comune di tutti gli elementi di una vita nuova nazionale, impossibile colla divisione antica e colla piccolezza degli Stati figli dei Comuni, in mezzo a Nazioni che da quattro secoli si prevalgono di essere divenute grandi e compatte per territorio, istituzioni e armi. — Spontanei i popoli dell'Emilia e della Toscana potranno confermare il giudizio proprio col plebiscito cui sono chiamati. — Questo coronerà l'opera vostra, o Toscani. Voi siete tutti chiamati a gettare nell'Urna il vostro voto, che in tanti modi avete espresso, con tanta solennità, con tanta ragione. Voi non smentirete in questa occasione la serena e composta dignità, colla quale da dieci mesi andate preparando i vostri grandi destini, che vi ha guadagnate le simpatie dell'Europa, ed è quella che conviene a chi ha la coscienza del proprio diritto. — Il Suffragio che voi gettate nell'Urna è libero: non ne darete conto che a Dio e a voi stessi. — Il Mondo dovrà ammirare, o Toscani, la vostra religiosità e il vostro esempio. Voi avete fin qui raddirizzato gli

errori della fortuna e degli uomini: ora potete compiere questo grande edificio della Nazionalità, e coronare l'opera vostra. — Toscani! — Noi siamo alteri di avervi condotto fin presso alla meta: e siamo certi che il vostro ultimo passo sarà uguale ai precedenti. Fra pochi giorni godrete la pienezza di sentirvi Italiani sotto il Leale e Magnanimo Re VITTORIO EMANUELE. (*Procl. dei* 5 *Marzo* 1860.)

31 — Dopo molti mesi di penosa incertezza le sorti del nostro paese sono giunte adesso ad un momento supremo che d ve definitivamente deciderle. Nei giorni 11 e 12 del corrente mese il Popolo Toscano solennemente convocato coi Comizj fisserà egli stesso i suoi futuri destini, dichiarando la sua volontà o di unirsi alla Monarchia Costituzionale di S. M. il RE VITTORIO EMANUELE, o di costituire la Toscana in regno separato, se voglia cioè far parte d'uno stato Italiano grande e potente, o se preferisca restar debole e diviso per conservare l'antica autonomia. — In così supremo momento l'astenersi dall'emettere il proprio suffragio non è solamente un rinunziare all'esercizio di un diritto, ma è un abdicare vergognosamente, un mancare a un dovere. Non è esagerazione, nè abuso di rettorica il dire che l'Europa intiera ha in questo punto gli occhi sopra di noi; e sarebbe doloroso davvero che i Toscani dopo avere per così lungo tratto di tempo dato prova mirabile di patriottismo squisito e di senno politico, giunti poi al momento decisivo dessero all'Italia ed all'Europa lo spettacolo umiliante della indolenza, e dell'indifferentismo. Ognuno può, anzi deve liberamente votare secondo la propria coscienza, e le proprie convinzioni, ma chiunque non trattenuto da assoluta impossibilità si astiene dal farlo manca ad ogni più sacro dovere di cittadino. — Io non dubito che la S. V. Illustrissima sia profondamente penetrato di queste verità; ma nondimeno ho creduto mio dovere nella solennità della circostanza attuale di richiamare sovr'essa tutta la sua attenzione e quella dei suoi Collegi affinchè la classe dei fun-

zionarii toscani non rimanga inferiore ad alcun' altra nell' adempimento di questo altissimo ufficio, e sia senza scusa chiunque mancasse di soddisfarlo. (*Circ. dei* 5 *Marzo* 1860.)

32 — La Suprema importanza delle attribuzioni che il R. Decreto del 1. Marzo corrente conferisce ai Pretori per lo spoglio dei voti che saranno dati dal popolo toscano ,convocato nei Comizj, consiglia questo Ministero a comunicare alcune notizie ed istruzioni che serviranno loro di guida nell'adempimento del commesso ufficio. — L' Autorità giudiciaria comprenderà facilmente la ragione per cui è stata incaricata di verificare il risultamento dello squittinio e del voto diretto a decidere le sorti dei toscani e ad avviarli una volta al destino dei popoli che han comune l' origine e la favella, di divenire una nazione. — Ciò significa che l' atto il più solenne della vita pubblica a cui il popolo toscano sia stato da tre secoli in poi richiamato si vuole dal R. Governo che si compia con le maggiori garanzie che posson desiderarsi, perchè venga tolta ogni diffidenza ed ogni sospetto intorno alla verità del suffragio, e si dia la più luminosa ed inoppugnabile conferma che ciò che deliberò l' Assemblea, ciò che dice ed opera tutto dì il Governo è realmente conforme al volere del popolo. — Le Urne ripiene di voti diranno in breve l' ultima parola che finirà di persuadere i più increduli ; ed essa sarà bandita dall' Autorità giudiciaria come la più estranea alle lotte delle passioni politiche. — I Pretori indossando la toga di Magistrato e sedendo in una sala che potrà esser ancor quella delle udienze ordinarie porranno mano allo spoglio dei suffragi nella sera stessa del 12 Marzo, appena giunte le urne di alcuna delle Comunità poste nel perimetro della loro giurisdizione civile. — E protrarranno il lavoro fino ad un'ora discreta e conveniente curando che i suffragi dell' urne aperte siano tutti verificati nella sera, per modochè si rinvii al giorno appresso lo spoglio di tutte le altre che saranno rimaste chiuse, e di cui non verrà minimamente alterato il sigillo. — La giornata

del tredici sarà impiegata nel compimento dello spoglio, e sempre con l' assistenza e presenza dei Consiglieri del Municipio, a cui appartiene volta per volta l' urna da spogliarsi. — Lo spoglio delle urne che contengono i voti dei Militari sarà fatto alla presenza degli Uffiziali che le hanno accompagnate. I Pretori nell' atto verbale noteranno il giorno e l' ora in cui comincia e finisce lo spoglio, indicheranno il nome e cognome dei Consiglieri municipali, e degli Uffiziali che sono stati presenti alle operazioni: passeranno poi a registrare prima in lettere, poi in cifre arabiche il numero totale dei voti dati in ogni Comunità: indi il numero delle schede che esprimono il voto di — *Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele* — poscia il numero di quelle contenenti la formula — *Regno Separato;* — ed in ultimo il numero delle schede ricosciute nulle a norma dell' art. 9 del Decreto del primo Marzo 1860. — I voti dei Militari saranno registrati in una colonna a parte. — Cureranno i Pretori che le operazioni procedano con la massima regolarità, che sia mantenuto l' ordine nella sala per tutto il tempo dell' Adunanza, e che non piglino parte allo spoglio delle schede, se non persone espressamente autorizzate. — Un picchetto della Guardia nazionale nei luoghi ov' essa è istituita, verrà messo a disposizione dei Pretori; ove questa manchi si troverà un picchetto dei RR. Carabinieri, a cui daranno gli ordini opportuni. — Nella notte del dodici al tredici Marzo le Guardie Nazionali o i RR. Carabinieri, rimarranno a guardia dei locali in cui si custodiscono le urne. — I Pretori che hanno un Cancelliere potranno valersi anco dell' opera di esso. — Nel giorno tredici Marzo son dispensati dal trattare qualunque altro affare di loro competenza, ed ove siano corse citazioni a testimonii, e procuratori o ad altri interessati, dovranno disdirle. — Nel dì quattordici vacheranno egualmente a questa sola incombenza perfino a che non vi abbiano posto termine. — Finite le operazioni leggeranno a voce alta il verbale; e fatta menzione di

tal lettura nell' atto, passeranno a sottoscriverlo unitamente a due almeno dei Consiglieri municipali di ciascuna delle Comunità, e degli Uffiziali che si troveranno presenti. Dopodichè chiuderanno il verbale in un plico con la direzione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, e vi apporranno sopra il sigillo della Pretura, sempre in pubblica udienza ed alla presenza dei mentovati testimonii. — Il plico con una lettera d' accompagnamento diretta al Prefetto, Sotto-Prefetto, o Governatore del Circondario sarà dai Pretori che dimorano in luogo diverso dal capo-luogo spedito per mezzo della posta, da cui ritireranno la ricevuta di consegna. Gli altri lo faranno rimettere per mezzo di un ufficiale pubblico da loro dipendente. — Le schede dovranno esser bruciate dai Pretori prima che l' Adunanza pubblica sia sciolta. — I Governatori, i Prefetti, e i Sotto-Prefetti, appena ricevuti i Plichi delle Preture poste nel loro Circondario si riuniranno in una pubblica sala insieme col Presidente del Tribunale di prima Istanza e col Procuratore Regio del luogo. Fatto insieme il novero dei diversi plichi, e riscontrata l' integrità dei sigilli apposti sopra ciascuno di essi distenderanno di tutto questo un atto verbale che sarà sottoscritto dai tre Componenti il Consiglio, con indicazione dell' ora, e del giorno. Quindi fatto un involto dell' atto verbale, e dei diversi plichi, con la direzione al Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ed appostovi sopra il sigillo della Prefettura, Sotto-Prefettura o Governo Locale, lo invieranno per mezzo della posta, e previo ritiro di una ricevuta alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. — Questo Ministero è persuaso che i Funzionarii pubblici chiamati a parte di sì delicato ed importante ufficio, e più specialmente i Pretori, spiegheranno tutto il buon volere, e tutto lo zelo ed attività di cui sono capaci, e si mostreranno degni anco in tale occasione della reputazione, di cui meritamente gode la Magistratura toscana. — Voglia la S. V. Illustrissima trasmettere ai Pretori, che da Lei rilevano, copia

della presente Ministeriale, perchè ne prendano al più presto cognizione e vi si uniformino. (*Circ. dei* 5 *Marzo* 1860.)

33 — Dopo la Circolare del 5 Marzo corrente nuovi quesiti sono stati diretti dai Pretori a questo Ministero, per rispondere ai quali si comunicano le seguenti nuove istruzioni. — Lo spoglio delle schede dovrà cominciarsi dai Pretori appena arriva la prima urna di qualche Comunità, o sezione di Comunità. — Sopravvenute altre, potrà il Pretore, se la comodità del locale si presta, permettere che quelle si spoglino contemporaneamente dai Consiglieri che le hanno accompagnate dopo aver verificato l'integrità dei sigilli e letto l'atto verbale delle relative sezioni. — Basterà che dai Commissarii delle diverse sezioni il lavoro si faccia a qualche distanza gli uni dagli altri onde non s'ingeneri confusione, e che il Pubblico rimanga sempre al di fuori del circuito in cui si trovano coloro che spogliano le schede — Il Pretore vigilerà ciascuna sezione, e risponderà ai quesiti che gli verranno diretti. — Se nasce dubbio sulla validità di alcune schede egli dovrà sentire il parere dei Consiglieri della respettiva sezione, e decider poi secondo il suo prudente criterio Quando la decisione sia conforme al parere dato, non dovrà prenderne nota nell'Atto verbale; se sarà differente riporterà il tenore della scheda reputata valida ed esprimerà qual'è stata l'opinione dei Consiglieri, e quale il suo giudizio. — Se accada che dentro una scheda ne sia racchiusa un altra, da credere che ambedue siano state date da una sola persona; dovrà vedersi se contengono un voto eguale o diverso; nel primo caso varranno per un voto solo, nel secondo nessuna di due avrà valore. Non ogni aggiunta o diversità di formula basta a viziare la scheda. Vuolsi che la variante alteri e denaturi la specie del voto che deve darsi. Se nelle schede stampate si riscontrino non parole aggiunte, ma delle alterazioni in qualche parola delle formule, che lascino intenderne il significato, dovranno considerarsi come errori di stampa e quindi le schede si di-

chiareranno valide. Lo stesso deve dirsi per gli errori di ortografia che si riscontrino nelle schede manoscritte, sempre che siano intelligibili. — Nel dubbio la scheda si avrà per valida. — Nell'atto verbale ometteranno i Pretori di registrare tutti gli emergenti che non hanno importanza, e si limiteranno a trascrivervi soltanto le cose che vengono indicate nella modula stampata che sarà loro rimessa. Per redigere il verbale potranno valersi dell'opera del Cancelliere. — La prontezza del disbrigo delle operazioni, la eliminazione di tutto ciò che tende a complicare o ad allungare inutilmente lo spoglio dei voti senza giovare alla regolarità degli atti deve soprattutto curarsi dai Pretori, affinchè pervengano a terminare il loro compito con la maggior semplicità e col miglior ordine possibile. — Nel resto si consiglino con loro stessi e risolvano col loro buon senso e col prudente criterio le altre minori difficoltà che possano incontrare. (*Circ. degli* 8 *Marzo* 1860.)

34 — Nelle Comunità urbane dove sono più Pretori, ciascheduno di essi riceverà le Urne, e spoglierà le Schede di quelle Sezioni della Comunità che sono state loro destinate dalla competente Autorità Municipale con apposita Notificazione. (*Decr. dei* 7 *Marzo* 1860 *Art.* 1.)

35 — Gli atti verbali di ciascun Pretore non esprimeranno per conseguenza che il numero totale dei voti dati nella Sezione, o Sezioni ad essi come sopra assegnate nel modo tracciato dalla Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia del dì 5 Marzo corrente. (*Art.* 2.)

36 — Considerando come ad assicurare la tranquillità nelle prossime votazioni, la Guardia Nazionale oltre al prestare il suo servizio nelle Città e Terre ove è costituita, possa utilmente esser chiamata anche in quelle località ove manca o si riconosce insufficiente il presidio dei RR. Carabinieri: — Visto l'articolo 15 del Regolamento del dì 16 luglio 1859, Ordina: (*Ord. dei* 6 *Mar.* 1860. *in pr.*)

37 — In tutti quei Comuni nei quali non è istituita la

Guardia Nazionale, i Gonfalonieri potranno richiedere al Comandante della Guardia Nazionale della Città o Terra più prossima, un distaccamento per assistere alle votazioni dell'11 e 12 corrente. (*Art.* 1.)

38 — I Comandanti sulle richieste dei Gonfalonieri, si concerteranno con l'autorità politica locale, per l'immediata formazione del Distaccamento da inviarsi. (*Art.* 2.)

39 — La forza di ciascun Distaccamento dipenderà dalla richiesta del Gonfaloniere e dal giudizio del Comandante, il quale designerà i Militi che debbon comporlo, e l'Ufficiale o Sotto Ufficiale che deve comandarlo. Per la scelta dei Militi si comincerà da coloro che si presentano volontariamente e si proseguirà quindi ai celibi e ai più giovani. (*Art.* 3.)

40 — I Distaccamenti dovranno esser giunti nelle località da presidiarsi non più tardi della sera del dì 10 del corrente, ed il servizio da prestarsi nei giorni susseguenti, sarà ordinato dal Gonfaloniere. (*Art.* 4.)

41 — Per ogni giornata di questo straordinario servizio, tutti i componenti il Distaccamento avranno diritto a una diaria di lire italiane una e cinquanta centesimi per testa e all'alloggio a carico della Comunità richiedente. (*Art.* 5.)

42 — I Militi comandati in Distaccamento daranno il loro voto colle forme prescritte alla Milizia regolare dall'articolo 14 della Legge del dì primo marzo corrente. (*Art.* 6.)

43 — La Corte Suprema di Cassazione è chiamata dal Decreto del 1. Marzo ad un alto ufficio che non ha precedenti negli annali dell'ordine giudiciario. — Un popolo abbandonato a se stesso dopo avere per mezzi indiretti e in tanti modi dichiarato di voler sacrificare la piccola sua autonomia, che di per se sola non è più atta a produrre grandi frutti per costituire la nazione italiana sotto l'unico Re che abbia spiriti e sentimenti italiani, è stato convocato nei comizii perchè direttamente e col proprio suffragio ripeta, se questa veramente sia la sua volontà. — L'Europa avvezza a dar colpa agl'Italiani

delle proprie sciagure per non aver saputo far tacere le discordie e le ire di parte, nè anteporre gl'interessi grandi della nazione a quelli miseri del Municipio, ora che un grand'esempio di concordia e di unione gli è porto sembra non credere a tanta fermezza e risoluzione, ed aspetta con meraviglia curiosa una nuova e più solenne riprova. — Ebbene! il popolo Toscano darà il suo voto nei giorni undici e dodici Marzo e manifesterà da se stesso e in modo inappellabile qual sia il suo volere. — I Pretori verificheranno i voti emessi in ciascuna Comunità. — Voi, Sig. Presidente ed i rispettabili Vostri Colleghi siete destinati a verificare il lavoro dei Pretori, a coordinare insieme i resultamenti parziali che appariranno dai verbali di quelli, e a trarne fuori l'ultima conclusione da cui dipenderanno le sorti future della patria nostra. — Atto più solenne di questo non avrà mai compiuto, nè sarà per compiere la Corte di Cassazione; atto ben degno di un anfizionato supremo, nel quale le passioni si tacciono, e tutto dee governarsi col principio della legalita, dell'ordine, della più rigorosa giustizia. — La S. V intenderà di subito la convenienza che in quel giorno la Corte riunita in seduta plenaria si mostri al pubblico cogli abiti di cerimonia, a denotare com' Ella comprenda tutta la grandezza dell' operazione affidatale. — In ora più sollecita della consueta aprirà l'udienza, affinchè le accada di dar termine al lavoro nel corso della giornata. — Alla Udienza interverranno oltre i due Ufficiali del Ministero Pubblico, anco il Cancelliere coi suoi Coadiutori e due Computisti della Corte dei Conti. — Sul banco della Corte Suprema saranno depositati gl' involti rimessi dalle Prefetture, Sotto-Prefetture, dai Governi di Livorno e dell'Isola dell'Elba; e dal General Comandante le Truppe Toscane nell'Emilia. — Chiederà il Ministero Pubblico che sia fatto il novero dei diversi involti, e che riscontrata la integrità dei sigilli apposti sopra, si proceda ad aprirli ad uno per volta. — Gl' involti verranno dissigillati in quest' ordine

1.° Compartimento Fiorentino

Prefettura di Firenze
Sotto-Prefettura di Pistoia
Sotto-Prefettura di S. Miniato
Sotto-Prefettura della Rocca S. Casciano.

2.° Governo di Livorno

3.° Compartimento Lucchese

4.° Compartimento Pisano

Prefettura di Pisa
Sotto-Prefettura di Volterra.

5.° Compartimento Senese

Prefettura di Siena
Sotto-Prefettura di Montepulciano.

6.° Compartimento Aretino

7.° Compartimento Grossetano

8.° R. Governo dell' Isola dell' Elba

9.° General comando delle truppe toscane nell' Emilia.

Prima di aprire un involto, dovrà esser letta dal Cancelliere la lettera del Capo-politico o militare che l' accompagna. Aperto che sia si procederà alla lettura dell' atto verbale redatto dall' Autorità stessa. — Indi si farà il riscontro dei plichi contenuti in ciascun involto per vedere se corrispondono

con quelli indicati nel verbale. Si apriranno ancor questi ad uno per volta, e si circolerà ai Consiglieri ciascun atto verbale dei Pretori perchè lo esaminino; e sia poi passato al Cancelliere, il quale lo leggerà ad alta voce. — I due Computisti, non che i Coadiutori del Cancelliere, registreranno in un foglio a bella posta ordinato e diviso in colonne;

1. Il numero dei Toscani concorsi a dare il voto in ciascuna Comunità.

2. Il numero di quelli che hanno votato per » *l' unione alla Monarchia costituzionale del RE VITTORIO EMANUELE.* »

3. Il numero di quelli che hanno votato per il » *Regno separato.* »

4. Il numero dei voti dichiarati nulli.

I suffragi dei Militari che hanno votato separatamente a norma della Legge, e che si troveranno registrati in alcuno dei verbali dei Pretori, dovranno esser trascritti in una colonna particolare per sommarsi con quelli dei militari che sono in campagna. — Finita la lettura e lo spoglio dei voti espressi negli Atti verbali delle Preture compreso in un Compartimento, dovrà farsi la somma generale dei voti dati nel Compartimento, sempre distinguendo le quattro categorie suddette, e se ne leggerà dal Cancelliere il resultato. — E poichè un Decreto speciale del 6 Marzo ha dovuto ordinare che molte Preture del Compartimento grossetano inviassero, attesa la brevità del tempo, i loro verbali al Prefetto di Firenze, anzichè a quello di Grosseto, sarà cura di chi spoglia cotali atti di rimettere al conto dei voti resi nel Compartimento di Grosseto quelli delle Comunità e Preture che gli appartengono. — Quando sia terminato lo spoglio dei voti d'ogni Compartimento, dei due Governi, e dei diversi Corpi militari, nel modo tracciato di sopra, i Cancellieri ed i Computisti porranno mano a cumulare insieme i resultamenti ottenuti nei diversi Compartimenti, Governi e Corpi militari. E quindi sarà disteso un prospetto nel quale verranno riportati dapprima i voti dati

Nei Compartimenti
Nei Governi
Nei Corpi militari,

E poi il resultamento totale e finale del suffragio universale distinto nelle quattro categorie più volte rammentate. — Questo prospetto, Signor Presidente, sarà rimesso nelle mani della S. V., la quale invitata allora dal R. Procuratore Generale, procederà a leggerlo ad alta voce, o a farlo leggere ad alcuno dei suoi Colleghi. — Terminata la lettura, la S. V. si compiacerà d'inviare immediatamente una copia autentica di codesto prospetto al sottoscritto Ministro di Giustizia e Grazia, affinchè il R. Governo possa dare la maggiore e la più sollecita pubblicità al risultamento del voto, che stabilirà i destini del popolo toscano. — Di tutte le operazioni che si faranno in pubblica udienza dal momento della sua apertura fino a che non sia terminata, il Cancelliere dovrà tessere una concisa ma fedele storia nell'atto verbale. — I documenti che sono venuti sul banco della Corte, non che quelli contenenti gli spogli fatti nell'udienza saranno raccolti tutti e custoditi insieme con l'atto verbale della seduta in un archivio a parte che rimarrà perenne memoria di quel che i Toscani abbiano decretato in prò non solo di se stessi, ma dell'intera nazione italiana. — Un distaccamento della Guardia Nazionale sarà messo a disposizione della S. V. per tutto il giorno, affinchè l'ordine il più rigoroso sia mantenuto nella sala. — La S. V. dovrà altresì curare che nei giorni 13 e 14 si trovi sempre qualcuno dei Cancellieri per ricevere gl'involti che verranno di mano in mano recati alla Cancelleria della Corte Suprema, e per rilasciarne la ricevuta al portatore. Prenderà nota il Cancelliere del giorno e dell'ora in cui ciascuno involto arriva, e dovrà custodirli in una stanza a parte da tenersi chiusa fino al dì quindici. Un picchetto della Guardia Nazionale dipendente dagli ordini della Presidenza vigilerà in quest'intervallo la stanza

di custodia. — Raccomandare alla S. V., Sig Presidente, ed al vostri rispettabili Colleghi, tutta quella maggior diligenza e solennità che l'inusitata funzione richiede, parmi opera vana, dappoichè codesto consesso di Magistrati destinato per istituto a vigilare la scrupolosa osservanza delle Leggi ed a tutelare nella risoluzione delle contese forensi che salgono innanzi ad esso, unicamente il pubblico interesse, non le private utilità, deve bene capacitarsi della importanza dell'ufficio. — Solo mi piace ricordare che la Toscana che ora sortito dalla Provvidenza tale un momento, in cui benchè piccola è posta in grado di compiere una grande e virtuosa impresa, quella di gettare la base fondamentale dell'Italia nuova. — Se Voi Sig. Presidente sull'imbrunire del quindici di Marzo in quella stessa sala ove Pier Capponi proferì dinanzi a Carlo ottavo le memorabili parole che salvarono la dignità e l'indipendenza della Repubblica fiorentina, potrete proclamare che la Toscana non dimenticò gli antichi esempii, nè le vetuste sue glorie, le vostre parole insieme col vostro nome passeranno per questo solo alla più lontana posterità. (*Lett. Minist al Presid. della Corte Supr. di Cass. dei* 9 *Mar.* 1860.)

44 — Il R. Governo della Toscana — Promulga la solenne dichiarazione emessa dalla Corte Suprema di Cassazione costatante il Plebiscito del Popolo toscano convocato nei Comizii nei giorni undici e dodici Marzo corrente.

» L'anno 1860 e questo dì 15 del mese di Marzo. »

» La Corte Suprema di Cassazione riunita in seduta ple-
» naria nella sua sala delle pubbliche Udienze posta nel Pa-
» lazzo della Signoria in virtù del Decreto del primo Marzo
» corrente all'effetto di verificare i risultati del suffragio uni-
» versale reso dal popolo toscano convocato nei comizii. »

» Presenti gli Uffiziali del Ministero Pubblico. »

» Presenti due pubblici Impiegati della Corte dei Conti a

» bella, posta invitati per eseguire le necessarie operazioni di
» calcolo. »

» Veduto il Decreto del primo Marzo, e le Istruzioni del
» Ministero di Giustizia e Grazia comunicate con lettere dei
» 5, 7 e 8 Marzo. »

» Riscontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti so-
» pra tutti gl'involti pervenuti sul suo banco, e che apparten-
» gono ai Compartimenti, Governi e Corpi militari della To-
» cana. »

» Visti tutti i verbali dei Prefetti, Sotto-Prefetti, Governa-
» tori, e Comandanti dei Corpi Militari ed uditane la lettura
» fatta alla pubblica Udienza. »

» Riscontrata e verificata l'integrità dei sigilli apposti sui
» plichi dei Pretori che corrispondono al numero delle Preture
» esistenti in Toscana. »

» Riscontrata e verificata altresì l'integrità dei sigilli ap-
posti sui plichi di tutti i Comandi militari. »

» Visti i verbali contenuti in ciascuno dei plichi dei Pre-
» tori e dei Comandanti dei Corpi militari, e uditane la let-
» tura fatta alla pubblica Udienza. »

» Sentito il Pubblico Ministero »

» Dichiara che dietro gli spogli eseguiti a questa mede-
» sima udienza dei resultati parziali del suffragio universale
» registrati negli atti verbali suddetti si è ottenuto il resultato
» finale che è il seguente. »

» N. dei Toscani concorsi a dare il voto. . » 386,445
» N. dei Voti per l'Unione alla Monarchia
Costituzionale del Re Vittorio Emanuele . . . » 366,561
» N. dei Voti per il Regno separato . . . » 14,925
» N. dei Voti dichiarati nulli. . . . . . » 4,949

» Constata conseguentemente e dichiara il plebiscito del

» Popolo toscano essere per l'unione alla Monarchia Costitu-
» zionale del Re Vittorio Emanuele.

» Così dichiarato dalla Corte Suprema di Cassazione alle
» ore 11 e 55 minuti pom. del giorno predetto nella Sala
» suddetta sedendo il Cav. Giuseppe Puccioni Vice Presidente
» e Cav. Carlo Carducci, Cav. Zanobi Pasqui, Angiolo Nucco-
» rini, Giuseppe Gilles, Cav. Raffaello Cocchi e Gio. Battista
» Aiazzi Consiglieri che si sono sottoscritti in piè dell'Atto
» insieme col Cancelliere. » (*Dichiar. del* 15 *Mar.* 1860.)

45 — Toscani! — Il vostro plebiscito non solo è un atto del vostro volere irremovibile, ma è un altro decreto della Nazionalità Italiana. Voi avete ben meritato della Patria e del Re. — Dalla pace di Villafranca al giorno del Suffragio Universale, voi non misuraste i pericoli che con i vostri diritti; voi non guardaste alle glorie passate che per conquistarne una nuova e tutta nazionale. — Fra le insidie, fra i dubbi, le diffidenze, voi non miraste che alla Stella di Italia, e non smarriste il cammino; — Sapeste mutare una personalità municipale per la vita nuova, per la nuova potenza, per la grandezza nuova d'Italia, che voi costituite colle Provincie sorelle; perchè colle altre Nazioni entri animosa nel grande arringo della Civiltà. — L'era nuova della Nazione Italiana s'instaura. Alla recognizione de' suoi diritti non può più mancare il sussidio delle vostre armi e del vostro senno. Il passato co' suoi dolori il presente colla vostra operosità è arra sicura del nostro avvenire. — Voi uscite alfine dal carcere degli Appennini; il vostro cuore respira l'aura dell'Indipendenza e della Libertà dalle Alpi al mare. — Senza perdere le vostre tradizioni, voi ritornate al godimento delle antiche forze d'una Nazione, che fu fatta in brani, e che voi co' forti Subalpini e i Lombardi ricomponete sotto lo scettro e la spada di un Re, che Dio pose a capo dell'Italia redenta. — Italiani, nel salutarvi l'ultima volta col nome antico toscano, il vostro Governo è il primo a tributarvi l'omaggio della sua ammirazione. Egli sarà sempre

altero della parte che gli è toccata di condurvi alla conquista di sì alti destini. — La generosità de' propositi, la fermezza nel sostenerli, la dignità nel manifestarli vi hanno guadagnato l'amore di tutta Italia, le simpatie di tutta Europa. In nome dell'Italia e del Re il vostro Governo con tutta la effusione dell'animo ve ne ringrazia. (*Procl. dei* 16 *Mar.* 1860.)

46 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che le grandi gesta di un popolo devonsi in tutte guise custodire perchè siano d'insegnamento e di decoro ai suoi più tardi discendenti; — Decreta: — La dichiarazione della Corte di Cassazione del 15 Marzo, colla quale pubblica il Plebiscito del Popolo Toscano per l'unione al Regno di Vittorio Emanuele, sarà incisa in marmo, e affissa alla porta del palazzo di ciascuna Comunità che rese il voto. (*Decr. dei* 17 *Mar.* 1860)

47 — Il voto della Toscana è compiuto.

Un dispaccio telegrafico giunto da Torino è concepito in questi termini

» Oggi alle ore quattro pomeridiane S. M. il Re Vittorio Emanuele ha ricevuto in udienza solenne il Barone Bettino Ricasoli, che gli presentò il voto per l'annessione della » Toscana. Il Re dopo avere accettato questo voto, che espresso » da un' Assemblea formata dal fiore della Toscana Cittadi- » nanza viene ora confermato dall' unanimità del suffragio » universale, aggiunse: *Associando le sue sorti a quelle del mio* » *Regno, la Toscana non renunzia alle gloriose sue tradizioni* » *ma le continua e le accresce, accumulandole a quelle di altre* » *parti d' Italia. Il parlamento nel quale i Rappresentanti della* » *Toscana siederanno accanto a quelli del Piemonte, della Lom-* » *bardia e dell' Emilia, informeranno tutte le Leggi al fecondo* » *principio della libertà, il quale assicurerà alla Toscana i bene-* » *fizii dell' autonomia amministrativa, senza affievolire, anzi ras-* » *sodando quell' intima comunanza di forza e di voleri che è la* » *guarentigia più efficace della prosperità ed indipendenza della* » *patria* — in seguito a ciò Sua Maestà firmò il Decreto con

» cui la Toscana è dichiarata FORMAR PARTE INTEGRANTE dello » Stato Sardo. L'entusiasmo è immenso e l'ordine perfetto. » (*Procl. dei* 22 *Mar.* 1860.)

48 — Vittorio Emanuele II. Re di Sardegna di Cipro e di Gerusalemme ec. ec. ec. — Visto il risultamento della votazione universale delle Provincie della Toscana, dalla quale consta esser generale voto di quelle popolazioni di unirsi al Nostro Stato; — Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, — Abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 22 *Mar.* 1860. *in pr.*)

49 — Le Provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente Decreto. (*Articolo* 1.)

50 — Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge. (*Art.* 2.)

51 — Vittorio Emanuele II, ec. ec. — Veduto il Decreto 22 Marzo 1860, col quale è dichiarato che le provincie della Toscana faranno parte integrale dello Stato; — Al fine di provvedere al governo, ed all'amministrazione di quelle Provincie. — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno. — Abbiamo ordinato ed ordiniamo: (*Decr. dei* 23 *Mar.* 1860 *in pr.*)

52 — Il Nostro amato Cugino il Principe Eugenio di Savoia-Carignano è nominato Nostro Luogotenente in Toscana. — Egli vi avrà il comando delle forze di terra e di mare, e vi eserciterà in nome nostro il potere di far grazia, di commutare le pene, di nominare e di revocare gli impiegati dell'Ordine amministrativo. (*Art.* 1)

53 — È mantenuto provvisoriamente per le provincie della Toscana un centro amministrativo, che rimane stabilito nella città di Firenze. A capo di esso starà un Governatore generale. (*Art.* 2.)

54 — A ciascuno dei rami di governo e di pubblica am-

ministrazione che, a termine delle Leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza del cessati Ministri degli Interni — di Grazia e Giustizia — degli Affari Ecclesiastici — delle Finanze — del Commercio e dei Lavori Pubblici — e della Pubblica Istruzione, presiederà un Direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore — Le attribuzioni del cessato Ministero della Guerra si intenderanno devolute rispettivamente al Nostri Ministri di Guerra e Marina. (*Art.* 3.)

55 — Il Governatore corrisponderà direttamente con ciascuno dei nostri Ministri pel ramo che a ciascun concerne — Tutte le altre Autorità amministrative, governative e giudiziarie della Toscana corrisponderanno direttamente coi Direttori e col Governatore. (*Art.* 4.)

56 — Il Governatore sottoporrà al Nostro Luogotenente i provvedimenti pei quali, secondo le norme vigenti in Toscana, richiedevasi per lo passato la Sovrana assensione, e spedirà direttamente gli affari pei quali bastava un decreto ministeriale salve in ambedue i casi le eccezioni che saranno determinate da istruzione deliberata in Consiglio dei Ministri. (*Art.* 5.)

57 — Il Governatore proporrà direttamente al Nostro Luogotenente le concessioni di grazia, le commutazioni di pena, le nomine e le revocazioni degli Impiegati dell'Ordine amministrativo. — Trattandosi però di nomine o di revocazioni di funzionari capi di Amministrazioni, o di grado a questi uguale, il Governatore dovrà comunicare la proposta al Ministero, e riportarne l'assenso prima di rassegnarla al nostro Luogotenente. (*Art.* 6.)

58 — Nell'assenza del Luogotenente del Re le nomine degli impiegati e l'emanazione dei provvedimenti a lui riservata dall'art. 5 verranno fatte dal Governatore, salve le eccezioni contemplate nell'articolo medesimo. (*Art.* 7.)

59 — Continueranno ad osservarsi nella Toscana le leggi ed i regolamenti in vigore per quanto concerne la riscossione delle entrate e dei crediti di qualsivoglia natura spettanti alle

Finanze dello Stato, ed i pagamenti da farsi dalle casse dello Stato. — Lo stanziamento però di nuovi crediti, o di crediti supplementari in bilancio, come pure lo storno di somme, da categoria, a categoria non potranno aver luogo che per legge o decreto reale — Pel movimento e per la somministranza dei fondi si osserveranno le norme che saranno stabilite per istruzione dal Ministro delle Finanze. (*Art.* 8.)

60 — Gl' Impiegati ed i funzionari in pubblico servizio ora esistenti in Toscana sono mantenuti nei gradi loro respettivi, salvo la destinazione che potrà in appresso loro venire data. — Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, venga inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (*Art.* 9.)

61. — Popoli della Toscana! — Ormai la Toscana fa parte integrante del nuovo Regno Italico. La mano gloriosa di S. M. Vittorio Emmanuele ne ha segnato l' atto irrevocabile, e frattanto Egli manda per suo Luogotenente S. A. R. il Principe Eugenio Carignano. Lo accompagna una parte di quell' Esercito, che fu illustrato dalle vittorie della Cernaja e di S. Martino. Si apre così una nuova èra a questo Paese, che associa le sue sorti a quelle del Regno Nazionale. — Il nostro Governo popolare ha compito il suo mandato, deponendo il potere nelle mani del Re. — Voi che per undici mesi traversaste animosi ogni pericolo, dovete andare alteri d' aver bastato a Voi stessi. Aver superato ogni ostacolo è per Voi un gran merito; essere riusciti al grand' intento di far parte della Nazione Italiana sotto lo scettro di Vittorio Emanuele è un premio anche maggiore del merito. — Ma la vita de' popoli non cessa come quella degli uomini. La vostra vita politica si trasforma, ma continua. Lasciando le vecchie spoglie del municipio per prendere il nuovo paludamento nazionale, crescono le vostre forze, ma crescono le vostre fatiche. Una nuova e più feconda operosità vi domanderanno i tempi mutati. Se fin

quì l' ardor del cimento vi scemò il pericolo col darvi il sentimento di poter tutto; ora la forza della vostra volontà deve risplendere per la virtù del sapere obbedire alla volontà del Re Costituzionale; e quel Regno che voleste con magnanima dignità fondato per sicurezza della Nazione, non potrà esser tutelato se non siate risoluti a farvi della prudenza il primo scudo contro i nemici d' Italia, delle armi il primo strumento a guarire i vizi dei tempi trascorsi e a superare gli ostacoli del tempo nuovo. L' esperienza che abbiamo fatta del vostro raro senno civile ci assicura che nei tempi della vostra grandezza e della vostra felicità non sarete diversi dal giorno dell' affanno e del pericolo. Noi vi seguiremo esultando con quell' affetto che si accoppia alla più nobile delle soddisfazioni riserbata a un popolare governo, quella di avere agevolata ai suoi confratelli la contrastata via di un prospero avvenire. (*Procl. dei* 25 *Marzo* 1860)

COMMISSARIATO DI GUERRA.

1 — Il R. Governo della Toscana — Viste le disposizioni sull'Amministrazione militare approvate con Decreto de' 14 stante; — Volendo stabilire il Personale che in vista delle attuali emergenze dovrà di presente comporre il Corpo del Commissariato di Guerra e l' Azienda del vestiario militare, — Decreta: (*Decr. dei* 24 *Dicembre* 1859 *in pr.*)

2 — Il Personale del Corpo del Commissariato di Guerra resta provvisoriamente determinato come segue: — 2 Commissari di Guerra di prima classe, — 4 Commissari di Guerra di seconda classe, — 6 Sotto-Commissari di prima classe, — 6 Sotto-Commissari di seconda classe, — 6 Sotto-Commissari di terza classe, — 6 Sotto-Commissari aggiunti, — 3 Scrivani di prima classe, — 3 Scrivani di seconda classe. (*Art.* 1.)

3 — Il personale dell' Azianda del vestiario militare consterà di — 1 Contabile di prima classe, — 2 Aiuti Contabili

di prima classe, — 2 Aiuti Contabili di seconda classe, — 1 Aiuto Contabile di terza classe, — 3 Aiuti Contabili di quarta classe. (*Art.* 2)

4 — Lo stipendio e le competenze degli Impiegati del Corpo del Commissariato di Guerra a dell' Azienda del vestiario militare, saranno respettivamente ragguagliati a quelle del Corpo d' Intendenza militare, e del Personale contabile dell' Armata Sarda. (*Art* 3.)

COMMISSARIATO DI MARINA.

1 — Il R. Governo della Toscana — Considerando siccome indispensabile, che l' Amministrazione della R. Marina militare sia posta in armonia col suo nuovo riordinamento, — Decreta: (*Decr. dei* 14 *Dicembre* 1859 *in pr.*)

2 — È istituito un Commissariato di Marina, sotto la immediata dependenza del Ministero della Guerra. (*Art.* 1.)

3 — Il personale del Commissariato medesimo è *il seguente*: — 1 Commissario di prima o di seconda classe. — 2 Sotto-Commissari di prima classe. — 1 Detto di seconda classe. — 1 Sotto-Commissario di terza classe. — 1 Sotto-Commissario aggiunto di prima classe. — 1 Sotto detto di seconda classe. — 1 Sotto detto di terza classe. — 3 Scrivani. — 2 Volontarii. — 2 Uscieri. — 1 Inserviente. (*Art.* 2.)

4 — Le competenze del personale suddetto saranno ragguagliate a quelle in vigore nel Commissariato della R. Marina Sarda, secondo che stabilisce il Decreto 4 Novembre ultimo scorso. (*Art.* 3)

5 — Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni del Commissariato di Marina ed il modo col quale debbono procedere i varii servizi amministrativi. (*Art.* 4)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL RE VITTORIO EMANUELE IN TOSCANA.

SOMMARIO

Nota del Governo Provvisorio Toscano al Conte di Cavour a Torino per chiedere la Dittatura di S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE — num. 1.

Nota del Conte di Cavour al Governo Provvisorio Toscano relativa all' assunzione del Protettorato della Toscana per parte di S. M. IL RE, *e nomina del Commissario Straordinario* — num. 2 3.

Memorandum del Governo Provvisorio ai membri del Corpo Diplomatico già accreditato in Toscana per dichiarare le cagioni e l' indole della mutazione avvenuta il 27 *Aprile* — num. 4.

Attribuzioni del Commissario Straordinario — num. 5 6.

Trasmissione dei poteri — num. 7.

Proclama con cui il Governo Provvisorio dichiara compito il suo ufficio — num. 8.

Proclama di S. E. il Commissario Straordinario nel prendere l' ufficio — num. 9.

Cessazione di poteri che passano nel Consiglio dei Ministri — n. 10 e seg.

Nomina del Barone Ricasoli a Presidente del Consiglio dei Ministri — num. 15.

Proclama di S. E. il Commissario Straordinario nel Cessare dal suo ufficio — num. 16.

1 — Eccellenza, — I gravi movimenti che si sono compiuti in Toscana in questi ultimi giorni, e segnatamente nella giornata di ieri sono a quest' ora a cognizione dell' Eccellenza Vostra. — Il sentimento della indipendenza nazionale e l' ardente desiderio di concorrere a riscattarla nella gran lotta che

si sta preparando hanno dato luogo ad un movimento unanime irresistibile, un movimento a cui senza distinzione tutte le classi della società hanno con entusiasmo partecipato. A seguito del medesimo, Leopoldo Secondo, ha dichiarato di volere abbandonare la Toscana, l'ha abbandonata di fatti, lasciando così il paese senza Governo, e in balìa di se stesso. Il paese è stato ammirabile di ordine e di concordia. Immediatamente però il Municipio, unica Autorità che rimanesse con legittimità di mandato, prendendo le redini della cosa pubblica ha nominato una Giunta Governativa nelle persone dei tre sottoscritti. — Il Governo Toscano attuale è pertanto una emanazione della Autorità municipale; è puramente e semplicemente un Governo di fatto istituito pei bisogni della pubblica sicurezza. Egli sente però tutto il peso di questa gravissima responsabilità e desidera in così solenni momenti di abbreviarne la durata. — La gran mutazione di cose avvenuta in Toscana ha proceduto, siccome avemmo già l'onore di esporre all'Eccellenza Vostra, da un solo movente; il desiderio di concorrere alla guerra che va a combattersi per la indipendenza italiana, di partecipare ai sacrifizi della lotta ed alla gloria del riscatto. — Questo essendo stato il carattere esclusivo del movimento compiutosi in Toscana, a chi meglio potrebbero provvisoriamente affidarsi i suoi destini se non al Governo di S. M. il Re di Sardegna, che a sì nobile causa tante prove ha già date della sua lealtà, e di cui la condotta e la generosa attitudine ispirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illuminata fiducia? — In questo profondo convincimento pertanto i sottoscritti pregano l'E. V. a volersi fare organo presso S. M. il Re Vittorio Emanuele, suo Augusto Signore, della rispettosa loro domanda, che piaccia, cioè, alla prelodata Maestà Sua assumere la Dittatura della Toscana, fintantochè durerà la guerra contro il nemico comune. La Toscana conserverebbe frattanto anche in questo periodo transitorio la sua autonomia, un Amministrazione indipendente da quella della Sardegna, ed il suo assesto defini-

tivo dovrebbe aver luogo a guerra finita e quando sarà proceduto all'ordinamento generale d'Italia. È una specie di tutela che s'invoca nell'interesse della Toscana non solo, ma della Causa comune, e la profonda affezione che a questa Causa ha costantemente dimostrato la Maestà del Re Vittorio Emanuele c'ispirano la fiducia della sua accettazione. — Questi sono i nostri voti, queste le nostre domande; non crediamo andare errati affermando esser questi i voti e le domande della Toscana tutta — Di tali sentimenti poi abbiamo l'onore di pregarla, signor Conte, di farsi intermediario presso S. M. il Re Vittorio Emanuele comunicandoci a suo tempo le di lui auguste determinazioni. — I sottoscritti si pregiano di offrire a Vostra Eccellenza i sensi della loro più alta considerazione. (*Nota del Gov. Provv. al Conte di Cavour del* 28 *Apr.* 1859.)

2 — Illustrissimi Signori. — Appena ricevuto il Dispaccio delle SS. VV. Ill. in data 28 Aprile 1859 mi sono fatto sollecito di darne cognizione a Sua Maestà il Re e di prendere gli ordini. Sua Maestà rende le più vive azioni di grazie alle SS. VV. Ill. ed a tutti i Toscani per lo affetto e la fiducia di cui le hanno fatta testimonianza e mi dà il gradito incarico di significar loro, come da questi nuovissimi esempi di concordia italiana Essa tragga grande conforto a bene sperare delle sorti della patria comune. — Le SS. VV. Ill. saranno facilmente capaci delle ragioni d'alta convenienza politica che non permettono a S. M. di accettare la Dittatura profferta nella forma proposta. — La Toscana come le SS. VV. Ill. avvertono, deve mantenere la sua amministrazione indipendente, ma nel tempo stesso ella è cosa necessaria il dare unità al Governo della guerra nazionale, affinchè tutte le forze della Nazione siano ordinate con gagliarda volontà al fine sommo della liberazione della Patria. (*Nota del Conte di Cavour al Gov. Provv. Tosc. del* 30 *Apr.* 1859 *in pr.*)

3 — Facendo questo concetto delle presenti necessità di Stato e di guerra, S. M. pensa dovere secondo la profferta

delle SS. VV. Ill. assumere il comando supremo di tutte le Truppe e l'Autorità necessaria a metterle e mantenerle in buona ordinanza, ed a far tutte le provvisioni che possono essere richieste per aiutare e condurre a buon fine la nostra grande impresa. Sua Maestà acconsente eziandio ad assumere la protezione del Governo Toscano delegando a tal fine i necessarii poteri al Suo Ministro Plenipotenziario Commendatore Buoncompagni, il quale aggiungerà al suo titolo quello di Commissario Straordinario del Re per la Guerra dell'Indipendenza. Le SS. LL. Ill. potranno quindi prendere gli opportuni concerti col predetto sig. Commendatore Buoncompagni, al quale S. M. mi ha ordinato di dare le debite istruzioni. (*Nota d. in fine.*)

4 — Il Governo provvisorio toscano crede esser suo debito verso il paese, del quale regge pel momento le sorti, di esporre all'Europa le cagioni e l'indole del movimento che nella giornata del 27 Aprile decorso ha avuto per effetto la partenza di Leopoldo Secondo dalla Toscana, e la mutazione dell'ordine politico dello Stato. Da questa esposizione apparirà manifesto come la condotta dei Toscani sia stata non meno temperante che patriottica, ed improntata di una moderazione pari alla generosità dei loro sentimenti. — Appena sul principio dell'anno cominciò ad agitarsi di nuovo la gran quistione della Indipendenza Italiana e furono intravedute le probabilità di una prossima lotta, tutta la Toscana se ne commosse profondamente. Uno fu il voto, una l'aspirazione di tutti. Ogni classe di cittadini si associò di gran cuore a questo nobile movimento dell'opinione, nè di tale unanimità mancarono le manifestazioni o furono dubbiose. Pubblicazioni importanti per la elevatezza delle vedute e per il nome di chi le firmava, la partenza da ogni parte di Toscana per il Piemonte di migliaia e migliaia di giovani appartenenti ad ogni condizione sociale, il linguaggio aperto e pieno di entusiasmo di qualsivoglia classe di cittadini, tutto addimostrava palese-

mente qual si fosse in Toscana lo stato degli spiriti e dell'opinione. — In mezzo a tanto agitarsi di passioni, di belle e nobili passioni, il Governo granducale solo rimaneva impassibile ed inerte. Quanto più esso avrebbe dovuto fare per remuovere da sè il tristo sospetto di simpatizzare per l'Austria e di volersi collegare con lei, tanto meno faceva. Eppure gli avvisi ed i savi consigli anche in via officiale non gli mancavano. Il Governo provvisiorio ha preso cognizione dei rapporti che al Governo granducale indirizzavano i suoi Agenti sia all'interno, sia all'estero, ed è per lui dovere di equità riconoscere che nessuno o quasi nessuno gli dissimulava la verità. Lo stato dell'opinione pubblica e la gravità della situazione gli erano generalmente con sincerità e con lodevole indipendenza rappresentati; ma tutto riusciva inutile; il partito del Governo granducale era irrevocabilmente preso; esso voleva rimanere neutrale. A tutti i consigli, a tutti gli avvisi, a tutte le ammonizioni egli rispondeva sempre con una parola sola » *neutralità* » procurando perfino di dimostrare esser questo il partito più utile agli interessi della Toscana; quasichè la neutralità non fosse la negazione del principio che commuoveva le moltitudini, e come se in una questione di tanta grandezza si potesse senza vergogna per il paese parlargli d'interessi. Se in questo frattempo qualche atto governativo veniva in luce, esso certamente rilevava piuttosto una mal celata antipatia e un senso di ostilità contro lo stato dell'opinione, anziche un leale desiderio di sodisfarla. Il Governo granducale insomma si comportava, in presenza di un sentimento magnanimo e profondo che tutti i Toscani condividevano, come se si trovasse a fronte del sentimento anarchico e artificiale di una fazione. — Intanto gli avvenimenti incalzavano; il congresso proposto dalla Russia, e sul quale il Governo di Lepoldo Secondo aveva fondate tante illusioni, era riconosciuto impossibile, e la guerra si avvicinava. Le pratiche già iniziate col Principe e col Ministero dai più ragguardevoli personaggi onde indurre il Go-

verno a consentire al voto universale della Toscana, si fecero allora più incalzanti, ma senza ottenere per questo un successo migliore. — Negli ultimi tempi anche l'esercito toscano aveva dato apertissimi segni di animo concorde coi cittadini e del suo ardente desiderio di partecipare alla lotta che si stava apparecchiando per la gran causa del riscatto nazionale. La sua disciplina era eccellente, la sua fedeltà inattaccabile, ed esso ne aveva date prove non dubbie allorchè nel 29 Giugno 1857 era chiamato a reprimere in Livorno un movimento apertamente fazioso e di un'indole così diversa da quella del movimento attuale. Ma il porlo nelle circostanze presenti in conflitto con un sentimento così generoso quale si è quello della indipendenza nazionale, con un sentimento così universalmente diffuso, con un sentimento infine che era impossibile che non facesse palpitare il cuore del soldato come quello di ogni altra classe di cittadini, il tenerlo di più sotto gli ordini di un generale austriaco, era atto di inconcepibile imprudenza e che doveva anche agli occhi dei meno veggenti condurre immancabilmente all'effetto di sciogliere nella truppa i vincoli della obbedienza. — Così è difatti accaduto; fino dal giorno 26, saputosi appena l'arrivo in Genova delle truppe di S. M. l'Imperatore dei Francesi, non era più dubbioso per alcuno in quali disposizioni si trovasse l'armata, e come dovesse il Governo granducale rinunziare alla speranza di farne un passivo istrumento dei suoi disegni. Il giorno 27, in cui conoscevasi essere per ispirare il termine della intimazione austriaca al Piemonte, la posizione delle cose si fece più grave. Un immensa moltitudine di persone di ogni ordine si raccolse sulla piazza di Barbano con Bandiere tricolori, gridando *viva la guerra; viva la indipendenza d'Italia; Viva Vittorio Emanuele capitano della lega italiana;* le due fortezze di S. Gio. Battista e di S. Giorgio inalzarono anch'esse la bandiera tricolore, e la rivoluzione fu compiuta. — E qui cade in acconcio di narrare un fatto intorno al quale, per quella moderazione di cui ci siam fatti una legge, non ci

diffonderemo lungamente, ma che l'Europa civile apprezzerà, giudicando da qual parte sia stata la temperanza, da quale le improntitudini o almeno il desiderio impotente delle medesime. Esisteva nel forte di S. Giorgio, detto comunemente di *Belvedere*, una circolare segreta, sigillata, inviata dal Generale a tutti i comandi nell'Agosto dell'anno decorso. Alle ore 8 e mezzo antemeridiane del 27 Aprile l'Arciduca Carlo, secondogenito di Leopoldo Secondo, si recava nel Forte suddetto, convocava gli Ufficiali e comunicava loro di esser latore di una lettera del Generale Ferrari da Grado, con la quale ordinava l'apertura della Circolare già rammentata. Il piego fu aperto, e fu trovato che esso racchiudeva le istruzioni preliminari per un attacco contro la città. Queste istruzioni furono completate a viva voce dall'Arciduca Carlo, il quale conchiuse domandando agli Ufficiali quante munizioni si avessero e di quante scatole di artiglieria potessero disporre. A tali parole il Comandante del Forte con rispettosa fermezza replicò dichiarando all'Arciduca che, mentre egli ed i suoi compagni avrebbero senza esitazione esposta la loro vita per tutelare la sicurezza di lui e di tutta la famiglia Reale, si rifiutavano però con ribrezzo al pensiero d'incrudelire contro i proprii concittadini, di niente altro copevoli se non di un generoso sentimento di nazionalità che l'esercito istesso si faceva gloria di condividere. — Mancata in tal modo ogni lusinga di repressione, il Principe si determinò a chiamare il Marchese di Laiatico, uno fra i più eminenti capi del partito costituzionale, ed uno dei primi che avesser fatto intendere al Governo granducale i consigli che potevano salvarlo. Il Marchese di Laiatico, dopo esser venuto a consulta con i suoi amici politici, dichiarò riverentemente ma schiettamente a Leopoldo Secondo che, al punto cui eran giunte le cose, la condizione fondamentale di ogni aggiustamento delle medesime era la di lui abdicazione. A questo partito il Principe tenacemente si rifiutò » non permettendogli il suo onore di sottostare, come egli

» disse, ad una tale violenza. » — Senza volere menomamente mancare al rispetto dovuto alla sventura, è impossibile non riconoscere, dopo i fatti superiormente narrati, che la persona di Leopoldo Secondo era diventata imcompatibile con l'andamento e la tranquillità di bene ordinato Governo. La sua attitudine da quattro mesi a questa parte, tutto il suo sistema di politica austriaca seguito negli ultimi dieci anni, il partito stesso di non cedere se non quando eragli evidentemente mancato fra mano ogni mezzo materiale di resistenza, tutto avrebbe contribuito a ingenerare e mantenere negli animi una diffidenza perpetua, indistruttibile, diffidenza che in momenti così supremi avrebbe infallibilmente tenuto lo Stato in continui turbamenti e cagionato forse dolorose catastrofi. — Respinto inflessibilmente il partito dell'abdicazione e preso quello di abbandonare la Toscana, Leopoldo Secondo convocò il Corpo diplomatico, e dopo avere alla presenza sua protestato contro la dura condizione alla quale ricusava condiscendere si rivolse più specialmente ai Ministri di Francia e d'Inghilterra domandando loro di quali forze potessero disporre per proteggere la sicurezza sua e della sua famiglia, e tutelare la sua partenza. Avuto in risposta da ambedue che nessuna forza materiale trovavasi a loro disposizione, fu invocata da tutti la influenza morale. Il timore che queste domande rivelavano era affatto insussistente, perchè le condizioni della città non racchiudevano pericolo di sorta. Nulladimeno tutti i Ministri promisero, e sopra ogni altro il Ministro di Sardegna. È da notarsi che il Principe, prima di annunziare formalmente queste sue volontà al Corpo diplomatico, era lungamente rimasto stretto a segreto colloquio col Ministro d'Austria. — Poche ore dopo, Leopoldo Secondo aveva abbandonato il suolo toscano; la sua partenza ebbe luogo non solo con pienissima sicurezza ma con decoro. Lo accompagnarono il Corpo diplomatico e lo Stato maggiore della Uffizialità residente a Firenze. — La popolazione fu ammirabile di calma e di dignità. Non una minaccia,

non un grido furono proferiti; risposta eloquente all' accusa di triste e sediziose pressioni, e stupenda riprova della civiltà del paese. — Rimasta per tal modo la Toscana senza Governo, prontamente si raccolse il Municipio, unica autorità che rimanesse con legittimità di mandato, e prendendo le redini della cosa pubblica nominò un Governo provvisorio nelle persone dei tre sottoscritti. — Il Governo provvisorio pertanto è una emanazione dell' Autorità municipale, ed è stato istituito unicamente all' oggetto supremo di provvedere alla pubblica sicurezza. — Penetrato del pensiero di questa gravissima responsabilità e desideroso di abbreviarne la durata, il Governo provvisorio doveva naturalmente pensare ai mezzi di dare allo Stato un assetto se non definitivo, almeno più stabile, e fornito di maggiori elementi di pubblica tranquillità. — L' indole del movimento che aveva cambiato l' ordine politico della Toscana lo metteva facilmente sulla via. Se mai vi è stata rivoluzione sulle cui cagioni non è possibile l' equivoco, ed informata da un solo ed unico pensiero, ella è fuor di dubbio la rivoluzione accaduta in Firenze il 27 di Aprile. Essa ha proceduto esclusivamente dall' idea nazionale e dal conseguente desiderio di concorrere alla guerra che si sta combattendo per la indipendenza d' Italia, partecipando ai pericoli della lotta ed alle glorie del riscatto. — Questo essendo stato il carattere unico ed esclusivo del rivolgimento che si è compiuto in Toscana a chi meglio e con maggiore conformità ai voti delle popolazioni avrebbero potuto affidarsi i destini del paese, se non al Governo piemontese che a sì nobile causa tante prove ha già dato della sua lealtà, e la cui condotta e generosa attitudine inspirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illimitata fiducia? — In questo profondo convincimento, il Governo provvisorio toscano si è affrettato a rivolgersi al Governo di S. M. il Re di Sardegna pregandolo ad assumere il protettorato della Toscana fintantochè dureranno le vicende della guerra. La domanda è stata limitata dalla condizione che la

Toscana anche in questo periodo puramente transitorio conservasse la pienezza della sua autonomia, un' amministrazione separata da quella della Sardegna, dovendo poi aver luogo il suo ordinamento definitivo a guerra finita ed allorchè sarà proceduto a quello generale d' Italia. Il Governo piemontese ha con benevolenza accolte tali aperture, ha accettata nell'interesse della causa comune questa eminente tutela, e quanto prima giungerà a Firenze un Commissario inviato a tal fine da S. M. il Re di Sardegna. — Il Governo Provvisorio toscano rimetterà nelle sue mani il reggimento della Toscana, forte della coscienza di avere adempiuto un gran dovere, e altero per il decoro del paese di poter dire che non una stilla di sangue, non un insulto, non il più lieve disordine hanno accompagnato o seguito un così sostanziale mutamento di cose. (*Memorandum dei* 2 *Mag.* 1859.)

Eccellenza,

5 — Il Governo provvisorio toscano dopo aver reso di pubblica ragione la domanda da lui indirizzata il 28 Aprile ultimo decorso al Governo di S. M. il Re di Sardegna affinchè a profitto della causa comune assumesse la Dittatura della Toscana durante la guerra, si recò a premura di pubblicare ugualmente la replica data alla domanda medesima da S. E. il Conte di Cavour. — Il testo di questa replica, riprodotto dal foglio officiale, ha suscitato in taluni dei dubbi, i quali ci fanno un dovere di rivolgerci, signor Commendatore, alla esimia sua gentilezza, pregandola a volerci porre in grado di fornire alla pubblica opinione i desiderati schiarimenti. — Secondo la nostra domanda, era manifesto che non sì tosto accettata l'offerta Dittatura, il Governo provvisorio attuale doveva sparire per dar luogo puramente e semplicemente alla autorità trasferita in S. M. il Re di Sardegna, il quale in questo periodo transitorio avrebbe per mezzo di un suo Rappre-

sentante esercitato in Toscana tutti gli attributi e tutte le ingerenze governative. — S. M. Il Re Vittorio Emanuele ha ricusato la Dittatura, non accettando che il Protettorato; ma non è da questa sola modificazione ispirata alla prelodata Maestà Sua dalla sua temperanza, che nascono i dubbi ai quali abbiamo fatta allusione. — Analizzando il dispaccio indirizzatoci dal Signor Conte di Cavour, potrebbe sembrare che ne resultasse il concetto che l'azione del Commissario Sardo in Toscana fosse limitata alle cose sole relative alla guerra, e che le di lui facoltà dovessero considerarsi come ristrette in questa unica sfera. Se questa interpretazione, che noi crediamo erronea, dovesse accettarsi, ne risulterebbe la conseguenza che per tutte le altre competenze governative dovrebbe il Governo provvisorio attuale rimanere in officio. Di questo sistema noi crediamo inutile accennare all'E. V. gl'inconvenienti pratici, o, per meglio dire, le pratiche impossibilità. Quindi è che ripetiamo che a senso nostro non deve attibuirsi al dispaccio del Conte di Cavour un tal significato; ma poichè è innegabile che altri sono per lo meno rimasti incerti sulla sua interpretazione, noi rinnuoviamo all'E V. la preghiera di metterci in grado di dileguare ogni dubbiezza. — Aggradisca ec. (*Officiale del Gov. Provv. a S. E. il Comm. Boncompagni del dì* 8 *Maggio* 1859.)

6 — Illustrissimi Signori — Affine di risolvere il quesito che le SS. LL. Ill. mi propongono con l'officio di ieri, credo dover metterere innanzi le seguenti considerazioni. — Tutti gli Atti che il Governo del Re, ed in suo nome il Commissario da Esso deputato eserciteranno in Toscana si fondano sulla necessità di provvedere alla guerra, e sul voto del popolo Toscano espresso per mezzo del Governo provvisorio, voto che, invitandolo ad assumere la dittatura durante la Guerra lo abilita a raccogliere nella sua mano, e ad allargare sino alla massima estensione possibile tutte le prerogative della Sovranità. Il Re non assume questo titolo. Parve al suo Governo

che esso potesse dar luogo ad interpretazioni meno favorevoli, per cui altri potesse supporre che ne fossero per avventura preoccupate le condizioni future dello Stato, e menomati i diritti della autonomia Toscana, diritti che ebbero la loro sanzione nel diritto pubblico Europeo, e che dopo la guerra verranno regolati in quel modo che sarà riconosciuto meglio conveniente così alle ragioni ed agli interessi particolari della Toscana, come a quelli di tutta l'Italia. — Il Re prese il titolo più modesto di protettore per cui si riserbano tutti i diritti della Toscana, ed accettò così l'obbligo di compiere gli atti che valgano a conservare illeso lo Stato nelle condizioni eccezionali in cui si trova, mentre scomparso il Governo che esisteva prima del 27 Aprile non esiste un altro che sia definitivamente ordinato. Per meglio spiegare il suo concetto il Governo del Re dichiarò espressamente che la Toscana conserverebbe separata anche la sua Amministrazione. Se il Governo provvisorio avesse avuto il mandato di provvedere alla cosa pubblica durante tutto il tempo della gnerra, il Governo del Re si sarebbe rimasto da ogni atto per cui venisse incagliata la sua azione; ed avrebbe provvisto al modo in cui essa potesse concillarsi con quella che compete al Re quale Comandante Supremo della Guerra d'indipendenza. — Il Governo provvisorio non fu istituito a questo modo: chi fu presente ai fatti del 27 Aprile sa che il mandato che gli era conferito in nome del popolo Toscano non si estendeva più oltre di quel breve termine che fosse necessario, affinchè il Re assumesse l'esercizio dei poteri straordinarii che durante la guerra, si conferivano a Lui che ne è Duce supremo. Il termine assegnato al Mandato del Governo provvisorio è ora trascorso, ed è giunto quello in cui esso trasferendo in me tutti i poteri finquì esercitati si dia luogo a quello stato di cose che nell'interesse della causa comune deve durare fintantochè durerà la guerra presente. — Il Re nella qualità da esso assunta di protettore della Toscana non intende che venga meno l'esercizio delle

prerogative della Sovranità, prerogative senza cui lo Stato non sarebbe ordinato, e non essendo ordinato, non potrebbe concorrere efficacemente all'impresa d'Indipendenza, secondo il voto con tanta perseveranza e con tanta generosità espresso da questa parte d'Italia. Perciò secondo le istruzioni che mi son date, ed a cui dovrò attenermi nell'esercizio dell'ufficio che mi chiama all'alto onore di rappresentarlo presso la Toscana, eserciterò in virtù delle facoltà conferitemi tutte le incumbenze che appartengono al Capo dello Stato, ma le eserciterò in tal modo che l'Amministrazione toscana sia tenuta affatto indipendente da quella del Piemonte, che per gli atti che io verrò compiendo non sia menomata la Sovranità che le compete, che non siano preoccupate le condizioni future della Toscana, e quell'assetto definitivo d'Italia che sarà più atto a rimediare gli sconci dei Trattati del 1815. — Gradiscano ec. (*Offic. di S. E. il Comm. Boncompagni ai componenti il Gov. Provv. del* 9 *Mag.* 1859.)

7 — Il Governo Provvisorio Toscano — Volendo dar seguito alle dichiarazioni espresse nel Proclama del 27 Aprile ultimo decorso — Decreta: — Il Governo provvisorio della Toscana trasmette tutti i suoi poteri nella persona del Commendatore Carlo Bon-Compagni già nominato da S. M. il Re di Sardegna Commissario Straordinario per il Governo della Toscana durante la Guerra. (*Decr.* 11 *Mar.* 1859).

8 — Toscani. Il Governo provvisorio ha oramai compito l'ufficio suo, e trasmette oggi il potere al Commissario del Re Vittorio Emanuele Se esso abbia sodisfatto al difficile mandato che il paese gli conferiva in uno di quei momenti solenni nei quali i popoli dopo avere indarno supplicato, levano alto la voce e comandano, giudicherà la Toscana. Sorto per necessità delle cose dagli avvenimenti del 27 Aprile, il Governo Provvisorio obbediente al grido di Guerra Nazionale che aveva scosso tutti i cuori in quel giorno memorabile, dovè innanzi tutto apparecchiare le armi, e stringersi al Re magnanimo, che erasi levato propugnatore dall'Indipendenza d'Italia. Se la

dittatura non potè essere accettata nei termini in cui fu profferta, la Toscana ha però di che rassicurarsi, nel pensiero che le sue armi, unite all' esercito italiano, avranno per duce supremo il Re che combatte per la comune patria; mentre lo Stato da Lui preso in protezione e retto da un Commissario da lui nominato, conserverà l'esser suo per serbarsi intatto ai destini che gli competeranno nel futuro ordinamento d'Italia. — Toscani! L'assunto del Governo Provvisorio in un paese come è il nostro, senza istituzioni e senza autorità rispettata, ove tutto cadeva al mancare del supremo potere che solo ambiva di bastare a tutto, era oltre modo arduo; e si deve al vostro unanime e spontaneo concorso, se la riuscita ha coronato i comuni sforzi. Grazie ne siano rese al popolo, che anche nei maggiori commovimenti non si macchiò neppure di una violenza, e che appena soddisfatto nei suoi legittimi voti, tornò tranquillo alle sue laboriose consuetudini. Grazie ne siano rese alla Milizia, che appena avuta la bandiera nazionale, si ricompose nei suoi ordini, e mostrò a tutti quale animo la muovesse nel protestare di non volersi dividere dalla Nazione di cui si sentiva braccio validissimo. — Toscani! Il Governo Provvisorio si accomiata da voi, sicuro che saprete mantenervi quali finora vi mostraste. I fati d'Italia si decidono sulle rive del Ticino e del Po: là mirino i vostri sguardi, là s'indirizzino i voti e le speranze. In così ammirabile concordia di voleri e di Atti, chi proferisce una parola di divisione, chi tenta soffocare colle ire di parte questi sacri entusiasmi, è traditore della Patria. Il 27 Aprile, al rompersi della Guerra Nazionale, dichiaraste apertamente di voler essere Italiani e indipendenti: non smentite quelle solenni promesse fatte al cospetto d'Italia e d'Europa; e al Governo Provvitorio, che ora cede il luogo a più stabile reggimento, rimarrà il conforto di avervi aperto una via, nella quale dovete ormai procedere con coraggiosa virtù, per dovere di Cittadini, per dignità di uomini liberi. (*Procl. del Gov. Provv. Tosc. del dì 11 Maggio* 1859.)

9 — Toscani! — Dopo i disastri che la Patria comune aveva sofferto nel 1849, le vostre speranze si rivolsero al Re Vittorio Emanuele, che solo tenne alto il Vessillo Italiano. Quando il Principe che regnava in Toscana, anzichè aderire ai voti della Nazione ebbe abbandonato il territorio dello Stato, il Governo Provvisorio in nome vostro invitò il Re Vittorio Emanuele ad assumere durante la guerra la dittatura di questa bella parte d'Italia. Il Re secondando nella sostanza i vostri desiderii, preferì forma più modesta ed assunse insieme col supremo comando dell'esercito il protettorato della Toscana con animo di mantenerne illesi tutti i diritti, e col solo fine di provvedere alle emergenze della guerra, di tutelare l'ordine pubblico, di compire tutti gli Atti che siano richiesti dalle urgenti necessità dello Stato. Egli degnò commettere a me il rappresentarlo presso di voi. Assumo l'alto ufficio con animo trepidante per la difficoltà dell'incarico, ma sicuro nella coscienza di compiere un obbligo verso la Patria comune, e nel fermo volere di giovare a questa Toscana cara a tutti gli Italiani per la parte che tiene nella storia della nostra civiltà, più cara a me per la benevolenza che voleste dimostrarmi.

I benemeriti Cittadini che tennero il Governo Provvisorio mi agevolarono il compito cogli atti che ripararono le conseguenze più gravi della riazione, a cui la vostra patria soggiacque. Estraneo alle parti che sorsero in Toscana, mi asterrò dal frammettermi nelle quistioni di ordinamento politico, che troveranno luogo più opportuno quando la Toscana sarà in possesso di quelle libertà, che le furono ingiustamente tolte, e di cui si mostrò vieppiù degna col mirabile contegno tenuto in questi ultimi avvenimenti. Ad un solo scopo tenderà dunque la mia amministrazione, a quello di agevolare la guerra che si combatte; e per agevolarla, a tenere ordinato questo stato, che a guerra finita vi sarà restituito come un sacro deposito dalla Maestà del Re Vittorio Emanuele, la cui lealtà è oggetto di ammirazione all'Italia e al mondo.

TOSCANI!

Voi avete grandemente contribuito a provare che l'Italia è degna della Indipendenza, per cui sta combattendo col suo esercito il Re di Sardegna, sussidiato dal suo Augusto Alleato l'Imperatore dei Francesi. Continuate a dar prova di quella disciplina, di quella moderazione, di quella obbedienza alle Leggi ed ai Magistrati, che dovranno assicurare quel supremo beneficio all'Italia ed alla Toscana liberata per sempre da ogni influsso straniero. Io dal canto mio vi prometto che nulla mi starà tanto a cuore quanto il corrispondere alle intenzioni del Re, e di meritare la vostra fiducia, cooperando al bene di questa nobil parte d'Italia. (*Procl. del Commiss. Straordinario, dell'* 11 *Mag.* 1859.)

10 — Il Regio Commissario Straordinario in Toscana del Re Vittorio Emanuele durante la guerra d'indipendenza — Considerando che l'ordinamento politico attuale della Toscana si fonda sulla volontà popolare e sulla necessità politica; — Che il Re Vittorio Emanuele, protettore della Toscana durante la guerra, sarebbe stato in diritto di conservare questa qualità finchè la pace non fosse definitivamente stabilita; con che avrebbe aderito alle richieste della Consulta di Stato; — che gravi considerazioni di convenienza politica avendolo impedito di aderire a queste richieste, diveniva necessario che egli provvedesse in modo che al cessare del protettorato la Toscana non rimanesse senza Governo; — Che perciò con lettera del 21 Luglio, di cui fu trasmessa copia autentica alla Consulta di Stato, il Re Vittorio Emanuele per mezzo del suo Ministro degli Affari Esteri prescriveva al suo Commissario quanto segue: » Ella rassegnerà la Cosa Pubblica in mano di una o più persone aventi la fiducia pubblica; cosicchè cessando la protezione del Governo di S. M. le sorti del Paese rimangano affidate ai naturali suoi difensori »; — Che al cospetto di questa condizione di cose e del comando del Re, il Commissario non può a meno di dichiarare a chi debba passare

il Governo dello Stato nell'atto in cui cessano i suoi poteri; — Che per rendere la mutazione meno sensibile, è opportuno che il Governo risieda nel Consiglio dei Ministri, che ha coadiuvato finora il R. Commissario col Consiglio e colla coopezione; — Decreta — (*Decr. del 1 Agosto* 1859 *in pr.*)

11 — I poteri del Regio Commissario passano nel Consiglio dei Ministri, il quale gli esercita a nome del Popolo Toscano. (*Art.* 1.)

12 — Il Presidente del Consiglio dei Ministri appone la prima firma nei Decreti ed Atti del Governo. Nei Decreti che concernono al suo Dipartimento apporrà la controfirma un altro Ministro. (*Articolo* 2.)

13 — La Consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni. (*Art.* 3)

14 — La Segreteria Generale del Commissariato prende la denominazione di Segreteria Generale del Governo, e passa sotto gli ordini del Presidente del Consiglio. (*Art.* 4.)

15 — Il Regio Commissario Straordinario in Toscana del Re Vittorio Emanuele durante la guerra d'indipendenza — Visto il Decreto di questo medesimo giorno col quale i poteri del Regio Commissario si trasmettono al Consiglio dei Ministri Decreta — Il Barone Bettino Ricasoli Ministro dell'Interno è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo però il Portafoglio dell'Interno (*Decr. del 1 Agosto* 1859.)

16 — Toscani — In mezzo alle varie impressioni che produsse sugli animi l'annunzio di una pace, per cui l'Italia non acquistava ancora piena signoria di se, il Re Vittorio Emanuele non volle rendere più difficili le condizioni del Governo separandosi immediatamente da Voi. Oggi egli non potrebbe continuare nel protettorato senza dare un pretesto all'accusa di assumersi negli Stati Italiani delle ingerenze che non gli spettano, e d'influire in qualche modo su di un voto che debb'essere liberalissimo. Perciò Egli mi prescrive di cessare dall'Ufficio di Commissario Straordinario, di cui mi

aveva onorato — Nel separarmi da Voi debbo soddisfare ad un voto del mio cuore, esprimendovi quanto io mi sia affezionato a questa nobil parte d'Italia, quanto io vi sia riconoscente della benevolenza e della fiducia con cui mi agevolaste il disimpegno del grave ufficio. Voi continuerete ad agevolare l'assunto al Consiglio dei Ministri, in cui passa il Governo dello Stato. Per senno civile, pari all'intemerata rettitudine, Essi sono meritevoli di tutta la vostra fiducia, ed a Loro è dovuto se io non venni meno ad un incarico troppo maggiore delle mie forze. — Debbo nello stesso tempo adempire ad un debito di giustizia, rendendo solenne testimonianza a quanto operaste per la Causa Nazionale. Sia lode all'Esercito Toscano pel generoso proposito di volere combattere contro lo Straniero, e per la fortezza con cui sostenne le fatiche. Se gli venne meno l'occasione, non gli venne meno l'animo di gareggiare coi suoi fratelli d'armi, nelle fazioni campali. Sia lode ai dodicimila Volontari che partirono a difesa d'Italia da questa sua provincia, che mostrava così di voler vincere gli influssi delle male Signorie che l'avevano divezzata dalle armi; sia lode alla rivoluzione del dì 27 Aprile, che rimossa ogni occasione di dissenso, riunì tutti gli animi nel comune intento di rivendicare colle armi l'indipendenza Italiana che con la temperanza dei propositi, e con la dignità del contegno, mantenne alla Toscana l'antica fama di civiltà: sia lode a tutti Voi, che durante il tempo corso dal 27 Aprile in poi manteneste l'ordine pubblico raccomandato al senno dei Cittadini più che alla forza dei costringimenti. — Fra poco sarete chiamati a compiere un atto solenne, da cui dipenderà la sorte della Toscana e in parte quella d'Italia: all'elezione dell'Assemblea, che in nome vostro delibererà sulle sorti definitive dello Stato. I vostri suffragi siano liberissimi. Non li determinino nè opinioni pregiudicate, ne ossequio servile alla potenza, nè spirito di parte: si ispirino alla coscienza del dovere, e si informino al più puro amore di patria. Siate più che

mai solleciti di mantenere illeso l' ordine pubblico L' Esercito, la Guardia Nazionale, i Cittadini tutti si mostrino pronti a propugnare i sacri diritti della Nazione. Il contegno di tutti sia tale da dimostrare al mondo che l' Italia non abbisogna di tutela straniera, e che essa è degna di sedere nel consesso dei popoli liberi e indipendenti. Avrete per Voi l' opinione delle Nazioni più civili, la quale riprova i Governi che non si fondano sullo spontaneo assenso dei Popoli: avrete per Voi la parola del Nostro potente Alleato l' Imperatore dei Francesi, il quale a dì 9 Giugno, nei giorni delle nostre più belle speranze, indirizzandosi agli Italiani, riconobbe il diritto che avevano di manifestare liberamente i loro legittimi voti; e dopo avere stabilite le basi della pace, dichiarò a dì 12 Luglio che l' Italia doveva essere oramai Signora delle sue sorti, e che nessuno ostacolo l' avrebbe trattenuta dal progredire nell' ordine e nella libertà; avrete per Voi il benevolo e leale patrocinio del **RE VITTORIO EMANUELE**, il quale mi prescrive di dichiararvi che « sebbene non possa conservare la protezione, nondimeno raccomanderà caldamente e difenderà i giusti e legittimi voti dei Toscani dinanzi a quel consesso, che dovrà determinare più particolarmente i capitoli della pace. » — Che, se nonostante questi motivi che vi inducono a sperare, le condizioni politiche dell' Europa vi impedissero di ottenere tutto quel bene che vagheggiate nell' animo, ed a cui avreste pure diritto, Voi, ispirandovi a quella prudenza che prende Consiglio dagli avvenimenti, ammetterete ogni temperamento che giovi a salvare i principii supremi da cui dipende il progresso civile dei popoli, la nazionalità, e la libertà costituzionale; e nelle dure prove a cui l'Italia è sottoposta troverete un' occasione di educarvi alla virtù, che più di ogni altra fa grandi gli individui e le nazioni: la perseveranza. — (*Proclama del* 2 *Agosto* 1859.)

COMMISSIONI *per le offerte per la guerra.*

1 — Il nobile slancio dei Toscani a concorrere nell'impresa della Indipendenza va sempre più manifestandosi, ed è consolante il vedere come si stabiliscano dovunque Commissioni all'oggetto di raccogliere le generose offerte per le spese della Guerra, specialmente pei Giovani valorosi che accorrono sotto la bandiera nazionale. — Molte Commissioni si sono già instituite e molte vanno ad instituirsi. Il potere Municipale le renderà più utili e più regolari. Quindi è che ogni Gonfaloniere deve essere Presidente nato di ciascuna Commissione, e il Camarlingo deve essere il Cassiere che corrisponderà direttamente con la Depositeria. Per le spese necessarie a pagare il viaggio dei volontari fino al luogo di deposito ove sono diretti è autorizzato il Gonfaloniere a rilasciare un *buono nominativo* sul Camarlingo Comunale. Sarà poi ufficio del Gonfaloniere di trasmettere mese per mese al Ministero dell'Interno il Rendiconto della Commissione. — (*Circ. dei* 13 *Maggio* 1859.)

2 — « Perchè le numerose offerte per le spese della « Guerra nazionale abbiano il più regolare e spedito effetto è « stato disposto. (*Decr. dei* 14 *Maggio* 1859 *in pr.*)

3 — « Le offerte mensuali degli Impiegati in attività di « servizio o dei Pensionati, tanto civili che militari, saranno « ritenute a contare dal primo Maggio sui loro respettivi sti- « pendi o Pensioni a cura delle Amministrazioni o Diparti- « mentimenti dello Stato da cui essi rilevano (*Art.* 1.)

4 — « Le Offerte dei Cittadini che non rivestono la qua- « lità d'Impiegato o di Pensionato, sieno esse in danaro od « in oggetti, dovranno essere eseguite nelle Comuni dello Sta- « to, (*Art.* 2.) »

5 — « I Dipartimenti, le Amministrazioni Governative e « le Comunità terranno un conto distinto delle oblazioni per « la Guerra, mese per mese eseguiranno il deposito delle som- « me raccolte nelle più prossime Dogane, Prefetture od Uffizi di

« Esazione del registro che hanno conto corrente con la De-
« positeria nella quale dovranno centralizzarsi questi incassi.
« (*Art.* 3.) »

— 6 Promosso il dubbio al Superior Ministero dell' Interno, se la Tregua convenuta tra le Potenze belligeranti potesse dispensare i Sottoscrittori di offerte in pro della Guerra, dal corrispondere ai loro impegni, il prelodato Dicastero ha dichiarato con Risoluzione dello scorso giorno, che detta Tregua non è stabilita in modo definitivo, e che perciò i rammentati Sottoscrittori non possono considerarsi sciolti dall' obbligo di continuare le loro corresponsioni; soggiugendo essere necessario che ciò sia fatto chiaramente intendere, e che siano eccitati i Collettori a proseguire con tutto l' impegno nel loro ufficio. (*Circolare dei* 27 *Luglio* 1859.)

COMPAGNIA DI GASTIGO — V. Castigo (*Compagnia di*)

COMUNALE RAPPRESENTANZA.

Sommario

1 — Il Governo della Toscana — Sul parere della Consulta di Governo; — Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze Comunali al modo della tratta, quello dell' elezione, — Decreta: (*Decr. dei 4 Sett. 1856 in pr.*)

2 — Le rappresentanze Comunali di che nell' Articolo 1. del Regolamento del 28 Settembre 1853 sono formate nel modo seguente: — I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di Lista dai Contribuenti chiamati dal presente Decreto all' ufficio di elettori. — Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all' Art. 15. — I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, per schede segrete a scrutinio di Lista, e a maggiorità relativa di voti. — Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell' Interno tra i Componenti il Consiglio Comunale. (*Art.* 1.)

3 — Il numero attuale dei Componenti ciascuna Magistratura e Consiglio Generale è conservato. Ciascun Consiglio Generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio Generale. (*Art.* 2.)

4 — Sono elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei Contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggiore quota di contributo sul Ruolo generale dei Contribuenti. — Se però il numero dei Contribuenti così chiamati all' Ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei componenti il consiglio del respettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi Contribuenti maggiormente imposti. — Quando la posta di più condomini divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo posta. (*Art.* 3.)

5 — Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali Ordinari per *delitti veri e propri*, nel tempo durante il quale scontàno la pena e in quello della contumacia. (*Articolo* 4.)

— 6 Il diritto elettorale si esercita dall' elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell' elettore riconosciuta da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo. (*Art.* 5.)

7 — Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge, — *a*) i minori, — *b*) i pienamente interdetti — *c*) le Amministrazioni pubbliche, — *d*) le Corporazioni. (*Art.* 6.)

8 — Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra, — *a*) gli elettori dimoranti all' estero, — *b*) quelli che giustifichino di essere inscritti nelle Liste elettorali di più Comuni, — c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all' Adunanza elettorale per causa di malattia, — *d*) Le Donne. (*Art.* 7.)

9 — Sono vietati i mandati. (*Art.* 8.)

10 — Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per se e per le persone da loro rappresentate. (*Art.* 9.)

11 — Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell' Articolo seguente (*Art.* 10.)

12 — Non possono essere eletti, — *a*) quelli che non hanno compita l' età di venticinque anni, — *b*) i pienamente o mediamente interdetti, — c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia, — *d*) li stipendiati dal Comune, — *e*) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune, — *f*) i Sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo, e loro Aiuti nel respettivo Circondario, — *g*) gli addetti al Dipartimento d' Acque e Strade, — *h*) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Generali, Parrochi ed altri Sacerdoti aventi cura d' anime, — *i*)

le Donne, — *l*) le Amministrazioni pubbliche, e le Corporazioni — *m*) I Contribuenti dimoranti all' estero. (*Art.* 11.)

13 — Non possono essere Consiglieri o Supplenti nell' istesso Consiglio, Padre e Figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. (*Art.* 12.)

14 — Le note delli elettori, e delli eligibili saranno formate in ogni Comune dal respettivo Gonfaloniere, assistito dal Primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo; rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell' Uffizio Comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 Novembre 1849. (*Art.* 13.)

15 — Le elezioni si faranno in giorno di Domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli elettori comunali. — Le discipline delle Adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento. (*Art.* 14.)

16 Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti per non avere ottenuta la maggiorità voluta dall' articolo primo, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti dei candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugl' individui componenti codesta lista di candidati. L' elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti. (*Art.* 15.)

17 — Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, quello del 28 Settembre 1853, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni, e Regolamenti Generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in

quanto quelli e questi non siano abrogati dalle Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente Decreto. (*Art.* 15)

18 —Il ministro dell'interno Visto l'Art. 14 della Legge emanata ildì 4 Settembre dell' anno corrente, e secondo i principii in essa stabiliti, volendo provvedere alle discipline necessarie per condurre ad effetto le Elezioni Comunali, ordina che sia pubblicato il seguente Regolamento, al quale dovranno uniformarsi tutte le Autorità Municipali ed Amministrative nelle competenze elettorali ad esse dalla citata Legge attribuite. (*Ordinanza dei* 23 *Settembre* 1859.)

19 — La Nota generale di tutti coloro i quali sono Elettori nel Comune secondo il disposto dell' Articolo 3 della Legge emanata il dì 4 Settembre dell' anno corrente, sarà formata dal Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo (*Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali dei* 23 *Sett.* 1859 *Art.* 1.)

20 — Il Gonfaloniere formerà dipoi colla assistenza del Cancelliere, la Nota degli Eligibili, che sarà la stessa Nota generale degli Elettori, purgata dei nomi di quegli individui, che ai termini dell' Articolo 11 della Legge precitata non possono essese eletti. (*Art.* 2.)

21 — Le Note di che nei precedenti Articoli verranno pubblicate a cura del Gonfaloniere ed affisse alla porta dell' Uffizio Comunale, secondochè prescrive l' Articolo 13 della Legge precitata (*Art.* 3).

22 — I reclami contro le Note elettorali dovranno presentarsi al Consiglio del Comune dentro il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione (*Art.* 4.)

23 — Risoluti appena i reclami dal Consiglio Comunale, il Gonfaloniere notifica le decisioni ai reclamanti, i quali hanno altro termine di giorni tre decorrendi dal dì della notificazione di esse decisioni, pei ricorsi che volessero presentare al Consiglio di Prefettura (*Art.* 5.)

24 — Dopo le risoluzioni del Consiglio di Prefettura, il Gonfaloniere fa pubblicare una seconda volta le Note elettorali così purificate, le quali divengono per quell'anno definive. (*Art.* 6.)

25 — La direzione delle operazioni elettorali è affidata al Gonfaloniere; queste operazioni si eseguiscono così per la votazione come per lo squittinio in un sol giorno, se il Collegio non è diviso in Sezioni; e se è diviso in Sezioni in due giorni, uno per la votazione e l'altra per lo squittinio. (*Articolo* 7.)

26 — Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba rinnuovarsi per intiero il Consiglio Comunale, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più Sezioni, ciascuna Sezione si considera come collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di Supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di elezioni parziali annue, le Sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme. (*Art.* 8.)

27 — Spetta al Consiglio Comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna Sezione gli Elettori che debbono rendervi voto, quanto lo stabilire il numero di Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito (*Art.* 9)

28 — Quando il Collegio elettorale di un Comune è diviso in più Sezioni, le votazioni di ciascuna Sezione si eseguiscono con le forme prescritte dal presente Regolamento per i Collegi non divisi, e le incumbenze dei Seggi sezionali si compiono colla trasmissione delle urne e dei processi verbali della votazione alla Residenza Comunale ove deve farsi lo squittinio. (*Art.* 10.)

29 — Il Gonfaloniere determina tanto il giorno per la votazione quanto i locali per la votazione e per lo squittinio

avendo cura che il giorno della votazione cada sempre in domenica, e che i locali sieno situati in modo da facilitare il concorso degli Elettori. Del giorno fissato, e dei locali destinati dà avviso al pubblico otto giorni almeno avanti le Elezioni. (*Art.* 11.)

30 — L'Adunanza per la votazione è presieduta dal Gonfaloniere, se il Collegio non sia diviso in Sezioni; e quando sia diviso, egli presiede una delle Sezioni; e il Collegio dei Priori nomina tra i rappresentanti del Comune chi debba fare le sue veci nelle altre. (*Art.* 12)

31 — Oltre il Presidente sono presenti alla votazioni non meno di due Assessori i quali fanno ufficio di testimoni, ed un Attuario incaricato della compilazione del processo verbale. E gli uni, e l'altro sono a nomina del Collegio dei Priori. (*Art.* 13)

32 — La votazione si apre alle ore otto della mattina, e si chiude alle ore due pomeridiane. (*Art.* 14.)

33 — Nei locali destinati alla votazione debbono stare sempre affisse le Note definitive, di che all'articolo 6. Quando però il Collegio è diviso in Sezioni, la Nota degli Elettori affissa nel locale dell'una o dell'altra Sezione, contiene soltanto i nomi di coloro i quali danno voto in quella Sezione; la Nota per altro degli Eligibili deve essere affissa in ciascun locale intiera e quale resultò dalle purificazioni prescritte all'Articolo precitato. (*Art.* 15.)

34 — Niuno può essere ammesso alle adunanze elettorali se non sia inscritto nella Nota definitiva degli Elettori, e non abbia da esibire un biglietto personale d'ingresso, firmato dal Gonfaloniere, o da un suo delegato. (*Art.* 16)

35 — Il Presidente del Collegio, o della Sezione, mantiene l'ordine e la disciplina nelle adunanze, con facoltà di espellerne i turbolenti, e anche di sospenderle in caso di tumulto, o di grave disordine. (*Art.* 17.)

36 — Ogni Elettore scrive di proprio carattere, o fa scri-

vere da persona di sua fiducia, nel recinto dell'adunanza, o fuori, una scheda, la quale ha da contenere tanti nomi estratti dalla Nota degli Eligibili quanti sono i Consiglieri Comunali, e i Supplenti da eleggersi. Giunto al banco della Presidenza, consegna a uno degli Assessori il suo biglietto d'ingresso, e depone nell'Urna la sua scheda; il Presidente, o uno degli assistenti fa sulla Nota degli Elettori un segno al nome di quello che depositò la scheda, al quale viene restituito il biglietto di ingresso in parte lacerato, acciò possa, volendo, usarne nel giorno successivo per ottenere accesso all'adunanza di squittinio. (*Art.* 18.)

37 — Alle ore due pomeridiane il Presidente dichiara terminata la votazione; e se il Collegio non è diviso in Sezioni, si procede immediatamente allo squittinio nelle forme stabilite all'Art. 20 e seguenti di questo Regolamento; se è diviso in Sezioni, si fa lettura del Processo verbale della votazione, firmato dal Presidente, dagli Assessori e dall'Attuario; dopo di che chiusi e sigillati l'Urna e il Processo verbale l'adunanza è sciolta, e convocato il Seggio per la mattina seguente alle ore otto per procedere allo squittinio (*Articolo* 19.)

38 — È obbligo del Gonfaloniere custodire gelosamente l'urne elettorali insino al momento dello squittinio: e quando le votazioni siensi fatte per Sezioni di Collegio è obbligo di chi le presiede di accompagnare senza indugio, o fare accompagnare da uno degli Assessori, o dall'Attuario, con la scorta ancora, se occorra, della Guardia Nazionale, o della Forza pubblica, l'urna e il Processo verbale al luogo dello squittinio, affinchè possano in tempo utile all'operazione dello squittinio stesso consegnarsi al Gonfaloniere. (*Art* 20.)

39 — L'adunanza dello squittinio, quando si fa nel giorno susseguente alla votazione, si apre alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del Gonfaloniere, e alla pre-

senza del Collegio dei Priori, e loro Attuario incaricato del Processo verbale. (*Art.* 21.)

40 — Il Gonfaloniere pone innanzi al Seggio le Urne elettorali, i Processi verbali delle votazioni e le schede a lui pervenute in ordine all' articolo 7 della Legge Comunale del dì 4 Settembre precitata (*Art.* 22)

41 — Il Seggio verifica la incolumità dei Sigilli delle Urne, dei Processi verbali, e delle schede inviate; e di tale incolumità si fa menzione nel Processo verbale di quest' Adunanza per lo squittinio. Il Gonfaloniere apre i Processi verbali delle votazioni dei quali è fatta lettura, apre quindi le Urne e scioglie dall' involto le schede a lui pervenute, e ciò fatto gli Squittinatori imprendono le loro operazioni. (*Art.* 23.)

42 — Riscontrato, e tenuto ricordo se le schede riunite corrispondano o non corrispondano alla metà almeno del numero degli Elettori, gli Squittinatori ne fanno immediatamente lo spoglio. (*Art.* 24)

43 — Gli squittinatori avranno per valide anche le schede che contenessero un numero di nomi minore o maggiore dei Consiglieri, o Supplenti da eleggere: ma in questo secondo caso non computeranno nello squittinio i nomi, che nella scheda si trovassero scritti dopo quelli corrispondenti al numero degli Eligendi. (*Art* 25)

44 — Ultimato lo squittinio, il Presidente ne proclama ad alta voce il resultato; e conservandone lo spoglio operato dagli Squittinatori, fa abbruciare le schede. Si procede quindi alla lettura del Processo verbale, e dopochè lo abbiano firmato il Gonfaloniere, gli Squittinatori e l' Attuario l' adunanza è sciolta. (*Art.* 26)

45 — Se alla prima votazione non si ebbero elezioni; o si ebbero incomplete, perchè non adempiute le condizioni determinate dall' Art. 1 della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la Domenica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme, e nei ter-

mini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione. (*Art.* 27.)

46 — Nei casi contemplati all' art. 8 di questo Regolamento, il Gonfaloniere, ricevute le Urne delle varie Sezioni, fa eseguire lo squittinio Sezione per Sezione, senza passare da un Urna all' altra innanzi di avere proclamato il resultato che si ottenne per lo squittinio della prima, e osserva per ogni resto i precetti in questo Regolamento dettati. (*Art.* 28)

47 — Se due o più Sezioni elettorali di un Comune eleggono nella prima votazione uno stesso individuo, si ha per eletto in quella Sezione nella quale ottenne più voti, e l' altra o le altre Sezioni procedono a nuova elezione. Se i voti son pari, la sorte decide e la Sezione o le Sezioni non favorite procedono a nuova elezione (*Art.* 29.)

48 — Le Note elettorali purificate di che sopra è detto all' Articolo 6, si conservano dal Gonfaloniere dopo avere servito alle elezioni, per giovarsene quando occorra nel corso dell' anno. Un' esemplare di esse note sarà custodito nell' Uffizio del Gonfaloniere, un altro nella Cancelleria. (*Art.* 30.)

49 — Per la prima elezione, che sarà fatta dopo la pubblicazione del presente Regolamento, tutte le competenze da esso attribuite ai Consigli Comunali saranno esercitate dalle attuali Magistrature Comunitative. (*Art.* 31.)

50 — I ricorsi di che all' art. 4 interposti dopo la pubblicazione delle Note elettorali, dovranno essere risoluti dalle Magistrature Comunali nel termine di tre giorni, notificando immediatamente le risoluzioni alle parti interessate. (*Art.* 32.)

51 — I Consigli di Prefettura dovranno pronuziare sui ricorsi di che all' art. 5 dentro otto giorni dal dì della interposizione trasmettendo immediatamente le loro decisioni ai Gonfalonieri. (*Art.* 33.)

52 — Non sarà necessario che gli squittini di che all' Articolo 21 e seguenti, sieno fatti alla presenza dell' intiera Magistratura; ma basterà che l' Adunanza dello squittinio sia

presieduta dal Gonfaloniere, e tenuta in presenza di due priori almeno, nominati dalla Magistratura, i quali in questa prima elezione faranno l'ufficio di Squittinatori. (*Art.* 34.)

53 — Insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune, le Note degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul Catasto fundiario della Toscana. (*Art.* 35.)

54 — Il Governo della Toscana — Vista la Legge emanata il dì 4 Settembre dell'anno corrente, la quale nella formazione delle Rappresentanze Comunali sostituisce l'elezione alla tratta; — Visto il Regolamento elettorale in data di questo stesso giorno; Considerando essere necessario che il principio elettivo infonda nuova vita nelle Amministrazioni Municipali e che però senz'altro indugio tutti i Comuni della Toscana siano chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti; decreta — (*Dec. dei* 23 *Settembre* 1859 *in pr.*)

55 — I Gonfalonieri procederanno immediatamente alla formazione delle Liste degli Elettori e degli Eligibili delle loro Comunità, ed alle altre operazioni elettorali ad essi affidate dalla Legge del dì 4 Settembre e dal Regolamento che prescrive il modo della sua esecuzione. (*Art.* 1.)

56 — I Collegi elettorali di tutte le Comunità Toscane sono convocati per eleggere i loro Rappresentanti la Domenica 30 del prossimo Ottobre. (*Art.* 2.)

57 — Quei Collegi che non riusciranno ad eleggere o a compire le elezioni in quella prima votazione, sono convocati per la Domenica successiva. (*Art.* 3.)

58 — Le elezioni Comunali che avranno luogo il dì 30 del corrente mese, come interessano altamente il paese, così debbono richiamare tutte le sollecitudini delle Autorità amministrative. Sarà cura pertanto della S. V. di eccitare i Gonfalonieri, e i Ministri del Censo a compiere nei termini stabiliti tutte le operazioni elettorali, tanto che non vi sia Comu-

ne del suo Compartimento che non si trovi in grado di procedere alla votazione nella Domenica ultima (30) del mese corrente. Il Governo ha ogni buona ragione di augurarsi numeroso in concorso degli Elettori, i quali riassumendo il diritto di nominare gli amministratori del Comune, daranno nuovo argomento di ben comprendere quelle libertà che furono loro tolte, quando appunto se ne cominciavano a vedere gli utili effetti. Ciò non pertanto sarà opportuno, che tutte le facilitazioni che la Legge concede al comodo degli Elettori, siano poste in atto in tutti quei Comuni nei quali ne sia riconosciuto il bisogno; e tutti i modi di pubblicità vengano adoperati, affinchè le popolazioni, anche le più discoste dai Capiluoghi Comunali, non possano allegare ignoranza di alcuna cosa, che alle Elezioni si referisca. — Spetterà poi alle Autorità locali il vigilare a che sia rispettata la libertà del voto; ed ove si notassero brogli e raggiri colpevoli, ad iniziare le Procedure criminali, affinchè i rei abbiano la pena sancita dalla Legge. — Quanto poi alla scelta dei Rappresentanti comunali, nessun giudizio sarebbe migliore di quello degli elettori stessi, quando la libertà del Voto sia esercitata senza passione, e con la necessaria indipendenza. La legge nell'allargare il campo delle eligibilità, molto più che non fosse nel Regolamento del 1849, ha voluto che tutte le capacità locali e tutte le influenze legittime potessero essere valutate. La legge peraltro nel dare questa larghezza di scelta, ha contato assai sul senno degli Elettori, i quali tanto più sentiranno la responsabilità del loro voto, quanto maggiore è il numero dei cittadini ai quali può esser dato. Nè questo senno farà difetto, e le prossime Elezioni Comunali saranno un degno riscontro delle Elezioni politiche. Il Patriziato e la ricca possidenza, che tanto nobilmente rivendicarono il loro diritto di partecipazione alla vita politica del Paese, non saranno certo per trascurare le Elezioni Comunali. Gli atti compiuti in Parlamento obbligano i loro autori, i quali debbono a se stessi

ed alla patria, il non rifiutare di sobbarcarsi a tutti i carichi che il vivere libero impone a chiunque seppe mostrarsi degno della pubblica fiducia. Nè si può nemmeno dubitare, che dopo aver seduto nell'Assemblea Nazionale, eglino debbano sdegnare gli uffici municipali, come troppo umili, perchè veramente non vi è opera prestata alla patria, che sia senza dignità, ed il maneggio degli interessi del Comune fu sempre considerato utile e necessario esercizio al Governo degli interessi dello Stato. — Queste considerazioni ho voluto esporre alla S. V., invitandola a farne comprendere il valore ai suoi amministrati, i quali da ciò rileveranno quale importanza dia il Governo alle prossime Elezioni Comunali. Quando le Leggi si fanno non per cedere in apparenza alle necessità del momento, ma per intima persuasione di soddisfare ai bisogni della civiltà, il Governo è in dovere di vigilarne attentamente la esecuzione, e non di abbandonarle al caso, ed all'arbitrio degli uomini non sempre ben disposti alle novità benchè buone. Questo dovere intendo di adempire per tutte le riforme che rilevano dal mio Ministero, e però così di sovente chiedo il concorso efficace delle Autorità che ne dipendono. Nella fiducia di ottenerlo in questa occasione, come l'ho ottenuto nelle altre, mi pregio ecc. (*Circ. dei* 4 *Ott.* 1359)

59 — La legge emanata dal Governo della Toscana il dì 4 Settembre prossimo decorso per ricondurre al principio elettivo la formazione delle Rappresentanze Comunali, stabilisce all'Art. 16 che « *restano in vigore il Regolamento del* 20 *Novembre* 1849, *quello del* 28 *Settembre* 1853, *come pure le leggi Ordini, Istruzioni e Regolamenti generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il* 1849, *in quanto non siano abrogati da Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni del presente Decreto.* Questa disposizione resa necessaria dal bisogno di non lasciare senza regola tutto quello che non è determinato dalla nuova Legge, potrebbe oggi dar luogo a molte incertezze, che desidero remosse innanzi che le nuove Rappre-

sentanze elettive entrino in ufficio. Ed infatti senza tener conto delle Leggi e Regolamenti anteriori alla riforma del 1849, si deve considerare che le due Leggi del 1849 e del 1853 rappresentano due sistemi diversi e in alcune parti fra loro contrari, solo rispetto alla formazione dei Consigli Comunali ma ben anche alle competenze dei due Collegi in che i Consigli stessi vanno divisi, e del Gonfaloniere che li presiede, non che alle pratiche amministrative. La Legge del 4 Settembre la quale non dispone che sulle materie elettorali, riferendosi nel resto alle Leggi preesistenti, può lasciar dubbio se sulla stessa materia debba seguirsi il Regolamento del 1849 o la Legge del 1853. La regola che la Legge posteriore deroga all'anteriore potrebbe offrire argomenti in un senso, mentre l'altra che le leggi animate da uno stesso principio si suppliscono fra loro di preferenza ad ogni altra, potrebbero offrirne in senso opposto. — Desidero che ogni incertezza sia tolta per quanto è possibile da un regolare Decreto, ed invito il Consiglio di Stato a prepararne sollecitamente la formula. Il Consiglio avrà presente la necessità di dichiarare esplicitamente qual sia la Legge che regola le diverse parti dell'Amministrazione Comunale; le competenze del Consiglio generale del Collegio dei Priori, e del Gonfaloniere, la nomina e le attribuzioni degli Impiegati Comunali: la materia dei ricorsi. Il Regolamento del 1849 sarebbe per ogni rispetto compiuto ma giacchè nella Legge del 1853 indipendentemente dal principio di restrizione che la informava, furono indotti alcuni miglioramenti consigliati dalla pratica, vorrei che fossero conservati in quelle materie a cui si riferiscono. Così perciò che tiene alla compilazione dei Bilanci e dei Rendiconti annui non vorrei che andasse dimenticata la Circolare del 24 Gennaio 1855 la quale diede modo di preparare in tempo utile e di sindacare non per sola apparenza questi atti importantissimi dell'Amministrazione Comunale. Ma di questo e d'altro giudicherà il consiglio di Stato nel qnale ripongo piena fiducia. — Desidero

che questo affare venga rimesso all' esame della Sezione dell' Interno, la quale si aggiungerà il Consiglier Piovocari, non tanto per vantaggiarsi del suoi lumi, quanto per provvedere alla mancanza non per anche supplita del Consiglier Giorgini. (*Circ. dei* 23 *Novembre* 1859.)

60 — Il R. Governo della Toscana — Considerando come con le votazioni avvenute il dì 30 Ottobre, e il dì 6 Novembre, siano rimaste elette le Rappresentanze di tutti i Comuni della Toscana; — Considerando come sia utile e conveniente che i nuovi Consigli Comunali, verificate che abbiano le elezioni, assumano la Direzione delle Amministrazioni delle respettive Comunità al cominciare del nuovo anno, — Decreta — (*Decr. dei* 23 *Nov.* 1859 *in pr*)

61 — Al primo Gennaio del prossimo Anno 1860 entreranno in ufficio le Rappresentanze Comunali elettive, e procedendo alla nomina del Magistrato dei Priori, si costituiranno nei modi e colle forme prescritte dalle Leggi. vigenti (*Art.* 1)

62 — Col nuovo anno entreranno in ufficio le Rappresentanze Municipali uscite dalla libera elezione dei cittadini, ed io sento il bisogno di rivolgere una parola di fiducia e di speranza ai Gonfalonieri, giacchè molto mi preme di stabilire tra essi ed il Ministero dell' Interno quelle relazioni leali e benevole, dalle quali mi riprometto assai più che vantaggi amministrativi. — Il suffragio popolare e la nomina governativa, pongono i nuovi Gonfalonieri nella felice condizione di avere insieme la confidenza dei Cittadini e quella del Governo. Se essi sapranno usare a dovere di questa duplice forza che posseggono, potranno giovare alla patria in modo efficacissimo, non solo con una savia direzione delli interessi comunali, ma ancora con quella autorità che indirizza al bene pubblico le volontà dei singoli, e che è tanto più rispettata quanto è più indipendente. L' autorità dei pubblici funzionari specialmente oltre i limiti della pura esecuzione delle Leggi non sempre può ottenere quei buoni effetti che si debbono sperare

dai Gonfalonieri, i quali più conosciuti e meglio ascoltati dalle popolazioni, possono avere sullo spirito pubblico una salutare influenza. Però nel mio concetto l'azione del potere politico dovrebbe compiersi coll'azione del potere municipale, quando, come fra noi, tanto l'uno che l'altro sono animati da uno stesso principio e dirigono i loro sforzi ad uno stesso fine. — Se fossimo in tempi normali e se il Governo non avesse altra cura che quella di bene amministrare il paese, io mi limiterei ad eccitare la S. V. a ben condurre la azienda comunale, a preparare con le savie discussioni degli interessi locali, quella più larga partecipazione che avranno in seguito i cittadini al governo dello Stato. Ma oggi tali sono le condizioni nostre da richiedere a tutti coloro che hanno mano nella cosa pubblica, un concorso illimitato alla grande impresa a cui ci siamo accinti. Redimere l'Italia dalla servitù straniera, costituire la nazione in modo da bastare a se strssa sotto il reggimento di un Re guerriero e mantenitore di fede, non può essere opera del solo Governo centrale, ma di tutti i poteri costituiti, intorno ai quali deve svolgersi l'operosità incessante dei cittadini. — Alla S. V. che ha dato prove non dubbie del suo affetto per la causa nazionale, non è necessario che io dica per quanti modi l'Autorità municipale può adoperarsi utilmente al suo completo trionfo. Mantenere la concordia negli animi e la perseveranza nei propositi; distruggere gli errori popolari e gli artifizi dei nostri nemici: mantenere il savio entusiasmo nelle moltitudini: promuovere i nobili sacrifizi per la patria, sono attrettante maniere nelle quali i Gonfalonieri possono giovare all'impresa nazionale. Tra breve ad essi verrà pure affidata la nuova legge sul reclutamento militare, e sarà questa bella occasione per mostrare quanto essi sappiano intendere le supreme necessità della patria. — L'Italia deve essere salvata dal senno e dalle armi dei suoi figli, e la Toscana ha il dovere di mostrarsi pari alle altre provincie sorelle. E come altrove si videro i giovani coscritti di un Comune rifiutare la

designazione della sorte, e tutti correre volenterosi a farsi soldati nell'esercito nazionale, così tra noi si veda la gioventù delle città e delle campagne venire spontanea a crescere i battaglioni che daranno valore ai nostri voti. L'Europa più che alle nostre parole guarda ai nostri atti, e come ammira la nostra concordia animata da una grande idea, così vuole essere convinta della nostra forza. — Da queste brevi considerazioni apprenderà la S. V. quale cooperazione io mi auguri dalle nuove Rappresentanze comunali e più ancora dal Gonfalonieri. Dando una larga applicazione ai miei concetti, la S. V. più che sodisfare al desiderio del Ministro, avrà la coscienza di aver meritato della patria. (*Circolare dei* 28 *Dic.* 1859.)

63 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che una delle prime cure del Governo della Toscana fosse di restituire nel debito onore le Rappresentanze Municipali, facendo sì che tornassero ad uscire da libere elezioni, come erasi statuito col Regolamento Comunale del 1849, il quale malgrado la buona prova di quattro anni, venne abrogato dal Decreto del 28 Settembre 1853; — Considerando che se al fine di sostituire l'elezione alla tratta, provvide il Decreto del 4 Settembre 1859, ragion voleva che fossero con quello richiamate in vigore le disposizioni tutte che nel Regolamento del 1849 davano norma alla libera amministrazione del Comuni, senza rifiutare i pochi miglioramenti che il Decreto del 1853 aveva indotto in quel Regolamento; — Considerando che con tale coesistenza di leggi sul regime dei Comuni, gravi difficoltà sarebbero insorte nella congrua applicazione di ciascuna alle relative materie e che però si rendeva necessario di formare di esse un solo ed unico testo, che in sè comprendesse ed alle loro sedi referisse tutte le disposizioni rimaste in vigore, rendendone più chiara la lezione e tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato per le correzioni reputate opportune; — Considerando che con tale provvedimento mentre si dà modo alle nuove Rappresentanze Municipali di procedere

con sicura e facile norma, nulla si innuova per il presente e nulla si pregiudica per l'avvenire; perchè dagli ordini attuali informati dal principio di libertà sarà agevole il passaggio a quelle Leggi che avranno comuni i popoli Italiani uniti sotto il regime costituzionale del Re Vittorio Emanuele; — Per questi motivi e sul parere del Consiglio di Stato; — Decreta: — Dal primo di Gennaio 1860, e per insino a tanto che non sia compiuta anche agli effetti legislativi l'unione della Toscana al Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, al Regolamento Comunale dei 20 Novembre 1849, al Decreto dei 28 Settembre 1853, e all'altro più recente dei 4 Settembre 1859, sottentrerà e sarà riconosciuto in loro vece come unico e solo in uso il nuovo ed emanato testo del Regolamento Comunale che seguita (*Decr. dei* 31 *Dic.* 1859.)

64 — Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio Generale, e da un Magistrato composto di un Gonfaloniere e da Priori: Gonfaloniere e Priori che sono pur essi parte del Consiglio Generale. (*Art.* 1.)

65 — La Rappresentanza Comunale ha libera amministrazione e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli affari di esso in conformità delle Leggi. (*Art.* 2.)

66 — Ritenuta l'osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono dalla Rappresentanza Comunale e sono subietto della sua amministrazione e vigilanza, tutte le istituzioni e fondazioni a prò dell'università del Comune, le quali o non siano direttamente sottoposte al Governo, o non abbiano per la legge della fondazione una amministrazione affatto indipendente; e quelle altresì che per volontà dei privati, o in virtù dei predetti Regolamenti particolari, siano ad essa Rappresentanza Comunale sottoposte; ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimoni, e l'amministrazione dei Comuni, con quelli di qualunque istituzione, fondazione, o luogo pio, o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di Comunitativa. (*Art.* 3.)

67 — Al Consiglio Generale spettano le parti dell'ordinare negli affari del Comune. — Le parti dell'eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo, o assistito dai Priori. (*Art.* 4.)

68 — Gli uffici di Gonfaloniere, di Priore, e di Consigliere sono gratuiti. (*Art.* 5.)

69 — Il Consiglio Generale è composto di Consiglieri eletti dai Contribuenti alle varie tasse comunali chiamati dalla presente Legge all'ufficio di Elettori. Ma insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili, le liste degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli Contribuenti all'imposta sul Catasto fundiario della Toscana. (*Art.* 6.)

70 — Il numero dei Priori e Consiglieri che, oltre il Gonfaloniere, formano la Rappresentanza Comunale, è determinato in ragione della popolazione del Circondiario d'ogni Comune, e nelle seguenti proporzioni. — *a*) nei Comuni ove la popolazione non supera i 2000 abitanti, i Priori sono tre, ed i Consiglieri sei; — *b*) ove gli abitanti sono più di 2000, ma non oltrepassano i 5000, i Priori sono quattro ed i Consiglieri otto; — *c*) ove gli abitanti sono più di 5000, ma non superano i 10,000 i Priori sono cinque e i Consiglieri dieci; — *d*) ove gli abitanti sono più di 10,000 ma non oltrepassano i 15,000 i Priori sono sei ed i Consiglieri dodici; — *e*) ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000 i Priori sono sette ed i Consiglieri quattordici; — *f*) ove gli abitanti sono più di 20,000, i Priori sono otto, ed i Consiglieri sedici; — *g*) nel Comune di Lucca i Priori sono nove e i Consiglieri diciotto; — *h*) nei Comuni di Firenze e di Livorno i Priori sono dieci, ed i Consiglieri venti. — Agli effetti che sopra, vale a dire per fissare il numero dei Priori e Consiglieri in ciascun Comune dello Stato, si terranno i dati, che circa alla popolazione resultano dai prospetti pubblicati dall'uffizio dello Stato Civile e Statistica generale. Al termine di dieci anni, e quindi di decennio, in decennio saranno ammesse le mutazioni nel

numero dei Priori e Consiglieri che corrispondono a quelle delle popolazioni. (*Art.* 7.)

71 — Ogni Consiglio generale ha un numero di supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio. (*Art.* 8.)

72 — I Consiglieri Comunali e i Supplenti sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista dai contribuenti chiamati dalla Legge all'ufficio di Elettori. Gli Elettori sono convocati ogni anno nel mese di Settembre, e possono dividersi a questo unico effetto in sezioni di Collegio, quando occorra per la troppo numerosa o troppo sparsa popolazione. (*Art.* 9)

73 — Spetta al Consiglio Comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna sezione gli Elettori che debbano rendervi voto, quanto lo stabilire il numero dei Rappresentanti Comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito. (*Art.* 10.)

74 — Per la prima elezione della Rappresentanza Comunale, come nel caso in cui debba quella rinnovarsi per intiero, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più sezioni, ciascuna sezione si considera come Collegio separato, ed elegge sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di Elezioni parziali annue, le sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutte si sommano insieme. (*Art.* 11.)

75 — Sono Elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti. — Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori, non arrivasse al declupo dei componenti il Consiglio del respettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti. — Quando la posta di più condomini, divisa

tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare, altrimenti potrà votare il solo capo-posta. (*Art.* 12.)

76 — Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali ordinari per delitti veri e propri, nel tempo durante il quale scontano la pena, o in quello della contumacia. (*Articolo* 13.)

77 — Il diritto elettorale si esercita dall' elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato sul quale sia apposta la firma dell' elettore riconosciuta da un Notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo. (*Art.* 14.)

78 Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge. — *a*) i minori, — *b*) i pienamente interdetti, — *c*) le Amministrazioni pubbliche, — *d*) le Corporazioni. (*Articolo* 15.)

79 — Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra. — *a*) gli elettori dimoranti all' estero, — *b*) quelli che giustifichino di essere iscritti nelle Liste elettorali di più Comuni, — *c*) quelli che giustifichino di non potere intervenire all' adunanza elettorale per causa di malattia, — *d*) le donne le quali lo esercitano soltanto per via di scheda. (*Art.* 16.)

80 — Sono vietati i mandati. (*Art.* 17.)

81 — Gli Elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per se e per le persone da loro rappresentate. (*Art.* 18.)

82 — Tutti gli Elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell' articolo seguente. (*Art.* 19.)

83 — Non possono essere eletti, — *a*) quelli che non hanno compita l' età di 25 anni, — *b*) i pienamente o mediamente interdetti, — *c*) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena, e quello della contuma-

cia, — *d*) Il stipendiati dal Comune, — *e*) i Prefetti, Consiglieri, Segretari, ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune; — *f*) I Sotto-prefetti, Impiegati nelle sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri Ministri del Censo, e loro aiuti nel respettivo Circondario; — *g*) gli addetti al Dipartimento d'Acque e Strade; — *h*) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari generali, Parrochi, ed altri Sacerdoti aventi cura d'anime, — *i*) le Donne, — *k*) le amministrazioni pubbliche e le corporazioni, — *m*) i contribuenti dimoranti all' estero. (*Art.* 20.)

84 — Non possono essere Consiglieri o supplenti nello stesso Consiglio, padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. Nel caso che siano eletti, ha la preferenza quello che ha un maggior numero di voti, e a parità di suffragi il seniore. (*Art.* 21.)

85 — Le note degli Elettori e degli eligibili in ogni Comune saranno formate dal respettivo Gonfaloniere assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo. Rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell' uffizio Comunale e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Perciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, si avrà per norma il Regolamento elettorale del 23 Settembre 1859. (*Art.* 22.)

86 — Le elezioni si faranno in giorno di Domenica, e secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento elettorale. (*Art.* 23.)

87 — Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli Elettori inscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all' articolo 26. (*Art.* 24.)

88 — In caso di parità di voti, ha la preferenza il più imposto, quando vi sia anche parità d'imposta, il seniore, e se sia pari anche l'età decide la sorte. (*Art.* 25.)

89 — Non concorrendo alla prima adunanza la metà al-

meno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e Supplenti per non avere ottenuta la maggiorità voluta dall' articolo 24, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o Supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli Elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti. (*Art.* 26)

90 — Nei casi di vacanza di un qualche posto di Consigliere, i Supplenti sono chiamati per ordine del ruolo da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuti nelle Elezioni, a far parte del Consiglio. (*Art.* 27.)

91 — Gli eletti che senza scuse riconosciute legittime dal Consiglio generale, rifiutino l' ufficio a cui li chiama la Legge, incorrono la multa di lire cento, da cedere a pro del Comune. Non possono però dal Consiglio rifiutarsi le scuse, — *a*) Degli Impiegati Regi in servizio continuo, — *b*) Dei malati cronici e degli ottuagenari, — *c*) Degli affatto ciechi o sordi, — *d*) Degli aventi rappresentanza o ufficio comunali in altri Comuni. (*Art.* 28.)

92 — Chiunque debba ritenersi per accettante l' ufficio di Priore o Consigliere, o per non averne fatta rinunzia o rifiuto, o per averlo accettato espressamente, o per averlo esercitato di fatto, non potrà altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla Legge; e dovrà continuare per tutto il tempo stabilito senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto. (*Art.* 29.)

93 — I Consiglieri Comunali nuovamente eletti entrano in ufficio il primo Gennaio dell' anno che segue immediatamente quello della loro elezione, e vi restano per quattro anni

intieri, salvo però il caso della prima elezione, e salvo quanto si dice più sotto agli articoli 36 e 37. (*Art.* 30.)

94 — I Consigli generali si rinnuovano per un quarto ogni anno. (*Art.* 31.)

95 — Nel caso in cui per avvenuta intiera rinnuovazione del Consiglio, o per altro qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non basti a determinare il quarto dei Consiglieri che debbono a fin d'anno uscire d'ufficio . la sorte decide. (*Articolo* 32.)

96 — La stessa regola vale per i Supplenti: ma il Supplente che subentrò nel luogo di un Consigliere, ne compie il quadriennio. (*Art.* 33.)

97 — Coloro che escono d'ufficio, sono tutti rieligibili. Alla seconda e altre successive loro elezioni, purchè avvenute senza interruzione di tempo, possono però scusarsi, e la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio. (*Art.* 34.)

98 — Perde la qualità di Consigliere, o di Supplente, chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla elezione. (*Art.* 35.)

99 — Il Governo ha il diritto di sciogliere i Consigli Comunali, conservando, se vuole, il Gonfaloniere. (*Art.* 36.)

100 — Sciolto un Consiglio Comunale i Supplenti presieduti o dal Gonfaloniere, se conservato, o da quello che tra di essi è primo per ordine di ruolo, assumono momentaneamente la Rappresentanza del Comune, a fine di procedere alla immediata convocazione degli Elettori comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa essere reclamato con assoluta urgenza pel servizio del Comune. (*Art.* 37.)

101 — Fatte le Elezioni colle forme stabilite dalla Legge, ed osservato per le Sezioni del Collegio elettorale quanto è disposto all'art. 11, il nuovo Consiglio si intende a tutti gli

effetti, sia di rinnuovarsi per quarto, sia per compiere l' ufficio, surrogato a quello cui venne sostituito. (*Art.* 38.)

102 — Il Magistrato si compone del Gonfaloniere e di Priori membri che sono del Consiglio generale, secondo le proporzioni stabilite dall' art. 7. (*Art.* 39.)

103 — I Priori sono eletti dal consiglio stesso per schede segrete a scrutinio di lista, ed a maggiorità assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore, tuttavia scoperti: se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggiorità assoluta per completare il Magistrato, e qualche posto di Priore resta scoperto si procede ad una terza votazione, e in questa la maggiorità relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide. (*Art.* 40.)

104 — Gli Impiegati Regi in servizio continuo non possono essere eletti Priori. (*Art.* 41.)

105 — L' ufficio dei Priori dura insino a che l' eletto ha diritto di risiedere nel consiglio generale. (*Art.* 42.)

106 — Il Gonfaloniere è nominato dal Governo tra i componenti il consiglio generale, ed il Supplente primo per ordine di ruolo entra nel posto che per tal nomina rimase vacante. (*Art.* 43.)

107 — Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio. (*Art.* 44.)

108 — Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore. (*Art.* 45.)

109 — Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto, se durante l' esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere, e non sia stato rieletto dal voto degli Elettori a formar parte del Consiglio generale. (*Art.* 46.)

110 — Se il Gonfaloniere è assente, o legittimamente

impedito, ne assume le veci il primo in ordine di nomina tra i Priori non impediti. (*Art.* 47.)

111 — Spetta al Governo il diritto di rimuovere il Gonfaloniere dal suo ufficio, sulla proposta del Consiglio dei Ministri e sotto la loro responsabilità. (*Art.* 48.)

112 — Il Gonfaloniere remosso resta a far parte del consiglio generale, quando non sia decorso il quadriennio della sua elezione a Consigliere. (*Art.* 49.)

113 — Il Consiglio generale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare affari: — Una volta al principio del mese di gennaio; — Una volta nel mese di Marzo; — Una volta nei mesi di Settembre o di Ottobre; — Ogni adunanza può durare più giorni successivi, se non sono stati esauriti gli affari proposti nel primo giorno dell'adunanza. (*Art.* 50.)

114 — Oltre le tre adunanze prescritte dalla Legge, il Consiglio generale non potrà essere adunato se non per ordine del Ministro dell'Interno o del Prefetto, o anche dal Magistrato in casi straordinari, ma colla annuenza del Prefetto, e per trattare soltanto dell'oggetto che provocò la straordinaria convocazione. (*Art.* 51.)

115 — Nell'adunanza del Gennaio il Consiglio generale, — 1. Verifica la validità delle elezioni; — 2. Elegge i Priori; — 3. Approva i Reparti delle Tasse; — 4. Elegge fuori del Magistrato dei Priori una Commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti fatto dal Gonfaloniere, e l'operato del medesimo nella gestione dell'anno precedente, con incarico ai Sindaci di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza del Marzo. (*Art.* 52.)

116 — Nell'adunanza del Marzo delibera sul rendimento di conti dell'annata precedente, previo esame del rapporto dei Sindaci, e assente il Gonfaloniere quando si tratta del suo operato. (*Art.* 53.)

117 — Nell'adunanza dell'autunno il Consiglio generale,

— 1. Elegge: — a) La Commissione dei repartitori delle Tasse da esigere, oltre la fundiaria, scegliendoli tra gli interessati, ma fuori del suo seno; — b) I componenti la Deputazione Comunale per il Reclutamento militare, e i loro supplenti, — c) Nomina i Deputati per l'arruolamento della Guardia Nazionale quando esista nel Comune, ed il Consiglio di Amministrazione della medesima. — 2 Delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentato dal Gonfaloniere per l'anno successivo; — 3. Determina nei limiti assegnati dalla presente Legge, le imposte dell'anno stesso (*Art.* 54.)

118 — Nell'una o l'altra delle suddette tre adunanze, il Consiglio generale, — 1. Nomina gli squittinatori per le Elezioni Comunali; — 2. Determina gli uffici, gli stipendi e i salari; gli aumenti e decrementi dei medesimi, precedentemente però alla nomina o conferma degli Impiegati e degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri, secondo i termini stabiliti dalle Leggi concernenti ai diversi rami del pubblico servizio; — 3. Nomina, conferma o licenza gli Impiegati; — 4. Conferisce i posti di studio, doti, altri sussidi di collazione del Comune; — 5 Delibera; — a) Sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà e beni; sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso; — b) Sulle azioni da intentarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima, quanto nelle successive istanze, e sui ricorsi; — c) Sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale e sulle servitù che vi volessero imporre, ritenuta l'osservanza delle Leggi e consuetudini in vigore; — d) Sulle domande di edificare mulini, ponti, callaie pescaie, e ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali, e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, ai termini del Regolamento del 10 Aprile 1782 e degli altri Ordini veglianti in proposito; — e) Sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale; — f) Sulle offerte e doni da riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze

da conferirsi, e sulla formazione di commissioni speciali; — *g*) Sulla istituzione di fiere e mercati ai termini delle Leggi proponendone i regolamenti; *h*) Sulla fondazione di qualunque specie di istituzioni a vantaggio del Comune, e sul Governo e amministrazione delle già esistenti. — 6. Emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio Comunale. — 7. Sulla domanda e proposizione del Ministro del Censo approva la spesa occorrente e da contemplarsi nel Bilancio per la rinnuovazione dei campioni estimali ridotti inservibili. — 8. Provvede infine a tutti i bisogni dell'Amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le facoltà del Magistrato e del Gonfaloniere. (*Art.* 55.)

119 — I Consiglieri comunali prendono posto per ordine di nomina. I nominati contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità, il seniore ha la precedenza. Se anco la età sia pari, decide la sorte. (*Art.* 56.)

120 — Le adunanze sono legali coll'intervento di due terzi dei membri che compongono il consesso; ove i due terzi non siano intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti Supplenti, quanti bastino a compiere il numero legale. (*Art.* 57.)

121 — I Consiglieri non legittimamente impediti che mancano alle adunanze, pagano una multa di lire cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedimento alle deliberazioni, o se sia stato necessario chiamarvi qualche supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dannose dell'assenza. Queste multe da esigersi dal Camarlingo col privilegio del braccio Regio vanno a benefizio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio generale, il quale esaminati i fatti, accoglie o rigetta la scusa con deliberazione motivata. (*Art.* 58.)

122 — Il Consiglio Generale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi segreti. (*Art.* 59.)

123 — In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito. (*Art.* 60)

124 — Nelle adunanze dei Consigli generali l'Attuario è il Cancelliere Ministro del Censo, il quale firma col Gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le Adunanze, dei quali originali uno rimane presso il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Cancelleria. (*Art.* 61.)

125 — Le deliberazioni dei Consigli generali sono sempre ostensibili agli interessati. — Per miglior notizia del pubblico si affiggerà nei luoghi consueti l'estratto di quelle deliberazioni che maggiormente riguardano all'interesse generale del Comune, e di che vien fatta parola agli art. 80 e 83; non senza che trattandosi di nuove spese, di nuovi lavori, sieno chiaramente indicate le somme presagite da erogarsi nelle une e negli altri. (*Art.* 62.)

126 — Ad ogni Consiglio comunale è vietato il porsi in diretta corrispondenza con altro Consiglio comunale, e ingerirsi in atti che sieno estranei alle attribuzioni ad essi conferite dalla presente Legge. (*Art.* 63)

127 — Si hanno per nulle le deliberazioni dei Consigli generali in che non siano state osservate le forme stabilite nel presente Regolamento, o che sieno contrarie ai precetti sia di questo, sia delle altre Leggi dello Stato. (*Art.* 64.)

128 — Delle contravvenzioni all'art. 63 conosce e giudica il Prefetto in Consiglio di Prefettura; delle nullità indicate all'articolo 64 conosce e giudica il Consiglio di Prefettura, senza pregiudizio delle particolari processure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli comunali ad atti che siano punibili ai termini delle Leggi Criminali. (*Art.* 65.)

129 — Il Gonfaloniere in un coi Priori cura la esecu-

zione delle deliberazioni del Consiglio generale. Attuario del Magistrato è il Cancelliere Ministro del Censo. (*Art.* 66.)

130 — Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata. (*Art.* 67.)

131 — A richiesta del Gonfaloniere, i Priori provvedono al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale. (*Art.* 68.)

132 — Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza. (*Art.* 69.)

133 — Il Magistrato, — 1. Delibera; — *a*) Sui reclami concernenti le liste Elettorali comunali compilate dal Gonfaloniere; — *b*) Sulle azioni possessorie da intentarsi in prima istanza; — *c*) Sui rimborsi dovuti agli Spedali ed altri Istituti di carità, per conto di comunisti poveri che vi siano stati ammessi colle condizioni volute dalle Leggi vigenti; — *d*) Sulla nomina dei Periti, quando abbisogni l'opera loro, e non vi abbia provveduto il Consiglio generale; — *e*) Sull'ammissione del Procuratore o Sostituto del Camarlingo; — *f*) Sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle Fiere e Mercati. — 2 Conosce dei reclami contro le operazioni dei Repartitori delle tasse e ne delibera le correzioni se hanno luogo. — 3. Assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno per interesse del Comune; — 4. Nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi Elettorali comunali e loro Sezioni. Nomina altresì coloro i quali nelle Adunanze Elettorali per le votazioni, assistono il Presidente; — 5. Invigila e assiste alle operazioni degli Squittinatori per le Elezioni Comunali; — 6. Prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale sugli affari di maggiore rilievo; — 7. Approva e stanzia il rimborso delle spese di gite dei Grascieri; — 8. Prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all'esecutivo eccedono le compe-

tenze del solo Gonfaloniere, e sempre per riferirne poi al consiglio generale; al quale inoltre propone tntti qnei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al governo e alla amministrazione del Comune; — 9. Rappresenta il Comune in tutte le pubbliche funzioni sacre e popolari, alle quali il Magistrato interviene secondo le Leggi e consnetndini in abito di cerimonia. — Ma i priori non cattolici si astengono dall' intervenire alle funzioni sacre; come Priori e Consiglieri non cattolici si astengono parimente dal render voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto e alla Religione cattolica. (*Art.* 70.)

134 — Nè il Gonfaloniere nè i Priori componenti il Magistrato possono prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa alle previsioni del Bilancio, se non in caso di necessità e di urgenza, e pnrchè vi siano assegnamenti disponibili snlla massa di rispetto: dalla quale in verun caso non deve distrarsi qnanto abbisogni alle spese di amministrazione del Comune nel primo bimestre della annata successiva. Non possono nemmeno proporre nè i Consigli generali votare stanziamenti di nnove spese nel corso dell' anno, se non in caso di necessità assolnta e che provenga da forza maggiore; e ciò avvenendo, se non bastino i fondi previsti nel Bilancio per massa di rispetto, non si potrà procedere nè a stanziare nè a raccogliere i fondi occorrenti, se non previa la Legge particolare, o il Decreto di che nei seguenti Articoli 84 e 91. (*Art.* 71.)

135 — Le Adunanze del Magistrato sono valide per l' intervento di dne terzi dei suoi membri, pnrchè il nnmero degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se manchi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastano a compierlo. (*Art.* 72.)

136 — Per le Adunanze del Magistrato valgono i precetti degli articoli 56 58 59 60 62 in principio, 63 64 e 65 concernenti le Adunanze del Consiglio generale. Le penali com-

minate dall' art. 58 per la mancanza alle adunanze, si estendono quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse di che all' art. 70 § 9. (*Art.* 73.)

137 — Il Gonfaloniere — 1. È capo dei vari Uffizi del Comune; — 2. Invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune, e all' esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli Impiegati comunali; — 3. Convoca a forma della Legge, presiede sospende e scioglie le adunanze del Consiglio generale, e del Magistrato; — 4. Ha l' iniziativa delle proposizioni nei Consessi comunali; — ma non è vietato a chi voglia tra i Consiglieri lo assumerla, purchè prima di fare in Consiglio la sua proposizione, ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo da poterla esaminare nel Magistrato; — 5. Conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune: tutte le altre carte, filze, e documenti, proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo; — 6. Forma le Liste degli Elettori comunali con l' assistenza del Cancelliere Ministro del Censo; — 7. Convoca e presiede le Adunanze elettorali del Comune a forma della Legge, e del Regolamento per le Elezioni comunali; — 8. Forma coll'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla delberazione del Consiglio generale; — 9. Sui documenti che gli vengono forniti dal Camarlingo prepara il rendimento di conti della amministrazione comunale, valendosi dell' opera del Cancelliere Ministro del Censo, secondo il prescritto della vegliante Circolare del 24 Gennaio 1855; — 10. Sospende gli inservienti, e, sentito il Magistrato, gli Impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio generale; — 11. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio generale e del Magistrato, ed antentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune; — 12. Spedisce e firma i man-

dati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, e delle autorizzazioni straordinarie, interrogato prima il Cancelliere Ministro del Censo; — 13. Presiede ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune, coll'assistenza di due o più Priori delegati dal Magistrato; — 14. Rappresenta il Comune nella celebrazione dei Contratti; — 15. Fa qualunque atto necessario a tutelare e conservare i beni e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio; — 16. Invigila alla formazione dei Dazzaioli delle diverse tasse e rendite del Comune, la quale sta, come per lo innanzi, a carico dei Cancellieri Ministri del Censo; — 17. Invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune; — 18. Ordina affiggersi nei luoghi consueti l'estratto delle deliberazioni di che all'art. 62; non senza indicare puntualmente negli avvisi il giorno della pubblicazione o affissione medesima; — 19. Ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio generale, e la invigila ai termini delle deliberazioni; — 20 Procura l'osservanza dei Regolamenti di polizia municipale; — 21. Ha facoltà di esaminare i Libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra presenta le sue osservazioni alla Direzione del Pubblico Censimento; — 22 Sopravvede a tutte le Istituzioni e Fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune; — 23. Conferisce i sussidii di latte, ma sempre dentro la cifra stanziata per questo titolo nel Bilancio di previsione, e rende conto al Magistrato delle fatte collazioni; — 24. Rilascia fedi di povertà e miserabilità anche agli effetti giudiciari ai termini della Legge; — 25. È incaricato, — a) Della vigilanza e cooperazione al censimento della popolazione a forma della Legge; — b) Di presiedere la Deputazione Comunale pel Reclutamento Militare, e di fare tutto quanto pel Reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla Legge; — c) Di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei Ruoli della Guardia Nazionale, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre

tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla Legge e dai Regolamenti; — *d*) Degli atti a lui delegati dal Governo e dalle pubbliche Amministrazioni ai termini della Legge; — *e*) Finalmente di invigilare d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze al ben essere, alla salute, alla prosperità, e alla sicurezza degli amministrati. (*Art.* 74.)

138 — Il Gonfaloniere porta per distintivo una Medaglia del modello approvato appesa dalla parte sinistra dell'abito, col nastro del colore del campo dello stemma del Comune. (*Art.* 75.)

139 — Può avere un Segretario pagato dal Comune. (*Articolo* 76.)

140 — Riceve per le spese d'Uffizio una indennità stanziata dal Consiglio generale, ma oltre questa non può pretendere qualunque altro siasi rimborso di spese. (*Art.* 77.)

141 — Ai bisogni e alle spese dei Comuni deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia provenienza che non abbiano una speciale destinazione, e, per quanto occorra, colla imposta annuale. (*Art.* 78.)

142 — I Comuni impongono per conto loro coll'aggiungere alle tasse prediale e personale dello Stato, una sovraimposta equabilmente distribuita. (*Art.* 79.)

143. — Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei comuni; — 1. Il pagamento delle tasse dello Stato; — 2. La sodisfazione dei debiti e degli oneri patrimoniali del Comune; — 3. Le spese dell'Amministrazione Comunale, e così gli stipendi, i salari, e le indennità; — 4. Le spese occorrenti pel servizio sanitario; — 5. Quelle per la corrispondenza epistolare; — 6. Quelle per la Guardia Nazionale; — 7. I mantenimenti e restauri ordinari degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali, e del mobiliare di queste; — 8. Le spese di quei Cimiteri, i quali sono a

carico del Comune per Legge o per speciali risoluzioni governative; — 9. Quelle per i dementi miserabili, pel trasporti dei malati pur miserabili, e pei sussidi di latte; — 10. Quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla Legge; — 11. Le spese di polizia Municipale; — 12. Quelle per la illuminazione notturna ove questa si trovi stabilita; — 13. Le spese dei Registri dello Stato Civile; — 14. Quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie, e sussidi; — 15. E generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni da forza maggiore, dalle Leggi, e dagli ordini veglianti, e da future legislative disposizioni. (*Art.* 80.)

144 — Alle previsioni di spese enumerate nel precedente Articolo, deve aggiungersi una massa di rispetto non minore del ventesimo nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l'annata. (*Art.* 81.)

145 — I Consigli generali provvedono alle previsioni contemplate nei due articoli precedenti, imponendo quanto bisogna in conformità degli articoli 78 e 79, in modo che non debba passarsi da una annata all'altra con residuo di debito. (*Art.* 82.)

146 — Oltre a ciò, per far fronte a spese che sieno di rilevante ed evidente utilità e convenienza, gli stessi Consigli generali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune. — Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dal Catasto fundiario, e non potrà rinnuovarsi nel corso di quegli anni nei quali in virtù di precedenti deliberazioni, e per le ratizzazioni di che nei seguenti art. 88 e 90, fosse già stata esaurita. — Delle spese nelle quali si eroga la sovraimposta, sarà formato un titolo particolare tanto nel Bilancio di previsione quanto nel rendimento di conti. (*Art.* 83.)

147 — Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una Legge speciale. (*Art.* 84.)

148 — Lo stato presuntivo delle entrate e spese d'ogni Comune, da compilarsi giusta le norme statuite dalla vegliante Circolare dei 24 Gennaio 1855, deve essere presentato all'esame del Prefetto nel mese di Novembre, a fine di accertare che tutte le disposizioni della Legge siano state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle spese necessarie e obbligatorie a forma dell'art. 80, e che le entrate previste siano sufficienti e tutte esigibili. Ove sia luogo a supplire o correggere, il Prefetto trasmette i suoi rilievi ai Consigli generali, e conosciutele repliche, pronunzia le opportune risoluzioni in Consiglio di Prefettura. (*Art.* 85.)

149 — È in facoltà dei Consigli generali il sottoporre all'esame del Consiglio d'Arte presso la Direzione dei lavori di acque e strade e fabbriche civili dello Stato, i progetti dei lavori di rilevante dispendio e di molta difficoltà di esecuzione, non menochè quelli i quali richiedono cautele particolari. Questi progetti dovranno essere trasmessi al Consiglio di Arte per l'organo dei Prefetti, ai quali i Consigli generali sono tenuti giustificare che abbiano disponibili i fondi necessari. Quando il voto del suddetto Consiglio d'Arte è richiesto dai Rappresentanti Comunali, corre loro l'obbligo di uniformarvisi nella esecuzione del proposto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire. — Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro o restauro che voglia farsi a quelle deve essere approvato in arte dal Consiglio predetto, ritenuta sempre la osservanza dei Regolamenti concernenti alla loro conservazione. (*Art.* 86.)

150 — Rispetto agli accolli, sia per la costruzione e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto dei Comuni, debbono osservarsi le leggi e gli ordini veglianti, in quanto non vi sia derogato dal presente Regolamento. (*Art.* 87.)

151 — È permesso ai Consigli generali di non pagare nell'anno della esecuzione del lavoro tutto intiero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio. (*Art.* 88.)

152 — Fuori del caso contemplato nel precedente articolo 88, è vietato ai Consigli generali far debiti, ed alienare senza le autorizzazioni di che nei seguenti articoli 90 e 91. (*Art.* 89.)

153 — Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio, possono essere approvate dal Ministro dell'Interno, purchè non oltrepassino il novennio. Ugualmente i debiti e le alienazioni che non eccedano nell'importare un ottavo del contingente annuo dell'imposta Comunale, possono approvarsi dal Ministro dell'Interno; il quale però non concede mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno. (*Art.* 90.)

154 — Per debiti e alienazioni di somma maggiore, è necessaria una Legge speciale; e in assenza delle Assemblee, un Decreto speciale del Governo, quando concorra l'urgenza. (*Art.* 91.)

155 — I rendimenti di conti annui, compilati secondo le norme statuite dalla Circolare dei 24 Gennaio 1855, debbono essere sottoposti al sindacato della Ragioneria della Prefettura nel mese di Marzo. Sulle osservazioni del Ragioniere, e sulle repliche del Consiglio generale, pronunzia il Consiglio di Prefettura. (*Art.* 92.)

156. — Lo stato presuntivo delle entrate e spese ed il rendimento di conti annuo, debbono essere resi ostensibili agli interessati nell'uffizio comunale. Il consiglio generale può anche commetterne un ristretto e ordinarne la stampa e pubblicazione. (*Art.* 93.)

157 — La Cassa del Comune è affidata ad un Camarlingo del quale sarà parlato in appresso. (*Art.* 94.)

158 — I Comuni non possono stare in giudizio come at-

tori sia in prima, sia in seconda istanza. nè proporre ricorsi avanti la Corte di Cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione comparire in giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro, o come attori, o come rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatori, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non menochè intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario. (*Art.* 95)

159 — Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale Ordinario. Le questioni per altro che insorgessero tra i componenti la Rappresentanza Comunale, ed i suoi Ufficiali, si per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali, ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo. (*Art.* 96.)

160. — Sono mantenute in vigore le Leggi che vietano ai Comuni di tenere beni in amministrazione e quelli concernenti la materia livellare. — Sono mantenute altresì le approvazioni che, nei diversi casi concernenti la materia livellare, sono richieste dalla Legge dei 24 Aprile 1845 e che in virtù della Legge dei 9 Marzo 1848 (Titolo XII) interpongonsi dal Prefetto in Consiglio di Prefettura. (*Art.* 97.)

161 — Il Cancelliere Ministro del Censo, come Attuario e consultore legale, assiste alle adunanze tanto del Consiglio Generale, quanto del Magistrato, e senza prendere parte alle discussioni e deliberazioni dei due collegi, è tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le Leggi e gli Ordini vigenti, notando le fatte avvertenze nel Protocollo delle deliberazioni per proprio discarico. (*Art.* 98.)

162 — I giorni delle adunanze del Consiglio generale e

del Magistrato si combinano fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Ministro del Censo. (*Art.* 99.)

163 — Il Cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la Rappresentanza Comunale del luogo di sua residenza. (*Art.* 100.)

164 — Assisterà inoltre il Gonfaloniere in tutte le operazioni che sono partitamente indicate nelle diverse disposizioni del presente Regolamento. (*Art.* 101.)

165 — Gli Uffici a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio Generale, sono quelli, — Di Camarlingo e di — Grascieri. (*Art.* 102.)

166 — Il Camarlingo è sempre uno dei contribuenti nel Comune da eleggersi per tratta e partito. (*Art.* 103.)

167 — Dal Consiglio Generale si determina lo stipendio, le cautele, e le condizioni tutte del Camarlingato; e conseguentemente il contributo d'imposta che rende obbligatorio l'esercizio dell'ufficio di Camarlingo; contributo da stabilirsi in modo che quest'obbligo si estenda almeno alla terza parte e non oltrepassi i due terzi dei contribuenti. (*Art.* 104.)

168 — I nomi dei paganti la quota di contributo fissato dal Consiglio generale, entrano nella borsa dalla quale deve estrarsi il Camarlingo. (*Art.* 105.)

169 — Per la nomina del Camarlingo sono tratti tre nomi dalla borsa in adunanza del Consiglio suddetto, e ciascun nome viene partitato separatamente. — È Camarlingo quello che oltre la maggiorità assoluta ottiene maggiore numero di voti, dovendosi rinnuovare la estrazione ed il partito, fino a tanto che uno resti vinto come sopra. (*Art.* 106.)

170 — Sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni civili. (*Art.* 107.)

171 — Se alcuno legittimamente nominato all'impiego di Camarlingo, ricusi di accettarlo, è obbligato a pagare una

penale di lire cento da cedere in benefizio di chi sia poi nominato in luogo suo; e così di mano in mano sino a tanto che si trovi uno che accetti l'ufficio, il quale avrà diritto di godere delle penali di tutti i rifiuti antecedenti. (*Art.* 108.)

172 — Il Camarlingo dura in ufficio un quadriennio. (*Art.* 109.)

173 — Se nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta, e nuovamente abbia la maggiorità dei voti del Consiglio Generale, il Camarlingo che esce d'ufficio può essere rieletto per altro quadriennio e così di seguito. — È ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di quattro anni. (*Art.* 110.)

174 — Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incombenze, come Procuratore o Sostituto. — Questi deve essere approvato dal Magistrato, ed agisce sotto l'intiera responsabilità del Camarlingo mandante o sostituente. (*Art.* 111.)

175 Nè il Camarlingo nè il Sostituto o Procuratore possono far parte del Consiglio Comunale. (*Art.* 112)

176 — Se un Camarlingo muoia prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio, non è vietato al figlio, al padre, al fratello, e all'erede del defunto di esercitar l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Magistrato e i mallevadori. (*Art.* 113.)

177 — Sono esenti dal diritto di registro le mallevadorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi Comunali, e dai loro mallevadori. (*Art.* 114)

178 — Dentro il mese di Gennaio di ciascun anno, i Camarlinghi Comunitativi dovranno aver presentati ai respettivi Gonfalonieri tutti i documenti necessari alla compilazione del rendimento di conti dell'annata precedente; e mancando a ciò incorreranno nella penale di lire tre al giorno a benefizio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere. Nè il Consiglio Generale, nè il Magistrato possono ammettere

scuse dei ritardo, nè prorogare il termine superiormente stabilito alla presentazione dei documenti medesimi, secondo le norme statuite nella Circolare del dì 24 Gennaio 1855, la quale è mantenuta in vigore in tutte le sue parti. (*Art.* 115.)

179 — Restano fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo Comunale per l'esazione tanto delle tasse che si riscuotono per conto del Comune, quanto di quelle che si collettano per conto dello Stato. (*Art.* 116.)

180 — Le penali a carico dei morosi nel pagamento delle tasse, vanno per metà a benefizio del Camarlingo, per l'altra metà a benefizio del Comune, in compenso della prestazione fissa che per cotal titolo paga all'Erario. (*Art.* 117.)

181 — I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi durano nella loro piena osservanza in ogni parte che non sia contraria ai precetti del presente Regolamento. (*Art.* 118)

182 — I Grascieri sono eletti dal Consiglio Generale fra i contribuenti che risiedono nel Comune. — Sono almeno due. Se il bisogno del servizio lo richieda possono essere portati infino a sei. (*Art.* 119.)

183 — I Grascieri — 1. Dipendono dal Gonfaloniere e dal Magistrato. — 2. Hanno diritto al rimborso delle spese, se sono obbligati a gite per causa delle loro incombenze. — 3. Sono incaricati, — *a*) di assistere ai mercati per tutelare il buon ordine e la libertà delle contrattazioni; e d'invitare il Gonfaloniere a provvedere o provocare i provvedimenti necessari all'uopo; — *b*) di vigilare alla esattezza dei pesi e misure; — *c*) di tenere il registro dei prezzi di tutti i generi alimentari e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfaloniere; — *d*) di sorvegliare alla vendita delle carni e di ogni altra sorta di commestibili, acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti e di qualità nociva alla salute; —

e) di eccitare l'autorità competente per l'applicazione delle Leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione. (*Art.* 120.)

184 — Sono Impiegati Comunali — 1. I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte; — 2. L'Ingegnere, e l'Assistente ai lavori; — 3. I Maestri e le Maestre di scuola; — 4. Il Segretario del Gonfaloniere; — 5. Il Distributore di lettere; — 6. L'Ispettore di Polizia municipale. (*Art.* 121)

185 — I Medici e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte, sono a nomina dei Consigli Generali, e accudiscono alle loro incombenze in conformità degli oneri e delle condizioni delle respettive condotte. (*Art.* 122.)

186 — Un Ingegnere deve essere chiamato alla direzione, e vigilanza dei lavori Comunali, quando sono di rilevante importanza, difficoltà, o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da farsi intorno ad opere monumentali, secondo che verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. — Spetta bensì al Consiglio Generale il decidere se un Ingegnere debba essere fissamente addetto al servizio del Comune, o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però esser sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio d'arte di che all'art. 86. (*Art.* 123.)

187 — Un assistente ai lavori può essere scelto dal Consiglio Generale fra i Capi Maestri, o altri soggetti di maggiore capacità del luogo, per accudire alle meno importanti fra le ingerenze affidate già agli Ingegneri di Circondario. (*Art.* 124.)

188 — I Maestri e le Maestre di Scuola adempiono all'ufficio loro in conformità delle Leggi, e sono nominate dai Consigli Generali tra le persone, e nei modi che le Leggi stesse determinano. (*Art.* 125.)

189 — Il Consiglio Generale determina se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina. (*Art.* 126.)

190 — Il Distributore delle lettere, ove è uffizio postale del Comune, è nominato dal Consiglio Generale tra i postu-

lanti non rifiutati dalla Soprintendenza generale delle Reali poste. (*Art.* 127.)

191 — Il Consiglio Generale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di Polizia Municipale, e in caso affermativo lo nomina. (*Art.* 128.)

192 — Ove i particolari Regolamenti o bisogni speciali vogliano altri Impiegati, il Consiglio generale li nomina salva l'osservanza del disposto dei Regolamenti stessi. (*Art.* 129.)

193 — Sono soggetti a conferma annuale l'Assistente ai lavori, e l'Ispettore di Polizia Municipale; gli altri Impiegati sono soggetti ad annuale conferma soltanto nei due anni immediatamente posteriori a quello in cui vennero nominati. Dopo la seconda conferma s'intendono condotti a triennio, e dopo due conferme nella triennale condotta, non è più necessario altro squittinio. (*Art.* 130.)

194 — Però tanto nel corso dei due trienni, quanto dopo l'ultima conferma, in caso di reclami per mancanze gravi, il Magistrato previa la comunicazione degli addebiti e udite le repliche per le quali assegna un termine conveniente, statuisce se l'Impiegato debba sottoporsi a straordinarió squittinio del Consiglio Generale. E laddove ciò statuisca, trasmette la sua deliberazione con tutte quante le carte dell'affare al Prefetto, affinchè possa conoscere se quella meriti approvazione: ottenuta la quale, procedesi allo squittinio straordinario in Consiglio Generale, dalla cui deliberazione non vi ha più rimedio, salvochè nei casi previsti agli articoli 64 e 65. (*Art*: 131.)

195 — Gli impiegati Comunali benemeriti per lungo ed utile servizio, ugualmentechè le loro famiglie, possono ottenere dai Consigli Generali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è stabilito per gli Impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni. (*Art.* 132)

196 — Sono inservienti Comunali, — 1. I Donzelli; — 2. Le Guardie di Pulizia Municipale e della Grascia; — 3. I

Custodi delle fonti, orologi e fabbriche; — 4. Il Procaccia delle lettere; — 5. E in generale i salariati del Comune. (*Art.* 133.)

197 — Gli obblighi di ciascuno e i salari sono determinati dai Consigli generali. (*Art.* 134.)

198 — Sono tutti a nomina e remozione del Consiglio generale e sottoposti a conferma annuale. (*Art.* 135.)

199 — La Polizia Municipale urbana e rurale è rivolta a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo, e la sicurezza della intiera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso. — 1. Provvede perciò al comodo transito ed alla sicurezza delle strade tanto Comunali quanto Vicinali, procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono, — *a*) Gli scoli delle acque; — *b*) Le plantazioni d'alberi, e le edificazioni lungo le strade; — *c*) Gli ingombri di esse; — *d*) La loro nettezza; *e*) La spalatura delle nevi; — *f*) I danni alla superficie delle strade, o delle opere di arte esistenti sù quelle; — *g*) I provvedimenti necessari in caso di rovina accaduta o minacciata dalle fabbriche pubbliche o private; — *h*) Il buon regolamento delle fogne e cloache pubbliche; — *i*) L'illuminazione notturna: — 2. Invigila alla conservazione negli edifizi delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade, e alla numerazione delle case e fabbriche, — 3. Procura l'osservanza pel Regolamento del 10 Aprile 1782, e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua a fine. — *a*) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni, — *b*) che non sia fatto danno agli argini e loro appartenenze, — *c*) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei, — *d*) che sieno ben regolate le piantazioni e costruzioni lung'essi, — *e*) che siano ben regolate le deviazioni, spartizioni, e immissioni delle acque; — *f*) che sia provveduto alla custodia degli Acquedotti; — 4. Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall'uso, le fabbriche di pertinenza comunale, e qualunque opera destinata al

comodo pubblico. — 5. Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l'igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione, — *a*) I mercati delle vettovaglie, — *b*) Le sostanze alimentarie esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita, — *c*) Gli ammazzatoi, i macelli e le pescherie, — *d*) I depositi di acque putride e di materie immonde ovunque si trovino, — *e*) Le fosse pei cadaveri degli animali, — *f*) Le fabbriche e manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri, — *g*) I Cimiteri; — 6. E finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi e per la sicurezza pubblica, allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi, e qualunque opera che possa indurre pericolo di pubblico danno; e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene. (*Art.* 136.)

200 — I Consigli generali hanno facoltà di deliberare e proporre all'approvazione del Governo per organo del Prefetto, i Regolamenti speciali di Polizia urbana e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi. (*Art.* 137.)

201 — Sono Istituti Comunali quelli che la Legge riconosce per tali, o che si trovano designati nei Regolamenti particolari dei respettivi Comuni. (*Art.* 138.)

202 — Questi istituti sono amministrati a forma dei loro Regolamenti sotto la dipendenza del Consiglio generale, e sono sottoposti alla continua sopraveglianza del Gonfaloniere. (*Articolo* 139.)

203 — Quando si tratti di scuole e d'istituti destinati ad un servizio pubblico ordinato per Legge o per Regolamento locale, se non bastino le rendite patrimoniali proprie degli istituti medesimi, e gli assegnamenti a loro specialmente attribuiti, supplisce la cassa del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio generale (*Art.* 140.)

204 — Gli Impiegati e gli inservienti di detti Istituti sono nominati nei modi determinati dalle Leggi relative ai diversi

rami di pubblico servizio, e dai Regolamenti degli istituti medesimi. (*Art.* 141.)

205 — L'amministrazione economica di questi Istituti è sottoposta, laddove non ne siano esenti per Legge di fondazione, — Al sindacato dei Consigli generali; — E quindi al sindacato delle Prefetture o della Corte dei Conti, secondochè per Legge o per consuetudine era già esercitato dalle Camere di Soprintendenza Comunitativa o dall'Uffizio del Sindaci. (*Art.* 142.)

206 — L'ispezione sul morale degli Istituti medesimi, oltre ai Gonfalonieri appartiene: — Ai Prefetti, — Agli Ispettori che sono o che saranno istituiti pei diversi rami di pubblico servizio. (*Art.* 143.)

207 — Chiunque si creda aggravato dalle Decisioni del Magistrati Comunitativi pronunziate in ordine all'art. 70 § 1 l. *a* sulla formazione delle liste elettorali del Comune, può avere ricorso al Consiglio di Prefettura, che decide inappellabilmente dentro il termine di giorni 15 decorrendi dal dì della loro pubblicazione. (*Art.* 144.)

208 — Il medesimo Consiglio di Prefettura si pronunzia pure inappellabilmente sui ricorsi contro le Decisioni dei Magistrati concernenti reclami sui reparti delle tasse. (*Art.* 145.)

209 — Il Gonfaloniere ed il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di Prefettura dalle deliberazioni del Consiglio generale concernenti il respettivo loro rendimento di conti. (*Art.* 146.)

210 — Chiunque essendo eletto a far parte del Consiglio generale deduca per esserne dispensato, motivi che il Consiglio stesso rifiuti di ammettere per giusti, può ricorrere al Consiglio di Prefettura. (*Art.* 147.)

211 — Qualora il Camarlingo eletto creda d'incontrare nel Consiglio Comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele e i mallevadori che esso offra, può ricorrere al Tri-

bunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia. (*Art.* 148.)

212 — Se contro qualche deliberazione del Consiglio generale sieno elevati reclami, e i reclamanti siano non meno della decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio medesimo che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di Prefettura conosce della questione, interpellato l'Ingegnere Ispettore del Compartimento, quando si tratti di lavori di acque, strade o fabbriche, e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola per nuovo esame al Consiglio generale dell'anno successivo. (*Art.* 149.)

213 — Nei casi di urgenza, o quando la deliberazione sia confermata e i reclami persistano, decide il Consiglio di Prefettura. — I reclami predetti debbono essere esibiti alla Prefettura dentro i venti giorni dal dì che venne affissa in pubblico la notizia dell'atto contro cui viene reclamato. (*Art.* 150.)

214 — Chiunque si creda aggravato dalle deliberazioni del Magistrato può ricorrere al Consiglio di Prefettura, il quale decide inappellabilmente dentro i dieci giorni dal dì che n'ebbe o indubitata notizia o la notificazione. Ove però siffatte deliberazioni siano riconosciute infette dei vizi di che nei precedenti art. 63 64 e 65 si procede a norma ed a tenore di quelli. (*Art.* 251.)

215 — Chi si senta aggravato dai Decreti del Consiglio di Prefettura, non dichiarati inappellabili nel presente Regolamento, può appellare al Consiglio di Stato dentro i trenta giorni dal dì della loro notificazione. — Dai Decreti pronunziati dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, allorchè non dichiarati inappellabili, si può ricorrere innanzi al Ministro dell'Interno dentro i dieci giorni dal dì della loro notificazione. — Gli appelli innanzi al Consiglio di Stato, ed i ricorsi al Ministro si trasmettono dai Reclamanti per l'organo delle Pre-

fetture, le quali curano che siano accompagnati dai documenti di corredo, e da quelle informazioni che giovino alla retta risoluzione della controversia. (*Art.* 152.)

216 — Dai Decreti delle Prefetture sulle revisioni tanto degli Stati presuntivi delle entrate e spese annue, quanto dai Rendimenti di conti annui per ciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità, i Comuni se si credono aggravati hanno ricorso alla Corte dei Conti dentro il termine di trenta giorni già stabilito. (*Art.* 153.)

217 — Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni dei Territori Comunali, se non per mezzo di Legge. (*Art.* 154)

218 — Le domande di tali innovazioni debbono essere sempre portate all'esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati. (*Art.* 155.)

219 — Ogni Comune ha un uffizio per le adunanze del Consiglio generale e del Magistrato, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle carte concernenti alla corrente amministrazione. (*Art.* 156.)

220 — Più Comuni possono unirsi in società per tenere e pagare insieme qualche impiegato, e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del servizio lo permettano. (*Articolo* 157.)

221 — È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle respettive popolazioni o a qualche spesa di comune vantaggio. (*Art.* 158.)

222 — Insino a tanto che non vengono instituiti Consigli provinciali, gli accordi di Comune a Comune di che nei precedenti articoli 157 e 158, non possono essere trattati dai Consigli generali se non per mezzo dei Prefetti. (*Art.* 159.)

223 — Organo delle comunicazioni della Rappresentanza Comunale colle autorità superiori è il Prefetto. (*Art.* 160.)

224 — La suprema tutela dei Comuni e degli Istituti comunali spetta al Governo dello Stato. (*Art.* 161.)

225 — Nelle elezioni comunali si procede secondo le norme stabilite per esse elezioni dal Regolamento a ciò relativo. (*Articolo* 162.)

226 — Nelle cose che non sono contrarie ai precetti in questo Regolamento contenuti, durano in vigore le Leggi, gli Ordini, le Istruzioni e i Regolamenti generali e particolari che vegliarono sino al presente giorno. (*Art.* 163.)

227 — Coloro i quali, rispetto alle elezioni comunali si rendano colpevoli dei delitti previsti al Titolo sesto della Legge Elettorale del dì 3 Marzo 1848, vanno soggetti, con la diminuzione del quarto, alle diverse pene in detto Titolo contenute. Resta però ferma la condanna del corruttore e del corrotto in una multa dupla del valore delle cose date e promesse. Alla interdizione dal diritto di eleggere ed essere eletti alla Rappresentanza Nazionale per quattro o per otto anni pronunziata dal detto Titolo sesto, è analogamente sostituita per lo stesso tempo e nelli stessi casi ivi contemplati, la interdizione dal diritto di eleggere e di essere eletti alla Rappresentanza Comunale. (*Art.* 164.)

228 — Parimente coloro i quali si recassero armati, o arringassero sù qualsivoglia materia, o finalmente distribuissero fogli stampati o scritti agli Elettori nei locali destinati alle votazioni e agli squittini, o vi si introducessero per violenza o per fraude, incorreranno o cumulativamente o disgiuntamente nella pena del Carcere da portarsi secondo i casi sino a quindici giorni, e in una multa che pure secondo i casi potrà portarsi sino a lire cinquanta. (*Art.* 165.)

229 — Niuna innovanione essendo stata recata rispetto agli Impiegati Comunali nominati avanti il primo Gennaio 1860, vien dichiarato che coloro i quali furono già condotti a triennio, restano tali, ancorchè non siano scorsi i primi tre anni di che all' Art. 130, spirato il quale, le disposizioni del presente Regolamento concernente ad essi, dovranno essere pienamente osservate. (*Art.* 166.)

230 — Il Regolamento comunale emanato il dì 31 dicembre prossimo decorso, trova già costituite le nuove Rappresentanze municipali, ed al Governo troppo importa che questo ritorno alle pubbliche libertà sia fecondo dei beni sperati, per rassegnarsi ad esserne spettatore indifferente. Vuole però che siano fatti palesi i suoi intendimenti affinchè il pubblico non li frantenda e le Autorità sappiano come procedere nell'applicazione di una Legge, la quale, per le condizioni in cui siamo, deve essere considerata più che una Legge amministrativa. — Il Governo, che ha piena fede nei principii di libertà dai quali sono informati tutti i suoi atti, intende che le Rappresentanze comunali usino con tutta indipendenza delle facoltà loro attribuite dal Regolamento. Il Governo non si diparte dallo spirito che informò la sua Circolare diretta ai Gonfalonieri sul cadere dell'anno ultimo; non vuole restringere con sospettosa tutela quei limiti che la ragione e la necessità di armonia tra le varie istituzioni dello Stato, impongono alle Rappresentanze comunali; non vuol togliere di soppiatto con una mano quello che palesemente concede coll'altra. Questa trista politica è tanto lungi dai suoi intendimenti, che io la denuncio pubblicamente corruttrice di tutti gli istituti di libertà, e ingiungo ai Prefetti di guardarsene nell'applicazione del Regolamento, come se ne guarderà il Ministero dell'Interno, rompendo risolutamente ogni contraria tradizione. — Il Regolamento comunale appunto perchè legge transitoria, ha dovuto procedere con molto riserbo per non pregiudicare questioni di futuro ordinamento interno, che soltanto al Parlamento nazionale, spetterà il definire. — Ma il Regolamento comunale, sebbene privo del carattere di legge definitiva, pure ha dovuto supporre uno stato normale di cose, una pienezza di ordini politici ed amministrativi, che oggi non abbiamo. Però in certe disposizioni vuolsi applicare con quel discernimento, che fa le leggi adattate ai tempi. A modo di esempio, oggi, che tutto il paese è commosso per aiutare il costituirsi della Nazione, e

che non vi è un Parlamento nazionale che tratti le questioni politiche, non si potrà ragionevolmente pretendere che le Rappresentanze municipali uscite dalle elezioni, contemplino mute l'agitarsi delle sorti della patria, e si astengono da ogni atto che non sia meramente amministrativo. — Così il Regolamento supponendo attuate le Rappresentanze provinciali, limitò il numero delle sessioni dei Consigli generali dei Comuni, affinchè con troppo frequenti adunanze non si abusasse di soverchio della buona volontà dei cittadini e le cure dei negozi pubblici non togliessero modo di provvedere ai privati. Ma oggi, che non esiste rappresentanza provinciale, e che molte consulte sono necessarie per bene avviare sulle nuove norme le amministrazioni dei Comuni, ragion vuole che si defletta da quel rigore; ed io non esito nel prescrivere alle Prefetture, che autorizzano fin d'ora i Gonfalonieri a far quante adunanze occorrono di Consigli generali. — Applicato con questi temperamenti, non dubito che il Regolamento Comunale non debba fare buona prova, come già la fece quando mancarono tante felici condizioni che ora abbiamo. Prima delle quali la perfetta unione che è tra Paese e Governo, unione di sentimenti di azione e di fini politici. Questa concordia non solo fa sì che il Governo conosca nei Municipii una delle sue forze più vive, ma toglie ben anche ogni ombra di antagonismo tra le Rappresentanze comunali e le Autorità amministrative. — Il Governo è ricongiunto ai Municipii per via del Ministro del Censo e del Prefetto. Questo necessario legame deve mantenersi con ogni studio, perchè l'indebolirlo condurrebbe per una parte a turbare l'economia amministrativa dello Stato, e per l'altra a porre in collisione poteri che debbon procedere uniti nell'interesse della cosa pubblica. — Il Ministro del Censo non è e non dev'essere un sorvegliatore importuno; ma un funzionario che ha il carico più gravoso della gestione municipale, senza aver mai il potere di alterarne l'indirizzo, anche quando fosse dato contro la legge. Le competenze asse-

gnate al Ministro del Censo furono additate dalla passata esperienza, e dal considerare che un pubblico funzionario non poteva costituirsi in condizioni inferiori a quelle d'un impiegato comunale. Nei Comuni rurali il Ministro del Censo avrà sicuramente un' azione tanto meno limitata quanto più necessaria; ma non potrà esser mai eccessiva perchè non potrà inceppare l'azione dei Gonfalonieri, i quali resteranno responsabili soltanto davanti il Consiglio comunale ed il Governo, e perchè dovrà essere sempre dipendente dal voto dei legittimi Rappresentanti del Comune. — Il Prefetto dev'essere nel mio concetto l'autorità conciliatrice degli interessi comunali cogli interessi dello Stato, sulla norma imparziale della legge. Questa autorità deve tornare accetta agli stessi amministrati, quando sia esercitata per il bene di tutti, e senza alcuno spirito di sindacato che trascenda le proprie competenze. Non parlo della urbanità e convenienza di forme, che si dovrà usar sempre nel trattare coi Municipii e singolarmente coi Gonfalonieri; ma dico che anche per richiamare alla semplice esecuzione della legge, vogliono prima esaurirsi tutti i mezzi conciliativi, e il Decreto del Consiglio di Prefettura deve essere l'ultima parola d'una autorità ridotta ad agire soltanto con atti legittimi. — Questi sono gl'intendimenti che avrà il Governo nell'applicazione del Regolamento comunale, e non dubita che non riesca benissimo, eziandio quale si trova, a dotare il Paese di quella esperienza di vita civile, che lo farà ancor più maturo all'esercizio di più larghe libertà pubbliche. — Il Regolamento comunale riceverà presto il suo compimento dalla legge sui Consigli distrettuali e compartimentali. — Il Governo vuole instaurare la vera libertà amministrativa, e non illudere con vane apparenze. Però la pratica darà più che la legge non sembri dare; giacchè per un lato il senno dei Toscani, per il quale si mostrarono così mirabilmente capaci al governo di loro stessi, saprà bene usare dei diritti sanciti, e per l'altro il Governo farà sì che dall'autorità non si frammenta impedimento

all' azione delle Rappresentanze Comunali, quando stia nei termini della legge, interpetrata sempre con lo spirito di libertà che la informa. Tali franche dichiarazioni mentre debbono illuminare la pubblica opinione, serviranno pure di norma ai Prefetti ed ai Ministri del Censo sul modo di regolare la loro intromissione negli affari comunali; intromissione che deve esser sempre animata da spirito liberale, escludendo ogni sospetto di sindacato vessatorio. (*Circ dei* 10 *Genn.* 1860.)

231 — La perfezione delle Leggi raro è che si raggiunga altrimenti che dal vedere colla prova di loro applicazioni in quali parti siano manchevoli, in quali si manifestino bisognose di giunte e di correzioni. Se questo è vero in tempi normali quando si opera con matura discussione e ponderato consiglio, a più forte ragione deve esserlo in tempi nei quali sotto l'impulso di necessità prepotenti tutta la macchina amministrativa si scompone e si rifà in pochi mesi. In queste condizioni eccezionali dovè prodursi il Regolamento Cumunale ultimamente emanato il quale componendosi di molte disposizioni raccolte da Leggi diverse per tempi, e contrarie per principii, non poteva riuscire di subito ad una perfetta armonia in tutte le sue parti. Quello peraltro che una prima compilazione lasciò di imperfetto, può sempre correggersi coi lumi della esperienza; ed è per questo che io mi rivolgo alla S. V. Illustrss. pregandola a trasmettere alla Prefettura, almeno dentro il mese di Marzo prossimo, quelle osservazioni che la pratica del Regolamento Comunale sarà per suggerirle, indicando le singole disposizioni che a suo avviso meriterebbero di esser corrette. — Per corrispondere nel modo che per me si desidera a questo incarico, a due cose la prego di porre mente. La prima è, di considerare le disposizioni del Regolamento che a Lei possono sembrare meritevoli di censura, piuttosto rispetto alle ragioni generali della Legge, che non ai bisogni speciali del Municipio di cui la S. V. Illustriss. è capo. Vi sono disposizioni che mentre possono sembrare superfluità e pedanterie

pei Municipii urbani, sono norme convenienti anzi indispensabili per i Municipii rurali; ve ne sono altre che affatto inutili per questi, appariscono necessarie ai primi. La seconda avvertenza è, che ai tempi che corrono, non deve considerarsi il Regolamento Comunale come una concessione di libertà strappata al Governo. la quale induca uno stato di ostilità permanente fra esso e le nuove Rappresentanze Municipali. Il Governo ha riconosciuto nei Comuni il diritto di libera amministrazione, perchè li vuole cooperatori al buono andamento della cosa pubblica. Egli non ha paura della libertà, ed anzi la crede efficace rimedio a mali antichi che egli si sente incapace a riparare con le sole sue forze. In questo concetto, le relazioni moltiplici tra Comune e Governo, stabilite dalla Legge, non si devono riguardare come subiezione indebita che vuolsi per ogni mezzo indebolire ed eludere, ma sibbene come vincolo necessario a mantenere l' unità dello Stato, e la regola nelle pubbliche amministrazioni. — Se noi riusciamo a costistituire un buon sistema Comunale, oltre al provvedere ad una urgente necessità nostra, gioveremo anche al migliore ordinamento della nazione. Perchè quando il Parlamento nazionale discuterà le Leggi per il nuovo Regno Italico, se il nostro Regolamento avrà fatto buona prova ed acquistato autorità, potremo sperare che molti retti principii e savie pratiche in esso sancite, vengano trasfuse nelle nuove Leggi comuni alle Provincie del Regno unito. Così la Toscana darà contributo degno della sua civiltà al regno nazionale, nè sarà vana opera quella che per noi si tenta in queste nostre condizioni transitorie, di preparare materiali buoni ad inalzare il grande edificio di un Regno Italico fondato sopra istituzioni dedotte dai bisogni e dalle tradizioni delle provinoe chiamate a comporlo. Quando le parti di una nazione si uniscono insieme non per violenza di conquista ma per spontaneo accordo, e colla ispirazione della libertà, non vi è provincia principe non vi sono province soggette, ma tutte insieme concorrono a darsi

quelle Leggi che debbono costituire la nazione ed avviarla ai suoi futuri destini. (*Circ. dei 27 Gen.* 1860.)

CONCORDATO — *Sua abolizione.*

1 — Il R. Governo della Toscana. — Considerando che la Convenzione conclusa nel 25 Aprile 1851 fra S. A. Leopoldo II. e la Corte Romana in violazione del diritto pubblico ecclesiatico della Toscana, osservato costantemente per più di un secolo senza offesa del dogma e dei principj fondamentali della Religione cattolica oltre ad essere mancante d'intrinseca validità, perchè non sottoposta all'approvazione del Parlamento a forma dello Statuto non abolito neppur di fatto in quel tempo, era esclusivamente personale a Leopoldo II, e perciò non poteva estendersi ai successori nella Sovranità; — Considerando che la Corte Romana, prescindendo da ogni altra ragione, non può mai pretendere il mantenimento della predetta Convenzione del 1851, per aver troncato dopo il 27 Aprile 1859 ogni relazione ecclesiastica e civile col Governo Toscano, consigliando perfino i Vescovi ad astenersi da ogni atto di recognizione dell'autorità del Governo nella collazione dei benefizi di Patronato Regio, e per avere inoltre riconosciuto solennemente come sovrana della Toscana la Dinastia Lorenese, e permesso che in Roma si facciano dal suo rappresentante atti di ribellione e di ostilità contro il Governo medesimo; — Considerando che questi istessi motivi di risolubilità ed ineseguibilità della convenzione stipulata il 25 Aprile 1851, sono efficaci ancora contro gli atti emanati in esplicazione di quella; — Decreta — (*Decr. dei* 27 *Genn.* 1860 *in pr.*)

2. — Sono dichiarate risolute e per ciò non altrimenti eseguibili. — *a*) La Convenzione conclusa fra S. A. Leopoldo II e la Corte Romana nel dì 25 Aprile 1851, pubblicata nel 30 Giugno dell'anno stesso; — *b*) La Circolare ai Vescovi del detto giorno relativa all'*Exequatur*; — *c*) L'altra Circo-

lare ai Vescovi del detto giorno relativa alle affissioni esterne ec.. — d) Le Istruzioni del 25 Agosto 1851 per l'esecuzione dell'art. III della detta Convenzione; — e) Le Istruzioni del 28 Dicembre 1851 per la esecuzione dell'art. XIV della detta Convenzione; — f) I Punti concordati fra l'I. e R. Governo Toscano e la Santa Sede nel Dicembre 1854, approvati sovranamente nel dì 11 Maggio 1855. (*Art.* 1.)

3 — Per conseguenza le Leggi e le consuetudini del Giure pubblico ecclesiastico toscano anteriori al 25 aprile 1851, sono ristabilite in pieno vigore. (*Art.* 2)

4 — Il contegno della Corte Romana ha detto fino dal 27 Aprile 1859 quello che dice oggi il Decreto del Governo Toscano, poichè la Corte Romana non riconoscendo il nuovo ordine politico stabilito fra noi, e troncando con questo non solo le relazioni internazionali, ma perfino quelle ecclesiastiche e religiose, e per di più mettendosi in aperta ostilità con la legittima Potestà dello Stato, è venuta da se stessa a rompere ogni atto di precedente Convenzione. Quindi invece di spiegare le ragioni del Decreto, occorrerebbe scusarne il ritardo, se il Governo non avesse preferito di confidare fino all'estremo punto nel ritorno della Corte Romana alle sue stesse regole e consuetudini. Ma ciò che di recente Ella va ispirando ai Vescovi, e ciò che questi fanno e dicono dietro le sue ingiunzioni persuade ad ognuno la necessità di una risoluzione da non procrastinarsi. Questa stessa necessità è la sua ragione. Ma il Decreto ne allega alcun'altre, e non sono le sole, come sarà manifesto dalle seguenti avvertenze. — Le secolari Leggi del giure pubblico-ecclesiastico vigente in Toscana prima del 25 Aprile 1851 conciliavano pienamente i diritti imprescrittibili della sovranità dello Stato col vero bene della Chiesa, poichè la religione cattolica era osservata e reverita dal popolo, favorita, e largamente provvista dallo Stato. Nel dì 25 Aprile 1851 S. A. Leopoldo Secondo segnò colla Corte Romana una Convenzione che porta a quelle Leggi e in pari

tempo alla sovranità dello Stato offesa gravissima. — Intanto lo Stato Toscano assunse una nuova forma politica in seguito agli avvenimenti del 27 Aprile 1859, ai Decreti del 16 e del 20 Agosto 1859 emanati dall'Assemblea dei Rappresentanti, e al coerente Decreto del 20 Gennaio 1860 del Governo Toscano che pubblica lo Statuto Sardo. Questa mutazione di cose, e tutti gli altri fatti che l'hanno accompagnata, toglievano affatto ogni forza alla Convenzione del 25 Aprile 1851. — Essa evidentemente fu segnata da S A. Leopoldo Secondo non già nell'interesse dello Stato, ma contro l'interesse dello Stato, e per aderire al sistema inaugurato dal Governo Austriaco di far concessioni alla Corte Romana, all'effetto di averla contraria al movimento nazionale, e favorevole alla dominazione austriaca ed ai Pr incipi da essa dipendenti. Perlochè la Convenzione del 25 Aprile 1851 nasceva per ciò solo infetta di radical nullità. — Nè essa poteva altrimenti qualificarsi un trattato politico, ma versando sopra materia di giure pubblico interno, non era attendibile per lo Stato Toscano se prima non vestisse i caratteri di Legge, i quali non l'era dato conseguire dalla sola volontà del Principe, in un tempo in cui lo Statuto fondamentale non poteva in diritto essere revocato, e nel qual tempo esso Statuto non era stato peranco abolito di fatto. Così la Convenzione del 1851 era mancante di efficacia, anche perchè stipulata invalidamente senza il consenso delle Assemblee Legislative. — Ma quando pure quella Convenzione non fosse stata doppiamente nulla fin dal suo nascere, resultava dal proprio tenore d'essere esclusivamente personale al Granduca Leopoldo II. Quindi è che non era preordinata ad estendersi ai successori nella sovranità, e molto meno a un Governo nazionale sorto in seguito all'abbandono fatto dalla Dinastia Austro-Lorenese, della quale fu anche dichiarata la decadenza. — Supposto poi che quella Convenzione fosse stata espressamente estesa ai successori, e che tra i successori potesse comprendersi il presente Governo Toscano, rimane

sempre indubitabile che per la nuova forma dello Stato i principii di giure pubblico ora dallo Stato riassunti, quanto sono incompatibili con quella convenzione, altrettanto sono la conseguenza di diritti per se stessi inalienabili. Quindi è, che lo Stato non può trovare impedimento all'attuazione piena di quella forma, e all'esplicazione sincera di quei principii nelle Convenzioni con la Corte Romana, le quali non potevano derogare a diritti politici che non soffrano deroga, e non avrebbero potuto obbligare se non in quanto con quei diritti avessero consentito. — In ogni modo la continuazione delle obbligazioni quali si siano, derivate dalla Convenzione del 1851, non può esser pretesa dalla Corte Romana anco per la ragione che essa disconobbe e disconosce il nuovo ordine di cose stabilito in Toscana dopo il dì 27 Aprile 1859, negò e nega al Governo Toscano perfino gli atti di buona vicinità che pur sono rispettati dagli Stati meno civili: ed invece riconobbe e conosce come sovrana di Toscana la Dinastia Austro-Lorenese, e concede che il suddito toscano, il quale si intitola Ministro Plenipotenziario di quella Dinastia, risieda in Roma, e da Roma faccia atti di aperta ribellione al Governo Toscano. Quello poi che dee reputarsi gravissimo trattandosi di Concordato, la Santa Sede ha troncato ogni relazione religiosa col Governo Toscano, lasciando vacanti tre Vescovati, niegando l' investitura ai Parrochi e Beneficiati nominati da Governo patrono, e ordinando ai Vescovi in modo che il loro silenzio, o le loro pastorali non conferiscano alla buona armonia fra il Clero e lo Stato, e molto meno al pubblico riposo. Il qual procedere romano è degno maggiormente di nota quando si confronti col procedere del Governo, che veglia per prevenire e per punire ogni trascorso contro la Religione Cattolica e largamente provvede al culto, e si studia di sopperire ai bisogni dei Sacerdoti che languiscono, mentre le rendite del patrimonio ecclesiastico potrebbero bastare a decente mantenimento di tutti, quando fossero repartite a dovere. — Molte

altre ragioni potrebbero allegarsi in conferma del Decreto, se non fossero evidentemente superflue per chi conosca le cose, e le giudichi lealmente. Superfluo del pari è notare che lo Stato tornando al suo saggio esperimentato diritto ecclesiastico, non ritorna alle grettezze dispotiche del cessati governi austriaci primachè passassero a soggettare la prerogativa della sovranità alla Curia Romana per avere in cambio un sostegno ad opprimere i sudditi e a continuare il servaggio dell' Italia. Il presente Governo farà anzi spontaneamente tutte quelle riforme che reputasse necessarie. Il presente Governo della Toscana vuol che lo Stato sia religioso, ma indipendente, e che la religione cattolica goda di tutta la libertà che l' è dovuta, perchè il suo esercizio spirituale adempia al fini del regno celeste e non serva alle miserie della terra. Esso vuole inoltre che il Sommo Pontefice e il sacerdozio abbiano ogni modo legittimo per dar l' esempio del come si concilii la religione con la libertà, e i benefizi della civiltà con la santità del cristianesimo. — Con questi intendimenti, V. S. Ill.^{ma} è sicuro di attuare il concetto del Governo, in proposito di così alta importanza. (*Circ dei* 27 *Genn.* 1860)

5 — Con l' abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 Aprile 1851, e di tutti gli atti posteriormente emanati in esecuzione della medesima, anche le Commissioni Miste che furono istituite sui Benefizi vacanti delle Diocesi dello Stato cessarono di esistere a tutti gli effetti di diritto e di fatto. — Non per questo peraltro l'economato dei Benefizi vacanti può rimanere interrotto, e trattenuto nel suo esercizio che deve essere continuo. — A questo oggetto appunto mira la presente comunicazione. — La Convenzione del 25 Aprile 1851, innuovando molti punti dell' antica Legislazione giurisdizionale, sostituì ad essa un nuovo diritto Ecclesiastico, e nuove pratiche dalla medesima difformi. — Ora che la Convenzione più non esiste, ragion vuole che tornino a rivivere le antiche regole e discipline, e con esse quelle ancora che ri-

guardano la economia dei vacanti. — E siccome in addietro questa economia si teneva da Regi Amministratori, ai termini e con apposite regole dalle Leggi stabilite, anche adesso le stesse economie si dovranno tenere con le medesime regole e con le forme stesse e secondo il consueto, sino a nuovo ordine, dagli stessi Regi Amministratori che per il passato ne erano incaricati: cioè o dagli Operai delle Metropolitane e delle Cattedrali, o dai Rettori degli Spedali e di altri pii stabilimenti. — Ella dunque, Sig. Prefetto, si darà la più sollecità premura perchè dalle disciolte Commissioni Miste delle Diocesi del suo Compartimento sia fatta per mezzo di regolare inventario pieno, esatta, ed intiera consegna ai nuovi Economi della Cassa, Documenti e Carte, e di ogni altro che può riguardare tali gestioni, e vigilerà direttamente, o per mezzo di incaricato di sua fiducia, perchè l'operazione proceda in modo pronto e completo. — Poi darà avviso di tutto a questo Ministero. — (*Cir. dei* 9 *Sett.* 1860.)

6 — Cessata con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 Aprile 1851, e degli Atti emanati in esecuzione della medesima, ogni ingerenza della Commissione Mista di cotesta Diogesi istituita con la Convenzione ed atti antedetti il Ministero si è dato cura che l'economato dei Benefizi vacanti non risenta interruzione e pregiudizio nella continuità e nella importanza del suo esercizio. — A questo effetto, seguitando un sistema con felice prova stabilito dalle Leggi Toscane da antico tempo e costantemente mantenuto fino al 1851; ha il Governo deferita, sino a nuovo ordine, la Economia dei Benefizi vacanti delle respettive Diocesi all'Opera della Metropolitana o della Cattedrale, o dello Spedale del luogo, secondo il sistema antico. — Così facendo Esso intese di curare nel miglior modo gli interessi della pia amministrazione dando la vigilanza della medesima, le cui rendite devono intieramente erogarsi in soccorso dei bisogni delle chiese delle Diocesi, ad altra amministrazione che si occupa egual-

mente degli interessi dello Stato. — Queste giuste vedute non teme il Governo che possano essere disconosciute dalla S. V. Illustrissima, e Reverendissima. — Perciò mentre si reca a debito di farla di tutto consapevole per regola, si affida che Ella nella sua saggezza vorrà d'accordo con Esso favorire l'incremento ed il maggior vantaggio dei Culto e gli interessi economici della Chiesa, cooperando per il pronto e regolare passaggio dell'Amministrazione Economale nella nuova Amministrazione chiamata ad incaricarsene. (*Circolare dei 9 Febbraio* 1860)

7 — Ella ha da se stesso compreso facilmente come tolta di mezzo la Convenzione del 25 Aprile 1851 e gli Atti in esecuzione della medesima, tutte le Leggi che vigevano precedentemente ritornarono nel loro pieno vigore, e come in conseguenza anche gli Operai dei Monasteri rientrarono sotto la disciplina delle Leggi preesistenti; — Ciò nonostante non crede il Ministero inopportuno di rammentarle che Ella si dia sollecita premura di richiamare gli Operai dei Monasteri del suo Compartimento a porsi in diretta comunicazione con codesta Prefettura per tutti gli affari delle Amministrazioni loro; e perchè, come per il passato, faccia di tali affari partecipazione al R. Governo per la Risoluzione conveniente. (*Circolare dei* 15 *Febbr*. 1860.)

8 — Il Governo vuole che le ripristinate Economie dei Benefizi vacanti riassumano immediatamente il loro Ufficio. V. S. Illust. le installerà subito, ingiungendo loro di amministrare secondo le leggi esistenti i Patrimoni Ecclesiastici, impostando una scrittura regolare dal giorno della installazione, senza confondere la nuova gestione con la precedente, sulla quale verrà disposto separatamente. Intanto sarà sollecito ogni Economo di far noto ai Debitori dei singoli Benefizi che se non pagassero a lui pagherebbero male, e sarebbero astretti col Braccio Regio a pagare due volte. — Nel ragguagliare questo Ministero della immediata esecuzione delle cose sopra esposte

V. S. Illustrissima si compiacerà trasmettere la Nota nominativa di ciascuno Economo. (*Cir. dei* 16 *Febbr.* 1860.)

CONGEDI

— Il Governo della Toscana — Considerandò che nel tempo di guerra in cui versiamo, riesce di troppo grave scapito al servizio dello Stato privare l'Armata dei Militari, che dopo avere acquistata la necessaria istruzione ed essersi accostumati alla disciplina, vengono licenziati per termine di Capitolazione. — Visto che per le stesse considerazioni nel 1848, ad imitazione di quanto vien praticato da vicine Potenze, sospendevasi il rilascio del Congedo assoluto ai Bassi-Ufficiali e Soldati cui spirava la respettiva Capitolazione, — — Decreta — Non sarà rilasciato il Congedo assoluto ai Bassi-Ufficiali e Soldati per termine di Capitolazione se non sei mesi dopo che sarà conchiusa la pace. (*Decreto dei* 12 *Luglio* 1859.)

CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI D'ARTE — V. Monumenti d'arte — *Commissione per la loro conservazione.*

CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI. — *Loro ordinamento.*

Sommario.

Convocazione dei medesimi, e norme per le adunanze — num. 31 e seg.

Attribuzioni dei Consigli Compartimentali, — num. 41 e segg.

Disposizioni transitorie, — num. 61 e seg.

Prospetto dei Consigli Distrettuali e Compartimentali, — num. 64.

Intendimento del Governo nella creazione di questi Consigli, num. 65.

Convocazione dei Consigli Distrettuali e Compartimentali — num. 66 e segg.

1 — Il R. Governo della Toscana. — Considerando che il Governo ha dovere di allegare quanto può ai Cittadini l'esercizio della vita pubblica e di avviare la pratica di quelle Istituzioni che sono essenziali al Reggimento Costituzionale; — Considerando il bisogno di provvedere in Toscana alla tutela degli Interessi delle provincie, le quali mancarono fin qui di ogni legittima Rappresentanza: — Considerando che l'esperienza dei Regolamenti transitori oltre all'esser utile al paese provvede ad apparecchiare opportune notizie al Parlamento Nazionale che dovrà poi stabilire leggi comuni a tutte le provincie del Regno unito; — Decreta: — In seguito al Regolamento Comunale emanato il dì 31 Dicembre 1859 è data sanzione provvisoria al seguente Regolamento sui Consigli Distrettuali e Compartimentali, il quale avrà vigore fintantochè il Parlamento Nazionale non stabilisca Leggi comuni a tutte le provincie italiane unite sotto lo scettro del Re VITTORIO EMANUELE. (*Decr. dei* **14** *Febbraio* **1860**)

2 — La Toscana agli effetti della Rappresentanza elettiva che provvede all'Amministrazione, è divisa in Comunità, Distretti e Compartimenti. (*Regol. sui Consigli Distrettuali e Compartimentali, dei* **14** *Febbr.* **1860**, *Art.* **1**.)

3 — Il Distretto è composto di più Comuni, il Comparti-

mento di più Distretti, secondo il Prospetto annesso al presente Regolamento. (*Art.* 2.)

4 — Le Comunità che compongono il Distretto sono rappresentate da un Consiglio Distrettuale; i Distretti che compongono un Compartimento sono rappresentati da un Consiglio Compartimentale. (*Art.* 3.)

5 — Nei Consigli Distrettuali si discutono gli interessi di più Comunità e si fanno le proposizioni da presentarsi al Consiglio Compartimentale, il quale sindaca l'amministrazione e delibera sugli interessi di tutto il Compartimento. (*Art.* 4.)

6 — Il Consiglio Comunale della Città di Firenze avrà le competenze di un Consiglio Distrettuale; il Consiglio Comunale di Livorno avrà le competenze di un Consiglio Compartimentale. (*Art.* 5.)

7 — Nell'Isola dell'Elba le competenze del Consiglio Distrettuale sono eguali a quelle del Consiglio Compartimentale. (*Art.* 6.)

8 — Nulla è innovato quanto all'amministrazione dell'Isola del Giglio. (*Art.* 7.)

9 — Il Consiglio Distrettuale è composto di tanti membri quanti sono i Comuni che formano il Distretto. (Ar*t.* 8.)

10 — Il Consiglio Generale di ciascun Comune nell'Adunanza del Gennaio elegge a schede segrete nel suo seno il Deputato che deve rappresentarlo al Consiglio Distrettuale. (*Articolo* 9.)

11 — L'elezione si rinnuova ogni anno e non vi è divieto alla conferma. (*Art.* 10.)

12 — L'ufficio di Consigliere distrettuale è gratuito. (*Articolo* 11.)

13 — Chi si rifiuti dall'accettarlo, cessa di far parte della Rappresentanza Comunale cui apparteneva e dalla quale fu eletto. (*Art.* 12.)

14 — I Consigli Distrettuali sono convocati dal Prefetto una volta all'anno nel mese di Giugno, e si adunano nell'Uf-

fizio Comunale del Copoluogo del Distretto. Il Prefetto può convocarli anche straordinariamente fra l'anno. (*Art.* 13.)

15 — Il Presidente è a libera elezione dei Consiglieri e dura in ufficio un anno. Il Cancelliere Ministro del Censo del luogo ove si aduna il Consiglio esercita le funzioni di Segretario. (*Art.* 14.)

16 — L' Ingegnere Distrettuale assiste alle Adunanze quante volte è invitato, senza però render voto (*Art.* 15.)

17 — Nella prima Adunanza si verifica la regolarità delle elezioni, si elegge il Presidente e si stabilisce l'ordine delle cose da trattare. (*Art.* 16.)

18 — Il Consiglio Distrettuale, presa esatta cognizione dei bisogni del respettivo Distretto, delibera sulle proposizioni da farsi al Consiglio Compartimentale. (*Art.* 17.)

19 — Le proposizioni dovranno essere accompagnate dalle convenienti giustificazioni, e quando si tratta di lavori, dalle perizie e progetti formati dall'Ingegnere distrettuale. (*Art.* 18.)

20 — Elegge nel proprio seno a schede segrete quel numero di Rappresentanti provinciali al Consiglio Compartimentale che dal presente Regolamento è assegnato al Distretto. Se però il numero dei Rappresentanti provinciali assegnati al Distretto supera il numero dei Consiglieri Distrettuali, l'elezione può cadere anche sopra qualunque dei Consiglieri comunali delle Comunità comprese nel Distretto. (*Art.* 19.)

21 — Per deliberare validamente è necessaria la presenza di due terzi almeno dei Componenti il Consiglio, e le Deliberazioni sono vinte a maggiorità di suffragi. (*Art.* 20.)

22 — I Consigli Distrettuali non possono comunicare direttamente tra loro; ma se in occasione di stabilire consorzi fra Comunità non comprese nel Distretto, si rendono necessari accordi e trattative, queste si potranno fare colla preventiva annuenza del Prefetto. (*Art.* 21.)

23 — Le sessioni dei Consigli Distrettuali non potranno durare più di otto giorni. (*Art.* 22.)

24 — È in facoltà del Prefetto di sospendere le Adunanze, e del Ministro dell' Interno di sciogliere il Consiglio Distrettuale. (*Art* 23.)

25 — I Consigli Compartimentali si compongono di membri eletti dai Consigli Distrettuali come è detto all'articolo 19. (*Art* 24.)

26 — Il numero dei Consiglieri provinciali per ciascun Compartimento è stabilito come segue:

Compartimento	di Firenze	33
»	di Lucca	13
»	di Pisa	11
»	di Siena	10
»	di Arezzo	11
»	di Grosseto	5 (*Art.* 25)

27 — Il numero dei Consiglieri Compartimentali è distribuito fra i Distretti che debbono nominarli in ragione di popolazione e secondo il prospetto unito al presente Regolamento. (*Art.* 26.)

28 — Le elezioni si rinnovano ogni anno e non c'è divieto alla conferma. (*Art.* 27.)

29 — Chi sia eletto e rifiuti l'incarico di Consigliere Compartimentale, cessa di far parte del Consiglio Distrettuale e di quello ancora del suo Comune. (*Art.* 28.)

30 — Ai Consiglieri Compartimentali che non hanno abituale dimora nel luogo ove siede il Consiglio, potrà dal Consiglio medesimo essere stanziata a fin d'anno, salva l'approvazione del Ministro dell'Interno, una indennità di spese proporzionate alla durata della Sessione, a carico delle Comunità del Distretto che li nomina. (*Art.* 29)

31 — Il Consiglio Compartimentale si aduna nel Capoluogo della Provincia ove ha sede il Prefetto, a meno che per motivi straordinarii il Governo non lo convochi in altra Città del Compartimento. (*Art.* 30.)

32 — Il Consiglio Compartimentale si aduna ogni anno

di pieno diritto il primo Lunedì di Settembre. Può essere anche convocato straordinariamente pel corso dell'anno dal Prefetto. (*Art.* 31.)

33 — La Sessione ordinaria annuale dura quindici giorni. Questo tempo può abbreviarsi di comune accordo fra il Consiglio ed il Prefetto, quando non restino più affari da trattare. Ove poi i quindici giorni non bastino, il Consiglio può coll'annuenza del Prefetto, prorogare la Sessione, la quale però in nessun caso potrà durare oltre quattro settimane. (*Art.* 32.)

34 — Le Sessioni straordinarie saranno convocate dal Prefetto; il quale potrà pronunziarne la chiusura, ogni volta che reputerà esaurito l'oggetto della straordinaria convocazione. (*Art.* 33.)

35 — Fra i componenti il consiglio Compartimentale, il Ministro dell'interno nomina anno per anno un Presidente. Il Segretario è nominato liberamente dal Consiglio stesso fra i suoi membri. (*Ar.* 34.)

36 — I Prefetti assistono come Commissari del Governo, ma senza diritto di voto, alle discussioni e deliberazioni dei Consigli Compartimentali, e curano che vengano dati tutti li schiarimenti necessari ad illuminare la discussione dei diversi affari. Si assentono soltanto quando il Consiglio sindaca il rendimento di Conti da essi presentato su l'Amministrazione provinciale. (*Art.* 35.)

37 — I Ragionieri della Prefettura e gli Ingegneri in Capo possono essere chiamati alle Adunanze dei Consigli Compartimentali per riferire sugli affari che esigono conoscenze speciali. (*Art.* 36.)

38 — Le Adunanze dei Consigli Compartimentali non sono pubbliche, nè se ne possono stampare gli Atti o in tutto o in parte, senza licenza del Ministro dell'Interno. (*Art.* 37.)

39 — Per la validità delle deliberazioni dei Consigli Compartimentali si applica la norma stabilita all'art. 20 per le deliberazioni dei Consigli Distrettuali. (*Art.* 38.)

40 — La disciplina delle Adunanze spetta al Presidente; ma il Prefetto può sospenderne il corso prima del termine della Sessione, e in casi più gravi, provocare dal Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio. (*Art.* 39.)

41 — I Consigli Compartimentali approvano anno per anno il Bilancio preventivo compilato dal Prefetto delle spese che fanno carico al Compartimento. (*Art.* 40.)

42 — Il Bilancio Compartimentale comprende tre Categorie di spese; obbligatorie, facoltative e straordinarie. (*Art.* 41)

43 — Le spese obbligatorie sono quelle che per le Leggi vigenti fanno carico alle Provincie, e quelle rese necessarie per mantenere strade, ponti, edifizi provinciali già costruiti. Per supplire a questa categoria di spese il Consiglio Compartimentale deve imporre quanto è necessario i Comuni del Compartimento. (*Art.* 42)

44 — Le spese facoltative appellano a tutte le opere di nuova costruzione che il Consiglio giudichi utili al Compartimento o ad alcune parti di esso. Per far fronte a queste spese il Consiglio potrà ripartire fra i Comuni interessati una sovraimposta che non ecceda il tre per cento. (*Art.* 43.)

45 — Le spese straordinarie riguardano lavori grandiosi ed importanti di strade, ponti, canali, ec. per i quali non bastando i limiti della sovraimposta di che nel precedente articolo 43, occorre a portare la sovraimposta oltre quel limite, o fare un debito provinciale. (*Art.* 44.)

46 — Nella ripartizione delle spese ordinarie, i Consigli provinciali riguarderanno soltanto alla massa imponibile di ciascuna Comunità. Per il reparto delle spese facoltative e straordinarie, stabiliranno i gradi di utilità che ciascuna Comunità può avere nel lavoro progettato, e in proporzione divideranno il carico della spesa. (*Art.* 45.)

47 — Se il Bilancio preventivo si chiude senza che la cifra delle spese passi i limiti delle rendite concesse dalle Leggi ai Consigli Compartimentali, è reso esecutorio da un ordinanza

del Ministro dell'Interno. Se include la necessità di aggravare l'imposta oltre i limiti assegnati o di contrarre debiti, è necessario un Decreto. (*Art.* 46.)

48 — Deliberato il Bilancio preventivo, il Consiglio Compartimentale rivede ed approva il rendiconto dell'annata precedente esibito dal Prefetto. (*Art.* 47.)

49 — Il Consiglio Compartimentale rivede anche l'Amministrazione degli Istituti d'istruzione e di beneficenza pubblica soccorsi a spese del Compartimento, conservate le competenze di sindacato attribuite alla Corte dei Conti, e propone tutti quei provvedimenti che crede utili al loro migliore andamento. (*Art.* 48.)

50 — Prende in esame le proposizioni fatte dai Consigli Distrettuali per sodisfare ai bisogni dei rispettivi Distretti, e le ammette o le rigetta. (*Art.* 49.)

51 — Delibera inoltre sopra tutto ciò che interessa il patrimonio provinciale, costituito da edifizi, mobili, e quanto altro, purchè non si tratti di alienazione di proprietà. (*Art.* 50.)

52 — Può finalmente deliberare su tutte le questioni d'interesse provinciale proposte dal Prefetto o dai Consigli Distrettuali. (*Art.* 51.)

53 — Le deliberazioni a cui appellano i precedenti Articoli 48 e 50, per essere esecutorie dovranno avere l'approvazione del Ministro dell'Interno. (*Art.* 52.)

54 — I Consigli Compartimentali danno il loro parere sopra tutti i quesiti che possono venire loro proposti dal Governo, il quale non potrà fare mutazioni nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità o di altre giurisdizioni amministrative e giudiciarie, senza il voto dei Consigli Compartimentali che vi sono interessati. (*Art.* 53.)

55 — I Consigli Compartimentali possono emettere voti per le riforme reputate necessarie in qualunque ramo di pubblica amministrazione, e manifestare al Governo centrale tutti i bisogni morali ed economici del Compartimento. (*Art.* 54.)

56 — Questi voti con tutti i documenti di corredo su i quali furono emessi, saranno inviati dal Prefetto al Governo centrale appena chiusa la Sessione, separatamente dagli altri Atti dei Consigli Compartimentali. (*Art.* 55)

57 — È vietato ai Consigli Compartimentali di porsi in comunicazione fra loro, e quando occorra, dovranno farlo per mezzo dei Prefetti. Non possono deliberare indirizzi o altri atti fuori delle loro attribuzioni. (*Art.* 56.)

58 — I Consigli Compartimentali potranno nominare Commissioni per studiare alcuni affari e referirne al Consiglio, ma queste Commissioni non potranno restare in ufficio oltre la durata della Sessione, abbiano o non abbiano sodisfatto al loro incarico. (*Art.* 57.)

59 — Qualunque deliberazione presa da un Consiglio provinciale fuori delle sue competenze, è nulla e di niuno effetto. La nullità è dichiarata dal Ministro dell' Interno sul rapporto del Prefetto. (*Art.* 58.)

60 — Se un Consiglio Compartimentale si scioglierà a Sessione compiuta senza avere stabilito la ripartizione delle spese provinciali fra i Comuni del Compartimento, il Prefetto ne farà il reparto sulle norme consuete, che sarà reso esecutorio da un' Ordinanza del Ministro dell' Interno. (*Art.* 59.)

61 — Se al pubblicarsi del presente Regolamento i Consigli Generali dei Comuni avranno chiuso la loro Sessione del Gennaio, le elezioni dei Deputati al Consiglio Distrettuale si faranno in una Adunanza straordinaria. (*Art.* 60.)

62 — Alla circoscrizione dei Distretti e alla designazione dei Capiluoghi determinata nel prospetto unito al presente Regolamento, potranno proporre riforme i Consigli Distrettuali, le quali approvate che siano dai Consigli Compartimentali daranno norma al Governo per le necessarie correzioni da farsi in seguito. (*Art.* 61.)

63 — I riparti già fatti di spese per lavori compiti o in via di esecuzione, non potranno essere alterati dai nuovi Consigli Compartimentali. (*Art* 62.)

64 — PROSPETTO DEI CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
1	FIRENZE	Firenze	113,186	6
2	FIESOLE	Fiesole Pellegrino Rovezzano Bagno a Ripoli Galluzzo Legnaia	67,321	3
3	SIGNA	Signa Lastra a Signa Carmignano Casellina e Torri Sesto Campi Brozzi Calenzano	69,737	3
4	PRATO	Prato Cantagallo Vernio Montemurlo	45,862	2
5	PISTOJA	Pistoia Porta Carratica Porta al Borgo Porta Lucchese Porta S. Marco Sambuca Tizzana Lamporecchio Montale Marliana Seravalle	84,892	4

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
6	S. MARCELLO	S. Marcello Cutigliano Pileglio	10,911	1
7	MARRADI	Marradi Firenzuola Palazzuolo	20,552	1
8	ROCCA S. CASCIANO	Rocca S. Casciano Modigliana Terra del Sole Dovadola Tredozio Portico Galeata Premilcuore S. Sofia Bagno Sorbano	38,864	2
9	BORGO S. LORENZO	Borgo S. Lorenzo Vicchio S. Piero a Sieve Vaglia Scarperia Barberino di Mugello	41,897	2
10	PONTASSIEVE	Pontassieve Dicomano S. Godenzo Londa Pelago	28,797	1
11	FIGLINE	Figline Incisa Reggello Rignano	27,414	1

Numero d' ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
12	S. CASCIANO	S. Casciano Barberino di Val d'Elsa Greve Montespertoli	39,988	2
13	FUCECCHIO	Fucecchio Montecalvoli S. Maria in Monte Castel Franco di Sotto S. Croce	25,913	1
14	EMPOLI	Empoli Vinci Cerreto Guidi Montelupo Capraia	35,560	2
15	S. MINIATO	S. Miniato Montopoli Montaione Castelfiorentino Certaldo	42,262	2

COMPARTIMENTO DI LUCCA

16	LUCCA	Lucca Capannori Villa Basilica	112,107	6
17	PIETRASANTA	Pietrasanta Viareggio Seravezza Camaiore Pescaglia Stazzema	65,305	3

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
18	BORGO A MOZZANO	Borgo a Mozzano Bagno a Corsena Barga Coreglia	31,404	2
19	PESCIA	Pescia Monsummano Montecatini di Val di Nievole Buggiano Massa e Cozzile Uzzano Vellano Montecarlo	51,534	2

COMPARTIMENTO DI PISA

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
20	PISA	Pisa Bagni S. Giuliano Vecchiano	71,747	4
21	PONTEDERA	Pontedera Cascina Calcinaia Vicopisano Bientina Ponsacco	48,261	2
22	LARI	Lari Colle Salvetti Fauglia Lorenzana Santa Luce Orciano	27,168	1

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
23	PECCIOLI	Peccioli		
		Capannoli		
		Palaia		
		Terricciola		
		Chianni		
		Laiatico	25,744	1
24	VOLTERRA	Volterra		
		Monte Catini di Val di Cecina		
		Castelnuovo di Val di Cecina		
		Pomarance	27,503	1
25	ROSIGNANO	Rosignano		
		Bibbona		
		Castellina Marittima		
		Riparbella		
		Montescudaio		
		Guardistallo		
		Casale	19,106	1
26	CAMPIGLIA	Campiglia		
		Castagneto		
		Monteverdi		
		Sassetta		
		Suvereto		
		Piombino	14,225	1
		COMPARTIMENTO DI SIENA		
27	SIENA	Siena		
		Masse di Città		
		Masse di S. Martino		
		Sovicille		
		Castelnuovo Berardenga		
		Monteriggioni	49,668	2
28	POGGIBONSI	Poggibonsi		
		Colle		
		S. Gimignano		
		Castellina in Chianti		
		Radda		
		Gaiole	33,297	2

Numero d' ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
29	RADICONDOLI	Radicondoli Casole Monticiano Chiusdino	11,168	1
30	MONTALCINO	Montalcino Buonconvento Murlo Monteroni S. Giovanni d' Asso Asciano Trequanda Rapolano	32,709	1
31	PIENZA	Pienza Castiglion d' Orcia S. Quirico	7,359	1
32	RADICOFANI	Radicofani Abbadia S. Salvadore Pian Castagnaio S. Casciano de' Bagni	13,616	1
33	MONTEPULCIANO	Montepulciano Chianciano Chiusi Sarteano Cetona Torrita Sinalunga	40,444	2
34	AREZZO	Arezzo Subbiano Capolona	42,173	2

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
35	MONTEVARCHI	Montevarchi Pian di Scò Castel Franco di Sopra Loro Terranuova S. Giovanni Cavriglia Laterina Castiglion Fibocchi Castiglion Ubertini Bucine Pergine	46,729	2
36	BIBBIENA	Bibbiena Castel S. Niccolò Montemignaio Pratovecchio Stia Poppi Raggiolo Ortignano Castelfocognano Talla Chitignano Chiusi in Casentino	37,617	2
37	S. SEPOLCRO	S. Sepolcro Sestino Badia Tedalda Pieve S. Stefano Caprese Anghiari Monterchi Monte S. Maria	31,313	2
38	CORTONA	Cortona Foiano Castiglion Fiorentino	44,564	2
39	MONTE S. SAVINO	Monte S. Savino Lucignano Civitella Marciana	18,874	1

COMPARTIMENTO DI GROSSETO

Numero d'ordine	CAPOLUOGO DI DISTRETTO	COMUNITÀ COMPRESE NEL DISTRETTO	POPOLAZIONE DEL DISTRETTO	NUMERO dei Consiglieri compartiment. assegnati al Distretto
40	GROSSETO	Grosseto Castiglion della Pescaia Campagnatico Roccastrada	16,068	1
41	ARCIDOSSO	Arcidosso Castel del Piano S. Fiora Cinigiano	21,580	1
42	MASSA MARITTIMA	Massa Marittima Montieri Gavorrano	17,487	1
43	SCANSANO	Scansano Roccalbegna Magliano	8,654	1
44	ORBETELLO	Orbetello Pitigliano Sorano Manciano Monte Argentario Giglio	21,495	1

GOVERNO DI LIVORNO

45	LIVORNO	Livorno	92,458	"

GOVERNO DELL' ISOLA DELL' ELBA

46	PORTOFERRAJO	Portoferraio Marciana Longone Rio	21,604	"

PROSPETTO GENERALE DEI CONSIGLI COMPARTIMENTALI.

	POPOLAZIONE	NUMERO dei distretti compresi nel Compartimento	NUMERO dei Consiglieri Compartimentali
Consiglio Compartimentale di Firenze. .	699,807	15	33
" di Lucca . .	260,345	4	13
" di Pisa . . .	233,754	7	11
" di Siena. . .	192,421	7	10
" di Arezzo . .	221,267	6	11
" di Grosseto .	85,284	5	5

65 — Colla legge sui Consigli distrettuali e compartimentali rimane compiuto nelle sue principali esplicazioni l'ordinamento amministrativo della Toscana fondato sulla rappresentanza elettiva di tutti gli interessi legittimi. Accennare sommariamente il principio nazionale che ha informato questo ordinamento, non mi sembra inutile ora che le nuove istituzioni debbono essere poste in atto e far prova di se stesse. — Nel passato regime, il Governo assorbendo a poco a poco ogni atto della vita civile, aveva assunto la direzione assoluta di tutti gli interessi pubblici. Questo sistema coll'impedire al cittadino ogni ingerenza che non fosse ufficio salariato, isteriliva tutte le forze morali del Paese; e colla necessità dell'intervento governativo in ogni più lieve negozio, cresceva a dismisura la mole dei piccoli affari, nei quali i più gravi ed importanti restavano sommersi. — Intendimenti non pur diversi ma contrari hanno animato le nuove riforme amministrative. Il Governo vuole abilitare il paese a governare se stesso sembrandogli che questo sia il principio fondamentale di ogni libertà politica e civile. Con questo concetto ha preso le mosse dal primo nucleo d'interessi che si riscontri nelle umane società, il Comune; e lo ha costituito con quelle franchigie che gli sono proprie. Mirando poscia alle relazioni che più Comuni hanno fra loro, determinate da quella divisione di vallate così naturale alla Toscana, ha creato il Distretto, che sopra una più estesa periferia di territorio forma una più larga consorteria di interessati. Comuni e Distretti compongono il Compartimento, il quale avendo un'amministrazione propria, costituisce un centro a cui debbono far capo tutti gli interessi della provincia. I rappresentanti dei Comuni, come ragion vuole, sono eletti a libero suffragio di tutti i cointeressati alla comunanza; dai Consigli comunali escono i rappresentanti del Distretto i quali hanno mandato a promuovere la consorteria coi vicini per cose di reciproca utilità; ed i Consigli compartimentali si compongono dei Delegati dei Distretti

i quali debbono far valere gl'interessi di queste particolari aggregazioni di Comuni, che si connettono con quelli più generali della provincia. — Così per una progressiva successione di rappresentanze locali, tutto il paese sarà ordinato in se e ricongiunto al Governo, il quale, per mezzo del Parlamento nazionale, darà unità politica ed amministrativa all'intiero corpo della Nazione. Sotto il sindacato parlamentare, il potere esecutivo dirigerà l'azione dei Consigli di Comune, di Distretto e di Compartimento, perchè ciascuno si mantenga nei limiti delle proprie competenze, e tutti si adoprino alla prosperità generale dello Stato — Se la pubblica amministrazione ha per fine di conciliare l'interesse dei pochi con quello dei molti, e l'interesse dei molti con quello di tutti, mi sembra che l'ordinamento instaurato fra noi abbia tutti i mezzi per sodisfarlo. Il Governo non è più una macchina amministrativa; ma diviene un centro di direzione sapiente e di tutela non vessatorio, illuminato dalle rimostranze degli interessati e contenuto dal sindacato parlamentare. — Il regolamento dei Comuni fondato sopra Leggi e tradizioni preesistenti, ha potuto meglio determinare la sfera di azioni delle Rappresentanze Comunali. Per i Consigli di Distretto e di Compartimento, che sono cosa nuova, la legge non poteva procedere altrimenti che per dichiarazioni generali; ma in quelle dichiarazioni si contengono i germi dell'azione salutare che queste Rappresentanze sono chiamate ad esercitare. Usciti dal cerchio angusto degli interessi comunali, i Consiglieri di Distretto e di Compartimento dovranno provvedere, siccome fanno i Consigli comunali, ma in una sfera di azione ognora più estesa, principalmente all'economia, all'istruzione ed alla beneficenza pubblica, diffondendo la prosperità e la vita in tutte le parti dello Stato, senza che gli interessi generali opprimano i particolari, nè quelli prendano il luogo dei primi, come era al tempo dei Municipi autonomi. — Lo sviluppo economico provinciale riguarda principalmente le opere nuove da costruirsi

le antiche da conservarsi o da correggersi, i mercati, le fiere, le associazioni agrarie, le esposizioni di prodotti naturali e manufatti. L'istruzione deve principalmente prendere di mira le scuole popolari e le tecniche, affinchè non vi sia villaggio che non abbia le prime, e grossa terra o città che non abbia le seconde. Quello che un Comune solo non potrebbe fare, si otterrà dal concorso di più Comuni del Distretto, i quali partecipando al benefizio concorreranno alla spesa. Per la beneficenza è anche più largo il campo. Esaminare gli Istituti esistenti e proporne le riforme se si crede necessario, crearne dei nuovi; estendere a più comuni il beneficio che alcuni di essi ora rendono ad una sola città; regolare in una parola la carità pubblica in modo, che non vi sia vera miseria senza soccorso, nè in certi luoghi i sussidii caritatevoli alimentino l'ozio, mentre in altri mancano affatto alla povertà più specchiata. — Sopra questi gravissimi argomenti nei quali si riassume tutta l'amministrazione provinciale, i Consigli distrettuali proponendo, i compartimentali deliberando, possono mettere il Governo nella via di condurre la pubblica amministrazione non solo secondo i voti dei cittadini, ma colla stessa loro cooperazione. Dando così a tutti gli interessi locali una Rappresentanza legittima, si otterrà l'intento di affezionare i cittadini ai luoghi ove nacquero ed ove hanno censo e nome onorato, rendendoli operosi senza obbligarli ad essere funzionari dello Stato. Per tal modo la vita privata nella provincia non più perduta nell'ozio, potrà divenire esercizio di virtù civili ed utile preparazione alla vita pubblica dei Parlamenti; ed il Governo darà una educazione politica degna dei tempi, per mezzo delle istituzioni assicuratrici della libertà. — Questi principii mi sembrano tanto consentanei alla presente civiltà ed all'indirizzo che debbono prendere i governi degli Stati, che io anche nelle condizioni precarie in cui si trova la Toscana, non ho esitato a compiere quelle riforme amministrative che ne sono la logica esplicazione; persuaso che quando

il Parlamento nazionale darà leggi al nuovo Regno Italico, vorrà piuttosto camminare per la via delle libertà comunali e provinciali che non per quella di un' eccessiva centralizzazione di poteri Confido inoltre che se le nuove istituzioni faranno da noi buona prova, ne verrà un esempio autorevole che troverà sostenitori fra coloro ai quali gli elettori confideranno l'arduo mandato di costituire la nazione. — Frattanto la Legge nei Consigli distrettuali e compartimentali non deve rimanere lettera morta fino al tempo stabilito per le adunanze annuali delle Rappresentanze provinciali. Quei termini verranno quando il paese sarà costituito in condizioni normali; oggi le nuove istituzioni vogliono esser poste in atto senza indugio perchè i cittadini trovino in esse un fruttuoso esercizio di vita pubblica, ed il Governo ne ritragga la sperata cooperazione. Ingiungo però alla S. V. di sollecitare i Consigli comunali ad eleggere quanto prima si può il loro rappresentante al Consiglio distrettuale, essendo mia intenzione di convocare i Consigli distrettuali almeno dentro il prossimo mese di marzo, per poi far succedere la convocazione dei consigli compartimentali appena i primi abbiano chiusa la loro sessione e trasmesse alle Prefetture le loro deliberazioni. E sebbene per ciò che riguarda l'Amministrazione provinciale, poco possano fare le nuove Rappresentanze del Distretto e del Compartimento convocate come saranno ad annata interrotta ed a bilancio ormai stabilito colle antiche forme, pure non credo che queste prime e straordinarie convocazioni riusciranno sterili di buoni effetti se i Consigli distrettuali e compartimentali avranno giusto concetto dei loro doveri e dell'importanza dell'ufficio che sono chiamati ad esercitare. — Questa Circolare servirà di norma alla S. V. non tanto per sollecitare l'Elezione dei consigli distrettuali, quanto ancora per conoscere lo spirito col quale il Governo intende di procedere appena queste nuove Rappresentanze saranno convocate. (*Circ. dei* **29** *Febb.* **1860**.

66 — Il R. Governo della Toscana — Visto il Regola-

mento sui Consigli Distrettuali e Compartimentali emanato il dì 14 Febbraio dell'anno corrente; — Considerata la convenienza di convocare per la prima volta le Rappresentanze provinciali anche prima dei termini stabiliti dal Regolamento affinchè nelle condizioni presenti i Cittadini possano adoperare senza indugio tutte le istituzioni di libertà alla grande impresa Nazionale a cui la Toscana si è accinta, Decreta (*Dec. del* 16 *marzo* 1860 *in pr.*)

67 — I Consigli Distrettuali che secondo il Regolamento dovrebbero adunarsi nel mese di Giugno, sono convocati in quest'anno per il giorno 16 del prossimo mese di Aprile. (*Articolo* 1.)

60 — I Consigli Compartimentali che dovrebbero adunarsi di diritto il primo Lunedì di Settembre, sono convocati in quest'anno per il dì 30 del prossimo mese di Aprile. (*Art.* 2.)

69 — Queste prime e straordinarie convocazioni delle Rappresentanze provinciali, non pregiudicheranno ad altre che si credesse utile di fare nel corso dell'anno, e segnatamente all'Adunanza dei Consigli Compartimentali preordinata allo stanziamento del Bilancio preventivo. (*Art.* 3.)

70 — I Prefetti di concerto coi Gonfalonieri dei Capi-Luoghi di Distretto provvederanno ad ordinare quanto occorre per le Adunanze dei Consigli Distrettuali, trasmettendo ai medesimi Consigli una copia della Circolare del Ministro dell'Interno del dì 29 Febbraio prossimo decorso a guida delle loro deliberazioni. (*Art.* 4.)

CONSIGLIO DI STATO — *Restituzione di attribuzioni.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che dopo l'abolizione dello Statuto fondamentale le attribuzioni del consiglio di Stato vennero sostanzialmente alterate colla Legge del 22 Luglio 1852, e volendo ora richiamare questa istitu-

zione dello Stato ai suoi veri principii; — Decreta (*Decreto del 16 Maggio* 1859 *in pr.*)

2 — È restituita in pieno vigore la Legge del 15 marzo 1848 sul Consiglio di Stato (*Art.* 1.)

3 — Restano ferme per ora tutte le attribuzioni che in materia di contenzioso amministrativo sono conferite al Consiglio medesimo dalle vigenti Leggi. (*Art.* 2.)

4 — La presidenza del Consiglio di Stato è mantenuta nel Commendatore Vincenzo Giannini, al quale rimangono tutte le facoltà direttive e disciplinari che oggi gli competono. Quando per altro uno dei Ministri interviene alle Adunanze Generali, o alle Adunanze di Sezione, ne assume di diritto la la presidenza. (*Art.* 3.)

5 — Nulla è innovato quanto alla presente composizione delle diverse Sezioni, ed alle loro speciali giurisdizioni, non che ad ogni altra cosa che riguardi il personale del Consiglio e della sua Segreteria. (*Art.* 4.)

6 — Per le relazioni che può avere il Consiglio di Stato col Governo superiore corrisponderà col Ministero di Giustizia e Grazia. (*Art.* 5)

7 — Ora che il Consiglio di Stato per il Decreto del dì 15 corrente è posto in condizione di rendere quei servigi che il Governo ha ogni buona ragione di ripromettersi dalla dottrina e dal senno pratico dei suoi componenti, ricorro senza indugio al suo aiuto per cosa di molta importanza valendomi delle facoltà concesse ai Ministri dalla redivlva legge del 15 maggio 1848. — Ella saprà al pari di me, sig. Presidente, in quale stato deplorabile si trovino oggi le Rappresentanze Municipali Toscane, senza capacità amministrative e senza alcun appoggio nella pubblica opinione, uscite come sono dal caso delle borse cieche ed inintelligenti. Ho dovuto persuadermi che nulla si può tentare nella riforma delle pubbliche Amministrazioni di cui lo Stato abbisogna, senza prima ordinare un buon sistema municipale, che dovunque, e massime poi tra noi, è la

pietra angolare dell'edifizio amministrativo. Sarebbe adunque mia intenzione ai rimettere in vigore il Regolamento Comunale del 1849 che fece già buona prova tra noi per quattro anni, e che migliore l'avrebbe fatta in seguito, se non fosse stato nella parte più sostanziale improvvidamente abolito. Non vorrei peraltro, che anche quella breve esperienza fosse stata indarno, e che oggi si richiamasse a vita una legge senza correggerla in quelle parti che furono riconosciute imperfette. E come il Consiglio di Stato colle sue Decisioni ha già formato una giurisprudenza interpetrativa, così mi sembra che niun altro saprebbe meglio indicare dove e come quella Legge voglia essere modificata — Prego pertanto la S. V. a volersi compiacere di far noti questi miei concetti ai signori Consiglieri che compongono la Sezione dell'Interno, ed al Consigliere in servizio straordinario Ambrogio Piovacari, giacchè ad essi vorrei affidato l'esame di un affare così grave, e che tanto importa al mio Ministero. Sapute che abbiano questi signori Consiglieri le mie intenzioni, facciano senza indugio i loro particolari studi sulla materia, ed in seguito concerteremo il giorno in cui dovrà tenersi la prima adunanza, alla quale, come alle successive, amo di essere presente, per far tesoro di tutto quello che la discussione collegiale potrà insegnarmi. (*Off. del Ministro dell' Interno dei* 17 *mag* 1859)

CONSIGLIO SUPERIORE MILITARE DI SANITA'

SOMMARIO

Composizione del Consiglio num. 1 e seg.
Attribuzioni del medesimo num. 3 e seg.
Attribuzioni e doveri del personale del Consiglio numero 5 e seguenti.
Assegnamenti in denaro al Personale del Consiglio numero 19 e seg.

1 — Il R. Governo della Toscana — Considerando che il servizio di sanità militare per la somma sua importanza esiga di esser vigilato e diretto tanto nei rapporti della scienza quanto in quelli della disciplina, con norme certe e ben determinate; — Considerando che la istituzione di un Consiglio Superiore militare di Sanità, mentre ne condurrebbe sicuri al conseguimento del preindicato scopo, aumenterebbe pure di un grado la voluta assimilazione dell' ordinamento di queste Truppe con quello proprio delle Truppe Sarde: — Sulla proposizione del Ministro della Guerra — Decreta (*Decr. dei 12 Dic.* 1859 *in pr.*)

2 — Il Consiglio Superiore Militare di Sanità si comporrà di — Un Presidente — Due Ispettori — Un Ispettore aggiunto per la Veterinaria, e — Un segretario. (*Art.* 1.)

3 — Il Consiglio Superiore militare di Sanità avrà la sorveglianza e Superiore Direzione del servizio militare di sanità nell' Armata tanto di terra che di mare per la parte che riguarda alla scienza sotto la dipendenza e l' autorità immediata del Ministero della Guerra. — Avrà inoltre il Consiglio ove ne sia richiesto, attribuzioni consultive verso il detto Ministero, su tutto che ha relazione al servizio sanitario ed alla scienza. (*Art.* 2.)

4 — La direzione e la disciplina del Personale Militare Sanitario, non che l' iniziativa per le destinazioni, ove non vengano fatte direttamente dal Ministero spetteranno pure al Consiglio. — Il Consiglio potrà essere costituito ancora in Commissione tuttavolta che l' ammissione o progressione della

carriera sanitaria e farmaceutica militare dovessero procedere per via di esami speciali. In tal caso la detta Commissione sarà ordinariamente composta di cinque membri, compreso il Presidente, e non potrà mai esser composta di meno di quattro. — In caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente. — Oltre ai Presidente ed agli Ispettori del Consiglio sarà pure membro della Commissione per gli esami il Medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze, e quando quivi fosse istituito uno Spedale militare, in allora dovrà preferirsi il Medico Divisionale dello Spedale medesimo. (*Art.* 3.)

5 — Verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. — Egli ne fisserà il giorno e l'ora, e ne darà avviso agli Ispettori presenti in Firenze, non che agli altri Membri che potranno essere chiamati ad intervenirvi, i quali non potranno esimersene, salvo il caso di legittimo giustificato impedimento. (1) (*Art.* 5.)

6 — Nella circostanza di esami spetterà pure al Presidente di concerto con gli Ispettori, di stabilire il giorno e l'ora in cui dovranno aver luogo. (*Art.* 6.)

7 — Il Presidente potrà chiamare il Medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze a sedere nel Consiglio e prevalersi dei di lui lumi, tanto relativamente alle cose di servizio, quanto a quelle della scienza. Verificandosi la istituzione di uno spedale militare in detta città dovrà preferibilmente essere chiamato agli effetti suindicati in detto Consiglio il Medico Divisionale. (*Art.* 7.)

8 — Il Presidente avrà sede permanente in Firenze, cor-

(1) Nella edizione Officiale è sbagliata la numerazione; come pure nel modo stesso è sbagliata nella collezione intitolata *Atti e Documenti editi ed inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi. — Firenze Stamperia sulle Loggie del Grano* 1860. — In ambedue nella numerazione degli articoli è tralasciato il numero 4. Ancor qui per evitare equivoci di citazione abbiamo conservato l'errore.

risponderà direttamente col Ministero della Guerra su tutte le cose relative al servizio militare sanitario, di cui il Consiglio ha la generale direzione. (*Art.* 8.)

9 — Il Carteggio del Consiglio sarà firmato dal Presidente o dall' Ispettore chiamato a surrogarlo temporariamente nelle sue funzioni. (*Art* 9.)

10 — Gl' Ispettori i quali avranno pure fissa la loro dimora in Firenze saranno tenuti a recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarli per incombenze relative al servizio militare sanitario. (*Art.* 10.)

11 — Nelle circostanze ordinarie avrà luogo annualmente ed in quell'epoche che verranno dal Ministero determinate, l'ispezione degli Spedali ed altri Istituti militari di Sanità tanto per l' Armata di terra quanto per quella di mare. (*Articolo* 11)

12 — Agli Ispettori Sanitari, le cui attribuzioni si estenderanno senza distinzione di sorta tanto alle cose mediche quanto alle chirurgiche e farmaceutiche, è affidata particolarmente la ispezione simultanea del servizio medico-chirurgico-farmaceutico. In tali circostanze dovranno estendere la loro ispezione alla disciplina, allo stato d' istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Uffiziali di sanità militare. (*Articolo* 12.)

13 — Alle Ispezioni che in via straordinaria fossero per richiedere le emergenze del servizio presso i vari Corpi e stabilimenti Sanitari militari, dovrà recarsi quell' Ispettore che dal Ministero, che le avrà ordinate, sarà dietro proposizione del Presidente del Consiglio Sanitario a tale effetto prescelto. (*Art.* 13.)

14 — S' intenderanno essere fra loro pari di grado i due Ispettori, serbando la sola distinzione determinata dalla loro respettiva anzianità di grado, ed a pari anzianità di grado da quello di servizio. — Saranno dessi subordinati e dipendenti dal Presidente, il quale potrà loro affidare quelle particolari

incombense di servizio, sia presso il Consiglio che presso gli Spedali o Corpi militari di cui sarà per ravvisare la opportunità. (*Art.* 14.)

15 — In caso di malattia del Presidente, e di qualunque altro impedimento, sarà chiamato l'Ispettore più anziano a sostenerne le veci. (*Art* 15.)

16 — Gl'Ispettori renderanno conto al Presidente delle visite e delle ispezioni fatte ai vari Stabilimenti Sanitari militari, e gli somministreranno tutte le più minute informazioni tanto in ordine al Personale quanto all'andamento del servizio al grado d'istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Uffiziali militari di Sanità. — Sarà cura del Presidente di far conoscere al Ministero che l'avrà ordinate, il resultamento delle anzidette ispezioni, trasmettendogli per comunicazione i rapporti originali degli Ispettori accompagnati da quelle osservazioni che stimerà opportune. (*Art.* 16)

17 — In tempo di guerra la Direzione in capo del servizio sanitario dell'Armata verrà affidata ad uno degli Ispettori Sanitari a scelta del Ministero. — Detto Ispettore assumerà, oltre alla direzione sotto la dependenza dell'Intendente Generale d'Armata; la responsabilità generale del servizio sanitario militare dell'Armata in campagna, e dovrà informare periodicamente il Presidente del Consiglio intorno alle principali disposizioni e sull'andamento generale del servizio sanitario dell'Armata. (*Art.* 17.)

18 — Il Segretario dovrà attendere a tutte le incombense dell'Uffizio del Consiglio. (*Art.* 18.)

19 — Al Personale del Consiglio Superiore di Sanità militare sarà assegnato lo stipendio seguente:

Al Presidente	Ln. 5,000
Ad ogni Ispettore	» 3,600
Al Segretario	» 2,000

Siccome per la destinazione fissa al Consiglio rimane al Segretario preclusa la via ad ogni ulteriore avanzamento,

egli avrà perciò diritto dopo otto anni di non interrotto servizio in tale qualità ad un soprassoldo annuo di Ln. duecento. (*Art.* 19.)

20 — Oltre allo stipendio loro assegnato, gl'Ispettori ogni volta che secondo l'ordine del Ministero della Guerra debbano recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze, avranno ragione altresì alla indennità di trasporto in centesimi venti per ogni chilometro di distanza percorso così nell'andata come nel ritorno, ed oltre all'indennità predetta avranno ragione ben'anche al soprassoldo giornaliero di Ln. sei dal dì della partenza loro fino a quello del ritorno in Firenze. — Il soprassoldo e le indennità predette saranno loro pagati a carico dell'Erario dietro la produzione della nota delle distanze percorse, e delle giornate di assenza. — Nel caso che gl'Ispettori siano destinati alla Direzione Generale del servizio sanitario dell'Armata in campagna, invece dell'indennità e del soprassoldo pur ora mentovati, avranno ragione ai benefizi in loro favore stabiliti dal Regolamento del servizio sanitario dell'Armata in campagna. (*Art.* 20.)

21 — Il Presidente del Consiglio è assimilato al grado di Tenente Colonnello e gl'Ispettori a quello di Maggiore. — Dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità hanno ragione, sì il Presidente che gl'Ispettori del Consiglio, all'aumento di un grado nell'assimilazione, cioè: — Il Presidente al grado di Colonnello, — Gl'Ispettori al grado di Tenente-Colonnello. (*Art.* 21.)

22 — Il Segretario, qualunque sia la sua sede di anzianità nel Corpo Sanitario militare all'epoca della nomina a detto posto, avrà il grado di Medico di Reggimento, e godrà di tutte le prerogative degli Uffiziali militari di Sanità in servizio attivo. (*Art.* 22.)

23 — Il Presidente, gl'Ispettori ed il Segretario del Consiglio saranno considerati come Militari in servizio attivo, e

competeranno ai medesimi, del pari che a tutti gli altri Uffiziali militari di sanità, i vantaggi, gli oneri e le prerogative di cui godono gli Uffiziali delle altre Armi, al cui grado corrispondono. (*Art.* 23.)

24 — Il Presidente del Consiglio sarà scelto curando esclusivamente alla utilità del servizio tra le persone dell'arte in maggior rinomanza per dottrina e perizia. — Titolo di preferenza per la carica di Presidente sarà bensì a parità di altri meriti personali, il far già parte o del Consiglio o del Corpo Sanitario militare. (*Art.* 24.)

25 — La nomina degl'Ispettori Sanitari avrà luogo a scelta fra i Medici più elevati in grado, richiedendosi nei medesimi oltre alla scienza ed alle cognizioni sulla specialità del servizio sanitario militare, particolari condizioni fisiche per cui possano nelle varie stagioni reggere ai viaggi di Ispezione e siano in grado di seguire l'Armata in campagna in tempo di guerra. — Quando saranno istituiti gli Spedali militari di prima classe, tale scelta dovrà esclusivamente cader sopra i Medici Divisionali degli Spedali medesimi, che fossero forniti di tutte le suaccennate qualità e condizioni. (*Art.* 25)

26 — Il Segretario sarà in seguito a proposizione del Presidente di concerto con gl'Ispettori, prescelto fra quelli Uffiziali militari di Sanità in servizio attivo, che mostreranno maggiore attitudine alle occupazioni di Uffizio, e sarà destinato fisso al Consiglio. (*Art.* 26.)

27 — L'Ispettore aggiunto sarà sotto la immediata dependenza del Presidente del Consiglio, prenderà parte, come Membro, alla Commissione per gli esami che volessero deferirsi ai Veterinari, e dovrà recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarlo per l'Ispezione delle Infermerie dei cavalli presso i Corpi o Stabilimenti militari, e per quelle altre incombense relative al servizio di Veterinaria che crederà affidargli. — Sarà speciale sua incombensa di proporre al Ministero, per mezzo del Presidente del Consiglio,

i mezzi di prevenire gli abusi che possano aver luogo in ogni ramo di servizio di Veterinaria, come pure di indicare quelle variazioni ed addizioni che fossero ravvisate del caso, pel migliore e più regolare andamento del servizio medesimo. (*Articolo* 27.)

28 — Nel caso di guerra, o di raccolta di Truppe a cavallo in Campo d'istruzione, l'Ispettore aggiunto per la Veterinaria potrà essere destinato a fare da Veterinario Capo presso le medesime. (*Art.* 28.)

29 — L'Ispettore aggiunto di Veterinaria verrà scelto ognora senza altro riguardo che alla maggiore utilità del servizio, tra le persone dell'arte di maggiore rinomanza per dottrina e perizia. — Titolo di preferenza per tale nomina sarà bensì, a parità di altri meriti personali, il trovarsi già investito del grado di Veterinario militare. (*Art.* 29.)

30 — Avrà l'assimilazione al grado di Capitano con gli oneri e prerogative che sono a tal grado annessi. (*Art.* 30.)

31 — L'ispettore aggiunto di Veterinaria godrà dell'annuo stipendio che gli verrà assegnato col Decreto di nomina. — Dopo dieci anni di non interrotto servizio nella stessa qualità e paga, conseguirà l'aumento di soldo di Ln 250. (*Articolo* 31.)

32 — Ogni volta che per ordine del Ministero della Guerra debba recarsi fuori di Firenze per adempimento delle proprie incombenze, avrà ragione al soprassoldo giornaliero di Ln. cinque, dal giorno della partenza a quello del ritorno inclusive, ed al posto nelle vie ferrate, o all'indennità di via stabilita per gli Uffiziali del grado a cui è assimilato. (*Articolo* 32.)

33 — Tutte le nomine relative al Personale componente il Consiglio Superiore militare di Sanità, saranno a proposizione esclusiva del Ministro della Guerra. (*Art.* 33.)

34 — Il Ministero della Guerra avrà, solo, la facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio come Membri, con

voce deliberativa, alcuni dei Medici Divisionali degli Spedali militari, od in mancanza di questi, alcuni Medici più elevati in grado, ogni volta che lo reputasse opportuno, o per la natura delle materie da trattarsi, o per provvedere momentaneamente alla surroga di qualche componente il Consiglio medesimo. (*Art.* 34.)

35 — Tutte le Istruzioni pel servizio di Sanità militare emanate nel 16 Aprile 1856, che non siano dal presente Decreto variate o derogate, e perciò non incompatibili con la esecuzione del medesimo, s' intenderanno tuttora in vigore. (*Art.* 35.)

CONSULTA DEL GOVERNO — *Istituzione e scopo; ed atti dell' Adunanza inaugurale.*

1 — Il Governo della Toscana — Considerando che la Rappresentanza nazionale dello Stato non possa essere costituita e convocata durante la Guerra della Indipendenza, — Considerando che frattanto sia necessario interrogare sugl' interessi del paese molti di coloro che hanno dato prova di esserne gli autorevoli interpetri — Decreta (*Decr. degli* 11 *Maggio* 1859 *in pr.*)

2 — È instituita una consulta del Governo della Toscana i componenti della quale sono nominati dal Commissario straordinario. (*Art.* 1.)

3 — La Consulta terrà regolarmente un Adunanza mensile, in cui le si renderà conto delle cose più importanti relative all' amministrazione dello Stato, e darà il suo parere sugli affari di maggior momento sui quali sarà interpellata dai Ministri. (*Art.* 2)

4 — Potrà essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Governo lo reputi opportuno. (*Art.* 3)

5 — Il Commissario nomina il Presidente ed il Segreta-

rio, e la Consulta sceglie tra i suoi membri due Vicepresidenti. (*Art.* 4)

6 — Sono nominati componenti la Consulta i seguenti Signori

Marchese GINO CAPPONI *Presidente*
Cav. Avv. LEOPOLDO GALEOTTI *Segretario*
ADAMI PIETRO
ANDREUCCI Avv. FERDINANDO
BARTOLOMMEI Marchese FERDINANDO *Gonfaloniere di Firenze*
BASEVI Dottore. E.
BASTOGI Cav. PIETRO
BORGHESI Conte SCIPIONE
BECAGLI Avv. LUIGI
BUFALANI Cav. Prof. MAURIZIO
CAREGA Cav. Priore ALESSANDRO
CENTOFANTI Prof. SILVESTRO
CINI Dott. BARTOLOMMEO
COLLACCHIONI GIO. BATTISTA
COPPI PIETRO IGINO
CORSINI DON NERI March. di Laiatico
CORSI Avv. TOMMASO
DEL RE Avv. ISIDORO
DIGNY Conte LUIGI GUGLIELMO
FABRIZI Avv. GIOVANNI
FENZI Cav. Priore EMANUELE
GIORGINI Prof. GIO. BATTISTA
LAMBRUSCHINI Cav. RAFFAELLO
MALENCHINI Avv. VINCENZIO
MARZUCCHI Avv. Generale CELSO
MATTEUCCI Prof CARLO
MEURON NAPOLEONE
MOROSOLI Avv. ROBUSTIANO

MOSSOTTI Prof. FABRIZIO
NOBILI Cav. FEDERIGO
PERUZZI Cav. UBALDINO
PUCCIONI GIUSEPPE *Vice-Presidente alla Corte Suprema di Cassazione.*
ROMANELLI Dott. LEONARDO
RICCI Dott. ANTONIO
ROSSI Cav. GIROLAMO
RUBIERI ERMOLAO
RUSCHI Dott. RINALDO
SALVAGNOLI Cav. Avv. VINCENZO
SARDI RAFFAELLO
SEVERI Consig. FLAMINIO
VANNUCCI Prof. ATTO
ZANNETTI Prof. FERDINANDO

7 — Il Decreto delli 11 maggio che istituì la Consulta prescrive che vi si renda conto dell'andamento dell'amministrazione pubblica, e ci assicura da voi la sapienza dei consigli ogni volta che l'importanza delle materie richieda una più matura discussione. Noi veniamo a compire l'una e l'altra di queste parti. Il Ministero vi renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato. Nel formarvene il concetto terrete conto delle gravissime difficoltà dei tempi, e vi rallegrerete che questo popolo Toscano mantenendo illesa l'autorità delle Leggi e la quiete pubblica le abbia rese più agevoli a superare. — Fra gli atti del Governo passato uno dei più disastrosi fu quello che distrusse ogni vestigio di libertà comunale, onde il paese difetta di ogni rappresentanza che valga a tutelare i suoi interessi. Il Governo crede necessario restituire ai cittadini il diritto di eleggere i rappresentanti del Municipio prescrivendo le condizioni, e ordinando le forme per cui fosse agevolato l'esercizio di questo diritto. — Il Codice penale promulgato dal Governo Gran-

ducale restaurato traviò dalle massime liberali che in questa parte di Legislazione onorano da gran tempo la Toscana. Il Governo provvisorio avvisò saggiamente che fosse debito di umanità rimettere la legislazione del paese sulla via migliore che avea da gran parte seguita, e rivendicando la gloria di non vedere la Toscana funestata dai patiboli prescrisse la revisione del Codice penale. Questa revisione è compiuta nella parte più urgente. — Le condizioni di questi tempi in cui l'esercito rivendica l'indipendenza nazionale, richiedono che coloro i quali hanno maggiore interesse a mantenere l'ordine adoperino alla sicurezza interna, e niun popolo più che il Toscano è degno della fiducia per cui la difesa dell'ordine è commessa all'opera dei cittadini. Noi aspetteremo il vostro parere sugli schemi di legge destinati a regolare queste parti di pubblico servizio. Signori sono lieto che l'ufficio di cui il Re Vittorio Emanuele mi onorò mi dia occasione di trovarmi fra voi che adoperaste ogni ora a promovere in Italia, promovendola in Toscana, la causa liberale. Le speranze d'Italia sono più prossime al loro compimento che non siano state mai, mercè alla lealtà ed al valore del Re Vittorio Emanuele; mercè all'eroico contegno di quel mirabile Esercito Piemontese che, per avere già propugnato una volta l'indipendenza Italiana, per averne tenuto alto il vessillo nei giorni della sventura, per avere accolto nelle sue file la più eletta gioventù di tutta la Penisola, è salutato come esercito dell'Italia; mercè al potente aiuto dell'Imperatore Napoleone III e del valorossimo Esercito Francese. — Le sorti della Toscana inseparabili da quelle della grande Patria Italiana stanno maturandosi in quel famoso quadrato di fortezze dove si raccoglie la forza principale dei nostri nemici, ma che è ora assalito con uno sforzo non ancora visto d'uomini e di apparecchi guerreschi. Colà arriverà fra breve l'Esercito Toscano, nelle cui mani sta l'onore di questa parte d'Italia. Accompagnamolo coi nostri voti e coi nostri conforti. Sarà prima cura del Governo che venga

rifornito di quei sussidi e di quei rinforzi, per cui si possa dire che la cooperazione della Toscana all' impresa d' Indipendenza non fu sproporzionata nè alla grandezza dello scopo nè alla generosità d' animo che portò ad accorrere volontari sui campi di battaglia migliaia di vostri concittadini Adoperi ciascuno di noi, adoperi Toscana tutta per conseguire il glorioso intento. Grande sforzo di disciplina si richiede perchè l' impresa non sia turbata da desideri intemperanti o prematuri, grande sforzo è necessario per superare definitivamenie un nemico vinto già in tutti gl' incontri, ma pure ancora potente e pericoloso. Procediamo risoluti nella via della abnegazione e dei sacrifizi. Saremo lieti a suo tempo di avere cooperato all' Indipendenza, all' unione, alla libertà d' Italia. (*Discorso letto da S. E. il Commissario Straordinario nell'Adunanza inaugurale della Consulta li* 6 *Luglio* 1859.)

8 — Signor Presidente, e Signori della Consulta — La parte amministrativa della Toscana sotto il cessato Governo non era meno imperfetta della politica: questa era guastata dalle massime austro-gesuitiche, quella era disordinata da erronee pratiche e dalla mancanza di un metodo razionale. Ma se a un tratto fu spezzato il giogo austriaco, non a un tratto si può correggere la sua mala amministrazione. Il giogo fu rotto per sempre, quando la Dinastia Austriaca con volontario abbandono dimise il supremo potere di fatto, che essa riteneva da che perdè quello di diritto coll'abolizione dello Statuto. Ma, lei partita, restavano tutti gli ordigni della macchina governativa o vecchi, o guasti, o imperfetti. Finchè l' Italia non sia ricostituita, il Governo provvisorio in 13 giorni, ed il nuovo Ministero in 54 potevano, dovevano soltanto sodisfare a due necessità imperiose, l'ordine pubblico e la guerra. L' Avvenimento del 27 Aprile non fu violenza fisica, fu combattimento civile: l' occhio non vide alcuna strage, ma la mente discoprì un gran vuoto, la mancanza assoluta di ogni instrumento governativo. La insipienza congiunta con l' avver-

sione a tutto quanto era nazionale aveva ridotto il granducato austriaco ad uno scheletro. Appena toccato dalla mano nazionale andò in polvere. Ma sebbene sia fausto per un popolo che senza eccidi si dilegui un mal governo, non è senza pericolo il ritrovarsi privo di ogni buono istituto pubblico, quando appunto gli animi incoraggiti dalla felice occasione vorrebbero in un giorno riguadagnare lo spazio perduto con l'indietreggiare di molti anni. — A questa necessità di evitare il disordine interno per conservarsi interi al supremo assetto d'Italia, si aggiungeva l'altra necessità di provvedere il tributo alla guerra della indipendenza, rilegando la disciplina delle poche milizie scomposta dai moti civili, riunendo nuovi soldati, e provvedendo tutto quel che mancava per armarli e abilitarli a tener la campagna. — L'ordine fu, ed è conservato con mano ferma. Fra tante passioni e tanti intrighi con la forza del gran concetto nazionale e della sicura coscienza di conseguirlo, furono rotte le trame dei perturbatori, dileguate le ombre dei timidi, attirati i prudenti e animosi che sanno la forza vera non stare nelle guardie pretoriane, ma nel concorso e nella costanza di tutti a volere il bene, a farlo, a mantenerlo. Molti son gli atti pubblici del Governo su ciò, gli atti non pubblicati son maggiori il numero e d'importanza, perchè il Ministro dell'Interno è instancabile nel far penetrare in tutti gli ordini dello Stato l'alto concetto della sorte offerta alla Italia di farsi grande e potente: il quale concetto estingue le idee meschine, eccita i virili propositi, e alla frivolezza delle ciance sostituisce la gravità dell'azione. Intanto per secondare l'opera conservatrice, si forma una nuova e vera gendarmeria; è proposto il decreto per una guardia di sicurezza affidata a quei cittadini che hanno più bisogno di conservarla; è proposto il decreto perchè il voto intelligente e non la cieca sorte costituisca le rappresentanze municipali. Vennero già pubblicati decreti perchè le false notizie non destino vane apprensioni, e perchè le insidie dei

perturbatori non si ascondano ancora nelle pubbliche esultanze. — Alla ricreazione dell'ordine morale ha cooperato sollecitamente il Ministro della giustizia col provvedere alla dignità della Magistratura, col preparare i Decreti per misurare le pene con la qualità dei delitti, per guarentire la fede pubblica nelle istituzioni del credito, e nei giudizi di fallimento. — Il Ministro degli affari ecclesiastici aveva in questo proposito un opera più vasta, sebbene meno assai appariscente. Il regno della coscienza è il più importante. Non dirò le preparazioni necessarie ad assicurarne la libertà, e insieme la libertà dei culti in modo sempre conservativo dell'ordine. Fare lo Stato laico senza che cessi di essere religioso, anzi diventando veramente religioso facendosi tollerante, non è opera da compiersi in un mese. Ma sarà compita con tutta la fermezza che si richiede nella cosa più importante all'uomo, perchè si estende oltre questa terra. Nè il Ministro si è ristretto a preparare sì grande opera: egli non ha tralasciato e non tralascierà veruna occasione di operare praticamente ed estesamente. Ha preveduto i mali che possono venire dalla turbazione delle coscienze per abuso del ministero ecclesiastico, ora specialmente che gli atti del Governo temporale del Papa danno ampia materia al giudizio della pubblica opinione. Per prevenire il tentativo ancora di questo turbamento, il Governo ha invocato il senno dell'Episcopato toscano, mentre provvedeva da se stesso alla pronta e ferma repressione di ogni reato, senza fare distinzione fra gli ecclesiastici e i laici. — Il Ministro della Pubblica Istruzione volle rianimare gl'ingegni perseguitati o avviliti dalla Dinastia decaduta, la quale temeva più di ogni altra potenza quella della mente. Forte nel principio che più che con i premi gli ingegni si rialzano con vendicar le ingiurie loro fatte, aprì questa strada con esempi rassicuranti. E indefessamente si occupò nel riordinare il pubblico insegnamento, come istituzione necessaria alla grandezza morale della nazione. — Così ciascun Ministero esercitando il proprio uffi-

cio con uniformità di concetto governativo, mentre sodisfaceva (per quanto era in lui e permetteva la brevità del tempo procelloso) ai varj bisogni del Paese, cooperava al comune intento di comporre quell'ordine degli animi e delle menti, senza del quale la quiete materiale o è breve sonno o lunga morte.— L'altra necessità predominante, e non meno grave era quella della guerra. Questa scoppiava quando si compieva l'atto del 27 aprile. Allora la Toscana aveva la cattiva istituzione del general comando che rinniva l'uffizio del Ministero della guerra, e quello del capo della milizia. Allora la Toscana aveva settemila soldati (non contando i Cacciatori di Costa e di Frontiera), i quali avrebbero potuto entrare in campagna; ma i Bersaglieri mancavano di carabine, non vi erano cariaggi, nè la provianda, nè quant'altro occorre ad un esercito per uscire dalle parate e andare a combattere. In meno di due mesi da poca e mal accozzata milizia fu composto un esercito non grande, ma un esercito che ascese a 12,000 uomini di ogni arme, senza contare i depositi. Così fu cresciuto l'esercito di dieci battaglioni di fanteria; di tre squadroni di cavalleria di due compagnie di zappatori del genio; di due batterie di artiglieria: di un corpo di provianda con sufficiente numero di uomini e di cavalli; e ordinati infine i depositi, e ordinata la creazione di nuovi corpi, i quali potranno ristorare l'esercito ed aumentarlo. — E non si ristette solo la cura del nuovo Ministero della Guerra ed aumentare la milizia, ma la corredava di tutti quei fornimenti, che sono necessari in campagna: così creava il servizio dei viveri, dei trasporti, delle poste, e quello sanitario e religioso. Finalmente per provvedere ai bisogni futuri dell'esercito, da un lato si apparecchiava grande quantità di oggetti di vestiario, di armi di più qualità, una batteria da posizione e due nuove scialupe cannoniere; e dall'altro lato si istituiva una nuova Scuola nel Collegio militare per formarvi entro lo spazio di sei mesi buoni sotto-ufficiali s'invitavano con un premio a tornar alle bandiere sotto-uffi-

ciali e soldati, che le avevano abbandonate per capitolazione compiuta; e si faceva un nuovo appello al patriottismo della gioventù, perchè corresse volontaria sotto le armi, e si fornisse per cotal modo incremento all'esercito. — Il Re Protettore univa intanto le nostre milizie al quinto Corpo del valoroso esercito francese: e una colonna dei nostri è già discesa nei campi lombardi: dove la prima prova del redivivo valore militare dei Toscani gli accenderà maggiormente a combattere in modo da gareggiare di valore coi Francesi, e da compiere il gran destino d'Italia. — Tutto questo apparecchio di provvedimenti civili e militari non potrebbe reggere se non fosse sostenuto dalla finanza. Il suo presente stato è in condizioni particolari, e richiede un'esposizione compiuta, che il Ministro da cui è retta si propone presentare da se stesso alla Consulta. Noi qui ne faremo un breve cenno. — Prospero pare lo stato della Finanza, perchè il debito pubblico è piccolissimo in paragone delle forze economiche del Paese e confrontato con quello degli altri: pare anche moderato il Bilancio presuntivo, edito dal cessato governo. Ma il giudizio che si fa guardando la superficie delle cose non regge addentrandovisi. Occorrono nuovi fondi, perchè la guerra e un miglior reggimento esigono maggiore spesa. Diminuire dunque non si può l'uscita, si può togliere molti abusi, ma la necessità delle giuste spese durano, e altre sopraggiungeranno. Crescer l'entrata non si può senza una riforma generale di tutte le imposte. Questa non è opera da imprendersi ora che la guerra assorbe tutte le cure del presente, e non fa conoscere distintamente il nostro avvenire. Convien dunque fare oggi il bene possibile e riservare il meglio al poi. Ecco le massime regolatrici: modificare la macchina finanziaria e non rifarla, non gravare il Paese di nuove imposte se non nell'estrema necessità ottenere dal credito quel che manca al Bilancio: esser larghissimi alla guerra e parchi in tutto il resto. — Il Bilancio del cessato governo era illusorio dando un avanzo di Li-

re 85,100. Rifatto il bilancio del solo semestre dal Luglio al Dicembre di quest'anno. Và un disavanzo di circa dieci milioni. — Questo disavanzo non proviene, come alcuno potrebbe credere, soltanto dai lavori di pubblica utilità, i quali non son compresi nel Bilancio dato alle stampe, ma in parte massima deriva da un debito fluttuante formato nel peggior modo, cioè da Cambiali a varie scadenze, le quali al 31 Dicembre 1858 ascendevano a Lire 6,761,980. Oltre a ciò la Finanza ha un debito ingente con la Cassa del Risparmi. Di questi debiti si poteva in altri tempi differire il pagamento: ora bisogna effettuarlo subito. — Nel Bilancio vecchio le spese della milizia non erano comprese che per l'assegnamento ordinario. Il Bilancio nuovo, facendo il calcolo del più ristretto assegnamento, straordinario presagisce un maggior disavanzo. — Per far fronte a quest'impegni non si può ricorrere che al credito. La difficoltà di un imprestito che potesse fornire i fondi a tutto il 1860 non nasce tanto dalle angustie finanziarie dell'Europa quanto dalla ristrettezza del tempo. Bisognava cominciare da guadagnare tempo per provvedere danaro. Nè guadagnar tempo si poteva che con parziali provvedimenti, i quali saranno partitamente esposti dal Rapporto speciale del Ministro delle Finanze. Il più grande e il più felice fu trovato quello delle Cedole Comunali. Bisognava creare un titolo superiore ad ogni eccezione, spendibile in Toscana, e spendibile immediatamente. Il frutto doveva regolarsi non sui prestiti a lunga scadenza, o non rimborsabili; bensì su quelli a scadenza breve, ed avuto riguardo alle condizioni dell'attual mercato. Le Cedole Comunali, quali furon divisate, erano il titolo migliore, poste le presenti condizioni. Il rimanente sarà fornito dal nuovo prestito, e se la Provvidenza prosegue ad aiutare l'Italia, abbiamo ragione di sperare che riusciremo. Allora tutte le difficoltà saran vinte: e, ristabilita la pace e costituita la nazione libera, non vi sarà un debito impossibile a sopportare e ad essere estinto in tempo non lungo. — Per questi

brevi cenni il Ministero si confida aver dimostrato che non gli mancò l'animo per sostenere il grave incarico, finchè la Consulta non venisse a crescergli le forze con l'appoggio della sua saggezza e del suo affetto alla causa nazionale. — (*Discorso letto dal Ministro degli Affari Ecclesiastici in nome del Ministero nell' Adunanza inaugurale suddetta tenuta il* 6 *luglio* 1859.)

CONTRATTI.

1 — Il Governo della Toscana Decreta: — I contratti stipulati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli i quali diano diritto a ipoteca a norma della Legge del 2 Maggio 1836, saranno documenti abili ad inscriverla a carico dei beni posti nel territorio Toscano, osservati i modi e le forme stabilite nella Legge stessa. (*Decr. degli* 8 *Ottobre* 1859. *Art.* 1.)

2 — Una copia autentica dell' istrumento in seguito del quale viene iscritta la ipoteca dovrà per comodo degli interessati essere depositata e custodita nell' Archivio dei Contratti di Firenze. (*Art.* 2)

CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE.

SOMMARIO

1 — Il Governo della Toscana — Considerando come la Convenzione internazionale concordata a Parigi il 3 Febbraio

1852 dai Delegati degli stati Europei, sodisfi al bisogno di sottoporre a principii uniformi la Legislazione Sanitaria delle diverse Nazioni, e sia insieme un omaggio reso alla civiltà dei tempi che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei popoli; — Considerando che la Francia e gli Stati Sardi hanno ormai applicato e ridotto a Legge le norme nel Congresso Sanitario di Parigi stabilite; — Considerando come in Toscana, sebbene la Convenzione Sanitaria di Parigi e il Regolamento annesso, fossero ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853, pur tuttavolta non se ne era prescritta legalmente l'osservanza — Ha decretato e decreta: (*Decr. del 30 Giug. 1859 in pr.*)

2 — La Convenzione internazionale Sanitaria, e l'annesso Regolamento firmati a Parigi il 3 Febbraio 1852 e ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853 debbono aver piena ed intiera esecuzione in Toscana. (*Art.* 1.)

3 — A datare dal primo di Agosto prossimo venturo resta abolito il Dipartimento di Sanità Marittima in Livorno, e vengono soppresse le attribuzioni degli attuali Consiglieri al Dipartimento anzidetto. (*Art* 2)

4 — Le competenze e le attribuzioni tutte in materia Sanitaria marittima, sin qui devolute al Dipartimento Sanitario di Livorno, sono riservate al Governo della Toscana, e poste sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, al quale spetterà di stabilire i periodi di quarantena e revocarli. (*Art.* 3.)

5 — Il Ministero dell'Interno esercita la sua autorità nei Porti e nel Littorale della Toscana per mezzo di un Direttore e di Agenti sanitarii locali. — È istituita una Direzione del Servizio sanitario marittimo in Livorno, avente giurisdizione sopra tutto il littorale di terra ferma della Toscana e delle Isole che ne dipendono. — Gl'Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria sono divisi in Commissari di Sanità, Sotto Commissari ed aggiunti. (*Art.* 4)

6 — Sono Agenti di Sanità nei luoghi di ancoraggio del

Littorale marittimo i Capitani dei Porti e Spiaggie, o gli Amministratori pella Marina mercantile, delegati dal Ministero dell' Interno. — Nei luoghi di ancoraggio dove non esistesse Capitano di spiaggia od Amministratore di Marina potrà essere delegato, come Agente di Sanità, l' impiegato delle Dogane. (*Art* 5.)

7 — È creato nella Città di Livorno un Consiglio Sanitario Marittimo. — Questo Consiglio sarà composto: — Del Governatore di Livorno Presidente — Del Gonfaloniere della Città di Livorno — Del Comandante della Marina e Capitano del Porto — Del Direttore Sanitario — Del Presidente della Camera di Commercio — Del Direttore delle Dogane — Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal Consiglio medesimo — Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio — Del Medico addetto alla Direzione di Sanità marittima — Di un Medico dell' Ospedale Civile di Livorno nominato dal Consiglio Comunale. (*Art.* 6)

8 — I Membri del Consiglio Comunale e i Capitani marittimi si rinnuovano ogni triennio, ma possono anche esser confermati. (*Art.* 7.)

9 — Il Consiglio di Sanità marittima si aduna almeno una volta al mese. — Le sue deliberazioni vengono prese a maggiorità di voti. — La presenza di sei membri, oltre il Presidente, basta per rendere valide le deliberazioni. (*Art.* 8.)

10 — Il Consiglio Sanitario marittimo ha le seguenti attribuzioni: — 1. Invigila sul servizio Sanitario marittimo e fa rapporto al Ministero dell' Interno tanto sulle irregolarità che fosse per scuoprire, quanto sui miglioramenti da introdursi nel regime sanitario — 2. Delibera in sedute straordinarie, tenute a richiesta del Presidente o del Direttore Sanitario, sui casi che ad esso venissero dai medesimi sottoposti. — In caso di disparere fra il Direttore Sanitario ed il Consiglio, ne viene immediatamente riferito al Ministero dell' Interno: Tuttavia in caso di urgenza il Direttore potrà, sotto la sua responsabilità,

adottare quei provvedimenti provvisori che crederà opportuni per la Sanità pubblica e per il bene del servizio, ma dovrà subito renderne conto al Ministero stesso. — 3. Dà al Ministero dell' Interno i pareri che gli sono chiesti sulle materie attinenti al servizio sanitario marittimo. (*Art.* 9.)

11 — Un Commissario di Sanità di prima classe esercita le funzioni di Segretario del Consiglio. (*Art.* 10.)

12 — Il Direttore Sanitario è Capo del servizio. — Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gli Agenti ed Impiegati dell' Amministrazione sanitaria, dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti quarantenarii. (*Art.* 11.)

13 — Le Patenti di sanità ed i permessi di Cabotaggio sono rilasciati dal Direttore. (*Art.* 12.)

14 — Il numero degli Agenti e degli Impiegati dell' Amministrazione Sanitaria marittima tanto nei Porti e Spiaggie, quanto nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti Sanitari, e le paghe e i vantaggi di cui dovranno godere, saranno ulteriormente stabiliti con apposito Decreto. (*Art.* 13.)

15 — In conformità degli Articoli 8 della Convenzione, e 110 del Regolamento Internazionale, il Governo farà procedere, almeno ogni biennio, ad una ispezione Sanitaria dei Porti, e specialmente dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti Sanitarii, per mezzo d' Ispettori straordinarii, ai quali incomberà l' obbligo di verificare se nell'andamento del Servizio Sanitario, relativamente al personale ed al materiale, siansi introdotti abusi, e di ragguagliarne poi il Governo con analogo Rapporto, nel quale dovrà pure essere espresso il Loro parere sul modo di porre riparo agl' inconvenienti di cui avessero riscontrato la esistenza. (*Art.* 14.)

16 — A datare dal 1 Agosto prossimo venturo tutti i Bastimenti, tanto Nazionali quanto esteri, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei Porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie. — 1. Soldi dieci per ogni tonnellata, le Navi a vela o a vapore che abbiano toccata la Turchia Asiatica od Europea,

l'Egitto, la Siria, e le Isole dell'Impero Ottomanno, e quelle provenienti dalle Americhe, e dalle Coste occidentali dell'Affrica, eccettuati i Possedimenti del Marrocco, e così pure quelle provenienti dai Paesi al di là del Capo di Buona-speranza. — 2. Soldi cinque per ogni tonnellata, ogni altra Nave proveniente dell'Estero. — 3. Soldi uno per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero, i Piroscafi provenienti da Porti e Littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al 2 § di questo Articolo, salve le riduzioni d'uso per lo spazio occupato dalle macchine. — 4. Soldi dodici per ogni tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei Loro viaggi, quei Piroscafi in corso regolare di corrispondenza con Porti esteri, di una navigazione ordinaria minore di dodici ore, i quali volessero contrarre abbuonamento per sei mesi o per un anno. — Le Navi provenienti dall'estero pagano la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo ove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano in altri luoghi del Littorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. (*Art.* 15)

17 — I Bastimenti nazionali ed esteri giunti in istato di quarantena pagano, oltre la tassa di cui all'Articolo precedente, una tassa fissa di soldi uno per ogni tonnellata e per ogni giorno di stazione. (*Art.* 16.)

18 — Le Navi sì a vela che a vapore addette al Littorale dello Stato, sono dispensate dall'obbligo della Patente. Ricevono invece un permesso Sanitario di Cabotaggio, per il quale pagano un diritto fisso di Lire tre ogni anno. (*Art.* 17.)

19 — Sono esenti dal pagamento dei diritti Sanitarii: — 1. I Bastimenti da guerra. — 2. Le Navi in rilascio forzato, anche ammesse a pratica quando non facciano operazioni di commercio nei Porti d'approdo. — 3. I Battelli addetti alla pesca. — 4. Le navi addette al Cabotaggio del Littorale dello Stato. (*Art.* 18.)

20 — È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a

carico delle persone che scontano la quarantena nei Lazzeretti. (*Art.* 19.)

21 — Le visite del Medico, perciò che riguarda il servizio Sanitario dei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarii, sono gratuiti. — La cura medica delle persone in quarantena affette da malattie accidentali e comuni durante il tempo della contumacia, sia a bordo che nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarii, è intieramente a loro carico. — I poveri sono mantenuti nei Lazzeretti, e curati se infermi, a spese del Governo. (*Art.* 20.)

22 — Le mercanzie deposte e disinfettate nei Lazzeretti dello Stato sono soggette alle seguenti tasse: — Gli stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento libbre soldi uno. — Le quoia di qualunque specie per ogni cento quoia, soldi venticinque. — Le pelli di montone, di capra, di vitellini, per ogni cento pelli, soldi dodici. — Le lane, i lini, le canape, i cotoni per ogni cento libbre soldi cinque. — La seta greggia, le stoffe e i tessuti per ogni cento libbre soldi trenta. (*Art.* 21.)

23 — A datare dall'attivazione della presente Legge sono abolite quelle tasse e diritti di qualunque natura sin qui percetti a titolo di tasse sanitarie. (*Art.* 22.)

24 — Alla esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo. (*Art.* 23.)

25 — Sono abrogate in ciò che siano contrarie alla Legge medesima, le disposizioni, ordini e regolamenti finqui nella soggetta materia vigenti. (*Art.* 24.)

CORPO SANITARIO MILITARE — RIORDINAMENTO.

Sommario

1 — Il R. Governo della Toscana — Volendo provvedere al riordinamento del Corpo Sanitario Militare, per guisachè, mettendolo in armonia con quello proprio al Corpo Sanitario dell' Armata Sarda, venga sempre più a raggiungersi la completa assimilazione delle due Armate; — Sulla proposizione del Ministro della Guerra: — Decreta: (*Decr. dei* 22 *Feb.* 1860 *in pr.*)

2 — Il Corpo Sanitario sarà costituito: — Da un Consiglio Superiore Militare di Sanità. — Da un Personale di Medici, Farmacisti e Veterinarii distinti per Classi, e da una Compagnia d' infermieri. (*Art.* 1.)

3 — Il Consiglio Superiore Militare di Sanità dovrà conservare la sua istituzione, secondochè venne disposto coll'antecedente Decreto del 12 Dicembre 1859 (*Art.* 2.)

4 — Il Regolamento annesso, firmato dal Ministro della Guerra, e che forma parte integrale del presente Decreto, determina normalmente il personale dei Medici, Farmacisti e Veterinarii, non che la forza della Compagnia degli Infermieri, tanto pel tempo di pace quanto per quello di guerra, e determina pure le attribuzioni, li stipendii e le competenze respettive. (*Art.* 3.)

5 — Il servizio sanitario militare è fra ogni altra cosa importantissimo siccome quello che nasce da due supremi

principii; dal principio della riconoscenza che la patria deve a' suoi difensori; dal principio della necessità politica di conservare, render sani e vigorosi all' Esercito i soldati. — Di qui segue che tal servizio viene a comprendere tutto quanto riflette sì alla salute del soldato, sì ai mezzi per torlo dalle infermità e per sanarlo dalle ferite, sì infine ai progressi dell' Arte. (*Regol. Org.* § 1.)

6. — La direzione del servizio sanitario militare incombe al Consiglio superiore Militare di sanità, istituito con Decreto de' 13 Dicembre 1859, nel quale non viene indotta innovazione di nessuna maniera (§ 2.)

7 — Il personale di esecuzione consta di

Medici
Farmacisti
Infermieri
Veterinarii (§ 3.)

8 — Il personale Medico delle due Divisioni Toscane (9. e 10) dell' Armata Italiana dovrà constare, oltre quello addetto al Consiglio superiore Militare, come appresso:

Medici di Divisione		N. 2
» di Reggimento	di 1.ª classe	» 8
	di 2.ª classe	» 12
» di Battaglione	di 1.ª classe	» 15
	di 2.ª classe	» 20
» Aggiunti		» 10
	Totale	N. 67

e questi repartiti secondo lo specchio di lettera A unito al presente Regolamento. (§ 4)

9 — Sul piede di guerra il personale dei Medici militari potrà essere portato fino al numero seguente:

Medici di Divisione		N. 2
» di Reggimento	di 1.ª classe	» 12
	di 2.ª classe	» 16
» di Battaglione	di 1.ª classe	» 30
	di 2.ª classe	» 30
» Aggiunti		» 15
	Totale	N. 105

repartiti come nello specchio di lettera A sopra citato. (§ 5)

10 — Lo stipendio annuo dei Medici militari resta fissato così:

Medici Divisionali	di 1.ª classe	Ln. 3600. —
	di 2.ª classe	» 3000. —
» di Reggimento	di 1.ª classe	» 2700. —
	di 2.ª classe	» 2400. —
» di Battaglione	di 1.ª classe	» 1700. —
	di 2.ª classe	» 1500. —
» Aggiunti		» 1300. —

(§ 6.)

11 — In tempo di pace i Medici godranno della indennità di alloggio e mobilia corrispondente al loro grado di assimilazione nell' Armata di terra; quelli di Marina godranno i vantaggi del corrispondente grado di assimilazione nell' armata di mare. (§ 7.)

12 — In tempo di guerra i Medici risentiranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni. (§ 8)

13 — La gerarchia dei Medici militari sarà come appresso:

Medico Aggiunto
» di Battaglione
» di Reggimento
» di Divisione
» Capo

Le funzioni di Medico-capo presso il Corpo di spedizione saranno di ordinario affidate ad uno degli Ispettori del Consiglio superiore militare di sanità. (§ 9.)

14 — Resta fissata la seguente assimilazione ai gradi militari:

Medico Divisionale a Maggiore
» di Reggimento a Capitano
» di Battaglione a Luogotenente
» Aggiunto a Sotto-Tenente. (§ 10.)

15 — I Medici di Battaglione, di Reggimento, di Divisione sono distinti in due classi. Questa distinzione però è relativa solamente allo stipendio, e non ha nessuna influenza sulle destinazioni. (§ 11.)

16 — Per l'ammissione dei Medici aggiunti nel Corpo Militare sanitario si richiedono i requisiti seguenti:

a) essere Italiano o naturalizzato Italiano;

b) non oltrepassare il trentesimo anno di età;

c) essere celibe, o se ammogliato sodisfare alle condizioni prescritte pei matrimoni degli Uffiziali;

d) comprovare di aver riportato il dottorato in Medicina e Chirurgia, e la matricola in ambedue queste facoltà, nelle Università d'Italia;

e) essere idonei al servizio militare, da comprovarsi per mezzo di visita diretta dal Consiglio superiore;

f) subire un esame di concorso innanzi il Consiglio suddetto. (§ 12.)

17 — I Medici aggiunti sono nominati dal Capo del Governo sulla proposizione del Ministero della Guerra. (§ 13)

18 — Per quelli di Marina non potrà considerarsi definitiva la nomina, se non previa una campagna di quattro mesi almeno a bordo di una R. Nave, durante la quale campagna l'Uffiziale sanitario abbia dato prova di resistere al mare. (§ 14.)

19 — I Medici aggiunti saranno per massima destinati al

servizio degli Ospedali militari. Potranno però in via di eccezione essere chiamati a far le veci di Medico di Battaglione, tanto presso i corpi in Stazione fissa, quanto in occasione di raccolta di truppa, ossivvero in tempo di guerra; con questo però che sieno dal Consiglio Superiore dichiarati capaci a disimpegnare le relative incombenze. (§ 15.)

20. — Il passaggio in ogni grado dalla seconda alla prima classe ha luogo non altrimenti che per ordine di anzianità. (§ 16.)

21. — L'avanzamento da un grado all'altro viene conferito in seguito di esame di concorso innanzi al Consiglio superiore di sanità Militare. (§ 17.)

22. Saranno esclusi da ulteriore avanzamento

a) quei Medici già in servizio non abilitati nelle due facoltà che nel tempo assegnato non abbiano conseguita la matricola loro mancante;

b) quelli che dopo essersi presentati per due volte consecutive all'esame di concorso non abbiano riportata l'idoneità del grado superiore;

c) quelli che invitati a detti esami abbiano ricusato di intervenirvi; salvo il caso di legittimi impedimenti che eglino dovranno giustificare. (§ 18)

23 — Il non essere in grado di recarsi all'Armata per constatati motivi di salute, potrà divenir causa di esclusione. (§ 19.)

24 — Quei medici militari che negli esami di concorso abbiano per due volte consecutive riportata l'idoneità del grado superiore sono dispensati dall'intervenire a nuovo esame, ed avranno diritto di essere promossi a loro turno senza altro esperimento (§ 20.)

25 — Per cuoprire le vacanze nei diversi gradi del Corpo sanitario devono chiamarsi all'esame di concorso per ogni posto vacante tre Uffiziali del grado immediatamente inferiore cioè due per anzianità, ed uno a scelta, la quale potrà cadere anche

su quelli della seconda classe, purchè abbiano gli anni di servizio prescritti in conformità dell' art. 23. (§ 21.)

26 — In tempo di guerra però, e per quegli ufficiali sanitari soltanto che facciano parte dell' esercito combattente, non potendo l' avanzamento aver luogo per mezzo degli esami, seguirà a scelta secondo i meriti che detti Ufficiali si saranno acquistati, facendo prova di abilità, di zelo, e di coraggio; e l' anzianità non verrà altrimenti calcolata che a merito eguale (§ 22.)

27 — La promozione deve sempre succedere nella seconda classe del grado immediatamente superiore, ed alle condizioni che appresso: — *a)* nessuno può essere promosso Medico di Battaglione se non conta due anni di Medico aggiunto; — *b)* nessuno può essere promosso Medico di Reggimento se non ha servito tre anni come Medico di Battaglione; — *c)* nessuno può essere promosso Medico Divisionale se non ha servito 5 anni come Medico di Reggimento (§ 23.)

28 — Il tempo prescritto per la promozione da un grado all' altro sarà ridotto a metà in tempo di guerra (§ 24.)

29 — Può esser derogato dalle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti: — *a)* per servizio, od azione segnalata nell' esercizio dell' arte debitamente giustificata; — *b)* per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei quadri dell' armata in presenza al nemico. (§ 25.)

30 — Restano soppressi i posti dei Medici sedentari alle Piazze ed Istituti, eccetto il posto di Medico dell' Isola di Gorgona. — Tutti i Medici d' ora innanzi saranno destinati al servizio dei Corpi e degli Spedali seguendo le varie vicende dei medesimi (§ 26.)

31 — Il vestiario dei Medici, sì per l' Armata di terra, che per quella di mare, sarà quello in vigore nell' Armata Sarda (§ 27.)

32 — Un regolamento speciale determinerà i doveri le attribuzioni, e le regole di servizio dei medici militari (§ 28.)

33 — In tempo di pace il personale dei Farmacisti addetti al Corpo sanitario Militare consterà di

Farmacisti di prima classe	N.	3
» di seconda	»	»	2
» di terza	»	»	2
	Totale	N.	7

repartiti secondo lo specchio di lettera B unito al presente (§ 29.)

34 — Sul piede di guerra il personale dei farmacisti potrà essere portato fino al numero seguente:

Farmacisti di prima classe		N.	3
» di seconda	»	»	6
» di terza	»	»	6
	Totale	N.	15

repartiti come nello specchio di lettera B sopra citato (§ 30).

35 — Lo stipendio annuo dei Farmacisti è così stabilito:

Farmacisti di prima classe		Ln.	1800. —
» di seconda	»	»	1200. —
» di terza	»	»	1000. — (§ 31.)

36 — In tempo di pace i Farmacisti godranno della indennità di alloggio e mobilia corrispondente al loro grado di assimilazione nell'Armata; ed in tempo di guerra godranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni (§ 32.)

37 — La gerarchia dei Farmacisti è in relazione delle re-

spettive classi per le quali resta fissata la seguente assimilazione ai gradi militari

Farmacista di prima classe Capitano
» di seconda » Luogotenente
» di terza » Sotto-Tenente (§ 33.)

38 — L'ammissione dei Farmacisti, e la loro promozione nelle diverse classi, sono da regolarsi con le norme stabilite nel precedente capitolo per le ammissioni e promozioni dei Medici (§ 34)

39 — Uno dei Farmacisti di prima classe sarà nominato direttore del laboratorio, o deposito centrale, e godrà di un soprassoldo annuo di Ln. 200, attesa la maggiore fatica, e la responsabilità alla quale viene sottoposto (§ 35.)

40 — Questo Direttore del Laboratorio dipenderà direttamente dal Consiglio superiore di sanità militare per tutto ciò che si riferisce al servizio farmaceutico del laboratorio o deposito, mentre sarà soggetto alla sopraintendenza e sindacato dell'Amministrazione militare per quanto risguarda la parte amministrativa e contabile (§ 36)

41 — Sarà coadiuvato costantemente da un Farmacista di terza classe per tutto ciò che attiene alle operazioni e spedizioni farmaceutiche, non che per ciò che attiene alla scrittura, registri ed altro (§ 37.)

42 — Il vestiario dei Farmacisti sarà quello in vigore nell'Armata Sarda (§ 38)

43 — Un regolamento speciale determinerà i doveri le attribuzioni, e le regole di servizio dei Farmacisti militari (§ 39.)

44 — Vi sarà una Compagnia di Infermieri militari col personale della quale dovrà esser provveduto al servizio degli Ospedali, ed all'Ambulanza (§ 40)

45 — La Compagnia Infermieri militari in tempo di pace consterà di

Capitani	. . . .	N. 1
Luogotenenti	. . . .	» 3
Sotto-Tenenenti	. . . .	» 5
Forieri	. . . .	» 3
Sergenti	. . . .	» 5
Caporali	. . . .	» 10
Soldati esercenti la	medicheria . .	» 8
	farmacia . . .	» 7
Infermieri	. . . .	119
	Totale N.	161

repartiti come dallo specchio di lettera C (§ 41.)

46 — Sul piede di guerra la Compagnia Infermieri militari potrà constare di

Capitani	. . . .	N. 1
Luogotenenti	. . . .	» 3
Sotto-Tenenti	. . . .	» 11
Forieri	. . . .	» 3
Sergenti	. . . .	» 10
Caporali	. . . .	» 12
Militari esercenti la	medicheria . .	» 8
	farmacia . . .	» 10
Infermieri	. . . .	»175
	Totale N.	233

che saranno repartiti come nella seconda parte dello specchio di lettera C sopra citato (§ 42.)

47 — La Compagnia infermieri militari godrà, tanto sul

piede di pace, quanto sul piede di guerra, il trattamento assegnato per la fanteria di linea. — I Soldati esercenti la medicheria e farmacia godranno un soprassoldo di centesimi 10 al giorno (§ 43.)

48 — Il vestiario degli Uffiziali, Sott' Uffiziali e Soldati di questa compagnia, sarà simile a quello degli Infermieri Sardi (§ 44)

49 — La compagnia Infermieri è soggetta ai regolamenti disciplinari in vigore nell'esercito (§ 45)

50 — Uno speciale Regolamento determinerà gli ulteriori doveri, attribuzioni e norme pel servizio degli Infermieri militari (§ 46.)

51 — Il personale dei Veterinarj sarà composto in tempo di pace di

Veterinari di prima classe	N.	3
» di seconda	»	» 4
Totale	N.	7

repartiti come nel quadro di lettera D. — Questo numero in tempo di guerra potrà essere aumentato secondo le occorrenze del servizio (§ 47.)

52 — Lo stipendio dei Veterinari è determinato:

Pel Veterinario di prima classe annue	Ln.	1300. —
» di seconda »	»	» 900 —

oltre la indennità di alloggio e mobilia in corrispettività del grado, ed una razione giornaliera di foraggio (§ 48.)

53 — Dopo 10 anni compiti di servizio nella medesima qualità e paga, i Veterinari ritrarranno l'aumento di soldo cioè:

Veterinario di prima classe Ln. 200. —
» di seconda » » 120. — (§ 49.)

54 — Sul piede di guerra godranno le competenze di campagna in conformità delle relative disposizioni (§ 50.)

55 — Per l'assimilazione di grado militare i Veterinari di prima classe saranno riguardati come Luogotenenti, ed i Veterinari di seconda classe come Sotto-Tenenti (§ 51.)

56 — L'ammissione dei Veterinari e la loro promozione alla prima classe sono da regolarsi con le norme stabilite per i Medici nel capitolo secondo del presente Regolamento (§ 52.)

57 — Il vestiario dei Veterinari sarà quello in vigore nell'Armata Sarda (§ 53.)

58 — Un Regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei Veterinari militari. (§ 54.)

CORREDO MILITARE.

1 — Il Governo della Toscana — Decreta: — Il corredo militare sarà in avvenire identico nella foggia e nel colore a quello dell'Esercito Sardo, ossia Italiano, se non che i paramani, il colletto ed i bottoni resteranno, per ora, quali attualmente sono. (*Decr. dei 24 Sett. 1859 Art 1.*)

2 — Questa disposizione avrà effetto progressivamente, ed a misura che gli Ufficiali avranno a provvedersi di oggetti di vestiario nuovo, e che l'Amministrazione militare dovrà fare degli acquisti e delle confezioni. (*Art. 2.*)

3 — Però i distintivi in gallone degli Ufficiali Superiori restano fin d'ora aboliti e vi saranno sostituiti gli spallini alla Piemontese secondo il grado. (*Art. 3.*)

CORSINI (*Principe Don Neri*) ONORANZE PUBBLICHE.

1 — Il R. Governo della Toscana — Essendochè Neri di Tommaso Principe Corsini, governasse sapientemente Livorno, e primo consigliasse alla Dinastia Austro-Lorenese di dare lo Statuto: Ministro costituzionale con incorrotta fede il Principe e la Patria nel Consiglio, nel Parlamento, in campo servisse: poi, violato dal Principe il patto, rimanesse con la Patria; e quando spuntò il giorno dell'indipendenza Italiana s'adoprasse perchè la Dinastia cessasse d'essere straniera, e non riuscito, vedesse la salvezza d'Italia solo nel senno e nel valore del Re italiano Vittorio Emanuele; Lui seguitasse sui campi di battaglia, e l'unione della Toscana al forte Regno Italico promuovesse con senno e fermezza prima a Parigi, poi a Londra dove morte gl'interruppe l'alto ufficio, — Decreta: (*Decr. dei* 13 *Dic.* 1859 *in pr.*)

2 — La traslazione della salma di Don Neri Corsini dalla città di Livorno a Firenze sarà fatta con rito solenne. (*Articolo* 1.)

3 — A memoria e onoranza di Lui sarà eretto dallo Stato un monumento nel tempio Santa Croce, dove saranno tumulate le sue spoglie mortali. (*Art.* 2.)

CORTE GRANDUCALE DISPOSIZIONI DIVERSE.

1 — L'Amministrazione della Corte, e delle Scuderie Granducali sarà provvisoriamente regolata con le norme colle quali fu regolata fino al presente. (*Decr. dei* 29 *Apr.* 1859 *Art.* 1.)

2 — I Cavalli delle Scuderie saranno consegnati all'Amministrazione Militare previa una regolare perizia tenendo conto del prezzo a credito e respettivo debito delle due Amministrazioni. (*Art.* 2.)

3 — Una commissione composta del Gonfaloniere di Fi-

renze Marchese Ferdinando Bartolommei e dei Sigg. Marchese Paolo Feroni e Ingegnere Giovanni Piccinetti è incaricata di ricevere la consegna dei Palazzi Granducali, e di fare un esatto inventario degli oggetti reperiti nei medesimi. (*Art.* 3)

4 — Il Governo della Toscana — Considerando come la Commissione nominata dal Governo Provvisorio con Decreto del 29 Aprile ultimo decorso, abbia adempito al suo temporario mandato, e come sia oggi necessario di provvedere in modo meglio definito alla conservazione delle cose ed alla sistemazione delle persone appartenute alla Corte Granducale, Decreta: (*Decr. del* 5 *Giug.* 1859 *in pr.*)

5 — È nominata una Commissione composta dei signori Marchese Ferdinando Bartolommei — Marchese Paolo Feroni — Ingegnere Giovanni Piccinetti — Cav. Carlo Fenzi — Avv. Leopoldo Galeotti — Avv. Tommaso Corsi — Marchese Giuseppe Garzoni, e Avv. Leopoldo Cempini coll' incarico di — a) ricevere la consegna regolare di tutti i palazzi dello Stato e loro appartenenze e trasmetterla all' Amministrazione Generale, — b) procedere agli atti conservatorj del mobiliare, e di quant' altro in detti palazzi si contiene, — c) licenziare i domestici e gli inservienti non necessari alla custodia dei palazzi e delle loro suppellettili, — d) proporre quei temperamenti equitativi che giudicherà più convenienti in favore delle persone che furono addette alla Corte, alle quali verrà intanto continuato lo stipendio che attualmente ricevono, — e) esaminare i titoli di credito che lo Stato possa avere verso il patrimonio privato del Principe che regnò sulla Toscana. (*Articolo* 1.)

6 — La Guardia dei Sergenti di Palazzo sarà sotto gli ordini del Ministero dell' Interno finchè non sia altrimenti provvisto alla custodia dei locali e degli oggetti d' arte ivi esistenti. (*Art.* 2.)

7 — Per i soli effetti amministrativi il Marchese Bartolommeo Bartolini Baldelli avrà la direzione della contabilità e

del personale responsabile delle cose ricevute in consegna, e ne sarà perciò l'Amministratore Generale. (*Art.* 3.)

8 — La Commissione procederà nel suo ufficio secondo le istruzioni che le verranno date dal Ministro dell'Interno, a cui è affidata la esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 4.)

9 — Il Governo della Toscana — Considerando che a tenore dei Decreti del 29 Aprile e 5 Giugno dell'anno corrente sia da provvedere in modo equitativo alle persone già addette alla cessata Corte, — Decreta (*Decr. dei* 13 *Luglio* 1859 *in principio.*)

10 — Le persone rivestite delle Cariche della cessata corte non hanno diritto ad alcuna prestazione dai 27 Aprile decorso. Sono però eccettuate per giuste cause le persone di questa Categoria designate nella Nota (A) annessa al presente Decreto, le quali continueranno a ricevere dalla Depositeria dello Stato quanto fin qui percepivano dalla Cassa di Corte. (*Art.* 1.)

11 — Dal 27 Aprile decorso le persone che seguirono la Corte perderono ogni titolo per riscuotere i loro stipendi; e però tanto da esse quanto dalle persone non comprese nell'eccezione stabilita nel precedente Articolo, la Depositeria ripeterà quanto avessero indebitamente percetto dopo quel giorno. (*Articolo* 2)

12 — Tutte le persone comprese nella Nota (B) annessa al presente Decreto saranno considerate come Impiegati dello Stato, e si applicherà ad esse la Legge vigente sulle pensioni civili, ed a tale effetto sono fin d'ora rinviate davanti la Corte dei Conti. (*Art.* 3.)

13 — Ai Medici e Chirurghi addetti alla cessata Corte saranno conservati gli stipendi che godevano il 27 Aprile, con che per altro i Medici della famiglia continuino il servizio medico gratuito verso tutti gli Impiegati della Corte che erano in diritto di averlo. Eguale trattamento avranno i Maestri ed Istitutori ed a quelli fra essi, che non avevano stipendio

fisso, ne sarà determinata la cifra dal Ministro dell' Interno secondo la Nota (C) (*Art.* 4.)

14 — Di tutti i familiari ed inservienti della cessata Corte quelli che avranno anche oggi qualche ingerenza di cui non si può precisare la durata, e che si trovano compresi nella Nota (D) conserveranno provvisoriamente i loro stipendi; quelli poi che sono rimasti senza nessuna ingerenza, indicati distintamente nella Nota (E) riceveranno tanti trentesimi del loro salario, quanti erano gli anni del loro servizio al 27 Aprile. In caso di morte le loro vedove avranno diritto al terzo della pensione liquidata ai loro mariti. Se per altro i primi troveranno da occupare utilmente la loro persona presso privati cittadini sarà loro liquidata definitivamente la pensione, con la regola stabilita in questo medesimo Articolo. (*Arcolo* 5)

15 — Le liquidazioni delle pensioni alle persone contemplate nel precedente articolo 5 si faranno dall' Amministratore sulle note speciali dei compresi in ciascuna categoria, approvate e firmate dal Ministro dell' Interno, al quale competerà il diritto di risolvere inappellabilmente ogni ricorso. (*Art.* 6.)

16 — Nella liquidazione delle pensioni si porrà in calcolo lo stipendio e le pensioni fisse ad esso aggiunte senza tener conto delli emolumenti di qualunque natura fossero che rimangono aboliti fin d'ora per tutti indistintamente, salvo quanto si dispone nel seguente articolo. (*Art.* 7.)

17 — Le medicine che erano fin qui sommministrate gratuitamente a tutti gli addetti alla Corte saranno convertite in una prestazione fissa in danaro da determinarsi, che si ripartirà fra coloro, ai quali sono conservati gli stipendi o liquidate le pensioni. (*Art.* 8.)

18 — Tutti gli addetti alla cessata Corte ai quali lo stato conserva gli stipendi o liquida le pensioni nei modi sopra stabiliti, rimarranno in piena disponibilità del Governo, che potrà adoperargli in pubblico servizio, nè potranno assentarsi dalla

Toscana senza permesso, sotto pena di perdere lo stipendio e la pensione. (*Art.* 9.)

19 — Nessuna innovazione è fatta sulle persone gia addette alla Corte Ducale di Lucca, le quali continueranno a ricevere gli stipendi e pensioni che fin qui godevano. (*Articolo* 10.)

20 — Sono confermati i Ruoli delle pensioni, ed elargizioni fin qui pagate dalla Cassa della Corte salve le eccezioni che saranno fatte sui Ruoli medesimi. Queste pensioni ed elargizioni si pagheranno da qui innanzi dall' Amministratore Generale dei Palazzi e Ville dello Stato. (*Art.* 11.)

21 — Le ingerenze della Commissione nominata col Decreto dei 3 Maggio dell' Anno corrente si limiteranno alla distribuzione dei sussidi ed elargizioni eventuali. (*Art.* 12.)

22 — Il Governo della Toscana — Visti i Decreti del dì 29 aprile e 5 Giugno di quest' anno e il Decreto di questo stesso giorno sulla sistemazione definitiva delle persone già addette alla cessata Corte, — Decreta (*Decr. dei* 13 *Luglio* 1850 *in pr.*)

23 — La Cappella del Palazzo Pitti è chiusa. (*Art.* 1.)

24 — I lasciti della Principessa Cristina Moglie di Ferdinando Primo Dei Medici e dei Coniugi Poli e Corticelli per la celebrazione di 1200 Messe all' anno con l' elemosina di paoli due per ciascuna sono conservati a carico dello Stato e saranno sodisfatti nel modo inferiormente stabilito, (*Art.* 2.)

25 — I Cappellani conserveranno i loro titoli e distintivi e perciperanno dalla Depositeria dello Stato quell' assegno che percipevano dalla Cassa della cessata Corte. (*Art.* 3.)

26 — Le messe di che nell' Articolo secondo saranno repartite alle Cure di patronato dello Stato, le quali sono meno provviste. (*Art.* 4.)

27 — I Professori di Musica già addetti alla Cappella di Corte riscuoteranno dalla Depositeria dello Stato lo stipendio che ricevevano dalla Cassa della Corte con che cessino tali

prestazioni quando venissero provvisti di un equivalente impiego (*Art.* 5.)

28 — Il R. Governo della Toscana — Decreta — Ai già impiegati di Corte venuti nella dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione, sarà valutato il servizio prestato a nomina del Capo d'Uffizio, quando questo servizio non sia interrotto, e quando da questo abbia l'impiegato fatto passaggio ad un posto a nomina Regia. (*Decr. dei* 14 *Marzo* 1860.)

CURSORI — AFFISSIONE DI DECRETI

Il R. Governo della Toscana — Considerando che pei Cursori delle Delegazioni di Governo si è verificato troppo gravoso l'incarico attribuito ad essi dal combinato disposto degli Articoli 1 e 5 del R. Decreto de' 21 Gennaio di questo anno, e che perciò rendesi necessario di procurare ai medesimi un qualche aiuto nel portarlo ad effetto. — Decreta: — Art. 1. Ritenuto nei Cursori suddetti l'onere di affiggere le Leggi ed i Decreti nel perimetro della Delegazione che rimane al di fuori del Circondario delle Preture Civili, i Cursori di queste ultime dovranno affiggere nei Luoghi compresi nel Perimetro giurisdizionale delle Preture stesse le Leggi ed i Decreti da pubblicarsi facendo il Referto di che nel rammentato Articolo 5. — Questo Referto dovrà trasmettersi dai Pretori Civili ai Prefetti dei Compartimenti o ai Governatori di Livorno e dell'Isola dell'Elba secondo le Località, onde, per l'organo dei medesimi possa essere inviato immediatamente all'Archivio dei Decreti. (*Dec. dei* 22 *Feb.* 1860.)